GIORNALE MILITARE

1874

PARTE PRIMA



CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1874

GIORNALE MILITARE
ANNO 1874

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
14 dic. 1873	(AMMINISTRAZIONE CENTRALE) Regio decreto che sopprime l'ufficio operazioni militari e corpo di stato maggiore ed istituisce due nuove divisioni	1	4	1
21 »	(CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE). Sedi dei tribunali militari territoriali e speciali	4	4	5
30 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). R. decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore	14	12	33
1° gen. 1874	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	2	43	2
1° »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Istruzione sui contratti dei corpi	3	44	3
3 »	(DIVISA E VESTIARIO). Chepì completo per le varie armi e pei corpi che ne fanno uso	5	106	6
4 »	(DIVISA E VESTIARIO). Berretti in panno per la truppa (meno i bersaglieri) e fregi relativi	6	107	18
5 »	(DIVISA E VESTIARIO) Dotazione dei dischi di stelle da chepì e da berretti dei distretti e reggimenti di fanteria	7	108	26
6 »	(DIVISA E VESTIARIO) Divisa degli ufficiali di complemento e di riserva	8	109	26
7 »	(REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO). Nomina degli aiutanti maggiori medici	9	19	28
7 »	(DIVISA E VESTIARIO) Distintivo degli aiutanti maggiori medici	10	110	28
11 »	(DIVISA E VESTIARIO) Divisa della truppa della milizia mobile	11	111	29
12 »	(DIVISA E VESTIARIO). Divisa dei militari transitati dai corpi di truppa nei distretti	12	112	30
13 »	(MATRICOLA). Memorie storiche dei corpi	13	12	30

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 gen. 1874	(Reclutamento). R. decreto che stabilisce il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno . . .	22	32	47
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra	15	45	35
20 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunte all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	16	20	36
22 »	(Quadri organici). Assegnazione degli ufficiali inferiori chiamati a prestar servizio fuori del proprio corpo	17	4	36
22 »	(Quadri organici). La carica di relatore presso le legioni territoriali dei reali carabinieri è coperta dall'ufficiale direttore dei conti	18	5	36
22 »	(Stipendi ed assegnamenti vari). Decreto ministeriale. Soprassoldo all'ufficiale od impiegato del genio militare destinato al deposito allevamento cavalli in Persano	84	23	165
22 »	(Regolamento d'amministrazione). Variazioni ed aggiunte all'Atto 249 del 1° dicembre 1872 . .	19	70	37
26 »	(Regolamento di disciplina). Pubblicazione degli allegati N° 7, 8, 9 e 10 del Regol. di disciplina .	20	21	43
27 »	(Matricola). Modificazione all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa in seguito al nuovo ordinamento dell'esercito	21	13	44
30 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia	23	71	48
14 feb. 1874	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Indennità di via agli ufficiali che seguono gli ufficiali generali in missione	24	72	48
15 »	(Sussistenze militari). Paghe agli operai borghesi	25	2	49
16 »	(Regolamento d'amministrazione) Schiarimenti all'istruzione sui contratti dei corpi. Atti nei quali i membri dei consigli d'amministrazione permanenti non possono riunire in sè due uffici . .	26	73	49
16 »	(Regolamento d'amministrazione). Appendice all'istruzione 27 dicembre 1873 (Atto N. 3 del 1874) sulla stipulazione dei contratti. Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi	27	74	50

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 feb. 1874	(Reclutamento). Norme circa al modo di tenere a numero il personale di truppa pel governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena	28	33	57
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Adozione della cassetta da bagaglio per ufficiali di fanteria, di bersaglieri, e per cancelleria di una compagnia dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di uno squadrone di cavalleria	29	46	58
26 »	(Istruzioni per la mobilitazione dell'esercito). Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°, specchio N. 24. Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria e bersaglieri, armati di fucile mod. 1870	30	4	60
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . .	31	47	61
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono esser provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	32	48	62
1° mar. 1874	(Circoscrizione militare territoriale) Avvisi di movimenti di truppa da darsi al Ministero dai comandanti generali	33	5	63
1° »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento	34	75	64
1° »	(Stipendi ed assegnamenti vari). R. decreto portante continuazione dell'indennità d'alloggi ai farmacisti principali, farmacisti, sottofarmacisti e farmacisti aggiunti	41	22	79
8 »	(Divisa e vestiario). Elmo per gli ufficiali generali e per i colonnelli comandanti di brigata . . .	35	113	75
10 »	(Regolamento di disciplina). Pubblicazioni a stampa concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici .	36	22	76
10 »	(Regolamento di disciplina). Dispensa del sottufficiale zappatore dal servizio di guardia . . .	37	23	76
11 »	(Regolamento di disciplina). Errata-corrige all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	38	24	77

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
11 mar. 1874	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le armi a piedi). Modificazioni relative all'uso della sciabola-baionetta inastata	39	5	77
12 »	(Ferrovie). Apertura del tronco ferroviario Monza-Carolzio	40	14	77
17 »	(Divisa e vestiario). Guanti di cotone nero per bersaglieri	42	114	80
18 »	(Commissariato militare). Gli ufficiali commissari più non debbono intervenire alle rassegne di rimando ed agli atti di cessione dei cavalli di favore	43	1	80
19 »	(Divisa e vestiario). Dimensione delle dragone per la truppa	44	115	81
19 »	(Reclutamento). Legge che autorizza il governo del Re ad operare la leva sui giovani nati nel 1874	55	34	95
19 »	(Stipendi nell'esercito). Legge sugli stipendi nell'esercito	64	—	127
19 »	(Regolamento di disciplina). Si richiamano in vigore alcuni articoli del Regolamento di disciplina militare 30 ottobre 1859 per la fanteria e di quello per la cavalleria in data 25 febbraio 1864	92	29	177
19 »	(Servizio militare territoriale). R. decreto che autorizza la spesa per la costruzione di una fabbrica d'armi a Terni	65	12	139
22 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena degli individui di truppa condannati al carcere militare	45	76	83
22 »	(Circoscrizione militare territoriale). Varianti alla circoscrizione militare territoriale pel servizio del genio	67	6	141
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere od alla reclusione militare. Nuove norme intorno al modo di provvedere il vestiario ai medesimi	46	77	84
24 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Amministrazione degl'individui di truppa detenuti alle carceri preventive militari. Personale di custodia dei detenuti	47	78	86
25 »	(Stabilimenti militari di pena). Assegnazioni ai corpi di coloro che escono dal carcere o dalla reclusione militare	48	2	88

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 mar. 1874	(EQUIPAGGIAMENTO). Gavetta di latta da usarsi dalla truppa del treno d'artiglieria e genio	49	25	89
26 »	(DIVISA E VESTIARIO). Cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro	50	116	89
26 »	(DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI). Norme per il trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione.	54	7	93
27 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Uso dell'elmo dei generali. Aggiunta all'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	51	25	89
27 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Richieste relative a documenti anteriori alla costituzione del Regno d'Italia .	52	15	89
27 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Rendite vincolate a scopo di matrimonio dei sottufficiali	53	26	90
29 »	(DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA). Divieto agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra di essere amministratori o consiglieri di società od istituti commerciali, industriali, ecc.	56	3	96
30 »	(SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE). Visite degli stabilimenti militari e delle piazze fortificate per parte di persone estranee	57	11	97
31 »	(SERVIZIO SANITARIO). Ammissione negli ospedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati . .	58	2	97
1° apr. 1874	(DIVISA E VESTIARIO). Cappotti di fanteria e del genio	59	117	98
1° »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI). Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	63	1	103
2 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Dotazione permanente di carte geografiche e topografiche pei corpi di truppa .	60	16	99
2 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Schiarimenti ed aggiunte all'art. 35 del Regolamento di disciplina	61	27	100
3 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ). Indennità di prima entrata ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno	62	79	100
9 »	(CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE). Variante alla circoscrizione militare pel servizio territoriale del genio	68	7	142
10 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Registro della popolazione. Notificazioni da farsi ai Sindaci dalle autorità militari	66	17	139
10 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Denuncia e notificazione di diserzione	69	28	142

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
11 apr. 1874	(Ferrovie). Facoltà agli ufficiali e loro famiglie di viaggiare sui treni composti di sole vetture di 1ª classe	70	15	147
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°	71	49	147
12 »	(Divisa e vestiario). Cappello e berretto per gli ufficiali superiori comandanti dei reparti di compagnie alpine	72	118	147
13 »	(Equipaggiamento). Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende	73	26	148
14 »	(Equipaggiamento). Modificazioni alla borsa di tela da torce a vento per carrette da battaglione	74	27	149
14 »	(Divisa e vestiario). R. decreto che proibisce agli ufficiali che lasciano il servizio di vestire la divisa militare, quando non sieno ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile	7[illegible]	19	151
19 »	(Divisa e vestiario). Spesa straordinaria di 9.000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito	76	120	152
19 »	(Materiale d'artiglieria). Spesa di L. 3.500.000 per acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	77	1	152
25 »	(Istruzione per la mobilitazione dell'esercito). Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°	78	5	153
29 »	(Riparto delle attribuzioni del ministero). Concentramento dell'amministrazione del personale contabile civile e degli scrivani locali presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria	79	1	154
3 mag. 1874	(Divisa e vestiario). Pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e pel treno del genio	80	121	155
4 »	(Quadri organici). Formazione della 2ª compagnia di reclusi	81	6	156
9 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	82	50	157
10 »	(Reclutamento). Iscrizione fra gli ufficiali di complemento degli ufficiali dimessi dal grado i quali hanno l'obbligo di leva da soddisfare	83	35	164
10 »	(Ordinamento dell'esercito). R. decreto che determina le attribuzioni del presidente del Comitato di stato maggiore generale	85	13	166

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 mag. 1874	(Stipendi nell'esercito). R. decreto relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'esercito . .	86	1	167
24 »	(Ordinamento dell'esercito). R. decreto che ragguaglia lo stipendio degl'impiegati civili contabili a quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874	87	14	168
25 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di stivali . .	88	122	169
31 »	(Stipendi nell'esercito). R. decreto che stabilisce le disposizioni di massima, secondo le quali saranno regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'esercito	106	2	193
31 »	(Stipendi nell'esercito). Decreto con cui sono soppressi i soprassoldi per le cariche speciali a datare dal 1° luglio 1874, ed è stabilito un nuovo soprassoldo pei direttori dei conti e per gli ufficiali di massa in alcuni corpi.	107	3	220
3 giug. 1874	(Ordinamento dell'esercito). Riparto degli ufficiali delle fortezze	89	15	174
3 »	(Servizio veterinario). Riforma, vendita ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio . . .	90	1	175
3 »	(Ordinamento dell'esercito). Durata in carica ed ordine d'anzianità del personale delle case di S. M. e dei RR. Principi	93	16	178
3 »	(Ordinamento dell'esercito). Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro, dei professori e maestri e dei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare	113	17	261
3 »	(Stato degli ufficiali). Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado	121	2	267
3 »	(Ordinamento dell'esercito). R. decreto che determina il riparto in classi dei vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . .	126	18	273
3 »	(Ordinamento dell'esercito). R. decreto che determina la nuova denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri-geometri	127	19	280
3 »	(Ordinamento dell'esercito). R. decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra	128	20	281
4 »	(Regolamento d'avanzamento). Gli aiutanti maggiori medici possono essere capitani	91	20	176

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 giug. 1874	(Quadri organici). Costituzione delle compagnie alpine di milizia mobile	94	6bis	179
5 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunte all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	95	30	180
5 »	(Regolamento di disciplina). Commissione per la compilazione degli specchi caratteristici	96	31	180
6 »	(Divisa e vestiario). Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito	97	123	180
6 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi). Uso del cavallo concesso ai capitani dei reggimenti bersaglieri, e delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni d'istruzione	98	6	182
9 »	(Equipaggiamento). Coreggia per borraccia.	100	28	185
9 »	(Servizio sanitario). Variazioni al prezzo stabilito dalla vigente tariffa per alcuni medicinali	101	3	186
11 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Rettificazioni all'Atto N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	99	2	183
14 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Tariffe e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	102	51	190
14 »	(Reclutamento). Legge sulle rafferme con premio	109	36	255
14 »	(Leggi di bilancio). Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, N. 801 e 12 luglio 1872, N. 929	132	3	291
14 »	(Reclutamento). R. decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854	114	37	262
14 »	(Corrispondenza postale). Legge sulla franchigia postale	248	1	455
15 »	(Regolamento d'amministrazione) Modificazione all'istruzione sui contratti dei corpi, 27 dicembre 1873	103	80	190
15 »	(Divisa e vestiario). Taglio promiscuo delle giubbe e mantelline da bersaglieri	104	124	190
15 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di camicia per truppa	105	125	190
20 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria	110	52	258
20 »	(Regolamento d'amministrazione). Libretto personale in sostituzione del libretto di deconto	111	81	259
21 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Cariati-Cotrone	112	16	260

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
25 giug. 1874	(Stipendi nell'esercito). Istruzioni amministrativo-contabili per l'eseguimento dei Regi decreti risguardanti i nuovi assegnamenti nell'esercito	108	4	221
25 »	(Stipendi nell'esercito). Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero per gl'individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio	115	5	263
26 »	(Armi e buffetterie). Copertura per l'apparecchio di chiusura delle armi mod. 1870	116	8	264
28 »	(Disposizioni varie). Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche costituenti le dotazioni permanenti dei corpi di truppa	117	18	265
29 »	(Servizio territoriale). Cambio periodico dei distaccamenti ordinari	118	13	265
30 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi, 27 dic. 1873	119	82	266
1° lugl. 1874	(Ferrovie) Apertura del tronco Pisa-Colle Salvetti	120	17	266
1° »	(Regolamento d'amministrazione). Variazioni alle disposizioni 26 dicembre 1871	122	83	269
1° »	(Ordinamento dell'esercito). Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici	129	21	285
2 »	(Regolamento d'amministrazione) Retribuzione ai capi-armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari	123	84	270
2 »	(Reclutamento). Circa gl'inscritti che dalla 1ª transitano alla 2ª categoria dopo essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria	124	38	272
8 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunte all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	125	32	272
10 »	(Pubblicazione varie regolamentari). Prontuario per l'assegnazione delle tappe sui viaggi in ferrovia	130	53	289
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale pei servizi amministrativi	131	54	290
19 »	(Stipendi nell'esercito). Rimborso della spesa di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione	146	7	308
19 »	(Regolamento d'avanzamento). Norme da seguirsi nelle nomine a sottotenenti medici	147	21	304
22 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Istruzione per la mobilitazione	133	6	292

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 lugl. 1874	(Quadri organici). Formazione della 3ª compagnia reclusi	134	7	293
22 »	(Matricola). Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio	135	14	293
23 »	(Stipendi nell'esercito). Soprassoldo agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole normali ed ai riparti d'istruzione ed obbligo correlativo	136	6	293
23 »	(Quadri organici). Provvedimento per l'impianto dei collegi militari a Firenze ed a Milano	137	7	294
23 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio	138	126	294
23 »	(Divisa e vestiario). Bardature pei cavalli degli ufficiali dei distretti militari, delle compagnie alpine, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, della milizia mobile, di complemento e di riserva	139	127	295
24 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale dei trasporti militari	140	55	296
24 »	(Armi e buffetterie). Prescrizione ai corpi dell'esercito di prelevare dalle direzioni territoriali di artiglieria la vernice occorrente per colorire il mirino di fucili e moschetti mod. 1870 e norme per applicarla	141	9	299
26 »	(Regolamento di disciplina). Deliberazione delle commissioni di disciplina	142	33	299
26 »	(Regolamento di disciplina). Diritti e doveri degli ufficiali di complemento e di riserva	148	34	304
26 »	(Stipendi nell'esercito). Indennità di carica di L. 600 annue agli ufficiali superiori direttori dei depositi d'allevamento cavalli	149	8	305
26 »	(Stipendi nell'esercito). Indennità mensile assegnata al presidente del comitato di sanità militare a titolo d'indennità d'alloggio e mobilio	156	10	311
26 »	(Ordinamento dell'esercito). Nomine ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie	157	22	312
29 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare	143	56	300
2 agos. 1874	(Ferrovie). Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari. Nuovo prontuario dei prezzi	144	18	301

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 agos. 1874	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI). Trasferimento del comando di sezione da Acquapendente a Montefiascone . .	145	3	302
7 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). R. decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento della milizia mobile	163	23	326
7 »	(OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI). R. decreto relativo alle zone di servitù militare per la piazza di Ventimiglia	225	4	421
14 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Aggiunte da farsi al Regolamento di disciplina ad eseguimento del decreto 26 luglio 1874 (*Atto* N. 148)	150	35	305
15 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria da fortezza	151	19	306
16 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI). Trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio	152	4	306
18 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri aggiunti a carico del bilancio degl'interni	153	85	306
18 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO). Istituzione di una indennità di servizio isolato	154	9	307
18 »	(RECLUTAMENTO). R. decreto che determina le condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione cui devono soddisfare gli aspiranti alle rafferme con premio	189	40	365
18 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . .	158	57	313
20 »	(SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE). Servizio delle truppe alle Corti d'Assisie	155	14	308
20 »	(STATISTICA). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1873	159	2	313
20 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ). Uomini della marina aggregati presso i corpi dell'esercito	160	86	321
23 »	(REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO). Conservazione del proprio grado ai caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato	161	22	325
1° sett. 1874	(RECLUTAMENTO). Passaggio alle compagnie, squadroni e batterie degli individui del deposito inviati in congedo illimitato	162	39	326

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° sett. 1874	(Ufficiali di riserva). Notificazione del domicilio e corrispondenza degli ufficiali di riserva .	164	2	329
1° »	(Milizia mobile). Ufficiali della milizia mobile appartenenti ai reggimenti di artiglieria e genio.	165	10	330
1° »	(Ferrovie). Apertura del tronco Orvieto-Orte . .	166	19	331
1° »	(Ferrovie) Apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova)	167	20	335
5 »	(Regolamento d'amministrazione). Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni . .	168	87	341
6 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni del § 106 delle disposizioni 26 dicembre 1871.	169	88	342
6 »	(Regolamento d'amministrazione). Istituzione di un nuovo modello per la situazione finanziaria dei corpi	170	89	342
7 »	(Stipendi nell'esercito). Schiarimenti intorno all'applicazione delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874 .	171	11	342
8 »	(Regolamento d'amministrazione). Ruoli amministrativi per gli ufficiali della milizia mobile e per gli ufficiali di complemento.	172	90	348
9 »	(Materiale d'artiglieria). Cambio del materiale da cent. 9 BR alle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna col materiale da cent. 7 BR (retrocarica).	173	2	354
9 »	(Stipendi nell'esercito). Indennità di servizio isolato a veterani d'artiglieria e veterani invalidi	174	12	354
10 »	(Divisa e vestiario). Aggiunte e varianti agli *Atti* relativi alla calzatura	175	128	354
11 »	(Istruzione delle reclute). Aggiunta alle norme per la chiamata o per l'istruzione annuale della 2ª categoria	176	6	355
11 »	(Fabbricati demaniali militari). Disposizioni per le visite che gl'intendenti di finanza o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari	177	1	355
13 »	(Corrispondenza postale) Regolamento per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale .	248	1	458
15 »	(Divisa e vestiario). Dotazione di trofei o bombe mobili da trofei per cappelli da bersagliere .	178	129	357
16 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Errata-corrige al tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito (Istruzione per la mobilitazione).	179	7	358

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 sett. 1874	(Regolamento d'amministrazione). Stipulazione dei contratti dei corpi. Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte su carta bollata .	180	91	358
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti alle tariffe ed allo specchio degli utensili per le riparazioni delle armi mod. 1870-71. (Edizione 1874)	181	58	358
24 »	(Giustizia militare). Norme per il pagamento delle indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'esercito. .	182	10	359
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . .	183	59	359
28 »	(Regolamento d'amministrazione). Variante all'istruzione sui contratti dei corpi, in data 27 dicembre 1873	184	92	360
28 »	(Quadri organici). Aumento di una compagnia permanente in ciascuno dei distretti militari di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani	185	9	360
30 »	(Divisa e vestiario). Mantellina da bersaglieri .	190	130	366
30 »	(Regolamento di disciplina). Divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa	186	36	360
30 »	(Regolamento d'amministrazione) Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa	187	93	361
30 »	(Regolamento di servizio territoriale). Giuramento degli ufficiali e della truppa	188	15	362
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunta e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria .	191	60	367
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunta e varianti alle tariffe od allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi modello 1870-71	192	61	368
30 »	(Corrispondenza postale). Istruzione del Ministero delle finanze per la contabilità dello Stato	241	1	470
2 ott. 1874	(Scrivani locali). Condizioni e norme d'ammissione	193	4	368
3 »	(Regolamento d'avanzamento). Circa il passaggio dei sottufficiali dai reggimenti ai distretti . .	194	23	370
4 »	(Regolamento di disciplina). Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti. Aggiunta all'allegato N° 1 (Regolamento sull'uniforme).	195	37	371

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 ott. 1874	(Ferrovie). Facilitazioni di viaggio agli allievi degli istituti militari	196	21	371
7 »	(Istruzione permanente per le operazioni di leva). Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 149 e 150	197	4	371
7 »	(Divisa e vestiario). Giubba di panno per truppa	198	30 bis	375
7 »	(Divisa e vestiario). Panciotto per truppa	199	131	390
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Variante nella denominazione del panciotto di lana	200	62	393
11 »	(Reclutamento). R. Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degl'inscritti di leva per difetto d'ampiezza di torace	216	41	409
12 »	(Divisa e vestiario). Si determina l'uso del panciotto e delle fascie di lana	201	132	393
13 »	(Regolamento di disciplina). Proposta d'ufficiali per speciali destinazioni e per transiti di posizione	202	38	398
14 »	(Regolamento sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito). Soppressione delle liste di proposta d'avanzamento	203	24	396
14 »	(Armi e buffetterie). Base dell'armamento delle truppe del genio	204	10	397
14 »	(Armi e buffetterie). Base dell'armamento delle truppe d'artiglieria	205	11	399
14 »	(Regolamento di disciplina) Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici. (Allegato N° 3). Precauzioni perchè non si sperdano i fogli	206	39	401
15 »	(Regolamento di disciplina). Disposizioni pel conferimento delle decorazioni al valore militare. (Allegato N° 15). Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	207	4	401
15 »	(Carte periodiche). Tabelle di dislocazione	208	1	402
19 »	(Armi e buffetterie). Giberna da fanteria ridotta per cartucce d'armi modello 1870	209	12	403
19 »	(Regolamento d'amministrazione). Variante N° 6 all'istruzione 28 febbraio 1870, sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio	210	94	405
20 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Errata-corrige alla tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71	211	63	406

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 ott. 1874	(Scompartimento territoriale dell'arma dei RR. carabinieri). Trasferimento di stazione da Monteflavio a Nerola e da Castel Viscardo a Castel Giorgio	212	5	406
22 »	(Quadri organici). Trasferimento d'una batteria d'istruzione dal 7° al 10° reggimento d'artiglieria	213	10	406
22 »	(Quadri organici). Formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	214	11	407
22 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio . .	240	26	445
22 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria . .	241	27	448
23 »	(Araldica). Osservanza del R. D 10 ottobre 1869	215	1	407
26 »	(Armi e buffetterie) Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria modello 1870 .	217	13	410
27 »	(Disposizioni varie). Pubblicazione di libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria .	218	20	411
28 »	(Disposizioni varie). Circa il modo di portare sulle situazioni della forza gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio	219	21	412
30 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi capo-soldo debitori versa la propria massa	220	95	413
1° nov. 1874	(Corrispondenza postale). R. Decreto che designa le autorità, corpi ed uffici militari ammessi a far uso dei francobolli di Stato	248	1	466
2 »	(Equipaggiamento). Tende per comandanti di corpo e per ufficiali	221	29	413
3 »	(Regolamento di disciplina). Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per gli scrivani locali	222	41	417
4 »	(Modellario). Aggiunta al modello N° 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N° 86 d'ordine del modellario)	223	1	418
5 »	(Regolamento di disciplina). Errata-corrige all'allegato N° 7 al Regolamento di disciplina. (Istruzione per le scuole dei corpi)	224	42	418
5 »	(Regolamento di servizio territoriale). Visite di dovere per parte del personale della giustizia militare	226	16	422

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
5 nov. 1874	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto. Nomina della commissione superiore di ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito	226	25	433
6 »	(Divisa e vestiario). Giubba di panno per la truppa. Rettificazione all'Atto N° 198	227	133	428
7 »	(Ordinamento dell'esercito) Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc.	228	24	423
8 »	(Ferrovie). Apertura della linea Trofarello-Chieri	229	22	423
9 »	(Personale contabile civile). Compilazione degli specchi caratteristici degl'impiegati contabili	230	1	424
10 »	(Matricola). Istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli	231	15	424
10 »	(Matricola) Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (modello N° 20) N° 61 del modellario	232	16	425
11 »	(Modellario). Variante al modello N° 20 (N° 61 del modellario). Registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie	233	2	425
12 »	(Divisa e vestiario). Giubba di tela per la truppa.	234	134	426
13 »	(Regolamento di disciplina). Variante all'allegato N° 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	235	43	430
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	237	64	435
16 »	(Disposizioni varie). Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'Istruzione per la manovra sulla carta	238	22	436
20 »	(Ferrovie). Apertura della linea Cremona-Mantova	239	23	437
26 »	(Stipendi nell'esercito). R. Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *disposizioni di massima* approvate con R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione della indennità cavalli.	241	13	501
27 »	(Ferrovie). Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilometri per trasporti sulle ferrovie	242	24	451
27 »	(Reclutamento). Aggiunta all'istruzione 11 luglio 1872, N° 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato	243	42	451
28 »	(Servizio territoriale) Sul computo del servizio di distaccamento	244	17	451

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
28 nov. 1874	(Ordinamento dell'esercito). Norme circa i plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio . .	245	28	453
29 »	(Regolamento di disciplina). I maniscalchi, i sellai devono essere appiedati	246	44	453
29 »	(Corrispondenza postale). Decreto ministeriale che designa i delegati	248	1	469
30 »	(Reclutamento). Variante al paragrafo 195 dell'istruzione permanente per le operazioni di leva	247	43	454
4 dic. 1874	(Ordinamento dell'esercito) Istruttori e maestri di scherma per l'esercito	249	29	489
5 »	(Quadri organici). Maestri e sotto maestri di scherma. Nuove denominazioni	250	12	492
6 »	(Scuole militari). Scuola magistrale di scherma .	251	5	492
7 »	(Quadri organici). Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile	252	13	492
8 »	(Scrivani locali). Non possono essere ufficiali della milizia mobile	253	5	493
9 »	(Servizio sanitario). Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869. (supplemento N° 10 del *Giornale Militare* 1870) .	254	4	494
10 »	(Corrispondenza postale). Nuovo sistema di corrispondenza postale con abolizione della franchigia agli uffici pubblici	248	1	455
11 »	(Corrispondenza postale). Istruzioni speciali relative al carteggio ufficiale fra le autorità, corpi ed uffici militari in relazione alle prescrizioni portate dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale, con N° 3 tavole di progressione relative alla tassa di francatura delle lettere, pacchi di carte manoscritte sotto fascia, campioni di merci e stampe d'ogni genere per l'interno del Regno	241	1	482
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	255	65	495
13 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria). Disposizione dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore .	256	1	495
13 »	(Ordinamento dell'esercito). Formazione in battaglioni delle compagnie alpine	257	30	496
13 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei RR. carabinieri). Trasferimento di stazione da Bracco a Moneglia	258	6	498

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
13 dic. 1874	(Stipendi nell'esercito). R. Decreto che estende agli ufficiali di massa delle legioni di carabinieri reali il soprassoldo di carica di lire 300.	262	14	505
14 »	(Istruzione per la mobilitazione). Arredamento degli individui di truppa della milizia mobile	259	6	498
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Fondi di oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri	260	96	498
20 »	(Regolamento d'amministrazione). Passaggio in proprietà dello stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali	263	97	505
20 »	(Ordinamento dell'esercito). Numerazione e composizione delle brigate di fanteria	264	31	506
21 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria). Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia	265	2	508
21 »	(Modellario). Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra	266	3	508
21 »	(Regolamento sull'avanzamento). Norme da seguirsi nelle promoz. a caporali magg di magg.	267	25	508
22 »	(Quadri organici) Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile . . .	268	14	508
22 »	(Servizio territoriale militare). Segnale *attenti* sostituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali	269	18	509
22 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. Corpi cui va applicato il regolamento approvato con R. D. 13 corr. mese	270	3	509
23 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno). Alloggi d'ufficiali nei quartieri	271	4	509
23 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Eboli-Contursi .	272	25	510
23 »	(Regolamento di disciplina). Modific. all'Atto N. 207	273	45	511
24 »	(Ordinamento dell'esercito). Costituzione del comitato delle armi di linea. R. D. e relativa istruz.	274	32	513
24 »	(Ordinamento dell'esercito). Costituzione del comitato di sanità militare. R. D. e relativa istruz.	275	33	515
28 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore	276	98	522
29 »	(Regolamento di disciplina). Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare ai militari di attendere a studi universitari od altri	277	46	524

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli Atti contenuti nel *Giornale Militare* 1874

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	4	Decreto Reale che sopprime l'ufficio operazioni militari e corpo di stato maggiore ed istituisce due nuove divisioni	1
		ARALDICA	
215	1	Osservanza del R. Decreto 10 ottobre 1869	407
		ARMI E BUFFETTERIE	
116	8	Copertura per l'apparecchio di chiusura delle armi modello 1870	264
141	9	Prescrizione ai corpi dell'esercito di prelevare dalle direzioni territoriali d'artiglieria la vernice occorrente per colorire il mirino di fucili e moschetti modello 1870 e norme per applicarla	299
204	10	Base dell'armamento delle truppe del genio	397
205	11	Base dell'armamento delle truppe d'artiglieria	399
209	12	Giberna da fanteria ridotta per cartucce d'armi, mod. 1870	403
217	13	Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria, modello 1870	410
		CARTE PERIODICHE	
208	1	Tabella di dislocazione	402

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
4	4	Sedi dei Tribunali militari territoriali e speciali	5
33	5	Avvisi di movimenti di truppa da darsi al Ministero dai comandi generali	63
67	6	Varianti alla circoscrizione militare pel servizio del genio militare	141
68	7	Varianti alla circoscrizione militare pel servizio territoriale del genio militare	142
		COMMISSARIATO MILITARE	
43	1	Gli ufficiali commissari più non debbono intervenire alla rassegna di rimando ed agli atti di cessione dei cavalli di favore	80
		CORRISPONDENZA POSTALE	
248	1	Nuovo sistema di corrispondenza postale con abolizione della franchigia agli uffici pubblici	455
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
54	7	Norme per il trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione	93
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA	
56	3	Divieto agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra di essere amministratori o consiglieri di società od istituti commerciali, industriali, ecc.	96
		DISPOSIZIONI VARIE	
52	15	Richieste relative a documenti anteriori alla costituzione del regno d'Italia	89

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
60	16	Dotazione permanente di carte geografiche e topografiche pei corpi di truppa.	99
66	17	Registro della popolazione. Notificazioni da farsi ai sindaci dalle autorità militari	139
117	18	Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche, costituenti le dotazioni permanenti dei corpi di truppa .	265
151	19	Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria da fortezza	306
218	20	Pubblicazione di libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria	411
219	21	Circa il modo di portare sulle situazioni della forza gli uomini di 4ª categoria in congedo illimitato provvisorio.	412
238	22	Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'istruzione per la manovra sulla carta	436
		DIVISA E VESTIARIO	
5	106	Chepì completo per le varie armi e pei corpi che ne fanno uso	6
6	107	Berretti di panno per la truppa (meno i bersaglieri) e fregi relativi	18
7	108	Dotazione dei dischi di stelle da chepì e da berretti pei distretti e reggimenti di fanteria	26
8	109	Divisa degli ufficiali di complemento e di riserva	26
10	110	Distintivo degli aiutanti maggiori medici	28
11	111	Divisa della truppa della milizia mobile	29
12	112	Divisa dei militari transitati dai corpi di truppa nei distretti	30
35	113	Elmo per gli ufficiali generali e pei colonnelli comandanti di brigata	75
42	114	Guanti di cotone nero per bersaglieri	80
44	115	Dimensione delle dragone per la truppa	81
50	116	Cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro .	89
59	117	Cappotti di fanteria e del genio	98
72	118	Cappello e berretto per gli ufficiali superiori comandanti dei riparti di compagnie alpine	147
75	119	R. Decreto che proibisce agli ufficiali che lasciano il servizio di vestire la divisa militare, quando non siano ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile . . .	151
76	120	Spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito	152
80	121	Pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e pel treno del genio.	155
88	122	Nuovo modello di stivali	169
97	123	Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito	180

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
104	124	Taglio promiscuo delle giubbe e mantelline da bersaglieri .	190
105	125	Nuovo modello di camicia per la truppa	190
138	126	Modificazione alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio	294
139	127	Bardatura pei cavalli degli ufficiali dei distretti militari, delle compagnie alpine, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, della milizia mobile, di complemento e di riserva . . .	295
175	128	Aggiunte e varianti agli atti relativi alla calzatura . . .	354
178	129	Dotazione di trofei e bombe mobili da trofei per cappelli da bersaglieri	357
190	130	Mantellina da bersaglieri	366
198	130*bis*	Giubba di panno per la truppa	375
199	131	Panciotto per la truppa	390
201	132	Si determina l'uso del panciotto e delle fascie di lana . .	393
227	133	Giubba di panno per la truppa. Rettificazioni all'*Atto* N. 198	423
234	134	Giubba di tela per la truppa	426
		EQUIPAGGIAMENTO	
49	25	Gavetta di latta da usarsi dalla truppa del treno d'artiglieria e genio	89
73	26	Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende . .	148
74	27	Modificazioni alla borsa di tela da torce a vento per carrette da battaglione	149
100	28	Correggia per boraccia	185
221	29	Tende per comandanti di corpo e per ufficiali	413
		FABBRICATI DEMANIALI MILITARI	
177	1	Disposizioni per le visite che gl'intendenti di finanza o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari	355
		FERROVIE	
40	14	Apertura del tronco ferroviario Monza-Calolzio	77
70	15	Facoltà agl'ufficiali e loro famiglie di viaggiare sui treni composti di sole vetture di prima classe	147

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
112	16	Apertura del tronco Cariati-Cotrone	260
120	17	Apertura del tronco Pisa-Colle Salvetti	266
144	18	Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari. Nuovo prontuario dei prezzi	301
166	19	Apertura del tronco Orvieto-Orte	331
167	20	Apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova) . .	335
196	21	Facilitazioni di viaggio agli allievi degl'istituti militari . .	371
229	22	Apertura della linea Trofarello-Chieri	423
239	23	Apertura della linea Cremona-Mantova	437
242	24	Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilom. per trasporti sulle ferrovie	451
272	25	Apertura del tronco Eboli-Contursi	510
		GIUSTIZIA MILITARE	
182	10	Norme per il pagamento delle indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'esercito	359
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE	
176	6	Aggiunta alle norme per la chiamata e per l'istruzione annuale della 2ª categoria	355
		ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE DELL'ESERCITO	
30	4	Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°, specchio N. 24. Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria e bersaglieri, armati di fucili, modello 1870	60
78	5	Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, tomo 2°	153
259	6	Arredamento degl'individui di truppa della milizia mobile	498
		ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA	
197	4	Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 449 e 450.	871

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		LEGGI DI BILANCIO	
132	3	Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, N. 801 e 12 luglio 1872, N. 929	291
		MATERIALE D'ARTIGLIERIA	
77	1	Spesa di L. 3.500,000 per acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	152
173	2	Cambio del materiale da cent. 9 BR. alle batterie dei regg. d'artiglieria da campagna, col materiale cent. 7 B.R. (Ret.	354
		MATRICOLA	
13	12	Memorie storiche dei corpi.	30
21	13	Modificazione all'istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa, in seguito al nuovo ordinamento dell'esercito	44
135	14	Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio	293
231	15	Istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa. Precauzioni perché non si sperdano i fogli	424
232	16	Soppressione della parte prima del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (mod. N. 20), N. 61 del modellario	425
		MILIZIA MOBILE	
165	10	Ufficiali della milizia mobile appartenenti ai reggimenti d'artiglieria e genio	330
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA	
133	6	Istruzione per la mobilitazione	292
179	7	Errata corrige al tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (istruzione per la mobilitazione)	358

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MODELLARIO	
223	1	Aggiunta al modello 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N. 86 d'ordine del modellario)	418
233	2	Variante al mod. N. 20 (N. 61 d'ordine del modellario) registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie . .	425
266	3	Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° dell'istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra	508
		OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI	
225	4	R. Decreto relativo alle zone di servitù militare per la piazza di Ventimiglia	421
		ORDINAMENTO DELL'ESERCITO	
14	12	R. Decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore	33
85	13	R. Decreto che determina le attribuzioni del presidente del comitato di stato maggior generale	166
87	14	R. Decreto che ragguaglia lo stipendio degli impiegati civili contabili a quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874	168
89	15	Riparto degli ufficiali delle fortezze	174
93	16	Durata in carica ed ordine d'anzianità del personale delle case militari di S. M. e dei RR. Principi	178
113	17	Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro, dei professori, maestri e dei farmacisti già aventi assimilazioni a grado militare	261
126	18	R. Decreto che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dalle amministrazioni della guerra . .	273
127	19	R. Decreto che determina la nuova denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri geometri	280
128	20	R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra	281
129	21	Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici	285
157	22	Nomine ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.	312
163	23	R. Decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile	326

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
228	24	Ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici	423
236	25	R. Decreto. Nomina della commissione superiore di ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito .	433
240	26	R. Decreto che stabilische nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio.	445
241	27	R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria . . .	448
245	28	Norme circa i plotoni d'istruzione de'reggimenti del genio.	453
249	29	Istruttori e maestri di scherma per l'esercito	489
257	30	Formazione in battaglioni delle compagnie alpine	496
264	31	Numerazione e composizione delle brigate di fanteria . . .	506
274	32	Costituzione del comitato delle armi di linea. Regio decreto e relativa istruzione	511
275	33	Costituzione del comitato di sanità militare. Regio decreto e relativa istruzione	515
		PERSONALE CIVILE CONTABILE	
230	1	Compilazione degli specchi caratteristici degl'impiegati contabili	424
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
2	43	Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	2
3	44	Istruzione sui contratti dei corpi.	3
15	45	Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra	35
29	46	Adozione della cassetta da bagaglio per ufficiali di fanteria, di bersaglieri e per cancelleria di una compagnia dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di uno squadrone di cavalleria	58
31	47	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	61
32	48	Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	62
71	49	Aggiunta all'istruzione per la mobilitazione dell'esercito (tom. 2°)	147
82	50	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.	157
102	51	Tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	190
110	52	Istruzioni sulle armi sul tiro per la fanteria	258

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
130	53	Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia	289
131	54	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	290
140	55	Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale dei trasporti militari	296
143	56	Istruzione pel servizio interno dell'Istituto topografico militare	300
158	57	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	313
181	58	Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi, modello 1870-71 (edizione 1874)	358
183	59	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria	359
191	60	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria	367
192	61	Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni delle armi, mod. 1870-71	368
200	62	Varianti nella denominazione del panciotto di lana	393
211	63	Errata corrige alla tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi, mod. 1870-71	406
237	64	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	435
255	65	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	495
		QUADRI ORGANICI	
17	4	Assegnazione degli ufficiali inferiori chiamati a prestar servizio fuori del proprio corpo	36
18	5	La carica di relatore presso le legioni territoriali dei Reali carabinieri è coperta dall'ufficiale direttore dei conti	36
81	6	Formazione della 2ª compagnia reclusi	156
94	6 *bis*	Costituzione delle compagnie alpine di milizia mobile	179
134	7	Formazione della 3ª compagnia reclusi	293
137	8	Provvedimento per l'impianto de' collegi militari a Firenze e Milano	294
185	9	Aumento di una compagnia permanente in ciascuno dei distretti militari di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani	360
213	10	Trasferimento di una batteria d'istruzione dal 7° al 10° reggimento artiglieria	406

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
214	11	Formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	407
250	12	Maestri e sotto-maestri di scherma. Nuova denominazione .	492
252	13	Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile	492
268	14	Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile.	508
		RECLUTAMENTO	
22	32	R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno	47
28	33	Norme circa al modo di tenere a numero il personale di truppa pel governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti di pena	57
55	34	Legge che autorizza il governo del Re ad operare la leva sui giovani nati nel 1854	95
83	35	Iscrizione fra gli ufficiali di complemento degli ufficiali dimessi dal grado i quali hanno obblighi di leva da soddisfare	164
109	36	Legge sulla rafferma con premio	255
114	37	R. Decreto che fissa la tassa d'affrancazione dal servizio militre di 1ª categoria per la leva della classe 1854 . .	262
124	38	Circa gl'inscritti che dalla 1ª transitano alla 2ª categoria dopo essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria	272
162	39	Passaggio alle compagnie, squadroni e batterie degl individui del deposito in congedo illimitato	326
189	40	R. Decreto che determina le condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, cui devono soddisfare gli aspiranti alla rafferma con premio	365
216	41	R. Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto d'ampiezza di torace .	409
243	42	Aggiunta all'istruzione 14 luglio 1872, N. 445, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	451
247	43	Variante al § 195 dell'istruzione permanente per le operazioni di leva	454
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE	
19	70	Variazioni ed aggiunte all'Atto N. 249 del 1° dicembre 1872	37

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
23	71	Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia .	48
24	72	Indennità di via agli ufficiali che seguono gli ufficiali generali in missione	48
26	73	Schiarimenti all'istruzione sui contratti dei corpi. Atti nei quali i membri dei consigli d'amministrazione permanenti non possono riunire in sè due uffici	49
27	74	Appendice all'istruzione 27 dicembre 1873 (atto N. 3 del 1874) sulla stipulazione dei contratti Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi .	50
34	75	Pagamento e contaggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento	64
45	76	Passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena degli individui di truppa condannati al carcere militare . .	83
46	77	Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere od alla reclusione militare. Nuove norme intorno al modo di provvedere il vestiario ai medesimi	84
47	78	Amministrazione degli individui di truppa ditenuti alle carceri preventive militari. Personale di custodia dei ditenuti	86
62	79	Indennità di prima entrata ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno	100
103	80	Modificazione all'istruzione sui contratti dei corpi (27 dicembre 1873)	190
111	81	Libretto personale in sostituzione del libretto di deconto .	259
119	82	Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi (27 dicembre 1873)	266
122	83	Variazioni nelle disposizioni 26 dicembre 1871	269
123	84	Retribuzione ai capi armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari	270
153	85	Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri aggiunti a carico del bilancio degli interni	306
160	86	Uomini della marina aggregati presso i corpi dell'esercito	321
168	87	Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni	341
169	88	Modificazioni del § 106 delle disposizioni 26 dicembre 1871	342
170	89	Istituzione di un nuovo modello per la situazione finanziaria dei corpi	342
172	90	Ruoli amministrativi per gli ufficiali della milizia mobile e per gli ufficiali di complemento	348
180	91	Stipulazione dei contratti dei corpi. Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte su carta bollata	358

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
184	92	Variante all'istruzione sui contratti dei corpi, 27 dic. 1873	360
187	93	Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa	361
210	94	Variante N. 6 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e del genio	405
220	95	Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi capo-soldo debitori verso la massa	413
260	96	Fondo di oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri	498
263	97	Passaggio in proprietà dello stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali	505
276	98	Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore	522
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO	
9	19	Nomina degli aiutanti maggiori medici	28
91	20	Gli aiutanti maggiori medici possono essere capitani	176
147	21	Norme da seguirsi nella nomina a sottotenenti medici	304
161	22	Conservazione del proprio grado ai caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato	325
194	23	Circa il passaggio dei sottufficiali ai distretti	370
203	24	Soppressione delle liste di proposta d'avanzamento	396
267	25	Norme da seguirsi nelle promozioni a caporali maggiori di maggiorità	508
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
16	20	Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	36
20	21	Pubblicazione degli allegati 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di disciplina	43
36	22	Pubblicazioni e stampa concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici	76
37	23	Dispensa del sottufficiale zappatore dal servizio di guardia	76
38	24	Errata corrige all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	77
51	25	Uso dell'elmo ai generali. Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	89
53	26	Rendite vincolate a scopo di matrimoni dei sottufficiali	90

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
61	27	Schiarimenti ed aggiunta all'art. 35 del Regolamento di disciplina	100
69	28	Denuncia e notificazione di diserzione	142
92	29	Si richiamano in vigore alcuni articoli del Regolamento di disciplina militare 30 ottobre 1859 per la fanteria e di quello per la cavalleria in data 25 febbraio 1864	177
95	30	Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	180
96	31	Commissione per la compilazione degli specchi caratteristici	180
125	32	Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	272
142	33	Deliberazioni delle commissioni di disciplina	299
148	34	Diritti e doveri degli ufficiali di complemento e di riserva	304
150	35	Aggiunta da farsi al Regolamento di disciplina ad eseguimento del decreto 26 luglio 1874, atto N. 148	305
186	36	Divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa	360
195	37	Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti. Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme	371
202	38	Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni e per transiti di posizione	393
206	39	Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici (allegato N. 3). Precauzioni perchè non si sperdano i fogli	401
207	40	Disposizione pel conferimento delle decorazioni al valor militare (allegato N 15). Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	401
222	41	Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per gli scrivani locali	417
224	42	Errata corrige all'allegato N. 7 al Regolamento di disciplina. (Istruzione per le scuole dei corpi)	418
235	43	Varianti all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	430
246	44	I maniscalchi, i sellai devono essere appiedati	453
273	45	Modificazioni all'atto N. 207	511
277	46	Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare ai militari di attendere a studi universitari ad altri	524
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE ARMI A PIEDI	
39	5	Modificazioni relative all'uso della sciabola baionetta inastata	77
98	6	Uso del cavallo concesso ai capitani dei reggimenti bersaglieri e delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni d'istruzione	182

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA	
256	1	Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore	495
265	2	Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia	508
270	3	Corpi cui va applicato il regolamento approvato con regio decreto 13 corrente mese	509
271	4	Alloggi di ufficiali nei quartieri	509
		RIPARTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO	
79	1	Concentramento dell'amministrazione del personale contabile civile e degli scrivani locali presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria	154
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI	
63	1	Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	103
99	2	Rettificazioni all'atto N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	183
141	3	Trasferimento del comando di sezione da Acquapendente a Montefiascone	302
152	4	Trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio	306
212	5	Trasferimento di stazione da Monteflavio a Nerola e da Castel Viscardo a Castel Giorgio	406
258	6	Trasferimento di stazione da Bracco a Moneglia	498
		SCRIVANI LOCALI	
193	4	Condizioni e norme d'ammissione	868
253	5	Non possono essere ufficiali della milizia mobile	493
		SCUOLE MILITARI	
251	5	Scuola magistrale di scherma	492

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SERVIZIO SANITARIO	
58	2	Ammissione negli ospedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati	97
102	3	Variazione al prezzo stabilito dalla vigente tariffa per alcuni medicinali	186
254	4	Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (supplemento N. 40 del *Gior. Milit.* 1870) .	494
		SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE	
57	11	Visite degli stabilimenti militari e delle piazze fortificate per parte di persone estranee	97
65	12	R. Decreto che autorizza la spesa per la costruzione di una fabbrica d'armi a Terni	139
118	13	Cambio periodico dei distaccamenti ordinari	265
155	14	Servizio delle truppe alle corti d'assisi	308
188	15	Giuramento degl'ufficiali e della truppa	362
226	16	Visite di dovere per parte del personale della giustizia militare	422
244	17	Sul cómputo del servizio di distaccamento	451
369	18	Segnali *attenti* sustituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali	509
		SERVIZIO VETERINARIO	
90	1	Riforma, vendita ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio	175
		STABILIMENTI MILITARI DI PENA	
48	2	Assegnazione ai corpi di coloro che escono dal carcere o dalla reclusione militare	88
		STATO DEGLI UFFICIALI	
121	2	Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado	267

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STATISTICA	
159	2	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1873	313
		STIPENDI ED ASSEGNAMENTI VARI	
42	22	R. Decreto portante continuazione d'indennità d'alloggio ai farmacisti principali, farmacisti, sotto-farmacisti e sotto-farmacisti aggiunti	79
84	23	Decreto ministeriale Soprassoldo all'ufficiale od impiegato del genio militare destinato al deposito allevamento cavalli in Persano	165
		STIPENDI NELL'ESERCITO	
64	»	Legge sugli stipendi nell'esercito N. 4857 (2ª serie) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e N. 85 della *Gazzetta Ufficiale*	127
86	1	R. Decreto relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'esercito	167
106	2	R. Decreto che stabilisce le disposizioni di massima secondo le quali saranno regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'esercito	193
107	3	R. Decreto con cui sono soppressi i soprassoldi per le cariche speciali a datare dal 1° febbraio 1874, ed è stabilito un nuovo soprassoldo pei direttori dei conti e per gli ufficiali di massa di alcuni corpi	220
108	4	Istruzioni amministrativo-contabili per l'eseguimento dei R. Decreti riguardanti i nuovi assegnamenti nell'esercito	221
115	5	Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero per gl'individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio	263
136	6	Soprassoldo agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alla scuola normale ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo.	293
146	7	Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione	303
149	8	Indennità di carica di lire 600 annue agli ufficiali superiori direttori dei depositi di allevamento cavalli	305

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
154	9	Istituzione di una indennità di servizio isolato	307
156	10	Indennità mensile assegnata al presidente del comitato di sanità militare a titolo d'indennità d'alloggio e mobilio .	311
171	11	Schiarimenti intorno all'applicazione delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874 . . .	342
174	12	Indennità di servizio isolato a veterani d'artiglieria e veterani invalidi	354
261	13	R. Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *Disposizioni di massima* approvate col R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione dell'indennità cavalli	501
262	14	R. Decreto che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprassoldo di carica di lire 300 . . .	505
		SUSSISTENZE MILITARI	
25	2	Paghe agli operai borghesi	49
		UFFICIALI DI RISERVA	
164	2	Notificazione del domicilio e corrispondenza degli ufficiali di riserva.	329

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 3 gennaio **Parte 1.**

1873. DICEMBRE 14. — R. D. che sopprime l'ufficio operazioni militari e corpo stato maggiore ed istituisce due nuove divisioni nel Ministero della guerra, *pag.* 1.

1874. GENNAIO 1° — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pei materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 2.

» 1° — Istruzione sui contratti dei corpi, *pag.* 3.

Atto N. **1.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 4). — **Regio Decreto che sopprime l'ufficio operazioni militari e corpo stato maggiore ed istituisce due nuove divisioni.** — 14 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Reale Decreto dello stesso giorno che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti i Reali decreti 17 febbraio 1867, N. 3537, 8 settembre 1867, N. 3911, 7 marzo 1870, N. 5530, 3 luglio 1871, N. 329, e 28 novembre 1872, N. 1139, relativi all'ordinamento ed al quadro organico del Ministero della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Nel Ministero della guerra è soppresso l'ufficio « operazioni militari e corpo di stato maggiore », e sono istituite due nuove divisioni, denominate l'una *divisione stato maggiore*, e l'altra *divisione 2ª fanteria*, le cui attribuzioni saranno fissate dal Ministro della guerra.

Art. 2. All'attuale quadro organico dell'amministrazione centrale della guerra sono aggiunti due posti da direttore capo di divisione di 2ª classe e tre posti da capo sezione di 2ª classe.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa n. 37, pag. 496, riga 29, ove dice: Le anticipazioni vengono pagate dai consigli amministrativi delle direzioni e dai comandi ecc., *leggasi*: vengono pagate dai consigli amministrativi delle direzioni pel personale delle direzioni e dei comandi territoriali aventi sede nel territorio di questo e dal

Questi posti da direttore capo di divisione e da capo di sezione saranno coperti da cinque degli ufficiali superiori di cui la tabella N. 7, approvata con Nostro decreto 30 settembre 1873 sopracitato.

Art 3. Il presente Decreto avrà effetto col 1° gennaio 1874.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. 2. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI (Nota N. 43). — **Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale de' servizi amministrativi.** — 1° gennaio.

Risultando come presso alcuni corpi e distretti esistono i sotto indicati oggetti di corredo di modello abolito, i quali non poterono essere presi in caricamento perchè mancanti di un corrispondente numero categorico sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872), il Ministero determina che gli oggetti di cui si tratta prendano lo stesso numero assegnato per quelli del nuovo modello ad eccezione della mantellina da bersagliere, la quale vorrà essere inscritta sul modello predetto al N° 533 della 1ª categoria (modello vario).

I consigli d'amministrazione nel mandare ad effetto una tale disposizione, cureranno di eseguire, in quanto ha tratto ai cambiamenti di prezzo, le operazioni contabili prescritte dal § 161 del *Regolamento* 1° dicembre 1870.

Borraccia con coreggia;
Cucchiai;
Camiciotti per rancieri;
Panciotti diversi di lana;
Tasca a pane con coreggia.

Con la circostanza si avverte:

1° Che l'altezza della tela cotone bianco (basino), di cui al N° 447 della 7ª categoria, da centesimi 62 è stata portata a centesimi 64 senza variare di prezzo;

2° Che i prezzi dei bottoni di osso di cui ai numeri 35, 36, 37, 38 e 39 della 1ª categoria debbono essere modificati come appresso:

Bottoni	mezzani	di osso	annerito	per cento	lire 0,30
Id.	piccoli	id.	id.	»	» 0,30
Id.	grandi	id.	bianco	»	» 0,60
Id.	mezzano	id.	id.	»	» 0,30
Id.	piccoli	id.	id.	»	» 0,20

3. Che in seguito alla sospensione dell'*Atto* n° 169 del 1873, devesi considerare siccome annullata l'assegnazione col medesimo fatta di vari numeri della categoria 1ª descritti nell'*Atto* stesso.

4. Che i bottoni d'osso bianco piccoli per uose a lire 0,20 per cento debbonsi inscrivere al n° 324 della 1ª categoria.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 3. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI (Nota N. 44). — **Istruzione sui contratti dei corpi.** — 1° gennaio.

Nello stato di prima previsione delle spese del Ministero della guerra per l' anno 1874 essendosi stabilito un capitolo apposito per le spese di vestiario e corredo, ne consegue che i pagamenti delle provviste dovranno essere fatti quind' innanzi con mandati emessi dal Ministero.

Egli è perciò necessario che nella stipulazione dei relativi contratti siano d'ora in poi osservate in modo uniforme tutte le norme tracciate dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato: ed a tale effetto il Ministero ha emanato, in data 27 corrente, una istruzione speciale la quale dovrà essere applicata, in via di esperimento, da tutti i corpi, a cominciare dal 1° gennaio 1874, per gli acquisti e per le vendite di robe che loro occorrerà di fare per conto dello Stato.

Ed affinchè i consigli di amministrazione dei corpi cui non saranno ad un tratto famigliari le norme che la istruzione prescrive, possano ne' primordi di questo nuovo servizio attingere schiarimenti per la pratica loro applicazione da chi già da tempo attende alle operazioni degli incanti e alla stipulazione dei contratti, il Ministero pone a disposizione loro, per i primi incanti che essi avranno a fare, uno degli ufficiali del commissariato militare, ovvero uno degli impiegati del personale dei ragionieri del genio e di artiglieria.

I presidenti dei consigli d'amministrazione potranno rivolgersi ai direttori di artiglieria, del genio, o di commissariato affinchè designino all'uopo un ufficiale commissario od un ragioniere pratico di tale parte di servizio. Questi però interverranno soltanto per essere consultati sull'andamento delle

operazioni, senza firmare gli atti, nè essere nei medesimi menzionati.

Il vestiario dei carabinieri reali essendo regolato da norme speciali, i consigli d'amministrazione delle legioni continueranno a provvederlo secondo le norme stabilite dallo speciale regolamento dell'arma.

Le disposizioni del Capo II° di detta istruzione non saranno applicate dai reggimenti di artiglieria e del genio quando si tratti del *materiale* speciale dell'arma, pel quale continueranno ad essere osservate le disposizioni vigenti.

Nulla è per ora innovato al modo col quale vengono fatti i contratti dei corpi e delle direzioni di sanità militare per le provviste dei viveri e per gli acquisti a carico delle masse speciali dei corpi.

Il Ministero invia alle autorità, ai corpi ed agli uffici militari alcune copie dell'Istruzione. Ove i corpi o gli uffici desiderino acquistarne altre ne rivolgeranno domanda all'*editore del Giornale Militare* in Roma, il quale le pone in vendita al prezzo di cent. 65 per ciascuna copia.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 9 gennaio 1874 **Parte 1.**

1873. DICEMBRE 21. — Sedi dei tribunali militari territoriali e speciali, *pag.* 5.
1874. GENNAIO 3. — Chepì completo per le varie armi e pei corpi che ne fanno uso *pag.* 6.
» 4. — Berretti in panno per la truppa (meno i bersaglieri) e fregi relativi, *pag.* 18.
» 5. — Dotazione dei dischi di stelle da chepì e da berretti pei distretti e reggimenti di fanteria, *pag.* 26.
» 6. — Divisa degli ufficiali di complemento e di riserva, *pag.* 26.
» 7. — Nomina degli aiutanti maggiori medici, *pag.* 28.
» 7. — Distintivo degli aiutanti maggiori medici, *pag.* 28.

Atto N. **4.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 4). — **Sedi dei tribunali militari territoriali e speciali.** — 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il codice penale per l'Esercito;
Vista la legge 25 giugno 1871, N. 298;
Vista la legge 30 settembre 1873, N. 1592, serie 2ª, che determina la nuova circoscrizione militare territoriale;
Sulla proposta del Nostro ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. La sede d'ogni tribunale militare territoriale è stabilita in

Torino,	per la	divisione	militare di Torino.
Genova,	id.	id.	Genova.
Milano,	id.	id.	Milano.
Alessandria,	id.	id.	Alessandria.
Verona,	id.	id.	Verona.
Venezia,	id.	id.	Padova.
Firenze,	id.	id.	Firenze.
Bologna,	id.	id.	Bologna.
Roma,	id.	id.	Roma.
Ancona,	per le	divisioni	militari di Perugia e Chieti.
Napoli,	per la	divisione	militare di Napoli.
Salerno,	id.	id.	Salerno.
Bari,	id.	id.	Bari.
Palermo,	id.	id.	Palermo
Messina,	id.	id.	Messina.

ERRATA-CORRIGE. — *Atto* 2, pagina 2ª righe 25 e 26; alla parola *centesimi* si sostituisca quella di *centimetri*.

Art. 2. Il tribunale militare da eleggersi in conformità della tabella annessa all'articolo 312 del codice penale per l'Esercito siederà:

In Torino,	per le	divisioni	militari di Torino e Genova.
In Milano,	id.	id.	Milano ed Alessandria.
In Verona,	id.	id	Verona e Padova.
In Firenze,	id.	id.	Firenze e Bologna.
In Roma,	id.	id.	Roma, Perugia e Chieti.
In Napoli,	id.	id.	Napoli, Salerno e Bari.
In Palermo,	id.	id.	Palermo e Messina.

Art. 3. Il presente Decreto avrà effetto col 1° gennaio 1874 e s'intenderanno con esso abrogate tutte le precedenti contrarie disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, li 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. 5. — DIVISA E VESTIARIO (Nota. N. 406). — **Chepì completo per le varie armi e pei corpi che ne fanno uso.** — (*Con due tavole annesse* [1]). — 3° gennaio.

Dopo l'adozione dell'attuale chepì per la truppa, l'esperienza dimostrò l'opportunità di alcune modificazioni che furono prescritte man mano che se ne riconobbe la necessità.

Il Ministero crede ora opportuno di raccogliere in quest'*Atto* tutte quelle prescrizioni, e di stabilire definitivamente il modello ed il conto di costruzione del chepì per la truppa delle varie armi e dei corpi che ne fanno uso. Questo modello di cui fu già spedito il campione ai consigli amministrativi non cangia l'attuale chepì, ma solo ne differisce per una modificazione fatta alla stella, coll'averne reso movibile il disco sul quale è smaltato il numero del reggimento ed impresso il fregio speciale del corpo; e per avere altresì esteso alle truppe suddette l'uso del soggolo che prima era solo prescritto per l'artiglieria e il genio.

---

(1) Nella figura 10ª l'altezza del disco è erroneamente segnata 35^{mm}, mentre è di 34^{mm}. Nella figura 12ª invece di 42, 55 e 10, leggasi rispettivamente: 40, 60 ed 8.

Seguono pertanto le descrizioni del:

Chepì.

Composizione del chepì.

1. Il chepì consite in un *tubo di feltro*, rinforzato superiormente ed all'interno da un *giunco*, il feltro è ricoperto esternamente da una *fascia* di panno turchino e foderato internamente nella sua parte inferiore da un'*alluda* di marocchino nero; sul davanti e superiormente è cucito un piccolo trapezio di pelle di montone nera verniciata che serve di guida e ritegno del gambo della nappina, e sul dietro altro piccolo trapezio per ritegno del gancio della treccia.

2. Detto tubo è chiuso superiormente da un *tondino* di tela nera invermiciata di forma ovale.

3. Nella parte inferiore esterna è apposta tutto all'ingiro una *sopraffascia* di pelle nera verniciata.

4. Sul davanti è collocata una *visiera* inclinata, la quale si va a riunire ad altra visiera pur inclinata e più piccola posta alla parte posteriore del chepì come *coprinuca*.

5. In fronte del chepì è collocata superiormente una *nappina* elissoidale di lana, inferiormente una *stella* metallica a cinque punte, e fra l'una e l'altra ed in parte coperta da questa vi è la *coccarda nazionale* in lana.

6. La nappina tutta in lana e col numero della compagnia sul dinanzi è foggiata in modo che possa apporsi sul chepì nel senso del suo asse maggiore, sporgendo solamente per la metà di questo al disopra del tondino.

7. La stella deve essere collocata in modo che una delle sue punte riesca superiormente nella direzione dell'asse della nappina, ed altre due punte inferiormente basino sulla parte in cui la visiera si unisce alla sopraffascia di pelle di montone verniciata.

8. Attorno alla parte superiore del chepì è posta una *treccinola* in lana che copre l'unione del tondino colla fascia di panno.

Lungo il chepì e fra la treccinola di lana ed il lembo superiore della sopraffascia sono posti sul panno come montanti tre *cordoncini* in lana.

Due *bottoncini* di metallo (di quelli adottati per cadun'arma) sono cuciti alla metà della sopraffascia e sotto i montanti laterali per trattenere a sito la treccia.

Due *occhielli* in metallo sono collocati ai due fianchi per il rinnovamento dell'aria.

9. Un soggolo di pelle verniciata nera è trattenuto nell'interno del chepì, mediante due campanelle quadre, in filo di ottone, cucite al feltro contro il *giunco*.

10. Le dimensioni in altezza, le inclinazioni del tubo, della visiera e del coprinuca e le posizioni delle diverse parti si rilevano dalle figure delle tavole annesse e sono invariabili per tutti i chepì; varia soltanto lo sviluppo delle parti stesse, le quali devono corrispondere ai diversi numeri dei chipì.

11. I chepì sono di otto diversi numeri e la proporzione con cui debbono costruirsi è la seguente:

Sviluppo interno di centimetri	60	59	58	57	56	55	54	53
Proporzione su 100. . . .	5	5	10	10	25	25	10	10

Descrizione delle parti componenti il chepì.

12. La natura, la forma e la dimensione delle diverse parti che compongono il chepì sono le seguenti:

a) Il *tubo di feltro* (fig. 2, 17) è formato con lana merinos e pelo di coniglio di prima qualità, è reso impermeabile e duro da una soluzione di ragia di pino, gomma-lacca, spirito di vino, pepe e canfora. È alto sul *dinanzi* millimetri 100 e la parte superiore si protende di millimetri 10 sull'inferiore, sul dietro è alto millimetri 127 e s'inclina superiormente sul davanti di millimetri 19.

Queste altezze ed inclinazioni sono costanti per i diversi numeri, variano soltanto gli sviluppi delle due circonferenze, dovendo la superiore corrispondere al numero del chepì e l'inferiore ad un centimetro in aumento.

b) Il *giunco* (fig. 2, *b*) è spaccato per metà del diametro di millimetri 9 ed ha la lunghezza di centimetri 4 in più del numero del chepì;

c) La *fascia* di panno (fig. 3) ha l'altezza fissa di millimetri 115 al centro, e millimetri 95 alle due estremità, e la sua lunghezza supera di un centimetro quella del numero del chepì:

d) L'*alluda* (fig. 4) è di pelle di montone marocchinata nera, ha un'altezza invariabile di millimetri 75, e la lunghezza corrispondente al numero del chepì;

e) La *sopraffascia* (fig. 5) è di pelle di montone verniciata nera, ha un'altezza invariabile di millimetri 28 e la sua lunghezza supera di cinque centimetri quella del numero del chepì.

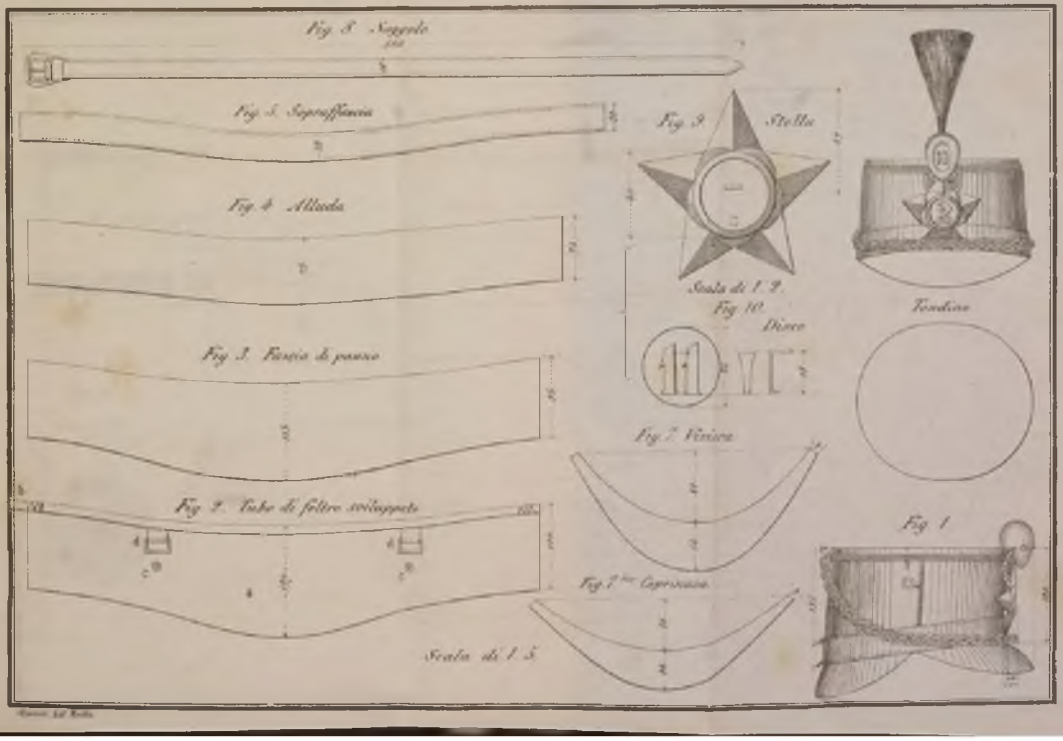

Fig. 8. Saggetto
Fig. 5. Sopraffianco
Fig. 4. Alluda
Fig. 3. Fascia di panno
Fig. 2. Tubo di feltro sviluppato
Scala di I. 5.
Fig. 9. Stella
Scala di I. 9.
Fig. 10. Disco
Fig. 7. Visiera
Fig. 7bis. Copricuoio
Tendine
Fig. 1

Fig 10 Freccia
Scala di 1/3

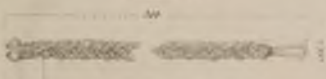


Fig 11 Battistino da Chopi'
Scala di 1/2

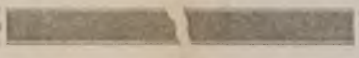


Fig 12 Trecciuola di lana
Scala di 1/1

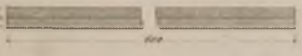


Fig 14 Cordoncino di lana
Scala di 1/1

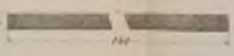
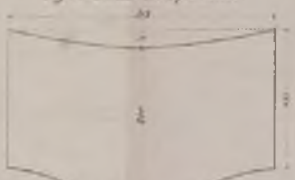


Fig 15 Fascia - Parte posteriore



Scala di 1/5

Fig 16 Fascia Parte anteriore

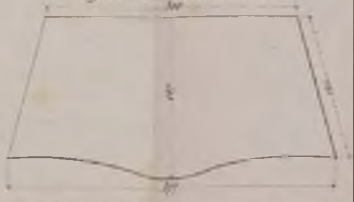


Fig 11
Coccarda
Scala di 1/2



Fig 12 Nappina
Scala di 1/2

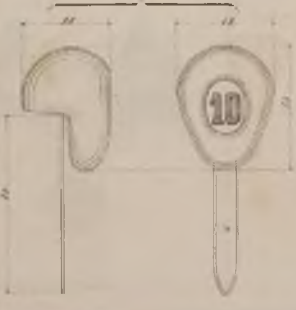


Fig 17 Feltro
Scala di 1/10



Fig 13
Pennacchietto



Scala di 1/5

Fig 6 Tondino



Berretti in Panno

Per Artiglieria Cavalleria e Genio

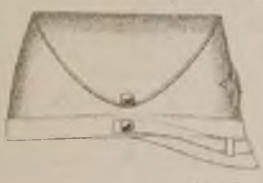


Fig 1



Fig 6. Visiera N°1

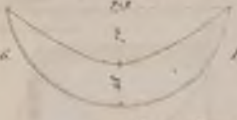


Fig 7. Visiera N°2

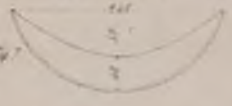
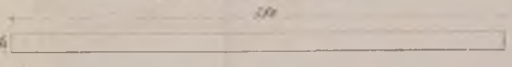
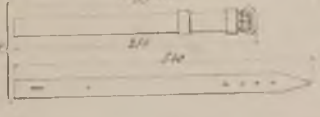


Fig 4 Fascia del Berretto



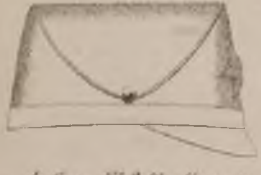
Seggiolo

Fig 8



Per Fanteria

Fig 2





Corpo del Berretto



Fig 3

Allisto

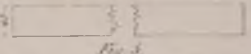


Fig 5

Fig 9



Fig 10



Fig 11.



Le figure N° 9 10 e 11 sono in scala di 1/2

Scala di 1/3

f) Il *tondino* (fig. 6) è di tela nera inverniciata detta *americana* ed ha le seguenti dimensioni:

Per chepì di centimetri	60 e 59	58 e 57	56 e 55	54 e 53
Diametro maggiore .	22	21	20,5	20
Diametro minore . .	20	19	18,5	18

g) La *visiera* (fig. 7) ed il *coprinuca* (fig. 7 *bis*) sono di cuoio nero verniciato da ambe le parti, della grossezza di 3 a 4 millimetri.

La visiera ha l'altezza fissa al centro di millimetri 56 ed il coprinuca di millimetri 46, ambedue hanno una larghezza costante di millimetri 9 all'estremità. Le lunghezze devono essere regolate in modo che in cadun chepì l'unione della visiera col coprinuca venga a trovarsi alla metà del fianco;

h) Gli *occhielli* sono in ferro verniciato nero e collocati a millimetri 40 sotto il tondino ed a millimetri 10 dalla metà del fianco (fig. 2 *c*);

i) Il *soggolo* (fig. 8) è una strisciuola di pelle di montone verniciata nera, ha una larghezza di millimetri 18 ed una lunghezza totale di millimetri 860; da una parte è fatto a punta ed ha parecchi fori; dall'altra è munita di una fibbietta annerita con passante fisso;

k) La *stella* (fig. 9) è inscritta in un circolo di raggio di millimetri 47; ha cinque punte equidistanti fra loro; il toro che circonda il disco ha millimetri 3 di diametro. La stella è formata tutta d'un pezzo col disco, o ha il disco mobile, secondo i corpi cui è destinato. L'ha mobile per la fanteria, i distretti, le milizie mobili e le compagnie di sanità, lo ha fisso per gli altri.

La stella a cui si applica il disco mobile ha a sostegno di questo pure un disco liscio o cieco che è leggiermente convesso, e sopra il suo centro, in direzione perpendicolare alla bisettrice della punta superiore della stella vi è praticata una feritoia, per dar passaggio alla parte ripiegata di una piastrella saldata al disotto del disco mobile. Inferiormente ha un foro tondo in cui s'introduce il nasello della piastrella suindicata; due camerette in filo di ferro, dell'altezza di millimetri 25 e larghe millimetri 6 sono saldate al disotto del toro per fissare la stella al chepì.

Il *disco* mobile (fig. 10) è leggermente convesso, ha il diametro di millimetri 34 e al disotto tiene saldata una piastrella d'ottone con doppia ripiegatura, una superiore avente un foro che forma una cameretta ed una inferiore a forma di piuolo,

che entrano nella feritoia e nel foro praticati nel disco fisso della stella.

l) La *coccarda* è di lana ed ha il diametro di millimetri 50 (fig. 11);

m) La *nappina* è di lana, ha l'altezza di millimetri 60 e la grossezza di millimetri 40; il gambo d'ottone ha la lunghezza di centimetri 8 (fig. 12);

n) La *trecciuola* di lana è alta millimetri 5 ed ha la lunghezza di un centimetro in più di cadun numero del chepì (fig. 13);

o) Il *cordoncino* in lana è di tre millimetri di diametro ed ha la lunghezza invariabile di 14 centimetri per ogni montante e per qualunque numero di chepì (fig. 14).

13. Il conto di costruzione del chepì è indicato in apposita tabella che fa seguito al presente *Atto* (tabella A).

Trecciuola e cordoncini.

14. La trecciuola di lana che copre l'unione del tondino colla fascia di panno ed i tre cordoncini (montanti) saranno dei colori seguenti:

a) Di lana rossa pei reggimenti granatieri e fanteria, distretti, battaglioni d'istruzione, personale di governo dei stabilimenti di pena, compagnie di disciplina, compagnie di sanità, invalidi e veterani e personale di governo e di servizio delle varie scuole militari;

b) Di lana gialla per l'artiglieria;

c) Di lana chermisina pel genio, per gli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari.

Distintivi di grado e di qualità.

15. Attorno alla parte superiore del chepì, sotto la trecciuola di lana sono posti i distintivi di grado (fig. 18), e questi distintivi sono:

Per i sottufficiali dei corpi indicati all'alinea *a* dell'articolo precedente, un gallone d'argento dell'altezza di millimetri 16, per quelli d'artiglieria e del genio e dell'accademia militare, ugual gallone, ma in oro.

Per i caporali di tutte le armi, un gallone di lana rossa, dell'altezza di millimetri 16.

Per il capo musica e sergente musicante, il gallone d'argento da sottufficiale, e sovra di esso ed a luogo della trecciuola di lana di cui ai N. 12 e 14, un cordoncino in argento e seta rossa.

Per il caporale musicante il gallone in lana rossa da caporale con sopra il cordoncino in argento e seta rossa.

Per i musicanti, il cordoncino in argento e seta rossa a luogo della trecciuola di lana.

Per il sottufficiale trombettiere, il gallone d'argento o d'oro da sottufficiale e sovra di esso, in luogo della trecciuola di lana, un cordoncino di lana rossa e bianca.

Per i caporali trombettieri, il gallone in lana rossa da caporale e sovra di esso, in luogo della trecciuola di lana, un cordoncino di lana rossa e bianca.

Per i trombettieri e per gli allievi musicanti il cordoncino in lana rossa e bianca in luogo della trecciuola di lana.

I conti di costruzione dei distintivi qui sopra accennati appariscono in apposite tabelle che fanno seguito al presente *Atto* (tabelle B e C).

Stelle.

La stella è come segue:

a) Reggimenti granatieri, di alpacà bianco, disco mobile con granata su cui in ismalto nero il numero del reggimento;

b) Reggimenti di fanteria, di alpacà bianco, disco mobile col numero rispettivo in ismalto nero;

c) Distretti e milizia mobile di fanteria, di metallo giallo, disco mobile col numero del distretto in ismalto nero;

d) Stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina, di alpacà bianco, disco fisso con corona reale;

e) Invalidi e veterani, di alpacà bianco, disco fisso collo scudo di savoja;

f) Accademia militare, di metallo giallo, disco mobile con croce di Savoja;

g) Scuola di fanteria, collegi militari, scuole normali di fanteria e di cavalleria e battaglioni d'istruzione, alpacà bianco, disco mobile con croce di Savoja;

h) Compagnie di sanità, di alpacà bianco, disco mobile, con croce in ismalto rosso;

i) Per i reggimenti d'artiglieria e per quelli del genio (compresi i veterani), di metallo giallo, disco fisso con il numero del reggimento in ismalto nero; per la milizia mobile d'artiglieria e del genio di alpacà bianco, disco fisso con numero del reggimento in ismalto nero;

k) Per le compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria, di metallo giallo, disco fisso con trofeo di due cannoni ed una granata;

l) Per le compagnie del treno d'artiglieria e del genio, di metallo giallo, il toro ed il disco di metallo bianco, disco fisso col numero del reggimento in ismalto nero.

Nappine.

17. Le nappine sono dei seguenti colori e forme:

a) Reggimenti di granatieri e fanteria, distretti e battaglioni d'istruzione, in lana rossa ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero;

b) Reclusori militari, in lana verde, interamente elissoidale; compagnie di disciplina, reclusi e carcerati, in lana verde, anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in rosso su panno nero;

c) Invalidi e veterani, in lana cremisi, ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero;

d) Allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari, in lana cremisi, ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero; per l'accademia militare è perforata nel senso dell'asse maggiore per dar passaggio al pennacchietto;

e) Scuole normali di fanteria e di cavalleria, e sottufficiali, caporali e soldati addetti alle altre scuole militari (come personale di governo o di servizio), in lana rossa interamente elissoidale;

f) Compagnie di sanità, in lana bianca, ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in rosso su panno nero;

g) Milizia mobile di fanteria di linea, artiglieria e genio, in lana turchina, ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero;

h) Artiglieria, in lana rossa, col numero di compagnia o batteria ricamato in giallo su panno nero. È perforata nel senso dell'asse maggiore per dar passaggio al pennacchietto;

i) Genio: *pontieri* in lana rossa, col numero di compagnia ricamato in bianco su panno nero: *zappatori* e *treno*, in lana rossa col numero di compagnia ricamato in cremisi su panno nero; *ferrovieri*, in lana verde col numero di compagnia ricamato in bianco su panno nero. È perforata nel senso dell'asse maggiore per dar passaggio al pennacchietto.

Gli uomini appartenenti agli stati maggiori dei reggimenti, e distretti avranno la nappina interamente elissoidale e quindi senza numero; quella degli uomini delle compagnie di deposito

sarà anteriormente piatta con un *D* ricamato in luogo del numero della compagnia; quella delle batterie e delle compagnie d'artiglieria d'istruzione sarà in lana gialla, anteriormente piatta col numero della batteria o compagnia ricamato in bianco su panno nero: quella dello stato maggiore e del deposito d'ogni reggimento del genio sarà in lana rossa.

Pennacchietti.

18. Il pennacchietto, usato soltanto dalla truppa di artiglieria e del genio dell'Esercito permanente e dagli allievi dell'accademia militare, è di setola nera e sporge sulla nappina di 12 centimetri (fig 19) Il suo prezzo è di L. 1.

Prezzo di caricamento per i chepì.

Sono approvati le seguenti varianti ed aggiunte alla 1ª categoria (modello regolamentare) del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872).

300.	Chepì comuni (1)	L. 4,74
51.	Id. guarnito (2) per fanteria	» 5,95
52.	Id. sguarnito (3) id.	» 5,17
53.	Id. guarnito (2) per l'artiglieria	» 5,95
54.	Id. sguarnito (3) id.	» 5,17
55.	Id. guarnito (2) pel genio	» 5,95
56.	Id. sguarnito (3) id.	» 5,17
301.	Stella di metallo bianco con disco cieco per chepì	» 0,30
302.	Stella di metallo giallo con disco cieco per chepì	» 0,30
303.	Disco mobile di metallo bianco per stella da chepì	» 0,10
304.	Disco mobile di metallo giallo per stella da chepì	» 0,10
191.	Parte di chepì in panno turchino	» 0,59

Treccia.

Il chepì di truppa va ornato di una treccia conforme alla figura (20) dell'annessa tavola di disegni.

(1) Per chepì comune s'intende quello che manca di nappina, coccarda, stella, soggolo, trecciuola, cordoncino, bottoni, treccia, e può quindi servire per tutti i corpi che ne fanno uso.

(2) Il chepì s'intende guarnito quando manca soltanto della treccia e del pennacchietto.

(3) Il chepì sguarnito è quello al quale manca la treccia, la nappina, e la stella, per l'artiglieria e genio anche il pennacchietto.

Per i sottufficiali essa è formata da un cordone in lana, dello stesso colore che i tre montanti e la trecciuola attaccata in giro al tondino del chepì, intrecciato ad un cordone d'argento o d'oro, secondochè il distintivo di grado sia d'argento o d'oro.

Per i caporali e soldati è fatta in cordone di lana dello stesso colore dei tre montanti e della trecciuola apposta in giro al tondino del chepì.

La treccia è lunga 50 centimetri e larga 15 millimetri, essa finisce ad un capo con un occhiello ed all'altro con un uncinetto di ferro.

L'uncinetto di ferro deve essere foggiato a risvolto, piuttosto largo, affinchè penetrando nel chepì per lo stesso foro, per cui entra il cordoncino montante posteriore, possa fermare la treccia come vedesi nella fig. 20.

La treccia scende quindi trasversalmente al lato destro del chepì (fig. 1) passa sopra la visiera e viene a fermare l'occhiello dell'altro suo capo ad un bottoncino uguale a quello delle manopole della giubba e cucito saldamente nel punto ove la congiunzione della sopraffascia colla visiera è intersecata dal prolungamento del cordoncino montante dal lato sinistro.

Affinchè poi la treccia rimanga bene in assetto, al lato destro del chepì ed in posizione simmetrica al bottoncino suddetto, ne va posto un altro, al quale sarà fermata la treccia, mediante un piccolo occhiello di cordoncino nero cucito sotto la treccia stessa a giusta distanza.

Il prezzo delle treccie è di L. 3 pei sottufficiali, e di centesimi 45 pei caporali e soldati.

Copertura bianca per il chepì.

Per coprire il chepì la truppa fa uso di una copertura di di tela bianca (*domestic*).

Tale copertura è formata di un tondino ovale e di due pezzi disuguali formanti la fascia. La forma e le dimensioni di queste parti rilevansi dalle figure 15 e 16.

Le dimensioni in altezza sono invariabili; variano soltanto i diametri del tondino e le lunghezze delle parti della fascia a seconda del numero del chepì. I due pezzi di fascia cuciti insieme sono pur cuciti al tondino; un cordoncino di cotone bianco è tenuto al bordo inferiore in una guaina, onde fermare la coperta; in alto, sul dinanzi havvi uno spacco orizzontale della lunghezza di 65 millimetri pel passaggio della nappina; sul centro del dinanzi è dipinto in nero il numero del reggimento o distretto, oppure il fregio speciale esistente

entro il cerchio della stella metallica del chepì. Tanto il numero, quanto l'emblema sono alti millimetri 32.

Il conto di costruzione è il seguente:

Tela di cotone bianco (*domestic*) 0,72 m. 0,25 a 0,70	L.	0,175
Cordoncino in cotone bianco	»	0,030
Fattura e fornitura compresa la stampa del numero	»	0,200
Costo di costruzione . . .	L.	0,405
Prezzo di conteggio . . .	L.	0,410

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA A.

CONTO *di costruzione del chepì.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE E DEGLI OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Quantità delle stoffe	Valore
Panno turchino alto 1. 30	11 75	0 05	0 590
Tubo di feltro	» »	» »	1 500
Nappina	» »	» »	» 380
Coccarda	» »	» »	» 120
Visiera di cuoio verniciato	» »	» »	» 400
Coprinuca di cuoio verniciato	» »	» »	» 400
Sopraffascia di montone verniciato nero . .	» »	» »	» 200
Alluda di marocchino nero	» »	» »	» 250
Tondino di tela verniciata nera	» »	» »	» 250
Stella metallica completa	» »	» »	» 400
Giunco	» »	» »	» 040
Soggolo di montone verniciato nero	» »	» »	» 200
Campanelle del soggolo	» »	» »	» 050
Due occhielli	» »	» »	» 040
Treccinola di lana	» »	» »	» 060
Cordoncino di lana	» »	» »	» 029
Due bottoni piccoli di metallo	» »	» »	» 026
Due trapezi di pelle verniciata nera	» »	» »	» 007
Mano d'opera	» »	» »	1 »
Prezzo di costo L.			5 942
Prezzo di conteggio L.			5 950

TABELLA B.

TABELLA *dei distintivi in oro ed in lana per artiglieria e genio.*

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	SOTTUFFICIALI		SOTTUFFICIALI trombettieri		CAPORALI trombettieri		CAPORALI		TROMBETTIERI	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto millimetri 16 .	4 550	» 600	2 730	» 600	2 730	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa alto millim. 16	» 320	» »	» »	» »	» »	» 600	» 192	» 600	» 192	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diametro di millimetri 3 . .	» 100	» »	» »	» 600	» 060	» 600	» 060	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo L.			2 780		2 840		» 302		» 242		» 090
Prezzo di conteggio L.			2 780		2 840		» 310		» 250		» 090

TABELLA C.

TABELLA *dei distintivi in argento, lana e seta per fanteria.*

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	CAPI musicanti e sergenti musicanti		SOTTUFFICIALI		CAPORALI musicanti		CAPORALI trombettieri		CAPORALI		MUSICANTI		ALLIEVI musicanti e trombettieri	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento, alto millim. 16.	3 500	» 600	2 100	» 600	2 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa alto millim. 16	» 320	» »	» »	» »	» »	» 600	» 192	» 600	» 192	» 600	» 192	» »	» »	» »	» »
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di millimetri 3 . .	» 900	» 600	» 540	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diametro di millimetri 3 . .	» 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030	» »	» 020
Prezzo di costo L.			2 690		2 150		» 782		» 302		» 212		» 570		» 090
Prezzo di conteggio L.			2 690		2 150		» 700		» 310		» 250		» 570		» 090

N. **6.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 107). — **Berretti in panno per la truppa (meno i bersaglieri) e fregi relativi.** — 4 gennaio.

Il berretto di panno ora in uso per la truppa (meno i bersaglieri) essendo uguale per tutte le armi, salvo alcune differenze distintive fra arma ed arma, il Ministero ha determinato che massime nelle lavorazioni di indole generale, i berretti non vengano muniti di fregio; di cordoncino, di soggolo, nè di bottoni, onde potere essere distribuiti a qualsivoglia arma. Solo all'occasione di doverli distribuire saranno muniti degli ornamenti che li completano, facendo eseguire il lavoro a carico della massa generale uomini. Per gli stessi motivi che consigliarono di render mobile il disco delle stelle metalliche pei chepì di alcuni corpi, si è determinato che fosse mobile quello della stella in panno pel berretto.

1. Il berretto (fig. 1 e 2) è formato di un solo pezzo di panno tagliato come dalla figura 3; foderato di tela liscivata, con *alluda* interna (fig. 5) di marocchino nero e con sopraffascia di panno (fig. 4).

La visiera (fig. 6 e 7) di cuoio nero verniciato, è leggermente inclinata in basso.

Il berretto così composto chiamasi *sguarnito* ed il suo conto di costruzione è quello che si rileva dalla tabella A in fine del presente.

2. Il berretto *guarnito* è poi quello a cui si aggiungono gli ornamenti e complementi che appresso:

Un cordoncino orna la cucitura posteriore e parte della anteriore, svolgendosi in forma ellittica sulla parte destra con un bottone metallico semisferico attaccato al punto più basso della curva;

Alle due estremità laterali sono collocati sulla sopraffascia due bottoncini, ai quali è fermato il soggolo (fig. 8), composto di due strisciuole di montone nero verniciato. Quella di destra finisce con una fibbietta annerita ed un passante fisso presso la fibbia; quella di sinistra è appuntata con parecchi fori per fermarvi l' ardiglione della fibbia, ed ha un passante scorrevole per tenere in sesto il soggolo.

Il conto di costruzione del berretto guarnito ma senza stella apparisce dalla tabella A suddetta della quale rilevasi altresì distintamente il costo delle guarniture e della relativa mano d'opera.

3. I berretti si completano poi col fregio posto sul dinnanzi, il quale consiste in una stella a cinque punte, distanti 38

millimetri l'una dall'altra alle loro estremità avente il toro e disco ricamati.

Pei sottufficiali il fregio è in ricamo d'oro o d'argento secondo che i distintivi di grado sulla giubba di panno sono in argento o in oro, e come risulta dalla tabella B in cui sono altresì indicati i relativi prezzi.

Pei caporali e soldati il fregio è in panno colorato con toro e disco movibili (fig. 9 e 10).

Il prezzo della stella completa è conservato in 20 centesimi.

Quello della stella senza toro e disco viene stabilito in 10 centesimi ed in altrettanto quello del toro e disco mobile.

4. La tabella C specifica le differenze distintive per ogni arma o corpo.

5. I berretti di panno suindicati si confezionano su quattro taglie:

Sviluppo interno del berretto in centimetri 60, 58, 56, 54.

Proporzione su 100 — 10, 20, 50, 20.

Le visiere sono di due numeri, quelle di numero 1 (fig. 6) servono per i berretti di prima e seconda taglia, quelli del numero 2 (fig. 7) servono per i berretti di 3ª e 4ª. La grossezza del cuoio è fra 2 e 3 millimetri.

6. Nella tabella D sono indicate le misure per la costruzione dei berretti.

Ciò stante si ripubblicano qui in appresso i particolari relativi alla costruzione ed al costo del berretto di truppa e dei relativi finimenti.

L'Opificio di arredi militari invierà a ciascun consiglio d'amministrazione il campione della nuova stella e relativo disco.

Finalmente restano approvate le varianti ed aggiunte al modello per gli inventari dei servizi amministrativi (1ª categoria, modello regolamentare) che risultano nella tabella E.

Il Ministro — Ricotti.

TABELLA A.

CONTO *di costruzione del berretto di panno sguarnito e di quello guarnito*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo	Con soggolo (1)		Senza soggolo	
		Quantità di stoffe	Valore	Quantità di stoffe	Valore
Panno turchino alto 1. 30	11 750	» 095	1 116	» 095	1 116
Tela liscivata alta 0. 64.	» 800	» 130	» 104	» 130	» 104
Visiera.	» »	» »	» 400	» »	» 400
Alluda	» »	» »	» 250	» »	» 250
Mano d'opera	» »	» »	» 300	» »	» 300
Prezzo di costo e di conteggio del berretto sguarnito	. . . . .	L.	2 170		2 170
Guarniture da conteggiarsi a titolo di riparazione a carico delle masse individuali — Cordoncino in lana o cotone . .	» 080	» 580	» 050	» 580	» 050
Soggolo . .	» »	» »	» 150		» »
Mano d'opera e bottoni. . . .	» »	» »	» 060		» 050
Prezzo di costo e di conteggio del berretto guarnito.		L.	2 430		2 270

(1) Il berretto col soggolo serve per la cavalleria, artiglieria, genio, accademia militare, scuola militare e scuola normale di cavalleria. — Gli uomini in tutte le altre armi, scuole e stabilimenti lo portano senza detto accessorio.

TABELLA B.

CORPI	Stella	Cerchio o Toro	DISCO con numero, granata, scudo, corona e Croce di Savoia	Prezzo
Reggimenti d'artiglieria e del genio (compresi i veterani del genio)	Oro fino	Oro fino	Numero in oro in campo nero	1 80
Distretti militari e milizia mobile di fanteria	Id.	Id.	Id. id.	1 80
Compagnie da costa, operai e veterani d'artiglieria	Id.	Id.	Cannoni in oro id.	1 80
Personale di governo dell'accademia milit.	Id.	Id.	Croce in oro id.	1 80
Compagnie del treno d'artiglieria e del genio	Id.	Argento fino	Numero in argento id.	1 60
Milizia mobile d'artiglieria e del genio .	Argento fino	Oro fino	Numero in oro id.	1 60
Reggimenti di fanteria di linea e compagnie alpine	Id.	Argento fino	Numero in argento id.	1 40
Reggimenti dei granatieri	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Reggimenti di cavalleria	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Personale di governo — Scuola militare	Id.	Id.	Croce in argento id.	1 40
Personale di governo — Collegi militari	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Personale di governo — Scuola normale di fanteria .	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Personale di governo — Scuola normale di cavalleria	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Battaglione d'istruzione	Id.	Id.	Id. id.	1 40
Corpo invalidi e veterani	Id.	Id.	Scudo di Savoia in argento in campo nero	1 40
Compagnie di sanità militare	Id.	Id.	Croce in seta rossa in campo bianco	1 40
Compagnie di discipl. e stabilimenti di pena	Id.	Oro fino	Corona reale in argento in campo nero	1 60

TABELLA C.

CORPI	CORDONCINO	BOTTONE del cordoncino	SOGGOLO
Reggimenti granatieri. . .	In lana rossa	Bianco liscio	Senza
Id. fanteria di linea e compag. alpine .	Id.	Id.	Id.
Id. cavalleria . . .	In cotone bianco	Id.	—
Compagnie del treno del genio.	In lana cremisi	Giallo con appie e granata	—
Id. id. d'artigl. .	In lana gialla	Giallo con cannoni	—
Distretti militari e milizia mobile di fanteria	In lana rossa	Bianco liscio	Senza
Reggimenti d'artiglieria . .	In lana gialla	Giallo con cannoni	—
Milizia mobile d'artiglieria .	Id.	Id.	—
Scuola normale di cavalleria.	In cotone bianco	Bianco liscio	—
Accademia militare (allievi).	In lana cremisi	Giallo liscio	—
Scuola militare (allievi) . .	Id.	Bianco liscio	—
Collegi militari (allievi) . .	Id.	Id.	Senza
Compagnie da costa, operai e veterani d'artiglieria . .	In lana gialla	Giallo con cannoni	Id.
Reggimenti del genio (compresi i veterani). . . .	In lana cremisi	Giallo con appie e granata	—
Milizia mobile del genio . .	Id.	Giallo con appie e granata	—
Battaglioni d'istruzione . .	In lana rossa	Bianco liscio	Senza
Scuola normale di fanteria e personale di governo dell'accademia, della scuola militare e dei collegi militari.	Id.	Id.	Id.
Corpo invalidi e veterani .	Id.	Id.	Id.
Compagnie di sanità militare.	Id.	Id.	Id.
Compagnie di disciplina e stabilimenti di pena . . .	Id.	Id.	Id.

BOTTONCINO del soggolo	STELLA di panno	CERCHIO o toro della stella	DISCO DELLA STELLA con numero, granata, scudo, corona o croce di Savoia
Senza	Rosso	Bianco	Granata bianca con entro il numero del reggimento in bianco in campo nero.
Id.	Id.		Numero in bianco in campo nero.
—	Bianco		Id. id.
—	Cremisi		Id. id.
—	Giallo		Id. id.
Senza	Id.	Giallo	Numero giallo id.
—	Id.		Id. id.
—	Bianco		Id. id.
—	Id.	Bianco	Croce bianca in campo nero.
—	Cremisi		Id. id.
—	Id.		Id. id.
Senza	Id.		Id. id.
Id.	Giallo	Giallo	Cannoni con granata in giallo in campo nero.
—	Cremisi	Cremisi	Numero in cremisi in campo nero.
—	Bianco	Rosso	Id. id.
Senza	Rosso		Croce bianca in campo nero.
Id.	Id.		Croce rossa id.
Id.	Id.		Scudo di Savoia rosso in campo nero.
Id.	Id.	Bianco	Croce rossa in campo bianco.
Id.	Id.	Rosso	Corona reale rossa in campo nero.

Tabella D.

TABELLA *delle misure con cui debbono costruirsi i berretti.*

Taglie	ALTEZZA DEL davanti	ALTEZZA DEL centro	ALTEZZA DEL dietro	LARGHEZZA della testa per intiero	LARGHEZZA dell' estremità superiore per metà	ALTEZZA della fascia	QUANTITÀ a costruirsi per taglia
1ª	» 145	» 155	» 165	» 600	» 240	» 025	10
2ª	» 145	» 155	» 165	» 580	» 230	» 025	20
3ª	» 140	» 150	» 160	» 560	» 220	» 025	50
4ª	» 140	» 150	» 160	» 540	» 210	» 025	20
						TOTALE	100

Tabella E.

N d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	IMPORTO
2	Beretto di panno completo per fanteria (1) . . L.	2 47
3	Id. guarnito id. . . »	2 27
4	Id. completo per cavalleria . . . »	2 63
5	Id. guarnito id. . . . »	2 43
6	Id. completo per scuola norm. di cav. »	2 63
7	Id. guarnito id. id. »	2 43
8	Id. completo per artiglieria . . . »	2 63
9	Id. guarnito id. . . . »	2 43
10	Id. guarnito senza soggolo per artigl. »	2 27
11	Id. completo per genio . . . . »	2 63
12	Id. guarnito id. . . . . »	2 43
13	Id. completo per accademia . . . »	2 63
14	Id. guarnito id. . . . »	2 43
15	Id. completo per scuola militare . »	2 63
16	Id. guarnito id. . »	2 43
305	Id. sguarnito (2) . . . . . »	2 17

(1) Resta in vigore l'annotazione a pag. 1ª del *modello d'Inventario.*
(2) Berretto sguarnito è quello che manca di cordoncino, bottoni, soggolo e fregio e può essere distribuito a qualunque corpo. Il berretto guarnito è quello a cui manca solo il fregio. Il berretto completo è quello munito del fregio.

Segue TABELLA E.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	IMPORTO	
306	Stella senza disco in panno rosso . . . . . L.	»	10
307	Id. id. giallo . . . . . »	»	10
308	Id. id. bianco . . . . . »	»	10.
309	Id. id. cremisi . . . . . »	»	10
310	Disco di stella in panno per granatieri. . . . »	»	10
311	Id. per fanteria e compagnie alpine e cavalleria, e compagnie treno, artiglieria e genio . . . . . »	»	10
312	Id. per reggimenti artiglieria, distretti e milizia mobile di fanteria e d'artigl. »	»	10
313	Id. per cavalleria . . . . . »	»	10
314	Id. per accademia, scuola militare, collegi e scuola normale di cavalleria . »	»	10
315	Id. per soldati da costa, operai e veterani d'artiglieria »	»	10
316	Id. per genio, veterani e milizia mobile del genio . . »	»	10
317	Id. per battaglioni d'istruz. »	»	10
318	Id. per scuola normale di fanteria e personale governo accademia, scuola e collegi militari. . . . . »	»	10
319	Id. per invalidi e veterani . »	»	10
320	Id. per compagnie di sanità militare . . . . . »	»	10
321	Id. per compagnie di disciplina e stabilimenti di pena »	»	10

N. 7. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 108). — **Dotazione dei dischi di stelle da chepì e da berretti pei distretti e reggimenti di fanteria.** — 5 gennaio.

In conseguenza di aver reso movibile il disco delle stelle per i chepì ed i berretti (*Atti* N. 5 e 6) si potrà, senza conservare un quantitativo di stelle superiore alla dotazione dei chepì e dei berretti, soddisfare con maggiore facilità ai bisogni d'una mobilitazione, provvedendo che le truppe di complemento (2ª categoria) ricevano dai distretti i chepì ed i berretti con la stella senza i dischi, e che questi ultimi siano poi distribuiti loro dai reggimenti cui sono assegnati.

Pertanto i distretti dovranno tenere in magazzino:

a) Un quantitativo di stelle senza disco eguale alla dotazione rispettivamente fissata per i chepì ed i berretti;

b) Tanti dischi sì in metallo che in panno col numero dei rispettivi corpi, quanti uomini di 1ª categoria ogni distretto ha in congedo illimitato appartenenti ai reggimenti di fanteria o compagnie di sanità;

c) Tanti altri dischi col numero del distretto quanti sono gli uomini in congedo illimitato delle compagnie permanenti del distretto medesimo e quelli della rispettiva milizia mobile, siano di 1ª siano di 2ª categoria.

I reggimenti di fanteria avranno costantemente una dotazione fissa di 1000 dischi di metallo, ed altrettanti di panno, la quale dovrà far parte del loro materiale di mobilitazione in tempo di guerra, onde provvedere gli uomini di complemento (di 2ª categoria) che riceveranno man mano dai distretti e che questi invieranno provveduti soltanto delle stelle senza disco. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 8. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 109). — **Divisa degli ufficiali di complemento e di riserva.** — 6 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Capo VI della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le due *Istruzioni* annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, che stabiliscono la divisa degli ufficiali di complemento e di quelli di riserva.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 6 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali di complemento.*

Gli *ufficiali di complemento* vestono l'identica divisa degli ufficiali permanenti d'ugual grado del corpo cui sono ascritti.

Però invece delle stellette di divisa (che non possono portare se non quando chiamati a prestar servizio) essi hanno sul bavero dell'abito due bottoncini (come quelli alle manopole della giubba) di metallo argentato, sopra cui, in rilievo, la cifra reale in oro.

Agli ufficiali di complemento s'intendono applicate le disposizioni relative alla divisa di cui ai §§ 67 a 70 del Regolamento di disciplina.

Roma, 6 gennaio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali di riserva.*

Gli *ufficiali superiori ed inferiori di riserva* vestono la divisa dell'arma o corpo cui sono ascritti, cioè quella che in generale vestivano all'atto del loro collocamento in ritiro od in riforma eccetto che:

1° Al velluto nero delle manopole e del bavero della giubba è sostituito il panno di colore azzurro (oltremarino), punto cambiando le filettature e le mostre speciali ad ogni arma;

2° Il bavero del mantello o mantellina è per tutti di panno azzurro come sopra;

3° Il bavero e le manopole della giubba per gli ufficiali di riserva del corpo di stato maggiore sono di panno azzurro anzichè di velluto;

4° Il colletto e le manopole della tunica e dell'abito degli ufficiali di riserva dei reali carabinieri sono di panno azzurro, anzichè di panno turchino, ma ornati degli stessi ricami come gli ufficiali permanenti dell'arma;

5° Il fregio del copricapo è per tutti la stella a 5 punte d'argento o d'oro corrispondentemente alle spalline (in ricamo

sul berretto ed in metallo sul chepì, cappello, elmo o colbacco); entro il disco, la croce di Savoia in argento in campo rosso;

6° Invece delle stellette di divisa (che non ponno portare se non quando siano chiamati a prestare effettivo servizio) avranno sul bavero dell'abito due bottoncini (come quelli alle manopole della giubba) in argento sopra cui, in rilievo, la cifra reale in oro.

Gli ufficiali generali di riserva vestono l'identica divisa degli ufficiali generali dell'Esercito permanente, senza alcuna mutazione nè alla giubba nè al mantello; però quando non sono chiamati a prestar servizio effettivo a luogo delle stellette di divisa porteranno sul bavero dell'abito due bottoncini in oro, colla cifra reale in argento.

Agli ufficiali di riserva sono applicate le disposizioni relative alla divisa contenute nei §§ 67 a 70 del Regolamento di disciplina.

Roma, 6 gennaio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **9.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 19) — **Nomina degli aiutanti maggiori medici.** — 7 gennaio.

A senso del Regio Decreto 17 dicembre 1871 (*Atti* N° 8 e 25 del 1872) e del § 213 del Regolamento di disciplina, appartiene al direttore di sanità militare di nominare il rispettivo aiutante maggiore medico, tra gli ufficiali medici subalterni della direzione di sanità; e a lui pure spetta il dispensare dalla carica medesima. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. — **10.** DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 110) — **Distintivo degli aiutanti maggiori medici.** — 7 gennaio.

Gli aiutanti maggiori medici si fregieranno dello stesso distintivo di carica stabilito, per gli aiutanti maggiori dei reggimenti di fanteria di linea, dal § 10 dell'*Istruzione* 2 aprile 1871.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 16 gennaio 1874 **Parte 1.**

GENNAIO 11. — Divisa della truppa della milizia mobile, *pag.* 29.
» 12. — Divisa dei militari transitati dai corpi di truppa nei distretti, *pag.* 30.
» 13. — Memorie storiche dei corpi, *pag.* 30.

Atto N. **11.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 111). — **Divisa della truppa della milizia mobile.** — 11 gennaio.

Come è determinato dall' art. 7° del Regio Decreto 8 novembre 1871 relativo alla formazione della milizia mobile i sottufficiali, caporali e soldati di essa milizia devono vestire la stessa divisa che la truppa dell'arma rispettiva dell'esercito permanente, salvo uno speciale distintivo.

Questo distintivo consiste nel colore del numero sugli spallini delle giubbe e dei cappotti ed in quello del fregio e della nappina del copricapo, e resta determinato come segue:

Fanteria di linea della milizia mobile — *sul chepì*: stella uguale a quella della truppa permanente del distretto cui la milizia appartiene; nappina in lana turchina col numero della compagnia in bianco sul panno nero — *sul berretto*: fregio come la truppa permanente del distretto — *sugli spallini*: numero del distretto in cotone giallo.

Bersaglieri della milizia mobile — *sul cappello*: trofeo dell'arma in metallo bianco, con sopra il numero del distretto; sulla copertura di tela cerata numero del distretto in colore giallo — *sugli spallini*: numero del distretto in cotone giallo. — Quando in luogo del cappello fosse distribuito ai bersaglieri della milizia il berretto con visiera, modello 1872, questo sarà lo stesso che per la truppa permanente del distretto.

Artiglieria della milizia mobile — *sul chepì*: stella del corpo in metallo bianco; nappina in lana turchina col numero della batteria o compagnia in bianco su panno nero — *sul berretto*; stella bianca col numero giallo nel disco — *sugli spallini*: numero del reggimento in cotone giallo.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. **2**, pag. 3, ultima riga, invece di N. *324*, leggasi: N. *209*.

Atto N. 6, pag. 18, riga 12, ove dice: *della massa generale uomini*, leggasi: *delle masse individuali a titolo di riparazione*; riga 39, ove dice: *della quale*, leggasi: *dalla quale*.

Genio della milizia mobile — *sul chepì*: stella del reggimento in metallo bianco, nappina in lana turchina col numero della compagnia in bianco su panno nero — *sul berretto*: stella bianca col numero giallo nel disco — *sugli spallini*: numero del reggimento in cotone giallo.

Compagnie alpine di milizia mobile — *sul cappello*: bottone e stella di metallo giallo col numero della compagnia — *sul berretto*: stella rossa con cerchio e numero giallo e numero del distretto in cotone giallo.

Il Ministro — Ricotti.

N. **12**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 112). — **Divisa dei militari transitati dai corpi di truppa nei distretti.** — 12 gennaio.

Affinchè gli ufficiali e gli uomini di truppa i quali dai reggimenti dei bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria e del genio fanno passaggio effettivo ai distretti, abbiano modo di utilizzare fino a consumazione gli arnesi di divisa dei quali sono forniti, questo Ministero determina che i militari sovraccennati possano continuare a far uso della divisa del corpo da cui provengono, non mai però oltre un anno dalla data del loro passaggio al distretto. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **13** — MATRICOLA (Nota N. 12). — **Memorie storiche dei corpi.** — 13 gennaio.

A complemento delle disposizioni date coll'*Atto* N. 36 dello scorso anno (pagina 42 del *Giornale Militare*, 1ª parte) questo Ministero prescrive che le memorie storiche delle scuole militari sieno d'ora innanzi compilate in conformità dell'annesso modello. *Il Ministro* — Ricotti.

MEMORIE STORICHE

(*Modello per le scuole militari*).

1° Comando della scuola.	Nome e cognome del comandante titolare della scuola. — Menzionare altresì l'ufficiale superiore che tenne temporaneamente il comando della scuola accennando il motivo dell'assenza del comandante.
2° Disposizioni organiche.	Citare le modificazioni organiche subite dalla scuola nel corso dell'anno e le disposizioni (Decreti e disposizioni ministeriali) che le ordinavano.

3° Disposizioni interne.	Citare le modificazioni apportate al regolamento interno, quanto al riparto dei corsi, ai programmi, ed alle misure d'ordine o di disciplina: accennando le decisioni dei consigli d'istruzioni e di disciplina che le approvarono.
4° Personale ammesso alla scuola.	Per la scuola di guerra, la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e le scuole normali di fanteria e di cavalleria, indicare il numero degli ufficiali o sottufficiali ammessi, divisi per grado ed arma: per l'accademia militare e la scuola militare, indicare il numero degli allievi ammessi divisi secondo la loro provenienza dal collegio militare di Napoli, o dall'Esercito, o dalle classi borghesi, come pure il numero dei sottufficiali ammessi al corso speciale presso questa ultima scuola divisi per arma: per il collegio militare di Napoli indicare il numero degli allievi ammessi: per i battaglioni d'istruzione indicare il numero degli allievi ammessi, se volontari o di qual classe di leva. Indicare inoltre per ciascun istituto, ove hannovi più corsi, il numero degli allievi di cadun corso.
5° Andamento delle scuole.	Indicare la data dell'apertura dei corsi, l'epoca in cui si diede principio alle esercitazioni sul terreno (campi per istruzioni tattiche e tiro al bersaglio, campagne topografiche o logistiche e escursioni alle fortificazioni, ecc.), la località ove ebbero luogo, da chi furono dirette e la loro durata; l'epoca degli esami, la determinazione ministeriale che costituisce la commissione ed il nome del presidente di questa.
6° Risultato dei corsi.	Parallelo tra gli ammessi, i risultati idonei, i rimandati ad altro esame, i definitivamente reietti o rimandati per altre cause durante il corso.
7° Visite ed ispezioni.	Da chi passate ed in qual tempo dell'anno.
8° Avvenimenti straordinari.	Indicare le circostanze straordinarie che abbiano avuto qualche effetto sulla scuola sia per farne accelerare i corsi anticipandone la chiusura: sia troncandoli affatto, come guerra, epidemie, infezioni od altre pubbliche calamità.

9° Cavalli.	Per le scuole cui occorre servirsi di cavalli, indicare il numero dei cavalli; se di propria dotazione o da chi forniti; per qual uso ed in quale determinata epoca dell'anno; cavalli perduti per riforma o per altre cause.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 23 gennaio 1874 **Parte 1.**

DICEMBRE 30. — R. D. che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore, *pag.* 33.

GENNAIO 19 — Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 35.

» 20. — Aggiunte all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 35.

» 22. — Assegnazione degli ufficiali inferiori chiamati a prestar servizio fuori del proprio corpo, *pag.* 36.

» 22. — Carica di relatore nelle legioni dei reali carabinieri, *pag.* 36.

» 23. — Variazioni ed aggiunte all'*Atto* N° 249 del 1872. — Istruzione intorno all'ufficio d'amministrazione di personali varî, *pag.* 37.

Atto N. **14.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 12). — **Regio Decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore.** — 30 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 94 della legge 30 settembre 1873 sull'ordimento dell'Esercito con cui gli impiegati dei personali contabili civili sono mantenuti in servizio sino ad estinzione cogli attuali loro diritti;

Visto il Nostro Decreto 5 giugno 1865;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli attuali impiegati appartenenti ai personali civili contabili instituiti con Regio Decreto 5 giugno 1865 per i servizi delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro per l'armata e del corpo di stato maggiore, contemplati dall'articolo 94 della legge sopracitata, sono riuniti e fusi in un solo ruolo d'anzianità, sotto la denominazione: *impiegati civili e contabili*. Essi vi prenderanno posto colla rispettiva anzianità e occuperanno altrettanti posti di ufficiali contabili a seconda dei gradi ai quali sono assimilati per rango.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N° 11, pag. 30, riga 4ª, in vece di *numero giallo* leggasi: *numero cremisi*.

		Errata-Corrige
Atto N° 6, tabella *C*, casella *Stella di panno*.	Pei distretti e milizia mobile	*Giallo — Rosso*
	Pei reggimenti d'artiglieria	*Id. — Giallo*

Art. 2. È approvata l'annessa tabella, d'ordine Nostro firmata del Ministro della guerra, la quale stabilisce il quadro graduale numerico e l'assimilizione di rango a grado militare.

Sono conservati gli attuali stipendi attualmente stabiliti per ogni grado e classe.

Art. 3. Le vacanze nei gradi e nelle classi saranno devolute all'avanzamento e al passaggio di classe fra gli impiegati predetti secondo le norme stabilite dal Nostro Decreto 5 giugno 1865, il quale rimane però abrogato in quanto concerne alla nomina di ufficiali e sottufficiali dell'Esercito ad impiego nei personali contabili indicati all'articolo 1.

Art. 4. È mantenuto nell'attuale carica per disimpegnare le funzioni di direttore di magazzino centrale militare il direttore di magazzino dell'amministrazione militare, nominato tale in virtù del Nostro Decreto 7 settembre 1865, conservando l'attuale stipendio e l'assimilazione di rango e grado militare, giusta il Nostro Decreto sopracitato.

Art. 5. Dalla data del presente Decreto non possono più essere ammessi in carica nuovi impiegati nel personale degli impiegati civili contabili nè potranno essere nominati nuovi aspiranti contabili

Art. 6. Sulle somme stanziate in bilancio per lo stipendio ed altre competenze agli ufficiali contabili assegnati per i servizi delle sussistenze militari, dei magazzini centrali militari, dell'opificio di arredi militari e dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, saranno corrisposti gli attuali stipendi e le altre competenze stabilite dal Nostro Decreto 6 aprile 1865 agli impiegati civili contabili sumentovati.

Art. 7. Rimangono in vigore per gli impiegati civili contabili le disposizioni sancite dal presente Nostro Decreto in quanto non sono contrarie al presente Decreto, il quale avrà vigore col 1° gennaio 1874.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

TABELLA *graduale numerica di formazione degli impiegati civili contabili dipendenti dal Ministero della guerra.*

Numero	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo	Grado militare al quale sono assimilati per rango
8	Contabili principali di 1ª classe	4000	Maggiore
8	Contabili principali di 2ª classe	3500	Capitano
38	Contabili di 1ª classe.	3000	Id
38	Contabili di 2ª classe	2200	Tenente
48	Aiutanti contabili di 1ª classe	1800	Id
48	Aiutanti contabili di 2ª classe	1500	Sottotenente
64	Aiutanti contabili di 3ª classe	1200	Id.
252			

Gli attuali *aspiranti contabili* potranno, previo esame, essere nominati aiutanti contabili di 3ª classe. Quelli che nello esame non riportassero l'idoneità potranno essere nominati scrivani locali o dispensati dal servizio.

Gli attuali contabili principali di 2ª classe, contabili di 2ª classe ed aiutanti contabili di 2ª classe, assumendo la nuova denominazione, conserveranno ciascuno, e rispettivamente, l'assimilazione di rango ai gradi di maggiore, capitano e di tenente.

Roma, 30 dicembre 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **15.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 45). — **Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra.** — 19 gennaio.

Riconosciutasi la convenienza di esonerare le masse dei corpi presi collettivamente dalle spese ad esse imputate nel Regolamento 20 settembre 1872, sull'amministrazione degli immobili militari, si sono in questo introdotte le opportune varianti e si è provveduto alla sua ristampa.

Tale nuovo Regolamento colla data del 1° gennaio 1874, s'intenderà in vigore dal 1° del venturo febbraio in sostituzione di quello succitato.

Ogni comando od ufficio dovrà acquistare sulle spese di cancelleria una copia del succitato Regolamento ed all'occorrenza quel maggior numero che possa riputarsi bisognevole per uso d'ufficio.

Il prezzo di ogni copia di Regolamento è stabilito in centesimi 30. I distretti e l'editore le venderanno centesimi 35. Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 99 del *Giornale Militare* del 1873, ed i pagamenti saranno fatti all'editere del *Giornale militare* per vaglia postale affrancato o per mezzo dell'ufficio di personali militari vari. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **16.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 20). — **Aggiunte all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).** — 20 gennaio.

Al N. 17 dell'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) si aggiunga quanto segue come 2° capoverso:

« Sotto le armi gli ufficiali assicurano in capo il chepi od « il berretto per mezzo del soggolo ».

Al N. 34 si aggiunga quanto segue come 4° capoverso:

« Sotto le armi i militari di truppa assicurano in capo, per « mezzo del soggolo, il chepì, e così pure il berretto se n'è munito ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **17** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 4). — **Assegnazione degli ufficiali inferiori chiamati a prestar servizio fuori del proprio corpo.** — 22 gennaio.

Affinchè i ruolini e le situazioni delle compagnie, batterie e degli squadroni rappresentino realmente gli ufficiali che vi prestano continuato servizio o se ne assentano per breve tempo, il Ministero determina che siano assegnati a far parte del deposito, come effettivi oppure anche in soprannumero, gli ufficiali inferiori comandati, in seguito a determinazione inserta nel *Bollettino*, a prestare servizio fuori del proprio corpo per un periodo di tempo illimitato od eccedente i sei mesi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **18.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 5). — **La carica di relatore presso le legioni territoriali dei reali carabinieri è coperta dall'ufficiale direttore dei conti.** — 22 gennaio.

Nella considerazione che la carica di relatore può presso le legioni territoriali conciliarsi con quella di direttore dei conti, e che nella tabella di formazione dei reali carabinieri (N. 27), che fa seguito al Regio Decreto 30 settembre 1873, non è determinato di quale grado debba essere il relatore, il Ministero

determina che l'ufficiale direttore dei conti presso le legioni dei reali carabinieri, esclusa quella *allievi*, eserciti ad un tempo l'ufficio di relatore presso le medesime.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 19. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 70). **Variazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 249 del 1° dicembre 1872.** — 22 gennaio.

Allo scopo di coordinare e conformare al nuovo ordinamento dato all'Esercito colla legge del 30 settembre ultimo, e alle mutate denominazioni di alcuni personali, le istruzioni amministrative e contabili emanate coll'*Atto* N° 249 del 1° dicembre 1872 intorno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, gli articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 19 di quella disposizione restano sostituiti dai seguenti:

§ 3. Amministrazione di personali vari.

Art. 11.

Gli assegnamenti che quest'ufficio amministra e rappresenta nei suoi conti sono quelli:

1° Del Ministro della guerra e degli ufficiali superiori aventi impiego nel Ministero della guerra;

2° Degli ufficiali addetti alle case militari di S. M. e dei Reali Principi;

3° Degli ufficiali generali facenti parte dello stato maggiore generale dell'Esercito;

4° Degli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore d'artiglieria;

5° Degli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore del genio;

6° Degli ufficiali superiori ed inferiori e degli scrivani locali addetti al comitato di stato maggiore generale ed al comitato delle armi di linea, e dei capitani aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e cavalleria;

7° Degli ufficiali e degli scrivani locali addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali;

8° Degli ufficiali e degli scrivani locali addetti ai due depositi d'allevamento di cavalli;

9° Del generale medico, degli ufficiali medici, del chimico farmacista ispettore, del farmacista e degli scrivani locali addetti al comitato di sanità militare, come pure del personale addetto alla farmacia centrale;

10° Del corpo del commissariato militare e degli scrivani locali addetti ai commissariati;

11° Degli ufficiali di fanteria e di quelli del corpo contabile militare e degli scrivani locali addetti all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi dell'Esercito; del direttore, degli ufficiali e degli scrivani locali dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari;

12° Degli ufficiali, impiegati, e scrivani locali addetti ai magazzini centrali ed all'opificio di arredi militari;

13° Degli ufficiali contabili, impiegati, e scrivani locali addetti al servizio delle sussistenze militari;

14° Degli ufficiali del corpo veterinario militare non ascritti ai corpi;

15° Del personale della giustizia militare e scrivani locali addetti;

16° Dei ragionieri d'artiglieria, del personale tecnico di artiglieria e genio assegnato per i servizi d'artiglieria, e degli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti di artiglieria;

17° Dei ragionieri geometri del genio, degli assistenti, del personale tecnico d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti del genio;

18° Degli ufficiali in aspettativa e in disponibilità.

Art. 12.

Per computare e domandare cotali assegnamenti, tiene per cadaun personale un ruolo amministrativo, e trimestralmente compila distinti fogli generali delle competenze.

Le variazioni che succedono nei personali (salvo quanto è disposto dall'art. 19 del successivo *Atto* 251 perciò che riguarda gli ufficiali ed impiegati in servizio effettivo del commissariato della giustizia e delle sussistenze militari, e quanto è prescritto col N° 10 dell'istruzione 13 novembre ultimo sul pagamento degli assegni agli ufficiali degli stati maggiori di artiglieria e genio e agli impiegati addetti ai servizi di quelle armi) sono partecipate all'ufficio d'amministrazione nei primi cinque giorni di ogni mese per cura del capo della direzione, dell'istituto o del corpo da cui gli ufficiali o gli impiegati riceverono gli assegnamenti nel corso del mese antecedente.

Esso alla sua volta, con un solo elenco mensuale per cadun personale, notificherà all'ufficio di revisione per la contabilità dei corpi quelle che modificano il diritto agli assegnamenti.

Art. 14.

Provvede direttamente l'ufficio d'amministrazione, o delega altre amministrazioni, al pagamento degli assegnamenti dei seguenti personali:

a) Del Ministro della guerra e degli ufficiali superiori aventi impiego nel Ministero;

b) Degli ufficiali addetti alle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi;

c) Degli ufficiali generali a disposizione del Ministero e del presidente del tribunale supremo di guerra;

d) Dei generali, ufficiali e scrivani addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali;

e) Del direttore, degli ufficiali e scrivani locali dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari;

f) Degli ufficiali, impiegati e scrivani addetti al comitato di sanità militare;

g) Degli ufficiali del corpo veterinario militare non ascritti ai corpi.

Art. 15.

Il pagamento degli assegnamenti è fatto per conto dell'ufficio stesso:

Dalle casse dei comandi generali, ai generali che vi sono addetti;

Dalla cassa del comando generale in Firenze, agli ufficiali generali, superiori ed inferiori e agli scrivani locali addetti al comitato di stato maggiore generale;

Dalla cassa della direzione territoriale d'artiglieria in Torino;

Ai generali, agli ufficiali superiori ed inferiori e agli scrivani locali addetti al comitato delle armi di linea;

Dalle casse dei comandi delle divisioni territoriali attive o d'istruzione:

Ai rispettivi comandanti generali;

Dal consiglio d'amministrazione del comitato delle armi d'artiglieria e genio:

Agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio, ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi e sottocapi tecnici di artiglieria e genio ed agli scrivani locali addetti al comitato stesso;

Dai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e del genio:

Agli ufficiali, ragionieri, capi tecnici e scrivani dei comandi

territoriali delle armi rispettive, ed agli ufficiali, ai ragionieri, ai capi tecnici, agli assistenti locali ed agli scrivani locali dipendenti dalle rispettive direzioni;

Dalle casse di un corpo che sia sotto la loro dipendenza ed a loro scelta, ai generali comandanti di brigata di fanteria e cavalleria e ai rispettivi aiutanti di campo:

Dalle casse distrettuali:

a) Ai generali comandanti di presidio nella sede del distretto;

b) Agli ufficiali in aspettativa o in disponibilità che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione.

Dalle casse delle direzioni di commissariato (*rispettivamente nella circoscrizione della propria divisione*):

a) Agli ufficiali del corpo del commissariato militare e agli scrivani locali addetti al commissariato;

b) Agli ufficiali contabili, impiegati e scrivani locali addetti al servizio delle sussistenze;

c) Al personale della giustizia militare e scrivani locali addettivi.

Dalla cassa dell' ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi:

Agli ufficiali, agli impiegati e agli scrivani locali che vi sono addetti;

Dalle amministrazioni dei depositi d'allevamento di cavalli;

Agli ufficiali e scrivani locali assegnati ai due depositi;

Dalle casse dei magazzini centrali e dell'opificio di arredi militari:

Agli ufficiali, impiegati e scrivani locali che vi sono addetti;

Dalla cassa della farmacia centrale al personale che vi è assegnato.

I generali comandanti il corpo di stato maggiore e i direttori dell' istituto topografico militare e degli altri istituti riceveranno i loro assegnamenti dalle casse delle rispettive amministrazioni.

Art. 16.

Il corpo di stato maggiore, il comitato d'artiglieria e del genio, le direzioni di artiglieria e del genio e degli stabilimenti dipendenti, l'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità, le direzioni di commissariato, i magazzini centrali, l'opificio di arredi militari, i depositi d'allevamento e la farmacia centrale dimostreranno i pagamenti fatti e gli acconti ricevuti su di apposito rendiconto, che trasmettono nei termini stabiliti

all'ufficio d'amministrazione dei personali vari; tutte le altre amministrazioni richiameranno gli assegnamenti nel modo stabilito dal § 281 delle *Disposizioni 26 dicembre* 1871.

Art. 19.

La facoltà di accordare anticipazioni di stipendio nei casi tassativamente previsti dalle Disposizioni sulla contabilità interna dei corpi, ad ufficiali ed impiegati dipendenti amministrativamente dall'ufficio dei personali vari è data ai rispettivi capi di servizio dai quali direttamente dipendono, purchè per le informazioni che si dovranno prima assumere dall' ufficio stesso sia accertato che non abbiano alcun altro debito verso la cassa.

L'esercizio di tale facoltà rimane sempre riservato al direttore di commissariato della divisione pel personale delle sussistenze che trovasi nella rispettiva divisione.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 30 gennaio 1874 **Parte 1.**

GENNAIO 26. — Pubblicazione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di disciplina, *pag.* 43.

» 27. — Modificazioni all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, in seguito al nuovo ordinamento dell'esercito, *pag.* 44.

Atto N. **20.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 21) **Pubblicazione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di disciplina.** — 26 gennaio.

Sono stati pubblicati i seguenti *allegati al Regolamento di disciplina* :

Allegato N. 7. *Istruzione per le scuole dei corpi.*
Id. » 8. *Istruzione per la concessione degli attendenti.*
Id. » 9. *Legge e Regolamento sui matrimoni dei militari.*
Id. » 10. *Istruzione per l'igiene della truppa.*

Le disposizioni contenute in questi vari allegati avranno vigore dal 1° marzo venturo.

Per le richieste e pei pagamenti i capi di servizio o di corpo si regoleranno come era stabilito, dall'*Atto* N. 253 del 1872, pel Regolamento di disciplina; questo Ministero ha sin d'ora disposto che a ciascun corpo, distretto od ufficio siano spedite altrettante copie di essi *Allegati* quante ne furono spedite del Regolamento di disciplina. Se però a qualche corpo od ufficio ne occorresse un numero maggiore o minore di copie, essi vorranno informarne senza indugio questo Ministero.

I prezzi dei 4 allegati sono i seguenti:

Allegato N.	7	L. 0,10 —	Dai distretti o dall'editore	L.	0,15
Id.	» 8	» 0,07 —	Id. id.	»	0,10
Id.	» 9	» 0,08 —	Id. id.	»	0,10
Id.	» 10	» 0,15 —	Id. id.	»	0,20
	Totale	L. 0,40		Totale L.	0,55

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 6, tabella B, reggimenti granatieri, nella casella quarta, invece di numero in argento, leggasi: *granata col numero del reggimento in argento.*

N. **21.** — MATRICOLA (Nota N° 13). — **Modificazione all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, in seguito al nuovo ordinamento dell'Esercito.** — 27 gennaio.

In seguito al nuovo ordinamento dell'esercito stabilito dalla legge 30 settembre 1873, ai §§ 29, 30, 31, 32 e 69 sono sostituiti i seguenti.

§ 29. I corpi e le autorità sottoindicate inscrivono sul ruolo modello N° 1 il rispettivo personale, compreso sul proprio ruolo amministrativo, senza distinzione di grado, d'anzianità o di specialità di carriera, cioè:

a) Ciascun corpo, reggimento, legione di carabinieri, distretto, direzione d'ospedale, scuola, stabilimenti, ecc., oltre ai propri ufficiali senza distinzione di grado, o di specialità di carriera, inscrivono pure i professori civili, gli scrivani locali, i farmacisti, ecc.

Gli *ufficiali della milizia mobile* sono inscritti su apposito ruolo modello N° 1, dal rispettivo distretto di giurisdizione eccezione fatta per gli ufficiali della milizia mobile d'artiglieria e genio, che sono inscritti sui ruoli dei rispettivi reggimenti); quelli *di complemento* sono inscritti sul ruolo del corpo cui furono assegnati.

b) Il corpo di stato maggiore tiene un ruolo unico per gli ufficiali del corpo, per gli ufficiali aggregati ed applicati, e per gli scrivani locali;

c) L'istituto topografico militare tiene un ruolo solo per il personale degli ufficiali, dei geografi, dei topografi, degli impiegati e degli scrivani locali;

d) Il consiglio d'amministrazione stabilito presso la direzione territoriale d'artiglieria in Torino tiene un ruolo per gli ufficiali delle compagnie da costa e delle compagnie operai e veterani d'artiglieria;

e) L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari tiene i seguenti ruoli:

1° Degli ufficiali delle case militari di S. M. e dei RR. Principi;

2° Degli ufficiali dello stato maggiore d'artiglieria;

3° Degli ufficiali dello stato maggiore del genio;

4° Del personale addetto ai comitati delle armi di linea e dei carabinieri reali e degli ufficiali delle varie armi non assegnati ad alcun corpo (ufficiali superiori occupanti il posto di capo divisione o di capo sezione al Ministero della guerra, ufficiali superiori ed inferiori addetti al comitato di stato maggiore generale, aiutanti di campo dei comandanti di brigata,

ufficiali istruttori e sostituiti istruttori presso i tribunali militari, ufficiali addetti ai depositi di allevamento cavalli e stalloni, ed altri in posizioni eccezionali);

5° Degli ufficiali medici
6° Id. contabili
7° Id. veterani
8° Dei farmacisti
9° Degli scrivani locali
} Non compresi sui ruoli amministrativi dei corpi, stabilimenti, ecc.

10° Del corpo del commissariato militare;
11° Dei ragionieri d'artiglieria;
12° Dei ragionieri geometri del genio;
13° Dei capi tecnici d'artiglieria e genio;
14° Degli assistenti locali del genio;
15° Degli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, e sino ad estinzione;
16° Dei soppressi impiegati delle sussistenze militari e dei soppressi impiegati presso i magazzini militari.

La divisione gabinetto del Ministro della guerra tiene il ruolo modello N° 1 degli ufficiali generali e dei colonnelli comandanti di brigata; ed i ruoli modello N° 1 del personale della giustizia militare sono tenuti dall'ufficio dell'avvocato fiscale dei tribunali militari.

La direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria, tiene il ruolo modello N° 1 degli ufficiali di riserva (eccezione fatta degli ufficiali generali).

§ 30. I ruoli e fogli matricolari dei summentovati personali sono tenuti al corrente per cura del corpo, stabilimento, ecc., che li ha inscritti nei propri ruoli amministrativi, eccezione fatta per gli ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata e per il personale della giustizia militare; e la consegna delle rispettive variazioni è fatta con un solo elenco, modello N° 7 da ciascun corpo, stabilimento, ecc., distinguendo però ciascuna categoria di personale mediante apposita indicazione nel centro di riga, cioè: ufficiali, ufficiali medici, ufficiali contabili, ecc., e ciò per agevolare le ricerche all'ufficio di revisione.

§ 31. L'ufficio di revisione tiene i ruoli modello N° 2 degli ufficiali e personali predetti, eccezione fatta pel ruolo modello N. 2 del personale civile della giustizia militare che è tenuto dall'ufficio dell'avvocato generale militare. Tali ruoli sono distinti in 23 serie di numeri di matricola.

§ 32. Assumono apposita serie generale di numeri di matricola presso l'ufficio di revisione:

a) Gli ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata;

b) Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, gli aggregati e gli applicati;
c) Gli ufficiali d'artiglieria;
d) Id. del genio;
e) Id. di fanteria;
f) Id. di cavalleria;
g) Id. dei carabinieri reali;
h) Id. del corpo invalidi e veterani;
i) Id. del corpo sanitario militare;
k) Id. del commissariato militare;
l) Id. del corpo contabile militare;
m) Id. del corpo veterinario militare;
n) Id. di complemento;
o) Id. della milizia mobile;
p) Id. di riserva;
q) Gli ingegneri geografi e topografi dell'istituto topografico militare;
r) I farmacisti militari;
s) I professori e maestri civili delle scuole militari;
t) I ragionieri d'artiglieria;
u) I ragionieri geometri del genio;
v) I capi tecnici d'artiglieria e genio;
x) Gli assistenti locali del genio;
y) Gli scrivani locali.

Dopo il § 69 si aggiunga.

Il comando degli stabilimenti militari di pena tiene quattro distinti ruoli, cioè:
a) Ruolo per il personale del quadro permanente;
b) Ruolo pei militari in punizione alle comp. di disciplina;
c) Ruolo pei condannati al carcere;
d) Ruolo pei condannati alla reclusione militare.

Per coloro che provengono dalle guardie di pubblica sicurezza, dalle guardie doganali o daziarie, dalla regia marina, il comando degli stabilimenti militari di pena, tiene apposito ruolo in correlazione a quello tenuto dal Ministero da cui dipende l'ora detto personale, e le relative variazioni vengono partecipate per mezzo del Ministero della guerra.

Le formole comprese nelle tabelle N° 1 e 2, che fanno seguito all'Istruzione della matricola, verranno modificate a seconda delle nuove denominazioni dei gradi ed impieghi stabiliti dalla legge 30 settembre 1873, avvertendo che per gli ufficiali del corpo del commissariato militare non occorre più di accennare lo stipendio, mentre invece tale indicazione dovrà esser fatta per il personale dei farmacisti militari.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 20 febbraio 1874 **Parte 1.**

GENNAIO 16. — Prezzo d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria, *pag.* 47.
» 30. — Soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia, *pag.* 48.
FEBBRAIO 14. — Indennità di via agli ufficiali che seguono ufficiali generali in missione, *pag.* 48.
» 15. — Paghe agli operai borghesi delle sussistenze militari, *pag.* 49.
» 16. — Schiarimenti all'istruzione sui contratti dei corpi, *pag.* 49.
» 16. — Appendice all'istruzione 27 dicembre 1873 sulla stipulazione dei contratti, *pag.* 50.

Atto N. **22.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 32) — **Regio Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno.** — Atti del Governo N. 1784 (2ª serie) *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 29, del 3 febbraio 1874. — 16 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 5 della legge in data 19 luglio 1871, N. 349 (serie 2ª);

Visto il Nostro Decreto del dì 11 luglio 1873, N. 1498 (serie 2ª) col quale il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria per la leva della classe 1853, è stato fissato in lire duemila cinquecento;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di prima categoria pei giovani che nel presente anno 1874 imprenderanno l'arruolamento volontario di un anno è stabilito nella somma di lire seicento.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, li 16 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **23.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. (Nota N. 71) — **Decreto Ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia.** — 30 gennaio.

Visto l'articolo 2° del Regio Decreto 30 giugno 1867;
Visti i decreti Ministeriali 15 gennaio e 18 settembre 1873.
Il Ministro della guerra determina:

Agli ufficiali inferiori del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni di Spezia è concesso un soprassoldo giornaliero di una lira.

Agli impiegati del genio compresi nel personale di detta direzione è concesso, per cinque dei medesimi più specialmente addetti alla sorveglianza dei lavori, il soprassoldo giornaliero di lire una e cinquanta, e per tutti gli altri di lire una al giorno.

Tale soprassoldo viene accordato in sostituzione delle indennità di trasferta che in diverso modo potrebbero a detti funzionari competere per effetto del Regio Decreto 12 aprile 1866 e sarà continuativo finchè non saranno compiuti i lavori di fortificazione da eseguirsi a Spezia in base alla legge 12 luglio 1872, N° 929, serie 2ª.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla menzionata direzione del genio con lo assegno che le verrà fatto annualmente sui fondi stanziati in bilancio per effetto della precitata legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la debita registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **24.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZ. E CONTABILITÀ (Nota N. 72). — **Indennità di via agli ufficiali che seguono ufficiali generali in missione.** — 14 febbraio.

Agli ufficiali che accompagnano ufficiali generali incaricati di missioni od ispezioni fuori della città di loro residenza, continua il diritto all'indennità di via anche oltre i tre primi giorni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **25.** — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 2). — **Paghe agli operai borghesi.** — 15 febbraio.

Allo specchio inserto a pagina 32 del *Giornale Militare* 1857, relativo alle paghe degli operai borghesi impiegati nei magazzini delle sussistenze militari in aiuto a quelli militari comandati a senso dell'*Atto* N. 117 del 9 maggio 1873 (pag. 163 del *Giornale Militare*), è sostituito il seguente:

QUALITÀ E CLASSE		Paga giornaliera L.	C.
Capi operai	di 1ª classe	3	25
	di 2ª id.	2	74
	di 3ª id.	2	50
Sotto capi operai	di 1ª classe	2	25
	di 2ª id.	2	20
	di 3ª id.	2	14
Operai	di 1ª classe	2	10
	di 2ª id.	2	»
	di 3ª id.	1	80

Il Ministro — RICOTTI.

N. **26.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 73). **Schiarimenti all'Istruzione sui contratti dei corpi. Atti nei quali i membri dei consigli d'amministrazione per mancati non possono riunire in sè due uffici.** — 16 febbraio.

L'Istruzione 27 dicembre 1873 sui contratti dei corpi prescrive che al procedimento degli incanti e delle licitazioni, ed alla stipulazione dei contratti debbano intervenire il presidente del consiglio di amministrazione, il relatore ed il direttore dei conti, con attribuzioni distinte e diverse per ciascuno di essi.

Nei consigli di amministrazione delle direzioni di sanità militare le funzioni di relatore e di direttore dei conti essendo riunite in una sola persona, non può questa intervenire nella doppia sua qualità; ma deve, negli atti suddetti, ritenere soltanto le funzioni attribuite al direttore dei conti. Spetta quindi

al presidente il designare, secondo le norme amministrative vigenti, il membro più anziano del consiglio affinchè compia le *veci di Relatore.*

Questa regola è applicabile ad ogni altro consiglio d'amministrazione, quando avvenisse il caso che la carica di relatore sia riunita a quella di direttore dei conti.

Egli può del pari avvenire che, come è previsto al § 30 delle disposizioni relative all'amministrazione dei corpi dell'esercito in data 31 ottobre 1871, spettando temporaneamente al relatore il comando del corpo, egli debba esercitare ad un tempo l'ufficio di presidente.

In questo caso, qualora debba procedersi ad incanti, licitazioni o stipulazioni di contratti, chi esercita l' ufficio di presidente dovrà designare colle norme indicate al § 31 delle disposizioni in data 31 ottobre 1871 l'ufficiale che avrà a far le *veci di Relatore.* *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **27.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 74). — **Appendice all'Istruzione 27 dicembre 1873** (***Atto*** N. 3 del 1874) **sulla stipulazione dei contratti. Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi.** — 16 febbraio.

Affinchè i consigli d'amministrazione seguano norme uniformi nello eseguire le piccole provviste e le piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale, sono poste in vigore dal 1° marzo 1874 le disposizioni seguenti:

§ 1. I consigli d'amministrazione permanenti hanno facoltà di fare, senz'obbligo di preventiva autorizzazione e senza formalità di appalti, piccole provviste per *il servizio del corredo*, come sarebbe a dire l' acquisto di bottoni, spazzole, stelle di panno ed altri piccoli oggetti, ovvero anche, quando l'urgenza lo richieda, qualche paio di scarpe, chepì e simili.

I consigli sono del pari autorizzati a fare in egual modo piccole provviste per *i servizi generali* ai quali si provvede, a tenore dei Regolamenti, con fondi a carico dell'erario.

§ 2. La somma complessiva che ciascun consiglio può spendere in ogni trimestre per tali piccole spese è fissata:

In L. 3000 per i distretti di 1ª classe;

In L. 2000 per i distretti di 2ª classe e pei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria e del genio:

In L. 1000 per i distretti di 3ª classe e per tutti gli altri corpi.

Detta somma non potrà essere ecceduta; e quando, per circostanze straordinarie, non bastasse, se ne riferirà al Ministero.

I pagamenti che occorra di fare, entro il limite suaccennato, saranno eseguiti coi fondi di cassa.

Senza una speciale ragione non dovrà essere impiegata la intiera somma in una sola contrattazione; ma dovranno i corpi valersene in guisa da poter con essa far quei piccoli acquisti che di mano in mano occorrono lungo il trimestre.

§ 3. Delle spese che si riferiscono *al vestiario e al corredo* i consigli d'amministrazione rendono conto alla fine di ogni trimestre nel conto del vestiario e del corredo di cui è cenno all'art. 20 delle *Modificazioni, ed aggiunte alle vigenti disposizioni amministrative e contabili* pubblicate in data 12 gennaio 1874.

Per le spese che riguardano gli oggetti *di servizio generale*, il consiglio compila alla fine del trimestre e trasmette all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, un conto speciale conforme al modello annesso alle presenti disposizioni. L'ufficio di revisione lo verifica e lo trasmette quindi al Ministero che provvede per l'emissione degli occorrenti mandati.

§ 4. Ai conti indicati nel § precedente devono essere unite a titolo di giustificazione, oltre alle copie autenti che delle richieste d'introduzione (modello 27), le note delle provviste eseguite, firmate dal relatore ed accompagnate dalle ricevute rilasciate in carta libera dai fornitori.

In dette note il relatore apporrà la dichiarazione *che le robe furono effettivamente provviste in buona condizione di servizio e che il loro prezzo venne prima convenuto.*

§ 5. Per meglio raggiungere l'economia nelle spese, i consigli d'amministrazione procureranno di promuovere, tuttavolta che per l'entità della spesa ciò torni conveniente, un concorso fra parecchi fornitori onde ottenere i prezzi e le condizioni più vantaggiose per l'erario.

§ 6. La collaudazione degli oggetti acquistati si farà colle norme stabilite dall'art. 7 dell'Istruzione 27 dicembre 1873 *(Atto N. 3 del 1874)* sulla stipulazione dei contratti.

§ 7. Per la vendita delle robe fuori uso, di spettanza del governo, i consigli dovranno seguir sempre le norme stabilite

dall' Istruzione suddetta, e richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero.

Le vendite degli oggetti di proprietà delle masse dei corpi, sono determinate dai consigli senza che sia d'uopo richiedere l'autorizzazione preventiva del Ministero.

Essi dovranno attenersi nel resto alle norme di procedimento stabilite nella Istruzione 27 dicembre 1873, con facoltà tuttavia di procedere a *licitazione privata*, quando il valore di stima degli oggetti da vendersi non ecceda in complesso le L. 50. *Il Ministro* — RICOTTI.

Modello prescritto dall'*Atto* N. . . .
in data . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

DEL 1° REGGIMENTO BERSAGLIERI

CONTO

delle spese fatte per le piccole provviste d'oggetti di servizio generale *nel* 1° *trimestre* 1874.

1. Il presente conto è compilato alla fine di ciascun trimestre per cura del direttore dei conti sui dati che riceve dall'ufficiale di massa. Vi sono unite le copie delle richieste mod. 27 e le note delle provviste, colle ricevute dei fornitori.
2. Il conto è trasmesso, unitamente al foglio delle competenze, all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi che lo verifica, ne certifica l'esattezza, e si accerta che l'importare della spesa in esso dimostrata, sommata con quella fatta per le piccole provviste dimostrate sul conto *del vestiario e del corredo* del trimestre stesso, non ecceda il limite fissato dal § 2 delle norme stabilite con l'*Atto* N. . . . del . . . . . .
3. In caso di riconosciute differenze, l'uffizio di revisione trasmette una nota di osservazioni al consiglio per i relativi schiarimenti. — L'ufficio di revisione trasmette poscia il conto medesimo al Ministero, unendovi, quando occorra, copia dello stato delle rettificazioni, e copia della nota d'osservazioni, ove si tratti dell'eccedenza di spesa di cui al precedente N. 2.

(*Da stamparsi su carta protocollo comune a macchina*).

OGGETTO DELLA SPESA	DATA DEI PAGAMENTI FATTI		
	Anno	Mese	Giorno
Per prezzo di acquisto d'un zaino d'ambulanza con istrumenti	1874	Febbraio	12
Per prezzo di acquisto di una cucina per 6 ufficiali, completa	»	Marzo	29
Per valore di una coperta impermeabile del N. 7. . . .	»	»	31

COGNOME E NOME DELLE PERSONE CUI FURONO FATTI I PAGAMENTI	IMPORTO		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	*ANNOTAZIONI*
Giovanni Fiore	440	»	Nota e quietanza del provveditore	Per completare la dotazione degli oggetti d'accampamento, essendone sprovvisti i magazzini centrali milit., il corpo ha acquistato direttamente i contronotati oggetti, i quali furono assunti in caricamento a prezzi di tariffa sul relativo registro, modello N. 29, con richieste N° 20, 35 e 40.
Antonio Mari	415	»	Nota e quietanza come sopra.	
Domenico Mina	93	»	Nota e quietanza come sopra.	
TOTALE . L.	348	»		

Credito del corpo verso il Governo al 1° del mese di aprile 1874 per le minute spese descritte in questo conto: *lire* trecento quarantotto.

Torino, addì . . . . . 187 .

Il Direttore dei conti

Il Relatore

Il Presidente del Consiglio

V° all'Ufficio di Revisione
delle matricole e delle contabilità dei corpi

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 27 febbraio 1874 **Parte 1.**

FEBBRAIO 24. — Norme per tenere a numero il personale di truppa pel governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 57.

» 25. — Cassetta a bagaglio per gli ufficiali di fanteria e di cavalleria, e di cancelleria di una compagnia o squadrone. *pag.* 58.

» 26. — Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito. Caricamento della cassa del capo armaiuolo dei reggimenti di fanteria e bersaglieri, *pag* 60.

» 26. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, *pag* 61.

» 27. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili dei capi armaiuoli di fanteria e cavalleria, *pag.* 62.

Atto N. **28.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 33). — **Norme circa al modo di tenere a numero il personale di truppa pel governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.** — 24 febbraio.

Giusta il nuovo ordinamento del 30 settembre 1873 le compagnie di disciplina non dipendono più dal distretto in cui hanno stanza ma debbono far capo al comando delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena in Roma.

Per necessaria conseguenza spetta al comandante stesso, e non più ai distretti ed alle relative divisioni territoriali, la iniziativa delle disposizioni per tenere a numero i sottufficiali e caporali delle compagnie stesse in conformità della Tabella N. 56, che fa seguito al Regio Decreto 30 settembre 1873.

La detta Tabella comprende non solo il personale di governo delle compagnie di disciplina, ma ancora quello delle compagnie carcerati, compagnie reclusi, e reclusorii, mentre poi gli articoli 61 e 63 della legge sull'ordinamento dell'Esercito prescrivono che il personale stesso debba esser tratto dai vari corpi dell'esercito permanente.

E volendo ora questo Ministero stabilire le norme da seguirsi nell'attuazione di questa prescrizione determina quanto in appresso:

1. Per provvedere alle vacanze nei sottufficiali e caporali che non possono essere ripianate con promozioni fra i caporali ed appuntati delle compagnie e reclusorii, come pure per tener a numero gli appuntati, è fatta facoltà al comandante delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena di ammettere nel personale dipendente i soldati, caporali e sottufficiali dei vari corpi dell' esercito permanente

che si trovino in congedo illimitato, ed avendo la voluta attitudine, aderiscano di assumere questo servizio.

A tale effetto i comandanti dei corpi e reggimenti dovranno prestare al comandante predetto quel concorso che loro fosse richiesto, sia per le informazioni che potessero occorrergli, sia per le relative proposte in occasione di licenziamento di classi.

Per effettuare il passaggio di corpo basterà la previa adesione del comandante del reggimento o corpo a cui l'individuo in congedo illimitato apparteneva, ed il comandante delle compagnie e stabilimenti militari di pena procederà all'ammessione definitiva nel personale da lui dipendente, senza che occorra ulteriore speciale autorizzazione del Ministero.

Avviso di tale ammissione sarà da lui dato al corpo primitivo ed al distretto da cui l'individuo dipende.

2. Ove con i militari in congedo illimitato non si pervenga ad avere il numero dei graduati necessario, specialmente quando manchino sottufficiali, il comandante predetto segnalerà al Ministero (Direzione generale leve e bassa forza) le deficienze, ed il Ministero in simili casi si riserva di provvedere direttamente scegliendo fra i sottufficiali che si trovano sotto le armi nei corpi di fanteria.

3. I militari trasferti sia dal congedo illimitato sia da sotto le armi non dovranno, come in passato, essere tenuti in esperimento per qualche mese, ma vi faranno tosto passaggio effettivo; e coloro che facessero poi cattiva prova saranno senz'altro rinviati ai corpi od alla posizione da cui provenivano.

4. I militari trasferiti nel personale di governo in discorso, faranno passaggio (se già non vi appartengono) alla ferma permanente, tre mesi dopo il loro trasferimento.

Sono abrogate tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente e segnatamente la Nota 10 novembre 1871 concernente l'arruolamento nel soppresso corpo moschettieri.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **29**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 46). — **Adozione della cassetta da bagaglio per ufficiali di fanteria, di bersaglieri, e per cancelleria di una compagnia dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di uno squadrone di cavalleria.** — (*Con una tavola*). — 25 febbraio.

1. È adottata per il bagaglio degli ufficiali dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e per cancelleria di una compagnia

dei reggimenti medesimi e di uno squadrone di cavalleria la qui sotto descritta cassetta.

2. Nel modello degli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si farà la seguente aggiunta:

Categoria 2ª, N. 162 d'ordine, Cassetta per cancelleria d'una compagnia e per il bagaglio degli ufficiali.

3. Per cura della direzione dell'Opificio d'arredi militari verrà entro il mese di aprile spedito ai consigli d'amministrazione dei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria il campione della suddetta cassetta.

4. La cassetta da bagaglio per gli ufficiali e per cancelleria d'una compagnia o squadrone è *di legno noce con coperchio a cerniera e serratura a chiave.* Gli spigoli delle testate della cassetta sono rinforzati con lamiera di ferro. Il coperchio è fissato alla cassetta con due cerniere in ferro e sul centro del dinanzi havvi pur altra cerniera in ferro con linguetta munita di piccola staffa che entra nel foro della serratura alla piana con chiave, incastrata sul fianco anteriore; sul centro del fianco anteriore havvi una maniglia in cuoio naturale foderata di marocchino rosso. Due regoletti in legno sono fissati al fondo, perchè non tocchi il suolo. Nell'interno il coperchio è munito d'un diaframma in tela cotone bigia in due pezzi; il più grande è fisso e forma due compartimenti, il più piccolo è mobile, con due linguette di cuoio nero che si attaccano alle fibbie corrispondenti del fisso. Due striscie di passamano imbullettate nella parte interna del coperchio e della cassetta sostengono il coperchio.

Le dimensioni esterne della cassetta sono le seguenti: lunghezza metri 0,50; larghezza metri 0,30; altezza metri 0,25.

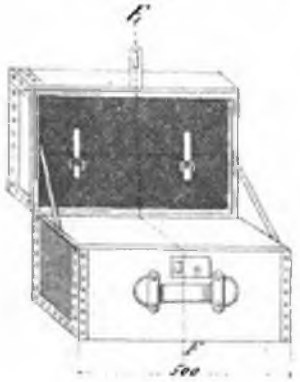
Di questa cassetta per la cancelleria d'una compagnia e di uno squadrone, come di tutti gli altri oggetti di cui nell'*Atto* N. 210 del *Giornale Militare*, 1ª parte, 1873, dei quali a senso delle disposizioni contenute nell'appendice al tomo 2° delle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria devono esser forniti e conservare nei loro magazzini anche sul piede di pace, i corpi predetti si provvederanno senz'altro.

In quanto agli ufficiali è loro fatta facoltà di sostituire alla detta cassetta, altra cassetta od una valigia a loro scelta con che però le dimensioni esterne non superino quelle della predetta cassetta di modello. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **30.** — ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZ.E DELL'ESERCITO (Nota N. 4). — **Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito, tomo 2°, specchio N. 24. Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria e bersaglieri, armati di fucili modello 1870.** — 26 febbraio.

Categoria	Numero categorico	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
		Armi portatili.		
6ª	2*bis*	Sciabole baionette *di fucili* modello 1870 . N.	10	Aggiunta
		Parti d'armi.		
»	65*bis*	Bottoncini del codolo di sciabole-baionette di *fucili modello* 1870 . . . . . N.	10	Abolita
»	71*bis*	Calotte *di fucili* e moschetti modello 1870, digrossati . . . . . »	15	Aggiunta
»	83*bis*	Copiglie con testa del fornimento di sciabole-baionette *di fucili modello* 1870 . . . »	25	Abolita
»	89*bis*	Denti del fornimento di sciabole-baionette di fucili modello 1870. . . . . »	15	»
»	101*bis*	Fornimenti di sciabole-baionette di fucili modello 1870 . . . . . »	10	»
»	110*bis*	Lame di sciabole-baionette *di fucili* mod. 1870. »	16	»
»	121*bis*	Molle d'impugnatura di sciabole-baionette di fucili modello 1870. . . . . »	40	»
»	122*bis*	Molle ritegno di calotte di fucili, e moschetti modello 1870 . . . . . »	75	»
»	152*bis*	Viti dell'anello di crociera di fornimenti di sciabole-baionette di fucili modello 1870 »	20	»
»	167*bis*	Viti della molla ritegno di calotta *di fucili* e moschetti modello 1870 . . . . . »	75	»
»	»	Dadi a chiocciola da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili modello 1870. . »	20	Aggiunta
»	»	Dadi accecati da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili modello 1870 . . . »	10	»
»	»	Guance di sciabole baionette di fucili mod. 1870 »	24	»
»	»	Molle di sciabole-baionette di fucili mod. 1870 »	40	»
»	»	Piuoli della molla di sciabole-baionette di fucili modello 1870 . . . . . »	15	»
»	»	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili modello 1870 . . . . . »	40	»
		Materie diverse.		
10ª	24	Ferro in filo sottile. . . . . Chil.	0,100	»
»	48	Piombo in pani . . . . . »	1,000	»

Cassetta per cancelleria di una compagnia





Scala di 1 20

Dal Rella

Categoria	Numero categorico	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
11ª	2	Acido idroclorico . . . . . Chil.	0,100	Aggiunta
»	34	Borace . . . . . »	0,100	»
»	354	Sale ammoniacale . . . . . »	0,100	Abolita
		Vernice per colorire il mirino . . . . . »	0,050	Aggiunta
		Strumenti verificatoi.		
12ª	194*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili modello 1870 . . . . . N.	1	»
		Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.		
13ª	147	Cacciacopiglie da officine . . . . . N.	1	»
»	275	Allargatoi dell'anello di crociera di fornimenti di sciabole-baionette di fucili modello 1870 »	1	»
»	286	Voltaculatte di fucili e moschetto mod. 1870 »	1	»
»	2110	Pietre da affilare scelte . . . . . »	1	Abolita
»	2133	Punzoni a serie numerica piccoli (N 10) . serie	1	Aggiunta
»	2134	Ramaiuoli di ferro assortiti . . . . . Chil.	0,500	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **31.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 47). — **Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 26 febbraio.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
11ª	2	Acido idroclorico	Chil.	0	30	Aggiunta
12ª	194*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili modello 1870	N.	6	00	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **32.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 48). — **Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono esser provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71.** — 27 febbraio.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di		Annotazioni
				Fanteria	Cavalleria	
12ª	194*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucile modello 1870	N.	1	—	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi comuni				
13ª	2133	Punzoni a serie numerica piccoli (N. 10)	Serie	1	1	»
»	2134	Ramaiuoli di ferro assortiti . . .	Chil.	0,50	0,50	»

Il Ministro — RICOTTI.

delle s,
le pa

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 6 marzo 1874 Parte 1.

MARZO 1° — Avvisi di movimenti di truppa da darsi al Ministero dai comandanti generali, *pag.* 63.

» 1° — Pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento, *pag.* 64.

Atto N. **33.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 5). — **Avvisi di movimenti di truppa da darsi al Ministero dai comandanti generali.** — 1° marzo.

In seguito all'autorità ed alle attribuzioni conferite colle disposizioni annesse al Regio Decreto 27 novembre 1873 ai signori comandanti generali rimane loro riservato ogni carteggio col Ministero della guerra relativo a movimenti di truppa e per conseguenza spettano pure loro tutte quelle partecipazioni che a tale riguardo prima si facevano direttamente a questo Ministero dai comandanti delle divisioni militari territoriali.

Il sottoscritto invita pertanto i predetti signori comandanti generali a volergli fare avere tali partecipazioni volta per volta e prontamente, quando avvengano movimenti di truppa per qualsivoglia ragione nelle divisioni di loro dipendenza, sia pure che si tratti di cambi periodici di distaccamenti; e ciò segnatamente poi quando si tratti di movimenti, che implichino cambiamento di sede, di comandi di battaglione, squadrone, batteria e compagnia del genio, dei quali cambiamenti questo Ministero desidera avere possibilmente preventiva notifica per potere dare i dovuti annunzi sul *Bollettino* ufficiale e fare in in pari tempo eseguire le necessarie correzioni alla tabella delle stanze dei corpi.

Le partecipazioni dovranno essenzialmente contenere le seguenti indicazioni: forza della truppa per unità organiche (battaglione, squadrone, batteria, compagnia, plotone); luogo e giorno di partenza e di arrivo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 34. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 75). — **Pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento.** — 1 marzo.

A) Ufficiali della milizia mobile.

Art. 1. — *Degli assegnamenti.*

§ 1. Gli assegnamenti spettanti agli ufficiali della milizia mobile sono stabiliti dal Reale Decreto 10 marzo 1872 (*Atto* N. 48 del *Giornale Militare* 1872) e dall'*Atto* N. 14 del 12 gennaio 1873.

§ 2. Per il tempo di pace essi sono:

a) *Una indennità di prima entrata di lire trecento* per sopperire alle prime spese per l'acquisto del vestiario e degli altri effetti costituenti la divisa;

b) *Una indennità annua di lire duecento* per le spese di mantenimento del vestiario e delle armi, esclusi gli ufficiali provenienti dai volontari d'un anno;

c) *Una indennità giornaliera di lire cinque* per il tempo che gli ufficiali sono chiamati sotto le armi;

d) *Indennità di viaggio e trasporto*;

e) *Il foraggio* per gli ufficiali delle armi a cavallo, che compiano il servizio con cavalli propri.

Art. 2. — *Indennità di prima entrata.*

§ 3. Gli ufficiali della milizia mobile acquistano il diritto alla indennità di prima entrata nella milizia dal giorno della prestazione del giuramento.

§ 4. Entro i primi trenta giorni dalla pubblicazione della nomina nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, l'ufficiale deve presentarsi al comandante del distretto o corpo, cui è effettivo, per prestare il giuramento e riscuotere la indennità di prima entrata. Dove, per qualsiasi motivo, non potesse adempiere a quest'obbligo entro il prescritto periodo di tempo, dovrà informarne il proprio comandante, giustificando le ragioni dello impedimento.

Gli ufficiali ascritti alla milizia d'un distretto diverso da quello ove hanno domicilio dovranno, entro i primi quindici giorni dalla pubblicazione della loro nomina, far conoscere la loro residenza, ne' modi prescritti dal § 2° dell'*Atto*

235, 1873 (1), al comandante del distretto o corpo cui sono effettivi, che incarica il comandante del distretto di domicilio di riceverne il giuramento e soddisfarli della indennità di prima entrata loro dovuta.

§ 5. La indennità di prima entrata è pagata nel giorno stesso che gli ufficiali prestano il giuramento sulla presentazione di apposito elenco nominativo dei creditori, sul quale, all'atto del pagamento, questi dovranno apporre la occorrente soscrizione di quietanza.

Presso i distretti l'elenco sarà presentato dall' ufficiale incaricato di tenere i ruolini della milizia; presso i corpi dall'aiutante maggiore in 1°, dovendo essi essere in forza allo stato maggiore del corpo.

§ 6. Per i pagamenti fatti agli ufficiali appartenenti ad altro corpo o distretto, la quietanza sarà però ricevuta su foglio separato per esser poi a quello trasmessa.

Art. 3. — *Indennità annua.*

§ 7. La indennità annua di lire duecento è uguale per tutti gli ufficiali a qualunque grado ed arma della milizia appartengano; ne sono però esclusi gli ufficiali della milizia provenienti dai volontari di un anno.

§ 8. Questa indennità è pagata ad annate scadute ed intere, senza cioè che possa andar soggetta a frazionamento di sorta.

La data della nomina degli ufficiali della milizia mobile dovendo sempre decorrere dal 1° luglio dell'anno, nel quale la nomina è decretata, l'annata s'intende compiuta e scaduta, e il diritto all' indennità perfetto, il 1° luglio dell' anno successivo.

Epperò quegli che a questa data più non si trovasse effettivamente rivestito del grado di ufficiale della milizia mobile non ha diritto al pagamento d'indennità veruna per il tempo antecedentemente trascorso.

---

(1) § 2 Atto 235, 1873 — Le comunicazioni che i comandanti di distretto o di corpo dovessero rivolgere agli ufficiali predetti potranno essere fatte, sia per mezzo di lettere affrancate all indirizzo dei medesimi, sia per *via d'ufficio*, cioè: per mezzo del comandante del distretto, se l'ufficiale risiede in città ove siavi comando del distretto; per mezzo del comandante dei reali carabinieri del circondario, nei capi-luoghi di provincia o di circondario non sede di comando di distretto; per mezzo del sindaco negli altri luoghi.

Di questi stessi mezzi di comunicazione si varranno gli ufficiali della milizia mobile e quelli di complemento ogni qualvolta abbiano a rivolgere qualche domanda od a rispondere ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo; potranno cioè dirigerle loro o per lettera affrancata o per via d'ufficio per il tramite delle stesse autorità militari o civili sopraccennate.

§ 9. La indennità annua è pagata entro il mese di luglio di ogni anno dal distretto o corpo cui gli ufficiali sono effettivi.

Dove però gli ufficiali risiedano in altro distretto, la indennità potrà, per incarico di quello cui sono effettivi, essere pagata dal distretto di domicilio.

Anche questi pagamenti saranno fatti sulla presentazione degli atti, onde tratta il precedente § 6.

§ 10. Per ottenerne il pagamento, gli ufficiali debbono presentarsi in persona al comandante del distretto o corpo, cui sono effettivi, od al comandante del distretto di domicilio.

Se però ne dimorano lontani possono farne richiesta con domanda autenticata dal sindaco del comune di residenza: e se in questa abbiano indicato il luogo del pagamento, il distretto o corpo incaricato del pagamento vi provvede per mezzo di vaglia postale, sul cui rovescio indicherà pure l'oggetto del pagamento.

Quando occorra di servirsi di questo mezzo, i diritti di posta, dovendo andare a carico del creditore, saranno prima detratti dalla somma che si domanda e la ricevuta del vaglia varrà di titolo giustificativo dell'eseguito pagamento.

Art. 4. — *Indennità giornaliera.*

§ 11. La indennità giornaliera di lire cinque dovuta all'ufficiale chiamato a prestare servizio in tempo di pace è anche essa uguale per tutti gli ufficiali, qualunque sia il grado e l'arma cui appartengono.

§ 12. Questa indennità è dovuta in ragione delle giornate di presenza, esclusa quella dell'arrivo e compresa quella della partenza dal servizio.

Quando però al servizio, per ordine superiore, fosse assegnata una durata minore di dieci giorni, la indennità sarà, ciò non ostante, computata in ragione di dieci giornate; sarà cioè pagata nella somma di lire *cinquanta*.

§ 13. L'indennità è pagata posticipatamente il 1° ed il 16 di ogni mese, sulla presentazione di foglio-stipendio da compilarsi dalla compagnia, presso cui gli ufficiali prestano servizio.

Ai comandanti de'corpi o dei distretti è però fatta facoltà di concedere, che il pagamento della indennità delle prime dieci giornate dovute, per gli ufficiali che al loro arrivo sotto le armi ne facciano domanda, sia fatto anticipatamente.

§ 14. Durante la prestazione del servizio all'ufficiale della milizia non può essere accordata alcuna licenza, tranne i

casi di chiamata *in giudizi penali* avanti ai *tribunali ordinari* o di altro eccezionalissimo bisogno. Ma durante la licenza perde il diritto alla indennità giornaliera.

§ 15. Se viene ricoverato in uno spedale militare, ha diritto alla continuazione dell' indennità soltanto per i primi *sette* giorni; ma se vi si trova in conseguenza di malattia dichiarata dai medici militari incolta per occasione del servizio, l'indennità sarà continuata sino a compiuta guarigione.

§ 16. Per la cura ed il ricovero nell' ospedale l' ufiziale della milizia dovrà pagare la stessa retta quotidiana, che è fissata per gli ufficiali dell'esercito permanente.

La retta dovrà essere prelevata dalla indennità giornaliera: e nel caso che questa, dopo i primi *sette* giorni di ricovero, venga a cessare, la retta costituirà un debito dell'ufficiale verso l'amministrazione.

§ 17. Per analogia a quanto è disposto per gli ufficiali dell'esercito permanente, l' ufficiale della milizia agli arresti di rigore od agli arresti in fortezza continua a ricevere, durante la punizione, la indennità giornaliera.

Se sostenuto in attesa di giudizio per reato militare, cominciando dal giorno successivo a quello che sarà posto in aspettazione di giudizio, dovrà riceverne solamente la metà; ma quando il giudizio non sia susseguito da condanna, ne riceverà dopo anche la differenza.

§ 18. L'ufficiale, che per fatto proprio cessasse innanzi tempo la prestazione del servizio sotto le armi e rimanesse in debito per anticipazione conseguita ai termini del § 13, il debito dovrà poi essere integralmente ritenuto sul più prossimo pagamento dell'indennità annuale di lire 200.

Nella stessa guisa sarà pur ritenuto il debito lasciato verso l' amministrazione, a norma del precedente § 16, per retta d'ospedale.

Art. 5. — *Indennità di viaggio.*

§ 19. L'ufficiale chiamato in tempo di pace a prestare servizio, e che per attendere alla chiamata dovesse allontanarsi dal proprio domicilio, ha diritto alle indennità di viaggio stabilite per l'ufficiale di pari grado dell'esercito permanente.

Queste indennità sono date pel viaggio d'andata dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione l'ufficiale ha domicilio, al luogo ove deve recarsi per prestare servizio, e per il viaggio di ritorno al capo-luogo medesimo, tanto se dal luogo dove presta servizio quanto se esca da ospedale militare dove sia stato ricoverato.

§ 20. Affinchè gli ufficiali della milizia mobile possano fruire della riduzione sul prezzo di trasporto dei militari sulle ferrovie, sul mare e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, dovranno essere per tempo provvisti dal loro distretto o corpo delle dichiarazioni modello B e D prescritte dalle Istruzioni sull'eseguimento delle convenzioni 16 marzo 1870, e 18 marzo 1871.

§ 21. L'ufficiale che abbia chiesto ed ottenuto di prestar servizio presso altro distretto, che non sia quello in cui è effettivo od ha domicilio, o ad altro corpo o distaccamento, che non sia quello che gli sarà stato designato, non ha diritto all'indennità di viaggio nè per l'andata nè per il ritorno; sarà però provvisto delle dichiarazioni B e D nel precedente § enunciate.

§ 22. In ogni caso gli ufficiali della milizia mobile, per i trasporti su ferrovia o sul mare, non hanno diritto a riduzione di prezzo che per sè e per un domestico.

Art. 6. — *Indennità foraggi.*

§ 23. Agli ufficiali delle armi a cavallo sarà dal corpo fornito un cavallo di truppa ogni volta ne abbisognino per servizio. Se però sono provveduti di cavalli propri atti al servizio, riceveranno tante razioni foraggio quanti saranno i cavalli, purchè non eccedano il numero delle razioni di foraggio dovute all'ufficiale di pari grado.

B) Ufficiali di complemento.

Art. 7. — *Giuramento.*

§ 24. Gli ufficiali di complemento dovranno prestare giuramento nelle mani del comandante del distretto o corpo cui sono effettivi, o del distretto di domicilio, nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 2.

Art. 8. — *Assegnamenti.*

§ 25. Gli assegnamenti spettanti agli ufficiali di complemento sono:

a) L'*indennità giornaliera di lire cinque* quando sono temporaneamente chiamati in servizio per loro istruzione (*art.* 68 *e* 80 *legge sull'ordinamento dell'esercito*);

b) L'*indennità di viaggio e trasporto* e l'*indennità foraggio* accennate nel § 2.

§ 26. Per le indennità spettanti agli ufficiali di complemento saranno osservate le stesse norme che furono prescritte nei

precedenti articoli 4, 5 e 6 per gli ufficiali della milizia mobile, tranne il secondo capoverso del § 13, che non è loro applicabile.

§ 27. I debiti, che per avventura si lasciassero dagli ufficiali di complemento a norma del secondo capoverso del § 16, dovranno essere soddisfatti direttamente dai debitori prima della loro uscita dal luogo di cura.

Dove ciò non fosse possibile, saranno rimborsati dal corpo o distretto cui gli ufficiali sono effettivi a carico della massa generale uomini.

C) **Disposizioni comuni.**

Art. 9. — *Conteggiamento delle varie specie d'indennità.*

§ 28. La indennità di prima entrata, la indennità annua e la indennità giornaliera per la istruzione sotto le armi vanno soggette alla ritenuta della tassa ricchezza mobile e nella stessa misura che gli stipendi ordinari.

§ 29. Delle indennità pagate per conto del distretto o corpo, cui gli ufficiali sono effettivi, i distretti di domicilio domandano poi a quello rimborso collo *Specchio mod.* 65.

§ 30. I fondi per il pagamento delle indennità medesime debbono essere domandati trasmettendo al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, uno speciale *Prospetto degli averi presunti, mod.* 22.

§ 31. Delle somme pagate agli ufficiali della milizia mobile o di complemento per indennità di prima entrata, per indennità annua e giornaliera, e per indennità di viaggio i distretti o corpi cui i medesimi sono effettivi renderanno trimestralmente ragione con uno speciale *foglio nominativo delle competenze* conforme allo unito modello, ponendovi ad appoggio gli atti e documenti che ne giustifichino le variazioni.

Dei foraggi rendesi invece ragione nel modo stesso che operasi per gli ufficiali dell'esercito permanente, conteggiandoli sul comune foglio generale delle competenze.

§ 32. Sul foglio nominativo delle competenze degli ufficiali della milizia mobile e di complemento dovranno pur essere computati, con apposita dimostrazione, i correlativi mandati di acconto ricevuti nel corso del trimestre.

Il divario tra gli acconti ricevuti e gli assegnamenti pagati costituirà il credito o debito, che il consiglio avrà per cotale titolo verso lo Stato.

§ 33. Il foglio nominativo delle competenze sarà poscia, alla fine di ogni trimestre, separatamente trasmesso all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi per le necessarie operazioni di riscontro.

§ 34. Compiuta la verificazione, l'ufficio di revisione rilascia dichiarazione di conferma del credito o debito del corpo e trasmette il foglio nominativo delle competenze al Ministero, che provvede alla emissione degli occorrenti mandati di saldo.

Intanto, e sino a che dal Ministero non ne sia fatta la regolazione, il credito o debito del corpo dovrà formare articolo di credito o debito sul bilancio trimestrale.

Art. 10. — *Casi speciali di servizio.*

§ 35. Agli ufficiali della milizia o di complemento chiamati a campi d'istruzione, a grandi manovre, ovvero in servizio a tutela dell'ordine pubblico, oltre la giornaliera indennità di lire cinque, onde trattano gli articoli 4 ed 8, sono pur dovuti gli stessi speciali soprasoldi che spettano all'ufficiale di ugual grado nell'esercito permanente quando trovasi nelle medesime condizioni di servizio.

Nelle circostanze in cui il corpo o reparto di corpo, presso cui prestano servizio, gode di maggiori assegnamenti, devono fruirne anche gli ufficiali della milizia o di complemento.

§ 36. Siffatti soprasoldi sono pagati dal distretto o dal corpo, presso cui gli ufficiali prestano servizio.

I distretti o corpi ne domandano poi distintamente rimborso all'erario sul proprio foglio generale delle competenze, ponendovi ad appoggio gli *Stati mod.* 16 e 17 prescritti dal § 41 del *Regolamento 1° decembre 1870*. Dei soprasoldi però, che vanno a carico del bilancio di altro Ministero, il rimborso sarà domandato cogli *Stati numerici mod. 64*, prescritti dal § 278 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*.

Art. 11. — *Disposizioni transitorie.*

§ 37. Le disposizioni del presente *Atto* saranno applicate ai conti che avranno principio dal 1° gennaio 1874; le partite risguardanti somme dovute per diritti acquistati nel corso della antecedente annata dovranno invece essere ancora liquidate colle norme stabilite nell'*Atto* 95, 1873, che s'intenderà per l'avvenire abrogato.

§ 38. L'articolo 79 della legge sull'ordinamento dell'esercito più non sanzionando la esclusione dei medici della milizia mobile non provenienti dallo esercito permanente dal diritto alla indennità annua di L. 200, come era stabilito dagli articoli 8 e 10 del Regio Decreto 10 marzo 1872, dichiarasi questa eccezione abrogata per effetto della nuova legge.

Tutti i medici della milizia mobile avranno per ciò d'ora in poi diritto alla detta indennità annua, a norma dell'art. 3° del presente *Atto*, anche se non provenienti dall'esercito permanente.

Il Ministro — Ricotti.

MODELLO N. 90 bis

(1)

Consiglio d'Amministrazione permanente — *Trimestre* 187

FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE

pagate agli ufficiali della milizia mobile
ed agli ufficiali di complemento nel corso del suddetto trimestre.

AVVERTENZE.

§ 1° Gli assegnamenti dati agli ufficiali della milizia mobile e di complemento costituiscono una contabilità indipendente da quella degli assegnamenti degli ufficiali dell'esercito permanente e debbono essere separatamente rappresentati sul presente foglio.

Quest'atto serve pertanto a richiedere dallo Stato la indennità di prima entrata spettante agli ufficiali della milizia di prima nomina e la successiva indennità annua; non che la indennità giornaliera e le spese di viaggio dovute agli ufficiali della milizia e di complemento chiamati per la loro istruzione o per servizio presso i corpi o distretti militari.

§ 2° Il presente foglio non comprende che gli ufficiali della milizia e di complemento effettivi al corpo o distretto cui il foglio stesso riguarda ed è compilato dal direttore dei conti, prendendo per base le variazioni consegnate sui rapporti-situazione e ponendovi ad appoggio gli atti giustificativi delle variazioni medesime.

§ 3° Per comprovare le spese di trasporto vi saranno pur unite le correlative dichiarazioni di quitanza (mod. 3 dell'Istruzione 31 luglio 1870)

§ 4° Alla fine del trimestre è trasmesso all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, che lo verifica e lo manda al Ministero della guerra, onde possa provvedere alla finale regolazione dei conti del corpo o distretto per ciò che partiensi agli accennati assegnamenti.

(1) Distretto o corpo.

Compagnia cui sono assegnati	GRADO e QUALITÀ	COGNOME e NOME	DATA della nomina nella milizia mobile	VARIAZIONI

(1) L'indennità di prima entrata e quella annua s'indicheranno con un 1; per quella giornaliera

DOCUMENTI a corredo delle variazioni	ASSSEGNI DOVUTI								Ritenuta per tassa di ricchezza mobile
	INDENNITÀ			SPESE DI VIAGGIO				Importare complessivo degli assegni dovuti	
				GIORNATE					
	di prima entrata (L. 300)	annua di (L. 200)	giornaliera (L. 5)	di indennità di via	di soprasoldo di marcia	Trasporto	Importare della spesa di viaggio		
	(1)	(1)	(1)						

(1) si segnerà il numero delle giornate.

Dimostrazione *del conseguente credito o debito del corpo verso lo Stato*

N. delle colonne del foglio nominativo	DESIGNAZIONE DELLE PARTITE	PARTITE di Credito	PARTITE di Debito
6	Per indennità di prima entrata di L. 300 (per N. ufficiali milizia mobile)		
7	Per indennità annua di L. 200 (per N. ufficiali milizia mobile)		
8	Per indennità giornaliera di L. 5 (per N. giornate)		
9	Per spese di viaggio (come dalle unite quietanze) — Indennità di viaggio . . . . L. . . .		
10	Per spese di viaggio (come dalle unite quietanze) — Soprasoldo di marcia . . . » . . .		
11	Per spese di viaggio (come dalle unite quietanze) — Spese di trasporto . . . . . » . . .		
14	Ritenuta per tassa di ricchezza mobile sulle indennità di prima entrata, annua e giornaliera		
	Acconti ricevuti nel corso del trimestre — Con mandato del . . . . N. . . . L. . . .		
	Acconti ricevuti nel corso del trimestre — Con mandato del . . . . N. . . . » . . .		
	Acconti ricevuti nel corso del trimestre — Con mandato del . . . . N. . . . » . . .		
	Acconti ricevuti nel corso del trimestre — Con . . . . . N. . . . » . . .		
	Bonificazioni e detrazioni come da foglio di rettificazioni al foglio nominativo delle competenze del trimestre antecedente		
	TOTALI L.		
	Detraggonsi »		
	Al 1° . . . . . il corpo rimane pertanto in (*credito* o *debito*) di L.		

Per l'amministrazione degli assegnamenti degli uffiziali della milizia mobile e di complemento il Consiglio rimane, al 1°. . . . . 187 ., in (*credito* o *debito*) verso lo Stato di L. . . . . e centesimi . . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 187 .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Dichiarazione *per parte dell'Ufficio di revisione di conferma della rimanenza e delle rettificazioni da operarsi dal corpo.*

Verificato il presente foglio nominativo delle competenze, si conferma il resto in (*credito* o *debito*) verso lo Stato stabilito in L. . . . . e centesimi. . . . . col carico al Consiglio d'amministrazione d'introdurre nel foglio nominativo del . . trimestre 187 . le rettificazioni risultanti dal relativo foglio, che apportano (*bonificazioni* o *detrazioni*) per L. . . . . .

Firenze, addì 187

IL REVISORE

Il capo del 1° reparto dell'ufficio di revisione

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 13 marzo 1874 **Parte I.**

MARZO 8. — Elmo per gli ufficiali generali e colonnelli brigadieri, *pag.* 75.
» 10. — Pubblicazioni concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici, *pag.* 76.
» 10. — Dispensa del sottufficiale zappatore dal servizio di guardia, *pag.* 76.
» 11 — Errata corrige all'allegato n° 1 del Regolamento di disciplina, *pag.* 77.
» 11. — Modificazioni relative all'uso della scimitarra-baionetta mastata, *pag.* 77.
» 12. — Apertura del tronco ferroviario Monza-Calolzio, *pag.* 77.

Atto N. 35. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 113). — **Elmo per gli ufficiali generali e per i colonnelli comandanti di brigata** — *(Con tavole annesse)* (1) — 8 marzo.

Presi gli ordini di S. M., ho determinato che, a datare dal 1° giugno, gli ufficiali generali come pure i colonnelli comandanti di brigata debbano fare uso dell'elmo indicato nelle tavole annesse.

Esso si porterà soltanto nella grand'uniforme. Non ha coperture e deve sempre essere ornato del pennacchio e pennacchietto.

Si compone di un *cimiero* in metallo dorato, di una *coppa* di feltro ricoperta di pelle di vitello marino nero, di due *orecchioni* (soggoli) di metallo argentato, di una *stella* di metallo dorato con raggi di metallo argentato, di un *pennacchio* di penne bianche fine con *pennacchietto* di garza (aigrette).

Il *cimiero*, di metallo dorato, si compone di una *cresta* e dell'*Aquila di Savoia*: la cresta è conforme al disegno e si attacca sul davanti all'aquila, questa porta in petto la croce di Savoia in argento. Il cimiero è fermato alla coppa mediante tre piuoli a vite, ed è fissato da dentro con tre scudetti in metallo.

La *coppa* è di feltro, forma visiera davanti e gronda di dietro ed è ricoperta di pelle di vitello marino nero. Un ornato in metallo argentato parte dal mezzo della parte posteriore e sale fino alla sommità della coppa, servendo di piedestallo al cimiero. La visiera e la gronda hanno un orlatura in metallo argentato, larga 5 millimetri. Ai due lati partono gli orecchioni in metallo argentato, fermati da due rosoni pure in metallo argentato; essi sono formati con 11 squame e si congiungono sul davanti con una fibbia in metallo argentato; sotto il rosone sinistro havvi la coccarda nazionale in seta.

(1) Le tavole saranno pubblicate colla prossima dispensa.

La *stella* è in metallo dorato; essa è collocata di fronte e sopra un rosone a raggi in metallo argentato; nel centro della stella havvi la cifra reale sormontata dalla corona Reale in argento.

Il *pennacchio* è di penne bianche fine, è fatto a piovente ed entra in una piccola tulipa a foglie d'oro che si fissa quasi all'estremità della cresta del cimiero; il *pennacchetto* entra pure nella stessa tulipa del pennacchio e rimane dritto.

La visiera e la gronda sono foderate in marocchino nero.

Le dimensioni delle varie parti dell'elmo sono indicate nelle annesse tavole. *Il Ministro* — RICOTTI.

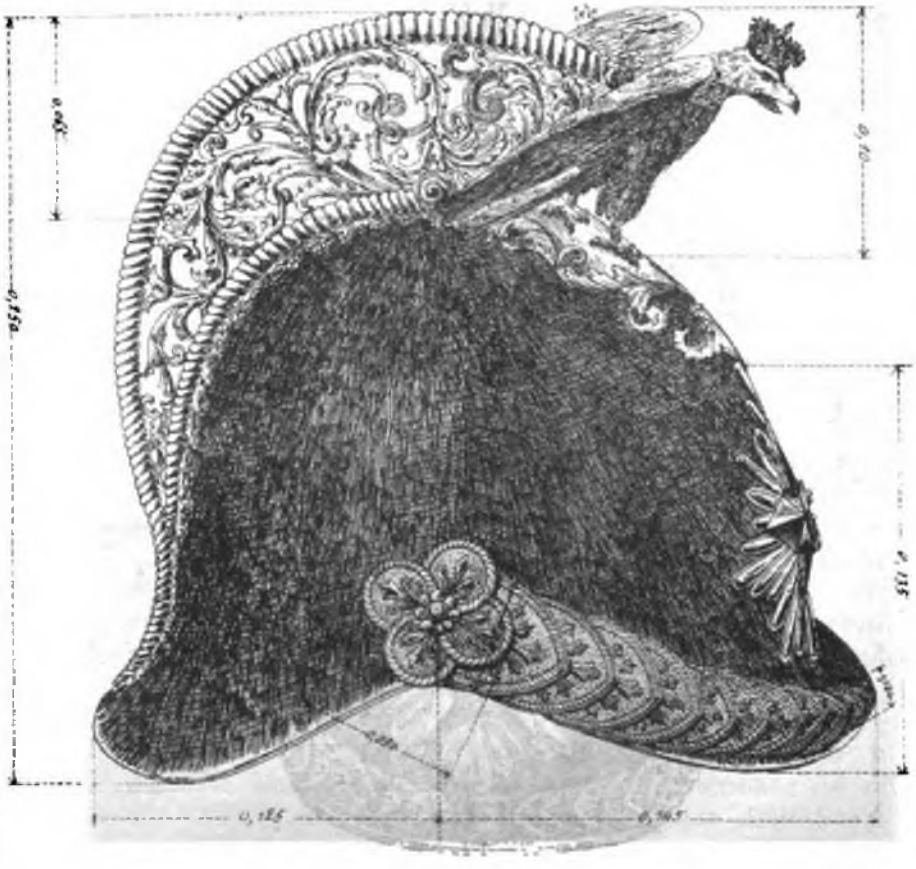
N. **36**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota. N. 22). — **Pubblicazioni a stampa concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici.** — 10 marzo.

Il Regolamento di disciplina ammette che qualunque militare possa pubblicare per mezzo delle stampe tutto ciò che crede, sulla propria responsabilità, cioè senza previamente chiederne l'autorizzazione.

Tuttavia considerando che le pubblicazioni sopra certi argomenti militari assumono un carattere od un'importanza singolare dalla posizione ufficiale di chi le ha dettate, e che quindi, allorchè fossero improvvide, possono avere una portata assai più grave e dannosa quando emanano da autore rivestito di speciale ufficio attinente alla materia trattata, questo Ministero reputa necessario nell'interesse dell'Esercito e dello Stato di prescrivere che gli ufficiali generali in servizio effettivo, gli ufficiali addetti al Ministero della guerra ed ai comitati, i comandanti in 2° della Scuola di guerra e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, i capi di stato maggiore ed i direttori dell'artiglieria e del genio in quanto riflette la loro specialità di servizio, semprequando intendano pubblicare qualche loro scritto ove si tratti direttamente od anche indirettamente di cose concernenti la difesa dello Stato od in generale i nostri mezzi offensivi e difensivi debbano prima comunicarlo per la via gerarchica a questo Ministero per la sua avvenenza. *Il Ministro* — RICOTTI.

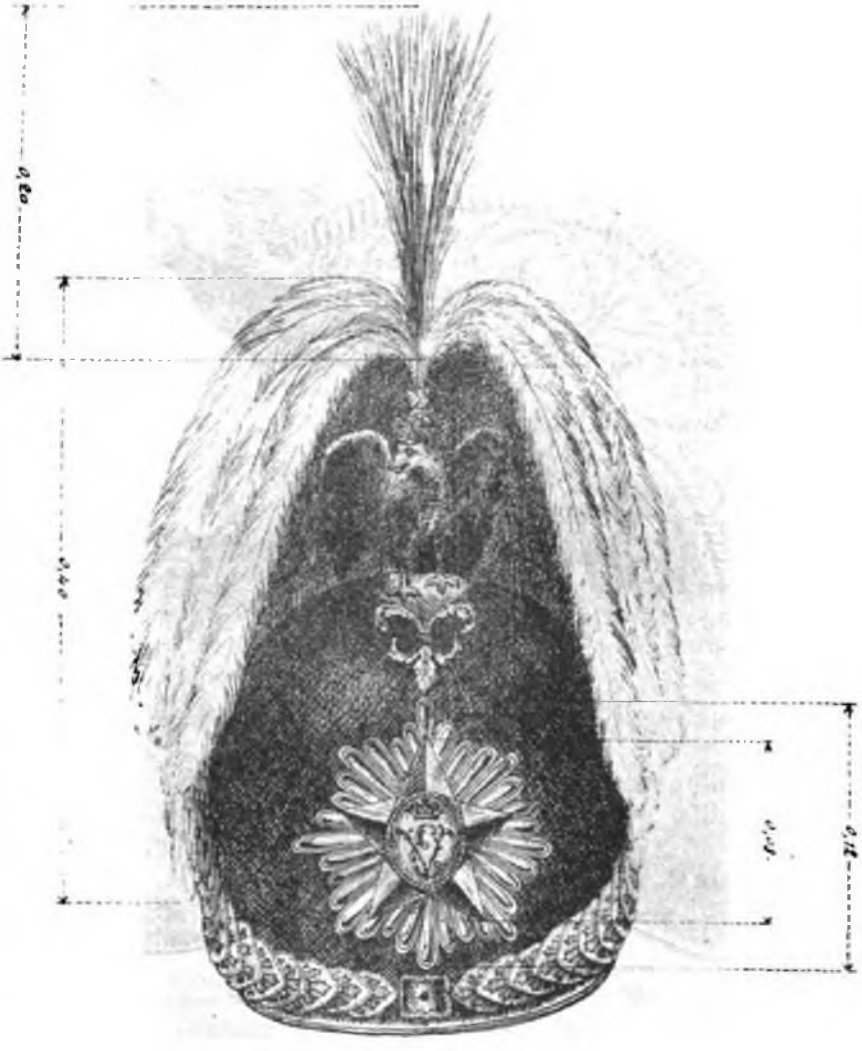
N. **37**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 23). — **Dispensa del sottufficiale zappatore dal servizio di guardia**. — 10 marzo.

A chiarimento del § 396 del Regolamento di disciplina resta determinato che il sottufficiale zappatore, essendo armato di



Roma, Ind.^ Rollet.

ELMO PER GLI UFFICIALI GENERALI



Roma Lit.ª Rolla

sola sciabola, non debba concorrere nel servizio di guardia ed in generale in quei servizi in cui i sottufficiali devono essere armati di fucile. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **38.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 24). — **Errata-corrige all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).** — 11 marzo.

Nell'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).

Al N. 8, 2° capoverso, si aggiunga:

« *Gli ufficiali generali ed i colonnelli comandanti di brigata* « *nell'uniforme di marcia sostituiscono il berretto all'elmo* ».

Al N. 10 si aggiunga come 4° capoverso;

« *Gli ufficiali generali ed i colonnelli comandanti di brigata* « *portano sempre il pennacchio ed il pennacchietto sull'elmo* ».

Al N. 24 si aggiunga:

« *; però gli ufficiali generali ed i colonnelli comandanti di* « *brigata portano il berretto* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **39.** — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE ARMI A PIEDI (Nota N° 5). — **Modificazioni relative all'uso della sciabola baionetta inastata.** — 11 marzo.

In conseguenza dell'adozione del nuovo fucile modello 1870, questo Ministero ravvisa opportuno di introdurre la seguente modificazione nel Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le armi a piedi.

N. 179. All'attuale dizione si sostituisca: Per regola generale le baionette non si inastano che per andare all'attacco o respingere quello del nemico, e dalle sentinelle.

N. 825. Al 5° allinea attuale si sostituisca: La fanteria di linea sfilerà a *spall'arm;* i bersaglieri a *bilanc'arm.*

Questa modificazione verrà fin d'ora posta in atto anche per quei corpi i quali siano ancora armati di fucile di vecchio modello. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **40.** — FERROVIE (Nota N. 14). — **Apertura del tronco ferroviario Monza-Calolzio.** — 12 marzo.

Essendosi testè aperto al pubblico servizio il tronco ferroviario Monza-Calolzio il quale unisce fra di loro le linee Milano-Camerlata e Bergamo-Lecco, se ne dà avviso alle autorità militari aggiungendo che al tronco predetto rimane estesa la convenzione 16 marzo 1870.

Intanto a conveniente norma dei corpi, uffici e stabilimenti militari si notifica che le distanze che corrono fra le stazioni del tronco predetto sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:

Monza					
7	Arcora				
12	6	Usurate			
17	11	6	Cernusco-Merate		
21	15	10	5	Olgiate-Molgora	
31	24	19	14	10	Calolzio

Siccome poi per effetto dell'apertura del tronco sovraindicato rimane variato qualche transito (via che debbono seguire i trasporti) così si tracciano qui appresso alcune norme da seguirsi nello invio dei militari.

Le spedizioni che partono dalle stazioni comprese fra Camerlata e Monza, dirette per la linea Bergamo-Brescia ed oltre e viceversa, non seguiranno più la via Milano-Treviglio, ma sibbene quella di Monza-Calolzio-Bergamo. In conseguenza per valutare il percorso si dovrà cercare la distanza che corre fra la *stazione di partenza* e Monza, ed aggiungere a questa prima la distanza fra Monza e Calolzio e poi quella fra Calolzio ed il *luogo di destinazione*.

I trasporti che dalle stazioni comprese fra Lecco e Calolzio debbono essere diretti alle linee Milano-Torino, Milano-Mortara, Milano-Pavia ed oltre e viceversa non passeranno più per Bergamo e Treviglio ma sibbene per Calolzio e Monza. Perciò per valutare il prezzo da corrispondersi si dovrà cercare la distanza fra il *punto di partenza* e Calolzio, ed aggiungervi quelle fra Calolzio e Monza e fra Monza e la *stazione di destinazione*.

I trasporti poi che dal tronco Monza-Calolzio sono diretti alla linea Bergamo-Brescia ed oltre si faranno seguire la via di Calolzio-Bergamo. E quelli che dal tronco stesso sono diretti alle linee che fanno capo a Milano si faranno seguire la via di Monza-Milano. La stessa via dovranno pure seguire i trasporti che dal ripetuto tronco sono diretti alla linea di Treviglio-Cremona ed oltre; è però fatta eccezione per la stazione di Olgiate per le cui partenze si dovrà tenere la via Calolzio-Bergamo-Treviglio.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 20 marzo 1874 **Parte 1.**

MARZO 1. — Continuazione dell'indennità d'alloggio ai farmacisti principali, farmacisti, sotto-farmacisti e sotto-farmacisti aggiunti, *pag.* 79.
» 17. — Guanti di cotone nero per bersaglieri, *pag.* 80.
» 18 — Ufficiali commissari dispensati dal presenziare le assegne di rimando e gli atti di cessione dei cavalli di favore, *pag.* 80.
» 19. — Dimensioni delle dragone per la truppa, *pag.* 81.

Atto N. **41.**— STIPENDI ED ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 22). — **Regio Decreto portante continuazione dell'indennità d'alloggi ai farmacisti principali, farmacisti, sotto-farmacisti e sotto-farmacisti aggiunti.** — *Inserto nella* Gazzetta Ufficiale *del 14 marzo, N° 1830, (serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.* — 1° marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873, N° 1591, (serie 2ª) sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti i Nostri Decreti 7 novembre 1873 che determinano gli stipendi, l'assimilazione di rango, ed il passaggio dall'antico al nuovo ordinamento dei farmacisti militari,

Visto il Nostro Decreto 24 giugno 1869 che ha stabilito l'indennità d'alloggio agli ufficiali subalterni, ed agli ufficiali del corpo farmaceutico ed altri assimilati al grado di ufficiale subalterno;

Visto il Nostro Decreto 17 dicembre 1871 sull'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, pei capitani e pei loro assimilati che sono di stanza in Roma;

Ritenuta l'equità di non arrecare alcuna diminuzione nelle competenze dei farmacisti militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I farmacisti principali, i farmacisti, i sotto-farmacisti ed i sotto-farmacisti aggiunti continueranno ad aver diritto all'indennità d'alloggio stabilita dai citati Nostri Decreti 24 giugno 1869 e 17 dicembre 1871 per gli ufficiali inferiori dell'Esercito, a seconda dei gradi ai quali essi erano assimilati anteriormente alla promulgazione della legge sovracitata.

Art. 2. Il presente Decreto avrà vigore dal 1° gennaio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **42.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 114). — **Guanti di cotone nero per bersaglieri.** — 17 marzo.

In considerazione della poca solidità che presenta la tinta turchina dei *guanti* di lana fin qui adoperati dalla truppa dei bersaglieri, il Ministero si è indotto ad adottarne un altro modello di cotone tinto in nero, il quale è altresì più economico dell'altro che rimane abolito.

Il suo prezzo è di centesimi 65 e prende posto nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi al N. 164, sotto la denominazione *guanti di cotone nero*.

Nel fare gli acquisti si avvertirà che i guanti debbono essere di cotone di buona qualità, del N. 16, accoppiato in quattro capi, fabbricati al telaio ed in un sol pezzo. Tanto le dita come il corpo del guanto non dovranno avere che una sola cucitura interna diligentemente eseguita con cotone ritorto in due capi. All'imboccatura del guanto vi sarà un rivolto di circa due centimetri con cucitura interna.

Debbono esservene di tre taglie, cioè per ogni cento se ne richiederanno ai fornitori 20 della 1ª, 60 della 2ª, e 20 della 3ª.

Il campione essendo di 2ª taglia e pesando 45 grammi, si avvertirà che le altre due taglie peseranno rispettivamente dai quattro ai sei grammi in più o in meno in conseguenza della loro maggiore o minore grandezza.

La tinta sarà data al filato prima di metterlo in lavorazione. Essa, nel campione, fu ottenuta con bicromato di potassa, vetriolo di cipro, legno giallo, campeccio di Spagna, ossia strato di campeccio e vetriolo verde, e resiste a qualunque lavatura ordinaria, escluso il bucato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **43.** — COMMISSARIATO MILITARE (Nota N. 1). — **Gli ufficiali commissari più non debbono intervenire alle rassegne di rimando, ed agli atti di cessione dei cavalli di favore.** — 18 marzo.

Essendo cessate le ragioni per le quali, in passato, era prescritto l'intervento di un funzionario d'intendenza militare

alle rassegne di rimando, il Ministero determina che d'ora in poi gli ufficiali-commissari più non abbiano ad intervenire a tali rassegne.

Si avverte del pari che non occorre l'intervento di alcun ufficiale commissario negli atti di cessione dei cavalli di favore.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **44**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 115). — **Dimensioni delle dragone per la truppa.** — 19 marzo.

Le dimensioni delle dragone per la truppa dell'Esercito, delle quali nella Nota 95 delli 12 giugno 1863, saranno d'ora in avanti le seguenti:

Correggia.

Lunghezza	metri	0,340
Larghezza	»	0,017
Spessore da	»	0,002 a 0,025

Flocco.

Lunghezza per sottufficiali e musicanti	metri	0,100
Id. per caporali e soldati. . .	»	0,060

Nulla è innovato quanto al prezzo delle dragone.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 27 marzo 1874 **Parte 1.**

MARZO 22. — Passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena degl'individui di truppa condannati al carcere militare, *pag.* 83.

» 23. — Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere od alla reclusione militare. — Vestiario pei medesimi, *pag.* 84.

» 24. — Amministrazione degl'individui di truppa detenuti alle carceri preventive militari. — Personale di custodia, *pag.* 86.

» 25. — Assegnazione ai corpi di coloro che escono dal carcere e dalla reclusione militare, *pag.* 88.

» 26. — Gavetta di latta per la truppa del treno d'artiglieria e genio, *pag.* 89.

» 26. — Cappello per gli ufficiali generali di riserva, *pag.* 89.

» 27. — Uso dell'elmo dei generali. — Aggiunta all'allegato sull'uniforme, *pag.* 89.

» 27. — Richieste relative a documenti anteriori alla costituzione del regno d'Italia, *pag.* 89.

» 27. — Rendite vincolate a scopo di matrimonio dei sottufficiali, *pag.* 90.

» 27. — Norme per il trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione, *pag.* 93.

Atto N. **45.** — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 76). — **Passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena degli individui di truppa condannati al carcere militare.** — 22 marzo.

1. A partire dal 1° aprile prossimo venturo gl' individui di truppa che saranno condannati al carcere militare cesseranno di essere tenuti in forza dai corpi cui appartengono, e passeranno effettivi agli stabilimenti militari di pena.

2. La disposizione di cui al N° precedente non è applicabile a quei condannati, che alla data della emanazione della sentenza avessero meno di due mesi di pena da scontare, per essere stato loro computato il carcere preventivo sofferto. Costoro ultimeranno la loro pena nello stesso carcere preventivo, ove si trovano rinchiusi, continuando ad essere amministrati come i detenuti in attesa di giudizio.

3. Per mandare ad effetto quanto è prescritto nel precedente N. 1, i comandanti di corpo ricevendo dall'autorità giudiziaria militare l'annuncio della condanna di un individuo al carcere militare e dal comandante degli stabilimenti militari di pena la notificazione, modello N. 34, dell'arrivo del condannato alla compagnia di carcerati, cui venne destinato, trasmettono al

ERRATA- CORRIGE.

A pag. 61, riga 4ª, invece di 354 *sale ammoniacale*, leggasi 353 *sale ammoniacale*.

Atto N. 6. pagina 21, Tabella B., colonna 4ª, riga 3ª, alle parole; *Cannoni in oro id.*, si sostituisca: *Cannoni con granata in oro id.*

comandante ora detto le carte personali del condannato, prescritte pei passaggi di corpo, e lo fanno togliere dalla forza del corpo.

4. Dopo scontata la pena i condannati al carcere, sia che debbano rientrare ai corpi, sia che debbano essere inviati in congedo illimitato, saranno ripresi in forza dal corpo cui prima appartenevano o da quell'altro cui saranno assegnati conforme è prescritto dall'*Atto* N. 27 del 1873, per coloro che escono dalla reclusione militare.

5. Gli avvocati fiscali militari nel comunicare ai corpi interessati ed al comando degli stabilimenti militari di pena la condanna di un individuo di truppa al carcere militare, dovranno indicare la durata della pena che al condannato rimarrà a scontare al tempo dell'emanazione della sentenza: e quando ne sia il caso, sollecitare, per quanto sta in loro, la traduzione del condannato dal carcere preventivo alla compagnia dei carcerati, nella quale dev'essere incorporato.

6. Nulla è innovato di quanto riguarda i militari che per un reato qualunque fossero condannati al carcere ordinario: essi continueranno a figurare tra la forza (*senza assegno*) del corpo cui sono effettivi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **46.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 77). — **Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere od alla reclusione militare. Nuove norme intorno al modo di provvedere il vestiario ai medesimi.** — 23 marzo.

1. Come già è prescritto coll'art. 22 delle *Disposizioni 12 gennaio 1874* pei detenuti alle carceri militari, il Ministero determina, che anche pei detenuti alla reclusione militare la provvista del vestiario sia fatta ad economia ed a carico della massa generale degli stabilimenti penali militari, alla quale rimane devoluta la quota di centesimi 9 assegnata per il vestiario dei condannati.

2. In conseguenza di ciò cessa l'obbligo ai corpi di liquidare coll'amministrazione degli stabilimenti predetti i crediti o debiti di massa degli individui, che in seguito a condanna vengono trasferti effettivi agli stabilimenti penali militari.

3. I conti di massa di questi individui sono conservati presso i corpi, e sono tenuti distintamente dalla sezione dei conti in modo analogo a quello prescritto dalla Nota 29 marzo 1871 per i conti degli uomini fuori forza.

4. Coloro, che scontata la pena rientrano al corpo cui prima appartenevano o sono mandati in congedo, riprendono la propria situazione di massa. Per quelli che venissero trasferti in altro corpo, la liquidazione dei relativi debiti o crediti seguirà tra il corpo cui prima appartenevano e quello cui vengono assegnati mediante operazione di conto corrente.

5. Il comando degli stabilimenti penali militari parteciperà ai corpi dai quali provenivano i condannati le variazioni che possono dar luogo alla liquidazione delle situazioni di massa, quali sarebbero le morti, le diserzioni ed i trasferimenti in altri corpi.

6. Al loro arrivo nei luoghi di pena i condannati continueranno a servirsi degli oggetti di vestiario di cui si trovano provveduti, per quanto le esigenze economiche e disciplinari il consentano; e durante la detenzione si provvederà alle riparazioni e riforniture del loro corredo nel modo indicato dallo stesso art. 22 delle succitate disposizioni 12 gennaio 1874.

7. Uscendo sia dalle compagnie di carcerati o di reclusi, sia dai reclusori, il militare che ritorna al proprio corpo od è assegnato ad altro corpo dell'Esercito, dev'esser provveduto a carico della massa generale uomini degli stabilimenti militari di pena, dei seguenti arnesi di vestiario:

1 berretto; 1 cravatta; 1 cappotto od una giubba di panno; 1 camicia; 1 paio pantaloni di panno; 1 paio mutande; 1 paio scarpe o stivalini o stivali; 1 paio uose (per le truppe che le usano) ed 1 farsetto a maglia (per gli uscenti dal 1° novembre a tutto marzo).

Queste robe devono essere in tutto conformi alla divisa del corpo cui l'individuo ritorna od è assegnato, ed in tali condizioni da potergli poi servire per un certo lasso di tempo (cioè di 4ª o di 5ª classe, od anche fuori classe).

Coloro che sono direttamente mandati alle loro case od a corpi estranei all'Esercito saranno provveduti dell'indispensabile per raggiungere la loro destinazione avuto riguardo alla decenza ed alla stagione.

8. L'amministrazione degli stabilimenti penali militari seguiterà a tener conto nel modo fin qui usato dei danari di privata provenienza, come pure del fondo che ogni condannato può fare mercè il proprio lavoro.

Il residuo fondo che i condannati possono avere all'atto della loro liberazione è fatto passare ai corpi cui appartengono, e da questi viene accreditato sui conti individuali di massa in

aumento del credito o in diminuzione del debito lasciato al tempo della condanna.

9. Queste disposizioni si intenderanno avere effetto dal 1° prossimo aprile; e perciò l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena promuoverà la liquidazione delle masse degli attuali condannati, trasmettendo ai corpi, ai quali appartenevano prima della condanna, la tabella di passaggio (mod. N. 37), sulla quale verrà indicata la situazione di massa dei medesimi alla data del 31 marzo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **47**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 78). — **Amministrazione degli individui di truppa detenuti alle carceri preventive militari. Personale di custodia dei detenuti**. — 24 marzo.

1. A modificazione di quanto è prescritto al § 6 dell' *Atto* N. 97 del 1872, il Ministero determina, che gl'individui di truppa detenuti alle carceri preventive militari cessino di essere amministrati per conto del comando degli stabilimenti militari di pena e passino in sussistenza ai distretti militari.

2. Pertanto a partire dal 1° aprile prossimo i comandi dei distretti militari, aventi sede nelle città ove si trovano tali carceri, assumeranno l'amministrazione degl'individui detenuti nelle stesse e riceveranno pei medesimi un assegno giornaliero di centesimi 80, eguale a quello fissato dalla tabella annessa al Regio Decreto in data 1° dicembre 1870.

Tale assegno sarà trimestralmente richiamato in buonificazione sul foglio generale delle competenze, e dovrà considerarsi siccome ripartito nel modo seguente:

Per il vitto (compresa la razione pane ed il 4° da zuppa)	L. 0,55
Per la manutenzione del vestiario (a beneficio della massa generale uomini).	» 0,10
Per la giacitura e per la legna	» 0,06
Per indennità spese varie di pulizia, di marcia e di trasporto.	» 0,09
Totale	L. 0. 80

Come è indicato nella ripartizione di questo assegno, incombe ai distretti l' obbligo di far fronte col medesimo anche alle spese di manutenzione del vestiario dei detenuti.

3. I militari che vengono dai corpi inviati alle carceri in attesa di giudizio, devono partire in massima provvisti dei seguenti arnesi di corredo:

1 asciugatoio ; 1 berretto ; 1 borsa di pulizia compita ;

2 camicie; 1 cappotto od 1 giubba di panno; 1 cravatta; 2 fazzoletti; 2 paia mutande; 1 paio pantaloni di panno 1 paio scarpe, stivalini o stivali; 1 paio uose di tela (per le truppe che ne fanno uso); 1 farsetto a maglia (dal 1° novembre a tutto marzo) ed 1 sacchetto per gli arnesi fuori d'uso, ove saran riposte le robe che l'individuo non indossa.

I corpi dovranno, semprechè sia possibile, ritirare agl'individui, e specialmente a coloro che trovansi in debito verso la propria massa, quelli degli arnesi sovra indicati che siano nuovi od ancora in buono stato, e distribuirne loro altri usati o di minor costo, accreditando quelli ed addebitando questi sui rispettivi conti di massa.

Gli altri arnesi di corredo che l'individuo non porta seco verranno riposti e conservati provvisoriamente nel magazzino del corpo per essere poi: o restituiti al medesimo se, in seguito al risultato del procedimento, non viene radiato dai ruoli del corpo, a norma di quanto è prescritto all'*Atto* N. 45 N. 2; od, in caso diverso, versati definitivamente in magazzino a favore della sua massa individuale.

4. A coloro, che dovendo entrare in carcere, siano provvisti di abiti borghesi, non vengono somministrati arnesi di corredo militare.

5. Durante la detenzione le amministrazioni dei distretti faranno eseguire le riparazioni di cui abbisognassero gli arnesi di vestiario e di calzatura degli individui detenuti al carcere preventivo, e provvederanno anche per la distribuzione degli arnesi che siano resi assolutamente indispensabili dalle esigenze della pulizia individuale e dell'igiene, seguendo in ciò le norme previste dai §§ 53, 54 e 55 delle modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni amministrativo-contabili pubblicate il 12 scorso gennaio.

Agl'individui che dopo ultimato il giudizio devono rientrare ai corpi per essere stati dichiarati assolti, o sufficientemente puniti col carcere sofferto, sono lasciati gli arnesi di cui trovansi provvisti, avendo riguardo alle esigenze della stagione e del viaggio che devono fare; ed ove gli arnesi stessi non fossero per numero e condizione d'uso tali da soddisfarle, le amministrazioni dei distretti vi provvedono colle necessarie riparazioni e distribuzioni.

Uguali norme sono da osservarsi per gl'individui che dopo scontato nel carcere preventivo il resto della pena cui furono condannati, devono, a tenore del N. 2, *Atto* N. 45, rientrare ai propri corpi; come pure pegl'individui che per effetto della con-

danna loro inflitta, devono far passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena.

6. I comandanti delle divisioni militari territoriali ove sonovi carceri militari preventive, daranno le disposizioni necessarie affinchè l'amministrazione delle medesime sia dai corpi, ai quali è attualmente affidata per conto degli stabilimenti militari di pena, rimessa ai distretti alla data del 1° aprile p. v. I predetti comandanti però sono autorizzati ad incaricare un ufficiale di uno dei corpi del presidio, coadiuvato da un sottufficiale, di amministrare, per conto del distretto, le carceri suddette, quando ciò possa essere consigliato o dalla ubicazione di queste, o da qualche altra speciale ragione.

7. Per la custodia dei detenuti in attesa di giudizio sarà comandato presso ciascuna delle carceri preventive militari un drappello del personale di governo degli stabilimenti militari di pena normalmente della forza di: 1 sottufficiale, 1 caporale e 5 appuntati.

Ove però il numero dei detenuti sia ordinariamente superiore a cinquanta, la forza del distaccamento sarà di: 1 ufficiale subalterno, 1 sottufficiale, 2 caporali e 10 appuntati.

8. Il drappello di cui sopra sarà preso in aggregazione dal distretto cui è affidata l'amministrazione del carcere.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **48** — STABILIMENTI MILITARI DI PENA (Nota N. 2) (1). — **Assegnazione ai corpi di coloro che escono dal carcere e dalla reclusione militare.** — 25 marzo.

1. Le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 27 del 1873 per l'assegnazione ai corpi degli escenti dalla reclusione militare saranno applicate ora innanzi anche a coloro che escono dalle compagnie carcerati.

2. Poichè ora esistono 2 reggimenti del genio, i sottufficiali di quest'arma retrocessi che escono dalla reclusione o dal carcere militare non dovranno più cambiare d'arma com'era prescritto dal N. 1 e 2 dell'*Atto* sopracitato, ma bensì di reggimento nell'arma medesima.

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) Vedasi *Atto* N. 27, del 1873.

N. **49.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 25). — **Gavetta di latta da usarsi dalla truppa del treno d'artiglieria e genio.** — 26 marzo.

L'*Atto* N. 470 del 2 agosto 1873 col quale si prescrive che alla truppa di cavalleria e delle batterie di artiglieria, fintantochè farà uso della bardatura attuale, debbono essere distribuite gavette di latta di antico modello, è pure applicabile alla truppa del treno d'artiglieria e genio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **50.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 116). — **Cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro.** — 26 marzo.

Gli ufficiali generali di riserva ed in generale tutti quelli in ritiro, invece dell'elmo di cui all'*Atto* N. 35, porteranno il cappello che era in uso per gli ufficiali generali prima che con Regio Decreto del 15 ottobre 1871 ne venisse modificata la divisa. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **51.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 25). — ***Uso dell'elmo dei generali*** — **Aggiunta all'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)** — 27 marzo.

Conseguentemente al disposto dell'*Atto* N. 35 deve essere fatta la seguente aggiunta al N. 12 del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina).

« Non mettono l'elmo che: nelle parate e riviste di parata « quando la truppa veste la gran montura; nelle grandi so- « lennità, funzioni, rappresentanze o ricevimenti ufficiali; « nelle funzioni funebri; nei balli e serate a corte, o dove « intervengono in forma pubblica persone della reale famiglia; « e nelle presentazioni a S. M. il Re ed ai RR. Principi. « Nelle altre occasioni per le quali è prescritta la grande « uniforme, essi fanno uso del berretto colla grande uniforme « stessa ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **52.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 15). — **Richieste relative a documenti anteriori alla costituzione del Regno d'Italia.** — 27 marzo.

Nell'intendimento di agevolare l'aggregazione dell'archivio militare in Torino all'archivio di Stato nella città stessa, con *Atto* N. 277 inserto a pag. 638 del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª, veniva prescritto, che le richieste riferentisi a do-

cumenti anteriori alla costituzione del Regno d'Italia, dovevano essere rivolte al Ministero della guerra, al quale soltanto era riservato di poter domandare all'archivio di Stato gli estratti e le indicazioni occorrenti.

L'aggregazione suddetta essendo in oggi un fatto compiuto, deve cessare dall'aver vigore la citata transitoria disposizione, e quindi vien stabilito che d'ora innanzi occorrendo alle autorità, ai corpi ed agli uffici militari di far richieste conformi a quelle suaccennate, dovranno rivolgersi direttamente alla direzione dell'archivio di Stato in Torino.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 53. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 25). — **Rendite vincolate a scopo di matrimonio dei sottufficiali.** — 27 marzo.

Ad agevolare l'applicazione dei provvedimenti sanciti col Reale Decreto 23 novembre 1873 e correlative istruzioni (*Allegato 9 al Regolamento di disciplina*), in quanto riguardano il vincolo delle rendite dei sottufficiali per iscopo di matrimonio, il Ministero determina siano osservate le norme seguenti:

§ 1. I sottufficiali, che abbiano a richiedere alla amministrazione del Debito Pubblico il vincolo della rendita a favore dell'amministrazione militare per scopo di matrimonio, dovranno avvertire che nella domanda e negli atti di consenso al vincolo risulti chiaramente indicato *richiedersi che la rendita sia vincolata a termini degli articoli 5 e 6 del Regio Decreto 23 novembre 1873, N. 1679;* e quando la rendita non sia intestata o da intestarsi allo sposo, *richiedersi che ne sia a favore di questo annotato l'usufrutto nei termini e pel tempo dagli articoli stessi stabiliti.*

§ 2. Prima di rilasciare ai sottufficiali la dichiarazione del conseguito assenso a contrarre matrimonio, il comandante del corpo dovrà assicurarsi che i certificati d'inscrizione nominativa di rendita in consolidato pubblico siano vincolati nei precisi termini dianzi esposti od in termini equipollenti, e siano inoltre rivestiti della seguente clausola: *Le rate semestrali di questa rendita, finchè durerà detto vincolo, saranno pagate all'Ufficio d'amministrazione dei personali vari dipendenti dal Ministero della guerra.*

Nei casi di dubbio potrà interrogare, con particolareggiata relazione, l'Ufficio d'amministrazione dei personali vari.

§ 3. L'ufficio d'amministrazione dei personali vari, come in-

caricato del deposito dei certificati intestati od annotati d'usufrutto a favore dei sottufficiali, avrà un apposito *Registro dei certificati di rendita dei sottufficiali ammogliati*, sia per tenere separato conto di cotali rendite, sia anche per rendere distintamente ragione di tutti i fatti contabili che alla restituzione dei titoli si riferiscono.

Epperianto di mano in mano che riceve dai corpi i titoli di rendita, li inscrive su questo registro, notandone il nome del creditore, il numero, la rendita annua ed ogni altra necessaria indicazione.

§ 4. Le rendite sono dall'ufficio dei personali vari riscosse alla fine di ogni semestre presso le casse della tesoreria provinciale di Roma.

I corpi le pagano invece ai sottufficiali alla fine di ogni mese, detratte però prima le tasse che gravino sulle rendite; e al termine di ogni semestre ne chiedono rimborso, in conto corrente, all'ufficio dei personali vari, inscrivendo nominatamente le partite sulle consuete note d'operazioni (mod. 87).

§ 5. Per rendere ragione de' pagamenti fatti ai creditori, i corpi aprono un apposito conto a favore dei sottufficiali, cui le rendite sono intestate od annotate d'usufrutto, ponendovi poi a credito le rate semestrali delle rendite successivamente riscosse e a debito le somme ai medesimi pagate.

§ 6. Se accade che il sottufficiale cambi di corpo, il corpo perdente notifica la variazione anche all'ufficio de' personali vari, chiedendogli rimborso delle rendite pagate nel semestre in corso, e nello stesso tempo fa conoscere al corpo ricevente sino a che giorno il sottufficiale sia stato soddisfatto delle sue rendite.

§ 7. Quando il sottufficiale venga a cessare definitivamente dal servizio od il matrimonio venga a sciogliersi per la morte della moglie senza discendenti superstiti in età minore; oppure, rimanendo prole minorenne, quando tutti i figli maschi sieno giunti all'età maggiore e le femmine sieno divenute maggiori o collocate in matrimonio: il consiglio d'amministrazione ne manderà apposita dichiarazione all'ufficio dei personali vari, facendogli pur conoscere lo stato dei conti del sottufficiale per le rendite a questo pagate nel semestre in corso.

Ciò avvenendo, l'ufficio dei personali vari rilascia una *dichiarazione di cessazione delle cause del vincolo militare* sulle rendite e ne restituisce contemporaneamente i titoli al sottufficiale affinchè questi possa provvedere, per proprio conto

ed all'infuori di ogni ingerenza dell'amministrazione militare, alle successive operazioni di svincolo.

§ 8. La detta dichiarazione sarà stesa su carta filigranata col bollo da centesimi cinquanta e così formulata:

L'Ufficio d'amministrazione de' personali vari dipendenti dal Ministero della guerra certifica essere cessate le cause e le condizioni, per cui le rendite del certificato d'iscrizione N. . . . intestato a . . . . per annue L. . . . vennero annotate di vincolo a norma del R. Decreto 23 novembre 1873, N. 1679, e dichiara il vincolo medesimo, per l'amministrazione militare, pienamente cessato.

Roma, addì 187

Il Relatore

Il Segretario del Consiglio

Bollo dell'ufficio

Il Presidente.

§ 9. Dove però il sottufficiale fosse rimasto in debito per frutti ricevuti anticipatamente dal corpo, dovrà prima soddisfare al proprio debito, compreso l'importo della carta bollata per la dichiarazione di cessazione dei vincoli.

In caso contrario l'ufficio de' personali vari ritarderà la restituzione dei titoli ed il rilascio della dichiarazione di cessazione delle cause del vincolo sino a che, colla successiva riscossione delle rate semestrali delle rendite, non abbia interamente ricuperato l'importare del debito medesimo.

§ 10. Se la rendita fosse costituita di più certificati, in guisa che la più prossima rata semestrale di una sola parte di essi fosse sufficiente ad estinguere interamente il debito, l'ufficio de' personali vari riterrà solamente questi, e restituirà gli altri in un colla corrispondente dichiarazione per lo svincolo.

§ 11. In ogni caso, riscosse le rate semestrali e soddisfatto il debito del sottufficiale, l'ufficio medesimo farà pagare il resto a chi spetti nel modo che si presenterà più opportuno.

§ 12. Nei casi di giudiziarie contestazioni sulla rendita dei sottufficiali o di personale separazione dei coniugi regolarmente pronunziata dal tribunale, sia i corpi sia l'ufficio de' personali vari osserveranno le decisioni dell'autorità giudiziaria.

Quando ne fossero dubbiosi, potranno rivolgersi, per schiarimenti, al Ministero della guerra comunicandogli tutti gli atti risguardanti la quistione.

§ 13. Per la parte della rendita costituita con polizze o cartelle di assoldato o di surrogato, o con certificati di pensione vitalizia da riassoldato con premio, continueranno ad essere osservate le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*.

§ 14. I certificati nominativi del consolidato pubblico depositati presso i corpi a norma delle disposizioni anteriormente stabilite, e segnatamente della Nota 18 novembre 1871, N. 212, continueranno ad essere custoditi presso i corpi medesimi e ad essere regolati come per il passato.

L'ultimo capoverso del § 310 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*, in quanto riguarda i matrimoni contratti sotto l'impero del Regio Decreto 23 novembre 1873, sarà inteso nel senso, che i certificati d'iscrizione nominativa depositati a scopo di matrimonio sono custoditi nelle casse dei corpi, ma solo fino a che sia dal sottufficiale consegnato al comandante del corpo il prescritto estratto dell'atto di matrimonio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **54.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 7). — **Norme per il trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione.** — 26 marzo.

In occasione dei cambi di guarnigione i reggimenti di cavalleria, siano formati su 6 o su 5 squadroni, condurranno seco 7 carrette da battaglione e 6 carri da foraggio, col corrispondente quantitativo di accessori di carreggio e di bardatura da tiro rispettivamente indicato per ogni carretta e carro dalle colonne 2ª e 3ª degli specchi N. 7 e 8 (pag 107 e 109) del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito (in data 31 maggio 1873). Tutto il rimanente della dotazione esistente di carreggio e di accessori di bardatura da tiro e di carreggio sarà lasciato al luogo di guarnigione da cui il reggimento parte e passato al reggimento arrivante. I reggimenti provvederanno al traino delle suindicate carrette con cavalli propri

Quando un reggimento di cavalleria sia destinato a stanza in una città ove non ne sostituisca un altro, oppure debba partire da un presidio senza esservi poi rimpiazzato da altro

reggimento della stessa arma, emaneranno speciali istruzioni da questo Ministero riguardo al materiale di cui sopra.

I reggimenti di cavalleria, nei cambi di guarnigione, dovranno trasportare alla nuova sede tutti gli altri materiali che hanno in caricamento, ferma restando la facoltà fatta di cederseli tra corpo e corpo in base al contenuto dei §§ 522 e 523 delle disposizioni in data 26 dicembre 1871, sulle contabilità interne dei corpi. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 3 aprile 1874 **Parte 1.**

MARZO 19. — Legge sulla leva dei giovani nati nel 1854, *pag.* 95.
» 29. — Divieto agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra di essere amministratori o consiglieri di società od istituti di credito, di commercio ecc., *pag.* 93.
» 30. — Visite agli stabilimenti militari ed alle piazze fortificate per parte di persone estranee, *pag.* 97
» 31. — Ammissione negli spedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati, pag. 97.
APRILE 1. — Cappotti di fanteria e del genio, *pag.* 98.
» 2. — Dotazione permanente di carte geografiche e topografiche pei corpi di truppa, *pag.* 99.
» 9. — Schiarimenti ed aggiunta all'art. 35 del Regolamento di disciplina, *pag* 100.
» 3 — Indennità di 1ª entrata ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno, *pag.* 100.

Atto N. **55.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 34) — **Legge che autorizza il Governo del Re ad operare la leva sui giovani nati nel 1854.** — 19 marzo.

Il N. 1853 (serie 2ª) raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1854.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161.

Art. 4. Per la partenza dopo l'arruolamento de'coscritti di questa leva è derogato al disposto nell'articolo 1° della legge

AVVERTENZA.

A questa dispensa va unita la tavola di disegno del pantalone di panno da bersaglieri e genio, la quale dev'essere sostituita a quella che trovasi a pag. 309 del *Giornale Militare* (Parte 1ª).

ERRATA CORRIGE.

Giornale Militare 1873 Parte 1ª, dispensa N. 30, pag. 376: ai comandi locali d'artiglieria dipendenti dalla direzione territoriale di Messina, *aggiungasi* Girgenti.

24 agosto 1862, n° 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

Art. 5. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854 il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 6. Gli inscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'Esercito erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare.

Art. 7. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli inscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già legalmente insigniti degli ordini sacri *maggiori* o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero se appartenenti ad altre comunioni religiose.

Art. 8. Gli inscritti che in virtù dei precedenti articoli 6 e 7 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **56**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA (Nota N. 3). — **Divieto agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra di essere amministratori o consiglieri di società od istituti commerciali, industriali, ecc.** — 29 marzo.

Per determinazione presa dal Consiglio dei ministri venne stabilito che gli impiegati dello Stato debbano astenersi dall'accettare uffici di amministratori o membri di consigli di amministrazione di società commerciali, industriali o di credito, e di consimili istituti, perocchè codesti uffici non siano riputati compatibili con quello di funzionario governativo.

Un tale divieto è pertanto applicato a tutti gli ufficiali dell'Esercito permanente in servizio effettivo, ed a tutti gli impiegati, in servizio effettivo, dipendenti dall'Amministrazione della guerra compresi quelli del personale di questo Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **57**. — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 11). — **Visite degli stabilimenti militari e delle piazze fortificate per parte di persone estranee.** — 30 marzo.

Il regolamento pel servizio nelle divisioni e piazze prescrive che ai comandanti di presidio spetta di concedere ai regnicoli il permesso di visitare le piazze fortificate.

Il regolamento pel servizio delle direzioni di artiglieria, al § 213, prescrive che il permesso di visitare gli stabilimenti militari debba essere accordato ai regnicoli dai direttori degli stabilimenti stessi.

Gli stessi regolamenti riservano al Ministero della guerra la facoltà di concedere agli esteri il permesso di visitare gli stabilimenti militari o le piazze forti dello Stato.

Ferme stando tali disposizioni, questo Ministero è venuto nella determinazione di stabilire che, salve speciali ed espresse disposizioni in contrario di questo Ministero, le autorizzazioni di cui si tratta debbansi intendere valevoli solamente per visitare quelle parti degli stabilimenti dove non siano in corso di lavorazione materiali non ancora pubblicamente conosciuti, o funzionino macchine sulle quali interessi di mantenere una qualsiasi riserva. Con gli stessi intendimenti vogliono pure ritenere accordate le autorizzazioni per visitare le piazze fortificate, escludendo poi assolutamente, sia per queste, sia per gli stabilimenti, la possibilità di prender note o disegni, raccogliere dati od informazioni, sia sugli studi che si fanno, e sui materiali in corso di costruzione o di esperienza, sia sull'importanza delle fortezze e forti, sul loro armamento e sul loro sistema di difesa. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **58**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 2). — **Ammissione negli ospedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati.** — 31 marzo.

1. Hanno diritto, quando infermi, di essere ammessi e curati negli ospedali militari gli ufficiali dell' Esercito permanente in servizio effettivo e quelli di complemento, di riserva o della milizia mobile, allorchè prestino servizio sotto le armi.

2. Quando negli ospedali militari vi siano posti disponibili

oltre il bisogno ordinario per gli ufficiali di cui al numero precedente, vi possono essere ammessi gli ufficiali in aspettativa o in disponibilità ed anche gli impiegati civili in servizio effettivo dipendenti dall' Amministrazione della guerra (non compresi quelli del personale del Ministero della guerra e dell'istituto topografico-militare, i quali hanno sedi fisse e permanenti).

3. Gli ufficiali ed impiegati, di cui al numero precedente, non possono essere ammessi negli ospedali militari, se non per ordine del comandante del presidio, ov'e l'ospedale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **59**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 117). — **Cappotti di fanteria e del genio.** — 1° aprile.

Attesochè il cappotto per il genio dev'essere munito dei bottoni gialli speciali per quell'arma, i quali hanno un prezzo diverso dai bottoni del cappotto da fanteria, il Ministero, in sostituzione del conto di costruzione per tale capo di corredo inserto nella nota 109 del 4 giugno 1872, pubblica quello qui appresso, determinando che siano fatte le conseguenti correzioni al prezzo dei cappotti, per fanteria e per genio di cui ai N. 48 e 49, categoria 1ª del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Il Ministro — RICOTTI.

CONTO *di costruzione del cappotto per fanteria e genio.*

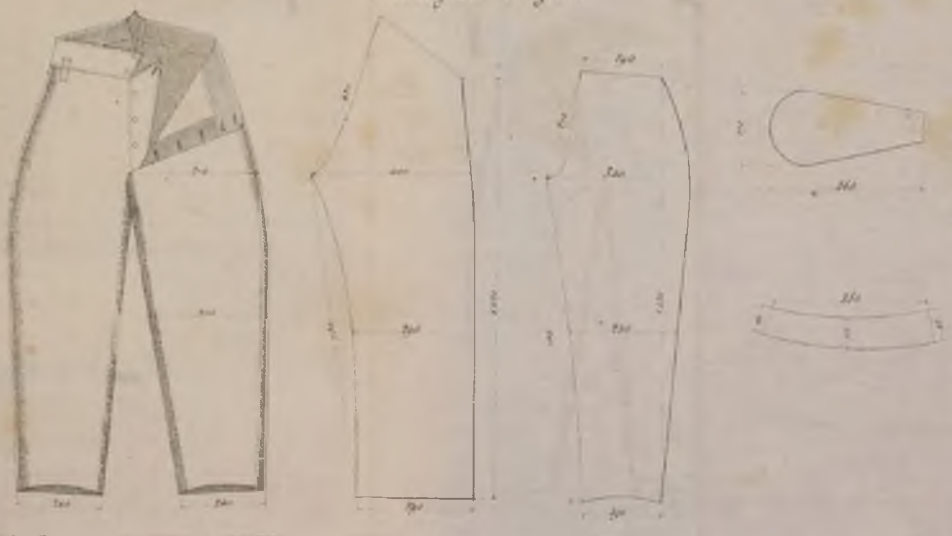
DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE per la fanteria		VALORE per il genio	
Panno azzurato alto 1,30 . .	11	350	2	050	23	268	23	268
Id turchino . . » 1,30	11	750	»	025	»	294	»	294
Tela cotone bigia (basino) 0,62	»	700	2	550	1	785	1	785
Bottoni grossi (1)	»	»	9	»	»	157	»	202
Id. piccoli (2)	»	»	6	»	»	065	»	078
Stelle ricamate	»	»	2	»	»	100	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	1	895	1	895
Prezzo di costo L.					27	564	27	622
Prezzo di conteggio L.					27	57	27	63

(1) Per fanteria a L. 1. 75 per %. — Per genio a L. 2. 25 per %.
(2) Per fanteria a L. 1. 08 per %. — Per genio a L. 1. 30 per %.

TAVOLA DI DISEGNO

in costituzione di quella approvata con Atto N° 160 del 1872 (pag° 286 del Giornale M° di detto anno Parte I°)

Bersaglieri e Genio



N. 60. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 16). — **Dotazione permanente di carte geografiche e topografiche pei corpi di truppa.** — 2 aprile.

I reggimenti, i battaglioni d'istruzione, le compagnie alpine ed i distretti militari avranno in dotazione permanente le seguenti carte geografiche, corografiche e topografiche.

CARTE	Reggimento di fanteria	Reggimento di bersaglieri	Reggimento di cavalleria	Reggimento d'artiglieria da campagna	Reggimento d'artiglieria da fortezza	Reggimento del genio	Battaglione d'istruzione	Comando di reparto alpino (a)	Compagnia alpina (a)	Distretto militare di 1ª classe	Distretto militare di 2ª classe	Distretto militare di 3ª classe
Carta geografica d'Italia all'1,850,000. Copie	16	21	10	18	20	32	5	1	1	3	2	1
Carta corografica dell'Italia superiore e centrale a 600,000 . »	16	21	10	18	20	32	5	1	1	3	2	1
Carta topografica del Piemonte al 50,000 »	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»
Carta topografica dell'alta e media Italia (meno il Piemonte) all'86,400 . . . »	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»
Carta corografica delle provincie napoletane al 250,000 *b*) . »	1	1	1	1	1	1	»	»	»	1	1	1

Le suddette carte dovranno essere ripartite in ogni reggimento nel modo seguente:

CARTE	Comando di reggimento	Comando di battaglione, brigata d'artiglieria, brigata del genio, reparto di 2 squadroni	Comando di compagnia, squadrone, batteria
Carta geografica d'Italia all'1,850,000 Copie	1	1	1
Carta corografica dell'Italia superiore e centrale al 600,000 . . . . . »	1	1	1
Carta topografica del Piemonte al 50,000 »	1	»	»
Carta topografica dell'alta e media Italia all'86,400 . . . . . »	1	»	»
Carta corografica delle provincie napoletane al 250,000 . . . . . »	1	»	»

(a) Le compagnie alpine riceveranno soltanto i fogli della carta topografica che si riferiscono alla contrada nella quale hanno sede. I comandi dei reparti alpini riceveranno una copia di tutti i fogli distribuiti alle compagnie dipendenti.

(*b*) La carta corografica delle provincie napoletane sarà distribuita successivamente man mano saranno pubblicati i diversi fogli. Tale carta sarà data soltanto ai distretti dell'Italia meridionale.

Le carte suaccennate costituiscono *la dotazione di mobilitazione;* i corpi e reparti potranno però far uso di esse in ogni circostanza, ma tale dotazione dovrà sempre essere tenuta al completo ed in buono stato a carico del corpo stesso. Questa dotazione di carte non esclude però che, come per lo passato, i corpi possano acquistare qualunque altra carta topografica locale che loro fosse necessaria; come pure essi hanno sempre facoltà di ricorrere alle biblioteche militari per avere carte di altra specie per le istruzioni da impartirsi agli ufficiali ed ai sottufficiali.

I corpi riceveranno in consegna, senza pagamento, le suddette carte per conto dell'Istituto topografico militare, e le annoteranno sul registro modello 101 in apposita categoria coll'indicazione del numero di matricola che sarà apposto su ciaschedun foglio dall'Istituto topografico. A detto Istituto dovranno essere rimborsate le spese di trasporto dal corpo ricevente. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **61.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 27). — **Schiarimenti ed aggiunta all'art. 35 del Regolamento di disciplina.** — 2 aprile.

Posto che, a mente del § 141 del Regolamento di disciplina, il saluto non è dovuto indistintamente a tutti i superiori, bensì a quelli in esso specificati, ne consegue che nel caso contemplato nel § 160, l'obbligo di alzarsi e salutare esiste soltanto quando passa un superiore cui si debba il saluto in forza del sopracitato paragrafo. Epperò nel § 160 dopo le parole « *Passando un superiore* » si aggiunga « *cui debba il saluto giusta l'art. 33*, ecc. ».

Quest'aggiunta, oltre a chiarire il concetto del § 160, preciserà meglio quello del § 161, inquantochè, facendosi a parlare ad un suo superiore, di qualsiasi grado, il militare gli deve sempre il saluto e deve stare alla posizione di *attenti* com'è in esso § indicato; e così un sergente facendosi a parlare ad un furiere, un sottotenente ad un tenente.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **62.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA' (Nota N. 79). — **Indennità di prima entrata ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno.** — 3 aprile.

Ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno è devoluta *l'indennità di prima entrata di lire*

trecento, come a quelli di nuova nomina nella milizia mobile.

Quest'indennità verrà ad essi pagata nel giorno in cui presteranno il giuramento, a senso del § 24 dell'atto N. 34, e nei modi stessi stabiliti per gli ufficiali della milizia mobile dall'articolo 3° di detto Atto. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 10 aprile 1874 **Parte I.**

APRILE 1° — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni, *pag.* 103.

Atto N. **63**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI (Nota N. 1). — **Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni.** — 1° aprile.

LEGIONE DI BARI.

PROVINCIA DI BARI.

Circondario. — BARI. — *Stazioni.* — Bari — Bari Porto — Acquaviva delle fonti — Canneto di Bari — Capurso — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Rutigliano — Turi — Tremiti (Serra Capriola) — (* Bitonto — Bitetto — Giovinazzo — Palo del Colle) — (* Monopoli — Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Polignano a Mare — Putignano).

ALTAMURA. — Altamura — Cassano delle Murge — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Toritto — Noci — Alberobello — Sant'Eramo in Colle.

BARLETTA. — Andria — Barletta — Bisceglie — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Molfetta — Ruvo di Puglia — Spinazzola — Terlizzi — Trani.

PROVINCIA DI CHIETI.

Circondario. — CHIETI. — *Stazioni.* — Chieti — Bucchianico — Caramanico — Francavilla al Mare — Pescara — Guardiagrele — Manopello — Scafa (Turrivalignani) San Valentino in Abruzzo Citeriore — Tocco da Casauria — Tollo.

LANCIANO. — Casoli — Lama dei Peligni — Lanciano — Orsogna — Ortona a Mare — Palena — S. Vito Chietino — Torricella Peligna — Villa Santa Maria.

N.B. — **Nei paesi segnati con * è stabilito un comando di sezione dal quale dipendono tutte le stazioni comprese nella parentesi.**

VASTO. — Atessa — Bomba — Montazzoli — Casalbordino — Castiglione Messer Marino — Celenza sul Trigno — Gissi — Scerni — Paglieta — S. Buono — Vasto.

PROVINCIA DI FOGGIA.

Circondario. — FOGGIA. — *Stazioni.* — Foggia — Cerignola — Manfredonia — Monte S. Angelo — Ortanova — Trinitapoli (Casal Trinità) — Vieste — (* Lucera — Bicari — Roseto Valfortore — Volturara — Appula).

BOVINO. — Ascoli Satriano — Bovino — Ponte Bovino — Panni — Candela — Deliceto — Sant'Agata di Puglia — Troia — Faeto.

SANSEVERO. — Apricena — Poggio Imperiale — Castelnuovo della Daunia — Castelnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — S. Giovanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Sansevero — Serracapriola — Torremaggiore — (* Vico del Gargano — Cagnano Varano — Carpino — Rodi — S. Nicandro Garganico — Peschici).

PROVINCIA DI LECCE.

Circondario. — LECCE. — *Stazioni.* — Lecce — Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Carpignano Salentino — Copertino — Martano — Monteroni di Lecce — Novoli — San Cesario di Lecce — Vernole — (* Galatina — Corigliano d'Otranto — Sternatia — Otranto — Uggiano la Chiesa).

BRINDISI. — Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla d'Otranto — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.

GALLIPOLI. — Casarano — Galatone — Gallipoli — Maglie — Nardò — Parabita — Ruffano — Ugento — (* Tricase — Alessano — Gagliano del Capo — Poggiardo — Nociglia — Presicce).

TARANTO. — Castellaneta — Genosa — Laterza — Grottaglie — Martina Franca — Massafra — Mottola — S. Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Taranto — (* Manduria — Maruggio — Sava — Fragagnano).

PROVINCIA DI TERAMO.

Circondario. — TERAMO. — *Stazioni.* — Teramo — Ancarano — Atri-Silvi — Campli — Civitella del Tronto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognoleto) — Tossiccia Valle Castellana (* Giulianova — Nereto — Notaresco).

PENNE. — Bisenti — Catignano — Città Sant'Angelo — Castellamare Adriatico — Loreto Aprutino — Penne — Pianella — Torre de' Passeri.

LEGIONE DI BOLOGNA.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Circondario. — BOLOGNA. — *Stazioni.* — S. Giovanni in monte — Vinazzetti — Borgo S. Pietro — Porta Navile — Pratello — Palatina — Castenaso — S. Lazzaro di Savena — Borgo Panigale — Casalecchio di Reno — Centonara (Ozzano dell'Emilia) — (*Sezione esterna di Bologna*) — (* Praduro e Sasso — Pianoro — Bazzano — Savigno — Budrio — Molinella — Castelmaggiore — Loiano — S. Giorgio in Piano — S. Pietro in Casale) — (* Minerbio — Cà dei Fabbri (Minerbio) — Malalbergo — S. Gabriele (Baricella) — (* S. Giovanni in Persiceto — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Castel d'Argile).

IMOLA. — Castel S. Pietro dell'Emilia — Imola — Fornace del Guerrino — Sasso Morelli — Mordano — Medicina — Castel Guelfo.

VERGATO. — Castiglione dei Pepoli — Porretta — Vergato.

PROVINCIA DI FERRARA.

Circondario. — FERRARA. — *Stazioni.* — Ferrara principale — Levante — Mezzogiorno — Baura (Ferrara) — Francolino (Ferrara) — Pontelagoscuro (Ferrara) — S. Bartolomeo in Bosco (Ferrara) — Vigarano Mainarda (Ferrara) — (*Sezione esterna di Ferrara*) — (* Argenta — S. Nicolò (Argenta) — Bondeno — Copparo — Berra (Copparo) — Ro (Copparo) — Portomaggiore — Masi del Torrello (Portomaggiore) — Ostellato.

CENTO. — Cento — Casumaro (Cento) — Renazzo (Cento) — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.

COMACCHIO. — Codigoro — Mesola — Migliaro — Comacchio.

PROVINCIA DI FORLÌ.

Circondario. — FORLÌ. — *Stazioni.* — Forlì — Porta Schiavonia — Villafranca — Bertinoro — Forlimpopoli — Civitella di Romagna — Predappio — Meldola.

CESENA. — Cesena — Porta Fiume — Borello — Cesenatico — Mercato Saraceno — Sarsina — Savignano di Romagna — Longiano — Sogliano al Rubicone.

RIMINI. — Coriano — Cerasolo (Coriano) — Rimini — Borgo S. Giuliano — Verucchio — Saludeccio — Cattolica (San Giovanni in Marignano) — Sant'Arcangelo di Romagna.

PROVINCIA DI MODENA.

Circondario. — MODENA. — *Stazioni.* — Modena — Carpi — Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola.

MIRANDOLA. — Concordia — Finale dell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Novi di Modena — S. Felice sul Panaro — Camposanto.

PAVULLO NEL FRIGNANO. — Fanano — Guiglia — Lama di Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Serramazzone (Montefestino) Pieve Pelago — Sestola — Zocca.

PROVINCIA DI PARMA.

Circondario. — PARMA. — *Stazioni.* — S. Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo (S. Lazzaro) — Colecchio (San Pancrazio) Calestano — Colorno — Corniglio — Fornovo di Taro — Sala Baganza — Langhirano — Traversetolo.

BORGO S. DONNINO. — Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.

BORGOTARO. — Bedonia — Berceto — Borgotaro.

PROVINCIA DI PESARO.

Circondario. — PESARO. — *Stazioni.* — Pesaro — Gradara — S. Angelo in Lizzola — Fano — Saltara — Mondolfo — (* Pergola — Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monte Porzio — S. Lorenzo in Campo).

URBINO. — Fossombrone — Isola di Fano (Fossombrone) — Macerata Feltria — S. Angelo in Vado — Lamoli (Borgo Pace) — Urbania — Piobbico — Urbino — Fermignano — Tavoleto — Cappone (Colbordolo) — (* Cagli — Acqualagna — Cantiano) (* Pennabilli — Sant'Agata Feltria — Calamello — S. Leo — Monte Grimano).

PROVINCIA DI RAVENNA.

Circondario. — RAVENNA. — *Stazioni.* — Ravenna — Borgo Adriano — Longana — Mezzano — S. Michele — Sant'Alberto — Santerno — Alfonsine — Russi — (* Cervia — Castiglione di Cervia (Cervia) — Cocolia (Ravenna) — S. Pietro in Vincoli (Ravenna).

FAENZA. — Brisighella — Fognano (Brisighella) — Pietra Mora (Brisighella) — Castel Bolognese — Solarolo — Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Fenisio — Granarolo — (* Casola Valsenio — Fontana Elice — Riolo).

LUGO. — Bagnacavallo — Lugo — Chiesa Nuova in Voltana (Lugo) — S. Lorenzo in Selva (Lugo) — Cotignola — Fusignano — Massa Lombarda — Conselice — Lavezzola (Conselice) — Sant'Agata nel Santerno.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA.

Circondario. — REGGIO NELL'EMILIA. — *Stazioni.* Reggio nell'Emilia — Castellarano — Castelnuovo di Sotto — Correggio — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza — Rubbiera — San Polo d'Enza in Caviano — Vezzano sul Crostolo — Scandiano — (* Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Culagna — Villanimozzo).

GUASTALLA. — Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Poviglio — Reggiolo.

LEGIONE DI CAGLIARI.

PROVINCIA DI CAGLIARI.

Circondario. — CAGLIARI. — *Stazioni.* — Stampace principale — Borgo Castello — Decimomannu — Monastir — Quartu Sant'Elena — Selargius — Sarroch — Sinnai — (*Sezione esterna di Cagliari*) — (* Barumini — Lunamatrona — Mandas — Nuraminis — Sanluri — S. Gavino Monreale — Senorbi — Serramanna) — (* S. Pantaleo — Guasila — S. Vito — S. Nicolò Gerrei).

IGLESIAS. — Carloforte — Fluminimaggiore — Guspini — Iglesias — Domusnovas — Siliqua — Villacidro — (* Santadi — Sant'Antioco — Teulada).

LANUSEI. — Ierzu — Gairo — Tertenia — Lanusei — Seui — Tortolì — Baunei — (* Isili — Aritzo — Meana Sardo — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara).

ORISTANO. — Ales — Baressa — Cabras — Milis — Mogoro — Oristano — Senis — Uras — Simaxis — (* Cuglieri — Bosa — Macomer — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia) — (* Ghilarza — Busachi — Neoneli — Fordongianus — Paulilatino — Sedilo).

PROVINCIA DI SASSARI.

Circondario. — SASSARI. — *Stazioni.* — Sassari principale — Sassari ponente — Ittiri — Osilo — Ossi — Ploaghe — Codrongianus — Portotorres — Sorso — (* Nulvi — Castelsardo — Laerru — Chiaramonti).

ALGHERO. — Alghero — Thiesi — Villanovamonteleone — (* Bonorva — Torralba — Pozzo Maggiore).

NUORO. — Bitti — Orune — Nuoro — Oliena — Orgosolo — Orani — Orotelli — (* Dorgali — Irgoli — Orosei — Siniscola — Lodè) — (* Mamoiada — Fonni — Gavoi)

OZIERI. — Mores — Oschiri — Monti — Ozieri — Patada — Buddusò — (* Bono — Benetutti — Bolotana — — Silanus).

TEMPIO. — Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Santa Teresa — Terranova Pausania — Luogo Santo — Tempio.

LEGIONE DI CATANZARO.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Circondario. — CATANZARO. — *Stazioni.* — Catanzaro — Marina di Catanzaro — Borgia — Cropani — Sersale — Soveria Simeri — Petrizia — Squillace — Taverna — Pentone — Tiriolo — (* Chiaravalle Centrale — Badolato — Davoli — Gasperina — Soverato).

COTRONE. — Cirò — Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Santa Severina — Savelli — Umbriatico — Strongoli.

MONTELEONE. — Arena — Briatico — Mileto — Monteleone di Calabria — Monterosso Calabro — Nicotera — Pizzo — Serra San Bruno — Soriano — Tropea.

NICASTRO. — Cortale — Feroleto Antico — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Martirano — Nicastro — Nocera Tirinese — Sambiase — Serrastretta — Carlopoli — Soveria di Mannelli.

PROVINCIA DI COSENZA.

Circondario. — COSENZA. — *Stazioni.* — Cosenza — Cerisano — Dipignano — Carolei — Rende — S. Fili — Rose — Luzzi — S. Pietro in Guarano — S. Giovanni in Fiore — Acri — Bisignano — Tavernanova — Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — (* S. Marco Argentano — Fagnano Castello) — (* Rogliano — Aprigliano — Grimaldi — Parenti

— Scigliano — Bianchi — Carpenzano — Colosini) — (* Spezzano Grande — Celico — Pedace).

CASTROVILLARI. — Amendolara — Cassano all'Ionio — Castrovillari — Cerchiara — Lungro — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.

PAOLA. — Aiello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiumefreddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

ROSSANO. — Campana — Cariati — Corigliano Calabro — Cropalati — Longobucco — Rossano — S. Demetrio Corone.

PROVINCIA DI POTENZA.

Circondario. — POTENZA. — *Stazioni.* — Potenza — Vignola di Basilicata — Avigliano — Lagopesole — Picerno — Tito — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Vietri di Potenza — (* Acerenza — Palmira — Pietragalla — Genzano) — (* Marsico Nuovo — Brienza — Pietrafesa — Calvello — Corleto Perticara — Laurenzana — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano).

LAGONEGRO. — Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore — S. Chirico Raparo — (* Chiaromonte — S. Severino Lucano — Neopoli — Terranova di Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — Tursi — Colobraro).

MATERA. — Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole — (* Ferrandina — Craco — Pisticci — Bernalda — Montalbano Ionico — S. Mauro Forte — Stigliano — Aliano).

MELFI. — Barile — Forenza — Melfi — Palazzo San Gervasio — Montemilone — Pescopagano — Ruvo del Monte — Rionero in Volture — Venosa — Lavello — (* Muro Lucano — Bella — S. Fele).

PROVINCIA DI REGGIO.

Circondario. — REGGIO. — *Stazioni.* — Reggio — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — Sant'Agata in Gallina — Scilla — Villa San Giovanni.

GERACE. — Ardore — Plati — Bianco — Caulonia — Rocella Jonica — Gerace — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Siderno Marina — Staiti — Stilo.

PALMI. — Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di

Borello — Rosarno — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Sant'Eufemia — Pedavoli — Seminara — Sinopoli.

LEGIONE DI FIRENZE.

PROVINCIA DI AREZZO.

Circondario. — AREZZO. — *Stazioni.* — Arezzo — Palazzo del Pero — Subbiano — Castiglion Fiorentino — Cortona — Camuscia — Foiano — Lucignano — Monte San Savino — Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana) — (* Poppi — Bibbiena — Pratovecchio) — (* San Giovanni Val d'Arno — Montevarchi — Levane — Laterina — Ambra — Ponticino — Loro) — (* S. Sepolcro — Pieve S. Stefano — Sestino — Anghiari — Monterchi).

PROVINCIA DI FIRENZE.

Circondario. — FIRENZE. — *Stazioni.* — Firenze Principale — Santa Croce — Santa Maria Novella — Santo Spirito — San Giovanni — Campi Bisenzio — Signa — Prato — Vernio — Poggio a Caiano — Sesto — Castello — Brozzi — (*Sezione esterna di Firenze*) — (* Bagno a Ripoli — Fiesole — Rovezzano — Galluzzo — Impruneta — Greve — Lastra a Signa — Casellina e Torri — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle (Barberino di Val d'Elsa) — (* Borgo San Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzolo — Scarperia — Barberino di Mugello — Vaglia) — (* Pontassieve — Dicomano — San Godenzo — Figline — Reggello — Rignano — Borselli (Pelago).

PISTOIA. — Pistoia — Capostrada — Lamporecchio — Pergola — Marliana — San Piero Agliana — San Marcello — Pavana.

ROCCA SAN CASCIANO. — Bagno — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio — Rocca San Casciano — Terra del Sole — San Benedetto in Alpi.

SAN MINIATO. — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo — Fucecchio — Castelfranco — Santa Croce — San Miniato.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Circondario. — GROSSETO. — *Stazioni.* — Grosseto — Arcidosso — Cinigiano — Giuncarico — Castiglion della Pescaia — Roccastrada — Campagnatico — Santa Fiora — Roc-

calbegna — Scansano — Magliano — (* Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri) — (* Orbetello — Giglio (Isola) — Manciano — Marsigliana — Capalbio — Talamone — Porto San Stefano — Pitigliano — Sorano.

PROVINCIA DI LIVORNO.

Circondario. — LIVORNO. — *Stazioni.* — Livorno Principale — San Marco — San Leopoldo — Porto — Ardenza — San Jacopo.

PORTOFERRAIO. — Marciana — Portoferraio — Porto Longone — Rio.

PROVINCIA DI LUCCA.

Circondario. — *Stazioni.* — Lucca — Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camaiore — Capannori — San Leonardo in Treponzio — Segromigno — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa — (* Pescia — Monsummano — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Villa Basilica).

MASSA CARRARA. — Massa Carrara — Calice — Aulla — Carrara — Avenza — Fivizzano — Fosdinovo.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. — Camporgiano — Castelnuovo di Garfagnana — Gallicano — Giuncognano.

PONTREMOLI. — Bagnone — Villafranca — Mulazzo — Pontremoli.

PROVINCIA DI PISA.

Circondario. — PISA. — *Stazioni.* — Pisa — Porta a Mare — San Rossore — Tombolo — Calci — San Giuliano — Vecchiano — Rosignano Marittimo — Vicopisano — (* Pontedera — Cascina — Navacchio — Lari — Fauglia — Colle Salvetti Peccioli — Pontedera — Palaia — Ponsacco).

VOLTERRA. — Campiglia — Fitto di Cecina — Castagneto — Piombino — Pomarance — Volterra.

PROVINCIA DI SIENA.

Circondario. — SIENA. — *Stazioni.* — Siena — Castelnuovo Berardenga — La Pianella — Rosia — Monteroni — Radda — Asciano — Rapolano — Montalcino — Buonconvento — Ponte Macereto — (* Colle di Val d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — San Gimignano — Casole).

MONTEPULCIANO. — Chiusi — Sarteano — Montepulciano — Chianciano — Pienza — San Quirico — Radicofani — Abbadia San Salvatore — San Casciano dei Bagni — Sinalunga — Torrita.

LEGIONE DI MILANO.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Circondario. — BERGAMO. — *Stazioni.* — Bergamo Basso — Bergamo Alto — Stezzano — Almenno San Salvatore — Cà Felisa (in comune di Selino) Alzano Maggiore — Caprino — Ponte San Pietro — San Gervasio — Sarnico — Trescore — Chiuduno — (* Zogno — Piazza Brembana — San Giovanni Bianco).

CLUSONE. — Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.

TREVIGLIO. — Martinengo — Bottola di Cavernago — (Calcinate) — Romano — Antegnate — Calcio — Treviglio — Caravaggio — Verdello Maggiore — Urgnano.

PROVINCIA DI BRESCIA.

Circondario. — BRESCIA. — *Stazioni.* — Brescia — Concesio — Fiumicello — Gussago — Bovegno — Gardone — Iseo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato — (*Sezione esterna di Brescia*) — (* Bagnolo — Dello — Lonato — Desenzano — Montechiaro — Carpenedolo — Rezzato — Castenedolo).

BRENO. — Breno — Edolo — Cedegolo — (in comune di Grevo) — Pisogne — Darfo.

CHIARI. — Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo San Giacomo — Rovato — Palazzolo.

SALO'. — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — (* Vestone — Bagolino — Anfo).

VEROLANUOVA. — Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

PROVINCIA DI COMO.

Circondario. — COMO. — *Stazioni.* — Como — Camerlata — Fino Mornasco — Appiano — Olgiate — Turate — Cantù — Mariano — Erba — (*Sezione esterna di Como*) — (* Bellaggio — Bellano — Colico — Dongo — Gravedona — Menaggio — Castiglione d'Intelvi — Porlezza).

LECCO. — Brivio — Merate — Canzo — Introbbio — Margno — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.

VARESE. — Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno — Tradate — Varese.

PROVINCIA DI CREMONA.

Circondario. — CREMONA. — *Stazioni.* — Cremona — Vescovato — Robecco d'Oglio — Pescarolo — Sant'Antonio d'Anniata — Pizzighettone — Acquanegra — Paderno Fasolaro — Sospiro — Cingia dei Botti — San Daniele — (* Soresina — Casalbuttano — Castelleone).

CASALMAGGIORE. — Casalmaggiore — Gussola — Piadena — San Giovanni in Croce.

CREMA. — Crema — Montodine — Camisano — Trescore Cremasco — Pandino — Rivolta d'Adda — Soncino — Romanengo.

PROVINCIA DI MILANO.

Circondario. — MILANO. — *Stazioni.* — Milano Principale — Porta Garibaldi — Porta Nuova — Santa Radegonda — Porta Venezia — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — C. C. S. S. di Porta Garibaldi — C. C. S. S. di Porta Romana — Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona (Settimo Milanese) — (*Sezione esterna di Milano*) — (* Cassano d'Adda — Trezzo — Gorgonzola — Locate dei Triulzi — Chiaravalle — Cassina Scanasio (comune di Rozzano) — Melegnano — Melzo — Pantigliate).

ABBIATEGRASSO. — Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

GALLARATE. — Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rho — Saronno — Somma — Sesto Calende.

LODI. — Borghetto — San Colombano — Casalpusterlengo — Secugnago — Lodi — Lodi Vecchio — Paullo — Sant'Angelo — (* Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo — Bocca d'Adda).

MONZA. — Barlassina (Frazione di Seveso) — Carate Desio — Cassina Amata (Paderno) — Seregno — Monza — Sesto San Giovanni — Vimercate.

PROVINCIA DI PAVIA.

Circondario. — PAVIA. — *Stazioni.* — Pavia — Landriano Siziano — Belgioioso — Lardirago — Bereguardo — Casorate

Primo — Cava Manara — Corte Olona — Chignolo Po — Villanterio — Sannazzaro dei Burgondi.

BOBBIO. — Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LOMELLINA (VIGEVANO) — Candia Lomellina — Garlasco — Mede — Mortara — Pieve del Cairo — Robbio — San Giorgio — Sartirana — Vigevano.

VOGHERA. — Bressana — Broni — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montalto — Montù Beccaria — Soriasco — Stradella — Voghera.

PROVINCIA DI PIACENZA.

Circondario. — PIACENZA. — *Stazioni.* — Piacenza — Agazzano — Borgonuovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — (* Ponte dell'Oglio — Bettola — Ferriere).

FIORENZUOLA. — Bardi — Carpaneto — Castell'Arquato — Cortemaggiore — Fiorenzuola — Lugagnano — Morfasso — Monticelli d'Ongina — Caorso.

PROVINCIA DI SONDRIO.

Circondario. — SONDRIO. — *Stazioni.* — Sondrio — Berbenno — Chiesa — Morbegno — Ponte — Traona — (* Tirano — Bormio — Affrica (Teglio) — Tresenda (Teglio) — Mazzo di Valtellina — Bolladore (comune di Sondalo) — (* Chiavenna — Novate — Villa di Chiavenna).

LEGIONE DI NAPOLI.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Circondario. AVELLINO. — *Stazioni.* — Avellino — Atripalda — Baiano — Chiusano di San Domenico — Lauro — Monteforte Irpino — Forino — Montoro Superiore — Serino — Solofra — Volturara Irpina — (* Altavilla Irpina — Cervinara — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Prato la Serra).

ARIANO. — Accadia — Ariano — Castel Baronia — Vallata — Flumeri — Grottaminarda — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino — Orsara Dauno Irpina — Greci — Savignano di Puglia.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI. — Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Lacedonia — Bisaccia — Monte Marano — Paternopoli — Sant'Angelo dei Lombardi — Teora — (* Montella — Bagnoli Irpino — Calabritto).

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Circondario. — BENEVENTO. — *Stazioni.* — Benevento — Ceppaloni — Airola — Montesarchio — Paduli — Pescolamazza — San Giorgio la Montagna — Vitulano — Cantano.

CERRETO SANNITA. — Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia San Framonti — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.

SAN BARTOLOMEO IN GALDO. — Baselice — Castelfranco in Miscano — Colle Sannita — San Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — Santa Croce di Morcone.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

Circondario. — CAMPOBASSO. — *Stazioni.* — Campobasso — Castropignano — Sant'Angelo Limosano — Ielsi — Montagano — Riccia — San Giovanni in Galdo — Sant'Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno — (* Vinchiaturo — Sepino — San Giuliano del Sannio — Baranello).

ISERNIA. — Agnone — Boiano — Cantalupo nel Sannio — Capracotta — Carpinone — Carovilli — Castellone — Forlì del Sannio — Frosolone — Isernia — Venafro — Montaquila.

LARINO. — Bonefro — Casacalenda — Civita Campomarano — Guglionesi — Larino — San Martino in Pensilis — Montefalcone nel Sannio — Palata — Santa Croce di Magliano — Termoli.

PROVINCIA DI CASERTA.

Circondario. — CASERTA. — *Stazioni.* — Caserta — Arienzo — Aversa — Maddaloni — Marcianise — Succivo — Trentola — Casal di Principe — (* Santa Maria Capua Vetere — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Mignano — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Pietramelara — Santa Maria Capua Vetere — Teano — Caianello.

GAETA (FORMIA). — Espezia — Ausonia — S. Giorgio a Liri — Fondi — Itri — Lenola — Gaeta — Formia — Pico — San Giovanni Incarico — Traetto — Castelforte — (* Sessa Auranea — Carinola — Mondragone — Ponza — Roccamonfina — Marzano Appio).

NOLA. — Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

PIEDIMONTE D'ALIFE. — Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — Gioia Sannitica — Raviscanina.

SORA. — Alvito — Arpino — Casalvieri — Atina — Murata d'Arce — Sora — Isola del Liri — (*Cassino — Roccasecca — Aquino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Valle Rotonda — Pontecorvo).

PROVINCIA DI NAPOLI.

Circondario. — NAPOLI. — *Stazioni.* — (*Monteoliveto (Napoli) — Porto — Regia Darsena — S. Lorenzo — S. Giuseppe — Stella) — (*Vicaria — Mercato — Pendino — San Carlo all'Arena — Capodimonte) — (*Chiaia — Avvocata — Antignano — Fuorigrotta — Montecalvario — S. Ferdinando — Palazzo Principe di Salerno — Palazzo Reale — (*Torre del Greco — Sant'Anastasia — Barra — S. Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Somma Vesuviano).

CASORIA. — Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Fratta Maggiore — Giuliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco Sant'Antimo.

CASTELLAMARE DI STABIA. — Agerola — Bosco Tre Case — Poggio Marino — Castellamare di Stabia — Regio Cantiere — Gragnano — Ottaiano — Torre Annunziata — (*Sorrento — Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Vico Equense).

POZZUOLI. — Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Procida — Ventotene.

PROVINCIA DI SALERNO.

Circondario. — SALERNO. — *Stazioni.* — Salerno — Baronissi — S. Nicola alle Fratte — Cava dei Tirreni — Mercato di S. Severino — Fisciano — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Picentino — Montevetrano — Giffoni Valle Piana — Vietri sul Mare — (*Amalfi — Conca Marini — Ravello — Majori — Tramonti — Positano) — (*Nocera Inferiore — Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Pagani — Sarno).

CAMPAGNA. — Buccino — Campagna — Contursi — Eboli — Battipaglia — Laviano — Colliano — Postiglione — Scorzo — (*Roccadaspide — Capaccio — Altavilla Silentina — Sant'Angelo Fasanella).

SALA CONSILINA — Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

VALLO DELLA LUCANIA. — Camerota — Gioi — Magliano Vetere — Perito — Salento — Laurino — Laurito —

Cuccaro Vetere — Pisciotta — Centola — Torre Orsaia — Vallo della Lucania — Castelnuovo Cilento (* Rutino — Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale Cilento — Ogliastro Cilento).

LEGIONE DI PALERMO.

PROVINCIA DI CALTANISETTA.

Circondario. — CALTANISSETTA. — *Stazioni.* — Caltanissetta — Mussomeli — Campofranco — San Cataldo — Santa Caterina Villarmosa — Resuttano — Landro — Serradifalco — Sommatino — Delia — Villalba — Vallelunga.

PIAZZA ARMERINA. — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Villarosa — Castrogiovanni — Piazza Armerina — Pietraperzia — Valguarnera.

TERRANOVA DI SICILIA. — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi — Terranova di Sicilia.

PROVINCIA DI CATANIA.

Circondario. — CATANIA. — *Stazioni.* — Catania Principale — Borgo di Catania — Duomo — Mascalucia — San Giovanni la Punta — Misterbianco — Scordia — Tre Castagne — Zaffarano Etnea — (* Adernò — Belpasso — Nicolosi — Biancavilla — Bronte — Paternò — Santa Maria di Licodia).

ACIREALE. — Acireale — Aci Sant'Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo. — Randazzo.

CALTAGIRONE. — Caltagirone — Granmichele — Licodia — Militello in Val di Catania — Mineo — Mirabella Imbaccari — S. Michele di Ganzaria — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini.

NICOSIA. — Aggira — Assoro — Centuripe — Leonforte — Nicosia — Regalbuto — Troina — Cerami.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

Circondario. — GIRGENTI. — *Stazioni.* — Girgenti — Porto Empedocle — Aragona — Comitini — Cattolica — Favara — Grotte — Palma di Montechiaro — Raffadali — Siculiana (* Canicatti — Campobello di Licata — Licata — Naro — Castrofilippo — Ravanusa — Recalmuto).

BIVONA. — Bivona — Alessandria della Rocca — Cianciano — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cammarata — Casteltermini — San Biagio Platani — Ribera.

SCIACCA. — Caltabellotta — Menfi — Sambuca Zabut — Santa Margherita di Belice — Montevago — Sciacca.

PROVINCIA DI MESSINA.

Circondario. — MESSINA. — *Stazioni.* — Messina Principale — Arcivescovado — Priorato — Galati (Messina) — Gazzi (Messina) — Gesso (Messina) — Pace (Messina) — Alì — Pagliara — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — (* Milazzo — Lipari — Santa Marina — Stromboli).

CASTROREALE. — Barcellona Pozzo di Gotto — Castroreale — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia — Santa Teresa di Riva — Taormina.

MISTRETTA. — Capizzi — Cesarò — Mistretta — Castel di Lucio — San Fratello — S. Stefano Camastra — Tusa.

PATTI. — Naso — Mirto — Patti — Gioiosa Marea — Raccuia — S. Pietro sopra Patti — Sant'Angelo di Brolo — Brolo — (* Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Tortorici).

PROVINCIA DI PALERMO.

Circondario. — PALERMO. — *Stazioni.* — Palermo Principale — Castello a Mare — Monte Pietà — Orto Botanico — Villabate — Palazzo Reale — Tribunali — Monreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Monreale — (*Sezione Marina*) — (* Molo di Palermo — Piazza Roggero Settimo — Giardino Inglese — Borgo Olivuzza — Colli S. Lorenzo — Tomaso Natale — Uditore — Boccadifalco — Ustica) — (* Misilmeri — Bagheria — Santa Flavia (Solanto) — Casteldaccia — Ficarazzi — Marineo — Belmonte Mezzagno — Santa Maria di Ogliastro — Piana di Greci — S. Giuseppe Jato) — (* Partinico — Carini — Capaci — Cinisi — Terrasini — Torretta — Balestrate — Borgetto — Montelepre.

CEFALU'. — Castelbuono — Cefalù — Campofelice Collesano — Isnello — Petralia Sottana — Polizzi Generosa — San Mauro Castelverde — (* Gangi — Alimena — Gerace Siculo — Petralia Soprana).

CORLEONE. — Bisacquino — Contessa — Chiusa Sclafani — Corleone — Bosco della Ficuzza — Roccamena — Prizzi — Palazzo Adriano.

TERMINI IMERESE. — Caccamo — Cerda — Cimina — Ventimiglia di Sicilia — Mezzoiuso — Villafrati — Termini Imerese Alto — Termini Imerese Basso — Altavilla Milicia — Trabia — (* Alia — Valle di Olmo — Vicari — Castronuovo di

Sicilia — Lercara Friddi — Montemaggiore Belsito — Caltavuturo).

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Circondario. — SIRACUSA. — *Stazioni.* — Siracusa — Priolo — Cassibile — Augusta — Floridia — Canicattini — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Sortino.

MODICA. — Chiaromonte — Comiso — Santa Croce Camerina — Modica — Monterosso Almo — Giarratana — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Scicli — Spaccaforno — Pozzallo — Vittoria.

NOTO. — Avola — Buccheri — Ferla — Noto — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini.

PROVINCIA DI TRAPANI.

Circondario. — TRAPANI. — *Stazioni.* — Trapani — Canalotti — Corallo Vecchio — Monte S. Giuliano — Custunaci — Paceco — Marsala — Favignana — Pantelleria.

ALCAMO. — Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Castellamare del Golfo — Gibellina.

MAZZARA. — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Mazzara del Vallo — Partanna — Salemi — Santa Ninfa.

LEGIONE DI ROMA.

PROVINCIA DI ANCONA.

Circondario. — ANCONA. — *Stazione.* — Ancona — Borgo Pio — Porto Mare (Ancona) — Camerano — Filottrano — Loreto — Osimo — Agugliano — Castelfidardo — Offagna — (* Fabriano — Arcevia — Serra S. Quirico — Iesi — Cupramontana — Staffolo — Monte Carotto — Sasso Ferrato) — (* Sinigallia — Corinaldo — Monttenovo — Montalboddo — Morro d'Alba — Monte Marciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Monte S. Vito — Ripe).

PROVINCIA DI AQUILA.

Circondario. — AQUILA DEGLI ABRUZZI. — *Stazioni.* — Aquila degli Abruzzi — Barisciano — Poggio Picenze — Castelvecchio Subequo — Goriano Sicoli — Montereale — Paganica — Pizzoli — Sassa — Tornimparte — Rocca di Corno — (* Capestrano — Navelli — S. Demetrio ne' Vestini — Rocca di Mezzo).

AVEZZANO. — Avezzano — Carsoli — Celano — Ovindoli — Civitella Roveto — Balsorano — Gioia dei Marsi — Pescasseroli — Tagliacozzo — Trasacco — (* Pescina — Cerchio — Ortona de' Marsi).

CITTADUCALE. — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Cittaducale — Fiamignano — Leonessa.

SOLMONA. — Introdaqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Raiano — Scanno — Solmona — Campo di Giove — Pettorano sul Gizio — Rocca Pia — (* Castel di Sangro — Villetta Barrea — Pescocostanzo — Roccaraso).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Circondario. — ASCOLI PICENO. — *Stazioni.* — Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta — Amandola — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsanpolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto — (* Arquata del Tronto — Acquasanta — Monte Gallo).

FERMO. — Fermo — Monte S. Petrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgio — Monte Rubbiano — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — S. Elpidio a Mare.

PROVINCIA DI MACERATA.

Circondario. — MACERATA. — *Stazioni.* — Macerata — Monte Cassiano — Civitanova Marche — Porto Civitanova (Civitanova) — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Treia — Appignano — Pollenza — (* Recanati — Potenza Picena — Monte Lupone — Monte Fano) — (* Tolentino — Cingoli — Apiro di Cingoli — Matelica — S. Ginesio — Loro Piceno — S. Severino Marche — Sarnano — Penna S. Giovanni — Urbisaglia).

CAMERINO. — Caldarola — Valcimara — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pieve Torina — Pioraco — Serravalle di Chienti — Visso.

PROVINCIA DI PERUGIA.

Circondario. — PERUGIA. — *Stazioni.* — Perugia — Deruta — Marsciano — Valfabrica — Castiglion del Lago — Panicale — Gubbio — Magione — Todi — (* Città di Castello — San Giustino — Umbertide — Scheggia).

FULIGNO. — Assisi — Fuligno — Gualdo Tadino — Nocera — Spello.

ORVIETO. — Città della Pieve — Ficulle — Baschi — Orvieto — Castel Viscardo — San Venanzio.

RIETI. — Fara — Magliano — Orvinio — Poggio Mirteto — Torri — Rieti — Contigliano — Labro — Rocca Sinibaldi — Ascrea — Poggio S. Lorenzo.

SPOLETO. — Bevagna — Cascia — Montefalco — Norcia — Spoleto — Cerreto — Pissignano — Ferentillo — Trevi — Sellano.

TERNI. — Amelia — Giove — Narni — Otricoli — Terni — Arrone — Monte Castrilli — San Gemini.

PROVINCIA DI ROMA.

Circondario. — ROMA. — *Stazioni.* — (*Sezione prima interna di Roma*) — (* San Lorenzo in Lucina — Campomarzo — Giustiniana — Monti — San Giovanni — Termini — Tor Pignatara — Campitelli — Parione — Pigna — Sant'Eustachio — Trevi) — (*Sezione seconda interna di Roma*) — (* Ripa — Trastevere — Magliana — Castel Porziano — Longara — Sant'Angelo — Borgo — Ponte — Regola) — (*Sezione esterna di Roma*) — (* Popolo — Monterotondo — Bracciano — Manziana — Campagnano di Roma — Castelnuovo di Porto — Rignano) — (* Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Rocca di Papa — Genzano — Marino — Palestrina — Zagarolo) — (* Subiaco — Genazzano — Olevano — Agosta — Gerano) — (* Tivoli — Arsoli — Licenza — Palombara Sabina — Monteflavio — S. Vito Romano — Castel Madama — Vicovaro).

CIVITAVECCHIA. — Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montalto — Tolfa — Monte Romano.

FROSINONE. — Alatri — Ceprano — Pofi — Frosinone — Ripi — Supino — Monte S. Giovanni Campano — Banco — Veroli — (* Anagni — Ferentino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Pagliano — Piglio) — (* Ceccano — Patrica - Piperno — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno).

VELLETRI. — Cori — Segni — Carpineto Romano — Valmontone — Artena (già Montefortino) — Velletri — Cisterna — (* Terracina — Sezze — Foro Appio — Norma).

VITERBO. — Montefiascone — Orte — Bomarzo — Soriano — Toscanella — Canino — Viterbo — S. Martino al Cimino — Vignanello — (* Acquapendente — Grotte di Castro — Bolsena — Bagnorea — Celleno — Civitella d'Agliano — Valentano — Farnese) — (* Ronciglione — Civita Castellana — Nepi — Caprarola — Sutri — Vetralla.

LEGIONE DI TORINO.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

Circondario. — ALESSANDRIA. — *Stazioni.* — Alessandria — S. Giuliano Vecchio (Alessandria) — Bosco Marengo — Cassine — Castellazzo Bormida — Felizzano — San Salvatore Monferrato — Valenza.

ACQUI. — Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.

ASTI. — Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Mombercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — S. Damiano d'Asti — Villanova d'Asti — Gabaleone (Baldichieri) — (*Montechiaro d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Montafia).

CASALE. — Casale Monferrato — Occimiano — Gabiano — Pontestura — Moncalvo — Vignale Monferrato — Montemagno — Murisengo — Tonco.

NOVI. — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Novi — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.

TORTONA. — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Tortona — Volpedo — Villavernia.

PROVINCIA DI CUNEO.

Circondario. — CUNEO. — *Stazioni.* — Cuneo — Boves — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — Fossano — Limone Piemonte — Peveragno — S. Damiano Macra — Tenda — (*Borgo S. Dalmazzo — Demonte — Valdieri — Vinadio).

ALBA. — Alba — Bossolasco — Bra — Pollenzo (Bra) — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Sommariva Perno — S. Stefano Belbo — Sommariva del Bosco.

MONDOVÌ. — Bene Vagienna — Carrù — Cherasco — Dogliani — Frabosa Soprana — Morozzo — S. Michele Mondovì — Mondovì — Breo (Mondovì) — Trinità — (*Ceva — Bagnasco — Montezemolo — Murazzano — Garessio — Ormea).

SALUZZO. — Barge — Cavallermaggiore — Saluzzo — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeire — Savigliano — Venasca — Villanova Solaro.

PROVINCIA DI GENOVA.

Circondario. — GENOVA — *Stazioni.* — Genova Principale (S. Agostino) — Maddalena — Molo — Porto (Genova Interna)

— Portoria — Prè — San Teodoro — S. Vincenzo — (*Sezione esterna di Genova*) — (* Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — S. Martino d'Albaro — Prato (Genova)) — (* Sampierdarena — Campofreddo — Pontedecimo — Rivarolo Ligure — Sestri Ponente — Busalla — Voltri.

ALBENGA. — Alassio — Albenga — Finalmarina - Calizzano — Loano.

CHIAVARI — Borzonasca — Chiavari — Cicagna — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Bracco (Moneglia) — Varese Ligure.

LEVANTO (SPEZIA). — Lerici — Levanto — Mattarana (Corrodano) — Borghetto Vara — Sarzana — Spezia — Arsenale Marittimo — Varignano (Porto Venere) — Riccò del Golfo di Spezia — Riomaggiore — Vezzano Ligure.

SAVONA. — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Savona — Varazze.

PROVINCIA DI NOVARA.

Circondario. — NOVARA. — *Stazioni.* — Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Galliate — Fara Novarese (Pretura di Carpignano) — Momo — Oleggio — Romagnano Sesia — Trecate — Vespolate — (* Arona — Borgomanero — Borgoticino — Orta Novarese).

BIELLA. — Andorno Cacciorna — Biella — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mosso Santa Maria — Sordevolo — (Graglia Biellese) — Zubiena (Mongrando) — Salussola.

DOMODOSSOLA. — Domodossola — Iselle (Trasquera) — Crodo — Santa Maria Maggiore — Piedimulera (Bannio).

PALLANZA. — Canobbio — Intra — Omegna — Stresa (Lesa) — Ornavasso — Pallanza.

VARALLO. — Borgosesia — Varallo — Scopa.

VERCELLI. — Arboro — Buronzo — Cigliano — Desana — Ronsecco — Gattinara — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli — (* Livorno Vercellese — Crescentino — Trino).

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Circondario. — PORTO MAURIZIO (con sede ad Oneglia). — *Stazioni.* — Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio.

SANREMO. — Bordighera — Dolceacqua — Sanremo — S. Stefano al Mare — Taggia — Ventimiglia.

PROVINCIA DI TORINO.

Circondario. -- TORINO. -- *Stazioni.* -- Torino Principale -- S. Carlo (Principale 2ª) -- Dora Sezione -- Moncenisio Sezione -- Monviso Sezione -- Po Sezione -- Borgo Dora -- Borgo Nuovo -- Borgo Po -- Borgo S. Donato -- Borgo S. Salvario -- (*Sezione esterna di Torino*) -- (* Caselle -- Leynì -- Settimo Torinese -- Ceres -- Ciriè -- Corio -- Lanzo -- Pianezza -- Rivoli -- Venaria Reale -- Viù) -- (* Chivasso -- Brusasco -- Casalborgone -- Verolengo -- Gassino -- Volpiano) -- (* Rivarolo Canavese -- Barbania -- Rivara) -- (* Moncalieri -- Carignano -- Carmagnola -- Chieri -- Cambiano -- Stupinigi (Nichellino) -- Orbassano -- Poirino -- Riva di Chieri).

AOSTA. -- Aosta - Villeneuve -- Nus (Quart) -- Châtillon -- Morgex -- Verrès -- Étroubles -- Pont Saint Martin.

IVREA. -- Agliè -- Borgomasino -- Caluso -- Ivrea -- Settimo Vittone -- S. Giorgio Canavese -- Strambino -- Vico Canavese -- Piverone (Azeglio) -- Quagliuzzo (Pavone Canavese) (* Cuorgnè -- Castellamonte -- Locana -- Pont Canavese).

PINEROLO. -- Bricherasio -- Cavour -- Cumiana -- Fenestrelle -- None -- Pancalieri -- Perosa Argentina -- Pinerolo -- Torre Pellice -- Vigone -- Villafranca Piemonte.

SUSA. -- Avigliana -- Bussoleno -- S. Antonino di Susa -- Giaveno -- Susa -- Exilles -- Molaretto (Venaus) -- (* Oulx -- Cesana -- Bardonnecchia).

LEGIONE DI VERONA:

PROVINCIA DI BELLUNO.

Circondario. -- BELLUNO. -- *Stazioni* -- Belluno -- Ponte nell'Alpi -- Longarone -- Mel -- Santa Croce -- Pieve di Cadore -- Perarolo -- S. Vito del Cadore -- (* Auronzo -- Dosoledo -- S. Stefano).

FELTRE. -- Agordo -- Cencenighe -- Feltre -- Quero -- Santa Giustina Bellunese -- Fonzaso.

PROVINCIA DI MANTOVA.

Circondario. -- MANTOVA. -- *Stazioni* -- Mantova -- Borgoforte a sinistra del Po -- Castel d'Ario -- Porto Mantovano -- Roverbella con Pozzuolo -- Governolo a Sinistra -- Bozzolo - Gazzuolo -- Rivarolo Fuori -- Marcaria -- Castellucchio -- Gazzoldo -- (* Viadana -- Sabbionetta -- Dosolo).

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. — Asola — Castelgoffredo — Canneto sull' Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta — Goito.

REVERE. — Gonzaga — Zuzzara — Ostiglia — Revere — Quistello — S. Benedetto Po — Sermide — Poggio Rusco.

PROVINCIA DI PADOVA.

Circondario. — PADOVA. — *Stazioni.* — Padova Principale — Padova Levante — Padova Ponente — Ponte di Brenta — Casal Ser Ugo — Mestrino — Piazzola sul Brenta — Teolo — Piove di Sacco — Bovolenta — (* Camposampiero — Campo d'Arsego — Piombino Dese — Cittadella).

ESTE. — Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — Sant'Urbano — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo.

PROVINCIA DI ROVIGO.

Circondario. — ROVIGO. — *Stazioni.* — Rovigo — Ceregnano — Badia Polesine — Ronzi (Badia di Polesine) — Trecenta — Lendinara — Fratta Polesine — Massa Superiore — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano.

ADRIA. — Adria — Loreo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella.

PROVINCIA DI TREVISO.

Circondario. — TREVISO. — *Stazioni.* — Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — S. Biagio di Calalta — Spresiano — Asolo — Castelfranco — Vedelago — Biadene — Nervesa — Pederobba.

CONEGLIANO. — Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col S. Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

PROVINCIA DI UDINE.

Circondario. — UDINE. — *Stazioni.* — Udine — Mortegliano — Bassagliapenta — Lanzacco — Cividale — Attimis — San Giovanni di Manzano — S. Pietro al Natisone — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Tarcento — Tricesimo.

GEMONA. — Gemona — Buia — Moggio Udinese — Pontebba — Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Ampezzo.

PALMANOVA. — Codroipo — Latisana — Rivignano — Palmanova — S. Giorgio di Nogaro.

PORDENONE. — Aviano — Maniago — Claut — Pordenone — Azzano Decimo — Sacile — Polcenigo — S. Vito al

Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Spilimbergo — Meduno.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Circondario. — VENEZIA. — *Stazioni.* — S. Marco (Venezia) — Cannareggio — Castello — Dorsoduro — S. Polo — Santa Croce — Burano — Malamocco — Murano — Mestre — Mirano — Noale.

CHIOGGIA. — Caverzere — Cona — Chioggia — Pellestrina — Dolo — Mira — Vigonovo.

PORTOGRUARO. — Portogruaro — Annone Veneto — San Michele al Tagliamento — S. Donà — Meolo.

PROVINCIA DI VERONA.

Circondario. — VERONA. — *Stazioni.* — Verona Principale — Porta Vescovo — Porta S. Giorgio — Porta S. Zeno — Bussolengo — Cà di David — Montorio Veronese — S. Martino Buonalbergo — Zevio — Grezzana — Bosco Chiesanova.

BARDOLINO. — Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera sul Lago di Garda — Caprino Veronese — Belluno Veronese — S. Pietro Incariano — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio sul Mincio.

LEGNAGO. — Cologna Veneta — Alberedo d'Adige — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Legnago — Castagnaro — Cerea — Sanguinetto — (*S. Bonifacio — Soave — Roncà — Tregnago — Selva di Progno).

PROVINCIA DI VICENZA.

Circondario. — VICENZA. — *Stazioni.* — Vicenza — Montecchio Maggiore — Camisano — Arzignano — San Giovanni Illarione — Barbarano — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.

BASSANO. — Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Cismon — Marostica — Breganze — Sandrigo.

SCHIO. — Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 10 aprile 1874 **Parte I.**

MARZO 19. — Legge sugli stipendi nell'esercito, *pag.* 127.
» 19. — R. decreto che autorizza la costruzione di una fabbrica d'armi in Terni, *pag.* 138.
APRILE 10. — Registro della popolazione; notificazione da farsi ai sindaci, *pag.* 139.

Atto N. **64.** — **Legge sugli stipendi nell'Esercito.** — *N. 1857 (serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e N. 85 della* Gazzetta Ufficiale — 19 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'Esercito ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge.

Art. 2. Agli ufficiali superiori ed inferiori dell'Esercito, indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, è accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il primo gennaio 1867.

Art. 3. Nel cómputo del sessennio di grado, di cui al precedente articolo 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado. Però il servizio prestato nello stato maggiore delle piazze sarà valutato per intero.

Art. 4. Agli ufficiali ai quali sono assegnate razioni di foraggio, è accordata una indennità *cavalli*, dell'importo stabilito dagli specchi annessi alla presente legge.

Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono.

Art. 6. Gli stipendi, le indennità di carica e i soprassoldi fissi maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente

legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente art. 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli; non avranno però diritto alla indennità cavalli di cui all'art. 4, a meno che optino pel nuovo stipendio.

Art. 7. Tutte le indennità, soprassoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il primo gennaio 1875, e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione.

Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, il 17 marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. 1.

SPECCHIO *degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali generali.*

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità annua cavalli	Indennità annua personale
Generale d'esercito. . . .	15,000	6	600	3,000
Tenente generale	12,000	5	600	»
Maggior generale	9,000	4	600	»

Annotazione. — I tenenti generali *comandanti generali* ed il primo aiutante di campo del Re anche se maggior generale) hanno diritto a 6 razioni di foraggio.

I maggiori generali *comandanti di divisione*, i comandanti di brigata di cavalleria ed i maggiori generali aiutanti di campo del Re e dei Reali Principi hanno diritto a 5 razioni di foraggio.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 2.

SPECCHIO *degli stipendi annui, degli assegnamenti sessennali e delle indennità cavalli per gli ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi.*

GRADI	STIPENDI ANNUI			Aumento sessennale di stipendio comune a tutte le armi	INDENNITÀ ANNUA cavalli		
	Armi di artiglieria e genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria		Armi di artigl. e genio	Arma di fanteria	Arma di cavall.
Colonnello.....	7,000	6,600	7,000	400			
Tenente colonnello.....	5,300	5,000	5,300	300			
Maggiore.....	4,300	4,000	4,300	300	240	180	300
Capitano.....	3,100	2,800	3,100	180			
Tenente.....	2,200	2,000	2,200	120			
Sottotenente..	2,000	1,800	2,000	120			

Annotazioni. — 1° Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (effettivi ed aggregati), quelli dell'arma dei reali carabinieri e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei Reali Principi hanno lo stipendio e l'indennità dell'arma di cavalleria;

2° Gli ufficiali medici hanno lo stipendio delle armi d'artiglieria e del genio e l'indennità *cavalli* dell'arma di fanteria;

3° Agli ufficiali applicati di stato maggiore, agli ufficiali del corpo invalidi e veterani, agli ufficiali commissari, agli ufficiali contabili ed agli ufficiali veterinari spettano gli assegnamenti stabiliti per l'arma di fanteria;

4° Per gli ufficiali dell'arma di fanteria aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali, l'indennità annua *cavalli* è fissata in lire 600.

5° L'indennità *cavalli* dell'ufficiale si paga col soldo mensile quando sia accumulata, come massa individuale, una data somma determinata con Regio Decreto. La somma accumulata viene pagata all'ufficiale che lasciò il servizio.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 3.

SPECCHIO *delle razioni di foraggio che competano giornalmente agli ufficiali delle varie armi.*

GRADO	Arma dei reali carabinieri	Armi d'artiglieria e del genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria
Colonnello	3	2	2	4
Tenente colonnello. . . .	3	2	2	3
Maggiore	3	2	2	3
Capitano	2	1	»	3
Tenente	2	»	»	2
Sottotenente	2	»	»	2

Annotazioni. — 1° Agli ufficiali del corpo di stato maggiore (effettivi ed aggregati), ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei Reali Principi competono le razioni foraggio dell'arma di cavalleria;

2° Ai comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna competono 4 razioni di foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di fanteria di linea e di bersaglieri competono 3 razioni di foraggio;

3° Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando generale, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria, competono 4 razioni di foraggio;

4° Agli ufficiali superiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna competono 3 razioni di foraggio;

5° Agli ufficiali inferiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio competono 2 razioni di foraggio;

6° Ai capitani dei reggimenti bersaglieri, delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri e dei battaglioni d'istruzione compete una razione di foraggio;

7° Agli ufficiali superiori dei distretti, delle fortezze, degli stabilimenti penali militari, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non competono in massima razioni di foraggio: però l'ufficiale superiore di distretto, che tenga un cavallo, ha diritto ad una razione di foraggio. Agli ufficiali superiori comandanti di riparti di compagnie alpine competono 2 razioni di foraggio;

8° Agli ufficiali medici competono le razioni foraggio delle armi d'artiglieria e genio;

9° Agli ufficiali commissari superiori e agli ufficiali veterinari superiori competono le razioni foraggio dell'arma di fanteria;

10° Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali competono 2 razioni foraggio.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 4.

SPECCHIO *delle indennità di carica e dei soprassoldi fissi.*

INDICAZIONE DELLE CARICHE ED IMPIEGHI	Somma annua assegnata
a) **Indennità di carica.**	
Presidente del comitato di stato maggior generale	8,000
Comandante generale	7,200
Presidenti dei comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri	3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione	3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2,400
Comandante del corpo di stato maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità (se tenente generale)	3,600
Comandante del corpo di stato maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità (se maggior generale)	1,200
Presidente del comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o di cavalleria, comandante del corpo invalidi e veterani (se ufficiale generale), direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto)	1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della guerra	900
Giudice supplente (non militare) del tribunale supremo di guerra e marina.	800
Ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio	600
Colonnello addetto ad un comitato o ad un comando	600
b) **Soprassoldi.**	
Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra o segretario di comitato	600
Professore titolare militare	800
Professore aggiunto militare	500
Ufficiale delle scuole normali di fanteria e cavalleria, dei battaglioni, squadroni, batterie, compagnie e plotoni d'istruzione	360
Ufficiale dell'arma di fanteria alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari penali	500
Ufficiale istruttore dei tribunali militari	600
Ufficiale sostituto istruttore e ufficiale sostituto istruttore aggiunto dei tribunali militari	800
c) **Indennità speciale di servizio.**	
Colonnello e tenente colonnello dei reali carabinieri	1,800
Maggiore dei reali carabinieri	1,600
Capitano id.	1,200
Tenente id.	900
Sottotenente id.	600

Annotazioni. — Qualora il presidente del comitato di stato maggiore generale copra nello stesso tempo un altro ufficio esso percepirà le indennità attribuite ad ambedue le cariche.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 5.

SPECCHIO *degli stipendi per i professori e maestri civili delle scuole militari.*

GRADI	Classi	STIPENDIO annuo
Professore di lettere e di scienze	1ª	4000
	2ª	3500
	3ª	3000
Professore aggiunto di lettere e scienze . . .	1ª	2500
	2ª	2000
Professore di disegno od altro maestro . . .	1ª	3000
	2ª	2500
	3ª	2000
Professore aggiunto di disegno od altro sotto-maestro	1ª	1500
	2ª	1000

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

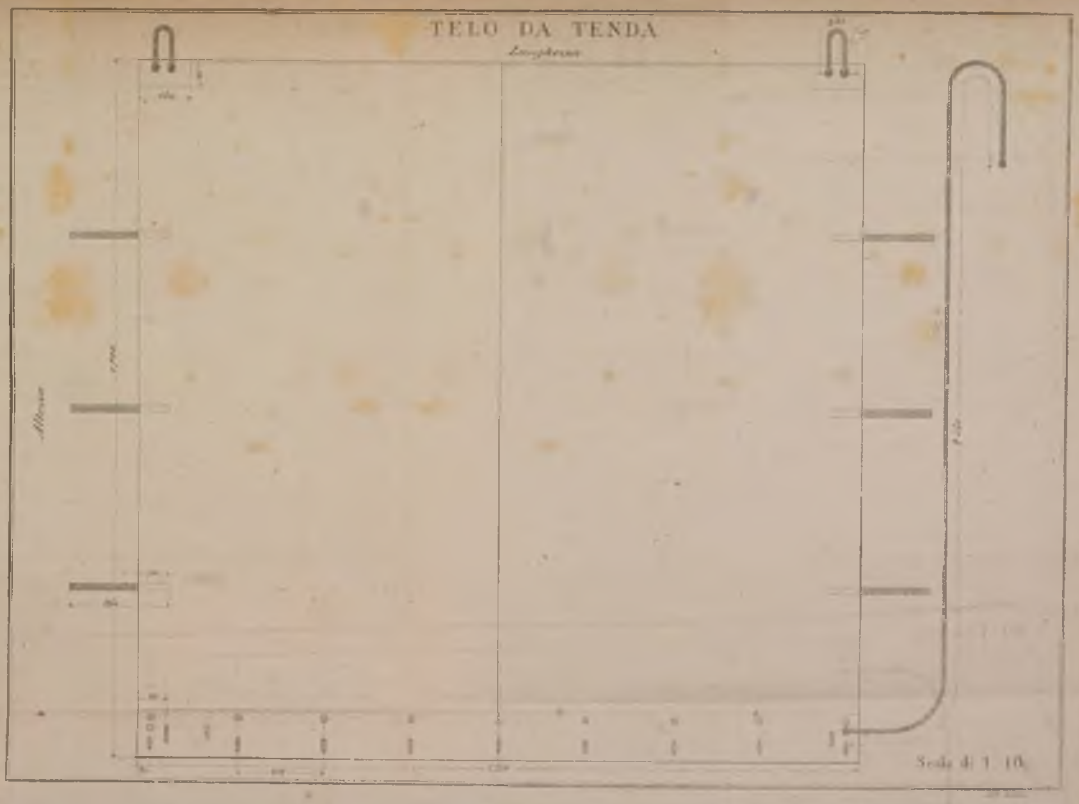
N. 6.

SPECCHIO *degli assegnamenti per gli ufficiali della milizia mobile.*

1. L'ufficiale della milizia mobile di qualunque grado riceve la indennità di lire 200 per ogni anno che rimane inscritto nei ruoli della milizia.
2. È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.


TELO DA TENDA
Scala di 1 10

N. 7.

SPECCHIO *degli stipendi per il personale della giustizia militare.*

GRADI E CLASSI		STIPENDIO annuo
Avvocato generale		12000
Sostituto avvocato generale	di 1ª classe	8000
	di 2ª »	7000
Avvocato fiscale	di 1ª classe	6000
	di 2ª »	5000
	di 3ª »	4000
Sostituto avvocato fiscale	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
	di 3ª »	2500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Assegnamenti del grado nella fanteria
Segretari principali	di 1ª classe	4500
	di 2ª »	4000
Segretari	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
	di 3ª »	2500
Sostituti segretari		2000
Sostituti segretari aggiunti		1500

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 8.

SPECCHIO *degli stipendi per il personale farmaceutico militare.*

GRADI	STIPENDIO annuo
Chimico farmacista ispettore	5000
Farmacista direttore	4000
Farmacista principale	3000
Farmacista	2500
Sottofarmacista	2000
Sottofarmacista aggiunto	1500

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 9.

SPECCHIO *degli stipendi per il personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio.*

GRADI E CLASSI		STIPENDIO annuo
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo.	di 1ª classe . . .	5000
	di 2ª » . . .	4000
Ragioniere e ragioniere geometra principale.	di 1ª classe . . .	3500
	di 2ª » . . .	3000
Ragioniere e ragioniere geometra .	di 1ª classe . . .	2500
	di 2ª » . . .	2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra . .		1500
Aspirante aiutante ragioniere ed aspirante aiutante ragioniere geometra		1200

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 10.

SPECCHIO *degli stipendi per il personale dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.*

GRADI E CLASSI		STIPENDIO annuo
Capo-tecnico principale	1ª classe	4000
	2ª »	3500
	3ª »	3000
Capo-tecnico	1ª classe	2500
	2ª »	2000
Sottocapo-tecnico		1500

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 11.

SPECCHIO *degli stipendi per gli ingegneri-geografi e pei topografi dell'istituto topografico militare.*

GRADI E CLASSI		STIPENDIO annuo
Ingegnere geografo capo		6000
Ingegnere geografo principale	di 1ª classe	5000
	di 2ª »	4000
Ingegnere geografo	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
Aiutante ingegnere geografo	di 1ª classe	2500
	di 2ª »	2000
Topografo capo		5000
Topografo principale	di 1ª classe	4000
	di 2ª »	3500
Topografo	di 1ª classe	3000
	di 2ª »	2500
Aiutante topografo	di 1ª classe	2000
	di 2ª »	1500
Aspirante aiutante topografo		1200

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 12.

SPECCHIO *degli stipendi per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.*

GRADI E CLASSI		STIPENDIO annuo
Scrivano locale	di 1ª classe	1400
Id.	di 2ª »	1200
Id.	di 3ª »	1000
Id.	di 4ª »	800
Assistente locale del genio	di 1ª classe	1600
Id.	di 2ª »	1400
Id.	di 3ª »	1200
Id.	di 4ª »	1000

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 12.

SPECCHIO *dell'assegno giornaliero agli uomini di truppa dell'Esercito*

GRADI	Fanteria (meno le compagnie alpine, i granatieri e i bersaglieri) corpo invalidi e veterani compagnie di sanità	Compagnie alpine, granatieri, bersaglieri, genio e artiglieria da fortezza	Cavalleria, artiglieria (da campagna e operai) compagnie del treno e veterani d'artigl. e genio
Furiere maggiore . . .	2. 530	2. 580	2. 660
Furiere	1. 980	2. 030	2. 110
Sergente trombettiere. .	1. 880	1. 930	2. 010
Sergente	1. 680	1. 730	1. 810
Caporale maggiore. . .	1. 310	1. 380	1. 460
Caporale trombettiere. .	1. 210	1. 280	1. 360
Caporale	1. 110	1. 180	1. 260
Trombettiere.	1. 060	1. 130	1. 210
Appuntato.	1. 010	1. 080	1. 160 carall. 1. 110 artigl.
Zappatore di fanteria . .	1. 060	1. 080	». »
Musicante e maniscalco .	1. 010	1. 230	1. 230
Soldato.	». 960	1. 030	1. 060

Carabinieri reali		Assegno giornaliero
GRADO		
Carabinieri a piedi		
Maresciallo d'alloggio	maggiore .	3. 35
	capo . . .	3. 35
	ordinario .	2. 75
Brigadiere		2. 30
Vice-brigadiere		1. 95
Carabiniere.		1. 90
Allievo		1. 18
Carabinieri a cavallo		
Maresciallo d'alloggio	maggiore .	4. 01
	capo. . . .	4. 01
	ordinario .	3. 41
Brigadiere		2. 96
Vice-brigadiere		2. 56
Carabiniere.		2 51
Allievo		1. 73

Soldati alle compagnie di disciplina e detenuti alla reclusione e carceri militari	Assegno giornaliero
Soldato alle compagnie di disciplina	0. 910
Soldato alla reclusione o al carcere militare . . .	0. 750

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 14.

TABELLA *dell'assegno di primo corredo.*

INDICAZIONE DELLE VARIE ARMI	Prima quota accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato	Seconda quota per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi	Assegno speciale agli uomini richiamati di congedo illimitato
Truppe a piedi: fanteria di linea, bersaglieri, distretti, artiglieria da fortezza, operai di artiglieria, genio, compagnie di sanità . .	100	20	30
Truppe a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e del genio	150	20	30
Carabinieri a piedi . .	200	»	»
Carabinieri a cavallo . .	450	»	»

Annotazioni. — Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo, faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Alla cavalleria, all'artiglieria da campagna ed alle compagnie treno del Genio . . . . . L. 50

Ai carabinieri a piedi . . . . . » 100

Ai carabinieri a cavallo . . . . . » 350

Gli allievi carabinieri ricevono soltanto lire 100 alla loro ammissione nell'Arma, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 15.

SPECCHIO *degli assegni ordinari giornalieri per foraggio e indennità di cavalli e muli di truppa.*

ARMI E CORPI	PER OGNI CAVALLO	
	Numero delle razioni foraggio	Indennità giornaliera
Fanteria di linea, bersaglieri e distretti . .	1	0. 331
Cavalleria e istituti militari	1	0. 261
Artiglieria e genio	1	0. 266

Annotazione — Reali carabinieri: razione foraggio calcolata a L. 1,40.

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 16

SPECCHIO *di soprassoldi speciali a uomini di truppa.*

GRADI OD IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero
Sott'ufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione	0. 20
Caporali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria	0. 10
Sott'ufficiali, caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari penali . . .	0. 85
Sott'ufficiali, caporali e soldati comandati fuori del proprio corpo come scrivani od inservienti presso comandi od uffici	0. 50

Roma, il 19 marzo 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 65. — SERVIZIO MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 12). — **Regio Decreto che autorizza la spesa per la costruzione di una fabbrica d'armi a Terni.** — 19 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 26 aprile 1872, N. 801, colla quale fu autorizzata la spesa per la costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino;

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una fabbrica d'armi in Terni.

Art. 2. Alle espropriazioni a tale uopo occorrenti, e che verranno designate dal predetto Ministro, sarà proceduto a senso della legge 25 giugno 1865 sopra indicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. 66. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 17). — **Registro della popolazione. Notificazioni da farsi ai sindaci dalle autorità militari.** — 10 aprile.

Con Regio Decreto 4 aprile 1873 veniva da Sua Maestà approvato il Regolamento che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno.

Le disposizioni che riflettono specialmente ai militari sono espresse negli articoli 12, 13, 29 e 32 del Regolamento medesimo nel tenore seguente:

Art. 12. I militari di ogni arma, sì di terra che di mare e le guardie doganali, non sono inscritti nel registro della popolazione stabile del comune dove si trovano per ragione di servizio, bensì in quello del comune dove risiede la famiglia, cui appartengono, e se non hanno famiglia in quello del comune dell'ultima residenza prima che fossero arruolati.

Art. 13. I militari di servizio sedentario e gli impiegati civili di ogni ramo, che si trovano per ragione di ufficio in

pianta stabile in un comune, debbono essere inscritti nel registro della popolazione stabile di tale comune.

Art. 29. Nel registro della popolazione mutabile si inscriveranno gli studenti, ecc. Per le squadre doganali e per i militari non in servizio sedentario, si noterà soltanto il corpo cui appartengono, ed il numero di individui del corpo che trovasi nel comune.

Art. 32. Ad ogni movimento nelle forze militari di terra o di mare, o nelle guardie doganali, i capi locali dei relativi corpi notificheranno al municipio il numero dei loro dipendenti che si trovano nel comune.

Senonchè essendosi riconosciuto che talune di dette disposizioni e segnatamente quelle di cui agli articoli 13 e 32 non erano in armonia colla nuova organizzazione dell'Esercito, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, previi concerti col sottoscritto, ha, con circolare 10 ottobre 1873 N. 67, diretta ai signori prefetti del Regno, rispetto all'accertamento de' movimenti di truppa pel còmputo della popolazione mobile, determinato:

1° Che le notificazioni stabilite dall'articolo 32 summenzionato siano fatte ai sindaci dai *comandanti di presidio*, entro la 1ª quindicina di *ogni mese*, per la situazione numerica dei militari presenti nel comune al termine del mese precedente, esclusi quelli di passaggio.

2° Che i militari in *servizio sedentario* (di cui all'art. 13, cioè gli invalidi e veterani), siccome accasermati e soggetti, al pari delle altre truppe a mutare di residenza per ragioni di servizio, debbano essere compresi egualmente nella popolazione mutabile.

Le autorità militari, per quanto loro riguarda, cureranno quindi l'esecuzione delle disposizioni ora menzionate.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 17 aprile 1874 **Parte I.**

MARZO 22. — Varianti alla circoscrizione militare pel servizio del genio militare, *pag.* 141.

APRILE 9. — La sezione del genio di Chieti passa sotto la dipendenza della direzione del genio di Ancona, *pag.* 142.

» 10. — Denuncia e notificazione di diserzione, *pag.* 142.

» 11. — Facoltà agli ufficiali e loro famiglie di viaggiare sui treni composti di sole vetture di 1ª classe, *pag.* 147.

» 12. — Aggiunta alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2°, *pag.* 147.

» 12. — Cappello e berretto per gli ufficiali superiori comandanti dei reparti di compagnie alpine, *pag.* 147.

» 13. — Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende, *pag.* 148.

» 14. — Modificazioni alla borsa di tela da torre a vento per carrette da battaglione, *pag.* 149.

Atto N. **67.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE, (Nota N. 6). — **Varianti alla circoscrizione militare pel servizio del genio militare.** — 22 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale del regno;

Visto il Nostro Decreto in data 30 settembre 1873 che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità e del commissariato e pel servizio di artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I distretti militari di Aquila, Ascoli, Chieti e Teramo i quali nella tabella N. 3 che fa seguito al precitato Nostro Decreto in data 30 settembre 1873, sono compresi nella giurisdizione della direzione territoriale del genio di Bari, passeranno invece nella giurisdizione della direzione territoriale dell'arma stessa in Ancona a datare dal giorno 1° aprile 1874.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 128, riga 17, ove dice: Dato a Roma, il 17 marzo 1874. *leggasi*: 19 marzo 1874.

A pag. 136, specchio N. 13, ove dice: Zappatore di fanteria L. 4, 060. *leggasi*: 4, 010. — Musicante e maniscalco L. 4, 010, *leggasi*: 4, 160.

N. 68. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 7). — **Variante alla circoscrizione militare pel servizio territoriale del genio militare.** — 9 aprile.

Per effetto del Regio Decreto in data 22 marzo 1874, la sezione staccata del genio militare in Chieti, la quale nello specchio N. 2 che fa seguito ai provvedimenti per l'esecuzione della legge e del Regio Decreto sulla circoscrizione militare territoriale del regno è compresa sotto la dipendenza della direzione territoriale del genio di Bari, deve intendersi passata sotto quella della direzione territoriale dell'arma stessa in Ancona a datare dal 1° aprile 1874. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 69. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 28). — **Denuncia e notificazione di diserzione.** — 10 aprile.

1. Il Codice penale per l'esercito determina il tempo dopo il quale un militare che siasi indebitamente assentato dal corpo o distaccamento a cui appartiene od è aggregato deve essere *considerato* disertore di pien diritto, o può essere *dichiarato* tale dal comandante del suo corpo. Venga poi la diserzione incorsa di pien diritto, o venga dichiarata, il comandante del corpo deve *denunciarla* all'ordine del giorno del corpo e all'avvocato fiscale del tribunale militare nella cui giurisdizione trovasi il comando del corpo e deve inoltre *notificarla* al prefetto o sottoprefetto.

2. Le diserzioni *dichiarate* prima del termine di tempo prescritto per essere incorse di pien diritto vanno immediatamente *denunciate* e *notificate*.

3. Le diserzioni incorse di pien diritto da militari, che si sieno assentati dal corpo o distaccamento a cui sono effettivi od aggregati, devono essere denunciate e notificate tosto passato il tempo prescritto dal Codice penale (art. 137, 138, 146 e 147).

4. La denuncia e quindi la notificazione delle diserzioni incorse di pien diritto da militari in licenza, in congedo illimitato o traslocati di corpo o di destinazione potranno essere protratte fino a trenta giorni dopo quello in cui il militare avrebbe dovuto raggiungere il suo corpo o la sua destinazione, e ciò per dar campo alle indagini di cui al seguente N. 11. Questo non toglie però che per gli effetti penali il militare indebitamente assente abbia da essere considerato come disertore dopo il tempo prescritto dal Codice penale (art. 139 e 148) e come tale processato e punito qualora non giustifichi autenticamente l'assenza od il ritardo; in questo caso il co-

mandante del corpo deve denunciarlo disertore tosto che giunga al corpo, o tosto venga arrestato.

5. Le diserzioni incorse di pien diritto da militari di 2ª categoria che dal congedo illimitato siano chiamati sotto le armi per la loro istruzione saranno denunciati in fine dell'anno della chiamata senza pregiudizio degli effetti penali com'è accennato al numero precedente.

6. Le *denuncie* di diserzione agli avvocati fiscali militari e le *notificazioni* ai prefetti o sottoprefetti devono essere fatte secondo i moduli A e B annessi alla presente istruzione.

Al modulo A deve sempre andar unito l'estratto matricolare modello N. 25 dell'imputato.

7. Quando il militare assente si costituisce a senso dell'articolo 159 del Codice penale, se al suo arrivo al corpo è già stato dichiarato denunciato disertore, il comandante del corpo deve informarne l'avvocato fiscale militare, al quale la diserzione fu denunciata, perchè ne sia ordinata la cancellazione a mente di detto articolo.

8. Sempre quando un disertore si costituisca o venga arrestato, il comandante del corpo a cui esso appartiene, deve tosto darne notizia al prefetto o sotto-prefetto, al quale mandò la notificazione di diserzione per l'occorrente radiazione dal registro dei disertori.

9. Quando un militare in distaccamento si assenta illecitamente, il comandante del distaccamento ne deve riferire al comandante del corpo tosto spirato il tempo che a termini del codice penale la diserzione è incorsa di pien diritto, ed anche prima quando l'assenza avvenga in circostanze, che possano far presumere il proposito di disertare. Questa comunicazione va fatta affinchè il comandante del corpo possa, a tempo opportuno e come è prescritto sopra, denunciare e notificare la diserzione ed, al caso, anche dichiararla se così stima, a senso della facoltà fattagli dall'art. 138 del Codice penale.

Consimile comunicazione deve essere fatta dal comandante di corpo o distaccamento, o dal capo di servizio, dove sia aggregato o comandato un militare di altro corpo, che si assenti senza licenza.

10. Per i militari i quali hanno la qualità di *riassoldati con premio* come pure per coloro che si trovano tuttavia al servizio in qualità di *surrogati ordinari* o di *assoldati* giusta il disposto della legge 20 marzo 1854, i comandanti dei corpi, tosto fatta la denuncia di diserzione dovranno, oltre la partecipazione al comandante del presidio darne eziandio speciale

partecipazione al Ministero della guerra (Direzione generale leve e bassa forza) trasmettendo copia del foglio matricolare.

Quando poi sia dal tribunale emessa sentenza anche contumaciale, i comandanti stessi dovranno trasmetterne copia al Ministero e se la sentenza, sia contumaciale od in contraddittorio, fu di condanna, dovranno unire la polizza di riassoldato con premio o la cartella di surrogazione o di assoldamento per le disposizioni a farsi presso la cassa militare a tenore della legge 7 luglio 1866.

11. Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nei numeri precedenti, tuttavolta che un militare si assenta senza licenza dal corpo o distaccamento a cui è effettivo od aggregato, il comandante del corpo o distaccamento, sempre quando lo ravvisi conveniente, ne può informare il comandante locale dei reali carabinieri, richiedendolo di far fare le opportune ricerche per vedere di trovare l'assente e ricondurlo alla caserma anche prima che incorra nel reato di diserzione.

Così pure quando un militare indugia il suo ritorno da licenza od il suo arrivo per nuova destinazione, è conveniente che il comandante del corpo o distaccamento prima di dichiararlo disertore a mente del precitato N. 4 chieda informazioni e faccia indagini per conoscere il motivo del ritardo ed evitare così, se possibile, che l'indugiatore incorra nel reato di diserzione.

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* s'intendono sostituite a quelle preesistenti a questo oggetto.

Il Ministro — Ricotti.

MODELLO A

4° REGGIMENTO DI FANTERIA

Alessandria, 4° aprile 1874.

N. *di Protocollo*

DENUNCIA DI DISERZIONE

Il sottoscritto denuncia a V. S. aver quest'oggi, ed alle ore 10 ant., dichiarato disertore il soldato in questo reggimento BISTOLFI GIOVANNI, al N. 4580 di matricola, già assente senza licenza dalla chiamata serale del 26 marzo p. p. (1).

Il Comandante del Reggimento
RACAGNI.

Al sig. Avvocato fiscale
presso il tribunale militare
di
ALESSANDRIA

(1) Aggiungere al caso se vi fu asportazione di danari del corpo o se vi concorse qualcuna delle circostanze indicate agli articoli 14 e 142 del Codice penale.

MODELLO B

4° REGGIMENTO DI FANTERIA

Alessandria, 1° aprile 1874.

N. *di Protocollo*

NOTIFICAZIONE DI DISERZIONE

Al sig. Sotto-Prefetto
del circondario di
IMOLA

Contrassegni personali del disertore

Statura metri *1,62.*
Capelli *neri.*
Sopracciglia *nere.*
Occhi *neri.*
Fronte *alta.*
Naso *aquilino.*
Bocca *media.*
Mento *tondo.*
Viso *ovale.*
Colorito *naturale.*
Segni particolari

Il sottoscritto notifica a V. S. che oggi è stato denunciato disertore il soldato in questo reggimento BISTOLFI GIOVANNI, figlio di Giacomo e di Maria Spini, nato il 25 ottobre 1852 a Castel San Pietro in codesto Circondario, cui appartiene per fatto di leva.

Il Comandante del Reggimento
RACAGNI.

N. 70. — FERROVIE (Nota N. 15). — **Facoltà agli ufficiali e loro famiglie di viaggiare sui treni composti di sole vetture di 1ª classe.** — 11 aprile.

La società delle ferrovie dell'Alta Italia ha testè autorizzato gli impiegati viaggianti col ribasso del 50 % a potersi valere nei loro viaggi, dei treni composti *di sole vetture di 1ª classe.*

Essendosi perciò verificato il caso previsto dalla lettera *b*) dell'art. 42 del regolamento pei trasporti militari in ferrovia (varianti pubblicatesi colla Nota N. 10 del 22 luglio 1873) ne consegue che gli ufficiali e gli impiegati dipendenti da questo Ministero e così le loro famiglie possono anche prendere posto nei treni medesimi pagando essi pure il 50 p. % delle tariffe ordinarie, cioè la metà dei prezzi risultanti dagli orari ufficiali delle ferrovie.

Nel dare avviso di quanto sopra per norma degli interessati, questo Ministero aggiunge che la facoltà di viaggiare nei treni di cui si tratta s'intende per ora limitata alle linee dell'Alta Italia e che la facoltà istessa rimane subordinata all'obbligo di fare un percorso minimo di cinquanta chilometri o di pagare la tassa corrispondente al percorso stesso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 71. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 49). — **Aggiunta alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito, tomo 2°.** — 12 aprile.

Pag. 46. Specchio N. 1. Nella colonna *indicazione del corredo della truppa*, dove parla della *dragona*, aggiungere *e per musicanti.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. 72 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 118). — **Cappello e berretto per gli ufficiali superiori comandanti dei reparti di compagnie alpine.** — 12 aprile.

L'uso del *cappello* di cui gli *Atti* 69 e 70 del 1873 è esteso agli ufficiali superiori comandanti dei reparti delle compagnie alpine. Nel disco della stella avranno il numero del distretto.

Il fregio del berretto sarà per essi quello di cui al N. 2 dell'*Atto* N. 86 del 1873; se non che nella stella vi sarà il numero del distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 72. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 26). — **Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende.** — 13 aprile (1).

Alla tela di filo cruda alta centimetri 80 fin qui usata per la costruzione dei teli da tenda, è sostituita altra qualità di tela, di cotone, alta centimetri 88 e di colore fulvo.

La differenza, che nell'altezza e nel prezzo corre tra la tela antica e quella nuova, rendendo necessarie alcune modificazioni al modello del telo da tenda ed al relativo conto di costruzione, stati l'uno e l'altro approvati con l'*Atto* N. 75 del 1872, il Ministero determina:

1. Il telo da tenda è formato con due altezze di tela in modochè, dopo cucito, ha la lunghezza di metri 4,75 e l'altezza di metri 1,70 come scorgesi dall' unita tavola. Ad una delle estremità dell'altezza e per tutta la lunghezza della tenda è cucita una striscia di rinforzo di ugual tela di millimetri 445 in altezza; sulla medesima sono praticati nove occhielli; uno al centro corrispondente alla cucitura delle due tele e gli altri a destra ed a sinistra ad una distanza costante di millimetri 212; in corrispondenza degli occhielli e più indietro sono cuciti altrettanti bottoni; due altri occhielli più grandi sono praticati nel centro del rinforzo ed a millimetri 60 dall'estremità per dar passaggio ai bastoni od alle armi con cui si rizzano le tende; in ultimo due piccoli occhielli tondi per la funicella da tenda lunga metri 2,15 e del diametro di millimetri 4 a 5; alle due estremità opposte sono cuciti due piccoli rinforzi ed in cadauno di essi due occhielli tondi entro cui passa una maglia di funicella lunga millimetri 250 per assicurare il telo ai paletti.

Lungo i due lati che costituiscono l'altezza della tenda sono tre nastri di filo crudo della lunghezza di millimetri 250 cuciti a millimetri 70 dalla estremità e ad ugual distanza fra di loro; uno cioè alla metà dell' altezza della tenda e gli altri due a metà distanza da quello del centro e dall'estremità del telo. Essi servono a meglio allacciare e commettere i teli quando si forma la tenda per sei.

2. Il conto di costruzione del telo da tenda sopradescritto è il seguente:

---

(1) La tavola che andava annessa a quest'atto venne già distribuita colla dispensa N° 44, parte 1ª.

Tela di color fulvo per tende alta metri 0,88. Metri 3,74 a lire 1,85 . . . . . L. 6,919
Fattura ed ogni altra piccola fornitura. . . . . » 0,850

Consto di costruzione L. 7,769
Prezzo di conteggio . L. 7,800

3. Quando in seguito venisse adottata la tela di color fulvo per tende dell'altezza di metri 1,75, l'altezza della tela costituirebbe la lunghezza della tenda, e differirebbe da quella suddescritta solo nel non avere la cucitura centrale dei due teli; anche in queste dovrebbesi praticare primieramente la bottoniera corrispondente al centro della lunghezza della tenda, e quindi le altre bottoniere alla distanza costante di millimetri 212 l'una dall'altra. Il costo di confezione non varierebbe poichè occorrerebbero metri 1,87 di tela doppia altezza e quindi il costo della medesima resterebbe in L. 6,919.

4. Nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1872) si faranno le seguenti variazioni ed aggiunte:

Categ. 1ª, 273. Telo da tenda N°... L. 7,80.
Id. 5ª, 579. Tela di cotone in color fulvo per tende, alta metri 0,88, al metro lire 1,85.

I consigli amministrativi di cadun corpo e distretto riceveranno dall'opificio di arredi militari un campione del nuovo tela da tenda. *Il Ministro* — Ricotti.

N. 74. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 27). — **Modificazioni alla borsa di tela da torce a vento per carrette da battaglione.** — 14 aprile.

Essendosi riconosciuto che la borsa di tela da torce a vento per carrette da battaglione (3° 14bis) non presenta quelle dimensioni di ampiezza volute per contenere le due torce a vento da campagna della grossezza regolamentare di millimetri 50 caduna, si determina che alla medesima siano apportate le seguenti modificazioni, cioè:

1° Che alla parte opposta all'apertura della borsa sia praticato un taglio longitudinale onde aggiungervi una lista di tela della larghezza di metri 0,075 e della lunghezza di metri 0,860 compresi i bordi della cucitura;

2° Che siano cambiate le due teste della borsa con altre nuove le quali, invece delle dimensioni di metri 0,055 d'al-

tezza per 0,070 di larghezza caduna, avranno quella da metri 0,055 di altezza per 0,100 di larghezza.

Siccome poi le attuali due coregge non avrebbero più la debita lunghezza per fermare la borsa, esse saranno staccate e spedite alla direzione dell'arsenale di costruzione in Torino, il quale ne eseguirà il cambio con altrettante della dimensione richiesta.

S'invitano perciò i comandanti di reggimento e di distretto a disporre che vengano tosto eseguiti i lavori di riduzione, alle borse esistenti nei magazzini, assegnandone la spesa stante la sua poca entità, pei corpi di fanteria e distretti alla massa generale uomini e « pei corpi di cavalleria » alla massa generale quadrupedi. *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 1° maggio 1874 **Parte 1.**

FEBBRAIO 13. — R. D. che proibisce agli ufficiali che lasciano il servizio di vestire la divisa militare se non sono ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile, *pag.* 151

APRILE 19. — Legge per la spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito, *pag.* 152.

» 19. — Legge per la spesa di lire 3,500,000 per acquisto di materiale di artiglieria da campagna, *pag.* 152.

» 25. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la mobilizzazione dell'esercito, *pag.* 153.

» 29. — Il carteggio pel personale contabile civile e gli scrivani locali passa alla direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria, *pag.* 151.

Atto N. 75. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 119). — **Regio Decreto che proibisce agli ufficiali che lasciano il servizio di vestire la divisa militare, quando non sieno ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile.** — Gazzetta Ufficiale del Regno *N. 93, 18 aprile 1874. — N. 1873 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; 13 febbraio 1874.*

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sullo stato degli ufficiali in data 25 maggio 1852;

Vista la legge sull'ordinamento dell'Esercito in data 30 settembre 1873;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli ufficiali che ora innanzi cesseranno per un qualsiasi motivo dal servizio militare nell'esercito permanente, più non potranno vestire la divisa militare, se non siano nominati ufficiali di complemento, di riserva o della milizia mobile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 13 febbraio 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 149, *Atto* 73, dove dice categ.ª 5ª 579, *leggasi*: categ.ª 7ª 579.

A pag. 150, riga 3ª, ove dice: Siccome poi le attuali due corregge ..... *leggasi*: siccome poi le due corregge fissate alla traversa anteriore della carretta non avrebbero ecc.

N. 76. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 120). — **Spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito.** — *N. 100 della Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 27 aprile 1874. — 19 aprile.

Il N. 1882 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° È autorizzata la spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito.

Art. 2° La predetta somma sarà distribuita ed inscritta, per lire 3,200,000 nel bilancio del Ministero della guerra pel 1874, per lire 1,300,000 in quello pel 1875 e per 1,500,000 lire in ciascuno dei bilanci per gli anni 1876-1877-1878.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti — Ricotti.

N. 77. — MATERIALE D'ARTIGLIERIA (Nota N. 1). — **Spesa di lire 3,500,000 per acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.** — *N. 100 della Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 27 aprile 1874. — 19 aprile.

Il N. 1881 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appravato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° È autorizzata la spesa di 3,500,000 lire per l'acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.

Art. 2° La somma di 3,500,000 lire di cui all'articolo precedente sarà ripartita fra i tre esercizi 1874, 1875 e 1876, in ragione di lire 1,500,000 pel primo, di lire 1,500,000 pel secondo e di lire 500,000 pel terzo.

Queste somme verranno aggiunte alla parte straordinaria del bilancio della guerra dei detti anni in continuazione del-

l'apposito capitolo 36 del bilancio del 1874 di prima previsione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti — Ricotti.

N. **78**. — ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO (Nota N. 5). — **Aggiunte e varianti alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito, tomo 2°.** — 25 aprile.

Specchio N. 24 — *Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria e bersaglieri, armati di fucili M° 1870.*

Categoria	Numero categorico	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
		Materie diverse.		
10ª	21	Ferro in filo sottile (1) . . . . . Chil.	0.100	Abolita
»	41	Ottone in filo sottile . . . . . »	0.100	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi per lavorare armi portatili.		
14ª	319	Strettoi a vite, in metallo (di ferro per saldar l'alzo alla canna) . . . . . N.	2	»

(1) V. Atto N. 30 a pag. 60.

Specchio N. 24*bis* — *Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria, armati di fucili trasformati.*

Categoria	Numero categorico	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
		Materie diverse.		
11ª	353	Sale ammoniacale . . . . . Chil.	0.10	Abolita
»	2	Acido idroclorico . . . . . »	0.100	Aggiunta

Il Ministro — Ricotti.

N. 79. — RIPARTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO (Nota N. 1). — **Concentramento dell'amministrazione del personale contabile civile e degli scrivani locali presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria.** — 29 aprile.

I contabili civili e gli scrivani locali essendo passati nella giurisdizione della direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria, dovrà ora innanzi essere rivolto ad essa il carteggio col Ministero relativo ai medesimi, in quanto ha tratto al personale. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 15 maggio 1874 **Parte 1.**

MAGGIO 3. — Pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e pel treno del genio, *pag.* 155.
» 4. — Formazione della 3ª compagnia di reclusi, *pag.* 156.
» 9. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 157.
» 10. — Inscrizione fra gli ufficiali di complemento degli ufficiali dimessi dal grado i quali hanno obbligo di leva da soddisfare, *pag.* 164.

Atto N. **80.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 121). — **Pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e pel treno del genio.** — 3 maggio.

Alla *dimostrazione* delle quantità di stoffe occorrenti per la confezione dei pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e pel treno del genio, come pure al *conto di costruzione* dei pantaloni per l'artiglieria da campagna, posti in calce all'*Atto* N. 119 del 1873, sono sostituiti rispettivamente la *dimostrazione* ed il *conto di costruzione* annessi al presente *Atto*.

Al N. 184 della 1ª categoria del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi si apporterà la conseguente variante di prezzo. *Il Ministro* — RICOTTI.

Dimostrazione *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno pei reggimenti artiglieria da campagna e pelle compagnie treno del genio.*

Taglia	Quantità di stoffa per cadun capo	Per artiglieria da campagna		Pel treno del genio	
		Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia	Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia
1ª	1 25	10	12 50	10	12 50
2ª	1 20	60	72 »	10	12 »
3ª	1 16	20	23 20	50	58 »
4ª	1 14	10	11 40	20	22 80
5ª	1 12	»	» »	10	11 20
		100	119 10	100	116 50
		Media	1, 29		1, 17

Conto di costruzione *dei pantaloni per l'artiglieria da campagna.*

Denominazione delle stoffe ed oggetto	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	11 750	1 200	14 100
Id. giallo » » 1,20	11 550	» 030	» 347
Tela cotone bigio (basino) alta metri 0,62 .	» 700	» 900	» 630
Sottopiedi di cuoio nero con fibbie	» »	2 »	» 550
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	1 050
Prezzo di costo . . . L.			16 677
Id. di conteggio . . L.			16 70

N. **81.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 6.) — **Formazione della 2ª compagnia di reclusi.** — 4 maggio.

Questo Ministero, a tenore della riserva espressa nel N. 4 dell'*Atto* 242 del 1873, ha determinato di formare una nuova compagnia di reclusi, che assumerà il numero 2ª.

La 2ª compagnia di reclusi prenderà stanza in Taranto, ove sarà costituita col giorno 16 corrente mese.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 82. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 50). — **Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 9 maggio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
6ª	2bis	Sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	N°	11	10	Variante.
»	3bis	Moschetti da fanteria modello 1870.	»	48	00	Aggiunta.
»	4bis	Sciabole da ufficiali di bersaglieri	»	28	00	»
»	5bis	Sciabole da ufficiali di cavalleria	»	16	00	»
»	6bis	Sciabole da ufficiali di fanteria, artiglieria e genio.	»	24	00	»
»	7bis	Sciabole da ufficiali di stato maggiore.	»	28	00	»
»	177bis	Alzi di moschetti da fanteria modello 1870	»	2	35	»
»	178bis	Aste di casse di moschetti da fanteria modello 1870	»	2	00	»
»	179bis	Bacchette di moschetti da fanteria modello 1870.	»	0	90	»
»	180bis	Baionette di moschetti da cavalleria modello 1870	»	3	30	»
»	181bis	Bocchette di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	0	14	»
»	183bis	*Canne di moschetti da fanteria modello 1870 (senza culatta mobile).	»	11	60	»
»	184bis	*Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 digrossati.	»	0	95	»
»	185bis	Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 digrossate.	»	0	80	»
»	186bis	Cunei d'arresto d'alzi di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	30	»
»	187bis	Dadi accecati da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 digrossati.	»	0	07	»
»	188bis	Dadi a chiocciola da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 digrossati	»	0	07	»
»	189bis	Denti di scatto di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	0	30	»
»	190bis	Fascette di foderi di sciabole da cavalleria modello 1871.	»	0	45	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare per unità		Annotazioni
				L.	C.	
6ª	191bis	*Fermi di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870 fucinati. . .	N°	0	01	Aggiunta
»	192bis	Ghiere di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	0	45	»
»	193bis	Guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da cavalleria modello 1870 digrossate.	»	0	25	»
»	194bis	Guardamani di moschetti da fanteria modello 1870.	»	2	30	»
»	195bis	Leve di sicurezza di fucili e moschetti modello 1870.	»	0	33	»
»	196bis	b) Mirini di fucili modello 1870. . .	»	0	25	»
»	197bis	Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, digrossate	»	0	12	»
»	198bis	Piuoli delle molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, digrossati	»	0	23	»
»	199bis	Ponticelli di moschetti da fanteria modello 1870	»	0	60	»
»	200bis	Ritti di alzi di moschetto da fanteria modello 1870, digrossati.	»	0	63	»
»	203bis	Viti della branca di alzi di fucili e moschetti modello 1870	»	0	02	»
»	204bis	Viti delle guance di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	06	»
»	205bis	Viti di ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870. . . .	»	0	05	»
»	206bis	Viti perno della leva di sicurezza di fucili e moschetti modello 1870 . .	»	0	06	»
»	207bis	Zoccoli di alzo di moschetti da fanteria modello 1870, digrossati.	»	0	77	»
»	54bis	Alzi di moschetti da cavall mod 1870	»	2	20	Variante
»	56bis	Aste da casse di moschetti da cavalleria mod llo 1870	»	0	95	»
»	57bis	a) Bacchette di fucili modello 1870 .	»	1	55	»
»	58bis	Bacchette di moschetti da cavalleria modello 1870	»	1	32	»
»	62bis	a) Bocchini di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	22	»
»	63bis	Bocchini di moschetti da cavalleria modello 1870	»	1	85	»
»	65bis	b) Bottoncini del codolo di sciabole di fucili e moschetti di fant. modello 1870	»	0	11	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
6ª	66bis	Bottoncini di viti di fascette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	N°	0	05	Variante
»	68bis	Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	14	»
»	69bis	Calcioli di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	90	»
»	70bis	Calcioli di moschetti da cavalleria modello 1870	»	1	32	»
»	174bis	Campanelle di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	07	»
»	76bis	Canne di moschetti da cavalleria modello 1870 (senza culatta mobile)	»	9	10	»
»	77bis	Cappe di foderi di sciabole baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	66	»
»	83bis	b) Copiglie con testa del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	03	»
»	84bis	Copiglie senza testa dello sportello di calcioli di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	01	»
»	175bis	Cunei d'arresto d'alzo di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	30	»
»	89bis	b) Denti del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	14	»
»	90bis	a) Denti di scatto di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	30	»
»	95bis	Fascette terze di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	1	09	»
»	96bis	*Fermi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, fucinati	»	0	14	»
»	98bis	a) Foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	3	20	»
»	99bis	a) Foderi sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	1	45	»
»	101bis	b) Fornimenti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	4	55	»
»	105bis	Guardamani di moschetti da cavalleria modello 1870	»	2	45	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
6ª	108bis	*b)* Impugnature di sciabole baionette di fucili e moschetti da fant. mod. 1870	N°	4	34	Variante
»	110bis	*a)* Lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	3	50	»
»	111bis	Magliette di fascette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	13	»
»	112bis	Magliette di bocchino di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	06	»
»	113bis	Magliette di piastretta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 . .	»	0	13	»
»	114bis	Magliette di piastretta di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	13	»
»	116bis	*a)* Mirini di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, fucinati . . .	»	0	07	»
»	117bis	Mirini di moschetti da cavalleria modello 1870, fucinati	»	0	07	»
»	118bis	Molle di bacchetta di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	0	10	»
»	119bis	*b)* Molle di chiavetta di fucili modello 1870	»	0	09	»
»	121bis	*b)* Molle d'impugnatura di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	0	08	»
»	124bis	*b)* Molle spirali del ritegno di fucili modello 1870	»	0	01	»
»	125bis	Molle dello sportello del calciolo di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	0	13	»
»	126bis	Mollette di bocchino di moschetti da valleria modello 1870.	»	0	15	»
»	127bis	Mollette di fascette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	12	»
»	176bis	Mollette spirali di alzi di fucili e moschetti modello 1870	»	0	02	»
»	132bis	Piastrette con maglietta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870. .	»	0	45	»
»	133bis	Piastrette con maglietta di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	62	»
»	135bis	Ponticelli di moschetti da cavalleria modello 1870	»	0	70	»
»	136bis	*a)* Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	0	60	»
»	137bis	*b)* Ritegni di fucili modello 1870 . .	»	0	22	»
»	141bis	Ritti di alzo di moschetti da cavalleria modello 1870, digrossati.	»	0	55	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
6ª	147bis	Sportelli di calcioli di moschetti da cavalleria modello 1870.	N°	0	16	Variante
»	149bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, piccole	»	0	02	»
»	151bis	*b*) Viti da legno del ritegno di fucili modello 1870, digrossate.	»	0	13	»
»	152bis	*b*) Viti dell'anello di crociera di fornimenti di sciabola-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	07	»
»	154bis	Viti della molla di bacchetta di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	0	03	»
»	156bis	Viti di bocchini di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0	07	»
»	157bis	Viti di piastrette di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	0	08	»
»	159bis	*b*) Viti della molla di chiavetta di fucili modello 1870.	»	0	03	»
»	160bis	Viti di codetta di fucili e moschetti modello 1870, anteriori	»	0	18	»
»	161bis	Viti di codetta di fucili e moschetti modello 1870, posteriori	»	0	18	»
»	163bis	Viti di fascette seconde di fucili modello 1870	»	0	15	»
»	164bis	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria modello 1870. .	»	0	15	»
»	166bis	Viti della molla dello sportello di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	0	04	»
»	169bis	*b*) Viti del ritegno di fucili mod 1870	»	0	06	»
»	172bis	Zoccoli di alzo di moschetti da cavalleria modello 1870, digrossati . . .	»	0	60	»
»	578bis	Nettatoi di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	0	28	»
»	579bis	Turaccioli di fucili e moschetti modello 1870	»	0	11	»
»	60bis	*b*) Basi di mirini di moschetti modello 1870, fucinati	»	0	05	Abolita
»	122bis	Molle-ritegno di calotte di fucili e moschetti modello 1870	»	0	25	»
»	140bis	Ritti di alzo di fucili modello 1870, fucinati.	»	0	22	»
»	167bis	Viti della molla-ritegno di calotte di fucili e moschetti modello 1870 . .	»	0	03	»
»	171bis	*a*) Zoccoli di alzo di fucili modello 1870, fucinati.	»	0	50	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
6ª	174*bis*	Campanello di piastrette di moschetti modello 1870.	N°	0	07	Abolita
		NB. *Essendo stati ridotti al modello regolamentare quei moschetti da cavalleria modello 1870, che ne differivano in qualche parte ed i moschetti da fanteria modello 1870 essendo tutti di modello regolamentare, le lettere a) b) che contraddistinguono le parti comuni ai fucili e moschetti debbonsi ritenere relative soltanto ai fucili*				
10ª	61	Saldatura a stagno	Chil.	2	00	Aggiunta
11ª	379	Smeriglio.	»	1	00	»
»	405	Stracci di tela liscivata.	»	1	40	»
12ª	351*bis*	Garbi di casse (in legno) di moschetti da fanteria modello 1870	»	5	00	»
»	355*bis*	Garbi-riscontri di ritti di alzi di moschetti da fanteria modello 1870. .	»	20	00	»
»	194*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili modello 1870	»	6	00	»
»	356*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria modello 1870.	N°	5	00	»
»	360*bis*	Misure tra la bocca della canna e bocchino e tra bocchino e fascetta di moschetti da fanteria modello 1870. .	»	6	00	»
»	361*bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezza delle divisioni di moschetti da fanteria modello 1870	»	7	00	»
»	163*bis*	Congegni per verificare la direzione dei mirini di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	13	00	Variante
»	164*bis*	Congegni per verificare la direzione dei mirini di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	13	00	»
»	171*bis*	Forme della cappa di foderi di sciabole baionette da fanteria modello 1870.	»	15	00	»
»	178*bis*	*a*) Forme del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	15	00	»
»	183*bis*	Garbi di casse (in legno) di moschetti da cavalleria modello 1870. . . .	»	5	00	»
»	191*bis*	Garbi-riscontri di ritti di alzi di fucili modello 1870.	»	25	00	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
12ª	192*bis*	Garbi-riscontri di ritti di alzi di moschetti da cavalleria modello 1870 .	N°	15	00	Variante
»	195*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	4	00	»
»	210*bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili modello 1870 . . .	»	8	00	»
»	211*bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria modello 18 0.	»	5	00	»
»	298*bis*	Sagome del di sopra di casse di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	18	00	»
»	299*bis*	Sagome del di sopra di casse di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	18	00	»
»	30[illegible]*bis*	Sagome del disotto di casse di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	6	00	»
»	301*bis*	Sagome del disotto di casse di moschetti da cavalleria modello 1870. . . .	»	6	00	»
»	331*bis*	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 .	»	15	00	»
»	332*bis*	Sagome-staze del mirino o fermo di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	15	00	»
»	339*bis*	Staze di casse di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	15	00	»
»	340*bis*	Staze di casse di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	15	00	»
13ª	290	Accecatoi dello spigolo del risalto della camera di canne di fucili e moschetti modello 1870.	»	18	00	Aggiunta
»	291	Allargatoi del manico di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870	»	8	00	»
»	292	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di moschetti da cavalleria modello 1870 e sciabola da cavalleria modello 1871	»	10	00	»
»	293	Pialletti d'incasso della lama di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	3	00	»
»	294	Raspini d'incasso della baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	3	00	»
»	275	Allargatoi dell'anello di crociera di fornimenti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	14	00	Variante

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
13ª	279	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	N°	10	00	Variante
»	284	Saette del foro per la bacchetta di moschetti da cavalleria modello 1870 .	»	2	40	»
»	285	Saette di sbacchettatura per fucili e moschetti da fanteria modello 1870 . .	»	2	40	»
»	1301	Lame a sega da archetto, corte . . .	»	2	00	Aggiunta
»	1850	Ganasce in legno, semplici.	»	0	20	»
14ª	319	Strettoi a vite in metallo (di ferro per saldar l'alzo alla canna	»	»	—	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **83.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 35). — **Iscrizione fra gli ufficiali di complemento degli ufficiali dimessi dal grado i quali hanno obbligo di leva da soddisfare.** — 10 maggio.

L'articolo 66 della legge sull'ordinamento dell'Esercito in data 30 settembre 1873, stabilisce che gli ufficiali dispensati dal servizio in seguito a loro domanda vanno soggetti ad essere richiamati in tempo di guerra come ufficiali di complemento fino all'età fissata pel termine dell'obbligo al servizio militare.

Questo Ministero in applicazione del disposto dell'articolo succitato, determina che d'ora in poi gli ufficiali, i quali lasciano il servizio per volontaria dimissione, mentre hanno tuttavia obbligo di leva da soddisfare, siano, fino al termine dell'obbligo al servizio militare, inscritti fra gli ufficiali di complemento, anzichè sui ruoli di truppa del proprio corpo come era prescritto dall'articolo 101 della legge sul reclutamento e dal § 851 del regolamento per la esecuzione di detta legge.

Il Ministro — RICOTTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 5 giugno 1874 **Parte 1.**

GENNAIO 22. — Soprassoldo all'ufficiale od impiegato del genio militare destinato al deposito allevamento cavalli in Persano, *pag.* 165.
MAGGIO 7. — R. D. che determina le attribuzioni del Presidente del Comitato di stato maggior generale, *pag.* 166.
» 18. — R. D. relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'esercito, *pag.* 167.
» 24. — R. D. che ragguaglia lo stipendio degli impiegati civili contabili a quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874, *pag.* 168.
» 25. — Nuovo modello di stivali, *pag.* 169.
GIUGNO 3. — Riparto degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 174.
» 3. — Riforma, vendita ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio, *pag* 175.
» 4. — Gli aiutanti maggiori medici possono essere capitani, *pag.* 176.

Atto N. **84.** — STIPENDI ED ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 23). — **D. M. Soprassoldo all'ufficiale od impiegato del genio militare destinato al deposito allevamento cavalli in Persano.** — 22 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del R. decreto 20 giugno 1867;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1871 col quale si assegna il soprassoldo giornaliero di lire due all'ufficiale del genio militare distaccato a Persano;

Sulla proposta del comando territoriale del genio di Napoli

Determina quanto segue:

Il disposto del cennato decreto ministeriale 9 giugno 1871 sarà applicabile ad un ufficiale ovvero ad un impiegato della direzione del genio di Napoli che venga distaccato a Persano pei lavori da eseguirsi nel deposito allevamento di cavalli nonchè per lo impianto di un poligono d'artiglieria; e conseguentemente all'ufficiale ovvero all'impiegato suddetto verrà

ERRATA — CORRIGE

Atto 82 pag.	157	185bis	Crociere ecc.	185bis	Crociere ecc.
Id.	158	65bis	Bottoncini del codolo di sciabole di fucili ecc.	65bis	Bottoncini del codolo di sciabole-baionette di fucili ecc.
Id.	159	68bis	Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette fucili ecc.	68bis	Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili ecc.
Id.	162	351bis	Garbi ecc. ..... Chil.	351bis	Garbi ecc ..... N.
Id.	»	171bis	Forme della cappa di foderi di sciabole baionette da fanteria ecc.	171bis	Forme della cappa di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria ecc.
Id.	163	291	Allargatoi ecc.	291	Allargatoi ecc.
Id.	»	293	Pialletti d'incasso	293	Pialletti da incasso
Id.	»	294	Raspini d'incasso	294	Raspini da incasso

La tavola che va annessa all'Atto N. 88, sarà pubblicata colla prossima dispensa.

corrisposto il soprassoldo giornaliero di lire 2 in luogo dell'indennità di trasferta che potrebbe competer loro per effetto del R. Decreto 12 aprile 1865.

Tale soprassoldo sarà pagato dalla menzionata direzione coi fondi di cui dispone per le minute spese sul cap. 19 del bilancio.

Il presente Decreto verrà comunicato alla corte dei conti per la debita registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **85.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 13) — **R. D. che determina le attribuzioni del Presidente del comitato di stato maggiore generale.**

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 della legge N. 1591 (2ª serie) in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito;

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È ufficio del Presidente del comitato di stato maggiore generale di attendere agli studi richiesti dall'interesse generale della difesa dello Stato.

In correlazione a questa sua incombenza tutti i progetti parziali fatti all'oggetto medesimo saranno deferti al suo esame dal Ministro della Guerra.

Art. 2. — Egli ha l'alta direzione del Corpo di stato maggiore in quanto concerne gli studi e lavori di specialità del corpo medesimo relativi alla difesa dello Stato. In questo il comandante del Corpo di stato maggiore da lui dipende e riceve le opportune istruzioni.

Art. 3. — Egli presiede il comitato di stato maggiore generale ogni volta venga convocato dal Ministro della Guerra per deliberare intorno a tutte le quistioni che gli saranno sottoposte.

Se per altro fosse chiamato a far parte del comitato alcun ufficiale generale od ammiraglio più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano di lui, gli cederà la presidenza delle riunioni, e siederà come membro.

Art. 4. — Quando lo stima necessario può proporre al Ministro della Guerra la riunione del comitato, indicando le quistioni sulle quali desidererebbe consultarlo.

Art. 5. — Il Presidente del comitato di stato maggiore ge-

nerale deve di sua personale iniziativa esporre al Ministro della Guerra tutto quanto può sembrargli utile e conveniente alla difesa dello Stato.

Art. 6. — Sempre quando per l'adempimento del suo ufficio gli occorrano dati o informazioni che non possa direttamente procurarsi dal Comando del corpo di stato maggiore o reputi conveniente che qualche questione o argomento di sua attinenza sia studiato o svolto da persone che da lui direttamente non dipendono, fa le opportune richieste o proposte al Ministro della Guerra.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **86.** — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 1).[1] — **R. D. relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'esercito.** *N. 1913 (serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e N. 128 della* Gazzetta Ufficiale. — 18 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti in data 24 giugno 1869 e 17 dicembre 1871 relativi all'indennità d'alloggio agli ufficiali inferiori dell'esercito;

Visto l'articolo 7 della legge 19 marzo 1874, N. 1857, sugli stipendi ed assegnamenti fissi all'esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È stabilita un'indennità di soggiorno nelle città di Roma, Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Art. 2. — L'indennità di soggiorno in Roma è fissata in lire 300 annue e spetta agli ufficiali inferiori e superiori di stanza in Roma.

L'indennità di soggiorno in Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo è fissata in lire 120 annue e spetta ai soli ufficiali subalterni.

Art. 3. — L'indennità di soggiorno può cumularsi col soprassoldo di marcia e con quello di accantonamento.

---

(1) Sotto la rubrica *Stipendi nell'esercito* si comincia una nuova serie di *note*, prendendo per punto di partenza questo R. Decreto.

Art. 4. — Tale indennità di soggiorno incomincerà dal 1° luglio prossimo, e da quella data cesseranno le indennità di alloggio ed i supplementi che erano stati concessi agli ufficiali inferiori dell'esercito dai nostri decreti 24 giugno 1869 e 17 dicembre 1871, i quali rimangono abrogati.

Art. 5. — Il Nostro Ministro della guerra provvederà con apposite istruzioni per la esecuzione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI

N. 87. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 14). — **R. D. che ragguaglia lo stipendio degli impiegati civili contabili a quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874.** — 24 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 30 dicembre 1873 con cui furono riuniti in un solo ruolo i vari personali civili contabili dipendenti dal Ministero della Guerra e ne fu determinato il quadro graduale numerico;

Vista la legge 19 marzo 1874 con cui sono stabiliti gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Ritenuto essere equo e conveniente che gli impiegati civili contabili di cui nel precitato Nostro Decreto siano nello stipendio ragguagliati agli impiegati degli altri personali civili contemplati nella legge precitata;

Considerando come ad attuare questo provvedimento sia necessario riunire in una sola classe gli attuali aiutanti contabili di 2ª e di 3ª classe;

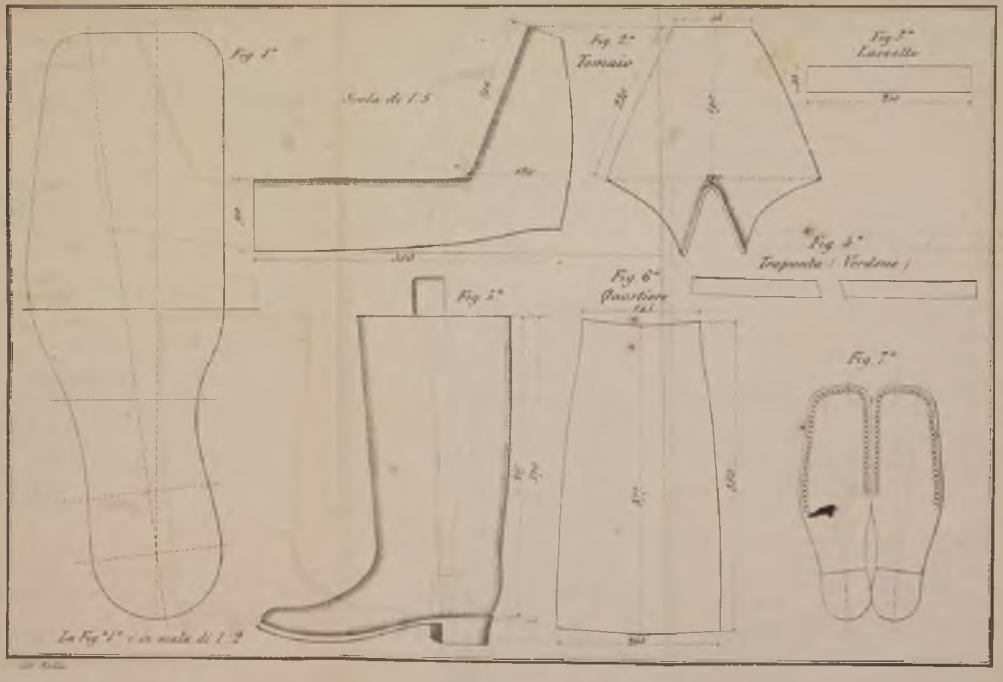
Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tabella graduale numerica approvata con Nostro Decreto delli 30 dicembre 1873 degli impiegati civili contabili è sostituita quella annessa al presente Decreto d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra.

Art. 2. — Il presente Decreto avrà vigore il 1° luglio 1874.

STIVALI PER CAVALLERIA



Il predetto Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI

TABELLA *graduale numerica di formazione degli impiegati civili contabili dipendenti dal Ministero della guerra.*

Numero	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo	Grado militare al quale sono assimilati per rango
8	Contabili capi.	4000	Maggiore
8	Contabili principali di 1ª classe	3500	Capitano
38	Contabili principali di 2ª id.	3000	Id.
38	Contabili di 1ª classe	2500	Tenente
48	Contabili di 2ª id.	2000	Id
112	Aiutanti contabili	1500	Sottotenente
252			

Gli attuali aspiranti contabili conserveranno lo stipendio di lire 960 annue.

Essi potranno, previo esame, essere nominati aiutanti contabili. Quelli che nell'esame non riportassero l'idoneità potranno essere nominati scrivani locali ovvero dispensati dal servizio.

Gli attuali contabili principali di 2ª classe e contabili di 2ª classe assumendo la nuova denominazione di contabili principali di 1ª classe e di contabili di 1ª classe conserveranno rispettivamente l'assimilazione di rango ai gradi di maggiore e di capitano.

Gli attuali aiutanti contabili di 2ª classe assumendo la denominazione di aiutanti contabili conserveranno parimente l'assimilazione di rango al grado di tenente.

Roma, 24 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **88.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 422). — **Nuovo modello di stivali.** — (*Con tavola annessa*). — 25 maggio.

1. Per la truppa di cavalleria è adottato un nuovo modello di stivali, colla forma della pianta tracciata secondo la strut-

tura naturale del piede, siccome scorgesi dagli annessi disegni.

Detti stivali saranno confezionati sopra due diverse forme (fig. 7ª), l'una pel piede destro, l'altra pel piede sinistro.

Il cuoio nella fabbricazione deve essere impiegato allo stato naturale e non annerito.

2. I consigli amministrativi dei reggimenti di cavalleria e scuola normale di cavalleria riceveranno dalla Direzione dell'opificio di arredi militari un paio di stivali per campione, e la raccolta dei pezzi componenti uno stivale, affinchè possano formarsi un criterio esatto delle forme, delle parti, e delle qualità di corame che devonsi impiegare nelle calzature militari. In seguito riceveranno pure una serie completa delle forme corrispondenti alle diverse misure di stivali.

3. Lo stivale (fig. 5ª) componesi delle seguenti parti.

a) *Suola.*

La suola (fig. 7ª) dev'essere di corame forte proveniente da pelli di bue (escluse quelle di vitello e tori) od anche di vacca magra purchè di consistenza, ben conciata e ben battuta dal martello, tagliata nel forte della pelle in un sol pezzo, comprendente tutta la lunghezza dello stivale col tacco, senza alcuna giunta sotto al medesimo, colla punta quadra ad angoli leggermente rotondati.

La suola è mantenuta forte sotto la pianta sino al fiosso (che è la parte compresa fra il tacco e la pianta), ed in tal posto sarà assottigliata e rotondata.

b) *Tacco.*

Il tacco deve essere dello stesso corame della suola, l'altezza misurata internamente nel suo mezzo presenterà un rialzo di millim. 17 sulla suola. Il numero dei fogli o pezzi di corame componenti il tacco varierà in più od in meno secondo la maggiore o minor grossezza dei medesimi. In media sono in numero di otto, con un pezzetto di rialzo nella parte esterna.

I fogli devono essere cuciti alla suola, meno l'ultimo esterno, il quale sarà tenuto a sito dall'inchiodatura fatta e disposta in modo da preservare la cucitura da un pronto logoramento.

c) *Prima suola.*

La prima suola chiamata anche soppano o sottopiede, è dello stesso corame preso nella parte più sottile, tagliata in un sol pezzo lungo tutta la pianta compreso il tacco.

d) *Trapunta.*

La trapunta (striscia di contorno che serve per unire la suola ed il tomaio (fig. 4ª) è una lista della stessa qualità di corame che dev'essere cucita internamente al tomaio ed al sottopiede, esternamente alla suola.

e) *Ripieno.*

Il ripieno, volgarmente detto anima, è composto di un sol pezzo di corame usato, piazzato nell'interno fra la suola ed il sottopiede, coll'aggiunta pure nell'interno del fiosso tra il tacco e la pianta, di un pezzetto di corame nuovo della stessa qualità della suola.

f) *Tomaio.*

Il tomaio (fig. 2ª) è di pelle di vacca così detta vacchetta, ben conciata, lavata, stirata e nutrita con un composto di olio e grasso che la rende morbida, tagliato in un sol pezzo nel forte della pelle senza giunte interne, cucito fra il sottopiede e la trapunta ed assicurato col mezzo di forte cucitura in spago impegolato che riunisce la suola alla trapunta. Il tomaio sarà arcuato come vedesi nella figura 2ª e la parte costituente il gambale dovrà essere tagliata lunga in modo che nello stivale ultimato presenti l'altezza di millim. 370 a partire dalla trapunta.

g) *Quartiere.*

Il quartiere (fig. 6ª) dovrà essere della stessa pelle di vacchetta con cui si fa il tomaio; nella parte posteriore, cioè dietro il calcagno a partire dal tacco sarà alto millimetri 367 ed avrà pure un rinforzo di suola al calcagno, così detto *fodrone* dell'altezza di millim. 55.

h) *Laccetti.*

Ogni stivale ha due laccetti (fig. 3ª) in pelle di vacchetta, tagliati nella parte più sottile, cuciti lateralmente nella parte superiore del gambale per facilitare il calzamento dello stivale.

i) *Chiodetti.*

I chiodetti sono di ferro con testa a forma di fungo, piazzati in numero da 45 a 50 lungo la suola in una sol fila tutti intorno alla pianta di cadun stivale.

l) Punte in ferro.

Le punte di ferro senza testa, sono in numero di 56, poste in doppia linea attorno ai bordi di ciascun tacco.

4. Il tracciamento del sottopiede e della suola quale risulta dalla fig. 1ª identico a quello stabilito dall'*Atto* N. 458 del 23 luglio 1872, e dalla nota spiegativa annessavi, è basata sulla struttura naturale del piede.

5. Per ogni lunghezza di stivali si avranno quattro differenti taglie per la grossezza. Le misure delle forme corrispondenti sono identiche a quelle stabilite nell'apposita tabella dell'*Atto* succitato N. 458.

Le proporzioni con cui devono costruirsi gli stivali per ogni cento paia si desumono dalla seguente tabella.

LUNGHEZZA TOTALE DELLA FORMA	1ª Taglia	2ª Taglia	3ª Taglia	4ª Taglia	Proporzione in lunghezza su 100 paia
Centimetri 27.	3	4	5	3	15
Id. 28.	3	7	7	3	20
Id. 29.	5	10	10	5	30
Id. 30.	3	7	7	3	20
Id. 31.	3	4	5	3	15
Proporzione per taglia su 100 paia .	17	32	34	17	100

6. Secondo le fatte esperienze, la forma del nuovo stivale fatta astrazione dalla buona qualità dei corami, è la principale delle condizioni a cui deve soddisfare tale calzatura, ed il mezzo più pratico che i Consigli Amministrativi possono adoperare per accertarsi che questa condizione è adempita, si è quello di appaiare gli stivali e riconoscere se posti a contatto i talloni, la parte interna delle piante combacia per l'intiera lunghezza come si scorge dalla fig. 7ª.

7. Nelle provviste di stivali si avranno presenti le indicazioni date dallo specchietto di cui al N. 5 della presente.

È però fatta facoltà di far costrurre qualche paio di stivali di altre misure quando ciò riesca indispensabile per poter provvedere alla calzatura di quei pochi uomini cui non si adattassero le misure ordinarie stabilite in massima.

8. Ognuna delle cinque lunghezze interne degli stivali essendo quattro taglie per rispetto alla grossezza del piede, occorre che, per facilitare le distribuzioni, gli stivali si tengano in magazzino separati per numero e per la taglia rispettiva

e così in venti distinti gruppi, secondo il segno esterno che portano.

9. Il prezzo di questo nuovo modello di stivali è di L. 16,00, ed il conto di costruzione è quale apparisce in fine della presente.

10. Al N° 268 della 1ª categoria del modello degl'inventari pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si eseguirà la seguente variante: Stivali M° 1874, paia L. 16,00.

11. Per norma dei consigli amministrativi si pubblicano qui in appresso limiti entro cui dovrebbe stare la spesa di riparazione.

Il Ministro — RICOTTI.

CONTO *di costruzione degli stivali Mod.° 1874.*

Davanti e dietro	L.	8,00
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso	»	4,00
Punte e chiodettini	»	0,25
Mano d'opera compreso lo spago	»	3,75
Totale	L.	16,00

Riparazioni.

a) Per la riparazione dei tacchi	L.	0,90
b) Per la risuolatura consistente nel cambio delle mezze suole, trapunta e riparazione ai tacchi		
Cuoio e chiodettini	L.	1,70
Mano d'opera	»	0,80
Totale	L.	2,50
c) Pel fondo intiero, cioè trapunta, suola, sottopiede e tacco		
Cuoio e chiodettini	L.	4,00
Mano d'opera	»	1,75
Totale	L.	5,75
d) Per la rimonta alta consistente nel cambio del tomaio, trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso		
Tomaio	L.	3,50
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso	»	4,00
Punte e chiodettini	»	0,25
Mano d'opera	»	2,00
Totale	L.	9,75

N. **89.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 15). — **Riparto degli ufficiali delle fortezze.** — 3 giugno.

Facendo seguito ai provvedimenti esecutori per le innovazioni e modificazioni agli attuali ordinamenti dei posti dalle tabelle annesse al R. D. del 30 settembre 1873 (*Atto* 196), il sottoscritto coll'annesso specchio stabilisce il riparto degli ufficiali delle fortezze, nel numero totale e per gradi fissati dalla tabella N. 17 annessa al R. D. sopramenzionato.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO *di riparto degli ufficiali delle fortezze.*

FORTEZZE	COMANDANTI (1)		SOTTORDINE			TOTALE
	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Maggiori	Capitani	Subalterni	
Alessandria	—	—	—	1	1	2
Ancona	—	—	1	—	1	2
Bard	—	1	—	1	—	2
Bologna	—	—	—	1	1	2
Capua	—	—	1	—	1	2
Casale	—	—	1	—	1	2
Civitavecchia	—	—	1	—	1	2
Exilles	—	1	—	1	—	2
Fenestrelle	—	1	—	1	—	2
Gaeta	—	—	1	—	1	2
Genova	—	—	1	1	1	3
Legnago	1	—	—	1	—	2
Mantova	—	—	1	—	1	2
Messina	—	—	—	1	1	2
Palmanova	1	—	—	1	—	2
Peschiera	—	—	1	—	1	2
Piacenza	—	—	1	—	1	2
Pizzighettone	1	—	—	1	—	2
Portoferraio	1	—	—	1	—	2
Rocca d'Anfo	—	1	—	1	—	2
Taranto	1	—	—	1	—	2
Venezia	—	—	1	—	1	2
Ventimiglia	—	1	—	1	—	2
Verona	—	—	—	1	2	3
TOTALI	5	5	10	15	15	50

(1) In quelle fortezze, per le quali non è indicato in questa tabella alcun comandante, ne esercita le funzioni il comandante del presidio.

N. **99.** — SERVIZIO VETERINARIO (Nota N. 4). — **Riforma, vendita, ed abbattimento dei cavalli inabili al servizio.** — 3 giugno.

Al fine di esitare nel miglior modo possibile i cavalli non più abili al servizio militare, ed i cavalli che secondo i vigenti regolamenti debbono essere abbattuti, i corpi potranno stipulare speciali contratti coi venditori di carne equina, o addivenire alla vendita all'asta pubblica, secondo le circostanze, attenendosi alle seguenti norme:

1. I cavalli da riformarsi perchè inabili al servizio militare continueranno ad essere venduti all'asta pubblica secondo le disposizioni delle Istruzioni 22 febbraio 1867.

2. I cavalli sani ed in buono stato di nutrizione, che accidentalmente vengono a riportare lesioni chirurgiche incurabili, potranno essere ceduti, mediante prezzo da convenirsi, ai venditori di carne equina in quelle località nelle quali esistono pubblici macelli autorizzati dai municipi. Ove non esistono pubblici macelli potranno essere ceduti a trattative private, previo avviso al municipio e consenso di questo, a quelle persone che eventualmente offrissero di acquistarli per uso alimentare.

S'intende che solo potranno venir in tal modo esitati i cavalli giudicati incurabili per malattie puramente chirurgiche di data recente e tali che non abbiano potuto esercitare alcuna dannosa influenza sull'interno organismo.

Presentandosi uno di detti casi, prima di addivenire alla vendita il cavallo dovrà essere visitato da un ufficiale veterinario e da un veterinario municipale, e non potrà essere venduto per uso alimentare se questi non potranno unanimi dichiarare che il medesimo si trovi nelle accennate condizioni, che la sua carne non ha potuto subire alcuna morbosa modificazione in seguito alla accidentale lesione e che non potrà essere nociva ai consumatori.

3. Non dovranno esser destinati alla consumazione alimentare i cavalli morti in seguito a malattie di qualsiasi natura, nè quelli che i consigli d'amministrazione giudicheranno di far abbattere perchè affetti da malattie croniche incurabili o da malattie contagiose, ferme restando per questi le disposizioni dei paragrafi 46, 47 e 61 delle Istruzioni 22 febbraio 1867.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **91.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 20). — **Gli aiutanti maggiori medici possono essere capitani.** — 4 giugno.

A modificazione del prescritto dall'*Atto* N. 9, viene determinato che i direttori di sanità militari possono nominare a rispettivo aiutante maggiore medico tanto un capitano quanto un ufficiale medico subalterno, scegliendolo sempre s'intende, tra quelli ascritti agli ospedali di loro dipendenza.

Il Ministro — RICOTTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 12 giugno 1874 Parte I.

MARZO 19. — R. D. che richiama in vigore alcuni articoli del regolamento per la fanteria 30 ottobre 1859, e di quello per la cavalleria 25 febbraio 1864, *pag.* 177.

GIUGNO 3. — R. D. che stabilisce la durata in carica ed ordine d'anzianità del personale delle Case di S. M. e dei Reali Principi, *pag.* 178.

» 4. — Costituzione delle compagnie alpine di milizia mobile, *pag.* 179.

» 5. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 180.

» 5. — Commissioni per la compilazione degli specchi caratteristici, *pag.* 180.

» 6. — Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito, *pag.* 180.

» 6. — Uso del cavallo concesso ai capitani dei reggimenti bersaglieri, delle compagnie alpine ed aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti fanteria e battaglioni d'istruzione, *pag.* 182.

» 6. — Rettificazione al riparto dell'arma dei reali carabinieri in comandi di legioni, provincie, ecc. *pag.* 183.

Atto N. **92.** — REGOLAMEMTO DI DISCIPLINA (Nota N. 29). — **Si richiamano in vigore alcuni articoli del Regolamento di disciplina militare 30 ottobre 1859 per la fanteria e di quello per la cavalleria in data 25 febbraio 1864** — 19 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 1° dicembre 1872 che approva il vigente Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Finchè non sia altrimenti provveduto con Regolamento da Noi approvato, sono rimessi in vigore gli articoli 205, 207 e 208 del Regolamento di disciplina militare per la fanteria in data 30 ottobre 1859 ed i corrispondenti articoli 223, 225 e 226 del Regolamento di disciplina militare per la cavalleria in data 25 febbraio 1864.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 29, a pag. 59, riga 6ª, ove dice: e per il bagaglio degli ufficiali, *aggiungasi:* a L. 13 50.

N. **93.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO — (Nota N. 46). — **Durata in carica ed ordine d'anzianità del personale delle Case militari di S. M. e dei Reali Principi.** — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti in data 3 marzo 1851 ed 11 aprile 1869 relativi alla nostra Casa militare ed a quella dei Reali Principi;

Vista la tabella graduale e numerica N. 2 annessa al Nostro Decreto in data 30 settembre 1873 che determinava le tabelle graduali numeriche di formazione dell'Esercito in base alla legge N. 1591, 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficiale nominato aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza di Noi o dei Reali Principi non può rimanere oltre quattro anni in essa carica, nè esservi nuovamente destinato, se prima non abbia prestato almeno due anni di servizio effettivo in un comando od in un corpo dell'esercito permanente.

Art. 2. L'ufficiale che essendo aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza di Noi o dei Reali Principi vien promosso di grado, può essere confermato in essa carica sino al termine del quadriennio a norma dell'articolo precedente, purchè ciò sia comportato, gradualmente e numericamente nella carica stessa, dal quadro di formazione della Casa militare cui è addetto.

Art. 3. La durata in carica degli attuali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Noi e dei Reali Principi continuerà ad essere regolata secondo le disposizioni preesistenti. Però gli ufficiali d'ordinanza nominati di seguito al succitato Nostro Decreto dell'11 aprile 1869 potranno essere conservati in carica sino al termine del quadriennio a norma dell'art. 1.

Art. 4. A datare dalla promulgazione del presente Decreto gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza di Noi e dei Reali Principi prenderanno, nel ruolo di anzianità della Casa militare cui sono addetti, il posto che compete loro in ragione del loro grado di anzianità di grado a senso dei regolamenti militari.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Data a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE — Ricotti.

N. **94.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 6). — **Costituzione delle compagnie alpine di milizia mobile.** — 4 giugno.

In esecuzione di quanto è stabilito nel Regio Decreto 30 settembre 1873 circa la formazione delle compagnie alpine questo Ministero determina:

1° Col 1° venturo luglio saranno costituite *le compagnie alpine di milizia mobile.*

2° Ciascuna *compagnia alpina permanente* avrà la sua corrispondente *compagnia di milizia mobile.*

3° Le compagnie alpine di milizia mobile avranno lo stesso numero d'ordine, faranno parte dello stesso comando di riparto e dipenderanno amministrativamente dallo stesso distretto militare cui appartiene la corrispondente compagnia permanente, ed avranno con questa comuni i mandamenti di reclutamento.

4° Alle compagnie alpine di milizia mobile oltre gli uomini di 1ª categoria delle classi che nella fanteria sono già transitate nella milizia mobile saranno pure ascritti gli uomini di 2ª categoria a qualsiasi classe essi appartengano.

Gli uomini di 2ª categoria delle classi che in via normale dovrebbero ancor far parte dell'esercito permanente sebbene passino alle compagnie della milizia saranno tuttavia considerati rispetto ai loro doveri e diritti come appartenenti all'esercito permanente.

5° La divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine di milizia mobile sarà quella stessa stabilita per gli ufficiali e la truppa delle compagnie permanenti corrispondenti tranne chè il bottone sulla coccarda del cappello invece di essere di metallo bianco sarà di metallo dorato.

6° I ruoli amministrativi, quelli matricolari e i ruolini delle posizioni per gli uomini appartenenti alle compagnie alpine di milizia mobile saranno tenuti dal Distretto da cui dipende amministrativamente la compagnia.

Però ciascun comandante di compagnia alpina permanente dovrà avere e tenere alla giornata una copia dei ruolini delle posizioni della corrispondente compagnia alpina di milizia mobile e perciò gli dovranno essere trimestralmente partecipate le relative variazioni.

7° I comandanti dei distretti da cui dipendono amministrativamente le compagnie alpine trasmetteranno trimestralmente a questo Ministero per ciascuna compagnia alpina permanente e della milizia una copia della situazione Modello N. 7bis e per le compagnie permanenti anche mensilmente

una situazione Modello N. 14, cessando d'ora innanzi dal comprendere nella situazione Modello N. 14 della forza del personale permanente del distretto quella delle compagnie alpine.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **95.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 30). — **Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).** — 5 giugno.

Al N. 72 dell'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (*Regolamento sull' uniforme*) si aggiunga come secondo e terzo capoverso:

« La borsa di pelle deve essere conforme al modello rego-
« lamentare; ed è d' obbligo per tutti gli ufficiali superiori
« ed inferiori in guerra, nelle grandi manovre, e nelle marcie
« in generale quando la truppa debba assentarsi per più di
« 24 ore dalla propria residenza.

« Tale borsa può portarsi a tracolla, sulle spalle a mo' di
« zaino od appesa al cinturino, a piacimento dell' ufficiale.
« Gli ufficiali a cavallo possono pure portarla appesa alla
« sella ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **96.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 31). — **Commissioni per la compilazione degli specchi caratteristici.** — 5 giugno.

Tutti indistintamente gli ufficiali superiori anche di carriera diversa, di cui è menzione all' articolo 7 della legge sull'ordinamento dell'Esercito, che siano addetti ad uno stesso corpo, direzione, scuola od ufficio, concorrono a far parte in ragione del loro grado, della commissione per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di grado inferiore del corpo, direzione, scuola od ufficio.

I capitani medici, commissari, contabili e veterinari intervengono nelle dette commissioni con voto deliberativo e consultivo, secondo che è prescritto dal N. 14 dell'Istruzione 10 settembre 1868 (supp. N. 9 al *Giornale Militare*) in quanto concerne gli ufficiali subalterni della rispettiva carriera.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **97.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 123). — **Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito.** — (*Con tavola annessa*). — 6 giugno.

È adottata per tutti gli ufficiali superiori ed inferiori dell' Esercito una borsa di pelle nera; essa è foggiata in guisa

Fig. 1.°

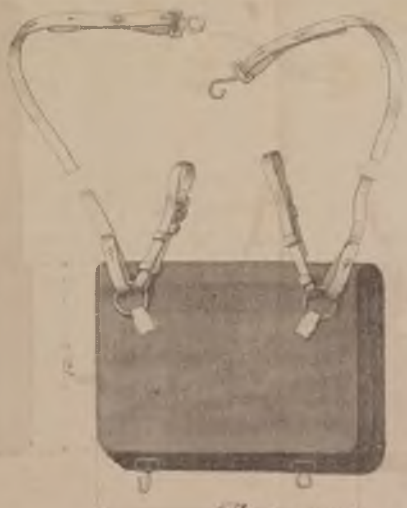


Fig. 2.°



da poter essere portata a tracolla, sulle spalle a mo' di zaino, al cinturino, od appesa alla sella.

Il coperchio deve essere di pelle di *vacchetta lucida;* i ganci, le fibbie e gli anelli sono in metallo bianco (acciaio o packfond).

La forma esterna, la lunghezza e la larghezza sono invariabili e conformi alla figura annessa, ed al campione che i corpi riceveranno dall'opificio di arredi militari; la spessezza e la distribuzione interna possono invece essere variate a piacimento dell'ufficiale.

Tale borsa deve poter contenere una razione viveri di riserva, alcune carte geografiche, arnesi di biancheria ed altro che sia di prima necessità.

Gli ufficiali medici devono inoltre aggiungervi i seguenti oggetti di medicazione.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Nella formazione di pace	Nella formazione di guerra	ANNOTAZIONI
1	Astuccio comune tascabile completo di strumenti chirurgici.	1	1	Proprietà individuale.
2	Siringa di Pravaz	1	1	Id.
3	Tirapalle americano o di Söffler	»	1	Gli oggetti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 possono essere presi, secondo le circostanze, dagli zaini di ambulanza, dai cofani di ambulanza, dalle infermerie dei corpi, dalle sezioni di sanità o dagli ospedali da campo.
4	Strettoio chirurgico elastico .	»	1	
5	Taffettà inglese, foglietti . .	1	2	
6	Cotone idrofilo in un sacchetto di carta pergamena grammi	20	20	
7	Fascie di *tarlatana* di varie lunghezze e dimensioni . .	4	6	
8	Triangoli di mussolo . . .	2	4	
9	Gelatine medicinali titolate.			
	» di solfato di Chinina, tavolette	»	1	
	» di solfato di Morfina, tavolette	»	1	
	» di Sandano tavolette	»	1	
	» di Tartaro emetico, tavolette	»	1	
10	Coltello da tasca	1	1	Proprietà individuale.
11	Taccuino per note e per statistica, con penna e matita .	1	1	Id.
12	Calamaio	1	1	Id.

Il Ministro — RICOTTI

N. **98.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI (Nota N. 6). — **Uso del cavallo concesso ai capitani dei reggimenti bersaglieri e delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni d'istruzione.** — 6 giugno.

In conseguenza della attuazione della legge 17 marzo 1874 sugli stipendi nell'esercito, i capitani dei reggimenti bersaglieri e delle compagnie alpine e gli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri e dei battaglioni d'istruzione, a partire dal 1° prossimo luglio potranno, in servizio, fare uso di cavallo.

Nello scopo di regolare convenientemente tale uso, il quale non è che facoltativo, questo Ministero determina quanto appresso:

1° Gli ufficiali sovraccennati dovranno considerare il cavallo soltanto come un mezzo di locomozione, del quale potranno valersi sia nelle marcie, sia nelle varie esercitazioni. I medesimi invece dovranno sempre essere appiedati:

a) Nei servizi armati in città;

b) Nelle riviste e nelle parate;

c) Durante il combattimento (e così nelle esercitazioni tattiche e nelle grandi manovre in tempo di pace) appena si entri nella zona efficace del tiro di fucileria nemica.

2° Per gli ufficiali di cui sopra il trovarsi sprovvisti di cavallo non potrà mai ritenersi come ragione per essere dispensati dal prender parte a quelle esercitazioni ed operazioni alle quali sono autorizzati d'intervenire montati.

3° Sotto le armi i capitani montati terranno, compatibilmente col maggior spazio occupato dal cavallo, gli stessi posti che in generale loro assegna il regolamento d'esercizi e di evoluzioni, eccetto però nella colonna serrata di battaglione per compagnie (N° 519), in cui il capitano a cavallo, anzichè collocarsi due passi avanti al centro della propria compagnia, starà in fuori come nella colonna per mezze compagnie o per plotoni.

4° Gli aiutanti maggiori in 2° montati, anzichè occupare il posto loro assegnato dal regolamento suddetto, terranno, rispetto al proprio comandante di battaglione, lo stesso posto che l'aiutante maggiore in 1° tiene relativamente dal colonnello; e saranno impiegati in modo analogo a quello indicato al N° 641.

5° Per quanto riguarda gli aiutanti maggiori in 1° nulla è innovato a quanto prescrive a loro riguardo il regolamento di esercizi, siano o non a cavallo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **99**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI (Nota N. 2). — **Rettificazioni all'*Atto* N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni.** — 11 giugno.

Errata	***Corrige***
LEGIONE BARI.	
Provincia Foggia, Circondario Foggia.	
Volturara — Appula	Volturara Appula
Provincia Foggia, Circondario Sansevero.	
Castelnuovo Monterotaro	Casalnuovo Monterotaro
Provincia Teramo, Circondario Teramo.	
Atri Silvi	Atri — Silvi
Tossiccia Valle Castellana	Tossiccia — Valle Castellana
LEGIONE BOLOGNA.	
Provincia Modena, Circondario Pavullo nel Frignano.	
Puvullo nel Frignano	Pavullo nel Frignano
Provincia Ravenna, Circondario Faenza.	
Fenisio	Felisio.
Provincia Reggio nell'Emilia, Circondario Reggio nell'Emilia. (Sezione Castelnuovo nei Monti).	
Villanimozzo	Villam.nozzo
LEGIONE CATANZARO.	
Provincia Catanzaro, Circondario Catanzaro.	
Soveria Simeri	Soveria di Catanzaro
Provincia Cosenza, Circondario Cosenza.	
Acri — Bisignano — Tavernanova — Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — (*S. Marco Argentano — Fagnano Castello)	(*S. Marco Argentano — Acri Bisignano — Tavernanova Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — Fagnano Castello)
Provincia Potenza, Circondario Lagonegro. (Sezione Chiaromonte).	
Neopoli	Noepoli
LEGIONE FIRENZE.	
Provincia Lucca.	
CIRCONDARIO. — Stazioni — Lucca — Barga — Borgo a Mozzano...	CIRCONDARIO — LUCCA — Stazioni — Lucca — Barga — Borgo a Mozzano...
	Provincia di Massa Carrara.
MASSA CARRARA — Massa Carrara — Calice — Aulla — Carrara...	CIRCONDARIO — MASSA CARRARA — Stazione — Massa Carrara — Calice — Aulla — Carrara...

LEGIONE MILANO.

Provincia Milano, Circondario Monza.

Carate Desio	Carate — Desio

Provincia Pavia, Circondario Pavia.

Landriano Siziano	Landriano — Siziano

Provincia Pavia, Circondario Voghera.

Casei Gerola	Casei Gerola

LEGIONE NAPOLI.

Provincia Benevento, Circondario Benevento.

Cantano	Cantano

Provincia Caserta, Circondario Gaeta.

Espezia	Esperia
Sessa Auranea	Sessa Aurunca

Provincia Napoli, Circondario Casoria.

Pomigliano d'Arco Sant'Antimo	Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo

LEGIONE PALERMO.

Provincia Catania, Circondario di Caltagirone.

Granmichele	Grammichele

Provincia Palermo, Circondario Cefalù.

Gerage Siculo	Geraci Siculo

LEGIONE ROMA.

Provincia Roma, Circondario Frosinone.

Banco	Bauco

LEGIONE VERONA.

Provincia Verona, Circondario Legnago.

....(*S. Bonifacio — Soave — Roncà — Tregnago — Selva di Progno)	S. BONIFACIO — Soave — Roncà — Tregnago — Selva di Progno.

Avvertasi che gli ufficiali comandanti le sezioni esterne di Bologna, Ferrara, Cagliari, Firenze, Brescia, Como, Milano, Genova e Torino hanno residenza nella città da cui la sezione prende il nome e non nel comune del loro distretto compreso nella parentesi e segnato coll'asterisco.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20 Pubblicato il 19 giugno 1874 **Parte 1.**

GIUGNO 9. — Correggia per le borracce, *pag.* 185.
» 9. — Variazioni al prezzo di alcuni medicinali, *pag.* 186.
» 14. — Tariffa e specchi degli utensili per riparazioni alle armi modello 1870-71, *pag.* 190.
» 15. — Modificazioni all'istruzione sui contratti dei corpi, *pag.* 190.
» 15. — Taglio promiscuo delle giubbe e mantelline da bersaglieri, *pag.* 190.
» 15. — Nuovo modello di camicia per la truppa, *pag.* 190.

Atto N. **100.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 28). — **Correggia per le borracce.** — 9 giugno.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di correggia per le borracce allo scopo di eliminare l'inconveniente che si verificava con quello che ora rimane abolito, pel fatto che la fibbia della correggiuola che stringe il cerchio superiore della borraccia urtando contro la cassa del fucile modello 1870, tra il ponticello e l'otturatore, produceva alla medesima delle sfregature ed ammaccature.

L'opificio d'arredi militari viene incaricato di spedire il nuovo campione di detta correggia alle amministrazioni cui spetta.

Il conto di costruzione dell'oggetto in parola è il seguente:

CONTO *di costruzione della correggia in cuoio naturale per borraccia.*

Cuoio naturale (grammi 125 a L. 5 il chil.). .	L. 0,625
Fibbia di ferro stagnato (N° 2 a mill. 30 l'una).	» 0,060
Mano d'opera	» 0,095
Totale . .	L. 0,780

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA			CORRIGE
Atto 97, pag. 181, linea 19ª	3	Tirapalle americano o di Soffler	Tirapalle americano o di Löffler.
Idem » 32ª		Gelatine di Sandano	Gelatine di Laudano
Atto 98, pag. 182 » 7ª		In conseguenza dell'attuazione della legge 17 marzo 1874	In conseguenza dell'attuazione della legge 19 marzo 1874

Nella 6ª ultima linea della pagina 178, avvece di grado *di* anzianità, *leggasi*: grado *ed* anzianità.

N. **101.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 3). — **Variazione al prezzo stabilito dalla vigente tariffa per alcuni medicinali.** — 9 giugno.

Il considerevole aumento di prezzo di alcuni medicinali rendendo necessaria una corrispondente modificazione alla tariffa dell'11 novembre 1869 (vedasi supplemento N. 10 del *Giornale Militare* 1870) il Ministero sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare, e sentito il parere del comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi indicati nella detta tariffa siano sostituiti quelli notati dal seguente elenco.

La farmacia centrale militare e le direzioni di sanità eseguiranno al 1° luglio prossimo i movimenti di carico e di scarico prescritti dal § 161 del regolamento di contabilità 1° dicembre 1870, parte 2ª.

Il Ministro — RICOTTI.

DENOMINAZIONE DEI MEDICINALI	PREZZI per chilogrammi	
	Lire	Mill.
Acido borico	4	500
Id. citrico	17	»
Id. fenico	7	500
Id. nitrico del commercio	1	100
Id. solforico id.	»	280
Id. tartarico	6	500
Acqua distillata di cannella	4	»
Alcool del commercio	1	800
Id. rettificato	2	»
Ammoniaca gomma-resina	5	500
Antimonio metallo	3	500
Argento di coppella	275	»
Arseniato chinico	450	»
Atropina	3,500	»
Balsamo coppaiva	10	»
Id. peruviano liquido	35	»
Id. id. solido	20	»
Boellio gomma	4	»
Bicarbonato sodico	1	»
Bitartrato potassico	3	200
Borato sodico	3	»
Borragine	2	»

DENOMINAZIONE DEI MEDICINALI	PREZZI per chilogrammi	
	Lire	Mill.
Cannella di Ceylan	11	»
Cantaridi	20	»
Cantaridina	14,000	»
Carbonato di piombo	1	200
Id. sodico	»	350
Carbone animale del commercio	1	»
Id. id. depurato	15	»
Cardamomo semi	16	»
Cascariglia corteccia	1	600
Cassia in canna	1	200
Catrame vegetale	1	»
China cali-saia	18	»
Id. carnosa	3	»
Cianno ferroso chinico	450	»
Id. potassico	8	»
Cinabro	10	»
Citrato chinico	425	»
Id. ferrico	16	»
Clorato potassico	5	800
Clorito calcico	»	480
Cloruro ammonico	1	750
Id. mercurico	13	»
Id. mercurioso a vapore	14	»
Id. id. per precipitazione	14	»
Collodio	6	500
Creosoto	7	»
Cubebe pepe	2	500
De-trina	2	»
Elenci gomma-resina	2	»
Elisire di Hauch	9	»
Empiastro mercuriale	6	»
Id. vescicatorio	12	»
Essenza d'anici	35	»
Id. cedro	50	»
Id. tinco	10	»
Estratto acquoso d'oppio	160	»
Id. alcool di china	100	»
Id. id. fave di Calabria	600	»
Etiope minerale	7	»
Fave di Calabria	10	»
Fellandrio semi	1	600

DENOMINAZIONE DEI MEDICINALI	PREZZI per chilogrammi	
	Lire	Mill.
Galbano gomma	7	»
Garofani calici	3	500
Gialappa radice	10	»
Glicerina	2	300
Gomma arabica	3	500
Id. gutta	10	»
Id. kino	7	»
Grasso porcino depurato	1	900
Iodio	100	»
Ioduro d'amido	11	»
Id. ferroso	80	»
Id. mercurioso	85	»
Id. mercurico	85	»
Id. piombico	80	»
Id. potassico	85	»
Id. id. puro R.	100	»
Id. id. id. S.	7	500
Id. sodico	90	»
Id. di zolfo	85	»
Ipecacuana radice	24	»
Laudano liquido	16	»
Macis	20	»
Mercurio metallico del commercio	13	»
Id. id. depurato	14	»
Miele comune	1	100
Mirra in lagrime	6	»
Muschio di Tonquin	4,000	»
Nitrato argentico	200	»
Id. id. cristallizzato R.	200	»
Id. mercurico	10	»
Id. potassico	1	200
Noce moscata	13	500
Olio di cantaridi	5	»
Oppio	85	»
Ossido manganico	1	500
Id. mercurico	14	»
Id. potassico	10	»
Osteocolla	7	500
Pece navale	»	800
Pelle arietina, cadauna	2	500
Pepe bianco	4	900

DENOMINAZIONE DEI MEDICINALI	PREZZI per chilogrammi Lire	Mill.
Pepe nero	2	300
Pillole di solfato chinico, cadauna	»	050
Piombo metallo	»	600
Poligala virginiana	18	»
Polvere di Peretti	180	»
Pomata citrina	3	»
Prune disossate	2	500
Rabarbaro radice	25	»
Ratania id.	3	»
Roob di Savarese	7	»
Sabadiglia semi	2	»
Salicina	60	»
Sassofrasso legno	1	»
Sciroppo di china	6	»
Solfato d'atropina	3,500	»
Id. chinico	410	»
Id. rameico	1	»
Id. sodico	»	200
Solfuro potassico	1	500
Spugne fine	40	»
Id. preparate	60	»
Stagno del commercio	5	500
Stricnina	325	»
Tannato chinico	450	»
Tartrato borico potassico	5	»
Id. potassico antimoniaco	5	»
Id. id. neutro	4	»
Tintura di cantaridi	3	500
Id. id. con euforbio	3	500
Id. fave di Calabria	12	»
Trementina	2	200
Unguento mercuriale	7	500
Id. vescicatorio	5	»
Id. id. White	5	»
Valerianato chinico	450	»
Vino bianco generoso	1	500
Id. nero id.	1	500
Zedoaria radice	2	»
Zenzero id.	1	800
Zinco del commercio	1	»
Zuccaro raffinato di canna	1	450

N. **102**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 51). — **Tariffe e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71.** — 14 giugno.

Essendo state pubblicate nuove tariffe per le riparazioni delle armi modello 1870-71, con lo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli dei corpi, per le riparazioni delle stesse armi, da sostituirsi alle tariffe e specchio ora in vigore (*Atto* N. 278 inserto a pag. 639 del *Giornale Militare* del 1872, parte 1ª); si pongono in avvertenze i comandi, uffizi e direzioni, interessati a procurarsi tali tariffe, che le medesime sono vendibili al prezzo di centesimi 20 ciascuna copia, presso il comitato delle armi d'artiglieria e del genio (ufficio d'amministrazione) al quale dovranno rivolgerne domanda. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **103** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 80) — **Modificazione all'Istruzione sui contratti dei Corpi, 27 dicembre 1873.** — 15 giugno.

Al § 19, dopo la parola *Amministrazione*, pag. 72, linea 4ª, si aggiunga fra due virgole il seguente inciso:

« *per le sole robe da sostituirsi a quelle colpite di rifiuto* ».

I Consigli d'amministrazione provvederanno che tale aggiunta sia compresa quind'innanzi nei capitoli generali da unirsi a tutti i contratti che dovranno stipulare.

Il Ministro — Ricotti.

N. **104**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 124) — **Taglio promiscuo delle giubbe e mantelline da bersaglieri** — 15 giugno.

Il Ministero determina che all'ultimo capoverso dell'*Atto* N. 13 del 10 gennaio 1872 sia sostituito il seguente:

« Si avvertono i Consigli amministrativi dei Distretti militari, « che nell'eseguire la costruzione delle mantelline da bersa- « glieri si dovrà, per economia di stoffa, osservare di procedere « al taglio delle medesime promiscuamente con giubbe nella « proporzione di una delle prime ed una delle seconde ».

Il Ministro — Ricotti.

N. **105**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 125). — **Nuovo modello di camicia per la truppa.** — 15 giugno.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di camicia e l'opificio arredi militari ne spedirà un campione alle amministrazioni cui riguarda tal capo di corredo.

A riguardo di detto modello si pubblicano qui appresso le tabelle dimostranti le varie misure secondo le quali debbono

costruirsi le varie taglie delle camicie, la quantità della stoffa da impiegarvisi, a seconda delle taglie stesse e dei diversi corpi che le costruiscono, ed infine il relativo conto di costruzione.

Al N° 43 della 4ª categoria del modello per gl'inventari dei servizi amministrativi si praticherà la conseguente variante di prezzo.

Il Ministro — RICOTTI.

Specchio *indicante le misure con cui debbono costruirsi le camicie.*

TAGLIA	Lunghezza del dietro	Lunghezza del davanti	Lunghezza alle spalle	Lunghezza della manica compreso il polsino	Altezza del colletto	Altezza del polsino	*Annotazioni*
1ª	106	100	62	62	3,5	7	Le misure s'intendono prese ad oggetto ultimato
2ª	102	96	61	60	3,5	7	
3ª	98	92	60	58	3,5	7	
4ª	94	88	59	56	3,5	7	
5ª	90	84	58	54	3,5	7	

Dimostrazione *delle quantità di stoffa occorrente per la confezione delle camicie, e riparto delle taglie per i diversi corpi.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per caduna capo	Lavorazioni generali		Artiglieria da fortezza		Zappatori del Genio		Primi dieci reggimenti Cavalleria e reggimenti Artiglieria da campagna		Ultimi dieci reggimenti Cavalleria		Riparti per taglie dei Corpi che prelevano camicie dai Distretti		
		quantità		quantità		quantità		quantità		quantità				
		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	Granatieri	Fanteria	Bersaglieri
1ª	3 26	4	13 04	20	65 20	10	32 60	»	»	»	»	40	»	»
2ª	3 15	14	44 10	50	157 50	10	31 50	20	63 »	10	31 50	60	10	20
3ª	3 04	27	82 08	30	91 20	60	182 40	60	182 40	60	182 40	»	10	60
4ª	2 93	42	123 06	»	» »	20	58 60	20	58 60	30	87 90	»	60	20
5ª	2 82	13	36 66	»	» »	»	» »	»	» »	»	» »	»	20	»
		100	298 94	100	313 90	100	305 10	100	304 »	100	301 80	100	100	100
Media metri . .		2,99		3,14		3,06		3,01		3,02				

Conto di costruzione.

DENOMINAZIONE DELLA STOFFA	PREZZO della stoffa		QUANTITÀ		VALORE	
Tela di cotone bianca a righe laterali alta metri 0,74	0	80	2	90	2	392
Fattura e piccole forniture	»	»	»	»	»	500
Costo . . . L					2	892
Prezzo di conteggio . . . . »					2	90

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 26 giugno 1874 **Parte I.**

MAGGIO 31. — R. D. che stabilisce le disposizioni di massima, secondo le quali saranno regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'Esercito, *pag.* 193.

» 31. — R. D. con cui sono soppressi i soprasoldi per le cariche speciali a datare dal 1° luglio 1874, ed è stabilito un nuovo soprasoldo pei direttori dei conti e per gli ufficiali di massa in alcuni corpi. *pag.* 220.

GIUGNO 25. — Istruzioni amministrativo-contabili per l'eseguimento dei Reali Decreti risguardanti i nuovi assegnamenti nell' Esercito. *pag.* 201.

Atto N. **106**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 2). — **R. D. che stabilisce le disposizioni di massima, secondo le quali saranno regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'Esercito.** — 31 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 marzo 1874, N. 1857, sugli stipendi ed assegnamenti fissi per l'Esercito e per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi stabiliti dalla legge 19 marzo 1874, N. 1857, per l'Esercito e per gl'impiegati dipendenti dall' Amministrazione della guerra saranno regolati colle norme stabilite dalle disposizioni di massima poste a piedi delle tabelle annesse al presente Decreto, e d'ordine Nostro sottoscritte dal Ministro della guerra.

Art. 2. Esse norme andranno in vigore contemporaneamente alla legge 19 marzo 1874, N. 1857, ed avranno perciò effetto dal 1° luglio 1874.

Art. 3. Sono abrogate le disposizioni anteriori in quanto siano contrarie al presente Decreto.

Il Ministro della guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato in Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

Assegnamenti stabiliti per gli ufficiali generali.

SPECCHIO N. 1 DELLA LEGGE.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità annua cavalli	Indennità annua personale
Generale d'esercito. . . .	15,000	6	600	3,000
Tenente generale	12,000	5	600	»
Maggior generale	9,000	4	600	»

Annotazioni. — I tenenti generali *comandanti generali* ed il primo aiutante di campo del Re *(anche se maggior generale)* hanno diritto a 6 razioni di foraggio.

I maggiori generali *comandanti di divisione*, i comandanti di brigata di cavalleria ed i maggiori generali aiutanti di campo del Re e dei Reali Principi hanno diritto a 5 razioni di foraggio.

Stipendi annui, aumenti sessennali e indennità cavalli per gli ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi.

SPECCHIO N. 2 DELLA LEGGE.

GRADI	STIPENDI ANNUI			Aumento sessennale di stipendio comune a tutte le armi	INDENNITÀ ANNUA *cavalli*		
	Armi di artiglieria e genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria		Armi di artigl. e genio	Arma di fanteria	Arma di cavall.
Colonnello.....	7,000	6,600	7,000	400			
Ten. colonn.	5,300	5,000	5,300	300			
Maggiore.....	4,300	4,000	4,300	300	240	180	300
Capitano.....	3,100	2,800	3,100	180			
Tenente.....	2,200	2,000	2,200	120			
Sottotenente..	2,000	1,800	2,000	120			

Annotazioni. — 1° Gli ufficiali del corpo di stato maggiore *(effettivi ed aggregati)*, quelli dell'arma dei reali carabinieri e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei Reali Principi hanno lo stipendio e l'indennità dell'arma di cavalleria;

2° Gli ufficiali medici hanno lo stipendio delle armi d'artiglieria e del genio e l'indennità *cavalli* dell'arma di fanteria;

3° Agli ufficiali applicati di stato maggiore, agli ufficiali del corpo invalidi e veterani, agli ufficiali commissari, agli ufficiali contabili ed agli ufficiali veterinari spettano gli assegnamenti stabiliti per l'arma di fanteria;

4° Per gli ufficiali dell'arma di fanteria aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali, l'indennità annua *cavalli* è fissata in lire 600.

Razioni di foraggio che competono giornalmente agli ufficiali delle varie armi.

SPECCHIO N. 3 DELLA LEGGE.

GRADO	Arma dei reali carabinieri	Armi d'artiglieria e del genio	Arma di fanteria	Arma di cavalleria
Colonnello	3	2	2	4
Tenente colonnello. . . .	3	2	2	3
Maggiore	3	2	2	3
Capitano	2	1	»	3
Tenente	2	»	»	2
Sottotenente	2	»	»	2

Annotazioni

1° Agli ufficiali del corpo di stato maggiore (*effettivi ed aggregati*), ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza del Re e dei Reali Principi competono le razioni foraggio dell'arma di cavalleria;

2° Ai comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna competono 4 razioni di foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di fanteria di linea e di bersaglieri competono 3 razioni di foraggio;

3° Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando generale, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria, competono 4 razioni di foraggio;

4° Agli ufficiali superiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna competono 3 razioni di foraggio;

5° Agli ufficiali inferiori dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio competono 2 razioni di foraggio;

6° Ai capitani dei reggimenti bersaglieri, delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri e dei battaglioni d'istruzione compete una razione di foraggio;

7° Agli ufficiali superiori dei distretti, delle fortezze, degli stabilimenti penali militari, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non competono in massima razioni di foraggio: però l'ufficiale superiore di distretto, che tenga un cavallo, ha diritto ad una razione di foraggio. Agli ufficiali superiori comandanti di riparti di compagnie alpine competono 2 razioni di foraggio;

8° Agli ufficiali medici competono le razioni foraggio delle armi d'artiglieria e genio;

9° Agli ufficiali commissari superiori e agli ufficiali veterinari superiori competono le razioni foraggio dell'arma di fanteria;

10° Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali competono 2 razioni foraggio.

Disposizioni di massima.

Stipendi ed aumenti sessennali.

1. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto.

Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità ed in tutti gli altri casi che implicano aumento di stipendio, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese se il decreto od ordine è datato tra il 1° e il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se il decreto od ordine è posteriore al 15 del mese, a meno che trattandosi di disposizione per decreto reale, questo ne fissi altrimenti la decorrenza.

Nei casi invece che implicano cessazione o diminuzione di stipendio, queste hanno principio nel giorno successivo a quello del fatto da cui sono motivate, salva l'eccezione di cui al n° 5.

2. Lo stipendio è ridotto della metà:

a) Quando l'ufficiale trovasi in licenza straordinaria per curarsi da infermità non provenienti dal servizio, e pel limite di tempo previsto dal regolamento sulle licenze;

b) Quando è condannato al confino senza che intervenga altro provvedimento dell'autorità militare;

c) Quando è detenuto in attesa di giudizio.

Se però il giudizio al quale l'ufficiale fu sottoposto non è seguito da condanna, questi riceve la bonificazione della metà dello stipendio non statagli corrisposta.

3. Perde il diritto all'intiero stipendio:

a) L'ufficiale che per qualsivoglia causa cessa dal servizio effettivo;

b) Quello che ottiene una licenza straordinaria per motivi di famiglia;

c) L'ufficiale disertore o contumace e quello annoverato *fra i non giunti;*

d) Quello che viene condannato al carcere, od alla reclusione militare.

È considerato *non giunto* l'ufficiale che, senza giustificate cause, non raggiunge il suo posto nel termine di tempo fissato dalla speciale disposizione che lo riguarda o dai regolamenti generali, sia che egli provenga dai nuovi nominati

o dai richiamati in servizio effettivo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie o raggiungere una nuova destinazione.

L'ufficiale considerato *non giunto* perde lo stipendio per i giorni di assenza illecita; quello invece che non raggiungesse altrimenti il suo posto perde anche lo stipendio pei giorni di dilazione concessagli.

4. L'ufficiale cui sia stato ridotto o sia cessato lo stipendio per le cause indicate ai numeri 2 e 3 vi è reintegrato il giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla cessazione o riduzione dello stipendio.

5. Agli ufficiali che lasciano il servizio effettivo per collocamento in aspettativa od in disponibilità ed a quelli che vengono collocati in riposo od in riforma, o sono dimessi, rivocati o rimossi, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, a seconda che la data del relativo decreto è tra il 1° e il 15, o posteriore al 15 del mese, a meno che il tempo della cessazione sia diversamente fissato dal decreto stesso.

6. L'ufficiale collocato in aspettativa o disponibilità acquista diritto agli assegnamenti stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali, a decorrere dal giorno in cui gli cessa lo stipendio.

7. L'indennità personale di L. 3000 assegnata ai generali d'esercito è regolata come lo stipendio, e viene sempre corrisposta per intero tanto in servizio effettivo, quanto in disponibilità.

8. Gli aumenti sessennali sono concessi per determinazioni ministeriali approvate da S. M. e partecipati mediante inserzione nel *Bollettino* ufficiale delle nomine e promozioni. Essi fanno parte integrale dello stipendio, e sono in tutto e per tutto regolati come lo stipendio.

9. Gli stipendi e gli aumenti sessennali sono regolati a giornate, calcolando però tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di giorni 30.

Razioni di foraggio.

10. La decorrenza e la cessazione del diritto a razioni di foraggio sono stabilite secondo le norme medesime disposte per gli stipendi.

Gli ufficiali in licenza straordinaria per motivi di famiglia, nonostante la cessazione dello stipendio, continuano tuttavia ad aver diritto alle razioni di foraggio.

All'ufficiale che, per trasferimento di corpo ovvero per nomina od esonerazione di carica, acquista o perde il diritto a razioni di foraggio senza cambiare di stipendio, il diritto stesso incomincia o cessa col primo giorno della quindicina (1) mensile successiva a quella della data della disposizione che ordina il trasferimento o determina la nomina o l'esonerazione della carica.

11. Le razioni di foraggio non possono essere prese, che in ragione del numero dei cavalli di servizio che ciascun ufficiale effettivamente possiede, senza però eccedere i limiti stabiliti dalla precedente tabella.

Esse sono dovute a giorni, computando il numero delle giornate secondo il calendario comune.

Ciascun ufficiale è tenuto a dichiarare, al termine di ogni mese, il numero delle giornate di reale esistenza dei cavalli posseduti durante il mese medesimo.

12. Le razioni di foraggio sono date in natura od anche in contanti; in quest'ultimo caso sono sempre pagate in ragione di lire 1,40 per ogni razione agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, e di lire 1 agli ufficiali delle altre armi.

13. L'ufficiale in disponibilità o in aspettativa con diritto ad assegnamenti cui pel suo grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggi mentre trovavasi in servizio effettivo, ha ragione, se ufficiale generale, a due razioni di foraggio, se ufficiale superiore od inferiore ad una.

Gli aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali o così gli aiutanti maggiori della fanteria di linea che essendo in servizio effettivo avevano diritto a razioni di foraggio unicamente per la carica che occupavano, non hanno ragione a razioni di foraggio venendo collocati in aspettativa.

Indennità cavalli.

14. Il diritto all'indennità cavalli comincia dal giorno che l'ufficiale acquista il diritto a razioni di foraggio; conseguentemente questo diritto si modifica dal giorno che l'ufficiale è posto in una posizione cui sia annessa una maggiore o minore indennità-cavalli, e cessa interamente quando cessa il diritto ad ogni razione di foraggio.

L'ufficiale in disponibilità o in aspettativa avente diritto a

(1) La prima quindicina del mese comprende i giorni dal 1 al 15; la seconda comprende quelli dal 16 al 30 o 31.

razione di foraggio ha pure ragione all'intera indennità cavalli dell'arma cui appartiene.

15. L'indennità-cavalli è regolata a giornate nella stessa maniera che lo stipendio, computando i mesi come composti di trenta giorni.

16. Per gli ufficiali generali, per i comandanti di corpo e capi di servizio, e per gli ufficiali superiori di distretto che tengono cavallo, l'indennità cavalli è mensualmente pagata insieme collo stipendio.

Per gli altri ufficiali è invece mensualmente ritenuta, per costituire una massa di rimonta a favore d'ogni singolo ufficiale, e versata nella cassa del corpo cui gli ufficiali appartengono, sino a che il credito della massa di ciascun ufficiale raggiunga il limite seguente:

L. 1200 per gli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli di L. 300 o superiore.

L. 900 per gli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli di L. 240.

L. 600 per gli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli di L. 180.

17. Quando la massa-rimonta raggiunga il limite del credito voluto, le successive rate dell'indennità sono mensualmente pagate alla mano come per gli ufficiali generali e comandanti di corpo.

18. Sul fondo della massa-rimonta, fino a che l'ufficiale resti in servizio, non possono esser levate somme che per l'effettivo acquisto di cavalli.

Dove, per prelevamenti fatti, il fondo venga a rimanere al disotto del suo limite, le successive rate sono nuovamente ritenute e versate nella cassa del corpo sino a che la massa torni ad essere compiuta.

19. L'acquisto dei cavalli degli ufficiali da pagarsi colla massa-rimonta è regolato secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro della guerra.

20. Per gli ufficiali che acquistano per la prima volta il diritto a razioni di foraggio, ovvero, avendone cessato, lo riacquistano, i pagamenti per la compra di cavalli, che i corpi sono autorizzati a fare per conto degli ufficiali possono ascendere, per la prima volta soltanto:

Sino a L. 2000 per gli ufficiali, che debbono avere una massa di L. 1200;

Sino a L. 1500, per quelli che debbono avere una massa di L. 900;

Sino a L. 1000, per gli altri che debbono avere una massa-rimonta di sole L. 600.

Successivamente, in tutti gli altri casi, il debito di ciascuna massa non dovrà mai oltrepassare il limite inversamente corrispondente a quello che è stabilito per il correlativo fondo di massa compiuto; epperò quando la massa-rimonta dell'ufficiale è rispettivamente in debito di L. 1200, 900 o 600, i corpi non possono più fare per esso altro pagamento per acquisto di cavalli.

21. Gli ufficiali non possono vendere i cavalli acquistati a carico della loro massa-rimonta se non quando il credito di questa raggiunga il suo maggior limite.

Dove però la vendita si facesse necessaria per deperimento dei cavalli od inettitudine al servizio, o si presentasse conveniente per i vantaggi economici che offra il contratto, ne potrà essere autorizzata la vendita, ma solo volgendone il retratto a favore della massa rimonta del venditore.

22. Il fondo di massa rimane presso il corpo cui l'ufficiale appartiene, e non è a questo pagato se non quando lascia definitivamente il servizio, o passa in una posizione nella quale non abbia diritto a foraggi, eccetto il caso del collocamento in aspettativa per motivi di famiglia.

23. L'ufficiale trasferito in altro corpo o passato in altra posizione, nella quale il limite per la massa-rimonta compiuta sia inferiore a quello prescritto per la posizione precedente, ha diritto di riscuotere la somma di credito che ecceda il massimo limite del nuovo fondo.

24. Il debito che possa avere verso la propria massa-rimonta l'ufficiale che cessa dal servizio o passa in altra posizione, cui non sia annesso diritto ad indennità-cavalli, è considerato come debito verso lo Stato; epperò, quando non venga direttamente pagato, dovrà essere soddisfatto, oltrechè col prezzo dei cavalli dell'ufficiale, colle corrispondenti ritenute sulla pensione o sugli altri assegni che spettino al debitore.

Disposizioni transitorie.

25. Gli ufficiali che attualmente percepiscono uno stipendio maggiore di quello indicato nella presente tabella, continueranno a riceverlo fino a tanto che, in seguito a promozione od in seguito ad aumento sessennale, vengano ad acquistare diritto ad uno stipendio uguale o superiore, a meno che,

per conseguire l'indennità cavalli, abbiano optato per il nuovo stipendio, giusta il disposto dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1874.

26. Agli ufficiali che al 1° luglio 1874 si troveranno in disponibilità o in aspettativa, quelli eccettuati del soppresso stato maggiore delle piazze, saranno sistemati gli assegnamenti in base alla nuova legge sugli stipendi.

Agli ufficiali del soppresso stato maggiore delle piazze ed ai guardarmi saranno conservati gli assegnamenti per i medesimi stabiliti dal R. decreto 15 marzo 1860.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA II.

Indennità di carica, soprasoldi fissi e indennità speciale di servizio.

SPECCHIO N. 4 DELLA LEGGE.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
a) Indennità di carica.	
Presidente del comitato di stato maggior generale	8000
Comandante generale	7200
Presidenti dei comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri	3600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione	3600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2400
Comandante del corpo di stato maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità	se tenente generale 3600 se maggior generale 1200
Presidente del comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	1200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o di cavalleria, comandante del corpo invalidi e veterani (se ufficiale generale), direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto)	1200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della guerra	900
Giudice supplente (non militare) del tribunale supremo di guerra e marina	800
Ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio	600
Colonnello addetto ad un comitato o ad un comando	600
b) Soprasoldi fissi.	
Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra o segretario di comitato	600
Professore titolare militare	800
Professore aggiunto militare	500
Ufficiale delle scuole normali di fanteria e cavalleria, dei battaglioni, squadroni, batterie, compagnie e plotoni d'istruzione	360
Ufficiale dell'arma di fanteria alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari penali	500
Ufficiale istruttore dei tribunali militari	600
Ufficiale sostituto istruttore e ufficiale sostituto istruttore aggiunto dei tribunali militari	300
c) Indennità speciale di servizio	
Colonnello e tenente colonnello dei reali carabinieri	1800
Maggiore dei reali carabinieri	1600
Capitano id.	1200
Tenente id.	900
Sottotenente id.	600

Annotazioni

Qualora il presidente del comitato di stato maggiore generale copra nello stesso tempo un altro ufficio, esso percepirà le indennità attribuite ad ambedue le cariche.

Disposizioni di massima.

1. L'indennità di carica stabilita per l'ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio spetta ai comandanti dei reggimenti d'artiglieria, del genio, di fanteria, dei bersaglieri, di cavalleria, delle legioni dei reali carabinieri, dei distretti, delle scuole normali di fanteria e di cavalleria, dei collegi militari, dei battaglioni d'istruzione, degli stabilimenti penali militari; ai tenenti colonnelli capi di stato maggiore di comando generale, ai direttori di artiglieria, del genio, degli stabilimenti di artiglieria, ai capi di riparto dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, ai direttori di sanità militare, di commissariato militare, dei magazzini centrali militari, dell'opificio di arredi militari, della farmacia centrale.

Nel comitato delle armi di linea il soprasoldo di L. 600 spetta al solo ufficiale superiore segretario dell'ufficio della presidenza del comitato stesso.

2. Il soprasoldo di professore militare si può cumulare con qualunque altro soprasoldo od assegnamento speciale.

L'ufficiale, che essendo professore titolare in una scuola militare, venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprasoldo di L. 500 stabilito pel professore aggiunto.

L'ufficiale, che essendo addetto ad una scuola militare pel servizio di governo o d'amministrazione, venga in pari tempo incaricato di quello di professore titolare od aggiunto, riceve per tale incarico il soprasoldo di L. 500 stabilito pei professori aggiunti.

3. Le indennità ed i soprasoldi sono regolati quanto alla decorrenza ed alla cessazione come lo stipendio, e continuano per tutto il tempo in cui l'ufficiale rimane investito del comando o nell'esercizio della carica.

Non sono però dovute nè le indennità nè i soprasoldi:

a) All'ufficiale, che ottenga una licenza con perdita di parte o di tutto lo stipendio;

b) A quello, che venga sottoposto a giudizio o punito, in via disciplinare, cogli arresti in fortezza.

4. L'ufficiale che tenga contemporaneamente due comandi od impieghi avrà diritto soltanto alla indennità di carica od al soprasoldo maggiore, salve le eccezioni di cui al n° 2,

e quella prevista dall'annotazione a piedi della presente tabella per il presidente del comitato di stato maggior generale.

5. Quello che per reale decreto venga temporariamente incaricato di un comando o chiamato ad esercitare un ufficio, al quale sia annessa indennità di carica, acquista diritto alla medesima come è stabilito per quello che vi è destinato in modo definitivo.

Disposizione transitoria.

6. A mente dell'art. 6 della legge 19 marzo 1874 le indennità di carica ed i soprasoldi fissi maggiori di quelli consentiti dalla legge stessa saranno conservati agli ufficiali ed impiegat che attualmente li percepiscono sino a che vengano a cessare dall'attuale loro carica.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA III.

Stipendi assegnati agl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

IMPIEGHI E GRADI		STIPENDIO annuo
Professori e maestri civili delle scuole militari.		
SPECCHIO N. 5 DELLA LEGGE.		
Professore di lettere e di scienze	di 1ª classe	4000
	di 2ª »	3500
	di 3ª »	3000
Professore aggiunto di lettere e scienze	di 1ª classe	2500
	di 2ª »	2000
Professore di disegno od altro maestro	di 1ª classe	3000
	di 2ª »	2500
	di 3ª »	2000
Professore aggiunto di disegno od altro sotto-maestro	di 1ª classe	1500
	di 2ª »	1000
Personale della giustizia militare.		
SPECCHIO N. 7 DELLA LEGGE.		
Avvocato generale		12000
Sostituto avvocato generale	di 1ª classe	8000
	di 2ª »	7000
Avvocato fiscale	di 1ª classe	6000
	di 2ª »	5000
	di 3ª »	4000
Sostituto avvocato fiscale	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
	di 3ª »	2500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Assegnamenti del grado nella fanteria
Segretari principali	di 1ª classe	4500
	di 2ª »	4000
Segretari	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
	di 3ª »	2500
Sostituti segretari		2000
Sostituti segretari aggiunti		1500
Personale farmaceutico militare.		
SPECCHIO N. 8 DELLA LEGGE.		
Chimico farmacista ispettore		5000
Farmacista direttore		4000
Farmacista principale		3000
Farmacista		2500
Sottofarmacista		2000
Sottofarmacista aggiunto		1500

IMPIEGHI E GRADI		STIPENDIO annuo
Personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio.		
SPECCHIO N. 9 DELLA LEGGE.		
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	di 1ª classe	5000
	di 2ª »	4000
Ragioniere e ragioniere geometra principale	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
Ragioniere e ragioniere geometra	di 1ª classe	2500
	di 2ª »	2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		1500
Aspirante aiutante ragioniere ed aspirante aiutante ragioniere geometra		1200
Personale dei capitecnici d'artiglieria e del genio.		
SPECCHIO N. 10 DELLA LEGGE.		
Capo-tecnico principale	di 1ª classe	4000
	di 2ª »	3500
	di 3ª »	3000
Capo-tecnico	di 1ª classe	2500
	di 2ª »	2000
Sottocapo-tecnico		1500
Personale degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare.		
SPECCHIO N. 11 DELLA LEGGE.		
Ingegnere geografo capo		6000
Ingegnere geografo principale	di 1ª classe	5000
	di 2ª »	4000
Ingegnere geografo	di 1ª classe	3500
	di 2ª »	3000
Aiutante ingegnere geografo	di 1ª classe	2500
	di 2ª »	2000
Topografo capo		5000
Topografo principale	di 1ª classe	4000
	di 2ª »	3500
Topografo	di 1ª classe	3000
	di 2ª »	2500
Aiutante topografo	di 1ª classe	2000
	di 2ª »	1500
Aspirante aiutante topografo		1200

IMPIEGHI E GRADI	STIPENDIO annuo
Personale degli scrivani locali e degli assistenti locali del genio militare.	
SPECCHIO N. 12 DELLA LEGGE.	
Scrivano locale. . . . . di 1ª classe . . .	1400
di 2ª » . . .	1200
di 3ª » . . .	1000
di 4ª » . . .	800
Assistente locale del genio. . di 1ª classe . . .	1600
di 2ª » . . .	1400
di 3ª » . . .	1200
di 4ª » . . .	1000
Impiegati civili contabili.	
TABELLA ESTRATTA DAL R. D. 24 MAGGIO 1874.	
Contabile capo	4000
Contabile principale . . . . di 1ª classe . . .	3500
di 2ª » . . .	3000
Contabile . . . . . di 1ª classe . . .	2500
di 2ª » . . .	2000
Aiutante contabile	1500

Disposizioni di massima.

1. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, incomincia dal primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto.

2. Per gli impiegati richiamati dall'aspettativa o dalla disponibilità, la decorrenza dello stipendio incomincia dal 16 del mese se il decreto è datato tra il 1° ed il 15, e dal 1° del mese successivo se il decreto è posteriore al 15 del mese.

3. Perde il diritto allo stipendio:

a) L'impiegato che, per collocamento in aspettativa od in disponibilità, per dimissione, giubilazione, morte, o per qualsiasi altra causa cessa dal servizio effettivo;

b) Quello che, senza giustificate cause, non raggiunge la sua destinazione nel tempo fissato dai Regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia nei casi di nomina o trasferimento, sia nel ritorno dai congedi;

c) Quello colpito da un mandato di cattura o da una condanna a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie.

L'impiegato che passa nelle posizioni di aspettativa o di disponibilità acquista diritto, dal giorno in cui gli cessa lo stipendio, agli assegnamenti che gli possono spettare a termine della legge relativa alle posizioni in disponibilità ed aspettativa degli impiegati civili.

4. L'impiegato che, come è detto al capoverso *b)* del numero precedente, non raggiunge in tempo la sua destinazione perde lo stipendio per i giorni di assenza illecita. Quello invece di nuova nomina o richiamato dalla disponibilità o dall'aspettativa che non raggiunga altrimenti il suo posto perde anche lo stipendio pei giorni di dilazione concessagli.

5. All'impiegato, che nei casi indicati nel capoverso *c)* del numero 3, incorre nella perdita del suo stipendio, perchè sottoposto a giudizio o condannato a pene correzionali (escluse le pecuniarie), può dal Ministro della Guerra essere concesso un assegno alimentare non eccedente la metà del suo stipendio.

6. Quando il giudizio non è seguito da condanna, l'impiegato che vi fu sottoposto, semprechè non sia intervenuto a suo riguardo decreto di sospensione, è riammesso in diritto allo stipendio ed alla bonificazione degli arretrati, sotto detrazione della somma che potesse essergli stata pagata a titolo di assegno alimentare.

7. L'impiegato, che, per provvedimento di disciplina, viene sospeso dall'impiego, incorre nella perdita dell'intiero stipendio o di parte di esso, a seconda di quanto il Ministro determina nel Decreto di sospensione.

Però gli avvocati e sostituti avvocati fiscali militari, nei casi di sospensione dalle funzioni, incorrono sempre nella perdita dell'intiero stipendio, a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 347 del Codice penale per l'esercito.

8. L'impiegato collocato in aspettativa, od in disponibilità, od a riposo, cessa di aver diritto allo stipendio dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, a seconda che il decreto che lo riguarda è datato tra il 1° ed il 15, o è posteriore al 15 del mese, a meno che la data della cessazione sia diversamente fissata dal decreto stesso.

Con uguale norma è pure stabilita la data da cui deve incominciare la perdita totale o parziale dello stipendio per parte dell'impiegato che, come è detto al numero 7, viene sospeso dall'impiego.

Negli altri casi, lo stipendio deve cessare dal giorno successivo a quello in cui avviene il mutamento di posizione nell'impiegato.

Disposizione transitoria.

9. Gl'impiegati che già percepiscono stipendio maggiore di quello portato dalla presente tabella continueranno a riceverlo fino a tanto che vengano ad acquistare diritto ad uno stipendio eguale o superiore.

Gli esistenti direttori de' magazzini del materiale dei servizi amministrativi e gli aiutanti del genio militare conserveranno, fino ad estinzione, gli attuali loro stipendi.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA IV.

Assegnamenti per gli ufficiali della milizia mobile.

SPECCHIO N. 6 DELLA LEGGE.

1. L'ufficiale della milizia mobile di qualunque grado riceve la indennità di lire 200 per ogni anno che rimane inscritto nei ruoli della milizia.
2. È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno.

Disposizioni di massima.

1. Quest'indennità è eguale per tutti gli ufficiali della milizia mobile, a qualunque grado ed arma appartengano.

2. Essa è pagata ad annate scadute ed intere.

L'annata s'intende compiuta e scaduta, ed il diritto all'indennità perfetto, il 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina, e così pel seguito di anno in anno.

Epperò coloro che al 1° luglio di un anno più non si trovassero effettivamente investiti del grado di ufficiali della milizia mobile non hanno diritto ad indennità alcuna per il tempo antecedentemente trascorso.

3. Quest'indennità può essere cumulata sia collo stipendio, sia colla pensione di ritiro o di riforma, in virtù dell'art. 79 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA V.

Assegno giornaliero agli uomini di truppa dell'Esercito.

SPECCHIO N. 13 DELLA LEGGE.

GRADI	Fanteria (meno le compagnie alpine, i granatieri e i bersaglieri) corpo invalidi e veterani compagnie di sanità	Compagnie alpine, granatieri, bersaglieri, genio e artiglieria da fortezza	Cavalleria, artiglieria (da campagna e operai) compagnie del treno e veterani d'artigl. e genio
Furiere maggiore . . .	2. 53	2. 58	2. 66
Furiere	1. 98	2. 03	2. 11
Sergente trombettiere. .	1. 88	1. 93	2. 01
Sergente	1. 68	1. 73	1. 81
Caporale maggiore. . .	1. 31	1. 38	1. 46
Caporale trombettiere. .	1. 21	1. 28	1. 36
Caporale	1. 11	1. 18	1. 26
Trombettiere.	1. 06	1. 13	1. 21
Appuntato.	1. 01	1. 08	1. 16 carall. 1. 11 artigl.
Zappatore di fanteria . .	1. 01	1. 08	». »
Musicante e maniscalco .	1. 16	1. 23	1. 23
Soldato.	». 96	1. 03	1. 06

Carabinieri reali		
GRADO		Assegno giornaliero
Carabinieri a piedi		
Maresciallo d'alloggio	maggiore .	3. 35
	capo . . .	3. 35
	ordinario .	2. 75
Brigadiere		2. 30
Vice-brigadiere		1. 95
Carabiniere.		1. 90
Allievo		1. 18
Carabinieri a cavallo		
Maresciallo d'alloggio	maggiore .	4. 01
	capo . . .	4. 01
	ordinario .	3. 41
Brigadiere		2. 96
Vice-brigadiere		2. 56
Carabiniere.		2. 51
Allievo		1. 73

Soldati alle compagnie di disciplina e detenuti alla reclusione e carceri militari	
	Assegno giornaliero
Soldato alle compagnie di disciplina	0. 91
Soldato alla reclusione o al carcere militare . . .	0. 75

1. L'assegno giornaliero è corrisposto ai corpi ai quali gli uomini appartengono, ed è regolato in base alla forza effettiva sotto le armi di cui i corpi stessi si compongono in ogni giorno.

2. Non è però corrisposto l'assegno per gli uomini che, quantunque continuino a figurare nella forza effettiva dei corpi, vengono a trovarsi in una delle seguenti posizioni, cioè:

a) Per gli uomini che sono in licenza, dopo scaduti i primi sessanta giorni, e per quelli che debbono essere annoverati fra i non *giunti*;

b) Per quelli che vengono consegnati ai carabinieri o alle carceri;

c) E finalmente per quelli, che per disposizione speciale, devono ricevere i loro assegnamenti a carico di altre amministrazioni.

3. Eccettuati i casi ora specificati, l'assegno non cessa se non per coloro che, in seguito a congedamento, diserzione o morte o per qualsiasi altra causa cessano di far parte della forza effettiva sotto le armi.

4. La decorrenza e la cessazione dell'assegno da qualsiasi causa prodotte, incominciano sempre dal giorno successivo a quello in cui avviene il mutamento nella posizione degli uomini, cioè avviene il fatto in forza del quale questi entrano a far parte della forza avente diritto ad assegno o cessano di appartenervi.

5. L'assegno giornaliero si divide in *paga* ed *indennità comuni*.

Le indennità comuni, devolute alle masse generali uomini, sono stabilite per ogni arma e corpo nelle seguenti proporzioni, cioè:

		INDENNITÀ COMUNI		
		Legna e letto	Spese varie	TOTALE
Armi di artiglieria e genio ed armi di linea		0,06	0,08	0,14
Arma dei carabinieri	a piedi	»	0,05	0,05
	a cavallo	»	0,06	0,06
	allievi	0,06	0,02	0,08
Corpo invalidi e veterani	furiere maggiore, furiere, sergente	0,06	0,19	0,25
	caporale	0,06	0,12	0,18
	soldato	0,06	0,09	0,15
Soldato alle compagnie di disciplina		0,06	0,08	0,14
Soldato alla reclusione od al carcere militare		0,06	0,19	0,25

Disposizione transitoria per gli invalidi e veterani.

6. Gli assegnamenti da domandarsi dal corpo invalidi e veterani per gli uomini di truppa aventi gradi non più compresi nel nuovo quadro di formazione, sono quelli qui in appresso indicati, cioè:

Pei sottufficiali di 1ª e 2ª categoria, l'assegno da sergente di fanteria;

Pei caporali maggiori e pei caporali di 1ª e 2ª categoria, l'assegno da caporale di fanteria;

Pei tamburini, l'assegno da soldato di fanteria; e le quote di assegno devolute alla massa generale uomini a titolo di indennità comuni sono fissate:

	INDENNITÀ COMUNI		
	Legna e letto	Spese varie	TOTALE
Per i sottufficiali di 1ª categoria . . . in L.	0,06	0,29	0,35
» sottufficiali di 2ª categoria . . . . »	0,06	0,44	0,50
» caporali maggiori . . . . . »	0,06	0,12	0,18
» caporali di 1ª categoria . . . . . »	0,06	0,12	0,18
» caporali di 2ª categoria . . . . . »	0,06	0,17	0,23
» tamburini . . . . . »	0,06	0,09	0,15

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA VI.

Assegno di primo corredo.

SPECCHIO N. 14 DELLA LEGGE.

INDICAZIONE DELLE VARIE ARMI	Prima quota accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato	Seconda quota per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi	Assegno speciale agli uomini richiamati di congedo illimitato
Truppe a piedi: fanteria di linea, bersaglieri, distretti, artiglieria da fortezza, operai di artiglieria, genio, compagnie di sanità . .	100	20	30
Truppe a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e del genio	150	20	30
Carabinieri a piedi . .	200	»	»
Carabinieri a cavallo . .	450	»	»

Annotazioni

Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo, faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Alla cavalleria, all'artiglieria da campagna ed alle compagnie treno del Genio . . . . . L. 50

Ai carabinieri { a piedi . . . . . » 100
a cavallo . . . . . » 350

Gli allievi carabinieri ricevono soltanto lire 100 alla loro ammissione nell'Arma, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi.

Disposizioni di massima.

1. L'assegno di primo corredo spetta ad ogni individuo che prenda servizio nei corpi dell'Esercito permanente, eccezione fatta però:

a) per i surrogati di fratello allorchè fu già concesso l'assegno al surrogante;

b) per coloro che dopo aver ricevuto il congedo siano riammessi in servizio, purchè non per obbligo di leva, nel qual caso è dovuto l'assegno.

2. La prima quota dell'assegno di primo corredo per le truppe a piedi e le truppe a cavallo è richiesta dalle amministrazioni dei corpi ed accreditata sui conti di massa degli individui.

La seconda quota non interessa i conti di massa degli arruolati, ma costituisce un fondo comune inscritto in bilancio, che il Ministro della guerra, con suo decreto, ripartisce fra le amministrazioni dei corpi in proporzione dei bisogni di manutenzione del materiale raccolto nei rispettivi magazzini.

3. Il diritto alle amministrazioni di richiedere la prima quota di assegno di primo corredo è determinato dalla variazione di incorporazione dei nuovi ammessi nei corpi dell'Esercito. Però per gl'inscritti di 2ª categoria il diritto all'assegno di primo corredo viene stabilito soltanto quando sono chiamati sotto le armi per servizio e per un tempo indeterminato, mentre nei casi di chiamata per semplice istruzione o per un periodo di tempo determinato, il Ministero provvede con apposite disposizioni al loro corredo.

4. Il diritto al supplemento che si corrisponde agli individui che, dopo avere ricevuto l'assegno di 1° corredo in L. 100, fanno passaggio alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, alle compagnie treno del genio ed ai carabinieri reali, viene stabilito dalle relative variazioni di passaggio.

5. I sottufficiali, caporali e soldati che cessano per qualsiasi motivo dal servizio prima di aver compiuto un anno di ferma, eccettuati quelli che muoiono in guerra od in servizio comandato, devono restituire l'assegno di primo corredo nelle seguenti proporzioni, cioè:

a) la somma totale se la cessazione avviene nei primi 3 mesi di servizio;

b) la metà se avviene nel periodo degli altri 9 mesi del

primo anno, compiuto il quale cessa l'obbligo di qualsiasi restituzione.

6. Per determinare la quota proporzionale dell'assegno che, nei casi indicati nel precedente numero, gl'individui devono restituire, si tiene per base la data della loro prima incorporazione al distretto od al corpo, ed i periodi di tempo stabiliti per tali restituzioni si considerano compiuti alle corrispondenti date dei mesi successivi (1).

7. Nel computare il tempo di servizio deve essere detratto quello che gl'individui possono avere trascorso in istato di diserzione;

8. Il supplemento che si corrisponde nei casi indicati nel n° 5 deve pure essere restituito in tutto o per metà se il militare non ha compiuto l'anno di servizio nelle truppe a cavallo, o come carabiniere effettivo.

La restituzione di questo supplemento è fatta colle stesse norme stabilite per l'assegno di primo corredo, tenendo però per base, nel computo del tempo, la data della variazione di passaggio che motivò la concessione del supplemento medesimo.

9. L'assegno speciale di lire 30 stabilito per gli uomini richiamati dal congedo illimitato è dovuto a tutti i militari che raggiungono le bandiere e viene accreditato sui rispettivi *conti* di massa.

Non è però dovuto ai militari che siano chiamati sotto le armi per semplice istruzione.

10. È soggetto alla restituzione di cotale assegno colui il quale, entro il limite di giorni trenta dopo la sua presentazione al corpo o distretto, sia per qualunque motivo liberato dal servizio o per disposizione speciale rinviato in congedo illimitato.

Disposizioni transitorie.

11. Gl'individui, che per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1874, ricevettero un assegno di primo corredo diverso da quello fissato dalla presente legge, con-

(1) Così, ad esempio, un individuo che sia stato incorporato il 15 febbraio s'intende aver compiuto 3 mesi di ferma col 15 maggio successivo e dovrà restituire l'intiero assegno di primo corredo se lascia il servizio prima del 15 stesso, e la metà se lascia il servizio prima del 15 febbraio dell'anno successivo, dalla quale data in poi non andrà più soggetto ad alcuna restituzione.

tinueranno a restituire, nei casi stabiliti, le quote di assegno proporzionate alla somma che ricevettero e colle norme stabilite dalle precedenti disposizioni.

12. Per i volontari di un anno è mantenuta in vigore, a tutto dicembre 1874, l'eccezione fatta alla lettera *a*) dell'istruzione per l'eseguimento del R. D. 28 luglio 1872, in forza della quale non era loro dovuto l'assegno di primo corredo.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA VII.

Assegni ordinari giornalieri per foraggio e indennità di cavalli e muli di truppa.

SPECCHIO N. 15 DELLA LEGGE.

ARMI	PER OGNI CAVALLO	
	Numero delle razioni foraggio	Indennità giornaliera
Fanteria di linea, bersaglieri e distretti	1	0,331
Cavalleria e istituti militari.	1	0,261
Artiglieria e genio	1	0,266

Annotazione — Reali Carabinieri: razione foraggio calcolata a Lire 1, 40.

Disposizioni di massima.

1. Pei cavalli e muli di truppa è corrisposto ai corpi l'assegno giornaliero indicato per ogni arma nella presente tabella.

2. Questo assegno è regolato in base alla forza effettiva in cavalli e muli dello Stato e per le legioni dei reali carabinieri viene regolato sulla forza degli uomini dell'arma a cavallo avente diritto all'assegno ordinario.

3. Con quest'assegno i corpi sopperiscono alle spese per la ferratura, per la provvista della paglia da lettiera e dei medicinali, e per la rinnovazione e manutenzione delle bardature.

Delle razioni foraggio prese in natura i corpi si danno debito verso lo Stato a norma di tariffe dal Ministero stabilite.

4. Per i cavalli e muli dello Stato l'assegno incomincia dal giorno successivo a quello in cui i corpi li prendono in forza.

Cessa l'assegno dal giorno successivo a quello in cui i cavalli o muli cessano, per qualsiasi causa, di far parte dei corpi.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA VIII.

Soprasoldi speciali ad uomini di truppa.

SPECCHIO N. 16 DELLA LEGGE.

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASOLDO giornaliero	
Sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione	»	20
Caporali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria	»	10
Sottufficiali, caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari penali . . .	»	85
Sottufficiali, caporali e soldati comandati fuori del proprio corpo come scrivani od inservienti presso comandi od uffici	»	50

Disposizioni di massima.

1. Questi soprasoldi vengono regolati in base alle giornate di *presenza in servizio* presso le scuole, i comandi, uffici, o gli stabilimenti penali militari.

2. La decorrenza e la cessazione dei soprasoldi si computano sempre dal giorno successivo a quello in cui gli individui passano a prestare i servizi pei quali detti soprasoldi sono stabiliti, o cessano dai servizi medesimi.

Roma, il 31 maggio 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 107. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 3). — **Regio Decreto con cui sono soppressi i soprasoldi per le cariche speciali a datare dal 1° luglio 1874, ed è stabilito un nuovo soprasoldo pei direttori dei conti e per gli ufficiali di massa in alcuni corpi.** — 31 maggio.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 15 marzo 1860 che stabiliva i soprasoldi per gli ufficiali rivestiti di cariche speciali;

Visto il Nostro Decreto 30 dicembre 1865 col quale i predetti soprasoldi furono posti a carico della massa dei corpi;

Vista la legge 19 marzo 1874, N. 1857, relativa agli stipendi ed assegnamenti all'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi i soprasoldi che attualmente ricevono gli ufficiali rivestiti delle cariche di *aiutanti maggiori, direttori dei conti, ufficiali di massa, ufficiali di matricola, ufficiali di amministrazione.*

Art. 2. È stabilito un soprasoldo annuo di L. 600, a carico delle masse generali, per gli ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di direttore dei conti.

È parimenti stabilito, a carico delle masse predette, un soprasoldo annuo di L. 300 per gli ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di *ufficiali di massa* nei distretti militari e nei reggimenti di artiglieria, del genio e di cavalleria.

Art. 3. Il presente Decreto entrerà in vigore al 1° luglio 1874.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE . Ricotti.

N. **108.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 4). — **Istruzioni amministrativo-contabili per l'eseguimento dei Reali Decreti risguardanti i nuovi assegnamenti nell'Esercito.** — 25 giugno.

Art. 1. — *Stipendi ed aumenti sessennali.*

1. A cominciare dal 1° luglio prossimo gli stipendi di tutti indistintamente gli ufficiali dell'Esercito e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione militare saranno sui fogli generali delle competenze dimostrati e computati in base alle tariffe fissate dalla legge 19 marzo 1874.

In conseguenza l'intestatura della parte 1ª dei fogli generali delle competenze del 3° trimestre 1874 seguirà in base alle accennate nuove tariffe, distinguendo gli ufficiali con diritto a sessennio da quelli che hanno diritto al solo stipendio.

2. Per coloro ai quali, in forza dell'art. 6 di detta legge, dovesse essere conservato l'antico stipendio, la differenza fra questo e quello che loro spetterebbe giusta le nuove tariffe, costituirà una competenza da corrispondersi quale assegno personale.

Le somme che le amministrazioni pagheranno per tale oggetto verranno dimostrate sopra un foglio dimostrativo conforme all'*Allegato* N. 1 della presente Istruzione, e richiamate in bonificazione alla parte 3ª dei suddetti fogli.

3. Le concessioni degli aumenti sessennali formeranno oggetto di variazioni da registrarsi, colle norme consuete, sulle matricole, sui fogli generali delle competenze e alle colonne 6 e 7 del ruolo generale degli uomini sotto le armi.

4. Nei casi previsti dalla legge sull'avanzamento, per l'ufficiale che transitando d'arma perde l'anzianità — come per esempio: il tenente che transita nei carabinieri reali — il sessennio non decorre che dalla anzianità sua nell'arma in cui è passato.

5. Per distinguere, nei documenti contabili, gli ufficiali che hanno conseguito aumenti sessennali, da quelli non aventi sessennio, si osserveranno le seguenti norme:

Per gli ufficiali che hanno conseguito un aumento sessennale, all'indicazione del grado si aggiungerà la seguente dicitura: *con 1 sess.* (per esempio: *capitano con 1 sess.*).

Per quelli che in progresso di tempo venissero ad acquistare diritto ad un secondo aumento sessennale, la dicitura

da aggiungere alla indicazione del grado sarà la seguente: *con 2 sess.* (per esempio: *capitano con 2 sess.*).

La semplice indicazione del grado (per esempio *capitano*) servirà per designare l'ufficiale che non abbia ancor conseguito aumento sessennale e fruisca perciò del solo stipendio.

Art. 2. — *Razioni foraggio.*

6. Le razioni di foraggio spettanti agli ufficiali debbono ordinariamente essere date in natura.

Quelle, che, entro i limiti degli assegnamenti dovuti in ragione del numero dei cavalli di servizio effettivamente posseduti, siano prese in meno in natura, saranno pagate in contanti.

7. L'importo delle razioni dovute dallo Stato per i cavalli degli ufficiali è trimestralmente rappresentato con uno *Specchio dimostrativo delle razioni foraggio e della indennità cavalli dovute agli ufficiali* (n° 377 del *Modellario*).

8. La dichiarazione, che ciascun ufficiale è tenuto a produrre per provare il numero delle razioni foraggio che gli spettano a seconda del numero dei cavalli di servizio effettivamente posseduti, sarà compilata secondo l'esempio pratico *Allegato* n° 2 (n° 376 del *Modellario*).

9. La dichiarazione deve indicare il numero dei cavalli posseduti al principio del mese, le variazioni successivamente occorse e il conseguente numero delle razioni foraggio dovute per il mese medesimo, notando altresì quante siano state prese in natura e quante siano dovute in contanti.

10. È presentata al comandante della compagnia (1) il penultimo giorno di cadun mese e ogni qualvolta abbiano gli ufficiali da assettare i loro conti verso l'amministrazione per passaggio in altro corpo, per collocamento in aspettativa od a riposo, per partenza in congedo o per altra consimile contingenza.

11. Per gli ufficiali in licenza la dichiarazione è trasmessa al comandante del corpo al termine di ogni mese per la consueta via d'ufficio o direttamente per la posta.

Per gli ufficiali in disponibilità od aspettativa è invece trasmessa al distretto, da cui ricevono gli assegnamenti.

12. La non presentazione della dichiarazione vuol essere

---

(1) Ciò che nei *corpi* è attribuito al *comandante di compagnia*, s'intenda attribuito, negli *uffici*, *comandi*, ecc., all'ufficiale che venga incaricato del pagamento degli stipendi.

considerata come dichiarazione di non aver ragione a foraggi.

In ogni caso le dichiarazioni, che pervenissero all'amministrazione con un ritardo di tre mesi o più da quello cui si riferiscono, non potranno più essere accettate nè ammesse nei conti senza che ne sia preventivamente giustificato il ritardo all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

13. Per gli ufficiali che si trovano nella assoluta impossibilità di rilasciare la dichiarazione, per i disertori e per quelli che vengano a morire nel corso del mese mentre sono sotto le armi, la dichiarazione per le razioni dovute è presentata dal comandante della compagnia cui gli ufficiali appartengono.

In ogni caso questi dovrà però prima accertarsi del numero delle razioni, cui i medesimi abbiano diritto, ed esporre a piè della dichiarazione i motivi pei quali non può questa essere presentata personalmente.

14. Il comandante della compagnia unisce le dichiarazioni al foglio di stipendio, che rimette all'amministrazione per il pagamento degli assegnamenti dovuti agli ufficiali.

Quando le dichiarazioni importino pagamenti di razioni in contanti, sul foglio-stipendio, colla scorta delle dichiarazioni medesime, saranno altresì indicate le razioni che debbono a ciascun ufficiale essere pagate in contanti.

15. Al termine del trimestre, le dichiarazioni personali degli ufficiali effettivi sono riepilogate dal direttore dei conti sullo specchio dimostrativo prescritto dal precedente n° 7 ed unite, con questo, al foglio generale delle competenze.

16. Le dichiarazioni degli ufficiali aggregati sono invece mandate al corpo od ufficio, cui i medesimi sono effettivi, congiuntamente allo *Specchio trimestrale degli assegnamenti corrisposti agli ufficiali di altri corpi;* quelle degli ufficiali in disponibilità od aspettativa all'Ufficio d'amministrazione de' personali vari.

Art. 3. — *Indennità-cavalli.*

17. L'indennità-cavalli va considerata come compresa nel novero degli *assegni personali.*

18. Per parte delle compagnie l'indennità-cavalli spettante agli ufficiali è mensualmente dimostrata sul foglio-stipendio.

19. Quando non ne è dovuto il pagamento alla mano,

l'importo della indennità-cavalli sarà sul foglio stesso inscritto fra le ritenute per farne l'accreditamento a favore della massa rimonta dell'ufficiale cui spetta.

20. I conti delle masse di rimonta sono permanentemente mantenuti in evidenza mediante un *Conto aperto della massa rimonta* (n° 378 del modellario) istituito per ciascun ufficiale, ed un *Prospetto riassuntivo delle masse* (n° 379 del modellario), che compendia i conti individuali di tutti gli ufficiali del corpo.

I conti delle masse di rimonta sono tenuti presso il consiglio d'amministrazione permanente.

21. Il conto-aperto segue l'ufficiale nei vari suoi passaggi di corpo e deve rappresentare le entrate e le spese della massa dal giorno che si acquista il diritto all'indennità cavalli sino a quando l'ufficiale cessa dal servizio o passa in una posizione in cui non abbia più massa di rimonta e ogni partita di questa sia stata definitivamente liquidata.

22. Si inscrivono a credito del conto: le quote dell'indennità-cavalli ritenute a favore della massa, il prezzo dei cavalli venduti, le ritenute che in determinati casi si facciano sugli stipendi, sugli assegnamenti di aspettativa o sulle pensioni in pagamento del debito della massa medesima.

A debito vi si inscrivono: le spese per la compra di cavalli di servizio e l'eccedente la massa, che pagasi all'ufficiale quando, avendo la massa compiuta, è trasferito in altra posizione nella quale il limite stabilito per il fondo compiuto sia minore.

23. I conti della massa rimonta sono normalmente assettati al termine di ogni trimestre.

Ogniqualvolta l'ufficiale debba lasciare il corpo nel corso del trimestre per esempio, per trasferimento o per cessazione dal servizio, o debba, per qualsivoglia altra causa, assettare i propri conti verso l'amministrazione del corpo, è pure assettato il conto-aperto della massa-rimonta.

24. Ad ogni assettamento della massa-rimonta, il conto-aperto dovrà essere sostritto dal direttore dei conti e dall'ufficiale cui appartiene per convalidarne il risultante stato di massa.

25. Quando l'ufficiale è trasferito in altro corpo, il conto-aperto, debitamente assettato e sottoscritto anche dal relatore, è trasmesso all'altro corpo; se è collocato in aspettativa, è trasmesso all'Ufficio d'amministrazione de' personali vari.

Il debito o credito risultante dal conto-aperto è assunto dal nuovo corpo od ufficio mediante liquidazione con operazione di conto-corrente.

26. Per gli ufficiali, che al 1° luglio 1874 hanno debito verso la cassa per antecedente acquisto di cavalli ed hanno contemporaneamente diritto alla indennità cavalli, il debito sarà dal giorno stesso trasportato sul conto individuale della massa-rimonta; anche se, per questa volta soltanto, il debito della massa venga per talun ufficiale a sorpassare il prescritto limite massimo.

Il debito sarà indi scontato coll'introito delle successive rate dell'indennità all'ufficiale spettante, cessando contemporaneamente le altre ritenute cui fosse per lo stesso scopo sottoposto in forza delle anteriori disposizioni.

27. Al termine di ogni trimestre le partite di credito e debito della massa-rimonta di tutti gli ufficiali del corpo sono riepilogate sul prospetto rassuntivo dello stato delle masse di rimonta, che deve pertanto dimostrare il credito o debito di ciascun ufficiale verso la propria massa al primo giorno del trimestre successivo, e il conseguente debito o credito della cassa per l'amministrazione dell'indennità-cavalli.

28. Il credito e il debito della cassa verso le masse di rimonta risultanti alla chiusura trimestrale del prospetto rassuntivo dello stato delle masse vanno quindi rappresentati sul bilancio del corpo, ponendovi ad appoggio copia del prospetto medesimo.

29. L'indennità-cavalli va richiesta sul foglio generale delle competenze, dandone la dimostrazione sullo stesso specchio n° 377 del *Modellario*.

30. Le operazioni di cassa che interessano le masse di rimonta vanno distintamente dimostrate, per tutti i corpi, alla colonna 11 del *Riassunto trimestrale della contabilità interna*, la cui intestatura sarà così cambiata: *Massa-rimonta ufficiali e anticipazioni*.

Art. 4. — *Indennità di carica, soprasoldi e indennità speciali di servizio.*

31. La dimostrazione nei conti della indennità di carica, dei soprasoldi fissi e delle indennità speciali di servizio (indicati nella tabella II annessa al Decreto 31 maggio scorso (*Atto* 107), sarà fatta nei modi prescritti per i corrispondenti assegnamenti dapprima in vigore.

32. Siffatte indennità e soprasoldi saranno trimestralmente richieste sul foglio generale delle competenze, dimostrandone la ragione collo annettervi apposito *Specchio dimostrativo delle indennità di carica, de' soprasoldi fissi e delle indennità speciali di servizio dovute agli ufficiali* (n° 380 del *Modellario*).

Art. 5. — *Indennità di soggiorno.*

33. L'indennità di soggiorno stabilita dal R. Decreto 18 maggio 1874 (*Atto* n° 86) deve essere corrisposta in base alle giornate di effettiva dimora per ragioni di servizio nelle città per cui è stabilita.

Sarà però continuata agli ufficiali dei corpi o reparti di corpo che per ragioni d'istruzioni o di campi si allontanano temporariamente dal luogo di guarnigione per farvi poi ritorno.

34. Sarà pure corrisposta l'indennità, meno i casi in cui è loro dovuta l'indennità di via:

a) Agli ufficiali superiori ed inferiori che per ragioni di servizio o di istruzione vengono temporariamente comandati in Roma;

b) Agli ufficiali subalterni comandati per gli oradetti motivi in una delle città di *Torino*, *Milano*, *Firenze*, *Napoli* e *Palermo*.

35. Non è dovuta l'indennità di soggiorno, durante la detenzione, nè agli ufficiali che venissero sottoposti a giudizio, nè a quelli che per punizione disciplinare fossero ordinati agli arresti in fortezza.

36. Il conteggio dell'indennità sarà fatto a giornate, calcolando tutti i mesi indistintamente per 30 giorni, e la quota che risulterà dovuta a ciascun ufficiale gli sarà pagata collo stipendio, comprendendola nella colonna degli assegni personali.

37. L'importo della indennità di soggiorno sarà trimestralmente richiesto alla parte 3ª del foglio generale delle competenze, dimostrandone la ragione collo annettervi apposito *Elenco degli ufficiali aventi diritto all'indennità di soggiorno* (n° 375 del *Modellario*).

Art. 6. — *Soprasoldi speciali di carica.*

38. Il soprasoldo speciale di carica stabilito dal Reale Decreto 31 maggio 1874 (*Atto* 107) per gli ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di direttore dei conti presso qualsiasi amministrazione militare, o di ufficiale di massa nei distretti o nei reggimenti d'artiglieria, genio e cavalleria, non spetta che all'ufficiale effettivamente investito della carica ed è regolato, quanto alla decorrenza ed alla cessazione, come lo stipendio.

Il soprasoldo speciale non è però dovuto quando l'ufficiale si trova in licenza con perdita di tutto o di parte dello sti-

pendio, ditenuto in aspettazione di giudizio od agli arresti in fortezza.

39. Esso è compreso nel novero degli assegnamenti casuali e va per ciò rappresentato nei conti nei modi che sono per questi stabiliti.

Art. 7. — *Assegnamenti soggetti a tasse.*

40. Gli stipendi sono soggetti alle ritenute prescritte dalla legge 18 dicembre 1864 ed alla tassa sulla ricchezza mobile stabilita dalle leggi di finanza.

Alla ritenuta della metà per i primi sei mesi prescritta dal secondo capoverso dell'art. 4 della citata legge sono soggetti tanto gli aumenti di stipendio conseguiti per promozione o per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, quanto quelli derivanti da cambiamento d'arma o dal solo fatto della legge in rapporto a tariffa precedentemente in vigore (1).

41. L'indennità personale dovuta ai generali d'esercito, l'indennità cavalli, le indennità di carica e di servizio e i soprasoldi fissi indicati nelle tabelle I e II annesse al Decreto 31 maggio (*Atto* 106) sono soltanto soggetti alla tassa di ricchezza mobile.

A questa tassa sono pur soggette l'indennità annua degli ufficiali della milizia mobile e l'indennità di soggiorno, non che i soprasoldi speciali di carica dovuti a carico delle masse dei corpi.

42. L'importare delle tasse erariali, che gravano sugli assegnamenti dovuti a carico dello Stato, va inscritto a debito sul foglio generale delle competenze o sugli speciali fogli nominativi con cui si richiedono gli assegnamenti medesimi.

Per contro l'importo di quelle, che gravano sugli assegnamenti dovuti a carico delle masse dei corpi (*indennità o soprasoldi d'indole continuativa, ed altri consimili assegnamenti*), va direttamente versato, al termine d'ogni trimestre, nelle tesorerie dello Stato, prendendo i necessari preventivi accordi coll'Intendenza di finanza della provincia in cui i corpi od uffici si trovano.

---

(1) Così, ad esempio, per lo stipendio del *tenente di fanteria*, che prima era di L. 1800 ed ora è di L. 2000, per i primi sei mesi sarà fatta la ritenuta della metà sull'aumento di L. 200; per il *tenente di fanteria*, il cui stipendio, per aumento sessennale, venga ad essere di L. 2120, la ritenuta della metà sarà fatta sull'aumento complessivo di L. 320.

Art. 8. — *Pagamento degli assegnamenti agli ufficiali.*

43. Il pagamento degli assegnamenti, tanto per gli ufficiali che per i vari personali dipendenti dalla amministrazione della guerra, è normalmente fatto l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 9. — *Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.*

44. L'assegno giornaliero si scompone in paga ed indennità comune.

La parte dell'assegno giornaliero compresa sotto la denominazione di *paga* si suddivide in quote, le quali, nelle proporzioni indicate dall'*Allegato* n° 3, servono a provvedere al vitto, al soldo da corrispondersi alla mano (*prestito*) ed alla manutenzione del vestiario dei sottufficiali, caporali e soldati.

45. La quota, che spetta ai corpi sotto il titolo di *indennità comuni*, viene introitata a favore della massa generale uomini, e serve per sopperire alle spese specificate nelle annotazioni poste nell'*Allegato* suddetto.

46. L'assegno da domandarsi per gli uomini di truppa destinati ai vari impieghi portati dai quadri organici di formazione, è accennato nell'*Allegato* n° 4.

Art. 10. — *Paga della truppa.*

47. I sottufficiali, caporali e soldati hanno diritto alla paga quando si trovano:

a) presenti alla propria compagnia;

b) aggregati ad altre compagnie o ad altri corpi;

c) comandati presso un ufficio, un comando o stabilimento militare;

d) in viaggio in drappello con diritto al soprasoldo di marcia o di accantonamento.

48. Gli uomini di truppa in piccola licenza hanno diritto alla paga, meno il prezzo del pane.

Quando sono in licenza ordinaria o straordinaria, all'ospedale, a bordo o in altre posizioni, cessano di aver ragione alla paga; ricevono invece il trattamento stabilito dai regolamenti in vigore per le singole posizioni.

49. L'aumento di centesimi *tre* sulla paga dei caporali e soldati onde tratta il Reale Decreto 31 gennaio 1871, essendo per la nuova legge compreso nello assegno giornaliero, dal 1° luglio 1874 deve intendersi cessato.

50. Le ritenzioni da farsi sulla paga a beneficio delle masse individuali, delle masse generali e di quelle d'ordinario con-

tinueranno ad essere operate nei casi previsti e nelle proporzioni stabilite dalle *Disposizioni 26 dicembre 1871* e successive modificazioni.

Art. 10. — *Scotto per l'ordinario.*

51. Nelle armi di artiglieria e genio e di cavalleria, nei reggimenti dei granatieri e dei bersaglieri e nelle compagnie alpine, il maggior soldo dei caporali e soldati è concesso per essere impiegato ad aumentare la giornaliera razione viveri.

In conseguenza nelle armi e nei corpi ora detti lo scotto da ritenersi a favore dell'ordinario sulla paga dei caporali e soldati sarà di centesimi 63 (*compreso il prezzo della razione pane*), e per tali corpi si intenderà modificato il § 38 dell'allegato *B* alle *Disposizioni 26 dicembre 1871*, nel senso che la quantità minima di carne che dovrà entrare nella composizione della giornaliera razione viveri sia di grammi 220.

52. Questa disposizione sarà posta in atto al 1° luglio 1874 nei reggimenti dei granatieri e nelle compagnie alpine; andrà invece in vigore soltanto al 1° gennaio 1875 nelle armi d'artiglieria, del genio, di cavalleria e nei reggimenti dei bersaglieri.

Disposizioni transitorie.

Art. 11. — *Bonificazione delle differenze negli assegnamenti al 1° luglio 1874.*

A) — Ufficiali.

53. Agli ufficiali inferiori ed agli impiegati, che, in conseguenza della ritenuta straordinaria della metà dell' aumento di stipendio e della cessazione dell'indennità d'alloggio e dei soprasoldi di carica speciale (*legge 18 dicembre 1864, e Reali Decreti 18 e 31 maggio 1874*), venissero a ricevere nello insieme degli assegnamenti in contanti ad essi dovuti una somma inferiore a quella che loro spettava anteriormente al 1° luglio 1874, sarà bonificata la differenza, imputando la relativa spesa alla massa generale uomini.

54. Il computo della differenza da bonificarsi a ciascun ufficiale sarà fatto in conformità di quanto è dimostrato negli esempi pratici annessi alle presenti Istruzioni (*Allegato* n° 5.)

55. Le amministrazioni trasmetteranno, alla fine del prossimo mese di luglio, all'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi (2ª *riparto*) uno specchio nominativo (conforme all'annesso esempio pratico *Allegato* n° 6) degli ufli-

ciali aventi diritto alla bonificazione della differenza, colla dimostrazione della somma a ciascuno di essi, per questo titolo dovuta.

56. Ai direttori dei conti spetterà di fornire alle compagnie le indicazioni necessarie pel conteggiamento di queste somme, le quali verranno dimostrate in contabilità nel modo stabilito per le competenze casuali.

57. Il pagamento di cotali differenze deve cessare o congruamente modificarsi di mano in mano che le differenze stesse vengono a sparire od a subire diminuzioni, sia per la cessazione della ritenuta straordinaria della metà dell'aumento, sia nei casi che gli ufficiali conseguiscono aumento di stipendio o cessano dalle posizioni che davano loro diritto ai maggiori assegnamenti.

B) — Truppa.

58. Ai sottufficiali, caporali e soldati sotto le armi al 1° luglio 1874 che, in conseguenza delle nuove tariffe dell'assegno giornaliero, venissero ad avere diritto per soldo alla mano *(prestito)* ad una somma inferiore a quella che per lo stesso titolo ricevevano anteriormente al 1° luglio, sarà bonificata la differenza, imputando la relativa spesa alla massa generale uomini.

59. Il cómputo delle differenze è fatto nel modo indicato sull'*Allegato* n° 7, e le somme per tale titolo corrisposte verranno dimostrate in contabilità secondo è stabilito per le competenze casuali.

60. Le bonificazioni onde trattasi devono cessare di mano in mano che gli individui a cui sono concesse vengono a cambiare di grado o di impiego.

Dell'onere sopportato in conseguenza del presente e del precedente articolo, le amministrazioni militari saranno rimborsate nel riparto de' fondi stabiliti in bilancio per sovvenzioni alle masse generali uomini.

Art. 12. — *Indennità ed assegnamenti conservati sebbene non compresi nella nuova legge sugli stipendi ed assegnamenti militari.*

61. Oltre gli assegnamenti stabiliti dalla legge 19 marzo 1874, rimangono ancora in vigore, sino a nuova disposizione, le indennità ed i soprasoldi vari qui appresso designati:

A) — Assegnamenti dovuti al personale

a) Competenze d'alloggio per il presidente del comitato di stato maggiore generale, pei comandanti generali, pei comandanti delle divisioni militari e pei presidenti del comitato delle armi di linea, del comitato d'artiglieria e genio e del comitato dei reali carabinieri;	R. Decreti 24 dicembre 1870 e 4 dicembre 1873.
b) Indennità fissa per le spese d'ufficio ai comandanti generali, di divisione, di brigata, di presidio e di fortezza;	R. Decreto 5 gennaio 1871, 19 gennaio e 4 dicembre 1873.
c) Assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporaneamente per servizio dalla loro residenza ordinaria;	R. Decreto 6 marzo 1872.
d) Soprasoldo agli ufficiali in missione all'estero;	R. Decreti 5 luglio 1863 e 28 luglio 1872.
e) Indennità di via;	Istruzione 20 dicembre 1864.
f) Soprasoldo di marcia e di accantonamento;	R. Decreto 1 maggio 1872.
g) Soprasoldo di villaggio;	R. Decreto 1° giugno 1865.
h) Soprasoldo di campagna geodetica;	R. Decreto 25 marzo 1852.
i) Indennità d'alloggio agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra con sede stabile in Roma;	Legge 30 giugno 1872, N. 882.
j) Assegno di mantenimento per gli ufficiali detenuti per condanna;	R. Decreto 18 luglio 1851 (art. 2).
k) Soprasoldo pel governo di cavalli agli uomini d'artiglieria e genio e soprasoldo di lavoro alla truppa delle compagnie operai d'artiglieria (da costa);	R. Decreto 25 marzo 1852 e Nota ministeriale 12 luglio 1865. R. Decreto 15 gennaio 1873.
l) Soprasoldo ai soldati palafrenieri, che hanno in consegna i cavalli presso le scuole militari;	R. Decreto 21 febbraio 1872.
m) Indennità per le girate d'ispezione per gli ufficiali e gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali;	R. Decreti 28 novembre 1858 e 13 dicembre 1868.
n) Indennità di pernottamento agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali;	R. Decreto 28 novembre 1858 (§ 2. Disposizioni annesse).
o) Caposoldo d'anziano agli uomini di truppa del corpo reali carabinieri, che non fruiscano o siano per fruire del trattamento di assoldati con premio;	§ 14. Tabella 30. *Guidapratica* - Art. 2°. R. Decreto 19 novembre 1858.

p) Indennità ai sottufficiali dei carabinieri comandati in luogo di ufficiali ad assistere alle operazioni di leva; — R. Decreto 28 novembre 1858 (§ 1. Disposizioni annesse).

q) Premi d'arresto di disertori e renitenti agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali o di altro corpo dell'esercito; — R. Decreto 28 novembre 1858 (§ 16. Disposizioni annesse). R. D. 31 magg. 1863

r) Soprasoldo al professore civile incaricato delle funzioni di segretario del comando dell'accademia militare; all'ufficiale e professore aggiunto militare segretario del comandante della scuola militare ed al professore civile titolare od aggiunto che adempirà alle funzioni di segretario della direzione degli studi; — R. Decreti 13 ottobre 1870.

s) Soprasoldo giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati invalidi ciechi o mutilati del corpo invalidi e veterani; — § 71. Regie determinazioni 8 aprile 1814 e R. Decreto 10 febbraio 1855.

t) Soprasoldo di trasferta agli ufficiali ed impiegati del genio militare e dell'artiglieria; — R. Decreti 20 giugno, 23 settembre e 24 ottobre 1867.

u) Retribuzione di trasferta al personale della giustizia militare; — R. Decreto 7 febbraio 1871.

v) Indennità di trasferta per gli impiegati civili contabili dipendenti dal Ministero della guerra, pei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometra del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, per gli scrivani ed assistenti locali e per gli ufficiali dell'artiglieria e genio per servizio del materiale; — R. Decreti 6 e 12 aprile 1865.

x) Indennità di prima entrata agli ufficiali della milizia mobile; — R. Decreto 10 marzo 1872.

y) Indennità giornaliera agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento quando sono sotto le armi; — R. Decreto 10 marzo 1872.

z) Indennità mensuale agli ammessi in esperimento pel passaggio nell'istituto topografico militare; — R. Decreto 26 marzo 1873.

B) — ASSEGNAMENTI DOVUTI AI CORPI ED AGLI UFFICI.

a) Indennità fissa per le spese di viaggio degli uomini di nuova leva e di quelli da mandarsi in congedo illimitato; — R. Decreto 1° dicembre 1870 (Tabella N. 2).

b) Assegno di mantenimento per gli uomini presi a sussistenza;	R. Decreto 1° dicembre 1870 (Tabella N. 3).
c) Indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa;	R. Decreto 1° febbraio 1872.
d) Indennità per le bardature del treno di artiglieria;	R. Decreto 15 maggio 1857.
e) Indennità fissa ai consigli d'amministrazione dei distretti militari per le spese d'ufficio;	R. Decreto 5 gennaio 1871.
f) Indennità per le spese d'ufficio dei magazzini centrali, dell'opificio d'arredi e delle sussistenze militari;	R. Decreto 29 giugno 1862.
g) Indennità per spese d'ufficio e cancelleria alle direzioni di commissariato militare;	R. Decreto 27 settembre 1871.
h) Indennità per spese d'ufficio e cancelleria pei tribunali militari.	R. Decreti 25 gennaio, 13 ottobre e 18 dicembre 1870, e 25 gennaio 1872.

62. L'indennità, i soprasoldi e gli assegnamenti vari nel precedente paragrafo accennati debbono continuare ad essere regolati, sino a nuova disposizione, nel modo sin qui seguito, tenendo cioè conto delle modificazioni successivamente intervenute nelle singole disposizioni che li istituiscono.

63. I provvedimenti dati colle presenti istruzioni non riguardano che le più essenziali innovazioni derivanti dalla attuazione de' nuovi assegnamenti militari.

Le antecedenti disposizioni contabili continueranno perciò od essere osservate ed applicate nel modo sin qui seguito, salvo in quanto sia dalle presenti diversamente provveduto.

Il Ministro — Ricotti.

(1)

° Trimestre 1874

FOGLIO DIMOSTRATIVO

delle somme che si bonificano agli ufficiali per differenza di stipendio

in virtù dell'art. 6 della Legge 19 marzo 1874.

Avvertenze

Il presente foglio è compilato dal Direttore dei Conti colla scorta dei *fogli* dimostrativi modello N° 55, e viene posto a corredo della parte 3ª del *foglio* generale delle competenze.

(1) Reggimento o Corpo.

Da delinearsi a penna su carta doppio protocollo comune.

Num. di Ruolo	GRADO	COGNOMI E NOMI	VARIAZIONI aventi effetto sullo stipendio
»	CAPITANO DI CAVALLERIA (proveniente dai capitani di 1ª cl.)	N. N (1)	Il 10 luglio partito in licenza straordinaria di giorni 60 per affari di famiglia. Il 10 settembre rientrato.
»	TENENTE DI CAVALLERIA (proveniente dai tenenti di 1ª classe.)	N. N.	Il 1° agosto partito in licenza straordinaria di giorni 40 per infermità non provenienti dal servizio. L'11 settembre giunto.
»	TENENTE-MEDICO (proveniente dai medici di battaglione con 2 quinquenni)	N. N. (2)	*N. N.*

Sono in totale lire *centosessanta* e centesimi *quaranta*, che si richiedono in boni che si detraggono alla parte 3ª del foglio generale delle competenze.

(1) Questo esempio serve per un capitano di cavalleria, che non abbia optato per il nuovo stipendio ed al quale non sarebbe perciò dovuta l'indennità cavalli (art. 6 della Legge 19 marzo 1871).

(2) Si fa l'esempio d'un tenente medico (*proveniente dai medici di battaglione con due quinquenni*), il quale avrebbe diritto dal 1° luglio 1874 all'aumento sessennale. La differenza è quindi calcolata fra lo stipendio che conserva in lire 2800 e quello che gli spetterebbe dal 1° luglio in lire 2920.

VALSENTE giornata di stipendio				RIMBORSI da conteggiarsi per ogni giornata di stipendio		GIORNATE dovute nel trimestre		IMPORTO da inscriversi a credito sul foglio generale delle competenze		IMPORTO DELLE RITENUTE			
base ntiche riffe		in base alle nuove tariffe				di stipendio intero	di mezzo stipendio			per tassa fissata dalla legge 18 dicembre 1864		per tassa ricchezza mobile	
										da inscriversi a debito sul foglio generale delle competenze			
	444	8	611	»	833	30	»	25	»	1	25	1	67
6	388	6	111	»	277	30	10	19	40	»	78	1	23
7	777	6	444	1	333	90	»	120	»	4	80	7	60
						TOTALI . . . . . L.		160	40	6	83	10	10

ficazione, e lire *diciasette* e centesimi *ventitrè*

L. 17,23

A *addì* *187*

V° Il Relatore del Consiglio

Il Segretario del Consiglio

ALLEGATO N. 8.

Esempio pratico.

N° 376 d'ordine del MODELLARIO

5° REGGIMENTO CAVALLERIA *(Novara)*

3° Squadrone — Mese di *luglio* 1874

Dichiarazione del numero delle giornate di esistenza dei cavalli posseduti dal *capitano* Sig. N. N., *comandante dello squadrone*, dal *1°* al *31 luglio* inclusivamente.

INDICAZIONE dei cavalli di servizio posseduti e variazioni in essi avvenute	Cavalli posseduti	Giornate di esistenza dei cavalli	DIMOSTRAZIONE delle razioni di foraggio dovute	
Cavalli posseduti al *1° luglio* . . . . . N°	2	»	Razioni assegnate dalla legge N° 3; per giorni *31* importano razioni N°	93
Giornate di esistenza dal *1°* al *31 luglio* »	»	62		
VARIAZIONI avvenute nello stesso periodo di tempo:				
In aumento: Il *6 luglio* comperato *un cavallo*	1	26	Dovute a norma delle giornate di esistenza cavalli N°	77
In aumento: Il				
In aumento: Il				
TOTALE . . .	3	88		
In diminuzione: Il *20 luglio* venduto *un cavallo*	1	11	Razioni: presa in natura	74
In diminuzione: Il			Razioni: dovute in contanti	3
In diminuzione: Il				
Al *31 luglio* restano cavalli e giornate di esistenza . . . . . N°	2	77		77

DICHIARO io sottoscritto, che il numero dei cavalli di servizio da me effettivamente posseduti ed il numero delle giornate di mantenimento per il suddetto periodo di tempo sono quali appaiono dal presente specchio.

A *Torino*, addì *30 luglio* 1874.

Firma dell'ufficiale
N. N.

V° Il Relatore

AVVERTENZE

1. La presente dichiarazione deve esattamente indicare il numero delle giornate di reale esistenza dei cavalli e il conseguente numero delle razioni foraggio dovute, ed essere scevra da raschiature o cancellazioni di qualsiasi specie.
2. È presentata il penultimo giorno del mese ed ogni qualvolta debbano gli ufficiali assettare i conti verso il proprio corpo od ufficio, per es. nelle occasioni di licenza o di altro allontanamento dal corpo per lungo tempo, di passaggio in altro corpo, di collocamento in aspettativa od a riposo.
3. Per gli ufficiali in licenza o altrimenti lontani dal corpo la dichiarazione è trasmessa, negli stessi termini, al comandante del corpo o capo d'ufficio, per la consueta via d'ufficio o direttamente per la posta.

   Gli ufficiali in disponibilità od aspettativa l'inviano invece, al termine d'ogni mese, al comandante del Distretto da cui ricevono gli assegnamenti.
4. La non presentazione della dichiarazione vuol essere considerata come dichiarazione di non aver ragione a foraggi.

   In ogni caso le dichiarazioni, che pervenissero all'amministrazione con un ritardo di tre mesi o più da quello cui si riferiscono, non potranno più essere accettate nè ammesse nei conti senza che ne sia preventivamente giustificato il ritardo all'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

ALLEGATO N. 3.

QUADRO *indicante la scomposizione dello assegno giornaliero in paga ed indennità comuni.*

A.

78 Reggimenti di Fanteria di linea e Compagnie di Sanità.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 19 marzo 1874	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto e soldo alla mano		manutenzione del vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	25	0	14	2	39	0	14	2	53
Furiere	1	70	0	14	1	84	0	14	1	98
Sergente trombettiere .	1	60	0	14	1	74	0	14	1	88
Sergente	1	40	0	14	1	54	0	14	1	68
Caporal maggiore . . .	1	03	0	14	1	17	0	14	1	31
Caporal trombettiere . .	0	93	0	14	1	07	0	14	1	21
Caporale	0	83	0	14	0	97	0	14	1	11
Trombettiere	0	78	0	14	0	92	0	14	1	06
Appuntato	0	73	0	14	0	87	0	14	1	01
Zappatore	0	73	0	14	0	87	0	14	1	01
Musicante	0	88	0	14	1	02	0	14	1	16
Soldato	0	68	0	14	0	82	0	14	0	96

Segue ALLEGATO N. 3

B.

Granatieri, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da fortezza e Compagnie Alpine.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 10 marzo 1874	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto e soldo alla mano		manutenzione del vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	28	0	16	2	44	0	14	2	58
Furiere	1	73	0	16	1	89	0	14	2	03
Sergente trombettiere .	1	63	0	16	1	79	0	14	1	93
Sergente	1	43	0	16	1	59	0	14	1	73
Caporal maggiore . . .	1	08	0	16	1	24	0	14	1	38
Caporal trombettiere . .	0	98	0	16	1	14	0	14	1	28
Caporale	0	88	0	16	1	04	0	14	1	18
Trombettiere	0	83	0	16	0	99	0	14	1	13
Appuntato	0	78	0	16	0	94	0	14	1	08
Zappatore	0	78	0	16	0	94	0	14	1	08
Musicante e maniscalco .	0	93	0	16	1	09	0	14	1	23
Soldato	0	73	0	16	0	89	0	14	1	03

Segue ALLEGATO N. 3.

C.

Cavalleria, Artiglieria da campagna e Operai, Treno del Genio, e Veterani d'Artiglieria e Genio.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 19 marzo 1871	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto e soldo alla mano		manutenzione del vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	33	0	19	2	52	0	14	2	66
Furiere	1	78	0	19	1	97	0	14	2	11
Sergente trombettiere .	1	68	0	19	1	87	0	14	2	01
Sergente	1	48	0	19	1	67	0	14	1	81
Caporal maggiore . . .	1	13	0	19	1	32	0	14	1	46
Caporal trombettiere . .	1	03	0	19	1	22	0	14	1	36
Caporale	0	93	0	19	1	12	0	14	1	26
Trombettiere	0	88	0	19	1	07	0	14	1	21
Appuntato di cavalleria .	0	83	0	19	1	02	0	14	1	16
Appuntato d'artiglieria .	0	78	0	19	0	97	0	14	1	11
Maniscalco	0	90	0	19	1	09	0	14	1	23
Soldato	0	73	0	19	0	92	0	14	1	06

Annotazioni.

1° Nella paga è compreso: lo scotto per l'ordinario, il prezzo della razione pane, la quota per la manutenzione del vestiario e il soldo che si corrisponde alla mano ai sottufficiali, caporali e soldati.

2° Le indennità comuni si scompongono in { L. 0, 025 per legna. / L. 0, 035 per letto. / L. 0, 080 per le spese varie.

3° Coll'indennità *spese varie* le amministrazioni sopperiscono alle spese occorrenti alla buona conservazione delle armi, della buffetteria e degli oggetti di servizio generale; come pure a quelle per le scuole, le infermerie uomini, il bucato della biancheria della truppa e finalmente alle spese di cancelleria, d'illuminazione e di pulizia delle caserme.

Segue ALLEGATO N 3.

D

Carabinieri reali.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 19 marzo 1874	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto e soldo alla mano		mantenzione del vestiario							
Arma a piedi										
Maresciallo d'alloggio maggiore	2	95	0	35	3	30	0	05	3	35
Maresciallo d'alloggio capo	2	95	0	35	3	30	0	05	3	35
Maresciallo d'alloggio ordinario	2	35	0	35	2	70	0	05	2	75
Brigadiere	1	90	0	35	2	25	0	05	2	30
Vice-Brigadiere	1	55	0	35	1	90	0	05	1	95
Carabiniere	1	50	0	35	1	85	0	05	1	90
Allievo	0	90	0	20	1	10	0	08	1	18
Arma a cavallo										
Maresciallo d'alloggio maggiore	3	40	0	55	3	95	0	06	4	01
Maresciallo d'alloggio capo	3	40	0	55	3	95	0	06	4	01
Maresciallo d'alloggio ordinario	2	80	0	55	3	35	0	06	3	41
Brigadiere	2	35	0	55	2	90	0	06	2	96
Vice-Brigadiere	1	95	0	55	2	50	0	06	2	56
Carabiniere	1	90	0	55	2	45	0	06	2	51
Allievo	1	30	0	35	1	65	0	08	1	73

Annotazioni.

1° Coll'indennità spese varie le legioni sopperiscono:
a) Al pagamento dei maggiori assegni di pernottamento, di marcia e di quelli dovuti ai marescialli incaricati di supplire nel comando un ufficiale;
b) Alla maggiore spesa per la legna nei climi rigidi;
c) Alla spesa di trasporto nei movimenti individuali.

2° L'indennità stabilita per gli allievi comprende la quota di L. 0,06 assegnata alle altre armi per la legna ed il letto e L. 0,02 per le spese di marcia e di trasporto.

3° Ai carabinieri aggiunti sono conservate le competenze fissate dal R. Decreto 8 ottobre 1870 e le legioni domanderanno altresì per i medesimi le indennità comuni in L. 0,05 per quelli dell'arma a piedi e L. 0,06 per quelli dell'arma a cavallo.

Segue ALLEGATO N. 2.

E

Corpo Invalidi e Veterani.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 19 marzo 1874	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto o soldo alla mano		manutenzione del vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	15	0	13	2	28	0	25	2	53
Furiere	1	60	0	13	1	73	0	25	1	98
Sergente	1	30	0	13	1	43	0	25	1	68
Sottufficiale di 1ª categ.	1	20	0	13	1	33	0	35	1	68
Id. di 2ª id.	1	05	0	13	1	18	0	50	1	68
Caporali e capor. di 1ª cat	0	80	0	13	0	93	0	18	1	11
Caporali di 2ª categoria .	0	75	0	13	0	88	0	23	1	11
Soldato.	0	68	0	13	0	81	0	15	0	96

Annotazioni.

1° Per gli attuali caporali maggiori si domanderà l'assegno da caporale e pei tamburini quello da soldato.

2° L'amministrazione del corpo invalidi e veterani sopperisce colle *indennità comuni* alle stesse spese che sostengono gli altri corpi ed inoltre a quelle delle sovvenzioni e dei sussidi, che si concedono ai militari o alle loro famiglie a carico della massa generale uomini, al giornaliero soprasoldo spettante ai sottufficiali di 1ª e 2ª categoria ed ai sergenti e caporali rispettivamente incaricati delle funzioni di furiere e caporale furiere, ed agli uomini stabilmente comandati a servizi interni di fatica (come sarebbe: di portinaio, illuminatore, ecc.).

Segue ALLEGATO N. 3.

F

Militari in punizione.

GRADI	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO GIORNALIERO								In TOTALE ASSEGNO GIORNALIERO stabilito dalla legge 19 marzo 1874	
	PAGA				In TOTALE PAGA		INDENNITÀ COMUNI			
	Vitto e soldo alla mano		manutenzione del vestiario							
Soldato alle compagnie di disciplina	0	63	0	14	0	77	0	14	0	91
Soldato alla reclusione o al carcere militare, per mantenimento . . .	0	50	»	»	0	50	0	25	0	75

Annotazioni.

Nell'indennità spese varie per il soldato alla reclusione ed al carcere militare sono altresì compresi centesimi 10 per il mantenimento del vestiario.

ALLEGATO N. 4.

SPECCHIO *indicante l'assegno giornaliero dovuto al personale di truppa destinato ai vari impieghi portati dai quadri organici di formazione (R. D. 30 settembre 1873).*

IMPIEGHI E SPECIALITÀ	GRADI	ASSEGNO GIORNALIERO dovuto
Capi musica	Furiere o fur. magg.	Assegno del grado
Sottufficiali allievi al corso speciale	Sergente, furiere o furiere maggiore	Assegno da furiere di fanteria.
Sottufficiali di maggiorità (1)	Sergente, furiere o furiere maggiore	Assegno del grado e secondo l'arma.
Sottufficiali zappatori . .	Sergente o furiere	Id.
Sottufficiali trombettieri (1)	Id.	Id.
Capi armaiuoli	Id.	Id.
Sergenti musicanti . . .	Sergente	Id.
Sergenti allievi	Sergente	Id.
Allievi sottufficiali al corso d'amministrazione e contabilità	Sergente, furiere o furiere maggiore	Assegn. da fur. di fant.
Caporali maggiori allievi dei reparti d'istruzione . .	Caporale maggiore	Id. da caporale.
Caporali furieri	Caporale	Id. id.
Caporali musicanti . . .	Id.	Id. da cap. trombett
Caporali zappatori . . .	Id.	Id. id.
Caporali allievi dei reparti d'istruzione	Id.	Id. da appuntato.
Allievi trombettieri . . .	Soldato	Id. da soldato.
Allievi maniscalchi . . .	Id.	Id. id.
Sellai	Id.	Id. id.
Allievi sellai	Id.	Id. id.
Allievi armaiuoli	Id.	Id. id.
Zappatori di cavalleria . .	Id.	Id. id.
Vivandieri	Id.	Id. id.
Soldati allievi dei reparti d'istruzione	Id.	Id. id.

(1) L'*Atto* N. 244, in data 19 dicembre 1873, inserto a pag. 474 del *Giornale Militare*, determina a quali impieghi possano esservi sottufficiali di maggiorità col grado di furieri o furieri maggiori, ed in quali corpi il sottufficiale trombettiere possa avere il grado di furiere.

ESEMPI PRATICI *pel calcolo delle somme da bonificarsi agli ufficiali per differenze tra gli assegnamenti in contanti loro dovuti dal 1° luglio 1874 e quelli che anteriormente ricevevano.*

N° 1. **Tenente di fanteria**

(non avente diritto all'aumento sessennale).

SPECIFICAZIONE degli assegnamenti	ASSEGNAMENTI MENSILI DOVUTI, DETRATTE LE TASSE					
	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 40)	Dopo il 1° luglio (con indennità di soggiorno a L. 25)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 25)	dopo il 1° luglio (con indennità di soggiorno a L. 10)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 13)	dopo il 1° luglio (senza indennità di soggiorno)
Stipendio	136 83	144.38	136 83	144.38	136.83	144 38
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.14	» »
Indennità di soggiorno	» »	23 35	» »	9 34	» »	» »
TOTALI . .	174.19	167.73	160 18	153.72	148.97	144.38
Defalcasi . .	167.73	» »	153.72	» »	144 38	» »
Differenza mensile da bonificarsi (nei primi sei mesi) . .	6.46		6.46		4.59	

N° 2. **Tenente di cavalleria aiutante maggiore in 2°**

(proveniente dai tenenti di 1ª classe e non avente diritto all'aumento sessennale)

Stipendio	174 35	166.87	174 35	166.87	174.35	166.87
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.14	» »
Indennità di soggiorno	» »	23 35	» »	9.34	» »	» »
Soprasoldo di carica	11.68	» »	11.68	» »	11.68	» »
Indennità-cavalli . .	» »	23 35	» »	23.35	» »	23.35
TOTALI . .	223.39	213 57	209 38	199 56	198.17	190.22
Defalcasi . .	213.57	» »	199 56	» »	190.22	» »
Differenza mensile da bonificarsi . . .	9.82		9.82		7 95	

Segue ALLEGATO N. 5.

N° 3. Tenente d'artiglieria da fortezza aiut. magg. in 2°

(proveniente dai tenenti di 1ª classe ed aventi diritto all'aumento sessennale).

SPECIFICAZIONE degli assegnamenti	ASSEGNAMENTI MENSILI DOVUTI, DETRATTE LE TASSE					
	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 10)	dopo il 1° luglio (con indennità di soggiorno a L. 25)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 25)	dopo il 1° luglio (con indennità di soggiorno a L. 10)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 13)	dopo il 1° luglio (senza indennità di soggiorno)
Stipendio	151.93	163.88	151.93	163.88	151.93	163.88
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.44	» »
Indennità di soggiorno	» »	23.35	» »	9.34	» »	» »
Soprasoldo di carica	11.68	» »	11.68	» »	11.68	» »
TOTALI . .	200.97	187.23	186.96	173.22	175.75	163.88
Defalcasi . .	187.23	» »	173.22	» »	163.88	» »
Differenza mensile da bonificarsi . . .	13.74		13.74		11.87	

N° 4. Tenente di fanteria aiutante maggiore in 2°.

(avente diritto all'aumento sessennale).

Stipendio	136.83	148.86	136.83	148.86	136.83	148.86
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.44	» »
Indennità di soggiorno	» »	23.35	» »	9.34	» »	» »
Soprasoldo di carica	11.68	» »	11.68	» »	11.68	» »
Indennità cavalli . .	» »	14.01	» »	14.01	» »	14.01
TOTALI . .	185.87	186.22	171.86	172.21	160.65	162.87
Defalcasi . .	» »	185.87	» »	171.86	» »	160.65
Non gli spetta alcuna bonificazione . .	0.35		0.35		2.22	

Segue ALLEGATO N. 5.

N° 5. Sottotenente di fanteria aiutante maggiore in 2°.

SPECIFICAZIONE degli assegnamenti	ASSEGNAMENTI MENSILI DOVUTI, DETRATTE LE TASSE					
	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 40)	dopo il 1° luglio con indennità di soggiorno a L. 25)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 25)	dopo il 1° luglio con indennità di soggiorno a L. 10)	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 13)	dopo il 1° luglio (senza indennità di soggiorno
Stipendio	121.73	129.28	121.73	129.28	121.73	120.28
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.14	» »
Indennità di soggiorno	» »	23.35	» »	9.34	» »	» »
Soprasoldo di carica	11.68	» »	11.68	» »	11.68	» »
Indennità cavalli . .	» »	14.01	» »	14.01	» »	14.01
TOTALI . .	170.77	166.64	156.76	152.63	145.55	143.29
Defalcasi . .	166.64	» »	152.63	» »	143.29	» »
Differenza mensile da bonificarsi (nei primi sei mesi) . . .	4.13		4.13		2.26	

N° 6. **Tenente medico.**

(proveniente dai medici di battaglione di 1ª classe con un quinquennio).

Stipendio	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82
Indennità d'alloggio	37.36	» »	23.35	» »	12.14	» »
Indennità di soggiorno	» »	23.35	» »	9.34	» »	» »
TOTALI . .	219.18	205.17	205.17	191.16	293.96	181.82
Defalcasi . .	205.17	» »	191.16	» »	181.82	» »
Differenza mensile da bonificarsi . . .	14.01		14.01		12.14	

N. 7. Sottofarmacista

(che da uno stipendio di L. 1800 passa ad uno stipendio di L. 2000).

SPECIFICAZIONE degli assegnamenti	ASSEGNAMENTI MENSILI DOVUTI, DETRATTE LE TASSE					
	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 40)	dopo il 1° luglio	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 25)	dopo il 1° luglio	avanti il 1° luglio (con indennità di alloggio a L. 13)	dopo il 1° luglio
Stipendio	136,83	144,38	136,83	144,38	136,83	144,38
Indennità d'alloggio	37,36	18,68 (1)	23,35	»	12,14	»
TOTALI . . .	174,19	163,06	160,18	144,38	148,97	144,38
Detrazioni . . .	163,06	»	144,38	»	144,38	»
Differenza mensile da bonificarsi . . L.	11,13		15,80		4,59	

Annotazioni.

1° La bonificazione della differenza fra gli antichi ed i nuovi assegnamenti oltrechè agli ufficiali ed ai farmacisti militari contemplati in questi esempi pratici, dovrà estendersi anche a tutti gli altri che verranno a trovarsi nei casi previsti dal N. 54 delle presenti istruzioni.

2° Essendo stabilito che la bonificazione sia calcolata nel complesso dei nuovi assegnamenti dovuti, l'esempio pratico N. 4 dimostra il caso di un aiutante maggiore che, quantunque gli sia cessata l'indennità di carica, non acquista diritto a bonificazione di sorta.

E nell'esempio pratico N. 7 si è tenuto conto, pei farmacisti militari residenti in Roma, dell'indennità di alloggio loro spettante come impiegati civili, in virtù della legge 30 giugno 1872, non essendo dovuta al personale farmaceutico militare l'indennità di soggiorno stabilita dal R. Decreto 18 maggio 1874.

3° Negli esempi compresi nel presente allegato il calcolo è fatto sugli assegnamenti spettanti all'ufficiale per un mese, e quando occorra stabilirlo sopra un maggiore o minore periodo di tempo si computerà la differenza in base al numero delle giornate di assegnamenti dovute all'ufficiale.

Però nello stabilire tali differenze le amministrazioni terranno conto delle norme che regolavano i cessati assegnamenti, e questi non saranno calcolati nelle posizioni in cui non erano agli ufficiali dovuti. E così ad esempio all'ufficiale che si trovasse in licenza ordinaria o straordinaria, non dovrà computarsi fra gli assegnamenti che gli spettavano anteriormente al 1° luglio, l'indennità d'alloggio, che in tale posizione, non gli era dovuta.

4° Le somme da bonificarsi dovendo essere dimostrate nel modo stabilito per le competenze casuali verranno date alla fine d'ogni mese, o quando si rilasciano fogli di stipendio, indicate sul Quadro N. 3, lettera **A** del *giornale mensuale di contabilità*.

(1) Si è calcolato l'indennità di alloggio che spetta all'impiegato civile in Roma, in ragione di L. 10 al mese.

ALLEGATO N. 6.

Esempio pratico.

N° ..... DI PROTOCOLLO
Si trasmette all'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi

A . . . . . .

B. . . . . .

. . . Reggimento . . . . . .

SPECCHIO NOMINATIVO *degli ufficiali ai quali spetta la bonificazione per differenza negli assegnamenti in contanti dal 1° luglio 1874 e dimostrazione della somma a ciascuno dovuta.*

GRADI	COGNOME E NOME	Specificazione degli assegnamenti	Importo mensuale degli assegnamenti dovuti avanti il 1° luglio		dopo il 1° luglio		Differenza mensuale da bonificarsi	
Capitano di cavall. Aiutante maggiore in 1°. (Proveniente dai capitani di 1ª classe).	N. N.	Stipendio . . .	256	»	234	04		
		Soprasoldo di carica. . . .	15	56	»	»		
		Indennità cavalli	»	»	23	35		
		TOTALI . .	271	56	257	39	14	17
Tenente di cavall. Aiutante maggiore in 2°. (Proveniente dai tenenti di 1ª classe).	N. N.	Stipendio . . .	174	35	166	87		
		Indennità d'alloggio . . .	12	44	»	»		
		Soprasoldo di carica. . . .	11	68	»	»		
		Indennità cavalli	»	»	23	35		
		TOTALI . .	198	47	190	22	7	95
					TOTALE . . L.		22	12

A . . . . . .

IL DIRETTORE DEI CONTI

V° IL RELATORE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO N. 3.

SPECCHIO *delle differenze in meno, per alcuni gradi nelle diverse armi, tra il soldo* (prestito) *corrisposto avanti, e quello che sarà corrisposto dopo il 1° luglio 1874, da bonificarsi a carico delle masse generali.*

INDICAZIONE DEI GRADI	Soldo (prestito) ant. al 1° luglio	Soldo (prestito) post. al 1° luglio	Differenza da bonificarsi
Artiglieria da campagna			
Sergente	0,60	0,53	0,07
Caporal maggiore	0,70	0,55	0,15
Caporal trombettiere	0,80	0,45	0,35
Caporale	0,45	0,35	0,10
Maniscalco	0,35	0,32	0,03
Artiglieria da fortezza.	—	—	—
Furiere	0,80	0,78	0,02
Sergente	0,60	0,48	0,12
Caporal maggiore	0,70	0,50	0,20
Caporal trombettiere	0,80	0,40	0,40
Caporale	0,40	0,30	0,10
Trombettiere	0,30	0,25	0,05
Genio (zappatori)	—	—	—
Furiere	0,80	0,78	0,02
Sergente	0,60	0,48	0,12
Caporal maggiore	0,70	0,50	0,20
Caporal trombettiere	0,80	0,40	0,40
Caporale	0,40	0,30	0,10
Trombettiere	0,30	0,25	0,05
Genio (pontieri)	—	—	—
Appuntato	0,95	0,90	0,05
Soldato	0,20	0,15	0,05

INDICAZIONE DEI GRADI	Soldo (prestito) ant. al 1° luglio	Soldo (prestito) post. al 1° luglio	Differenza da bonificarsi
Compagnie del treno			
Sergente	0,60	0,53	0,07
Caporale	0,45	0,35	0,10
Cavalleria	—	—	—
Caporal trombettiere	0,80	0,45	0,35
Caporale	0,40	0,35	0,05
Maniscalco	0,35	0,32	0,03
Bersaglieri	—	—	—
Caporale trombettiere	0,50	0,40	0,10
Corpo invalidi e veterani	—	—	—
Furiere maggiore	1,30	1,20	0,10
Furiere	0,70	0,6	0,15
Sergente	0,10	0,45	0,05
Caporale maggiore	0,45	0,22	0,23
Caporale	0,25	0,22	0,03
Tamburino	0,20	0,10	0,10

Annotazioni.

1° Questo specchio comprende i casi più comuni di bonificazioni di soldo da darsi ai sottufficiali, caporali e soldati; per le specialità le amministrazioni calcoleranno esse stesse le quote da bonificarsi.

2° Nel determinare la differenza di soldo si è calcolato lo scotto per l'ordinario in ragione di L. 0,95 per i sottufficiali e in L. 0,58 per i caporali e soldati (compreso il prezzo del pane). Lo scotto dei pontieri fu calcolato in L. 0,78

3° Le somme da pagarsi per questo titolo dovendo essere dimostrate nei conti come competenze *casuali*, le compagnie alla fine d'ogni decade indicheranno numericamente sul quadro N. 3-A del giornale di contabilità il personale che vi ha diritto, il quantitativo di giornate e le somme da bonificarsi.

4° A distinguere sui documenti contabili gl'individui cui spetta la bonificazione di soldo sarà seguata una lettera (B) sotto l'indicazione del grado.

GIORRALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 26 giugno 1874 **Parte 1**

GIUGNO 14. — Legge sulle rafferme con premio, *pag.* 255.
» 20. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 258.
» 20. — Libretto personale in sostituzione del litretto di deconto, *pag.* 259.
» 21. — Apertura del tronco ferroviario Cariati-Cotrone, *pag.* 260.

Atto N. **109.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 36). — **Legge sulle rafferme con premio.** — Gazzetta ufficiale del regno *N° 148 23 giugno 1874. — N° 1973 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale della legge e dei decreti del Regno.* — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La rafferma con premio è di anni 3.

Non vi possono aspirare che i militari di truppa, con ferma di anni 8, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 (di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri reali); e che soddisfacciano a quelle altre condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, che saranno determinate per R. decreto.

Art. 2. Purchè si mantengano nelle condizioni di età, condotta ed istruzione, di cui nell' articolo precedente, possono essere ammessi:

a) Sino a *quattro successive rafferme con premio* i sottufficiali dei carabinieri reali;

b) A *tre successive rafferme con premio* i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani ed invalidi:

c) A *due rafferme con premio* i carabinieri reali (non sottufficiali), i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;

d) Ad *una sola rafferma con premio* tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.

Art. 3. La decorrenza della rafferma con premio comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 12, parte 1ª, *Atto* n. 55, pagina 95.

Art. 1° ..... Alle parole *nati nel 1853* sostituiscasi: ***nati nel 1854.***

Art. 7° pag. 96, si cancellino le parole ***legalmente insigniti degli ordini sacri maggiori o***

Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma; è fatta tuttavia facoltà al Ministro della guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di 3 anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

Art. 4. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

I premi di rafferma sono pagati dalla cassa militare.

Art. 5. Il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

Art. 6. Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso, dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Art. 7. Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere, avranno diritto: alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

Art. 8. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari, od in qualunque condanna dai tribunali militari; la retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alla compagnia di disciplina, devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano

cattiva condotta, o commettano grave mancanza o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Art. 9. Il Ministro della guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

Art. 10. Un capo soldo o premio speciale di annue L. 150 sarà corrisposto dalla cassa militare ai sottufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani ed invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Art. 11. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione al grado di sergente e durerà fino a tanto che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.

Art. 12. Colle somme che già possiede, con quelle che saranno in essa versate dagli affrancati della prima categoria e dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la cassa militare, instituita colla legge 7 luglio 1866, N. 3062, provvederà al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente articolo 10.

Art. 13. L'Amministrazione della cassa militare è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti, eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della guerra.

La Commissione sarà rinnovata ad ogni legislatura.

Essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell' intervallo delle sessioni e delle legislature, i senatori e deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà la situazione della cassa militare e

le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 14. Le norme d'amministrazione della cassa militare saranno determinate con Decreto Reale.

Art. 15. Sono mantenuti in vigore i riassoldamenti con premio concessi ed ottenuti in virtù della legge 7 luglio 1866, N. 3062, e 6 febbraio 1872, N. 664, sia per la durata della ferma, sia per i vantaggi ad essi inerenti.

I militari riassoldati con premio, che terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali, rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sia uguale ai due terzi della pensione stessa.

È accordata la medesima facoltà per un anno dalla promulgazione della presente legge, a tutti indistintamente coloro che godono della pensione di cui sopra, essendo congedati od ufficiali.

La cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi ai riassoldati secondo le leggi suindicate, alle relative pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.

Art. 16. Il caposoldo di cui all'articolo 10 non può essere concesso a coloro che all'epoca della promulgazione della presente legge già godono del soprassoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartelle di credito come assoldati anziani.

Art. 17. Colla promulgazione della presente legge, cesseranno di avere effetto e si intenderanno abrogate le leggi del 7 luglio 1866, N. 3062, e 6 febbraio 1872, N. 664, per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **110.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 52). — **Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria.** — 20 giugno.

Sono pubblicate:

Le *Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria* adottate per tutti i corpi di fanteria in sostituzione delle varie Istruzioni preesistenti all'oggetto medesimo le quali sono abrogate.

Ciascun ufficiale dell'arma di fanteria e del corpo di stato maggiore e così pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito ha obbligo di provvedersi una copia di dette *Istruzioni*.

Ogni comando od uffizio dovrà averne una copia ad uso d' ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia quattro copie a spese della massa generale uomini.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dall'*Atto* N. 99, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie delle nuove *Istruzioni* richieste al Ministero è di centesimi 90; per quelle richieste ai distretti od all'editore, di lira 1.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **111.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 84). — ***Libretto personale* in sostituzione del *Libretto di deconto*.** 20 giugno.

1. Dal 1° luglio 1874 è adottato, pei conti delle masse individuali degli uomini di truppa, un nuovo modello di libretto, che assumerà la denominazione di *Libretto personale* ed il numero d'ordine nel Modellario *373*, se per le armi a piedi, e *374* se per le armi a cavallo.

Gli attuali *Libretti di deconto* continueranno però ad essere adoperati e distribuiti sino a compiuto esaurimento del fondo, che presentemente trovasi sia presso i corpi che presso il Reclusorio.

2. Dalla stessa data il prezzo d'acquisto e di distribuzione del libretto, sia del nuovo che del vecchio modello, sarà ridotto a L. 0,30.

3. Nei conti del materiale tra corpo e Stato saranno pertanto fatte le corrispondenti operazioni di carico e scarico, osservando le prescrizioni del § 161 del Regolamento 1° dicembre 1870.

La differenza di prezzo per il cambiamento di tariffa da L. 0,60 a L. 0,30 dei libretti, che avranno in magazzino come fondo il dì 1° luglio 1874, sarà compresa sul *Conto del corredo* (Mod. 357), e sulle correlative *Dimostrazioni C e D*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **112.** — FERROVIE (Nota N. 16). — **Apertura del tronco *Cariati-Cotrone*** — 21 giugno.

Essendo stato aperto al pubblico servizio il tronco *Cariati-Cotrone* in prolungamento della linea *Taranto-Cariati*, il Ministero ne dà avviso alle autorità militari aggiungendo che al tronco predetto si intende estesa la convenzione 16 marzo 1870.

In pari tempo notifica che le distanze che corrono fra le stazioni del tronco medesimo sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:

Cariati					
10	Cruroli				
24	14	Cirò			
31	21	8	Torre Melissa		
39	30	14	9	Strongoli	
54	46	33	25	17	**Cotrone**

Occorrendo di dover fare invii da una stazione qualunque del Regno ad una di quelle suindicate si dovrà cercare la distanza che corre fra il punto di partenza e *Cariati* ed aggiungere a questa la distanza fra *Cariati* e la stazione di arrivo.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 3 luglio 1874 **Parte 1.**

GIUGNO 3. — Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei professori e maestri e dei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare, *pag.* 261.
» 14. — R. Decreto che fissa la tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854, *pag.* 262.
» 18. — Soprassoldo giornaliero per gli individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio, *pag.* 263.
» 26. — Copertura per l'apparecchio di chiusura delle armi modello 1870, *pag.* 264.
» 28. — Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche costituenti le dotazioni permanenti dei corpi di truppa, *pag.* 265.
» 29. — Cambio periodico dei distaccamenti ordinari, *pag.* 265.
» 30. — Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi 27 dicembre 1873, *pag.* 266.
LUGLIO 1. — Apertura del tratto ferroviario Pisa-Colle Salvetti, *pag.* 266.

Atto N. **113**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 17). — **Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei professori e maestri e dei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 156, 2 luglio 1874. — N. 1994 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti l'articolo 46 della legge in data 27 giugno 1850, N° 1049, sulle giubilazioni per l'esercito e l'articolo 17 della legge in data 7 febbraio 1865, N° 2143, portante modificazioni alla precedente;

Vista la legge in data 25 maggio 1852, N° 1376, sullo stato degli ufficiali;

Visti i Nostri decreti in data 13 ottobre 1867, e gli specchi annessi relativi all'ordinamento degli Istituti militari;

Visti gli articoli 5 e 93 della legge in data 30 settembre 1873, N° 1591, sull'ordinamento dell'esercito;

Visto il Regio decreto in data 7 novembre 1873 sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge 30 settembre 1873 ora citata, in quanto concerne il personale farmaceutico militare;

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 106 a pag. 203, riga 10ª, dopo le parole: *degli stabilimenti di artiglieria*, aggiungasi: *e dell'ufficio d'amministrazione di personali vari*. . . . . .

Atto N. 108 a pag. 229, riga 4ª, ove dice: *Art. 10*, leggasi: *Art. 11*; ed ai due articoli successivi 11 e 12 sostituiscansi i numeri *12 e 13*.

A pag. 231, riga 7ª, aggiungasi: *e pel comandante del corpo di stato maggiore.*

Dispensa 19, pag. 181 Nel n. 9 dello specchio, dappertutto ov'è detto *tavolette*, leggasi: *buste*; invece di *solfato di morfina*, leggasi: *estratto d'aconito*; invece di *tartaro emetico*, leggasi: *ipecaquana*; ed aggiungasi: di *coloquintida, busta 1.*

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In virtù dell'articolo 93 della legge sull'ordinamento dell'esercito sopra citata, ai professori e maestri civili delle Scuole militari ed ai farmacisti militari nominati con Regio decreto antecedentemente alla promulgazione di detta legge e che avevano assimilazione a grado militare, continueranno ad essere applicabili, in caso di collocamento in aspettativa, riforma o ritiro, la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, e quelle 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari.

Art. 2. Nell'eseguimento del disposto dall'articolo precedente saranno considerati nell'impiego che avranno all'atto del collocamento in aspettativa, riforma o ritiro, ed indipendentemente dal grado militare cui fossero assimilati di rango, a tenore del Nostro decreto in data del 3 corrente mese:

a) Come maggiori nell'esercito permanente: i professori titolari di lettere e scienze dell'Accademia militare e della Scuola militare, che avranno compiuto 15 anni di servizio effettivo come tali e con Regio decreto di nomina nelle Scuole militari; ed il farmacista direttore;

b) Come capitani: gli altri professori titolari di lettere e scienze e quelli di disegno; i farmacisti principali ed i farmacisti già farmacisti capi di 2ª classe;

c) Come tenenti: i professori aggiunti, i farmacisti e sottofarmacisti;

d) Come sottotenenti: i maestri ed i sottofarmacisti aggiunti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **114**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 37). — **R. Decreto che fissa la tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854.** — *Atti del Governo N. 1794 (Serie 2ª)* — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 151 del 26 giugno 1874.* — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 marzo 1874, N. 1853 (Serie 2ª), con la quale è stata autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1854;

Visti gli articoli 1° della legge del 7 luglio 1866, N. 3062, e 3° della legge 19 luglio 1871, N. 349.

Visto il Nostro Decreto del 19 luglio 1871, N. 370, col quale venne fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854 è stabilito in lire duemila cinquecento.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **115.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 5.) — **Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero per gli individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio.**

Il Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Vista la legge sugli stipendi nell'esercito, in data 19 marzo 1874, che andrà in vigore il 1° luglio 1874, secondo la quale ai pontieri del genio è assegnata una paga minore di quella che percepivano i pontieri d'artiglieria, i quali con essa erano pure retribuiti del lavoro di manutenzione del materiale da ponte;

Visto che tale retribuzione ai pontieri del genio venne compresa nel capitolo del bilancio ordinario pel materiale e lavori del genio militare;

Decreta:

Art. 1° Agli individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio sarà corrisposto, a datare dal 1° luglio 1874, un soprassoldo di centesimi 15 per ogni giornata di presenza alla rispettiva compagnia.

Art. 2° Tale soprassoldo sarà imputato al capitolo del bilancio ordinario pel materiale e lavori del genio militare.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

Istruzione per l'eseguimento del precedente Decreto ministeriale.

Il soprassoldo concesso agli individui di truppa delle compagnie pontieri, deve andare in aumento dello scotto giornaliero che si ritiene sulla paga dei caporali e soldati per il vitto, ed esser introitato a favore dell'ordinario.

In conseguenza le amministrazioni dei reggimenti del genio disporranno per il miglioramento dell'ordinario dei caporali e soldati ed aumenteranno, in proporzione del maggiore introito, i quantitativi dei generi occorrenti per la composizione della giornaliera razione viveri.

Questo soprassoldo viene dalle compagnie richiesto all'amministrazione del rispettivo reggimento coi fogli di paga in base alle giornate di presenza risultanti in fine di ogni decade dal quadro numero 2 del giornale di contabilità, ed è poi dalle compagnie stesse dimostrato al quadro numero 3 *A* del giornale oradetto si e come è stabilito per gli assegni eventuali.

Nel primo mese di ogni trimestre i Consigli di amministrazione dei reggimenti del genio domanderanno rimborso al Ministero della guerra (*Direzione generale di artiglieria e genio*) dell'importo del soprassoldo corrisposto nel trimestre antecedente.

La relativa domanda viene fatta mediante atto deliberativo del Consiglio ed inoltrata al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, corredata da stati conformi ai modelli 16 e 19 del Regolamento di contabilità in data 1° dicembre 1870.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **116.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 8). — **Coperture per l'apparecchio di chiusura delle armi modello 1870.** — 26 giugno.

Benchè il fucile a retrocarica modello 1870 sia stato munito di copri apertura di caricamento nello scopo appunto di riparare l'apparecchio di chiusura dal polverio, tuttavia alcuni comandanti di corpo preoccupandosi giustamente della buona conservazione di dette armi, hanno proposto di munirle di una speciale copertura di tela la quale servirebbe a ricoprire ed avvolgere tutto il sistema di chiusura nelle circostanze in cui il soldato non fa uso dell'arma e la tiene deposta sui rastellieri, nei magazzini del corpo o comunque nelle caserme e negli accampamenti.

Questo Ministero non intende di prescrivere l'uso obbligatorio di tali coperture, perchè l'esperienza non ne ha ancora dimostrata l'assoluta necessità; ma autorizza fin d'ora i comandanti di corpo, quando lo giudicassero utile, di ordinarne la distribuzione e l'uso alle truppe del rispettivo corpo alla condizione però che la spesa sia sopportata dalla massa generale uomini ed il prezzo d'ogni singola copertura, di cui il il modello sarà stabilito dal corpo stesso, non superi le L. 0,40.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **117**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 18). — **Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche costituenti le dotazioni permanenti dei corpi di truppa.** — 28 giugno.

Nello stabilire coll'*Atto* N. 60 le dotazioni permanenti di carte geografiche, corografiche e topografiche pei corpi di truppa, si prescrisse pure che esse debbano sempre essere tenute al completo ed in buono stato a carico del corpo.

Le carte che venissero smarrite o guaste devono perciò essere fatte pagare da coloro che le hanno in consegna, e perchè i corpi possano procedere a tali addebiti si notifica che il prezzo della carta geografica d'Italia all'1-850,000 è di L. 2,50 la copia e che i prezzi delle altre carte sono quelli stabiliti dai cataloghi, generale e speciale, delle carte vendibili dall'istituto topografico militare. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **118**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 13). — **Cambio periodico dei distaccamenti ordinari.** — 29 giugno.

1. I distaccamenti ordinari di battaglione, mezzo reggimento o due squadroni di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio, quand'anche siano nella stessa divisione territoriale del reggimento cui appartengono, devono normalmente essere cambiati di 12 in 12 mesi. Cotesti cambi sono di massima fatti dopo compiute le esercitazioni tattiche cioè nei mesi di settembre ed ottobre.

2. I distaccamenti ordinari di compagnia, squadrone o batteria sono normalmente cambiati ogni sei mesi: cioè nei mesi di settembre ed ottobre, e nei mesi di marzo ed aprile.

3. I distaccamenti ordinari inferiori alla compagnia od allo squadrone vengono cambiati ogni tre mesi.

4. I distaccamenti ordinari di nuovo impianto verranno mutati al primo cambio periodico degli altri di pari forza,

se a quel tempo avranno percorso almeno un *terzo* della durata prefissata ai distaccamenti dai numeri precedenti; in caso diverso devono aspettare il cambio periodico successivo.

5. Le prescrizioni dei numeri precedenti devono considerarsi come norma generale da osservarsi allorchè non vi siano ragioni plausibili in contrario. Epperò sempre quando le circostanze lo esigano, i comandanti generali potranno anticipare o ritardare il cambio dei distaccamenti nel proprio territorio ed anche accorciarne od allungarne la durata, eccezione fatta di quelli dell'artiglieria e del genio, il cui cambio dev'essere ordinato da questo Ministero.

Null'altro è variato alle preesistenti disposizioni relativamente ai distaccamenti *Il Ministro* — Ricotti.

N. **119**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 82). — **Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi 27 dicembre 1873**. — 30 giugno.

Al § 87, 4° comma (pag. 23), aggiungasi dopo le parole: *richiesta di pagamento (modello 31)*, corredata dell'esemplare di uno dei processi verbali (modelli 29 e 30) prescritti dai precedenti §§ 84 e 86.

Ai §§ 52, 3° comma, 112, 2° comma, aggiungasi: Si noterà in margine a detta copia di contratto o scrittura, il giorno dell'avviso dato al provveditore dell'approvazione di tali atti.

In fine alla parola *doppio* nelle avvertenze poste sui modelli N. 29 e 30 si sostituisca quella di *triplo*.

Il Ministro — Ricotti.

N. **120**. — FERROVIE (Nota N. 17). — **Apertura del tratto *Pisa-Colle Salvetti***. — 1 luglio.

Si prevengono le autorità militari essere stato aperto al pubblico servizio il tratto di ferrovia fra *Pisa* e *Colle Salvetti*.

In conseguenza dell'apertura del tratto suddetto, i trasporti militari provenienti dalle stazioni delle linee *Pistoia-Pisa*, *Firenze-Pisa* e *Spezia-Pisa* e diretti a quelle della linea *Livorno-Civitavecchia* ed oltre, o viceversa, compiono un percorso di 20 chilometri minore di quello che compievano prima.

Perciò i corpi, uffici e stabilimenti militari, nel valutare l'importo dei trasporti di cui avanti, dovranno dedurre dalle distanze risultanti dal Prontuario generale e dal supplemento i 20 chilometri per i quali rimane abbreviata la strada.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 10 luglio 1874 Parte 1.

GIUGNO 3. — Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado, *pag.* 267.

LUGLIO 1. — Variazioni nelle disposizioni 26 dicembre 1871, *pag.* 269.

» 2. — Retribuzione ai capi armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari, *pag.* 270.

» 9. — Circa gl'inscritti che dalla 1ª transitano alla 2ª categoria dopo essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria, *pag.* 272.

» 8. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, *pag.* 272.

Atto N. **121.** — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 2). — **Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado.** — Gazzetta Ufficiale *del regno, N. 158, 4 luglio 1874; N. 1967 (serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge N. 1376 in data 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1. L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio,

ERRATA-CORRIGE.

ELENCO *delle sostanze medicinali descritte nella nota Ministeriale n° 3 del 9 giugno* 1874, *pag.* 186 *del* Giornale militare, *Parte 1ª, la cui denominazione venne riconosciuta erronea.*

ERRATA	CORRIGE
Ammoniaca gommo resina.	Ammoniaco gommo resina
Boellio gomma	Bdellio gomma.
Cascariglia corteccia.	Cascarilla corteccia.
Cianno ferroso chinico.	Cianuro ferroso chinico.
Elenci gommo resina.	Elemi gommo resina.
Elisire di Hauch.	Elisire di Hauch.
Essenza di timco.	Essenza di timo.
Estratto alcool fave di Calabria.	Estratto alcoolico di fave del Calabar.
Fave di Calabria.	Fave del Calabar.
Muschio di Touquin.	Muschio Tonquin.
Tartro potassico antimoniaco.	Tartrato potassico antimonico.
Tintura fave di Calabria.	Tintura fave del Calabar.
Estratto alcool di china.	Estratto alcoolico di china.

Atto N. 119, a pag. 266, all'ultimo comma, si sostituisca il seguente:

« Nelle avvertenze poste sui modelli N. 29 e 30, dopo la parola: magazzino; « si aggiunga: e l'altro essere unito alla richiesta di pagamento (mod. 31) che « vien trasmessa al Ministero.

disponibilità od aspettativa, il quale, giusta le norme fissate dal presente Decreto ed in causa di non idoneità intellettuale, risulti mancante o deficiente delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado, sarà collocato in riforma.

Art. 2. Quando dal proprio capo di servizio o da una autorità a questo superiore un ufficiale è reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati all'articolo 1, ne è riferito gerarchicamente al Ministero della guerra mediante particolareggiata relazione.

Art. 3. Il Ministro della guerra delega un ufficiale generale per constatare personalmente, e colle prove che stimerà opportune, la non idoneità dell'ufficiale e riferirne.

Art. 4. Se l'ufficiale generale di cui al precedente articolo propone la riforma, le relazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono partecipate all'ufficiale interessato e quindi trasmesse al comitato indicato nell'annesso specchio per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 5. Il comitato esamina i documenti ricevuti e le osservazioni che l'ufficiale proposto per la riforma credesse di porgere; e quando il comitato lo stima necessario richiede nuovi incombenti. Quindi delibera a maggioranza di voti se l'ufficiale debba o non essere collocato in riforma.

Art. 6. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

SPECCHIO *indicante i comitati cui appartiene di pronunciare la riforma degli ufficiali per non idoneità.*

ARMA O CORPO cui appartiene l'ufficiale proposto a riforma	COMITATO incaricato di pronunciare sulla riforma
Ufficiale generale	Comitato di stato maggior generale.
Ufficiale del corpo di stato maggiore.	
Ufficiale dell'arma d'artiglieria	Comitato d'artigl. e genio.
Ufficiale dell'arma del genio.	
Ufficiale dell'arma di fanteria	Comitato delle armi di linea.
Ufficiale dell'arma di cavalleria	
Ufficiale del corpo invalidi e veterani	
Ufficiale commissario	
Ufficiale contabile	
Ufficiale veterinario.	
Ufficiale dell'arma dei carabinieri reali	Comitato dell'arma dei reali carabinieri.
Ufficiale medico	Comitato di sanità militare.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **122.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 83). — **Variazioni nelle disposizioni 26 dicembre 1871.** — 1° luglio.

Per l'attuazione dell'*Atto* N. 108 richiedendosi alcune modificazioni ed aggiunte alle *Disposizioni 26 dicembre 1871*, il Ministero determina quanto segue:

1. Al § 71 è sostituito quest'altro:

« La quota giornaliera da ritenersi sulla paga degli uomini di truppa per manutenzione vestiario è fissata nelle proporzioni stabilite dallo Allegato 3° dell'*Atto* 25 giugno 1874, N. 108 ».

2. Al § 89 è sostituito il seguente:

« Sono parimenti a carico della massa generale uomini i debiti di massa che lasciano gli individui congedati nei primi tre mesi di servizio, ed ai quali, in forza delle vigenti prescrizioni, è ritenuto per intero l'assegno di primo corredo.

« Gli individui, onde trattasi, devono però restituire tutti gli oggetti di corredo dei quali non abbiano assoluto bisogno per recarsi alle loro case.

« Le amministrazioni ritirano nei magazzini detti oggetti e ne accreditano il prezzo sui conti di massa degli interessati seguendo le norme stabilite ».

3. Alla prima parte del § 282 è surrogata la disposizione seguente:

« Sugli specchi delle somministrazioni fatte agli uomini di truppa di altri corpi vanno compresi gli assegnamenti corrisposti a titolo di paga e di assegni personali, nonchè una somma fissa di L. 0,13 per ogni giornata d'aggregazione a titolo di indennità per le spese generali.

« Questa indennità, uguale per tutti i corpi, intendesi composta nel modo seguente:

Per legna e letto . . 0,06
Per spese varie . . . 0,07 } 0,13.

« Per le aggregazioni de' carabinieri reali, però quando queste hanno luogo soltanto tra legione e legione, la indennità giornaliera per le spese generali da richiedersi in rimborso sarà solo di L. 0,05 e tanto per l'arma a piedi che a cavallo ».

4. Al § 398 è aggiunto il seguente inciso:

« Però per le aggregazioni de' cavalli de' carabinieri reali, quando queste hanno luogo solo tra legione e legione, l'assegno da richiedersi in rimborso per ogni giornata di aggregazione sarà di L. 1,40 ».

5. Lo scotto massimo per i sottufficiali conviventi alla mensa comune è di L. 1,10. (Modifica il capoverso *a*) § 16 dello Allegato B delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*).

Queste nuove prescrizioni andranno in vigore dal 1° luglio 1875.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 123. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 84). — **Retribuzione ai capi armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari.** — 2 luglio.

In occasione di distribuzione d'armi ai corpi, distretti od istituti militari sono dovute ai capi armaiuoli militari che, giusta il § 104 (art. 17) del regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 1° dicembre 1870 (*Circolare* 11 marzo 1871 sulla contabilità in materie) coadiuvassero l'ufficiale delegato a visitare o ricevere le armi, le seguenti speciali retribuzioni.

Per ogni arma da fuoco portatile visitata compresa la baionetta o la sciabola-baionetta, e compresi gli accessori lire 0,05.

Per ogni arma bianca o d'asta visitata, compresi gli accessori lire 0,03.

Quando le armi da visitarsi superano in una sola distribuzione il numero di cento, le retribuzioni suddette saranno corrisposte soltanto per le prime cento, e per le successive saranno ridotte a lire 0,02 per cadun'arma da fuoco, ed a lire 0,01 per cadun'arma bianca o d'asta visitata.

Le speciali retribuzioni suddescritte sono a carico del corpo, distretto od istituto militare ricevente e verranno da esso pagate a carico della rispettiva massa generale uomini.

Per conseguire la retribuzione dovutagli il capo armaiuolo, dopo terminata la visita, forma una corrispondente nota, in cui indica il numero e la qualità delle armi visitate, la località e l'epoca in cui si fece la visita, il corpo che riceve le armi, la provenienza delle medesime, il prezzo e l'importo dovutogli in ragione delle armi visitate, cioè forma una nota simile al seguente esempio:

Il sottoscritto capo-armaiuolo del 6° reggimento fanteria dichiara d'aver visitate nei giorni 20, 22 e 23 giugno 1874 nella caserma del Lino in Palermo N. 224 moschetti da cavalleria modello 1870 e N. 215 sciabole da cavalleria modello 1871, mandate dalla direzione territoriale d'artiglieria di Capua al distaccamento del 12° reggimento di cavalleria in Palermo e che gli spettano perciò le seguenti retribuzioni speciali:

per 100 moschetti	*a L. 0,05*	. . . .	*L. 5,00*
per 124 »	*a » 0,02*	. . . .	*» 2,48*
per 100 sciabole	*a » 0,03*	. . . .	*» 3,00*
per 115 »	*a » 0,01*	. . . .	*» 1,15*
		Totale	*L. 11,63*

Palermo, addì *18*

Il Capo-armaiuolo del 6° Reggimento Fanteria

V° L'Ufficiale delegato

V° Il Comandante del (1)

Egli presenta la nota all'ufficiale delegato, il quale, ove non abbia eccezioni a fare, vi appone la rispettiva vidimazione e quindi la presenta al comandante del corpo o distaccamento ricevente che a sua volta, non avendo eccezioni in contrario, vidima la nota stessa e corrisponde al capo-armaiuolo la somma dovutagli.

(1) Corpo, distretto, istituto, distaccamento o deposito.

Tali attribuzioni spettano pure ai capi-armaiuoli quando i rispettivi corpi, nel proprio interesse, volessero far visitare armi prelevate dai magazzini d'artiglieria.

Colla pubblicazione della presente *Nota* s'intende abrogata quella (N. 49) del 21 marzo 1862, inserta a pagina 186 del *Giornale militare* stesso anno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **124.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 38). — **Circa gl'inscritti che dalla 1ª transitano alla 2ª categoria dopo d'essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria** (1). — 2 luglio.

A complemento di quanto è detto nell'*Atto* N° 260 e 275 del 12 e 28 dicembre 1872, questo Ministero determina:

I militari già inscritti alla 1ª categoria ed assegnati ai reggimenti di artiglieria (2), i quali facciano per un motivo qualunque, passaggio alla 2ª categoria continueranno a rimanere effettivi ai rispettivi reggimenti.

È fatta eccezione a quanto sopra è detto per i militari nativi dell' Isola di Sardegna i quali saranno invece trasferiti ai rispettivi distretti e da questi assegnati alle batterie della milizia mobile di quell'Isola. *Il Ministro* — RICOTTI.

(1) O del genio.
(2) Od a quelli del genio.

N. **125.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 32). — **Aggiunta all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali.** — 8 luglio.

Al N. XIII dell'Istruzione 10 settembre 1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli specchi e gli specchietti caratteristici degli ufficiali che vengono collocati in aspettativa per qualsiasi titolo, devono essere conservati, durante l' aspettativa, dal capo del corpo o del servizio cui apparteneva l'ufficiale ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORRALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 14 luglio 1874 **Parte 1**

GIUGNO 3 — R. Decreto che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra, *pag.* 278.

» 3 — R. Decreto che determina la nuova denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri-geometri, *pag.* 280.

» 3 — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango e gradi militari di vari personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra, *pag.* 281

Atto N. **126.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 18) — **Regio Decreto che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra.** — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le tabelle graduali e numeriche N 33 e 34, e 36 a 45, annesse al Nostro Decreto 30 settembre 1873, in esecuzione della legge di pari data, N. 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito;

Visti gli specchi N 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, annessi alla legge del 19 marzo 1874, N. 1857, serie 2ª, sugli stipendi nell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli specchi annessi al presente Decreto, e d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, stabiliscono il riparto in classi per ogni grado di vari personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra, indicati al capo III della legge del 30 settembre 1873, N. 1591, serie 2ª, in base alle tabelle graduali e numeriche, N 33 e 34, e 36 a 45, annesse al Nostro Decreto di pari data, ed in relazione agli specchi N 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, annessi alla Legge del 19 marzo 1874, N. 1857, serie 2ª.

Art. 2. Col presente Decreto è abrogato il Nostro Decreto del 7 novembre 1873 che determinava il riparto in classi degli ingegneri geografi e dei topografi dell' istituto topografico militare, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri-geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi-tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali; e s'intende pure abrogata ogni anteriore disposizione contraria al presente.

Il Ministro della guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti

SPECCHIO N° 1.

RIPARTO *in classi del personale della giustizia militare.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
2	Id. id. id. id. di 2ª id.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	Id. id. id. di 2ª id.
5	Id. id. id. di 3ª id.
9	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
10	Id. id. id. id. di 2ª id.
10	Id. id. id. id. di 3ª id.
1	Segretario principale di 1ª classe.
3	Id. id. di 2ª id.
5	Segretari di 1ª classe.
5	Id. di 2ª id.
5	Id. di 3ª id.
26	Sostituti segretari.
15	Sostituti segretari aggiunti.
15	Ufficiali istruttori.
8	Ufficiali sostituti istruttori.
130	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Specchio N° 2.

RIPARTO *in classi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
1	Ingegnere geografo capo.
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe.
2	Id. id. id. di 2ª id.
1	Ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Id. id. di 2ª id.
1	Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Id. id. id. di 2ª id.
1	Topografo capo.
4	Topografi principali di 1ª classe.
4	Id. id. di 2ª id.
10	Topografi di 1ª classe.
10	Id. di 2ª id.
16	Aiutanti topografi di 1ª classe.
16	Id. id. di 2ª id.
33	Aspiranti aiutanti topografi.
104	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
Ricotti.

SPECCHIO N° 3.

—

RIPARTO *in classi dei professori e maestri delle scuole militari.*

Numero per grado	DENOMINAZIONE GRADUALE	Scuola di guerra	Scuola di applicazione d'artiglieria e genio	Accademia militare	Scuola militare	Tre collegi militari (1)	Scuola normale di fanteria	Totale per classe
62	Professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe	»	»	5	3	»	»	8
	Professori titolari di lettere e scienze di 2ª classe	»	»	3	4	6	»	13
	Professori titolari di lettere e scienze di 3ª classe	12	1	2	5	18	3	41
43	Professori aggianti di lettere e scienze di 1ª classe	»	»	3	6	6	»	15
	Professori aggiunti di lettere e scienze di 2ª classe	2	1	3	7	12	3	28
7	Professori titolari di disegno di 1ª classe	»	»	2	2	3	»	2
	Professori titolari di disegno di 2ª classe							2
	Professori titolari di disegno di 3ª classe							3
6	Professori aggiunti di disegno di 1ª classe	»	»	1	2	3	»	2
	Professori aggiunti di disegno di 2ª classe							4
19	Maestri (di calligrafia, scherma o ginnastica) di 1ª classe	2	1	3	4	9	»	»
	Maestri (di calligrafia, scherma o ginnastica) di 2ª classe							7
	Maestri (di calligrafia, scherma o ginnastica) di 3ª classe							12
15	Sotto-maestri (di calligrafia, scherma o ginnastica) di 1ª classe	»	»	2	7	6	»	5
	Sotto-maestri (di calligrafia, scherma o ginnastica) di 2ª classe							10
152	Totale							152

(1) Ripartiti ugualmente fra i tre collegi.

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Specchio N° 4.

RIPARTO *in classi dei ragionieri d'artiglieria.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
2	Ragionieri capi di 1ª classe.
6	Id. id. di 2ª id.
16	Ragionieri principali di 1ª classe.
16	Id. id. di 2ª id.
16	Ragionieri di 1ª classe.
35	Id. di 2ª id.
55	Aiutanti ragionieri.
15	Aspiranti aiutanti ragionieri.
161	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
Ricotti.

SPECCHIO N° 5.

RIPARTO *in classi dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe.
9	Id. id. id. di 2ª id.
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe.
24	Id. id. id. di 2ª id.
24	Ragionieri geometri di 1ª classe.
52	Id. id. di 2ª id.
84	Aiutanti ragionieri geometri.
20	Aspiranti aiutanti ragionieri geometri.
240	Totale
40	Assistenti locali di 1ª classe.
40	Id. id. di 2ª id.
40	Id. id. di 3ª id.
40	Id. id. di 4ª id.
160	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N° 6.

RIPARTO *in classi dei capi-tecnici d'artiglieria e del genio.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
5	Capi tecnici principali di 1ª classe.
15	Id. id. di 2ª id.
20	Id. id. di 3ª id.
30	Capi tecnici di 1ª classe.
30	Id. di 2ª id.
40	Sottocapi tecnici.
140	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N° 7.

RIPARTO *in classi degli scrivani locali.*

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
200	Scrivani locali di 1ª classe.
497	Id. id. di 2ª id.
497	Id. id. di 3ª id.
497	Id. id. di 4ª id.
1691	Totale

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 127. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 19) — **Regio Decreto che determina la nuova denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri-geometri.** — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 19 marzo 1874, N. 1857 (serie 2ª) sugli stipendi nell'Esercito;

Visto l'altro Nostro Decreto in data d'oggi che determina il riparto in classi di personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

All'oggetto di coordinare alla legge sovracitata la denominazione di alcuni gradi dei personali vari anzidetti;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli aiutanti topografi di 3ª classe nel personale tecnico dell'Istituto topografico militare, gli aiutanti ragionieri di 2ª classe d'artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri di 2ª classe del genio assumeranno rispettivamente la denominazione di aiutanti topografi di 2ª classe, di aiutanti ragionieri d'artiglieria e di aiutanti ragionieri geometri del genio; ed avranno diritto allo stipendio stabilito pel grado o per la classe anzidetti se potranno nei medesimi trovar posto effettivo, secondo l'ordine d'anzianità. Gli eccedenti, pure assumendo il nuovo titolo, riceveranno lo stipendio di aspirante aiutante topografo od aspirante aiutante ragioniere, fino a che non possano aver quello di aiutante topografo di 2ª classe od aiutante ragioniere.

Art. 2. Alla classificazione personale degli attuali professori e maestri civili delle scuole militari sarà provveduto con altro Nostro Decreto.

Art. 3. Gli attuali ragionieri capi d'artiglieria e ragionieri geometri capi del genio s'intenderanno ascritti alla 2ª classe del grado.

Gli attuali capi tecnici principali d'artiglieria e genio di 1ª e 2ª classe s'intenderanno parimenti ascritti alla classe immediatamente inferiore a quella alla quale ora appartengono, cioè alla 2ª ed alla 3ª.

E similmente gli attuali assistenti locali del genio e scrivani locali di 1ª, 2ª e 3ª classe s'intenderanno rispettivamente ascritti alla 2ª, alla 3ª ed alla 4ª classe.

Art. 4. Il presente Decreto andrà in vigore al 1° luglio prossimo.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI

N. **128.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 20). — **R. D. che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra.** — 3 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5° ed il capo III della legge del 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª) sull'ordinamento dell'Esercito;

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione numeri 34-38 e 40-45 approvate col Nostro decreto del 30 settembre 1873;

Visto il Nostro Decreto del 7 novembre 1873 che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare di vari dei personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista la legge del 19 marzo 1874, N. 1857 (serie 2ª) sugli stipendi nell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto del 3 giugno corrente che stabilisce il riparto in classi per ogni grado di vari dei suddetti personali;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo specchio annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei professori e maestri civili nelle scuole militari, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri-geometri del genio, e dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

Art. 2. L'assimilazione di rango a grado militare non implica alcuna dipendenza militare e non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti militari. Essa è diretta soltanto a stabilire quale debba essere il posto di precedenza nelle circostanze di riunioni.

Art. 3. Sono mantenute in vigore le speciali assimilazioni personali indicate in calce agli specchi annessi al Nostro De-

creto del 7 novembre 1873 sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge del 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª) sull'ordinamento dell'Esercito.

Art. 4. È abrogato il Nostro Decreto del 7 novembre 1873 che stabiliva l'assimilazione di rango a grado militare di vari dei personali civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

SPECCHIO *d'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e topografi dell'istituto topografico militare, dei professori e maestri civili nelle scuole militari, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Ingegnere geografo capo.	Colonnello
Ingegnere geografo principale di 1ª classe. Topografo capo. Chimico farmacista ispettore. Ragioniere capo di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe.	Tenente Colonnello
Ingegnere geografo principale di 2ª classe. Topografo principale di 1ª classe. Professore di lettere e di scienze di 1ª e di 2ª classe. Farmacista direttore. Ragioniere capo di 2ª classe. Ragioniere geometra capo di 2ª classe. Capo tecnico principale di 1ª classe.	Maggiore
Ingegnere geografo di 1ª e di 2ª classe. Topografo principale di 2ª classe. Topografo di 1ª classe. Professore di lettere e di scienze di 3ª classe. Professore di disegno od altro maestro di 1ª classe Farmacista principale. Ragioniere principale di 1ª e di 2ª classe. Ragioniere geometra principale di 1 e di 2ª classe. Capo tecnico principale di 2ª e di 3ª classe.	Capitano

DENOMIMAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango e grado militare
Aiutante ingegnere geografo di 1ª e di 2ª classe. Topografo di 2ª classe. Aiutante topografo di 1ª classe. Professore aggiunto di lettere e di scienze di 1ª e di 2ª classe. Professore di disegno od altro maestro di 2ª e di 3ª classe. Farmacista. Sotto farmacista. Ragioniere di 1ª e di 2ª classe. Ragioniere geometra di 1ª e di 2ª classe. Capo tecnico di 1ª e di 2ª classe.	Tenente
Aiutante topografo di 2ª classe. Sotto farmacista aggiunto. Aiutante ragioniere. Aiutante ragioniere geometra. Sotto-capo tecnico.	Sottotenente

Roma, 3 giugno 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

GIORRALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 17 luglio 1874 **Parte I.**

LUGLIO 1° — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici, *pag.* 285.

» 10. — Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia, *pag.* 289.

» 10. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale pei servizi amministrativi, *pag.* 290.

Atto N. **129.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 21) — **Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici.** — 1° luglio.

Facendo seguito ai provvedimenti esecutivi per le innovazioni e modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873, questo Ministero determina che a datare dal 1° agosto 1874 il numero delle *ordinanze* (inservienti) presso a' comandi, divisioni ed uffici, alle quali possa essere corrisposto il soprassoldo giornaliero di centesimi 50 di cui lo specchio N. 16 annesso alla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi nell'Esercito, sia quello specialmente determinato dalla seguente tabella.

Le ordinanze pei comandi generali, comandi di divisione e comandi di presidio sono fornite con soldati dei corpi di fanteria del presidio; le richieste per le medesime dovranno essere rivolte al comandante del presidio.

Al comitato d'artiglieria e genio, ai comandi territoriali ed alle direzioni d'artiglieria ed a quelle del genio le ordinanze sono date dai veterani dell'arma rispettiva; le richieste saranno dirette rispettivamente al comandante territoriale d'artiglieria in Torino ed al comandante territoriale del genio in Milano. In difetto di veterani saranno destinati quali ordinanze a tali uffici o comandi, soldati dell'arma rispettiva; le richieste dovranno essere dirette dalle direzioni territoriali di artiglieria ai comandi territoriali dell'arma dai quali dipendono, e dalle direzioni del genio al comando territoriale dell'arma in Milano.

A tutti gli altri comitati, comandi, uffici, servizi, ecc., le ordinanze sono somministrate dal corpo invalidi e veterani. Ep-

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 124. Si sopprimono le due note (1) e (2) in calce all'*Atto* medesimo

perciò ogni qualvolta occorra ad alcuni dei capi di detti servizi di portare al numero stabilito le ordinanze assegnate ne farà diretta richiesta al comandante del corpo invalidi e veterani. Se questi trovasi in condizioni di soddisfare alla richiesta ricevuta, dispone per l' invio degli individui prescelti a tale servizio; quando nol possa ne avverte l'autorità militare richiedente. In questo ultimo caso l'autorità militare si rivolge al comandante il presidio il quale vi supplisce con soldati del presidio stesso, appartenenti alla classe più anziana sotto le armi, e preferibilmente dell'arma di fanteria di linea. Il comandante del corpo veterani e invalidi tiene nota delle richieste avute, ed appena gli sia possibile, provvede per l'invio alle autorità militari delle ordinanze domandate. Tosto queste siano giunte a destinazione, i soldati provvisoriamente forniti dai reggimenti sono fatti rientrare ai corpi cui appartengono.

Ai predetti soldati come pure a quelli d' artiglieria e del genio, per tutto il tempo che adempiono al servizio d' ordinanza, vien corrisposto il soprassoldo di 50 centesimi sopramenzionato.

I comandi ed uffici che hanno attualmente degli inservienti borghesi sono autorizzati a mantenerli sino a nuova disposizione. *Il Ministro* — Ricotti.

TABELLA *delle ordinanze assegnate ai Comitati, Comandi, Servizi, Uffici ecc., alle quali va corrisposto il soprassoldo stabilito dallo specchio N. 16 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi nell'Esercito.*

INDICAZIONE DEI COMANDI, SERVIZI, UFFICI, ECC.	Ordinanze per ciascun comando od ufficio	TOTALE
Comitato di stato maggiore generale	3	3
Id. delle armi d'artiglieria e genio . . .	16	16
Id. delle armi di linea	4	4
Id. di sanità militare	3	3
Ufficio dell'ordine militare di Savoia	1	1
Comando generale	3	21
Comando del corpo di stato maggiore	12	12
Istituto topografico militare [1]	12	12
Tribunale supremo di guerra e marina	2	2
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	20	20
Comando delle divisioni di Napoli e Roma . .	7	14
Id. id. di Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Torino e Verona	6	36
Id. id. di Alessand., Bari, Chieti, Genova, Messina, Padova, Perugia e Salerno	4	32
Comando stabile di presidio [2]	1	3
Comando territoriale d'artiglieria di Torino . . .	5	5
Id. id. id. di Pavia, Verona e Napoli . .	2	6
Id. id. id. di Firenze e Roma	1	2
Direzione territoriale d'artiglieria di Capua . . .	8	8
Id. id. id. di Verona. . .	7	7
Id. id. id. di Bologna . .	6	6
Id. id. id. di Firenze, Genova, Roma e Venezia .	5	20
Id. id. id. di Alessand., Messina, Piacenza e Torino .	3	12
Id. id. id. d'Ancona . . .	2	2
Da riportarsi N.	»	247

(1) Compresa la sezione dell'Istituto a Napoli

(2) Avrà pure un'ordinanza col soprassoldo ogni comando di presidio retto da un maggior generale ed ogni comando di zona militare stabilito dal Ministero.

(3) Sono comprese le ordinanze per i comandi locali d'artiglieria.

INDICAZIONE DEI COMANDI, SERVIZI, UFFICI, ECC.	Ordinanze per ciascun comando od ufficio	Totale
Riporto N.	»	247
Direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia e Torino, fonderia di Torino e laboratorio di precisione in Torino . . .	4	16
Id. id. dell'arsenale di costruzione di Napoli e Torino e della fonderia e raffin. nitri Genova	3	9
Id. id. della fabbrica d'armi di Torre Annunziata, fonderia di Napoli, laboratorio pirotec. di Torino e polv. di Fossano	2	8
Id. id. del polverificio di Scafati. .	1	1
Comandi territoriali del genio	2	12
Direzione territoriale del genio di Alessandria, Ancona, Bologna, Firenze, Roma, Venezia e Verona .	12	84
(1) Id. id. id. di Messina e Napoli	10	20
(1) Id. id. id. di Capua, Palermo e Torino	8	24
Id. id. id. di Bari, Genova, Mantova, Milano e Spezia (fortificaz.)	6	30
Per le officine di costruzione del genio in Alessandria e Pavia	3	6
Direzione di commissariato militare di Napoli . . .	8	8
Id. id. id. di Alessandria, Bologna, Firenze, Padova e Roma.	6	30
(2) Id. id. id. di Genova, Milano, Palermo, Perugia, Torino e Verona . . .	4	24
Id. id. id. di Bari, Chieti, Messina e Salerno . .	3	12
Da riportarsi N.	»	531

(1) Sono comprese le ordinanze per le sezioni ed uffici distaccati dipendenti.
(2) Sono comprese le ordinanze per le sezioni staccate.

INDICAZIONE DEI COMANDI, SERVIZI, UFFICI, ECC.	Ordinanze per ciascun comando od ufficio	TOTALE
Riporto N.	»	531
Tribunale militare di Alessandria, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Verona.	4	32
Id. id. di Ancona, Bari, Bologna, Messina, Salerno, Torino e Venezia	3	21
Comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.	4	4
Magazzino centrale militare di Firenze, Napoli e Torino ed opificio d'arredi militari	3	12
Comando di fortezza	2	48
Totale N.	»	648

N. **130**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 53). — **Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia**. — 10 luglio.

Questo Ministero ha fatto compilare dal corpo di stato maggiore un *Prontuario per l'assegnazione delle località di tappa nei viaggi in ferrovia*, in cui le tappe per ferrovia sono calcolate in base al maggior percorso giornaliero possibile a seconda degli orari in vigore e non già determinate per distanze non superiori ai 350 chil , come prescriveva la *Nota del 15 maggio 1866*, pag. 130 del *Giornale Militare* di detto anno.

Di tale Prontuario dovranno fare uso tutti i comandi, corpi ed uffici dell'Esercito nella determinazione degl'itinerari e delle tappe da assegnarsi sia a drappelli sia ad individui isolati pei viaggi in ferrovia.

Tutti i comandi ed uffici, ai quali compete di rilasciare fogli di via, dovranno fare acquisto di due copie di detto Prontuario per uso di ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia, batteria o squadrone, una copia a spese della massa generale uomini.

I corpi, uffici, scuole dirigeranno le loro richieste al comando del corpo di stato maggiore, ed i pagamenti dovranno essere fatti all'editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo di vendita del Prontuario è stabilito, per le copie richieste al comando del corpo di stato maggiore, in centesimi 80, ed in lire 1,00 per quelle che venissero richieste direttamente all'editore del *Giornale Militare* predetto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 131. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 54). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi.** — 10 luglio.

Numero categorico	Categoria	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
		Aggiunte.		
322	1ª	Anelli di ferro stagnato per zaini	%	4 40
323	1ª	Ganci di ferro stagnato per zaini	%	4 40
324	1ª	Sacchetto per le cartuccie	N.	» 27
325	1ª	Scheletro di legno per zaino	»	» 26
326	1ª	Bottone in metallo giallo da cappello alpino (milizia mobile)	»	» 08
327	1ª	Giubba di traliccio per *allievi* delle scuole militari	»	4 77
328	1ª	Pantalone di traliccio id. id.	»	4 42
329	1ª	Stella di metallo bianco con disco fisso, da chepi artiglieria e genio (milizia mobile)	»	» 40
330	1ª	Trofeo in metallo giallo senza bomba per cappello bersagliere	»	» 50
331	1ª	Bomba mobile del trofeo per cappello bersagliere	»	» 10
332	1ª	Trofeo in metallo bianco, con bomba fissa, per cappello bersagliere (milizia mobile)	»	» 60
580	7ª	Cordoncino in argento e seta rossa alto millimetri 3	Ml.	» 90
581	7ª	*Cordoncino* in lana rossa e bianca id. 3	»	» 10
582	7ª	Tela per pezzuole da piedi alta centimetri 90	»	1 »
583	7ª	Trecciuola in oro per distintivi da sottufficiali d'artiglieria, genio e bersaglieri	»	1 10
		Varianti.		
167	1ª	Libretto personale	N.	» 30
220	1ª	Speroni per artiglieria e cavalleria	Paio	1 30
198	1ª	Pennacchietto di *setola* per chepi d'artiglieria e genio	N.	1 »
212	1ª	Soggolo di montone *annerito* pel cappello alpino	»	» 30
186	7ª	Funicella per teli da tenda	Chil	2 50

AVVERTENZE

1° Il N. 221 della categoria 1ª s'intende annullato.

2° Gli speroni di artiglieria e la funicella per teli da tenda esistenti in magazzino verranno col 1° agosto prossimo futuro cambiati di prezzo, portando i primi da lire 1,50 a lire 1,80, e la seconda da lire 4,50 a 2,50 mediante le operazioni prescritte dal § 151 del regolamento 1° dicembre 1870 e dall'articolo 20 delle disposizioni 1° gennaio 1874 (modello C e D).

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 21 luglio 1871 **Parte 1.**

GIUGNO 11. — Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, N. 801 e 12 luglio 1872, N. 929, *pag.* 291.

LUGLIO 22. — Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 292.

» 22. — Formazione della 3ª compagnia reclusi, *pag.* 293.

» 22. — Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendi, *pag.* 293.

» 23. — Soprassoldo agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole normali ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo, *pag.* 293.

» 23. — Provvedimenti per l'impianto dei collegi militari a Firenze e a Milano, *pag.* 294.

» 23. — Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e del genio, *pag.* 294.

» 23. — Bardatura dei cavalli per gli ufficiali dei distretti militari, compagnie alpine, corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo contabile, corpo veterinario, milizia mobile, complemento di riserva, *pag.* 295.

» 24. — Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale dei trasporti militari, *pag.* 296.

Atto N. **132**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 3) — **Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, N. 801 e 12 luglio 1872, N. 929.** — Gazzetta Ufficiale del regno, *N. 168, 16 luglio 1874; N. 1999 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Al ripartimento per annata della somma di L. 38,500,000 stabilito dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1872, N. 801, è sostituito il seguente:

Indicazione dell'oggetto	1872-1873 come dall'articolo 2 della precitata legge e dai bilanci delle relative annate	1874	1875	1876	1877	Totale
a) Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto . . .	13,500,000	9,000,000	4,500,000	»	»	27,000,000
b) Approvvigionamento di mobilizzazione, riparazione ai medesimi e loro trasporto	000,000	1,000,000	1,000,000	»	»	8,000,000
c) Costruzione d'una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	3,500,000
Totale . . .	20,000,000	10,500,000	6,500,000	1,000,000	500,000	38,500,000

Art. 2. Il ripartimento per annata della spesa di L. 21,600,000 autorizzata con legge 12 luglio 1872, N. 929 per una *diga attraverso il golfo della Spezia e per opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso*, è modificato e rimane stabilito come segue:

BILANCI DEL PRIMO QUINQUENNIO					Totale del 1° quinquennio	Da stanziarsi sui bilanci del 2° quinquennio dopo quello del 1876	Assegnamento complessivo
1872	1873	1874	1875	1876			
500,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	7,500,000	14,100,000	21,600,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti. — C. Ricotti.

N. **133.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 6). — **Istruzione per la mobilitazione.** — 22 luglio.

Facendo seguito agli *Atti* N' 166 del 1872 e 227 del 1873, questo Ministero ha ora disposto per la pubblicazione dell'*Istruzione per la mobilitazione* (Tomo 3° delle *Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito*).

Quest'Istruzione indica le operazioni che devono eseguire i distretti militari, i reggimenti ed i corpi varî all'atto della mobilitazione, e specialmente pel richiamo delle classi in congedo illimitato e pel pronto passaggio dal piede di pace a quello di guerra. Determina i limiti di tempo nei quali i singoli reparti di truppa devono essere pronti alla partenza pel luogo di formazione di guerra, e dà analoghe prescrizioni per gli ufficiali ed impiegati destinati all'esercito d'operazioni. Accenna infine alla costituzione dei servizi accessori in quanto può essere di interesse generale, rimandando pei particolari ad Istruzioni speciali.

Ciascheduu comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno due copie di

quest'Istruzione regolamentare. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia a ciascun loro ufficio e tre a ciascuna compagnia (squadrone o batteria), oltre ad alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione e del medico di reggimento.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale), prima del 15 del mese entrante, il numero delle copie che della succitata Istruzione loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero avere a loro spese la detta Istruzione.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 40 per le copie richieste al Ministero; e di centesimi 45 per quelle richieste ai distretti ed all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **134**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 7). — **Formazione della 3ª compagnia reclusi.** — 22 luglio.

Col 1° del prossimo agosto sarà formata la 3ª compagnia reclusi, la quale prenderà stanza in Alessandria.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **135**. — MATRICOLA (Nota N. 14). — **Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio.** — 22 luglio.

La concessione degli aumenti sessennali di stipendio agli ufficiali dovendo, a norma del N. 3, *Atto* N. 108 del corrente anno, essere notato a matricola, tale notazione verrà fatta colla dizione seguente:

Tale ammesso al 1° (od al 2°) aumento sessennale di stipendio, Determinazione Ministeriale in data . . . .

Il Ministro — RICOTTI.

N. **136**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 6). — **Soprassoldo agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole normali ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo.** — 23 luglio.

Agli ufficiali medici, contabili e veterinari, addetti pel servizio di loro specialità alle scuole normali di fanteria e di cavalleria ed ai battaglioni d'istruzione, compete, a mente dello specchio N. 4 annesso alla legge 19 marzo 1874, il soprassoldo annuo fisso di L. 360 al pari degli ufficiali addetti pel comando e pell'istruzione alle scuole ed ai battaglioni medesimi. Resta per altro inteso che ciascuno di essi, oltre al disimpegno del proprio servizio, deve attendere all'insegnamento di una materia di sua specialità. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **137**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 7). — **Provvedimento per l'impianto dei collegi militari a Firenze e a Milano.** — 23 luglio.

Giusta la riserva espressa al N. 61 dei *Provvedimenti esecutivi* relativi al Regio Decreto 30 settembre 1873 (*Atto* N. 196), i due collegi militari da istituirsi per raggiungere il numero di tre stabilito dalla tabella N. 44 annessa al succitato Regio Decreto, avranno sede, l'uno in Firenze e l'altro in Milano.

A norma del bilancio di definitiva previsione delle spese del Ministero della guerra, approvate per l'anno 1874, i due collegi verranno costituiti il 1° ottobre venturo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **138**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 126). — **Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio.** — (*Con una tavola*). — 23 luglio.

Alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio sono fatte le seguenti modificazioni:

1° Alla sella con paletta, detta *semi-inglese*, ora di prescrizione per la bardatura pei cavalli degli ufficiali di fanteria di linea e del genio, è sostituita la sella detta *inglese* prescritta per gli ufficiali dei bersaglieri e del corpo di stato maggiore (Supplementi N. 8 al *Giornale militare* del 1863, pag. 915, e N. 7 del 1864, pag. 829);

2° La groppiera è resa facoltativa;

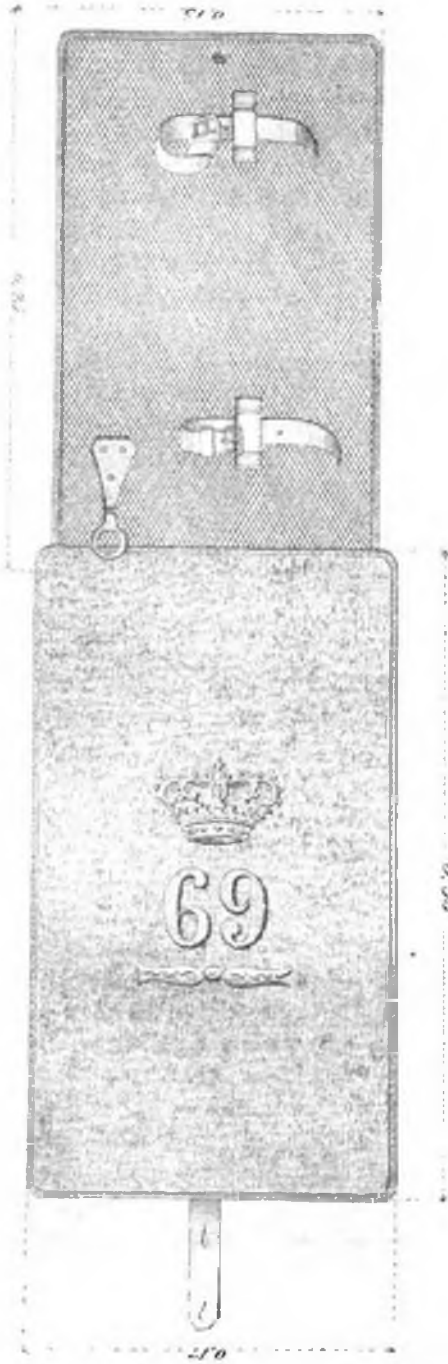
3° Alle fonde e relative coprifonde sono sostituite due *tasche da sella* della forma e delle dimensioni indicate nell'annessa tavola.

Queste tasche sono di vitello nero, ed il coperchio è rivestito di pelle nera di foca ed orlato di marocchino nero inverniciato.

La faccia posteriore delle tasche è di cuoio di suola, ed il fondo di una delle due tasche, o di amendue a piacimento dell'ufficiale, è pure di cuoio di suola per poter sostenere la pistola a rotazione od altri oggetti pesanti; la parte interna è fatta a soffietto, e chiusa superiormente da due linguette di cuoio che si uniscono al centro mediante un bottone; una coreggiuola cucita internamente all'estremità inferiore del coperchio serve a fermarlo alla tasca mediante un bottone di cuoio attaccato alla faccia posteriore.

La tasca è attaccata alla sella mediante un occhiello di ferro

Borsa da sella da ufficiale



Le Rolla

fisso alla faccia posteriore, il quale entra in un arpioncino invitato alla sella; è inoltre tenuta a sito da due coreggiuole con fibbia che passano per due passanti di cuoio cuciti sulla faccia posteriore della tasca e per due altri passanti metallici attaccati al bordo anteriore della sella.

Le tasche sono ornate degli stessi fregi che erano prescritti per le soppresse coprifonde, senonchè:

a) Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, e per gli ufficiali aggregati al corpo stesso appartenenti all'arma di fanteria o del genio, il fregio consisterà nell'aquila di Savoia in metallo dorato uguale a quella sovrapposta alla stella del chepì di detti ufficiali;

b) Gli ufficiali dei bersaglieri non ascritti a reggimenti avranno liscio il pieno della granata;

c) Per gli ufficiali della fanteria di linea non appartenenti a reggimento o distretto, il fregio consisterà nella corona Reale basata sopra lo scettro Reale alla distanza di due centimetri; l'una e l'altro di metallo argentato e delle medesime dimensioni che hanno nel fregio per gli ufficiali dei reggimenti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **139.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 127). — **Bardatura pei cavalli degli ufficiali dei distretti militari, delle compagnie alpine, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, della milizia mobile, di complemento e di riserva.** — 23 luglio.

1. Gli ufficiali superiori ed inferiori dei distretti militari e delle compagnie alpine faranno uso della stessa bardatura prescritta pei cavalli degli ufficiali dell'arma di fanteria, tranne che:

a) Gli ufficiali dei distretti militari avranno il fregio alle tasche da sella conforme a quello prescritto per gli ufficiali dei reggimenti di fanteria di linea, ma di metallo dorato;

b) Gli ufficiali delle compagnie alpine avranno per fregio alle tasche da sella la corona Reale sopra lo scettro Reale come al capoverso *c*) dell'*Atto* N. 138.

2. La bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario sarà quella stessa stabilita pei cavalli degli ufficiali dell'arma di fanteria.

Le fibbie e gli ornamenti in metallo della briglia di parata e del pettorale saranno di metallo argentato o dorato

come le spalline dell'ufficiale; e parimenti la cifra Reale ricamata sulla gualdrappa;

Per fregio sulle tasche da sella avranno la croce di Savoia in metallo argentato o dorato corrispondentemente alle spalline, e colle aste della larghezza di 25 millimetri.

3. Gli ufficiali della milizia mobile faranno uso della bardatura prescritta per l'arma o corpo cui appartengono, tranne che per quelli appartenenti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, al genio ed al corpo sanitario, il fregio sulle tasche da sella sarà in metallo dorato od argentato come il fregio del chepì o cappello; in detto fregio quelli di fanteria di linea avranno il numero del distretto, e quelli dei bersaglieri avranno liscio il pieno della granata.

4. La bardatura pei cavalli degli ufficiali di complemento sarà quella stessa prescritta per gli ufficiali dei reggimenti o corpi ai quali essi appartengono.

5. La bardatura pei cavalli degli ufficiali generali di riserva sarà quella stessa che è prescritta per gli ufficiali generali dell'Esercito permanente.

Tutti gli altri ufficiali di riserva faranno uso della bardatura stabilita per l'arma o corpo cui appartengono, ma il gallone che orna la gualdrappa di parata e la copertina sottosella sarà di panno di colore azzurro (oltremarino) per tutti indistintamente. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **140.** — PUBBLICAZIONE REGOLAMENTARE (Nota N. 55). — **Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale dei trasporti militari.** — 24 luglio.

Col giorno 31 dicembre 1873 essendo scaduta l'impresa dei trasporti militari, questo servizio fu deliberato ai signori *Abram* VITA FOA, *Augusto* DE FILIPPI e *Cesare* BERTONE, che lo assunsero in società a datare dal 1° gennaio 1874 e col ribasso di L. *sedici* e centesimi *sedici* per ogni cento lire.

Questo servizio è regolato da apposito capitolato annesso al contratto, e questo Ministero ha provveduto per la stampa del medesimo.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di *una* copia di questo capitolato, o di quel maggior numero che gli potesse occorrere. I reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria e di artiglieria dovranno provvederne *sette* copie, a spesa della massa generale uomini; i reggimenti del genio e le legioni carabinieri reali *dieci* copie; i distretti militari *quattro* copie,

oltre al fondo che sarà loro inviato a titolo di deposito; i battaglioni d'istruzione *due* copie.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale), prima del 15 del mese entrante, il numero delle copie del succitato capitolato che loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero averne a loro spese.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20 per le copie richieste al Ministero; e di centesimi 25 per quelle richieste ai distretti ed all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 31 luglio 1874 **Parte 1.**

LUGLIO 24. — Prescrizione ai corpi dell'esercito per colorire il mirino di fucili e moschetti modello 1870 e norme per applicarlo, *pag.* 299.

» 26. — Deliberazioni delle commissioni di disciplina, *pag.* 299.

» 29. — Istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare, *pag.* 300.

Atto N. **141.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N° 9). — **Prescrizione ai corpi dell'Esercito di prelevare dalle direzioni territoriali d'artiglieria la vernice occorrente per colorire il mirino di fucili e moschetti modello 1870 e norme per applicarla.** — 24 luglio.

Essendo compresa nelle tariffe per le riparazioni delle armi modello 1870 e 1871 presso i corpi dell'Esercito la riparazione *colorire il mirino*, questo Ministero determina che la *vernice da mirini* a tal uopo occorrente sia dai corpi prelevata presso le direzioni territoriali d'artiglieria e da queste sia distribuita colle stesse norme vigenti per le somministranze di parti d'armi.

Per eseguire la riparazione *colorire il mirino* si procede come infra:

Digrassare il mirino con polvere di calce, bagnarlo con una spugna imbevuta di vernice, quindi lasciarlo essiccare per 24 ore in una camera asciutta, stropicciarlo con un panno lana, verniciarlo di nuovo, lasciarlo essiccare per altre 24 ore, con che il mirino acquista color marrone oscuro; poi stropicciarlo ed umettarlo con olio d'oliva.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **142.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 33). — **Deliberazioni delle commissioni di disciplina.** — 26 luglio.

A schiarimento del § 702 del Regolamento di disciplina, questo Ministero fa conoscere, che le deliberazioni delle commissioni di disciplina invece di essere redatte in termini affatto sommarii, devono essere estese in forma di processo verbale, ove siano esposti tutti i dati criterii e circostanze che risultarono dal procedimento delle commissioni stesse: e ciò nello scopo essenziale di viemmeglio illuminare le autorità militari, cui spetta di decidere nei vari casi sulle proposte delle commissioni di disciplina, e di porre così in grado le

autorità stesse di pronunciarsi con perfetta conoscenza di causa sulle deliberazioni sottoposte al loro giudizio.

Per la compilazione di tal processo verbale potrà servire di norma la formola prescritta pei consigli di disciplina. (*Istruzione pella formazione e procedimento dei consigli di disciplina*, 7 luglio 1852). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **143**. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTI VARI (Nota N. 56). — **Istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare.** — 29 luglio.

Questo Ministero ha approvato e disposto che si pubblichi un' *Istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare*, la quale andrà in vigore il 1° agosto 1874.

Ciascun comando, corpo, distretto, stabilimento od ufficio militare dovrà provvedersi di almeno due copie di quest'Istruzione regolamentare.

I reggimenti e distretti faranno la suindicata provvista a carico della massa generale uomini.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale), entro la prima quindicina d'agosto, il numero delle copie che loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero avere a loro spese la detta Istruzione.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20 per le copie richieste al Ministero, e di centesimi 25 per quelle richieste ai distretti ed all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 7 agosto 1874 **Parte I.**

AGOSTO 2. — Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari — *Nuovo prontuario dei prezzi*, *pag.* 301.

» 6. — Trasferimento della sezione carabinieri reali da Acquapendente a Montefiascone, *pag.* 302.

Atto N. **144.** — FERROVIE (Nota N. 18). — **Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari. Nuovo Prontuario dei prezzi** — 2 agosto.

Colla legge 14 giugno della volgente annata, N. 1945, la quale andrà in vigore col giorno 21 del corrente mese di agosto, la tassa sui prezzi dei trasporti in ferrovia a grande velocità stabilita dall'art. 1 della legge del 6 aprile 1862, N. 542, viene aumentata dal 10 al 13 per %.

In conseguenza di tale aumento di tassa, le basi di tariffa per i trasporti militari indicati all'art. 2 della convenzione 16 marzo 1870 e del regolamento 8 giugno successivo rimangono stabilite come appresso, cioè:

Militari, assimilati ed impiegati.

1ª classe, per viaggiatore e per chilometro			. . . L.	0,02825
2ª	id.	id.	id.	. . . » 0,02034
3ª	id.	id.	id.	. . . » 0,014125

Bagagli e merci.

Per ogni tonnellata (1000 chilogrammi) divisibile di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro. .	L.	0,226

Cavalli.

In vagone-scuderia, per capo e per chilometro	L.	0,1356
Id. bestiame, id. id	»	0,070625

Veicoli.

A due ruote, per pezzo e per chilometro . . .	L.	0,1695
A quattro ruote, id. id . . .	»	0,2825

Per gli effetti delle varianti sovra accennate, il *Prontuario dei prezzi*, unito a quello delle distanze pubblicatosi nel 1870,

ERRATA-CORRIGE.

Pagina 272, riga 1ª, invece di *tali attribuzioni*, leggasi: *tali retribuzioni.*

non potendo più servire per valutare l'importo delle varie specie di trasporto, il Ministero ha disposto per la stampa di un nuovo *Prontuario dei prezzi.*

Si avverte poi che l'aumento di tassa di cui si tratta non è dovuto pei trasporti sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, e che perciò pei trasporti medesimi varranno le tariffe state sinora in vigore.

Le autorità militari, gli uffici e gli stabilimenti militari ed i corpi dell'Esercito riceveranno da questo Ministero un numero di copie del succitato *Prontuario* corrispondente a quello dei Prontuari che hanno ricevuto nel 1870.

Occorrendo altre copie, le medesime verranno richieste direttamente all'editore del *Giornale militare* presso il quale trovasi vendibile detto *Prontuario* al prezzo di centesimi 3 per ogni copia. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **145.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 3). — **Trasferimento del comando di sezione da Acquapendente a Montefiascone.** — 6 agosto.

Il comando della sezione dei reali carabinieri stabilito ad Acquapendente (legione di Roma, provincia di Roma, circondario di Viterbo) è trasferito a Montefiascone.

La sezione di Montefiascone comprenderà le stazioni di (* Montefiascone — Acquapendente — Grotte di Castro — Bolsena — Bagnorea — Celleno — Civitella d'Agliano — Valentano — Farnese). *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 21 agosto 1874 **Parte 1.**

LUGLIO 19. — Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione, *pag.* 303.
» 19. — Norme da seguirsi nelle nomine a sottotenenti medici, *pag.* 304.
» 26. — Diritti e doveri degli ufficiali di complemento e di riserva, *pag.* 304.
» 26 — Indennità di carica di L. 600 annue agli ufficiali superiori direttori dei depositi d'allevamento cavalli, *pag.* 305
AGOSTO 14. — Aggiunta da farsi al regolamento di disciplina militare, *pag.* 305.
» 15. — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti di artiglieria da fortezza, *pag.* 306.
» 16. — Trasferimento delle stazioni dei reali carabinieri di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio, *pag.* 306
» 18. — Rimborso degli assegnamenti de' *carabinieri aggiunti* a carico del bilancio degli interni, *pag.* 306.
» 18. — Istituzione di una *indennità di servizio isolato*, *pag.* 307.
» 20 — Servizio delle truppe alle corti d'assisie, *pag.* 308.

Atto N. **146.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 7) — **Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione.** — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 6 marzo 1872, con cui sono stabiliti gli assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporariamente dalla ordinaria loro residenza per ragioni di servizio;

Sulla proposizione del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli ufficiali generali dell'Esercito, i quali si allontanano temporariamente dalla loro ordinaria residenza per missioni, ispezioni, incarichi o servizi speciali, è concesso il rimborso a carico del bilancio della guerra delle spese di trasporto in ferrovia e sul mare per condurre seco un attendente od un domestico borghese addetto al loro servizio.

Il presente Decreto avrà vigore dal 1° agosto 1874.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 19 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE

Pag. 287, Ordinanze assegnate al comando generale: invece di *3* e *21*, leggasi *4* e *28*.

Pag. 289, Ordinanze assegnate al tribunale militare di Roma: invece di *4*, leggasi: *5* (*compresa una per la sezione di Cagliari*).

Pag. 289, Totale: invece di *648*, leggasi *656*.

N. **147**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 24). — **Norme da seguirsi nelle nomine a sottotenenti medici**. — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge N° 1591 (serie 2ª) in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto 30 ottobre 1850 sull'ordinamento del corpo sanitario militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine a sottotenenti medici saranno fatte per concorso a titoli fra aspiranti che abbiano conseguito la doppia laurea in medicina e chirurgia, siano regnicoli, non sorpassino l'età d'anni 28, e soddisfino alle condizioni d'idoneità fisica e di moralità richieste per essere ammessi ufficiali nell'Esercito.

Art. 2. Dopo due anni di servizio i sottotenenti medici saranno sottoposti ad esami speciali per la promozione a tenente medico.

Coloro che non riescono nella prima prova, potranno dopo un altro anno ritentare una seconda prova; fallita la quale saranno dispensati dal servizio militare e considerati come dimissionati volontari.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavarancbe, addì 19 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **148**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 34). — **Diritti e doveri degli ufficiali di complemento e di riserva.** — 26 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i capi VI e VII della legge N° 1591 (serie 2ª) in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'Esercito;

Visti gli articoli 5, 13, 33, 141 e 142 del Regolamento di disciplina militare per l'Esercito approvato con Nostro Decreto del 1° dicembre 1872;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli ufficiali di complemento e di riserva s'intendono applicabili gli stessi diritti e doveri stabiliti per

gli ufficiali della milizia mobile dal Regolamento di disciplina militare per l'Esercito.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 26 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **149.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 8). — **Indennità di carica di L. 600 annue agli ufficiali superiori direttori dei depositi d'allevamento cavalli.** — 26 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto lo specchio N. 4 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti nell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto in data 31 maggio 1874 che stabilisce le norme per la regolazione degli assegnamenti;

Visto il N. 1 delle disposizioni di massima a seguito della tabella 2ª annessa al precitato Nostro Decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli ufficiali superiori direttori dei depositi d'allevamento cavalli è concessa l'indennità di carica di lire 600 annue stabilita per l'ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio.

Art. 2. La disposizione sancita dal presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1874.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 26 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **150.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 35). — **Aggiunta da farsi al Regolamento di disciplina ad eseguimento del Decreto 26 luglio 1874 (*Atto* N. 148)** — 14 agosto.

Negli articoli 5, 13, 33, 141 e 142, dopo le parole *ufficiali della milizia mobile* (1), si aggiunga: *di complemento e di riserva.*

(1) Per la legge 30 settembre 1873 la denominazione di *milizia provinciale* essendo stata cambiata in quella di *milizia mobile*, s'intende naturalmente fatta tale variazione nel testo del Regolamento di disciplina e delle altre disposizioni anteriori alla promulgazione di detta legge.

Nel § 559 dopo la parola *aspettativa*, si aggiunga: *e quelli di riserva.*

Nel § 560 dopo la parola *disponibilità*, si aggiunga: *e quelli della milizia mobile e di riserva.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **151.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 19). — **Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria da fortezza.** — 15 agosto.

Questo Ministero determina che la scuola degli artifizi da guerra, della quale tratta il § 45 della Nota Ministeriale N° 59 in data 10 aprile 1870 contenente norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria e del genio, venga annualmente eseguita secondo le prescrizioni accennate nel succitato paragrafo: in Genova ed in Ancona presso quelle direzioni territoriali d'artiglieria rispettivamente pei reggimenti d'artiglieria da fortezza colà di stanza; in Verona presso quella direzione territoriale d'artiglieria pel reggimento da fortezza stanziato in Mantova, ed in Capua presso quella direzione territoriale d'artiglieria pel reggimento da fortezza di stanza in Gaeta.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la scuola d'artifizii dei reggimenti d'artiglieria da campagna.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **152.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N° 4). — **Trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio.** — 16 agosto.

La stazione dei reali carabinieri stabilita in Uras (Legione di Cagliari, provincia di Cagliari, circondario di Oristano) è trasferita a Terralba, e quella di Trezzo (Legione di Milano, provincia di Milano, circondario di Milano, sezione esterna) è trasferita a Vaprio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **153.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 85). — **Rimborso degli assegnamenti de' *carabinieri aggiunti* a carico del bilancio degli interni.** — 18 agosto.

I *carabinieri aggiunti* assegnati alle legioni territoriali costituendo un eccedente alla forza organica dell'arma, le spese per essi occorrenti, dovranno, a termini dell'articolo 7° del Regio Decreto 8 ottobre 1870, N. 5922, andare a carico del bilancio del Ministero degli interni.

Gli assegnamenti loro spettanti sono quelli fissati dall'art. 6° del citato decreto; dovrà però esservi aggiunta l'indennità giornaliera per le spese comuni di L. 0, 05 per i carabinieri a piedi e di L. 0, 06 per quelli dell'arma a cavallo (§ 5 *Tabella V annessa al Regio Decreto 31 maggio 1874; Atto 106, 1874*).

Per il conteggiamento di cotali assegnamenti il Ministero della guerra, d'accordo con quello degli interni, determina sieno osservate le norme seguenti:

1. Gli assegnamenti stabiliti per i carabinieri aggiunti sono compresi e dimostrati, nello stesso modo che quelli degli altri carabinieri, sul foglio generale delle competenze delle legioni.

Alla fine del trimestre le legioni debbono però darsene debito alla parte 3ª del foglio medesimo e costituirsene nello stesso tempo creditrici sul proprio bilancio verso il Ministero degli interni.

2. Le legioni compilano contemporaneamente un elenco nominativo de' propri carabinieri aggiunti, indicandovi per ognuno di essi le variazioni che danno diritto agli assegnamenti o lo fanno cessare, il numero e l'importo delle giornate d'assegno, e poscia l'importo complessivo corrispondente al credito inscritto sul bilancio trimestrale.

3. Con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione le legioni fanno quindi richiesta di rimborso degli assegnamenti, vi uniscono l'elenco nominativo dianzi accennato e trasmettono l'una e l'altro, per mezzo dell'Ufficio di revisione delle contabilità de' corpi, al Ministero della guerra, che li rivolge al Ministero degli interni per l'emissione dei mandati di rimborso a favore delle legioni creditrici.

4. Riscossi i mandati, verranno ad essere eliminati i corrispondenti crediti inscritti a bilancio.

5. Per i conti interni, gli assegnamenti stabiliti per i carabinieri aggiunti sono regolati come quelli degli altri carabinieri, salvo quanto sia diversamente disposto dalle istruzioni per l'eseguimento del precitato Regio Decreto 8 ottobre 1870 e successive modificazioni (*Nota 12 marzo 1874, N. 47*).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **154.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 9). — **Istituzione di una *indennità di servizio isolato.*** — 18 agosto.

1. A compenso delle maggiori spese cui debbono sottostare gli uomini di truppa, quando per attendere agli speciali servizi qui sotto indicati non possono prendere parte al rancio od alla

mensa comune, è loro accordata, oltre agli assegnamenti eventuali che loro possano spettare, una *indennità di servizio isolato* di L. 0, 40 al giorno a carico della massa generale uomini del corpo presso cui prestano servizio.

2. Hanno diritto a questa indennità:

a) Gli uomini dei drappelli delle truppe in marcia mandati innanzi a preparare gli alloggiamenti od il rancio;

b) I zappatori dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri, e di cavalleria e delle compagnie alpine, o quelli che ne facciano le veci, quando si trovano nella necessità di dover precedere o tener dietro alle truppe per lavori preparatori di accampamento o di bersaglio, o per altri congeneri lavori straordinari attinenti al servizio di zappatore;

c) I sottufficiali, caporali e soldati dei corpi a cavallo quando prestano servizio di guida distaccati dal proprio plotone;

d) Gli uomini di truppa delle compagnie alpine eventualmente incaricati del servizio di guida presso ufficiali.

3. Per questo *Atto* s'intenderà abrogata ogni altra contraria disposizione, e segnatamente il capoverso *f)* del § 17 e capoverso *i)* del § 44 dello *Allegato B* alle *Disposizioni 26 dicembre 1871* ed il § 11 delle *Avvertenze* al Regio Decreto 15 settembre 1866. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **155.** — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 14). — **Servizio delle truppe alle corti d'assisie.** — 20 agosto.

Con circolare dell'8 febbraio 1867, N. 259, diretta a tutti i gran comandi generali ed alla divisione militare di Cagliari, questo Ministero (Segretariato generale), dava alcune norme sul modo di regolare il concorso della truppa al servizio d'ordine e di sicurezza da prestarsi presso le corti d'assisie, norme che erano state stabilite d'accordo da questo Ministero con quelli di grazia e giustizia e dell'interno.

Ora essendo cambiate le circostanze che resero necessarie quelle istruzioni, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia e d'accordo col medesimo non che con quello dell'interno si è stabilito di modificare quelle norme come in appresso:

1° Le richieste pei servizi della truppa presso le corti d'assisie saranno d'ora innanzi dall'autorità giudiziaria inviate direttamente al comando del presidio militare, dandone avviso all'autorità politica del circondario;

2° Quando nel comune, ove è stabilita o convocata la

corte d'assisie, manca una guarnigione o un presidio militare, l'autorità giudiziaria farà la richiesta, pure direttamente, al comando della divisione militare, nella cui giurisdizione territoriale trovasi il comune ove la corte deve riunirsi, qualora ciò sia riconosciuto necessario alla tutela dell'ordine e della libertà nei dibattimenti, tenuto conto specialmente delle condizioni locali, e della natura ed importanza delle cause. A tal uopo saranno presi concerti preventivi coll'autorità politica del circondario, alla quale spetta di provvedere per la corrisponsione del relativo soprassoldo alla truppa chiamata per tale servizio, la quale deve essere considerata come distaccata in servizio di sicurezza pubblica;

3° Le richieste alla truppa, saranno sempre limitate al numero di uomini strettamente necessario allo scopo del servizio. *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 28 agosto 1874 **Parte 1.**

LUGLIO 26. — Indennità mensile assegnata al presidente del comitato di sanità militare a titolo d'indennità d'alloggio e mobilio, *pag.* 311.

» 26. — Nomina ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie, *pag.* 312.

AGOSTO 18. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 313.

» 20. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1873, *pag.* 313.

» 20. — Uomini della marina aggregati presso i corpi dell'esercito, *pag.* 321.

Atto N. **156.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 10). — **Indennità mensile assegnata al presidente del comitato di sanità militare a titolo d'indennità d'alloggio e mobilio.** — 26 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 24 dicembre 1870 che determina le competenze d'alloggio pei comandanti generali di corpo d'esercito e delle divisioni militari territoriali;

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto l'art. 3 del Nostro Decreto 4 dicembre 1873 che stabilisce le competenze d'alloggio pei presidenti del comitato;

Visto l'art. 7 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti fissi nell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al presidente del comitato di sanità militare è assegnata, a titolo di competenze d'alloggio e mobilio, un'indennità mensuale di L. 300 colle norme fissate dal precitato Nostro Decreto del 24 dicembre 1870.

Art. 2. La disposizione sancita dal presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1874.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 26 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti.

N. **157.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 22). — **Nomina ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.** — 26 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I commissari militari per le ferrovie, di cui all'articolo 91 della legge sopracitata, saranno nominati tra gli ufficiali superiori di qualsiasi arma dell'esercito permanente e sulla proposta del Ministro della guerra.

Art. 2. I commissari militari continueranno ad essere computati nel numero stabilito dalla tabella graduale numerica di formazione del corpo o dell'arma rispettiva.

Art. 3. I commissari militari sono gl'intermediari ordinari fra il Ministero della guerra e le amministrazioni ferroviarie del regno in quanto si riferisce ai trasporti militari per ferrovia, salvo le intelligenze coi regi commissari tecnici per l'esercizio in tutto ciò che riguarda la marcia e la composizione dei treni ed ogni altra cosa che possa interessare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio tanto lungo le linee quanto nelle stazioni.

Oltre alle disposizioni concernenti l'attuazione dei trasporti militari sulle ferrovie, è còmpito dei commissari militari di fornire al Ministero della guerra i dati e le notizie che possono giovare al regolare servizio dei trasporti anzidetti tanto in tempo di guerra che in tempo di pace, tenendosi a giorno delle innovazioni, delle modificazioni e dei miglioramenti che vengono di mano in mano apportati alle linee, agli scali, al materiale fisso ed al materiale mobile, ed infine alle norme di servizio pella rete ferroviaria rispettivamente assegnata.

Art. 4. Per potere adempiere al loro ufficio i commissari militari avranno accesso nelle stazioni e nelle officine ferroviarie, e potranno circolare sulle ferrovie, secondo le norme che saranno stabilite d'accordo colle amministrazioni sociali e coll'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

I commissari militari dovranno inoltre, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, mettersi in relazione cogli uffici e col personale dei regi commissariati tecnici amministrativi dipendenti dal Ministero suddetto.

I Ministri della guerra e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 26 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI — S. SPAVENTA.

N. **158.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 57). — **Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 18 agosto.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	ANNOTAZIONI
11ª	553	Vernice da mirini di fucili e moschetti modello 1870.	chil.	0,15	Aggiunta

Per il Ministro — BOTTILIA.

N. **159** — STATISTICA (Nota N. 2) — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1873.** — 20 agosto.

A. — *Dimostrazione delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1873 per le cause sottoindicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola di veterinaria	Totale Generale	CONSUMO % degli anni 1873	CONSUMO % degli anni 1872
1° regg. carall.	Parma	563	9	9	»	»	1	19	3 375	1 767
2° id.	Vicenza	550	10	11	»	»	»	21	3 819	3 571
3° id.	Caserta	521	16	7	»	»	3	26	4 990	3 468
4° id.	Vercelli	551	8	9	»	»	»	17	3 086	4 085
5° id.	Torino	559	4	9	»	»	2	15	2 683	2 222
6° id.	Terni	564	7	12	»	»	»	19	3 369	2 147
7° id.	Napoli	535	1	26	»	»	9	36	6 729	11 637
8° id.	Verona	554	8	6	»	»	»	14	2 527	1 444
9° id.	Lodi	550	»	7	»	»	»	7	1 273	2 139
10° id.	Ferrara-Milano	552	12	10	»	»	»	22	3 986	5 431
11° id.	Savigliano	579	9	4	»	»	»	13	2 245	1 075
12° id.	Nola	560	6	20	»	»	1	27	4 821	3 052
13° id.	Milano-Ferrara	595	9	2	»	»	1	12	2 017	1 587
14° id.	S. M. Capua	600	2	8	»	»	»	10	1 667	2 764
15° id.	Brescia	584	1	3	»	»	»	4	» 685	1 115
16° id.	Lucca	580	»	10	»	»	»	10	1 724	1 103
17° id.	Milano	582	3	2	»	»	2	7	1 203	1 715
18° id.	Saluzzo	576	5	8	»	»	»	13	2 257	2 500
19° id.	Udine	593	6	6	»	»	»	12	2 024	1 117
20° id.	Voghera	569	2	3	»	»	»	5	» 879	2 294
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	557	»	10	»	»	1	11	1 975	1 671
	Totale cavalleria	11874	118	182	»	»	20	320	2 655	2 722
1° regg. artigl.	Pavia	57	2	»	»	»	»	2	3 509	6 556
2° id.	Capua	504	30	11	»	»	2	43	8 532	3 043
3° id.	Bologna	544	1	4	»	»	»	5	» 919	» 971
4° id.	Piacenza	543	8	6	»	»	»	14	2 578	2 312
5° id.	Venaria Reale	572	7	5	»	»	5	17	2 972	4 514
6° id.	Vigevano	569	5	5	»	»	»	10	1 757	3 523
7° id.	Pisa	599	5	12	»	»	»	17	2 838	3 399
8° id.	Verona	565	3	4	»	»	»	7	1 239	1 927
9° id.	Pavia	602	11	7	»	»	»	18	2 990	3 670
10° id.	Caserta	536	9	17	»	»	1	27	5 038	3 468
11° id.	Foligno	528	7	11	»	»	»	18	3 409	2 321
	Totale artiglieria	5619	88	82	»	»	8	178	3 168	2 981
	Totale generale	17493	206	264	»	»	28	498	2 847	2 805

B — *Dimostrazione della vendita per riforma di cavalli e muli effettuate durante l'anno 1873.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO % degli anni 1873		CONGUAGLIO % degli anni 1872	
1° regg. cavalleria	Parma	563	44	7	815	4	770
2° id.	Vicenza	550	31	5	636	9	775
3° id.	Caserta	521	31	5	950	13	488
4° id.	Vercelli	550	46	8	348	11	090
5° id.	Torino	559	55	9	839	4	815
6° id.	Terni	564	32	5	674	5	901
7° id.	Napoli	535	23	4	299	12	426
8° id.	Verona	551	33	5	957	6	137
9° id.	Lodi	650	22	4	»	12	656
10° id.	Ferrara-Milano	552	38	6	884	5	805
11° id.	Savigliano	579	34	5	872	6	810
12° id.	Nola	560	37	6	607	7	540
13° id.	Milano-Ferrara	595	36	6	050	3	175
14° id.	S.ª Maria Capua	600	53	8	833	7	317
15° id.	Brescia	584	37	6	336	5	676
16° id.	Lucca	580	36	6	207	7	537
17° id.	Milano	582	45	7	732	3	087
18° id.	Saluzzo	576	36	6	250	4	107
19° id.	Udine	593	40	6	745	3	911
20° id.	Voghera	569	52	9	139	7	075
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	557	20	3	591	4	773
	Totale cavalleria	11874	781	6	577	6	999
1° regg. artiglieria	Pavia	57	»	»	»	»	»
2° id.	Capua	504	2	»	397	3	043
3° id.	Bologna	544	36	6	618	4	660
4° id.	Piacenza	543	17	3	131	»	578
5° id.	Venaria Reale	572	45	7	867	3	472
6° id.	Vigevano	569	60	10	545	1	956
7° id.	Pisa	599	39	6	511	5	724
8° id.	Verona	565	19	3	363	1	156
9° id.	Pavia	602	35	5	814	»	»
10° id.	Caserta	536	28	5	223	1	734
11° id.	Foligno	528	48	9	091	1	161
	Totale artiglieria	5619	329	5	855	2	343
	Totale generale	17493	1110	6	345	5	514

C — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1873 per le cause indicate nelle dimostrazioni* **A** *e* **B.**

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola di veterinaria	Venduti per riforma	Totale Generale	CONGUAGLIO % negli anni 1872		1873	
1° regg. cavalleria	563	9	9	»	»	1	44	63	11	190	6	537
2° id.	550	10	11	»	»	»	31	52	9	455	13	346
3° id.	521	16	7	»	»	3	31	57	10	940	16	956
4° id.	551	8	9	»	»	»	46	63	11	434	15	175
5° id.	559	4	9	»	»	2	55	70	12	522	7	37
6° id.	564	7	12	»	»	»	32	51	9	043	8	051
7° id.	535	1	26	»	»	9	23	59	11	028	24	063
8° id.	554	8	6	»	»	»	33	47	8	484	7	581
9° id.	550	»	7	»	»	»	22	29	5	273	14	795
10° id.	552	12	10	»	»	»	38	60	10	870	11	230
11° id.	579	9	4	»	»	»	34	47	8	117	7	885
12° id.	560	6	20	»	»	1	37	64	11	428	10	592
13° id.	595	9	2	»	»	1	36	48	8	067	4	762
14° id.	600	2	8	»	»	»	53	63	10	500	10	081
15° id.	584	1	3	»	»	»	37	41	7	021	6	691
16° id.	580	»	10	»	»	»	36	46	7	931	8	640
17° id.	582	3	2	»	»	2	45	52	8	935	4	802
18° id.	576	5	8	»	»	»	36	49	8	507	6	607
19° id.	593	6	6	»	»	»	40	52	8	769	5	028
20° id.	568	2	3	»	»	»	52	57	10	018	9	369
Scuola normale di cavalleria	557	»	10	»	»	1	20	31	5	566	6	444
Totale cavalleria	11874	118	182	»	»	20	781	1101	9	272	9	721
1° regg. artiglieria	57	2	»	»	»	»	»	2	3	509	6	556
2° id.	504	30	11	»	»	2	2	45	8	929	6	086
3° id.	544	1	4	»	»	»	36	41	7	587	5	631
4° id.	543	8	6	»	»	»	17	31	5	709	2	890
5° id.	572	7	5	»	»	5	45	62	10	839	7	986
6° id.	569	5	5	»	»	»	60	70	12	302	5	479
7° id.	599	5	13	»	»	»	39	56	9	349	9	123
8° id.	565	3	4	»	»	»	19	26	4	602	3	083
9° id.	602	11	7	»	»	»	35	53	8	804	3	670
10° id.	536	9	17	»	»	1	28	55	10	261	5	202
11° id.	528	7	11	»	»	»	48	66	12	500	3	482
Totale artiglieria	5619	88	82	»	»	8	329	507	9	028	5	324
Totale generale	17493	206	264	»	»	28	1110	1608	9	192	5	319

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1873 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	11895	5602	17497
Rimonte dell'anno 1873	992	1947	2939
TOTALE . . .	12887	7549	20436
Perdite come da dimostrazione *A*	331	167	498
Conguaglio %	2,568	2,212	2,436

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	11895	5602	17497
Rimonte dell'anno 1873	992	1947	2939
TOTALE . . .	12887	7549	20436
Perdite come da dimostrazione *B*	742	368	1110
Conguaglio %	5,758	4,875	5,432

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	11895	5602	17497
Rimonte dell'anno 1873	992	1947	2939
TOTALE . . .	12887	7549	20436
Perdite come da dimostrazione *C*	1073	535	1608
Conguaglio %	8,326	7,087	7,868

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma divise secondo gli anni di*

ANNI DI RIMONTA	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	»	»	1	1	4	4	9	22	148	322
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *A*	»	»	»	»	»	»	»	»	4	10
Conguaglio °/₀ . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	2,703	3,105

ANNI DI RIMONTA	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	»	»	1	1	4	4	9	22	148	322
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *B*	»	»	1	1	4	»	3	10	41	51
Conguaglio °/₀ . . .	»	»	100,000	100,000	100,000	»	33,333	45,454	27,702	15,839

ANNI DI RIMONTA	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1873	»	»	1	1	4	4	9	22	148	322
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *C*	»	»	1	1	4	»	3	10	45	61
Conguaglio °/₀ . . .	»	»	100,000	100,000	100,000	»	33,333	45,454	30,405	18,944

venute nei quadrupedi dell' Esercito durante l' anno 1873,
monta dei quadrupedi stessi.

1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	TOTALE
839	434	865	792	803	2305	638	461	887	5758	1799	1905	2939	20436
7	12	13	24	16	68	11	7	18	144	40	92	32	498
1065	2,765	1,503	3,031	1,992	2,950	1,724	1,518	2,029	2,501	2,223	4,829	1,088	2,436

1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	TOTALE
839	434	865	792	803	2305	638	461	887	5758	1799	1905	2939	20436
49	73	96	82	69	113	32	22	38	305	58	39	23	1110
64	16,820	11,098	10,353	8,593	4,902	5,016	4,773	4,284	5,297	3,224	2,048	0,783	5,432

[illegible]	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	TOTALE
839	434	865	792	803	2305	638	461	887	5758	1799	1905	2939	20436
56	85	109	106	85	181	43	29	56	449	98	131	55	1608
79	19,585	12,601	13,384	10,585	7,852	6,740	6,291	6,318	7,798	5,447	6,877	1,871	7,868

Tabella comparativa *dei conguagli per % delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito, rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	In complesso nei quattordici anni
Cavalleria .	14,986	16,192	13,678	12,304	12,718	15,003	19,832	11,154	10,571	13,921	6,289	14,413	9,721	9,272	12,861
Artiglieria .	12,967	21,199	15,387	12,214	12,372	11,254	16,939	9,930	11,240	13,215	8,327	5,145	5,324	9,023	11,752
In complesso nelle due armi	13,761	19,073	14,597	12,260	12,577	13,753	18,225	10,773	10,825	13,674	7,198	10,457	8,319	9,193	12,477

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza: 12 ½ %.
Durata media del cavallo di servizio: anni 7, mesi 8 circa.

N. **160.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N° 86). — **Uomini della marina aggregati presso i corpi dell'Esercito** — 20 agosto.

Per regolare in modo chiaro ed uniforme le operazioni di rimborso delle spese d'aggregazione tra i corpi dell'Esercito e dell'Armata per gli uomini del *corpo reale fanteria marina*, del *corpo reale equipaggi* e delle *compagnie infermieri di marina*, che eventualmente vengano a quelli aggregati, il Ministero della guerra, d'accordo col Ministero della marina, determina quanto segue:

1. Gli assegnamenti dovuti agli uomini della marina aggregati a distretti militari o ad altro corpo dell'Esercito, e dei quali dev'essere chiesto rimborso, sono indicati dalla tabella annessa al presente *Atto*;

2. Il rimborso delle spese di aggregazione è fatto con operazione di conto corrente, ed è richiesto al termine di ogni trimestre coll'invio di uno *specchio* degli assegnamenti dati agli uomini di truppa di altri corpi (mod. 66) alle amministrazioni marittime cui gli uomini appartengono;

3. Nulla è innovato circa i procedimenti per richiedere il rimborso della retta per le giornate di ricovero negli ospedali militari degli uomini appartenenti alla marina.

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA *degli assegnamenti da corrispondersi ai militari della marina in aggregazione ai corpi dell'esercito.*

GRADI	ASSEGNAMENTI giornalieri durante l'aggregazione a titolo di				ASSEGNAMENTI in viaggio				Avvertenze
	Paga		Razione viveri in contanti		Indennità di via per ogni giornata in ferrovia		Indennità per ogni chilometro sulle strade ordin.		
Corpo reale equipaggi.									
Nocchiere di 1ª classe . . .	2	83	0	85	4	80	0	09	Sulla paga del personale del corpo reale equipaggi sono giornalmente ritenuti centesimi 25 per mantenimento e rinnovazione del vestiario.
Id. di 2ª id. . . .	2	53	0	85	4	80	0	09	
Id. di 3ª id. . . .	2	12	0	85	1	50	0	08	
2° nocchiere	1	62	0	85	4	30	0	07	
Timoniere marinaro . . .	1	31	0	85	4	20	0	06	
Marinaro di 1ª classe . . .	1	01	0	85	1	00	0	05	
Id. di 2ª id. . . .	0	91	0	85	1	00	0	05	
Id. di 3ª id. . . .	0	66	0	85	1	00	0	05	
Novizio	0	50	0	85	1	00	0	05	
Mozzo	0	20	0	85	1	00	0	05	
Capo cannoniere di 1ª classe	2	83	0	85	1	80	0	09	
Id. di 2ª id.	2	53	0	85	1	80	0	09	
Id. di 3ª id.	2	12	0	85	1	50	0	08	
2° capo cannoniere	1	62	0	85	1	30	0	07	
Timoniere cannoniere . . .	1	31	0	85	1	20	0	06	
Marinaro cannon. di 1ª classe	1	01	0	85	1	00	0	05	
Id. di 2ª id.	0	91	0	85	1	00	0	05	
Sottuffic. di magg. di 1ª classe	2	53	0	85	1	80	0	09	
Id. di 2ª id.	2	12	0	85	1	80	0	09	
Allievo di maggiorità . . .	1	01	0	85	1	20	0	06	
Marinaro di maggiorità . .	0	66	0	85	1	00	0	05	
1° macchinista	1	16	0	85	1	80	0	09	Ai macchinisti per ogni giornata di viaggio spetta pure la mercede di: L. 2,00 ai 1mi macchin. » 1,60 ai 2i id. » 1,20 agli aiutanti macchinisti.
2° macchinista	3	66	0	85	1	80	0	09	
Aiutante macchinista . . .	2	33	0	85	1	50	0	08	
Allievo	0	60	0	85	1	00	0	05	
Capo fuochista	1	31	0	85	1	20	0	06	
Fuochista di 1ª classe. . .	1	01	0	85	1	00	0	05	
Id. di 2ª id. . . .	0	91	0	85	1	00	0	05	
Capo di timoneria di 1ª classe	2	53	0	85	1	80	0	09	
Id. di 2ª id.	2	12	0	85	1	50	0	08	
Allievo di timoneria . . .	1	01	0	85	1	20	0	06	

GRADI	ASSEGNAMENTI giornalieri durante l'aggregazione a titolo di		ASSEGNAMENTI in viaggio		Avvertenze
	Paga	Razione viveri in contanti	Ritenuta di v. a per ogni giornata in ferrovia	Indennità per ogni chilometro sulle strade ordin.	
Capo maestro di 1ª classe *al massimo*	2 43	0 27	3 20	0 18	Alla maestranza non è assegnata l'intera razione viveri, ma soltanto la razione giornaliera di pane che, pagata in contanti, va valutata in L. 0,27
Capo maestro di 1ª classe *al minimo*	2 23	0 27	3 20	0 18	
Capo maestro di 2ª classe *al massimo*	1 82	0 27	3 20	0 18	
Capo maestro di 2ª classe *al minimo*	1 62	0 27	3 20	0 18	
2° capo maestro di 1ª classe	1 52	0 27	2 50	0 14	
Id. di 2ª id.	1 31	0 27	2 50	0 14	
Maestro d'ascia di 1ª classe	1 62	0 27	2 70	0 14	
Id. di 2ª id	1 52	0 27	2 40	0 13	
Id. di 3ª id.	1 31	0 27	2 15	0 12	
Maestro velaio di 1ª classe	1 62	0 27	2 40	0 13	
Id. di 2ª id.	1 52	0 27	2 15	0 12	
Id. di 3ª id.	1 31	0 27	1 90	0 11	
2° maestro	1 11	0 27	1 80	0 09	
Operaio di 1ª classe	1 01	0 27	1 50	0 08	
Id di 2ª id.	0 91	0 27	1 50	0 08	
Corpo R. fanteria marina					
Furiere maggiore	2 00	0 85	1 80	0 09	I sottufficiali, caporali e soldati sono sottoposti alla ritenuta ordinaria di cent. 20 sulla paga per mantenimento e rinnovazione del vestiario.
Furiere	1 30	0 85	1 50	0 08	
Sergente	1 00	0 85	1 30	0 07	
Capo armaiuolo di 1ª classe	1 30	0 85	1 50	0 08	
Id. di 2ª id.	1 00	0 85	1 30	0 07	
Capo sarto e capo calzolaio	0 35	0 85	1 00	0 05	
Caporale maggiore e caporale trombettiere	0 70	0 85	1 20	0 06	
Caporale armaiuolo	0 50	0 85	1 20	0 06	
Caporale	0 50	0 85	1 20	0 06	
Trombettiere	0 50	0 85	1 20	0 06	
Soldato trombettiere e soldato di 1ª classe	0 40	0 85	1 00	0 05	
Soldato di 2ª classe e vivandiere	0 35	0 85	1 00	0 05	
Capo musica	2 40	0 85	1 80	0 09	
Sotto capo musica	2 00	0 85	1 80	0 09	
Musicante	0 90	0 85	1 00	0 05	

GRADI	ASSEGNAMENTI giornalieri durante l'aggregazione a titolo di		ASSEGNAMENTI in viaggio		Avvertenze
	Paga	Razione viveri in contanti	Indennità di via per ogni giornata in ferrovia	Indennità per ogni chilometro sulle strade ordin.	
Compagnie infermieri.					
Furiere maggiore	2 53	0 85	1 80	0 09	1 sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie infermieri sono sottoposti alla ritenuta ordinaria di cent. 25 sulla paga per il mantenimento e la rinnovazione del vestiario.
Furiere	2 12	0 85	1 50	0 08	
Sergente	1 62	0 85	1 30	0 07	
Caporale	1 31	0 85	1 20	0 06	
Infermiere di 1ª classe	1 01	0 85	1 00	0 05	
Id. di 2ª id.	0 91	0 85	1 00	0 05	

Annotazioni.

1. Per il corpo reale equipaggi e per le compagnie infermieri, la paga è annua ed è calcolata come se tutti i mesi fossero invariabilmente composti di giorni 30; non è quindi corrisposta la paga pel 31 del mese.

2. Oltre agli assegnamenti indicati nella tabella, i corpi o distretti debbono pur chiedere rimborso, a titolo d'indennità per le spese generali, della somma di L. 0,13 per ogni giornata d'aggregazione.

3. Nel caso in cui militari della marina fossero ammessi alla mensa o al rancio, essi dovranno, coi loro assegnamenti, pagare lo scotto stesso che pagano i sottufficiali, caporali e soldati del corpo presso il quale si trovano in aggregazione.

4. Ai militari comandati a prestar servizio presso gli uffici del Ministero della marina in qualità di scrivani spetta il soprassoldo giornaliero di L. 0,70.

5. Per le spese di trasporto in ferrovia dei militari della marina sono applicabili le tariffe stesse in vigore nell'esercito. Delle anticipazioni fatte per cotali spese i corpi domanderanno rimborso alla marina nel modo stesso che è stabilito per il rimborso degli altri assegnamenti.

6. Il rimborso delle spese di viaggio *(trasporti in ferrovia, indennità di via)* per il ritorno degli inscritti marittimi ricoverati negli ospedali militari dovrà essere richiesto dalle Direzioni di sanità militare alle *Capitanerie di porto*, da cui ricevettero l'invito di accettare gli inscritti nei luoghi di cura, le quali vi soddisferanno (secondochè sarà dalle Direzioni medesime indicato nella richiesta) col mezzo di vaglia del tesoro o di semplice vaglia postale.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 4 settembre 1871 **Parte 1**

AGOSTO 23. — Conservazione del proprio grado ai caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato, *pag.* 325.
SETTEMBRE 1. — Passaggio alle compagnie, squadroni e batterie degl'individui del deposito inviati in congedo illimitato, *pag.* 326.
AGOSTO 7. — R. D. che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile, *pag.* 326.
SETTEMBRE 1. — Notificazione del domicilio e corrispondenza degli ufficiali di riserva, *pag.* 329.
» 1. — Ufficiali della milizia mobile appartenenti ai reggimenti di artiglieria e genio, *pag.* 330.
» 1. — Apertura del tronco Orvieto-Orte, *pag.* 331.
» 1. — Apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova), *pag.* 335.

Atto N. **161.** — AVANZAMENTO (Nota N. 22). — **Conservazione del proprio grado ai caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato.** — 23 agosto.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE!

Nel presentare alla Sovrana sanzione il Decreto del 10 maggio 1873 col quale si autorizzava la nomina di caporali maggiori di compagnia per riempire le vacanze di sergente, io aveva pure l'onore di dimostrare a V. M. essere necessario di stabilire che nel caso detti caporali maggiori di compagnia, inviati una volta in congedo illimitato, avessero dovuto venir richiamati sotto le armi, vi avessero ripreso servizio col grado di semplici caporali, e ciò per la ragione che i quadri dell'esercito sul piede di guerra non avrebbero consentito il loro impiego come caporali maggiori.

Se non che emanatasi in appresso la legge sull'ordinamento dell'esercito ed approvato da V. M. il successivo Decreto 30 settembre 1873 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito stesso, secondo le quali è stabilito nel quadro organico il grado di caporale maggiore di compagnia, squadrone e batteria, venne a cessare la causa per la quale il riferente aveva dovuto proporre all'approvazione di V. M. la disposizione sovra citata del Decreto 10 maggio 1873.

La medesima quindi non avendo più ragione di essere, ho l'onore di pregare V. M. di ben voler sanzionare l'annesso schema di Decreto col quale essa viene abrogata.

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 158, pag. 313. — 553. Vernice da mirini ecc., *leggasi:* 548. Vernice da mirini ecc.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 10 maggio 1873;

Visto l'altro Nostro Decreto 30 settembre 1873 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È abrogato l'art. 2° del Nostro Decreto 10 maggio 1873 sovraccitato.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 23 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **162.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 39). — **Passaggio alle compagnie, squadroni e batterie degli individui del deposito inviati in congedo illimitato.** — 1° settembre.

Questo Ministero determina che nei reggimenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, il deposito non debba avere in forza individui di 1ª categoria delle classi in congedo illimitato. Per conseguenza, in occasione di licenziamento di classe, dovranno essere trasferiti alle compagnie, squadroni e batterie attive del corpo quegli individui appartenenti alla classe da congedarsi, i quali fossero assegnati al deposito.

Questa disposizione dovrà pure essere applicata a coloro appartenenti a classi già inviate in congedo illimitato, i quali fossero rimasti in forza al deposito.

Il Ministro — Ricotti.

N. **163.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 23). — **R. D. che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile.** — 7 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (N° 1591, 2ª serie) in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e per l'eseguimento della medesima in quanto concerne la destinazione, la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva e di complemento, e di quelli della milizia mobile.

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Ufficiali di riserva.

Art. 1. Gli ufficiali di riserva essendo destinati, a senso dell'articolo 73 della succitata legge, a sostituire in tempo di guerra nei vari servizi territoriali militari del Regno gli ufficiali dell'esercito permanente destinati all'esercito d'operazioni, devono in tempo di pace essere gradualmente inscritti in apposito ruolo matricolare.

Art. 2. Sono nominati ufficiali di riserva, e come tali inscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente:

a) *d'obbligo* gli ufficiali collocati in ritiro od in riforma con pensione vitalizia posteriormente alla promulgazione della succitata legge, obbligati al servizio di riserva dal sopracitato articolo 73.

b) *di loro volontà* gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio dell'esercito permanente, di complemento o di milizia mobile, per dimissione volontaria o per ragione di età giusta i seguenti articoli 6° e 10°, chiedano l'iscrizione tra gli ufficiali di riserva.

Art. 3. Gli ufficiali di riserva, di cui al capoverso *a*), dell'articolo precedente, non possono essere tolti dal detto ruolo se non quando incorrono nella rivocazione o *rimozione* od in condanna che implichi la cancellazione dai ruoli dell'esercito.

Gli ufficiali invece di cui al capoverso *b*), possono essere tolti dal ruolo degli ufficiali di riserva dietro loro domanda.

Ufficiali di complemento.

Art. 4. Gli ufficiali di complemento, essendo destinati a senso dell'articolo 64 della legge sopramenzionata a portare ed a mantenere a completo in tempo di guerra i quadri del grado rispettivo dei corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile, devono in tempo di pace essere inscritti sui ruoli di tali corpi.

Art. 5. Sono nominati ufficiali di complemento:

a) *d'obbligo* a senso degli articoli 66 e 67 della legge 30 settembre 1873, gli ufficiali che lasciano il servizio dell'esercito permanente per dimissione volontaria prima dell'età stabilita pel termine dell'obbligo al servizio militare, ed i volontari di un anno nominati sottotenenti.

b) *di loro volontà* i sott'ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo 12 anni di servizio che siano riconosciuti

idonei al grado di sottotenente, e gli ufficiali che lasciarono il servizio dell'esercito permanente per dimissione volontaria, essendo sciolti d'ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

Art. 6. In tempo di pace nessuno può essere ufficiale di complemento oltre l'età di 45 anni compiuti.

Art. 7. Gli ufficiali di cui al capoverso *b*), dell'articolo 5, come pure quelli di cui al capoverso *a*) dopo ultimato il tempo d'obbligo prescritto dagli articoli 66 e 67 della legge sull'ordinamento dell'esercito, possono cessare per dimissione volontaria da ufficiale di complemento.

Art. 8. L'ufficiale di complemento che raggiunto il 45° anno di età non chieda la dispensa dal servizio, è trascritto col suo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva.

Ufficiali della milizia mobile.

Art. 9. Gli ufficiali della milizia mobile sono nominati sino alla concorrenza del numero portato dagli organici esistenti, fra gli ufficiali di complemento o di riserva che ne facciano domanda.

Art. 10. In tempo di pace nessuno può appartenere alla milizia mobile come,

Ufficiale superiore se sorpassa l'età di	55	anni compiuti.
Capitano	52	id.
Tenente o *sottotenente*	50	id.

Art. 11. L'ufficiale della milizia mobile può dietro sua domanda essere dispensato di appartenere alla milizia stessa, nel qual caso egli riprende gli obblighi che avesse come ufficiale di complemento o di riserva.

Art. 12. L'ufficiale della milizia mobile che raggiunge il limite d'età fissato dal precedente articolo 10, è trascritto nel ruolo degli ufficiali di riserva a meno che non avendo gli obblighi imposti dall'articolo 73 della sopracitata legge, chieda di essere dispensato da ogni servizio.

Disposizioni generali.

Art. 13. Le nomine degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile sono fatte con Regio Decreto; e sono altresì determinate per Regio Decreto le cessazioni dal servizio dei medesimi, come pure le trascrizioni di cui agli articoli 8, e 12 del presente Decreto.

Art. 14. L'ufficiale di riserva, di complemento e della milizia mobile, anche quando non sia in servizio effettivo può

essere sottoposto a consiglio di disciplina divisionale per la rimozione dal grado per i motivi di cui ai N^i 6 e 7 dell'articolo 2, ed ai N^i 3 e 5 dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Il consiglio di disciplina per l'ufficiale di riserva, di complemento o della milizia mobile è composto e procede giusta le prescrizioni del Titolo IV della legge ora citata. Sarà però chiamato a farne parte rispettivamente un ufficiale di riserva, di complemento o della milizia mobile dello stesso grado, ma più anziano di quello sottoposto a consiglio, semprechè ve ne siano al capoluogo di divisione; in caso contrario tutti i membri del consiglio apparterranno all'esercito permanente.

Art. 15. L'ufficiale di riserva, di complemento o della milizia mobile che per avventura venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado, potrà essere tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile dietro rapporto del comandante generale nella cui giurisdizione l'ufficiale è domiciliato, e previo il parere del comitato dell'arma cui esso è ascritto.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. Gli ufficiali collocati in ritiro od in riforma con pensione vitalizia prima della promulgazione della legge sull'ordinamento dell'esercito possono ottenere l'iscrizione sul ruolo degli ufficiali di riserva, purchè ne facciano domanda prima del 1° ottobre venturo, e ciò giusta il prescritto dall'articolo 92 di detta legge.

Art. 17. Coloro che fecero parte, come ufficiali, dei corpi volontari nelle guerre per l'unità ed indipendenza nazionale, e cessarono quindi dal servizio per dimissione volontaria o per soppressione di corpo, possono, al pari degli ufficiali provenienti dall'esercito permanente, essere nominati ufficiali di riserva o di complemento, e quindi anche della milizia mobile.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 7 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE — RICOTTI.

N. **164**. — UFFICIALI DI RISERVA (Nota N. 2). — **Notificazione del domicilio e corrispondenza degli ufficiali di riserva.** — 1° settembre.

1. Gli ufficiali di riserva, tosto che sono nominati tali, devono notificare il proprio domicilio: al Ministero della guerra

(Segretariato generale), se ufficiali generali; al comando della divisione territoriale nella quale risiedono, se ufficiali superiori; al comando del distretto, se ufficiali inferiori.

2. Analoga notificazione gli ufficiali di riserva devono fare nel corso dell'ottobre di ogni anno.

3 I comandi di divisione tengono un ruolo degli ufficiali superiori di riserva che sono domiciliati nella divisione; ed i comandi di distretto tengono un ruolo degli ufficiali inferiori di riserva domiciliati nel distretto.

4. Il 1° dicembre di ogni anno i comandi di divisione e quelli di distretto mandano al Ministero (Direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria) un ruolino degli ufficiali di riserva che tengono inscritti nel rispettivo ruolo.

I predetti comandi si assicureranno, rispetto a coloro che non avessero mandato la dichiarazione di cui al N. 2, se per avventura non avessero cambiato di domicilio o non fossero deceduti.

5. Le comunicazioni di natura militare che gli ufficiali di riserva avessero a ricevere od a fare, dovranno passare: pel comando della divisione ove sono domiciliati, se ufficiali superiori; pel comando del distretto, se ufficiali inferiori. Gli ufficiali generali di riserva corrispondono direttamente col Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **165.** — MILIZIA MOBILE (Nota N. *10*). — **Ufficiali della milizia mobile appartenenti ai reggimenti di artiglieria e genio.** — 1° settembre.

A modificazione di quanto è detto nell'*Atto* N. 235, del 5 dicembre 1873, gli ufficiali della milizia mobile appartenenti alle armi d'artiglieria e del genio, che dai distretti militari furono trasferiti ai reggimenti di dette armi, debbono essere considerati effettivi ai reggimenti medesimi.

Giusta il prescritto dal § 564 del regolamento di disciplina militare, i predetti ufficiali, finchè si trovano in congedo, dipendono dal comandante del rispettivo distretto, pel cui tramite ricevono gli ordini ed inoltrano le loro domande.

Quando eglino sono chiamati a prestare temporaneo servizio, è loro fatta facoltà di scegliere il reggimento o brigata distaccata in cui intendono prestarlo, ammesso però che il reggimento o brigata da loro scelta sia della specialità dell'arma a cui appartengono. Laonde un ufficiale delle batterie non potrà far servizio nelle compagnie da fortezza e viceversa, e quelli del treno dovranno sempre essere assegnati alle compagnie treno.

Gli assegnamenti diversi che, a mente delle vigenti prescrizioni, possono spettare agli ufficiali della milizia, sia mentre sono in congedo, che quando si trovano sotto le armi, debbono sempre essere loro corrisposti per conto del reggimento cui sono effettivi.

I reggimenti d'artiglieria e del genio dovranno compilare per i rispettivi ufficiali della milizia un ruolo amministrativo speciale, secondo il modello N. 4, in duplice copia, di cui una da trasmettersi all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

Gli ufficiali della milizia saranno pure compresi nel ruolino nominativo modello N. 106 e sulle situazioni trimestrali modello N. 7 dei reggimenti cui sono effettivi; avvertendo nel ruolino d'inscriverli dopo gli ufficiali di complemento.

Per quanto riguarda le situazioni modello N. 7, gli ufficiali della milizia saranno portati in forza nella situazione speciale che i reggimenti d'artiglieria e del genio devono compilare trimestralmente per i propri riparti di milizia mobile.

Detti ufficiali saranno fin d'ora ripartiti fra le compagnie e batterie di milizia.

Gli ufficiali del treno invece, sebbene compresi nella summentovata situazione speciale, saranno tutti assegnati allo stato maggiore.

Nulla è innovato alle precedenti disposizioni in quanto non siano contrarie alle presenti. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **166**. — FERROVIE (Nota 19). — **Apertura del tronco Orvieto-Orte.** — 1° settembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco Orvieto-Orte.

Le distanze interposte fra stazione e stazione e fra due stazioni qualsiasi del nuovo tronco appaiono dalla seguente tavola:

Orvieto

13	Castiglione				
20	7	Alviano			
29	16	9	Attigliano		
34	21	14	5	Bassano	
43	30	23	14	9	**Orte**

Il nuovo tronco varia le vie che già corrispondevano al viaggio più breve fra varie stazioni delle linee:

Firenze-Foligno-Roma
Firenze-Empoli-Pisa-Civitavecchia-Roma.
Empoli-Siena-Asciano-Montepescali, ossia *Grosseto.*

Esso inoltre costituisce un terzo sbocco per *Siena* col congiungere questa località direttamente ad *Orte.*

Lo specchio N° 1 pone in rilievo dette variazioni di via, ed in quali casi debbasi da Siena o per Siena far capo al nuovo sbocco di Orte.

Coll'indicazione delle nuove distanze chilometriche che corrispondono all'uso del tronco in questione, lo specchio N° 1 accenna pure alle variazioni di distanze che produsse nel prontuario l'apertura del tronco Asciano-Montepescali, quale apertura ebbe luogo posteriormente alla compilazione del prontuario stesso.

Lo specchio N° 2 indica le varianti, che si rendono necessarie per il prontuario delle tappe nei viaggi in ferrovia, non che l'*affluenza* alla nuova località di tappe in Siena, che risulta necessaria per taluni viaggi.

Specchio N. 1.

Variazioni

arrecate nelle vie da tenersi e nelle distanze chilometriche dall'apertura del tronco Orvieto-Orte

Avvertenza.

L'apertura del tronco suddetto abbrevia e quindi altera i dati di distanza del prontuario per le comunicazioni fra le seguenti località:

fra Roma	e *Firenze* / e *Empoli*	che già comunicavano	per via	Foligno
fra Pisa e Terni		id.	– id.	id.	Firenze
fra Grosseto . . .	e *Foligno* / e *Perugia* / e *Spoleto* / e *Terni*	id.	id.	id.	Roma

Il nuovo tronco apre inoltre per Siena un nuovo congiungimento alla rete ferroviaria, che attrae a sè le comunicazioni che già facevansi per *Empoli*, fra Siena, Terni, Spoleto, Foligno, Senigallia, Falconara, Ancona ed oltre; e, per *Asciano-Monte Pescali*, fra Siena e Roma ed oltre.

Segue SPECCHIO N. 4.

Nuove distanze chilometriche percorrendo la via Orvieto-Orte

FRA LE STAZIONI DI Arezzo	Asciano	Empoli	Firenze	Foligno	Perugia	Orte	Spoleto	Terni	e LE STAZIONI di
=	205	299	332	=	=	=	=	=	Civitavecchia
314	97	191	224	321	361	=	296	267	Grosseto
352	135	229	262	=	=	=	=	=	Orbetello
=	=	=	=	=	=	284	=	314	Pisa
=	224	321	354	=	=	=	=	=	Roma

ANNOTAZIONI

Per trovare la distanza che colla nuova via Orvieto-Orte corrisponde ad esempio:

da Terni a Lucca
da Pistoia a Velletri
da Pescara a Grosseto

aggiungere rispettivamente:
a 311 chilom. (nuova distanza fra Pisa e Terni) quanto il prontuario dà fra Pisa e Lucca;
a 354 chilom. (nuova distanza fra Firenze e Roma) quanto il prontuario dà fra Pistoia e Firenze, e fra Roma e Velletri;
a 321 chilom. (nuova distanza fra Grosseto e Foligno) quanto il prontuario dà fra Foligno e Pescara.

Nuove distanze fra le stazioni di

(via Empoli) Arezzo Firenze Pisa Perugia Pesaro	(via Orte) Falconara	Foligno	Orte	Roma	Senigallia	Spoleto	Terni	(via Asciano-Montepescali, ossia Grosseto) Civitavecchia	Grosseto	Orbetello	e la STAZIONE di
=	377	257	173	257	395	232	203	238	130	168	Siena

ANNOTAZIONI

Per trovare le distanze che corrispondono ad esempio:

fra Siena e Termoli
fra Siena e Roma e { Bari / Benevento / Salerno
fra Siena e Corneto

aggiungere rispettivamente alle distanze di cui contro, quanto il prontuario dà:

fra Falconara e Termoli
fra Roma e { Bari / Benevento / Salerno
fra Grosseto e Corneto

Il segno = indica che non varia la via e la distanza del prontuario

Varianti ed aggiunte *da fare al prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia, in conseguenza dell'apertura del tronco* Orvieto-Orte.

Comando generale in Firenze, pag. 16, 17 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA			
	Livorno Pisa	Lucca	Pistoia	Siena
Ancona, Giulianova, Porto-Civitanova, Pescara, S. Benedetto del Tronto, Senigallia.	=	=	=	Foligno
Chieti, Popoli, Termoli	=	=	=	Foligno Ancona
Orte	»	Siena	Siena	»
Spoleto	»	=	=	»
Terni	»	Siena	=	»
Roma	=	=	Siena	=
Benevento, Capua, Caserta, Salerno, Eboli, S. Maria Capua, Maddaloni, Napoli, Nocera, Nola, Solopaca, S. Germano, Cassino, Velletri.	=	=	Siena Roma	=

Comando generale in Roma, pag. 64, 65 e seguenti

STAZIONE DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA			
	Ancona Giulianova Pescara Senigallia	Chieti Popoli	Spoleto	Terni
Livorno, Lucca, Pisa	=	=	=	»
Siena	Foligno	Ancona Foligno	»	»

SPECCHIO B. Affluenza alle località di tappa, pag. II

LOCALITÀ DI TAPPA	Stazioni di partenza dalle quali si giunge alle località di tappa			
	in un giorno	in due giorni	in tre giorni	in quattro giorni
Arezzo	Pistoia Spoleto	—	—	—
Siena	Lucca Pistoia	—	—	—

AVVERTENZA

Il segno = indica che non varia l'assegnazione delle tappe.

Il segno » indica che la nuova via sopprime le tappe che già erano necessarie.

Le partenze da Foligno e Spoleto per Siena, finchè *durerà* in vigore, per eccezione alle avvertenze del prontuario, *avranno* aver luogo col treno n. 169 rispettivamente alle 1.37 e 2.53 *ant.*, *onde non aver a far* tappa in località non adattate.

N. 167. — FERROVIE (Nota N. 20). — **Apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova)** — 1 settembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che a far tempo dal 1° corrente mese è estesa la Convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia alla linea Modena-S. Antonio.

Le distanze interposte fra stazione e stazione e fra due stazioni qualsiansi della nuova linea, appaiono dalla seguente tavola:

Modena

9	Soliera						
16	8	Carpi					
28	19	12	Rolo-Novi				
35	27	19	8	Reggiolo Gonzaga			
43	34	27	16	8	Suzzara		
50	42	35	23	16	8	Borgoforte	
62	53	46	35	27	20	12	Mantova
65	57	50	38	31	23	15	4 **S. Antonio** (1)

La nuova linea varia le vie che già corrispondevano al viaggio più breve fra varie stazioni delle linee Bologna-Parma e Vicenza-Verona-Pecco.

Essa inoltre costituisce un nuovo sbocco per Mantova, col congiungere questa località direttamente con Modena.

Lo specchio N. 1 pone in rilievo dette variazioni di via ed in quali casi debbasi da Mantova o per Mantova far uso del nuovo sbocco di Modena.

Esso indica pure le innovazioni che conseguono per le distanze chilometriche.

Lo specchio N. 2 indica le varianti che si rendono necessarie per il prontuario delle truppe per i viaggi in ferrovia, non che l'*affluenza* della nuova località di tappa in Mantova, che risulta necessaria per taluni viaggi.

---

(1) Questa stazione è quella che già era prima denominata *stazione di Mantova*, nella linea Verona-Mantova; essa dista di 4 chilometri verso Verona dalla vera stazione di Mantova.

Variazioni recate nelle vie da tenersi e nelle distanze chilometriche dall'apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova).

Avvertenza.

L'apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova) abbrevia le distanze indicate dal prontuario per le comunicazioni fra le seguenti località:

fra Parma	e *Peschiera* e *Verona*	che già comunicavano	per via	Piacenza
	e *Vicenza*	id.	id.	id.	Bologna
fra Reggio	e *Lonato*	id.	id.	id.	Piacenza
	e *Desenzano*, *Peschiera*, *Verona* e *Vicenza*			id.	Padova
fra Modena	e *Lecco*, *Bergamo*, *Brescia*, *Lonato*, *Desenzano* e *Peschiera*				Piacenza
	e *Verona*, *Vicenza*	id.	id.	id.	Bologna
fra Bologna	e *Lecco*, *Bergamo* e *Brescia*		id.	id.	Piacenza
	e *Lonato*, *Desenzano*, *Peschiera* e *Verona*		id.	id.	Padova

Mantova infine che già era congiunta alla rete ferroviaria colla sola stazione di Verona, ora le è anche congiunta colla stazione di Modena.

Questo nuovo congiungimento presenta a Mantova via più breve per Ferrara, per Bologna e oltre verso Ancona e Firenze e per tutte le località situate sulla linea Modena, Alessandria, Asti, Cavallermaggiore o più a sud di questa linea.

Per tutte le località a nord di questa linea, Mantova continua a valersi della via Verona, ma le relative distanze date dal prontuario devono essere accresciute di chilometri 4 perchè di tanto dista la vera stazione di Mantova da quella di S. Antonio che già comunemente chiamavasi di Mantova.

Segue SPECCHIO N. 4.

Nuove distanze chilometriche percorrendo la via Verona-Mantova

FRA LE STAZIONI DI Lecco	Bergamo	Brescia	Lonato	Desenzano	Peschiera	Verona p. n.	Verona p. v.	Vicenza	e LE STAZIONI di
=	=	=	=	=	174	151	154	202	Parma.
=	=	=	166	161	146	123	126	174	Reggio Em
246	213	164	141	136	121	98	101	149	Modena.
283	250	201	178	173	158	135	138	=	Bologna.

ANNOTAZIONI

Il segno = indica che non variano la via e la distanza date dal prontuario.

Per trovare la distanza che colla nuova via di Verona-Modena corre ad esempio:

da Caserta a Verona p. v.
da Bergamo a Lecce,

aggiungere chilometri 138 (da Bologna a Verona p. v.) alla distanza che il prontuario dà fra Caserta e Bologna: ed aggiungere a chilometri 250 (da Bergamo a Bologna) la distanza che il prontuario dà da Bologna a Lecce.

Nuove distanze chilometriche (via di Verona)

FRA LE STAZIONI DI Lecco	Bergamo	Brescia	Lonato	Desenzano	Peschiera	Verona p. n.	Verona p. v.	Vicenza	Padova	S. Antonio (sul Mantova)	e LA STAZIONE di
185	152	103	80	67	60	37	40	88	118	4	Mantova

ANNOTAZIONI

Per tutti i viaggi come:

Mantova . { Milano / Torino
Mantova . { Cremona / Pavia
Mantova . { Venezia / Rovigo
Mantova . { Asti / Cuneo
Mantova . { Genova / Savona
Mantova . { Pescara / Livorno

Aggiungere rispettivamente alle distanze da Mantova a: Bergamo, Brescia, Padova, Alessandria, Novi, Bologna, controindicato, quelle che dà il prontuario per

Bergamo . { Milano / Torino
Brescia . { Cremona / Pavia
Padova . { Venezia / Rovigo
Alessandria { Asti / Cuneo
Novi . . { Genova / Savona
Bologna . { Pescara / Livorno

Nuove distanze chilometriche (via di Modena)

FRA LE STAZIONI DI Alessandria	Novi	Tortona	Voghera	Piacenza	Parma	Reggio-E.	Modena	Bologna	Ferrara	e LA STAZIONE di
269	265	247	231	172	115	87	62	99	146	Mantova

SPECCHIO N. 2.

Varianti ed aggiunte *da farè al prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia, in conseguenza dell'apertura della linea* Modena-Sant'Antonio *(già Mantova).*

Comando generale in Firenze, pag. 16, 17 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA		
	Firenze, Pistoia	Forlì, Ravenna, Rimini, Modena	Ferrara, Modena, Parma, Reggio Em.
Bergamo Brescia Desenzano Lonato Peschiera	Mantova	»	=
Pesaro Sinigallia	»	=	»
Pescara	=	=	Rimini
Mantova	»	»	»
Verona	»	=	=

Comando generale in Milano, pag. 32, 33 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA			
	Alessand., Voghera	Asti	Casale, Vercelli	Lodi Piacenza
Mantova	»	Piacenza	=	=
Pesaro Sinigallia	=	=	Piacenza	»

Comando generale in Napoli, pag. 48, 49 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA				
	Bari, Benevento, Candela, Caserta, Maddaloni, Nola, Popoli, S. Maria di Capua, Taranto	Capua, Sparanisi	Corigliano, Calabro	Foggia, Termoli	Lauro, Nocera, Salerno	Lecce
Bergamo, Brescia, Lonato Desenzano, Peschiera	Pescara Rimini	Foligno Rimini	Bari Pescara Rimini	Ancona Mantova	Benevento Pescara Rimini	Foggia Ancona Mantova
Mantova	Pescara Rimini	Foligno Rimini	Bari Pescara Rimini	Ancona	Benevento Pescara Rimini	Foggia Ancona

Il segno = indica che non variano le indicazioni del prontuario.
Il segno » indica che più non occorre alcuna assegnazione di tappe.

Comando generale in Roma, pag 61, 65 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA			
	Ancona, Pesaro, Sinigallia	Chieti, Popoli	Foligno, Giulianova, Pescara	Orte, Roma, Spoleto, Terni, Velletri
Bergamo Brescia Lonato Peschiera Desenzano	Mantova	Ancona Mantova	Rimini	Falconara Mantova
Mantova	»	Ancona	Rimini	Falconara

Comando generale in Torino, pag 81 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA	
	Genova	Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Ivrea, Pinerolo, Savona
Mantova	Piacenza	=
Pesaro Senigallia	=	Piacenza

Comando generale in Verona pag. 88, 89 e seguenti

STAZIONI DI ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA					
	Brescia	Cremona	Desenzano, Lonato, Peschiera	Mantova	Padova, Venezia	Verona Vicenza
Alessandria Voghera	=	=	=	»	=	=
Ancona Senigallia	Bologna	=	=	»	»	»
Cuneo Fossano Saluzzo Savigliano	»	=	=	=	=	=
Giulianova Pescara Porto Civitanova S. Benedet. del Tronto	Bologna	=	=	Rimini	=	Rimini
Modena Parma Reggio Emilia	=	=	»	»	=	»
Pesaro	Bologna	»	=	»	»	»

Aggiungere allo specchio B. — Aggiunta alle località di tappa, pag. 15

LOCALITÀ DI TAPPA	Stazioni di partenza dalle quali si giunge alla località di tappa in			
	un giorno	due giorni	tre giorni	quattro giorni
Mantova	Ancona, Falconara, Firenze, Pesaro, Pistoia, Senigallia.	Chieti, Foggia, Orte, Popoli, Roma, Spoleto, Termoli, Terni, Velletri	Lecce	=

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato l'11 settembre 1874 **Parte 1**

SETTEMBRE 5. — Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni, *pag.* 341.

» 6. — Modificazioni del § 106 delle Disposizioni 26 dicembre 1871, *pag.* 342.

» 8. — Istituzione di un nuovo modello per la situazione finanziaria dei corpi, *pag.* 342.

» 7. — Schiarimenti intorno all'applicazione delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal primo luglio 1874, *pag.* 342.

» 8. — Ruoli amministrativi per gli ufficiali della milizia mobile e per gli ufficiali di complemento, *pag.* 348.

» 9. — Cambio del materiale da cent. 9. BR alle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna col materiale da cent. 7 BR (retrocarica), *pag.* 351.

» 9. — Indennità di servizio isolato a veterani d'artiglieria e veterani invalidi, *pag.* 351.

» 10. — Aggiunte e varianti agli atti relativi alle calzature, *pag* 351.

» 11. — Aggiunta alle norme per la chiamata e per l'istruzione annuale della 2ª categoria, *pag.* 355.

» 11. — Disposizione per le visite che gl'intendenti di finanza o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari, *pag.* 355.

Atto N. **168**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 87). — **Esenzione dei Distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni.** — 5 settembre.

I pagamenti ai provveditori potendo essere fatti direttamente dalle amministrazioni contraenti, il Ministero determina, che al § 432 delle *Disposizioni* 26 *dicembre* 1871 sia aggiunto il seguente capoverso:

Da queste commissioni dovranno però essere esclusi i pagamenti che siano dovuti ai fornitori.

Le amministrazioni pertanto, che abbiano da far pagamenti a fornitori residenti fuori della loro sede, se questi non abbiano diversamente disposto per la spedizione del danaro o per la riscossione presso la cassa debitrice, vi provvederanno mediante vaglia postali a spese, in ogni caso, dei creditori medesimi.

Le amministrazioni porranno quindi innanzi nei loro contratti la esplicita condizione: che *i pagamenti saranno fatti alla sede della cassa debitrice, salvo al fornitore di richiedere che le somme siangli fatte tenere, a sue spese ed a tutto suo rischio, per mezzo di vaglia postali, di banche o di istituti di credito da esso stesso designati o di mandatari legalmente costituiti.*

Per i pagamenti che abbiano da farsi entro quest'anno in adempimento di contratti già in corso sarà continuato il sistema sin qui seguito. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **169** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 88). — **Modificazioni del § 106 delle Disposizioni 26 dicembre 1871.** — 6 settembre.

In virtù della legge 19 marzo 1874, che determina la somma da corrispondersi per assegno e supplemento assegno di primo corredo, si modifica come in appresso il prescritto dal § 106 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871* derogando a quanto erasi stabilito coll'*Atto* N. 175 inserto nel *Giornale Militare* del 1872.

« § 106. La massa s'intende compiuta, quando il fondo di « essa è uguale alla somma fissata dallo specchio N. 14 annesso « alla legge 19 marzo 1874 per assegno e supplemento assegno « di primo corredo dell'arma a cui il militare appartiene ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **170**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 89). **Istituzione di un nuovo modello per la *situazione finanziaria dei corpi*.** — 6 settembre.

Al modello 113 prescritto dal § 555 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871* (*Situazione finanziaria dei corpi*) è definitivamente sostituito quello che già venne ai corpi anteriormente trasmesso e che nel modellario reca il N. 338.

Colla opportunità avvertonsi le varie amministrazioni, che rimangono da ora in poi dispensate dall'unire alle situazioni finanziarie, che trasmettono al Ministero, *l'elenco degli ufficiali debitori verso la cassa*, bastando sia questo messo a corredo del *bilancio trimestrale*. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **171**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 11). — **Schiarimenti intorno all'applicazione delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874.** — 7 settembre.

Essendo sorti alcuni dubbi intorno all'applicazione delle norme che regolano i nuovi stipendi ed assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874 (*Legge 19 marzo, R. D. 31 maggio ed Istruzioni 25 giugno 1874*), il Ministero, allo scopo di evitare meno esatte interpretazioni, stima opportuno di portare a conoscenza delle varie amministrazioni dell'Esercito le seguenti spiegazioni e decisioni:

1. *Decorrenza del nuovo stipendio per gli ufficiali trasferiti di corpo o di arma.*

Nei trasferimenti di corpo o di arma il nuovo stipendio, sia maggiore o sia minore al precedente, decorre sempre dal

primo giorno della quindicina mensile susseguente a quella in cui è data la disposizione di trasferimento, nel modo stesso che è stabilito per l'invio ed il richiamo dalla disponibilità e dalla aspettativa.

2. *Dichiarazioni intorno ai cavalli di servizio.*

A spiegazione di quanto è detto al N. 11 delle disposizioni di massima della tabella I annessa al R. Decreto 31 maggio, il Ministero dichiara: che devono essere considerati *cavalli di servizio* quelli soltanto che abbiano raggiunta l'età di anni 4, siano atti al servizio da sella o da tiro e trovinsi nelle condizioni di statura prescritte dalle disposizioni in vigore.

Per conseguenza gli ufficiali che possedessero cavalli non aventi le suaccennate qualità, non possono comprendere le giornate di esistenza dei medesimi nella dichiarazione prescritta per comprovare il numero delle razioni foraggio loro spettanti.

Si crede anche opportuno di dichiarare che, potendo gli uffiziali ricevere in contanti le razioni foraggio prelevate in meno in natura pel mantenimento dei cavalli di cui sono provvisti, siccome è dimostrato dall'esempio pratico di dichiarazione delle giornate di esistenza di cavalli, inserto a pag. 239 del *Giornale militare* 1874 (parte 1ª), così ove taluni uffiziali possedessero cavalli, al mantenimento dei quali non fosse sufficiente la ordinaria razione foraggio, non acquistano per tal fatto alcun diritto a ricevere supplementi di razione, nè una quantità di razioni maggiore del numero di giornate di reale esistenza di cavalli, ma devono provvedere del proprio alla maggiore spesa.

Le razioni che essi prelevassero in natura in più della competenza, devono essere loro addebitate ai prezzi stabiliti e nei modi indicati dalla *Nota N. 119 del 22 giugno 1871.*

3. *Circa al computo delle giornate di esistenza di cavalli pel conteggiamento delle razioni foraggio.*

Nel computo delle giornate d'esistenza di cavalli sulla dichiarazione modello N. 376 (*Esempio pratico N. 2 delle Istruzioni 25 giugno 1874*), devesi applicare la regola generale stabilita per le variazioni aventi effetto sugli assegnamenti fissi.

Conseguentemente nei casi di acquisti o di perdite di cavalli, le giornate di esistenza vanno computate dal giorno successivo a quello in cui accade il fatto dell'acquisto o della perdita.

4. *Perdita delle razioni di foraggio per le giornate di assenza illecita.*

In applicazione del principio sancito dal N. 10 delle disposizioni succitate, secondo il quale la decorrenza e la cessazione delle razioni foraggio devono essere regolate colle norme medesime disposte per gli stipendi, l'uffiziale *non giunto*, quando perde il diritto allo stipendio pei giorni di assenza illecita (*ultimo capoverso del N. 3 delle disposizioni di massima*), perde pure pei giorni stessi il diritto alle razioni foraggio.

5. *Gli uffiziali superiori di distretto in aspettativa od in disponibilità non hanno diritto nè a razioni foraggio, nè alla indennità cavalli.*

Sulla considerazione che agli ufficiali superiori di distretto non sono assegnate razioni di foraggio, ma che viene soltanto loro concessa una razione quando abbiano un cavallo di servizio, si dichiara che venendo essi collocati in aspettativa od in disponibilità, non conservano il diritto nè alla razione di foraggio, nè alla indennità cavalli, ancorchè in tale posizione continuassero ad essere provvisti di cavallo.

6. *Dichiarazione modello N. 376 da rilasciarsi anche dagli uffiziali addetti militari od in missione all'estero per comprovare il numero delle razioni foraggio loro spettanti.*

Per comprovare il diritto alle razioni di foraggio, anche gli uffiziali addetti militari od in missione all'estero debbono, come ogni altro uffiziale, rilasciare o far rilasciare la prescritta dichiarazione delle giornate di esistenza di cavalli.

7. *Cessa la bonificazione delle indennità per le razioni di foraggio all'uffiziale che lascia il servizio a cavallo.*

Dalle nuove disposizioni non è più accordata la continuazione per un mese delle razioni di foraggio all'uffiziale cui devono intieramente od in parte cessare per cambiamento di posizione.

Conseguentemente la cessazione del diritto a razioni di foraggio deve in tutti i casi essere regolata secondo il N. 10 delle precitate disposizioni di massima.

8. *Indennità-cavalli.*

A norma dell'art. 4 della legge 19 marzo 1874, l'indennità cavalli è dovuta a tutti gli uffiziali cui dalla legge stessa sono

assegnate razioni di foraggio, indipendentemente dal reale *possesso di cavalli*.

9. *Uffiziali che ricevono l'indennità-cavalli alla mano.*

A schiarimento del N. 16 delle disposizioni di massima, si dichiara che per gli uffiziali ai quali l'indennità-cavalli viene pagata alla mano, non devesi costituire la massa individuale di rimonta, dovendo essi stessi provvedere all'acquisto dei cavalli di cui possono abbisognare.

10. *Non è dovuta l'indennità all'uffiziale che esercita una carica in assenza del titolare.*

In caso di temporanea vacanza di una carica, non è dovuta l'indennità annessavi alla persona chiamata per effetto delle disposizioni che regolano le successioni di comando ad esercitarla temporaneamente.

Questa massima è pure da applicarsi nei casi di temporanee vacanze di cariche speciali cui siano annessi i soprassoldi stabiliti dal R. D. 31 maggio (*Atto* N. 107).

11. *Non sono soggetti alla ritenuta della metà dell'aumento gli stipendi inferiori a L. 1000.*

L'aumento conseguito per effetto della nuova legge dagli scrivani locali che passarono da L. 720 a L. 800, non è soggetto alla ritenuta straordinaria della metà; poichè l'art. 4 della legge 18 dicembre 1864 venne dal Ministero delle finanze e dalla procura generale della corte dei conti interpretato nel senso, che gli impiegati aventi uno stipendio non superiore alle L. 1000 all'anno non debbano andar soggetti alla ritenuta del terzo nel caso di prima nomina, nè a quello della metà nei casi di successivi aumenti, se questi non rechino lo stipendio ad un limite superiore alle L. 1000.

12. *Norme sulla ritenuta della metà dell'aumento agli uffiziali che anteriormente al 1° luglio cambiarono di stipendio in seguito a trasferimento di corpo.*

Gli uffiziali del corpo contabile militare provenienti dagli ufficiali di cavalleria e che, come tali, fruirono già di uno stipendio superiore od uguale a quello ora conseguito in virtù della legge 19 marzo 1874, non sono soggetti alla ritenuta della metà dell'aumento (*art. 427 delle Istruzioni generali sul servizio del tesoro 25 luglio 1871*).

In caso di promozione o di successivi aumenti di stipendio,

la ritenuta della metà deve farsi sulla differenza fra lo stipendio che verranno a conseguire e quello che già ricevevano come ufficiali di cavalleria.

Anche per gli altri uffiziali che avanti al 1° luglio avevano uno stipendio maggiore di quello conseguito in virtù della legge 19 marzo 1874, venendo a ricevere aumenti sull'attuale loro stipendio, la ritenuta della metà dovrà farsi sulla differenza fra lo stipendio che verranno a conseguire e quello che già ricevevano anteriormente al 1° luglio.

(*Capitani di 1ª classe di cavalleria e di stato maggiore — maggiori e tenenti colonnelli di cavalleria, d'artiglieria e genio, e di stato maggiore, e colonelli di cavalleria e di stato maggiore*).

13. *Cessazione dell'assegno giornaliero per i disertori.*

Per gli uomini di truppa denunciati disertori, l'assegno giornaliero deve cessare dal giorno successivo a quello in cui si fa la dichiarazione di diserzione.

14. *Assegnamenti ai capi operai militari.*

Pei capi-sarti, capi-calzolai e capi-sellai rimasti ancora in servizio giusta la facoltà loro concessa coll'*Atto* N. 100 del 4 febbraio 1873, devesi richiedere dallo Stato l'assegno giornaliero da soldato dell'arma o corpo cui rispettivamente appartengono, continuando però a corrispondere loro gli stessi assegnamenti di cui fruivano anteriormente al 1° luglio, e facendo sopportare la differenza dalla massa generale uomini.

15. *Assegno di manutenzione vestiario da accreditarsi agli uomini in piccola licenza.*

Gli uomini di truppa in piccola licenza, avendo diritto alla paga giusta quanto è detto al N. 48 delle istruzioni 25 giugno 1874, ne consegue che pei giorni di licenza deve pure essere accreditata alle loro masse individuali la ritenuta ordinaria per la manutenzione del vestiario.

16. *Scotto da ritenersi a favore dell'ordinario sulla paga degli aggregati.*

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 delle istruzioni 25 giugno 1874, lo scotto da ritenersi a favore dell'ordinario sulla paga dei caporali e soldati essendo fissato per alcuni corpi a centesimi 63, e per altri a centesimi 58, si dichiara che nei casi di aggregazione d'individui di un corpo ad un altro in cui diverso sia lo scotto, gli aggregati

devono versare lo scotto fissato pel corpo presso al quale trovansi in aggregazione.

Quando lo scotto da versarsi sia maggiore di quello stabilito pel corpo a cui gli individui appartengono, la differenza di centesimi 5 sarà ritenuta sul soldo alla mano che spetta agli aggregati medesimi.

Nel caso inverso, quando cioè lo scotto da versarsi è minore, i 5 centesimi che sopravanzano, sono pagati agli individui insieme col soldo alla mano.

17. *Assegnamenti dei caporali dei reparti d'istruzione.*

Ai caporali dei reparti d'istruzione non è più assegnato alcun soprassoldo (Tabella VIII del R. D. 31 maggio).

Quelli però già in servizio avanti al 1° luglio ed in godimento del soprassoldo fissato dal § 15 dell'istruzione 5 dicembre 1871, ne riceveranno la bonificazione a carico della massa generale uomini, per analogia al disposto dal N. 18 delle istruzioni 25 giugno, e colle norme ivi indicate.

18. *Indennità e soprassoldi ancora in vigore.*

Alle indennità ed ai soprassoldi ancora in vigore dal N. 61 delle precitate istruzioni, sono da aggiungersi i seguenti assegnamenti:

a) Soprassoldo provvisorio ad individui di truppa del corpo invalidi e veterani provenienti dagli eserciti dei cessati Governi (*In applicazione del R. D. 10 febbraio 1855*).

b) Soprassoldo giornaliero di L. 1 ai sottufficiali, caporali e soldati telegrafisti del genio militare (*Nota ministeriale 25 luglio 1866, N. 165*).

c) Indennità di via speciale agli individui comandati in accompagnamento di polveri (*Istruzione 20 dicembre 1864*).

d) Soprassoldi ed indennità al personale dei depositi di allevamento cavalli (*Regolamento 30 dicembre 1870 per l'esecuzione del R. D. 11 novembre 1870*).

19. *Indennità di trasferta per i farmacisti militari.*

I farmacisti militari, avendo cessato di essere assimilati a grado militare, hanno diritto, quando trasferiti per ragioni di servizio da uno ad altro spedale e nelle altre consimili contingenze, alle indennità di trasferta stabilite per i personali civili dal Reale Decreto 6 aprile 1865.

Il Ministro — Ricotti.

N. **172.**— REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 90). — **Ruoli amministrativi per gli *ufficiali della milizia mobile* e per gli *ufficiali di complemento*.** — 8 settembre.

1. Dal 1° ottobre 1874 i ruoli amministrativi per gli ufficiali della milizia mobile ed i ruoli per gli ufficiali di complemento saranno conformi all'unito modello 1bis, che nella serie del *Modellario* assumerà il N. 210bis d'ordine ed il prezzo assegnato agli altri ruoli.

Da questa data l'*Atto 129, 1873* s'intenderà abrogato (1).

2. Il *ruolo degli ufficiali della milizia* e il *ruolo degli ufficiali di complemento* sono da considerarsi come ausiliari del *ruolo generale degli uomini sotto le armi* e saranno tenuti con norme conformi a quelle stabilite per la tenuta degli altri ruoli amministrativi.

3. I consigli d'amministrazione permanenti, che hanno ufficiali di complemento o della milizia, compileranno pertanto i nuovi ruoli in duplice esemplare, uno per il corpo ed uno per l'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità de'corpi.

4. L'Ufficio di revisione è incaricato di dare le istruzioni che occorrono per provvedere alla regolare instituzione dei nuovi ruoli ed alla eliminazione degli ufficiali di complemento e della milizia mobile dai ruoli generali.

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) Salvo, s'intende, il provvisorio temperamento adottato colla *Circolare* del 15 scorso agosto, N. 3817.

MODELLO N. 2bis — N. 210bis del Modellario.

(1) .....

(2) .....

RUOLO AMMINISTRATIVO SPECIALE

degli Ufficiali (*)

Avvertenze.

§ 1° Il ruolo speciale degli ufficiali della milizia mobile ed il ruolo degli ufficiali di complemento sono instituiti in doppio originale, uno dei quali è tenuto dal Consiglio d'amministrazione permanente, e l'altro è da questo trasmesso all'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi

§ 2° Esso considerasi come ruolo supplementare al *ruolo generale degli uomini sotto le armi* e dev'essere tenuto con norme analoghe a quelle che sono stabilite per la tenuta di questo.

§ 3° Gli ufficiali di milizia e di complemento debbono essere sempre rappresentati sul corrispondente ruolo, sia che si trovino sotto le armi, sia che si trovino alle case loro.

§ 4° Le variazioni che gli ufficiali fanno mentre sono in patria saranno notate nell'apposita colonna.

---

(1) Reggimento o Corpo.
(2) Consiglio d'amministrazione od Ufficio di revisione.
(*) Si aggiungerà: *della milizia mobile*, oppure: *di complemento*.

Variazioni *relative alla chiamata degli ufficiali sotto le armi ed al loro rinvio in congedo.*

Addì

Stato numerico *della forza al giorno della formazione del ruolo e forza riconosciuta alle rassegne sotto indicate.*

GRADI E CARICHE	FORZA al giorno della formazione del ruolo		FORZA SOTTO LE ARMI riconosciuta alla rassegna del		del		del	
	Sotto le armi	In congedo	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno
	5		11	12	13	14	15	16
TOTALE . . .								
TOTALE GENERALE . . .								

A ..... *addì* *187*

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Numero del ruolo	Indicazione (*)	Data dell'assegnazione al Corpo	(1) Cognome e Nome (2) Provenienza (**) (3) Assegni personali	FORZA al giorno della formazione del ruolo		GRADO DELL'UFFICIALE al giorno della formazione del ruolo e mutazioni successive		Variazioni che avvengono si trovano	
								DATA	
				Sotto le armi	In congedo	GRADO	DATA	d'arrivo sotto le insegne	di rinvio in congedo
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			(1) (2) (3)						
			(1) (2) (3)						
			(1) (2) 3)						
			(1) (2) (3)						
			(1) (2) (3)						
			(1) (2) (3)						
			(1) (2) (3)						
TOTALI . . .									

(*) Della compagnia, dello squadrone o della batteria a cui gli ufficiali sono effettivi, da notarsi sulla
(**) Art. 65 e 68 della legge sull'ordinamento dell'esercito.

...ante il tempo che gli ufficiali ...to le armi	Forza riconosciuta sotto le armi alla rassegna						
	del		del		del		
VARIAZIONI che danno diritto all'assegno o lo fanno cessare	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno	con diritto ad assegno dallo Stato	senza diritto ad assegno	VARIAZIONI che avvengono durante il tempo che gli ufficiali sono lasciati in congedo
10	11	12	13	14	15	16	17
TOTALI . . .							

copia del ruolo che rimane presso il corpo.

N. **173.** — MATERIALE D'ARTIGLIERIA (Nota N. 2). — **Cambio del materiale da cent. 9 BR alle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna, col materiale da cent. 7 BR (retrocarica).** — 9 settembre.

Questo Ministero ha disposto perchè venga cambiato alle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna il materiale da cent. 9 BR, che attualmente tengono in distribuzione, con quello nuovo da cent. 7 BR (retrocarica).

La distribuzione del nuovo materiale si farà successivamente, cominciando dalla 1ª batteria d'ogni reggimento, e tenendo per base la dotazione delle batterie sul piede di pace, stabilita coll'*Atto* N. 228 del *Giornale Militare*, anno 1873, parte 1ª.

Quando ogni singola batteria di ciascun reggimento avrà ricevuto le tre sezioni del nuovo materiale, che le competono sul piede di pace, spetterà al comandante del reggimento di darne avviso alle autorità militari da cui dipende; e da quell'epoca la batteria s'intenderà definitivamente costituita con materiale da cent. 7, e dovrà quindi esclusivamente valersi di esso nelle esercitazioni, riviste, parate, fazioni campali, ecc.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **174.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 12). — **Indennità di servizio isolato a veterani d'artiglieria e veterani invalidi.** — 9 settembre.

Il Ministro determina, che al § 2° del precedente *Atto 154*, dove enumeransi quali uomini di truppa abbiano diritto alla indennità di servizio isolato, siano aggiunti i seguenti capoversi:

« c) *I veterani d'artiglieria distaccati nelle varie fortezze e presso batterie permanenti isolate* (1) (*a carico della massa generale del consiglio d'amministrazione delle compagnie operai da costa e veterani d'artiglieria*);

« f) *I veterani del corpo invalidi, che si trovano isolati a guardia di forti staccati* (*a carico della massa pel corpo invalidi e veterani*) ». *Il Ministro* — RICOTTI.

(1) Compensa il soprassoldo che era prima stabilito nel § 11 del Regio Decreto 21 giugno 1855.

N. **175.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 128). — **Aggiunte e varianti agli *Atti* relativi alle calzature.** — 10 settembre.

Nell'*Atto* 158 del 1872, al primo capoverso della lettera *b*), si sostituisca il seguente:

« *Il tacco deve essere dello stesso corame della suola, l'al-* « *tezza misurata esternamente, compresa la suola, sarà da mil-* « *limetri 30 a 33* ».

Nell'*Atto* 213 del 1872, al primo capoverso della lettera *b*), si sostituisca il seguente:

« *Il tacco deve essere dello stesso corame della suola, l'al-* « *tezza misurata esternamente, compresa la suola, sarà da mil-* « *limetri 36 a 39* ».

Alla lettera *g*), dell'*Atto* medesimo, dopo le parole, « *così detto fodrone* » si aggiunga « *dell'altezza da millimetri 55 a 57* ».

Nell'*Atto* 88 del 1874, al primo inciso della lettera *b*), si sostituisca il seguente:

« *Il tacco deve essere dello stesso corame della suola, l'al-* « *tezza misurata esternamente, compresa la suola, sarà da mil-* « *limetri 36 a 39* ».

Alla lettera *g*), dell'*Atto* stesso, dopo le parole « *di millimetri 55* » si aggiunga « *a 57* ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **176.** — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 6). — ***Aggiunta* alle norme per la chiamata e per l'istruzione annuale delle 2ª categorie**. — 11 settembre.

Al N. 18 dell'*Atto* 115 del 1873, si aggiunga:

« *E similmente per ogni due uomini alloggiati in quartiere* « *sarà distribuito, per uso comune, un asciugatoio* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **177.** — FABBRICATI DEMANIALI MILITARI (Nota N. 1). — **Disposizione per le visite che gl'Intendenti di Finanza o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari**. — 11 settembre.

Questo Ministero d'accordo con quello delle Finanze ha stabilito, che quando agli Intendenti di Finanza, per le attribuzioni loro deferite dal Regolamento 4 settembre 1870 per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, occorre di visitare dei fabbricati demaniali militari, debbano rivolgersi al Comandante del presidio per concertare con esso i giorni e le ore nelle quali tali visite potranno aver luogo.

Questo Ministero determina conseguentemente che i Comandanti di presidio predetti abbiano da prestarsi a siffatti concerti, e disporre quindi che i prefati Intendenti di Finanza, o chi per essi, accompagnati da un ufficiale od impiegato del genio militare, possano compiere le visite suindicate.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 2 ottobre 1874 **Parte I**

SETTEMBRE 15. — Dotazione di trofei e bombe mobili da trofei per cappelli da bersaglieri, *pag.* 357.

» 16 — Errata-corrige al tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito (Istruzione per la mobilitazione), *pag.* 358.

» 17. — Stipulazione dei contratti dei corpi. — Le offerte debbono essere scritte su carta bollata, *pag.* 358.

» 18. — Aggiunte e varianti alle tariffe ed allo specchio degli utensili per le riparazioni delle armi modello 1870 e 1871 (Edizione 1874), *pag.* 358.

» 21. — Norme per il pagamento delle indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito, *pag.* 359.

» 25. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 359.

» 28. — Variante all'istruzione sui contratti dei corpi, in data 27 dicembre 1873, *pag.* 360.

» 28. — Aumento di una compagnia permanente in ciascuno dei distretti militari di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani, *pag.* 360.

» 30. — Divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa, *pag.* 360.

» 30. — Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa, *pag.* 361.

» 30 — Giuramento degli ufficiali e della truppa (disposizione del 1873), *pag.* 362.

Atto N. **178.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 129). — **Dotazione di trofei e bombe mobili da trofei per cappelli da bersaglieri.** — 15 settembre.

Essendosi approvato pel trofeo da cappello dei bersaglieri un modello con bomba mobile, come risulta dall'*Atto* N. 131 del corrente anno, il Ministero, analogamente a quanto fu stabilito con *Atto* N. 7 del 5 gennaio scorso, e nel riflesso che le truppe di complemento pei reggimenti bersaglieri riceveranno dai distretti il trofeo senza bomba, ha determinato quanto segue:

1° I distretti dovranno tenere in magazzino:

a) Un quantitativo di trofei in metallo giallo senza bomba eguale alla dotazione rispettivamente fissata per i cappelli.

b) Tante bombe in metallo giallo da trofei col numero dei rispettivi reggimenti, quanti uomini di 1ª categoria ogni distretto ha in congedo illimitato appartenenti ai bersaglieri.

c) Tanti trofei in metallo bianco con bombe fisse e col

---

[1] **ERRATA-CORRIGE.**

Nella dispensa N. 32, a pag. 338, fra le indicazioni delle stazioni di partenza pel comando generale in Napoli, ov'è detto *Popoli*, leggasi *Napoli*.

numero del distretto, quanti sono gli uomini in congedo illimitato della milizia mobile assegnati ai bersaglieri.

2° I reggimenti bersaglieri avranno costantemente una dotazione di 1300 bombe in metallo giallo, da trofei, col numero rispettivo, la quale dovrà far parte del loro materiale di mobilitazione onde provvederne gli uomini di complemento (di 2ª categoria) che riceveranno man mano dai distretti e che questi invieranno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **179**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 7). — **Errata-corrige al Tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito (Istruzione per la mobilitazione)**. — 16 settembre.

A pag. 141, righe 16 e 17 si sopprima: *i fogli nominativi di deconto.*

Al N. 210 si aggiunga:

I fogli nominativi di deconto ed i conti di massa sono però tenuti dall'ufficiale incaricato dei conti delle compagnie.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 180. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 91). — **Stipulazione dei contratti dei corpi. — Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte su carta bollata.** — 17 settembre.

Il § 17 dell'*Istruzione* sui contratti dei corpi prescrive che le offerte dei concorrenti alle aste debbono essere scritte su carta da bollo da una lira.

Avendo il Ministero delle finanze dichiarato che, a senso dell'art. 19, N. 6, della legge 14 luglio 1866 sulle tasse di bollo, tali offerte debbono essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, si avvertono i corpi che d'ora in poi nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private non dovranno più essere accettate le offerte scritte su carta libera e munite di *marche da bollo*.

Questa clausola sarà dai corpi esplicitamente espressa anche negli avvisi d'asta. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **181**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 58). — **Aggiunte e varianti alle tariffe ed allo specchio degli utensili per le riparazioni delle armi modello 1870 e 1871 (Edizione 1874)**. — 18 settembre.

Alle indicazioni delle riparazioni delle armi bianche, ag-

giungere a pagina 12 la seguente riparazione riflettente la sciabola di cavalleria modello 1871:

Numero d'ordine 192. — Linguetta di legno, adattarla — Prezzo della riparazione L. 0,10. Prezzo della linguetta L. 0,17.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **182**. — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 10). — **Norme per il pagamento delle indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito.** — 24 settembre.

In seguito a concerti presi col Ministero delle finanze, d'ora innanzi le indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito dovranno essere corrisposte dai contabili demaniali, non altrimenti che le spese di giustizia criminale militare, in base all'articolo 461 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le dette indennità devono venir tassate dai signori presidenti dei consigli stessi ed alla loro liquidazione e pagamento sono applicabili le norme della tariffa penale del 23 dicembre 1865.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **183.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 59). — **Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 25 settembre

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	ANNOTAZIONI
6ª	209bis	Linguette *di legno* da foderi di sciabole da cavalleria mod. 1871 . . .	N°	0	17	Aggiunta
»	581bis	Casse da imballo per *fucili mod.* 1870	»	17	00	Id.
»	582bis	Casse da imballo per moschetti da cavalleria mod. 1870	»	20	00	Id.
»	583bis	Casse da imballo per moschetti da cavalleria mod. 1870 trasformate . .	»	17	00	Id.
7ª	315	Casse da imballo per granate oblunghe e shrapnels da cent. 7.	»	5	00	Variante

Il Ministro — RICOTTI.

N. **184**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 92). — **Variante all'istruzione sui contratti dei corpi, in data 27 dicembre 1873**. — 28 settembre.

Per effetto del reale decreto 20 settembre 1874, N° 2059, (Serie seconda), cessa a partire dal 1° ottobre prossimo ogni ingerenza delle prefetture e sotto prefetture nelle operazioni relative ai depositi fatti o da farsi nelle casse dei depositi e prestiti, ed in tale ingerenza ed attribuzioni subentrano le intendenze di finanza delle rispettive provincie, anche per la restituzione dei depositi già eseguiti col mezzo delle prefetture o sotto prefetture.

Conseguentemente al 3° comma del § 70 dell'istruzione 27 dicembre 1873 sui contratti dei corpi, invece delle parole: « *Se trattasi di effetti pubblici l'elenco vuol essere presentato alla prefettura o sotto prefettura* » si sostituiranno le parole: « *Se trattasi di effetti pubblici l'elenco vuol essere presentato all'intendenza di finanza della provincia* ».

I consigli d'amministrazione dei corpi aventi stanza in località che non sia capoluogo di provincia potranno in simili casi deferire al consiglio d'amministrazione del distretto, nel capoluogo di provincia, l'incarico di compiere gli occorrenti atti, inviandogli in piego assicurato, a spese dei deliberatari, i relativi documenti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **185**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 9). — **Aumento di una compagnia permanente in ciascuno dei distretti militari di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani.** — 28 settembre.

1. A datare dal 1° gennaio 1875 i distretti militari di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani formeranno ciascuna una nuova compagnia permanente giusta le norme che saranno date da questo Ministero.

2. La nuova compagnia a formarsi nel distretto di Siena con speciale missione di presidiare Orbetello e posti militari dipendenti, si recluterà unicamente coi contingenti di leva dei mandamenti di Orbetello, Scansano, Pitigliano, Isola del Giglio, Manciano e Grosseto. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **186**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 36). — **Divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa**. — 30 settembre.

Col § 248 del Regolamento di disciplina attualmente in vigore è fatta facoltà ai comandanti di corpo delle armi a cavallo di

autorizzare provvisoriamente quegli ufficiali che, quantunque provvisti del numero di cavalli stabilito, non potessero pel momento servirsene per cagioni di malattie od infortuni gravi, a montare per servizio cavalli di truppa del rispettivo corpo.

A scanso di malintesi, il sottoscritto crede opportuno porre in avvertenza che una uguale autorizzazione non può mai essere concessa, salvo speciali disposizioni che fossero eventualmente emanate da questo Ministero, agli ufficiali delle armi a piedi. Epperò gli ufficiali superiori di fanteria, i quali si trovassero momentaneamente per qualsivoglia ragione sprovvisti di cavalli o che essendone provvisti non potessero servirsene, dovranno fare ogni servizio a piedi: la mancanza di cavalli non potendoli in alcun modo dispensare dall'intervenire nè a servizi, nè ad esercitazioni dei rispettivi reparti di truppa.

Similmente non può essere concesso l'uso di cavalli di truppa a quegli ufficiali delle armi a piedi, pei quali l'uso del cavallo fosse soltanto facoltativo, ed ai capitani che tenessero interinalmente il comando di un battaglione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **187**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 93). — **Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa.** — 30 settembre.

Non tutte le amministrazioni regolano ad uno stesso modo il pagamento delle derrate ai provveditori dei viveri per l'ordinario della truppa.

Perchè uniforme sia il metodo da seguirsi al riguardo, il Ministero prescrive che al § 63 dell'allegato *B* alle disposizioni 26 dicembre 1871 sia aggiunto il seguente capoverso:

« La ritenzione ed il pagamento del prezzo dei viveri sarà « regolato come in appresso:

« L'importare dei generi prelevati nella decina sarà dalle « compagnie conteggiato fra le ritenzioni sui fogli di paga « sotto il titolo « *razioni viveri* ».

« I pagamenti ai provveditori saranno fatti con mandati a « corredo dei quali dovranno figurare i riepiloghi dei buoni.

« L'importare di questi mandati verrà spesato sul giornale « di cassa, applicando la somma alla massa generale uomini « (*partite con bilancio, col. 4 del riassunto*) ».

La presente disposizione s'intenderà aver effetto dal 1° ottobre prossimo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **188.** — REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 15). — **Giuramento degli ufficiali e della truppa** (1). — 30 settembre.

1. A senso dell'art. 1 del Regolamento di disciplina devono prestare il giuramento:

a) gli ufficiali di nuova nomina, siano essi dell'esercito permanente, siano della milizia mobile;

b) i soldati nuovi arruolati a qualunque categoria di servizio appartengano.

a) *Giuramento degli ufficiali.*

2. L'ufficiale di nuova nomina presta il giuramento nelle mani del comandante del corpo (capo di servizio o comandante di distaccamento) presenti tutti gli ufficiali del corpo, che si trovano alla sede del comando, in grande uniforme con sciarpa, e la bandiera, se vi ha.

Tale atto si compie nella sala del rapporto, nei primi giorni dopo l'arrivo dell'ufficiale al corpo.

3. L'ufficiale che deve giurare sguaina la sciabola e la consegna al comandante del corpo: quindi legge la formola del giuramento appositamente scritta sopra un foglio, conforme il modello prescritto dalla *Istruzione sulla matricola*, e vi pone la propria firma. Riceve dopo di ciò la sciabola dal comandante del corpo, saluta e si ritira.

Ove parecchi siano gli ufficiali che devono prestare giuramento nello stesso giorno, essi compiono successivamente l'atto come è detto sopra, e ciascuno firma un foglio particolare.

4. I fogli suddetti, vanno controfirmati dal comandante del corpo, e sono quindi trasmessi direttamente all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

Se l'atto del giuramento non fu presieduto dal comandante del corpo, i detti fogli saranno controfirmati da chi ha presieduto al giuramento, e quindi trasmessi al comandante del corpo per il suo visto e pel recapito all' ufficio di revisione predetto.

b) *Giuramento dei soldati nuovi arruolati.*

5. Ogni anno un mese dopo pronunciato il discarico finale della leva, prestano il giuramento tutti i soldati presenti, che non lo abbiano precedentemente prestato.

---

(1) Già pubblicata nella parte 2ª del *Giornale militare* del 1873, sotto il N. 28 (Circolare).

Gli uomini di seconda categoria giurano nel tempo in cui la maggior parte di essi trovansi ai distretti od ai corpi per l'istruzione loro.

I volontari di un anno giurano un mese dopo la loro ammessione.

6. Per far prestare il giuramento ai nuovi arruolati, l'intero corpo o distaccamento, in grand'uniforme e colla bandiera, si reca in piazza d'armi od in altro luogo a ciò acconcio. Coloro che devono giurare, formati in un reparto corrispondente al loro numero, marciano in testa al reggimento. Giunta nel luogo stabilito, la truppa viene schierata in due linee; in prima linea i soldati che devono giurare; in seconda i soldati anziani.

7. Il comandante del corpo collocatosi loro di fronte, con a destra la bandiera, fa presentare le armi e la musica suona la marcia reale (i trombettieri dei corpi che non hanno la musica, suonano la marcia). Fatto cessare il suono, il comandante del corpo impugna l'asta della bandiera e pronuncia la formola del giuramento, di cui al § 1° del Regolamento di disciplina; alzando quindi la bandiera aggiunge con voce vibrata:

Giurate voi di eseguire tutto ciò fedelmente?

I soldati che devono giurare rispondono tutti insieme: *Lo giuro.*

8. Il corpo sfila poscia in parata davanti alla bandiera ed al proprio comandante.

9. Nei corpi che non hanno bandiera e così nei distaccamenti, il giuramento vien prestato in modo analogo, colla differenza che il comandante del corpo o distaccamento pronuncia le ultime parole alzando la mano destra.

10. Le truppe a cavallo intervengono a piedi al giuramento dei loro soldati nuovi arruolati. *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 9 ottobre 1874 **Parte 1**

AGOSTO 18. — R. D. che determina le condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, cui devono soddisfare gli aspiranti alla rafferma con premio, *pag.* 365.

SETTEMBRE 28. — Mantellina da bersaglieri, (con tavola annessa), *pag.* 366.

» 30. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 367.

» 30. — Aggiunte e varianti alle tariffe ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi modello 1870-71, *pag.* 368.

OTTOBRE 2. — Scrivani locali: condizioni e norme d'ammissione, *pag.* 368.

» 3. — Circa il passaggio dei sottufficiali dai reggimenti ai distretti, *pag.* 370.

» 4. — Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti, *pag.* 371.

» 4. — Facilitazioni di viaggio agli allievi degli istituti militari, *pag.* 371.

» 7. — Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 119 e 150 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva, *pag.* 371.

Atto N. **189**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 40). — **R. D. che determina le condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, cui devono soddisfare gli aspiranti alla rafferma con premio.** — Gazzetta ufficiale del Regno, *N. 288, 6 ottobre 1874.* — *N. 2098 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1° della legge 14 giugno 1874, N. 1973 (Serie 2ª) sulla rafferma con premio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I militari che, ai termini degli articoli 1 e 2 della citata legge, abbiano le qualità per aspirare alla rafferma con premio, per potere esservi ammessi dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

Avere una costituzione fisica tale da offrire sufficiente guarentigia che durante il tempo della rafferma potranno continuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado od impiego nel corpo cui appartengono;

Aver dato prove di buona condotta morale e disciplinare e non aver commesso atto alcuno contrario al carattere ed alla dignità militare;

Avere l'istruzione necessaria per esercitare in modo soddisfacente il servizio del proprio grado od impiego speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. 190. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 130). — **Mantellina da bersaglieri.** (*Con tavola annessa*). — 29 settembre.

La mantellina da bersaglieri è di panno turchino, in forma di circolo (figura 2ª) sparato interamente sul davanti, sul mezzo del circolo è attaccato il bavero (figura 3ª) della stessa qualità di panno e fatto in modo che misuri millimetri 90 al centro e millimetri 100 alle due estremità; colle punte leggermente rotondate ed ornate ciascuna di una stelletta in panno bianco.

Per allacciare la mantellina trovasi una linguetta dello stesso panno (figura 4ª) lunga millimetri 100, fissa alla parte sinistra, in modo che una metà vada sul bavero stesso e l'altra sul corpo della mantellina; sulla parte destra alla corrispondente altezza è applicato un bottone in osso nero.

Le dimensioni della mantellina perchè prenda l'aspetto rappresentato dalla figura 1ª sono le seguenti:

Lunghezza del dietro millimetri 840, del davanti millimetri 700, sui lati in corrispondenza della spalla millimetri 800.

La fodera in tela cotone bigio deve avere la forma e dimensioni stabilite dalla figura 5ª, cioè millimetri 540 nella massima lunghezza, millimetri 310 nella massima larghezza, e millimetri 200 nella minima ossia al centro ed è applicata sul centro del circolo là dove il bavero è congiunto col corpo della mantellina.

Il conto di costruzione è il seguente:

Panno turchino alto metri 1,30	metri 2,17	a lire 11,75	L.	25,497
Tele di cotone bigio (bastino)	» 0,350	» 0,70	»	0,245
N. 2 stellette in panno bianco			»	0,150
Fattura e fornitura			»	0,450
Prezzo di costo .			L.	26,342
Prezzo di conteggio			L.	26,35

MANTELLINA per BERSAGLIERE



Fig 1.ª



Fig 2.ª Mantellina Spagnola

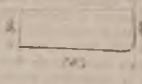


Fig 3.ª Bavero

Fig 4.ª Lunghezza



Fig 5.ª Fodera

Le Figure 2.ª e 3.ª son metà di P.M.



I consigli amministrativi dei distretti militari avvertiranno che nell'eseguire la costruzione delle mantelline si dovrà, per economia di stoffa, procedere al taglio delle medesime promiscuamente con giubbe nella proporzione di una delle prime ed una delle seconde.

Continueranno a distribuirsi quelle di antico modello fino al loro completo esaurimento. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **191.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 60). — **Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 30 settembre

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	ANNOTAZIONI
12ª	180bis	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (massimo)	N°	10	00	Abolita
»	852	Sagome-staze da collaudare diverse (per l'adattamento della sciabola-baionetta regolamentare)	»	6	00	Aggiunta
»	383bis	Cilindratoi da canne di fucili e moschetti mod. 1870 (rifiuto in servizio)	»	8	00	Id.
»	387bis	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (parte tronco conica posteriore, accettazione e rifiuto in servizio). .	»	10	00	Id.
»	390bis	Forme-misure per l'incastro dell'orlo della cartuccia quando l'arma è composta (rifiuto in servizio) . . .	»	10	00	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 192. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 61). — **Aggiunte e varianti alle tariffe ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi modello 1870-71.** — 30 settembre.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di: Fanteria	Quantità per ogni capo armaiuolo di: Cavalleria	ANNOTAZIONI
12ª	180bis	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti modello 1870 (massimo)	N°	1	1	Abolita
»	852	Sagome-staze da collaudare diverse (per l'adattamento della sciabola-baionetta regolamentare)	»	1	1	Aggiunta
»	383bis	Cilindratoi da canne di fucili e moschetti mod. 1870 (rifiuto in servizio)	»	1	1	Id.
»	387bis	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti modello 1870 (parte tronco-conica posteriore, accettazione e rifiuto in servizio)	»	1	1	Id.
»	390bis	Forme-misure per l'incastro dell'orlo della cartuccia quando l'arma è composta (rifiuto in servizio)	»	1	1	Id.
14ª	319	Strettoi a vite in metallo (di ferro, per saldare l'aizo alle canne).	»	1	1	Abolita

N. B. I cilindratoi e le forme-misure sopra designati saranno distribuiti ai corpi allorchè saranno fissate le relative dimensioni, alla qual epoca saranno fatte ritirare le forme-misure attualmente in distribuzione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 193. — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 4). — **Condizioni e norme d'ammissione.** — 2 ottobre.

Affinchè siano ben chiarite le condizioni e le norme per l'ammissione ai posti di scrivano locale e di scrivano-assistente locale, il Ministero rende noto quanto segue:

1° I titoli per poter aspirare ai posti vacanti di scrivano locale e di scrivano-assistente locale sono i seguenti:

a) Non oltrepassare l'età d'anni 40;

b) Essere stati congedati dall'Esercito nazionale col grado di sottufficiale dopo 12 anni di servizio effettivo (4) sotto le armi valutato nei modi stabiliti dalle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865;

c) Essere muniti del certificato di buona condotta e di idoneità ad impiego (modello N. 61) prescritto dalla Nota 11 dicembre 1871, N. 228, a pag. 1090 del *Giornale militare;*

d) Se lasciarono il servizio da oltre un anno, essere inoltre provvisti del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione sono nati, e d'un certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui dimorano;

e) Dimostrare con apposito esperimento d'essere idonei a disimpegnare la specialità d'impiego cui aspirano;

f) Essere celibi, se intendono di concorrere a posti di scrivano-assistente locale nelle scuole militari.

2° Il fatto però di riunire tutte le condizioni indicate nel numero precedente non conferisce diritto ad ottenere la nomina a scrivano locale o scrivano-assistente locale. D'altra parte il Ministero dichiara che questi impieghi saranno esclusivamente conferti a coloro che riuniscono i requisiti indicati al numero predetto.

3° Gli aspiranti ai detti impieghi devono far pervenire la loro domanda, corredata della copia del foglio di congedo assoluto, del certificato originale mod. n° 61 ed, occorrendo, dei certificati di cui al capoverso *d* del n° 1), a questo Ministero (Direzione generale di fanteria e cavalleria) per mezzo del comandante del corpo dal quale sono congedati o di quello del distretto militare nel cui territorio risiedono.

4° La domanda, stesa su carta da bollo da lira una, dovrà indicare la specialità d'impiego cui si aspira e, in ordine di preferenza, gli uffici nei quali si desidera d'essere impiegati.

5° Ricevute tali domande, se sonvi posti disponibili nella specialità d'impiego richiesto, il Ministero ammette i concorrenti a prestare l'esperimento anzidetto, tenendo possibilmente conto della preferenza manifestata dai ricorrenti.

Se non vi sono posti disponibili prende nota delle domande, per le future eventuali vacanze, dandone avviso ai ricorrenti.

6° La durata dell'esperimento, di cui alla lettera e) del numero 1, è di due mesi: il capo dell'ufficio presso cui è prestato l'esperimento potrà prolungarlo d'un mese quando lo

(4) Sarà valutato per 12 anni il servizio prestato per 11 anni, 6 mesi ed 1 giorno.

creda necessario per farsi un preciso criterio dell'attitudine dell'aspirante all'impiego.

Durante l'esperimento l'aspirante riceverà un assegnamento mensile di L. 69.

7° Gli uffici che hanno la massa generale uomini corrisponderanno questo assegnamento sui fondi di essa massa. Gli altri uffici invece la preleveranno sui fondi stabiliti in bilancio per gli scrivani locali, nella stessa guisa che si pratica per questi.

8° Terminato l'esperimento, se in esso il candidato avrà dato sufficiente saggio della sua abilità il capo dell'ufficio lo proporrà al Ministero per la nomina a scrivano locale o scrivano assistente locale secondo sarà il caso.

9° Coloro che non riusciranno nell'esperimento verranno licenziati, ed il capo dell'ufficio ne informerà il Ministero.

Però in seguito a loro domanda potranno venir ammessi dal Ministero ad un secondo esperimento, e se anche in questo rimarranno deficienti saranno esclusi dal concorrere in avvenire ad occupare siffatti impieghi.

Il Ministro — Ricotti.

N. **194**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 23). — **Circa il passaggio dei sottufficiali dai reggimenti ai distretti**. — 3 ottobre.

A complemento di quanto è stabilito nella Nota N. 19 del 28 gennaio 1871 per il transito dei sottufficiali dai reggimenti ai distretti, questo Ministero determina quanto segue:

1. I sottufficiali per essere transitati da un reggimento ad un distretto devono avere 8 anni compiuti di servizio sotto le armi. I comandanti di corpo si asterranno quindi dal proporre il transito nei distretti di sottufficiali che non soddisfano a tal condizione, salvo che si tratti di sottufficiali che abbiano perduta l'idoneità al servizio di reggimento, per cause dipendenti dal servizio.

2. Il sottufficiale che ha 12 anni di servizio sotto le armi può chiedere egli stesso di essere destinato ad un distretto, e questo Ministero procurerà di assegnarlo a quello che preferisce, per quanto lo consenta l'interesse del servizio.

Il Ministro — Ricotti.

N. **195.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 37). — **Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti. Aggiunta all'allegato N. 1. (*Regolamento sull'uniforme*).** — 4 ottobre.

Al N. 39 dell'Allegato N. 1 al *Regolamento di disciplina* è aggiunto il seguente capoverso:

« I sottufficiali del personale permanente dei distretti sono « dispensati dal portare lo zaino nelle riviste, parate ed « esercitazioni militari, meno quando fanno eventualmente « parte di truppa mobilitata o intervengono a campi d'istru- « zione, grandi manovre e simili ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **196.** — FERROVIE (Nota N. 21). — **Facilitazioni di viaggio agli allievi degli istituti militari.** — 4 ottobre.

A termini dell'art. 11 della convenzione 16 marzo 1870, hanno diritto alle facilitazioni di viaggio accordate ai militari soltanto gli allievi dell'accademia militare e quelli della scuola militare.

A quelli dei collegi militari non spetta perciò alcuna riduzione di prezzo nei trasporti ferroviari durante il tempo in cui rimangono nei collegi, incominciando per essi il diritto a viaggiare ai prezzi delle tariffe militari solamente dal giorno in cui sono nominati allievi dell'accademia o della scuola militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **197.** — ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA (Nota N. 4). — **Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 149 e 150.** — 7 ottobre.

Il Ministero determina che ai §§ 61, 93, 149 e 150 della Istruzione permanente per le operazioni della leva in data 18 novembre 1872 siano fatte le aggiunzioni e le varianti qui appresso indicate, cioè:

Al § 61 siano aggiunti i seguenti capoversi:

« I certificati d'inscrizioni ai ruoli (Modello N. 52) de' mi « litari di 1ª categoria in congedo illimitato sia che abbiano « o no fatto passaggio alla milizia mobile saranno richiesti « ai comandanti dei distretti militari cui appartengono per fatto « di leva.

« I comandanti de' distretti rilascieranno, ove nulla osti, i « certificati de' militari della milizia mobile e di quelli in « congedo illimitato appartenenti al proprio distretto, ed in « quanto a coloro tuttora in congedo illimitato appartenenti

« ad altri corpi, s' incaricheranno di rivolgere con semplice « attergato la fatta domanda ai rispettivi comandanti di corpo « invitandoli, ove nulla v'osti per legge, a rilasciarlo ed a farne « l'invio direttamente ai richiedenti.

« Pei militari ascritti alle compagnie alpine i certificati di « inscrizione ai ruoli dovranno parimente essere richiesti ai « comandanti de' distretti militari da cui dipendono; e per « quelli passati alle compagnie di disciplina al *comandante « degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di di- « sciplina* residente a Roma ».

Al § 93 sia aggiunto il comma seguente:

« In questi elenchi (Modelli N. 6 e 7) dovranno gl'inscritti « essere annotati nello stesso ordine con cui lo furono negli « elenchi Modello N. 4 e 5, e di tutti coloro in questi de- « scritti dovrà darsi conto in quelli corrispondenti di N. 6 « e 7 con l'indicazione precisa del loro esito di leva o delle « cause per le quali la loro visita non potè aver luogo ».

Il capoverso lettera *b*) del § 149 sia così modificato:

Militari riassoldati o raffermati con premio.

« Che i militari riassoldati a senso della legge 7 luglio 1866, « non che quelli raffermati con premio in virtù della legge 14 « giugno 1874 sono in condizione di tramandare ai loro fra- « telli il diritto alla esenzione previsto dall'art. 87 della legge « sul reclutamento, e che per contro gli assoldati anziani se « condo la legge 20 marzo 1854 non possono procacciare la « detta esenzione, essendone esclusi dall'art. 87 stesso di sopra « citato ».

Al capoverso lettera *e*) del § 149 sia sostituito il seguente:

Ufficiali del corpo del commissariato militare e del corpo contabile militare — Farmacisti militari.

« Che a termini della legge sull' ordinamento dell' esercito « del 30 settembre 1873, il corpo del commissariato militare « e quello contabile militare facendo entrambi parte dell'e- « sercito permanente, non può revocarsi in dubbio che agli « ufficiali appartenenti ai detti corpi siano applicabili come « a quelli del corpo sanitario e del corpo veterinario mili- « tare le disposizioni tanto dell'art. 87 quanto dello art. 101 « della legge sul reclutamento.

« Che i farmacisti militari non facendo più parte dell'eser- « cito, avendo soltanto l'assimilazione di rango a grado mi- « litare e non essendo soggetti alla legge ed ai regolamenti

« militari (R. Decreto 7 novembre 1873) non sono in condi-
« zione di procurare l'esenzione per l'art. 87 ne è loro
« applicabile l'art. 101 di sopra citati ».

Al § 150 sia sostituito il seguente:

« Per effetto della legge del 30 settembre 1873 sull'ordina-
« mento dell'esercito e de' servizi dipendenti dall'amministra-
« zione della guerra, le compagnie di disciplina (Nota N. 14
« del 12 dicembre 1873, inserta a pag. 472 del *Giornale Mi-*
« *litare*, parte 1ª) cominciando dal 1° gennaio 1874 vennero
« costituite in numero di 6, classificate in due categorie ge-
« nerali colla denominazione, la 1ª, la 3ª e la 5ª di com-
« pagnie di disciplina di *punizione*, la 2ª, la 4ª e la 6ª di
« compagnie di disciplina *speciali*, e poste sotto la dipendenza
« del comandante degli stabilimenti militari di pena e delle
« compagnie di disciplina residente a Roma.

« Dei soldati passati alle compagnie di disciplina 1ª, 2ª, 4ª,
« 5ª e 6ª (non tenuto conto della 3ª, la quale è designata a
« ricevere le guardie di pubblica sicurezza, le daziarie, le
« doganali, le carcerarie, le municipali ed i militi a cavallo
« delle provincie Siciliane) taluni sono in grado di traman-
« dare ai loro fratelli il diritto d'esenzione fin dal momento
« della loro incorporazione, altri dopo sei mesi di permanenza
« nelle compagnie stesse.

« Sono in grado di tramandare l'esenzione fin dal momento
« della loro incorporazione, tutti indistintamente i soldati pas-
« sati alle compagnie di disciplina speciali che sono quelle di
« numero pari cioè la 2ª, la 4ª e la 6ª.

« Sono in grado di tramandare l'esenzione dopo però sei
« mesi di permanenza nelle compagnie di disciplina i mili-
« tari stati incorporati nelle compagnie di punizione, che sono
« quelle di numero dispari cioè la 1ª e la 5ª, eccettuati però
« quelli che vi fecero passaggio ai termini del N. 3 dell'art. 3°
« del R. Decreto 5 maggio 1869, i quali tramandano l'esen-
« zione come quelli delle compagnie speciali fin dal momento
« della loro incorporazione ». *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 16 ottobre 1874 **Parte 1**

OTTOBRE 7. — Giubba di panno per truppa, *pag.* 375.
» 7. — Panciotto per truppa, *pag.* 390.
» 10. — Variante nella denominazione del panciotto di lana, *pag.* 393.
» 12 — Uso del panciotto e della fascia di lana, *pag.* 393
» 13. — Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni o per transiti di posizione, *pag.* 393.
» 14. — Soppressione delle liste di proposta d'avanzamento, *pag.* 396.
» 14. — Base dell'armamento delle truppe del genio, *pag.* 397.
» 14. — Base dell'armamento delle truppe di artiglieria, *pag.* 399.
» 14. — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici, *pag.* 401.
» 15. — Commissione in Roma per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, *pag.* 401.
» 15. — Tabelle di dislocazione, *pag.* 402.

Atto N. **198.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 132). — **Giubba di panno per truppa.** — *(Con 3 tavole annesse).* — 7 ottobre.

Alle disposizioni contenute negli *Atti* N^i 101, 264 e 276 del 1872, N^i 49 e 142 del 1873 sono sostituite le seguenti relativamente alle giubbe di panno per la truppa e ai distintivi di grado e di carica per le giubbe medesime.

Generalità (Tav. 1^a).

1. La giubba, per forma e dimensioni, è identica per tutte le armi, variando soltanto il colore del panno, i bottoni, le filettature e diversi fregi, siccome rilevasi dalla seguente descrizione e dalla tavola annessa.

2. La giubba di panno è ad un sol petto, il dinanzi a taglio diritto, il dietro a taglio leggermente incavato alla cinta, di guisachè si acconci alla persona senza stringerla.

Il dinanzi (fig. 1) ha nella sua parte sinistra 6 occhielli, e nella sua parte destra è guernito di una fila di 6 bottoni di metallo equidistanti e posti in modo che il primo in alto si trovi a 3 cent. dal gangherino di cui si dirà in appresso, e l'ultimo a cent. 12 dall'estremità della falda. Sotto la linea dei bottoni, fra la fodera, trovasi una lista di tela liscivata per rinforzo.

Le due estremità anteriori sono fornite ciascuna di un occhiello, cosicchè quando il soldato debba portare la giberna al cinturino sul dinanzi del corpo, le due estremità possono tenersi rialzate fermandosi ai bottoncini espressamente collocati verso ai fianchi come è dimostrato dalla fig. 1.

3. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostrine (finte tasche, vedi fig 3 ed 8) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre devono avere l'altezza di cent. 11 e sovrastare di un centimetro al lembo inferiore della giubba.

4. Le maniche (fig. 5 e 6) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Le manopole (fig. 13) sono foggiate a punta verso le spalle.

5. Il bavero (fig. 11) ha l'altezza di cent. 7 $^1/_2$ sul dinanzi e 6 $^1/_2$ sul dietro.

Le due punte del bavero sono leggermente rotondate ed ornate ciascuna di una stelletta in panno bianco su panno nero, con cinque raggi distanti, alla loro estremità, per 19 mill. l'uno dall'altro.

Il centro della stelletta deve trovarsi sulla bisettrice ed a mill. 25 dal canto arrotondato del bavero.

Per affibbiare il bavero vi sono due gangherini.

6. Su ciascuna delle spalle vi ha un contro-spallino fisso di panno (fig. 12) ed uno spallino cucito con la parte superiore della manica.

7. Tutto il contorno della giubba, e del bavero, le manopole, le mostre sul di dietro e gli spallini sono guerniti di filettature di panno del colore stabilito per la truppa di ciascun'arma.

8. La cavalleria, l'artiglieria da campagna e tutti quelli individui che non debbono portare appesa la giberna al cinturino, non avranno alla giubba gli occhielli obbliqui al fondo del dinanzi, nè i bottoni piccoli.

9. Le giubbe di panno sono di otto diverse taglie e caduna taglia è poi suddivisa in tre grossezze. Nelle lavorazioni bisogna avere per norma che si debbono costrurre per ogni taglia, un quinto di prima grossezza, tre quinti di seconda ed un quinto di terza.

Specialità.

10. *Giubba per fanteria di linea.* (Per fanteria di linea, distretti, battaglioni d' istruzione, compagnie alpine, personale

Scala di 1/10. Giubba di panno per la truppa dell'Esercito. (4ª Taglia, Suddª II.ª) TAV. I.ª

Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 1.



Mostrina di dietro

Dinanzi

Fig. 6



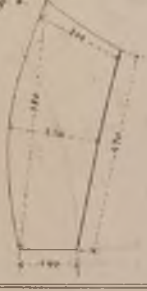
Parte sup.re della manica

Fig. 5



Parte inf.re della manica

Fig. 4.



Dietro

Fig. 7.

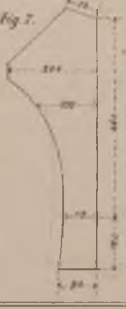
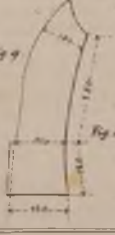


Fig. 8.



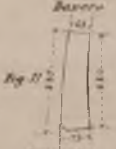
Fianchetto

Fig. 9



Bavero

Fig. 11



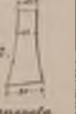
Scarsella

Fig. 10



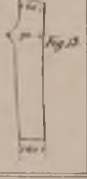
Controspallina

Fig. 12.



Manopola

Fig. 13



Lit. Rolla.

TAV. 2.ª

Distintivo

Furiere Maggiore



Fig. 1.

Distintivo

Furiere

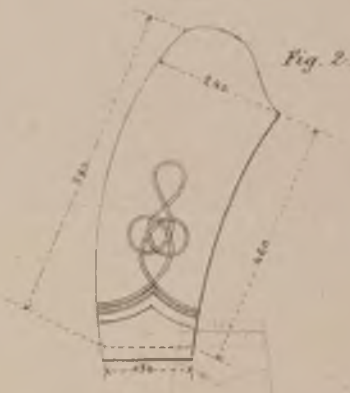


Fig. 2.

Distintivo

Sergente



Fig. 3.

Distintivo

Tiratore scelto

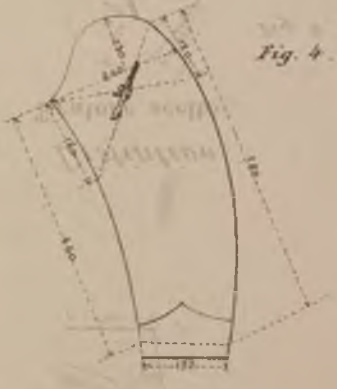


Fig. 4.

Lit. Rolla.

TAV. 5ª

Distintivo
Caporale Maggiore

Fig. 5.



Distintivo
Caporale Furiere

Fig. 6



Distintivo
Caporale

Fig. 7.



Distintivo
Appuntato

Fig. 8.



Lit. Rolla

Panciotto per la Truppa dell'Esercito

Fig.1°



Fig.2°



Fig.3°

Dinanzi



Fig.4°

Dietro



Scala di 1 a 10

F.lli Rolla.

di governo della scuola militare e collegi, scuola normale di fanteria, compagnie di sanità, compagnie di disciplina e stabilimenti di pena). — Di panno azzurrato. Bottoni di metallo bianco-semisferici e lisci. Manopole, bavero (la parte di sopra), contro-spallini e spallini in panno turchino. Filettature di panno scarlatto.

11. *Giubba per bersaglieri.* — Di panno turchino. Bottoni di metallo giallo semisferici, con cornetta senza numero. Filettature di panno cremisi.

12. *Giubba per cavalleria.* — Di panno turchino. Bottoni di metallo bianco semisferici lisci. Filettature di panno bianco.

13. *Giubba per artiglieria.* — Di panno turchino. Bottoni di metallo giallo semisferici con trofeo di cannoni e granata. Bavero ornato sul dinanzi di due mostre di velluto in seta nero ad una sola punta, sulle quali sono cucite le stellette. Filettature di panno giallo.

14. *Giubba per genio.* — Di panno turchino. Bottoni di metallo giallo semisferici, con trofeo di appie e granata. Bavero ornato sul dinanzi di due mostre di velluto in seta nero ad una sola punta, sulle quali sono cucite le stellette. Filettature di panno cremisi. Il personale di governo dell'accademia militare veste questa stessa giubba, ma coi bottoni, lisci.

15. *Giubba per allievi delle scuole militari.* — Di panno turchino. Bottoni di metallo semisferici, gialli per l'accademia militare, e bianchi per la scuola militare e pei collegi. Bavero ornato di trecciola d'argento per gli allievi della scuola e dei collegi, e di trecciola d' oro e di mostre di velluto in seta ad una sola punta per gli allievi dell'accademia. Filettature di panno cremisi, anche ai contro-spallini.

16. *Giubba da invalidi e veterani.* — Come quella per fanteria di linea, colle filettature cremisi e mostre cremisi al bavero. Prezzo come per la fanteria di linea.

Distintivi di grado per sottufficiali, caporali ed appuntati.
(Tav. 2ª e 3ª).

17. Sulla parte superiore delle maniche della giubba e al di sopra delle manopole sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone, di galloncino e di trecciola.

Il gallone ed il galloncino sono d'argento per i sottufficiali di fanteria e di cavalleria, d'oro per quelli d'artiglieria, dei bersaglieri e del genio.

Il gallone per i caporali ed appuntati è di lana rossa.

La trecciola è di lana rossa per tutti indistintamente.

Il gallone è alto 16 mill., il galloncino 6, la trecciola 5.

18. Il distintivo dei sottufficiali consiste:

Pel furiere maggiore (fig. 1) in un gallone, in tre galloncini, e una trecciola che partendo dall'angolo del galloncino forma un intreccio sull'avambraccio.

Pel furiere (fig. 2) in un gallone, in due galloncini e nell'intreccio.

Pel sergente (fig. 3) in un gallone, un galloncino e nell'intreccio.

Le giubbe per sottufficiali di fanteria e di cavalleria hanno i due lati dei contro-spallini guerniti di trecciola d'argento di tre mill., e gli spallini guerniti di cordoncino d'argento pure di tre mill.; quelle per i sottufficiali dei bersaglieri, artiglieria e genio hanno uguali guerniture in trecciola e cordoncino in oro.

19. Il distintivo dei caporali ed appuntati consiste:

Pel caporale maggiore (fig. 5) in un gallone, in tre ordini di trecciola e nell'intreccio.

Pel caporal furiere (fig. 6) in un gallone, in due ordini di trecciola e nell'intreccio.

Pel caporale (fig. 7) in un gallone e in una trecciola che, dopo aver descritto un angolo simile e similmente disposto a quello della mannopola, forma l'intreccio.

Per l'appuntato (fig. 8ª) in un gallone.

Distintivi per cariche speciali.

20. I distintivi per cariche speciali sono stabiliti nel modo seguente:

Per musicanti (compreso il capo musica, il sergente ed il caporale musicante) *cetra* ricamata in argento.

Per allievi musicanti, *cetra* ricamata in lana rossa.

Per capo sarto un'S in panno rosso (alto centimetri 4).

Per capo calzolaio un C in panno rosso (id. 4).

Per capo sellaio un'S in panno bianco (id. 4).

Per sellaio un'S in panno bianco . (id. 2).

Per maniscalco *un ferro da cavallo* in panno bianco . . . . . (id. 4).

Per allievo armaiuolo un A in panno rosso(id. 2).

Per allievo sellaio un S in panno rosso (alto centimetri 2).

Per allievo maniscalco *un ferro da cavallo* in panno rosso . . . . . (id. 2).

Per vivandiere un V in panno rosso (id. 4).

Per tiratore scelto *un fucile* in panno rosso.

Per zappatore di fanteria, bersaglieri e cavalleria due *appie* incrociate in panno rosso.

Per trombettiere una *cornetta* in panno rosso.

21. Il distintivo per tiratore scelto deve essere portato sulla manica sinistra (fig. 4ª); tutti gli altri sulla manica destra ed in modo analogo.

Numero e fregi sugli spallini.

22. Il fregio o numero da mettersi sugli spallini è un rettangolo alto 40 millimetri e largo 36, il cui fondo è tessuto in filo di lana nero, avente nel centro il fregio o numero alto mill. 26, e tessuto con filo di cotone bianco o giallo secondo l'uso a cui viene destinato, cioè:

a) Numero in cotone bianco: per la truppa dei reggimenti di fanteria di linea (meno i granatieri), di bersaglieri, di cavalleria, d'artiglieria, dei battaglioni d'istruzione e delle compagnie di sanità militare.

b) Numero in cotone giallo: per la truppa dei distretti militari e per la milizia mobile di qualunque arma.

c) Granata di cotone bianco in campo nero, avente nella borchia il numero del reggimento, per la truppa dei reggimenti granatieri e del genio.

Il prezzo di un paio di questi fregi, di qualunque specie o forma essi siano, e tanto se abbiano il numero composto di una cifra, oppure di due, è stabilito indistintamente in centesimi *sette*.

Non hanno fregio alcuno sugli spallini: le compagnie operai e da costa d'artiglieria, i veterani dell'artiglieria e del genio, gli allievi e la truppa delle varie scuole militari, la truppa del corpo invalidi e veterani, e quella delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Variazioni ed aggiunte al modello d'inventario.

23. Sul modello dell'inventario del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si faranno le seguenti varianti ed aggiunte:

1ª	93	Distintivo in oro per giubba di panno da furiere magg.	Paio	7	40	Variante
»	95	Id. id. da sergente	»	5	60	Id.
»	102	Distintivo in argento per giubba di panno da furiere maggiore	»	5	70	Id.
»	103	Id. id. da furiere	»	5	»	Id.
»	104	Id. id. da sergente	»	4	30	Id.
»	110	Distintivo in lana per giubba di panno da caporale furiere	»	»	90	Id.
»	111	Id. id. da caporale	»	»	75	Id.
»	112	Id. id. da appunt.	»	»	20	Id.
»	150	Giubba di panno per fanteria	N.	17	35	Id.
»	151	Id. id. per bersagl.	»	18	35	Id.
»	152	Id. id. per cavall.	»	17	90	Id.
»	153	Id. id. per artigl.	»	18	80	Id.
»	154	Id. id. per genio.	»	18	80	Id.
»	333	Id. id. per granat.	»	19	40	Aggiunta

Per chi adottate le giubbe.

24. La giubba di panno è fin d'ora adottata:

a) Per tutta la truppa dei reggimenti granatieri e bersaglieri, delle compagnie alpine, delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo invalidi e veterani.

b) Per i sottufficiali dei reggimenti di fanteria di linea, per i sottufficiali e volontari di un anno dei distretti militari, per i sottufficiali e per gli allievi delle varie scuole militari e dei battaglioni d'istruzione, per i sottufficiali delle compagnie di sanità, e per tutti i graduati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Fabbricazione delle giubbe.

25. I distretti militari fabbricheranno le giubbe di panno da bersagliere, e quelle pei proprii sottufficiali e per le proprie compagnie alpine; tutte le altre giubbe devono essere fabbricate presso i corpi medesimi cui abbisognano.

Il Ministro — RICOTTI.

A) Specchio *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza del dietro		Metà larghezza del dietro				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica			Lunghezza del davanti	
		sino alla taglia	Totale	al colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba
1ª	1	505	625	80	225	75	85	630	520	210	210	150	645	765
	2	505	625	80	220	75	85	630	520	210	210	150	645	765
	3	505	625	80	215	75	85	630	520	210	210	150	645	765
2ª	4	490	610	75	220	75	85	620	510	210	210	140	630	750
	5	490	610	75	215	75	85	620	510	210	210	140	630	750
	6	490	610	75	210	75	85	620	510	210	210	140	630	750
3ª	7	475	595	75	215	75	85	610	500	210	210	140	615	735
	8	475	595	75	210	75	85	610	500	210	210	140	615	735
	9	475	595	75	205	75	85	610	500	210	210	140	615	735
4ª	10	460	580	75	205	75	85	600	490	210	210	140	600	720
	11	460	580	75	200	75	85	600	490	210	210	140	600	720
	12	460	580	75	195	75	85	600	490	210	210	140	600	720
5ª	13	445	565	70	200	75	85	590	480	200	200	140	585	705
	14	445	565	70	195	75	85	590	480	200	200	140	585	705
	15	445	565	70	190	75	85	590	480	200	200	140	585	705
6ª	16	430	550	65	195	75	85	580	470	200	200	130	570	690
	17	430	550	65	190	75	85	580	470	200	200	130	570	690
	18	430	550	65	185	75	85	580	470	200	200	130	570	690
7ª	19	415	535	65	190	75	85	570	460	200	200	130	550	675
	20	415	535	65	185	75	85	570	460	200	200	130	550	675
	21	415	535	65	180	75	85	570	460	200	200	130	550	675
8ª	22	400	520	65	185	75	85	560	450	200	200	130	540	660
	23	400	520	65	180	75	85	560	450	200	200	130	540	660
	24	400	520	65	175	75	85	560	450	200	200	130	540	660

L'ATTO N. 198

costrursi le giubbe di panno per truppa.

Metà larghezza del davanti			Lunghezza del fianchetto		Larghezza del fianchetto		Metà Grossezza della vita		Lunghezza del colletto		Altezza del colletto		Altezza dei paramani	
del torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	al fondo	alla taglia	del petto sotto il braccio alla 1ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sui davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
250	315	330	295	415	140	170	530	580	44	46	75	65	90	60
245	310	325	295	415	135	165	520	570	44	46	75	65	90	60
240	305	320	295	415	130	160	510	560	44	46	75	65	90	60
245	310	325	280	400	130	160	510	570	44	46	75	65	90	60
240	305	320	280	400	120	150	500	560	44	46	75	65	90	60
235	300	315	280	400	120	150	490	550	44	46	75	65	90	60
240	305	320	265	385	120	150	500	560	44	46	75	65	90	60
235	300	315	265	385	115	145	490	550	44	46	75	65	90	60
230	295	310	265	385	110	140	480	540	44	46	75	65	90	60
235	300	315	250	370	115	145	490	550	44	46	75	65	90	60
230	295	310	250	370	110	140	480	540	44	46	75	65	90	60
225	290	305	250	370	105	135	470	530	44	46	75	65	90	60
230	295	310	235	355	110	140	480	540	43	45	75	65	90	60
225	290	305	235	355	105	135	470	530	43	45	75	65	90	60
220	285	300	235	355	100	130	460	520	43	45	75	65	90	60
225	290	305	220	340	105	135	470	530	43	45	75	65	90	60
220	285	300	220	340	100	130	460	520	43	45	75	65	90	60
215	280	295	220	340	95	125	450	510	43	45	75	65	90	60
220	285	300	205	325	100	130	460	520	43	45	75	65	90	60
215	280	295	205	325	95	125	450	510	43	45	75	65	90	60
210	275	290	205	325	90	120	440	500	43	45	75	65	90	60
215	280	295	190	310	95	125	445	510	42	43	75	65	90	60
210	275	290	190	310	90	120	440	500	42	43	75	65	90	60
205	270	285	190	310	85	115	430	490	42	43	75	65	90	60

92) ***Dimostrazione*** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da fanteria, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Quantità a costruirsi per ciascuna taglia	PER FANTERIA DI LINEA — Panno azzurrato: per cadun capo		per ciascuna taglia		Tela cotone (basino): per cadun capo		per ciascuna taglia		Quantità a costruirsi per ciascuna taglia	PER GRANATIERI — Panno azzurrato: per cadun capo		per ciascuna taglia		Tela cotone (basino): per cadun capo		per ciascuna taglia	
1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100	1	17	117	»	2	36	236	»
2ª	5	1	11	5	55	2	24	11	20				117	»			236	»
3ª	10	1	08	10	80	2	18	21	80									
4ª	15	1	05	15	75	2	12	31	80				1	17			2	36
5ª	15	1	02	15	30	2	06	30	90									
6ª	25	0	99	24	75	2	»	50	»									
7ª	20	0	96	19	20	1	91	38	80									
8ª	10	0	93	9	30	1	88	18	80									
Totale	100			103	65			203	30									
		Media .		1	01			2	04									

N.B Quantunque pei reggimenti granatieri siano indicate sole giubbe di 1ª taglia, pure essi dovranno farne costruire alquante di taglia eccezionale per uomini alti da 1,80 e oltre, e di 2ª taglia per quelli alti solo 1,75.

93) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe di panno da fanteria.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	FANTERIA — Quantità	Valore	GRANATIERI — Quantità	Valore
Panno azzurrato alto metri 1,30	11 85	1 010	11 163	1 170	13 280
Panno turchino alto metri 1,30	11 75	» 120	1 410	» 120	1 410
Panno scarlatto alto metri 1,20	11 55	» 065	» 751	» 065	» 751
Tela cotone bigio (basino) alta metri 0,62	» 70	2 010	1 428	2 360	1 652
Tela di filo liscivata (in 9 %) alta metri 0,64 . .	» 80	» 050	» 040	» 050	» 040
Bottoni grandi di fanteria e cavalleria (al cento) . . .	1 75	N° 10	» 175	N° 10	» 175
Bottoni piccoli di fanteria e cavalleria (al cento) . .	1 08	N° 2	» 021	N° 2	» 021
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 10	Paia 1	» 103	Paia 1	» 103
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	1 930		1 930
Prezzo di costo . . . . . L.			17 338		19 379
Prezzo di conteggio . . . »			17 35		19 40

D) ***Dimostrazione*** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per bersaglieri, e riparto per taglie*

TAGLIE	Quantità a costrursi per caduna taglia	Panno turchino				Tela cotone (basino)				
		per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia		
2ª	10	1	23	12	30	2	24	22	40	
3ª	20	1	20	24	»	2	18	43	60	
4ª	40	1	17	46	80	2	12	84	80	
5ª	20	1	14	22	80	2	06	41	20	
6ª	10	1	11	11	10	2	»	20	»	
Totale	100			117	»			212	»	
	Media			1	17			2	12	

E) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe di panno per bersaglieri.*

DESCRIZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1, 30 . .	11	75	1	170	13	747
Id. cremisi id. 1, 20 . .	11	55	»	065	»	751
Tela cotone bigio (basino) id. 0, 62 . .	»	70	2	120	1	484
Tela di filo liscivata in 9/10 id. 0, 64 . .	»	80	»	050	»	040
Bottoni grandi da bersaglieri (al cento) .	2	25	N.	10	»	225
Bottoni piccoli id. (id.) .	1	30	»	2	»	026
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	10	paia	1	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura					1	950
Prezzo di costo . . . L.					18	323
Prezzo di conteggio . L.					18	35

F) ***Dimostrazione*** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per artiglieria, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Lavorazioni generali					Artiglieria da fortezza					Artiglieria da campagna				
	da costrursi per caduna taglia	Panno turchino per cadun capo	Panno turchino per caduna taglia	Tela cotone (basino) per cadun capo	Tela cotone (basino) per caduna taglia	da costrursi per caduna taglia	Panno turchino per cadun capo	Panno turchino per caduna taglia	Tela cotone (basino) per cadun capo	Tela cotone (basino) per caduna taglia	da costrursi per caduna taglia	Panno turchino per cadun capo	Panno turchino per caduna taglia	Tela cotone (basino) per cadun capo	Tela cotone (basino) per caduna taglia
1ª	3	1 20	3 78	2 30	6 90	10	1 26	12 60	2 30	23 »	»	»	»	»	»
2ª	19	1 23	23 37	2 24	42 56	40	1 22	49 20	2 24	89 60	10	1 23	12 80	2 24	22 40
3ª	26	1 20	31 20	2 18	56 68	40	1 20	48 »	2 18	87 20	20	1 20	24 »	2 18	43 60
4ª	31	1 17	36 27	2 12	65 72	10	1 17	11 70	2 12	21 20	40	1 17	46 80	2 12	84 80
5ª	14	1 14	15 98	2 06	28 84	»	»	»	»	»	20	1 14	22 80	2 06	41 20
6ª	7	1 11	7 77	2 »	14 »	»	»	»	»	»	10	1 11	11 10	2 »	20 »
Totale	100		118 35		214 70	100		121 50		221 »	100		117 »		212 »
	Media .		1 19		2 15			1 22		2 21			1 17		2 12

G) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe di panno per artiglieria.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1, 30. .	11 75	1 190	13 982
Id. giallo id. 1, 20. .	11 55	» 065	» 751
Velluto nero in seta id. 0, 49. .	14 »	» 015	» 210
Tela cotone bigia (basino) id. 0, 62. .	» 70	2 150	1 505
Tela di filo liscivata in 9/10 id. 0, 64. .	» 80	» 050	» 040
Bottoni grandi d'artiglieria (al cento) . .	1 95	N. 10	» 195
Bottoni piccoli id. (1) (id.) . .	1 17	N. 2	» 023
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 10	paia 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura			1 950
Prezzo di costo . . L.			18 756
Prezzo di conteggio . L.			18 80

(1) La giubba per l'artiglieria da campagna non ha questi bottoni nè gli occhielli corrispondenti, ma il suo prezzo di conteggio sarà egualmente di L. 18, 80.

II) ***Dimostrazione*** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno pel genio, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino per cadun capo	Panno turchino per caduna taglia	Tela cotone (basino) per cadun capo	Tela cotone (basino) per caduna taglia
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
1ª	10	1 26	12 60	2 30	23 »
2ª	15	1 23	18 45	2 24	33 60
3ª	25	1 20	30 »	2 18	54 50
4ª	25	1 17	29 25	2 12	53 »
5ª	15	1 14	17 10	2 06	30 90
6ª	10	1 11	11 10	2 »	20 »
Totale	100		118 50		215 »
		Media	1 19		2 15

I) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe di panno per genio.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
	L. C.		L. C.
Panno turchino, alto metri 1,30	11 75	I 100	13 082
Id. cremisi, » » 1,20	11 55	» 065	» 751
Velluto nero in seta, alto metri 0, 49 . . .	14 »	» 015	» 210
Tela cotone bigia (basino), alta metri 0,62 .	» 70	2 150	1 505
Tela di filo liscivata in 9 °, » » 0,64 .	» 80	» 050	» 040
Bottoni grandi da genio, (al cento)	2 25	N° 10	» 220
Bottoni piccoli id, (1) (al cento) . . .	1 30	N° 2	» 026
Stellette di divisa in panno bianco, (al paio) .	» 10	paia 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	1 950
Prezzo di costo . . . L.			18 790
Prezzo di conteggio . . L.			18 80

(1) La giubba per gli uomini del treno non ha questi bottoni nè gli occhielli corrispondenti, ma il suo prezzo di conteggio sarà egualmente di L. 18,80

L) ***Dimostrazione*** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per cavalleria, e riparto per taglie*

TAGLIE	Lavorazioni generali				Dal 1° al 10° reggimento				Dall'11° al 20° reggimento			
	Panno turchino		Tela cotone (bas n_o)		Panno turchino		Tela cotone (basino)		Panno turchino		Tela cotone (basin n_o)	
	a costursi per caduna taglia	per caduno capo / per caduna taglia	per caduno capo	per caduna taglia	a costursi per caduna taglia	per caduno capo / per caduna taglia	per caduno capo	per caduna taglia	a costursi per caduna taglia	per caduno capo / per caduna taglia	per caduno capo	per caduna taglia
3ª	5	1 20 / 6 »	2 18	10 90	10	1 20 / 12 »	2 18	21 80	»	» » / » »	»	» »
4ª	25	1 17 / 29 25	2 12	53 »	40	1 17 / 46 80	2 12	81 80	10	1 17 / 11 70	2 12	21 20
5ª	40	1 14 / 45 60	2 06	82 40	40	1 14 / 45 60	2 06	82 40	40	1 14 / 45 60	2 06	82 40
6ª	25	1 11 / 27 75	2 »	50 »	10	1 11 / 11 10	2 »	20 »	40	1 11 / 44 40	2 »	80 »
7ª	5	1 08 / 5 40	1 91	9 70	»	» » / » »	»	»	10	1 08 / 10 80	1 91	19 40
Totale	100	/ 114 »		206 »	100	/ 115 500		207 »	100	/ 112 50		203 »
	Media .	1 14		2 06		1 16		2 07		1 13		2 03

M) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe di panno per cavalleria.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino . . . . . alto metri 1,30 . .	11 75	1 140	13 395
» bianco . . . . . » » 1,20 . .	11 55	» 065	» 751
Tela cotone bigia (basino . » » 0,62 . .	» 70	2 060	1 442
Tela di filo liscivata in 9 $^{o}_{o}$. » » 0,64 . .	» 80	» 50	» 040
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria (al cento)	1 75	N° 10	» 175
Stellette di divisa in panno bianco (al paio) .	» 10	Paia 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	1 950
		Prezzo di costo . . . . L.	17 853
		Prezzo di conteggio . . »	17 90

N) *Costo dei distintivi di grado in oro sulla manica, spallino e controspallino delle giubbe di panno.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo dei distintivi	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in oro . .	4 550	» 440	2 002	» 440	2 002	» 440	2 002
Galloncino in oro	1 800	1 320	2 376	» 880	1 584	» 440	» 792
Trecciola in oro .	1 100	» 740	» 814	» 740	» 814	» 740	» 814
Cordoncino in oro	1 650	» 720	1 188	» 720	1 188	» 720	1 188
Trecciola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura . . .	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo . . . . . L.			7 386		6 494		5 602
Prezzo di conteggio . . . »			7 40		6 50		5 60

O) *Costo dei distintivi di grado in argento sulla manica, spallino e controspallino delle giubbe di panno.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo dei distintivi	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento	3 500	» 440	1 540	» 440	1 540	» 440	1 540
Galloncino in argento	1 400	1 320	1 848	» 880	1 232	» 440	» 616
Trecciola in argento	» 800	» 740	» 592	» 740	» 592	» 740	» 592
Cordoncino in argento	1 »	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720
Trecciola in lana rossa . . .	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura. . .	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo . . . . . L.			5 706		4 990		4 274
Prezzo di conteggio . . . »			5 70		5 »		4 30

1ª) ***Costo*** *dei distintivi di lana sulle maniche delle giubbe di panno.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo dei distintivi	Caporal maggiore		Caporal furiere		Caporale		Appuntato	
		quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
Gallone in lana rossa	» 250	» 440	» 110	» 440	» 110	» 440	» 110	» 440	» 110
Trecciola in lana rossa . .	» 100	3 380	» 318	2 940	» 294	2 560	» 260	» »	» »
Attaccatura . .	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 380	» »	» 60
Prezzo di costo . . L.		1 048			» 904		» 750		» 200
Prezzo di conteggio L.		1 05			» 90		» 75		» 20

N. **199.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 131). — **Panciotto per truppa**. (*Con tavola annessa*). — 7 ottobre.

È adottato un panciotto per la truppa da indossarsi sotto la giubba di panno. È formato come risulta dalla seguente descrizione e dalla tabella annessa.

1° Il panciotto di tela cotone bigia (basino) è ad un sol petto senza maniche e senza bavero; il dinanzi a taglio diritto, il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola (fig. 1ª-2ª).

Il dinanzi ha nella sua parte sinistra sei occhielli, e nella sua parte destra è guernito di una fila di sei bottoni mezzani di osso annerito, equidistanti, e posti in modo che l'ultimo si trovi ad otto centimetri dall'estremità inferiore.

In ambedue le parti ed all'altezza del terzo bottone trovasi una piccola tasca a taglio obliquo.

La parte inferiore dei dinanzi è a canto arrotondato, e coperta di una striscia obliqua di panno alta 200 millimetri verso i bottoni e gli occhielli, e millimetri 120 verso i fianchi (fig. 3ª-4ª).

2° Il dietro ha la parte inferiore pure coperta di due liste di panno dell'altezza di millimetri 120 ove esse si uniscono al dinanzi, e di millimetri 100 all'altra estremità pure arrotondata che trovasi al centro. Due linguette di tela cotone sono cucite ai lati, una delle quali ha un occhiello all'estremità libera e l'altra due bottoni mezzani di osso annerito.

3° Per forma e dimensione è identico per tutte le armi;

varia soltanto per la qualità del panno che è azzurrato per la fanteria di linea e turchino per tutte le altre armi.

4° Per cura dell'opificio di arredi militari, i consigli amministrativi dei corpi riceveranno un campione del nuovo panciotto.

Nel modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si faranno le seguenti aggiunte:

1ª	334	Panciotto con panno azzurrato	N°	2	75	Aggiunta
»	335	Panciotto con panno turchino	»	2	85	»
»	336	Panciotto da granatieri .	»	2	95	»

5° Le misure con cui debbono costrursi i panciotti ed il relativo conto di costruzione appariscono dagli specchi A, B in fine del presente.

6° Il panciotto di cui sopra è sostituito all'antico panciotto che con *Atto* N. 200 prende la denominazione di fascia di lana.

Il Ministro — RICOTTI.

ALLEGATI all'*Atto* N° 190.

A: SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono costrursi i panciotti.*

TAGLIE	Lunghezza del dietro		Metà larghezza del dietro				Metà larghezza del dinanzi			Lunghezza del dinanzi		Lunghezza da sotto il braccio		Metà grossezza della vita	
	sino alla taglia	Totale	superiormente	alla schiena	alla taglia	al fondo	dal torace alla bottoniera	alla taglia	al fondo	dalla metà superiore del dietro alla taglia	dalla metà superiore del dietro al fondo	alla taglia	sino al fondo	alla taglia	dal punto sotto il braccio al tocco della cintola
1ª	500	560	70	200	250	260	220	250	260	650	710	260	320	500	560
2ª	490	550	70	190	240	25	220	240	250	630	690	250	310	480	540
3ª	480	540	70	190	240	250	210	230	240	620	680	240	300	470	530
4ª	460	520	70	180	230	240	200	230	240	600	660	220	280	460	520
5ª	450	510	60	170	220	230	190	230	240	590	650	210	270	450	510
6ª	430	490	60	170	220	230	190	220	230	570	630	190	250	440	500
7ª	410	470	60	160	210	220	180	220	230	550	610	170	230	430	480
8ª	400	460	60	160	210	220	170	210	220	540	600	160	220	420	470

La quantità di tela cotone bigia (basino) occorrente per caduna taglia di panciotti è la seguente:

Taglie	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Metri.	1, 45	1, 40	1, 35	1, 30	1, 25	1, 20	1, 15	1, 10

Il riparto per taglie dei panciotti è identico a quello delle giubbe di panno di cui nelle dimostrazioni *B*), *D*), *F*), *H*), ed *L*), dell'*Atto* N° 198 del 7 corrente e la media della tela cotone bigia (basino) occorrente per i panciotti delle diverse armi, si desume dalla seguente tabella.

	Con panno azzurrato				Con panno turchino	
	da fanteria di linea		da granatieri			
Metri	1	23	1	50	1	30

NB) *Conto di costruzione del panciotto per le diverse armi.*

DENOMINAZIONE delle STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Con panno azzurrato per fanteria di linea				per granatieri				Con panno turchino			
		quantità		valore		quantità		valore		quantità		valore	
Panno azzurrato alto metri 1, 30 . . .	11 350	»	120	1	362	»	120	1	362	»	»	»	»
Panno turchino alto metri 1, 30 . . .	11 750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	120	1	410
Tela cotone bigia (basino) alta metri 0, 62	» 700	1	230	»	861	1	500	1	050	1	300	»	910
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	»	»	»	500	»	»	»	500	»	»	»	500
Prezzo di costo . . . L.				2	723			2	912			2	820
Prezzo di conteggio . . L.				2	75			2	95			2	85

N. **200.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 62). — **Variante nella denominazione del panciotto di lana.** — 10 ottobre.

In conseguenza dell'adozione del *panciotto* di cui l'*Atto* N. 199, il Ministero determina che i panciotti di lana fin qui in uso abbiano ad assumere la denominazione di *fascie di lana.*

Si farà pertanto la seguente variante sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) *Cat. 4ª, N. 181, Fascia di lana N. 1,15.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **201.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 132). — **Si determina l'uso del panciotto e delle fascie di lana.** — 12 ottobre.

I panciotti del modello approvato con *Atto* N. 99 del corrente mese saranno distribuiti:

1° A tutti coloro cui venga data la giubba del modello stabilita con *Atto* N. 198, avente però i bottoni anteriormente e gli occhielli per poterne tirar su le faldine quando gli uomini portano la giberna appesa al cinturino.

2° A quelli la cui giubba venga modificata giusta il modello succitato, sempre s'intende coi bottoni e gli occhielli sulle faldine davanti.

Gli altri uomini di truppa, anche se abbiano la giubba di nuovo modello, continueranno a far uso delle fascie di lana sino a consumazione di quelle ora in distribuzione e ad esaurimento delle altre che si trovano nei magazzini.

Per conseguenza, volta volta che presso i distretti o i reggimenti d'artiglieria, di cavalleria e del genio, le fascie diminuiranno di numero in confronto alla dotazione prescritti, saranno da costruirsi altrettanti panciotti onde mantenere al completo la dotazione medesima.

I reggimenti di fanteria di linea faranno costrurre i panciotti che loro occorrono per sottufficiali, e così i granatieri per tutta la loro truppa eccezion fatta delle reclute che ne saranno provvedute dai distretti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **202.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA — Allegato N. 3 (Nota N. 38). — **Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni e per transiti di posizione.** — 13 ottobre.

1. Allo scopo di aver sempre in pronto un numero sufficiente di proposte di ufficiali, per constatata abilità o per altro

qualsiasi riguardo particolarmente atti a speciali destinazioni, e sopratutto per ovviare che ad ogni momento pervengano a questo Ministero domande, non sempre giustificate, per cambi di posizione: si determina che d'ora innanzi, nella compilazione degli specchi o specchietti caratteristici debbansi dalle commissioni inscrivere nella colonna *notazioni speciali* le proposte per quei dati impieghi cui gli ufficiali superiori ed inferiori fossero più particolarmente adatti.

2. Tali proposte devono soddisfare alle seguenti condizioni specificate per ogni singola destinazione.

Saranno proposti:

a) *Per aiutanti di campo di brigata.* — Capitani e tenenti anziani delle armi di fanteria e cavalleria che abbiano compiuto con successo i corsi di studi della scuola di guerra.

b) *Per ufficiali di compagnia nell'accademia militare.* — Ufficiali inferiori dell'artiglieria e del genio cui si riconosce l'indole adatta a questo speciale servizio ed in pari tempo la attitudine ad alcun ramo d'insegnamento militare scientifico o teorico pratico; e siano celibi o vedovi senza prole, e di specchiata condotta.

c) *Per ufficiali di compagnia alla scuola militare e ai collegi militari.* — Ufficiali inferiori di qualsiasi arma combattente cui si riconosce l'indole adatta a questo speciale servizio e che siano distinti per coltura ed istruzione militare ed abili a qualche ramo d'insegnamento militare scientifico o teorico pratico; e siano celibi o vedovi senza prole e di specchiata condotta.

d) *Per i battaglioni d'istruzione e per le scuole normali di fanteria e cavalleria.* — Ufficiali inferiori di fanteria e di cavalleria di molta attività, di specchiata condotta e particolarmente esperti nelle istruzioni teorico pratiche militari.

e) *Per il personale della compagnia di disciplina e stabilimenti di pena.* — Ufficiali di qualsiasi arma combattente, molto autorevoli ed energici.

f) *Per i comandi generali e per i comandi delle divisioni territoriali.* (Capitani applicati di stato maggiore ed ufficiali subalterni comandati). — Ufficiali di qualunque arma combattente che per menomata robustezza od altra ragione fisica sono meno idonei al servizio di reggimento, ma di buona condotta ed aventi tutta l'abilità necessaria per attendere convenientemente ai lavori d'ufficio presso detti comandi.

g) *Per i distretti.* — Ufficiali di qualunque arma o corpo che per menomata robustezza, e per età avanzata, od altra

ragione fisica, si trovano meno idonei al servizio di reggimento, ma che conservano però tutta l'attitudine fisica ed intellettuale necessaria per servir bene nei distretti e sono d'inappuntabile condotta.

Per gli ufficiali medici e contabili queste proposte possono estendersi anche alle destinazioni agli ospedali militari.

b) *Per le fortezze.* — Ufficiali dell'artiglieria e del genio, che per diminuita robustezza, per età avanzata o per altra ragione fisica si trovano meno atti al servizio di reggimento, ma sono giudicati abili a quello di fortezza ed hanno irreprensibile condotta.

3. Le proposte saranno fatte d'iniziativa della commissione, e non già dietro formale dimanda dell'ufficiale; ciò però non toglie che un ufficiale possa esprimere al proprio comandante di corpo o di battaglione il suo desiderio per avere una data posizione e che questi se ne faccia l'interprete in seno alla commissione.

4. Le proposte di cui ai capoversi *a*, *b*, *c*, *d* ed *e* implicano in massima l'assenso dell'ufficiale, che dovrà essergli domandato e risultar quindi nella proposta medesima. Epperciò la proposta sarà fatta con una formola analoga alla seguente;

Idoneo (oppure *molto idoneo*) *ai battaglioni d' istruzione. Accetterebbe volentieri tale destinazione, particolarmente se al* (tale) *battaglione.*

5. Le proposte di cui ai capoversi *f*, *g* ed *h* sono indipendenti dall'assenso dell'ufficiale. Tuttavia quando la commissione abbia deliberato di proporre un ufficiale dovrà avvertirnelo per sua norma, e per conoscere se accetterebbe volentieri o no la proposta destinazione, il che dovrà constare nel testo della proposta medesima.

6. Nel tempo stesso in cui si compilano annualmente gli specchi o specchietti caratteristici, i tenenti o sottotenenti anziani di qualunque arma combattente, che desiderano transitare nei RR. carabinieri, ne porgeranno personalmente dimanda al proprio comandante di corpo. Questi assoggetterà la domanda alle deliberazioni della commissione la quale, a seconda che ravviserà o no nell'ufficiale le condizioni di attitudine per l'arma, ammetterà o respingerà la proposta informandone per sua norma l'ufficiale. In caso affermativo la proposta sarà pure inscritta nella colonna *notazioni speciali* dello specchio o specchietto caratteristico.

7. Le domande a proposte per trasferimento da reggimento

a reggimento non saranno mai ammesse, meno quelle dai reggimenti d'artiglieria da fortezza a quelli da campagna e viceversa, e quindi non dovranno mai essere fatte, riserbandosi il Ministero di ordinare cotesti trasferimenti unicamente quando lo richiedano convenienze di servizio o riguardi disciplinari.

Le traslocazioni invece di ufficiali addetti a servizi con sedi fisse (comandi generali e divisionali, distretti, comandi e direzioni d'artiglieria e genio, direzioni di sanità e di commissariato, scuole e riparti d'istruzione) ecc. possono essere domandate, quando per altro l'ufficiale richiedente sia da più di un biennio nel luogo da cui vorrebb'essere trasferito. Tali domande dovranno essere motivate e saranno sporte in via gerarchica al capo di servizio e questi le sottopporrà alle deliberazioni della commissione: se il giudizio di questa sarà favorevole la proposta di traslocazione sarà inscritta nella colonna *notazioni speciali* con formola analoga alla seguente:

Egli desidera essere traslocato al distretto di Napoli per ragione di salute, e la commissione appoggia la sua domanda.

8. Il Ministero non terrà conto che delle proposte fatte per l'anno in corso, epperò si dovranno annualmente ripetere sugli specchi o specchietti caratteristici le proposte dell'anno precedente se non vi ha ragione a che siano ommesse.

Tutto questo per altro non esclude che il Ministero, sempre quando lo reputi utile al servizio, possa d'autorità dare speciali destinazioni ad ufficiali anche non proposti e non annuenti.

9. Le presenti disposizioni dovranno essere messe in vigore fin dalla compilazione degli specchi caratteristici di quest'anno; e le autorità militari si asterranno quindi innanzi di dar corso in altro modo e tempo alle domande per cambi di destinazioni, meno per casi veramente eccezionali.

Il Ministro — Ricotti.

N. **203.** — REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO (Nota N. 24). — **Soppressione delle liste di proposta d'avanzamento** — 14 ottobre.

Le proposte per avanzamento essendo incluse negli specchi o specchietti caratteristici più non occorre la compilazione e l'invio a questo Ministero delle *liste* di proposta per avanzamento che pertanto s'intendono soppresse.

Il Ministro — Ricotti.

N. **204.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 10) — **Base dell'armamento delle truppe del genio.** — 14 ottobre.

Questo Ministero determina che l'armamento delle truppe del genio abbia ad essere quale risulta dal seguente specchio colle avvertenze successive.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	REGGIMENTI DEL GENIO									
	Pontieri, zappatori e ferrovieri			TRENO						
	Piede di pace e di guerra			Piede di pace				Piede di guerra		
	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettier e conducenti	Caporali di compagnia e soldati	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettieri	Soldati		Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettieri	Soldati
Daghe d'artiglieria	»	1	»	»	»	»		»	»	»
Moschetto a retrocarica di artiglieria con cinghia	»	»	1	»	»	1		»	»	»
Pistola con bacchetta e correggia	»	»	»	1	»	»		1	»	»
Sciabole d'artiglieria	»	»	»	1	1	»		1	1	»
Id. da sottufficiali di fanteria	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Sciabole-baionette d'artiglieria	»	»	1	»	»	1		»	»	»
Sciabole-baionette di fanteria	»	»	»	»	»	»		»	»	1
Bandoliere per giberne da treno per sottufficiali	»	»	»	1	»	»		1	»	»
Bandoliere per giberne da treno per caporali e soldati	»	»	»	»	1	1		»	1	»
Cinturini da treno e cavalleria per sottufficiali	»	»	»	1	1	»		1	1	»
Cinturini da treno per soldati	»	»	»	»	»	1		»	»	1
Cinturini da zappatori del genio	1	1	1	»	»	»		»	»	»
Giberne da treno	»	»	»	1	1	1		1	1	»
Id. d'artiglieria per caporali e cannonieri, senza trofeo	»	»	1	»	»	»		»	»	»
Cartucce	»	»	24	»	»	»		24	»	»

AVVERTENZE.

1. In tempo di guerra n° 12 soldati di ogni sezione delle compagnie treno destinata ad un parco del genio di corpo di armata avranno, invece della sciabola di fanteria, il moschetto con sciabola-baionetta nonchè la bandoliera con giberna da treno per caporali e soldati.

2. I soldati delle compagnie treno dovendosi recare a campi d'istruzione, fazioni campali, ecc. v'interverranno colla sola sciabola-baionetta, inviando entro casse al nuovo presidio o lasciando presso quello in cui faranno ritorno i moschetti e le bandoliere con giberna.

3. Ogni individuo armato di moschetto o di pistola sarà fornito degli accessori stabiliti pel rispettivo grado, ad eccezione dei sottufficiali degli stati maggiori dei reggimenti che saranno provvisti soltanto degli accessori propri dei caporali e soldati. La dotazione di cartucce intendesi stabilita per gli individui armati di moschetto o di pistola.

Il Ministro — Ricotti.

N. **205**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 11). — **Base dell' armamento delle truppe di artiglieria.** — 14 ottobre.

Questo Ministero determina che l'armamento delle truppe d'artiglieria abbia ad essere quale risulta dal seguente specchio e secondo le avvertenze che gli fanno seguito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	REGGIMENTI DA CAMPAGNA										Reggimenti da fortezza e Comp. operai		
	PIEDE DI PACE					PIEDE DI GUERRA					Piede di pace e piede di guerra		
	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali trombettieri Trombettieri	Caporali furieri Caporali	Soldati delle batterie	Soldati delle compagnie treno	Sot ufficiali	Caporali maggiori Caporali trombettieri Trombettieri	Caporali furieri Caporali	Soldati delle batterie	Soldati delle compagnie treno	Sottufficiali	Caporali maggiori, Caporali furieri, Caporali trombettieri Trombettieri	Caporali di compagnia e soldati
Daga d'artiglieria	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»
Moschetto a retrocarica di artiglieria con cinghia	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Pistola con bacchetta e correggia	1	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»
Sciabola d'artiglieria	1	1	1	»	»	1	1	1	»	»	1	»	»
Id. baionetta d'artigl.	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Id da fanteria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
Bandoliera per giberna di artiglieria per sottufficiali	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
Bandoliera per giberna di artiglieria per caporali e cannonieri	»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»
Cinturini d'artiglieria per sottufficiali	1	1	1	»	»	1	1	1	»	»	1	»	»
Cinturini d'artiglieria per cannonieri	»	»	»	1	1	»	»	»	1	1	»	1	1
Giberne d'artiglieria per sottufficiali	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
Giberne d'artiglieria per caporali e cannonieri di batteria	»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»
Giberne d'artiglieria per caporali e cannonieri di compagnia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Cartucce	»	»	»	»	»	24	24	24	24	24	»	»	24

AVVERTENZE.

Reggimenti da campagna.

1° *In tempo di guerra.* — *a)* Anche i caporali a cavallo saranno armati di pistola.

b) Nelle batterie da cent. 9 e da cent. 12 i soldati serventi di ciascun pezzo ed in quelle da cent. 7 i serventi n' 2, 3 e 5 avranno invece della daga il moschetto con sciabola-baionetta e la bandoliera con giberna da caporale e cannoniere di batteria.

c) In ciascuna sezione di compagnia del treno, destinata ad un parco d'artiglieria di divisione o ad un parco d'artiglieria di corpo d'armata n° 24 soldati invece della sciabola di fanteria avranno il moschetto con sciabola-baionetta e la bandoliera con giberna da caporale e cannoniere di batteria.

2. *In tempo di pace.* — *a)* Nel servizio delle batterie attaccate sia per esercitazioni che per riviste e parate interverranno armati di moschetto i soli serventi per le batterie da cent. 9 e 12 ed i serventi n' 2, 3 e 5 per quelle da cent. 7; dovendo gli altri intervenirvi armati di sola sciabola-baionetta con bandoliera e giberna.

b) Nel caso in cui le batterie debbano cambiare di presidio, se il cambio stesso è combinato con marcie-manovre, fazioni campali in unione ad altra truppa, i moschetti esuberanti saranno spediti in casse al nuovo presidio, in caso diverso i moschetti saranno portati a tracolla da tutti i soldati, sia serventi che conducenti.

Quest'ultima disposizione sarà altresì osservata quando le batterie andando alle scuole di tiro non avranno a concorrere con altre truppe a manovre, fazioni campali, ecc., prima di raggiungere la loro sede.

c) I soldati delle compagnie treno quando siano mandati a campi d'istruzione, fazioni campali, ecc. v'interverranno colla sola sciabola-baionetta, mandando in casse al nuovo presidio o lasciando in quello in cui devono ritornare, i moschetti e le bandoliere con giberna.

Reggimenti da fortezza e compagnie operai.

1. *In tempo di guerra.* — Le compagnie destinate al servizio delle batterie da montagna avranno i caporali e soldati

armati di sola daga con cinturino, ad eccezione di n° 24 dei soldati di riserva i quali conserveranno il moschetto colla sciabola-baionetta e giberna.

2. *In tempo di pace.* — Nelle compagnie destinate al servizio di batterie da montagna, nelle esercitazioni o quando muovono colle batterie stesse, i caporali e soldati non porteranno che la sciabola-baionetta.

3. Tanto nell'artiglieria da campagna che in quella da fortezza e nelle compagnie operai, ogni individuo armato di moschetto o di pistola sarà fornito degli accessori stabiliti per il rispettivo grado, ad eccezione dei sottufficiali degli stati maggiori dei reggimenti che non saranno provvisti che degli accessori propri dei caporali e soldati. La dotazione di cartuccie intendesi stabilita per gl'individui armati di moschetto o di pistola. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **206.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 39). — **Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici** (Allegato N. 3). **Precauzioni perchè non si sperdano i fogli.** — 14 ottobre.

Affinchè i due fogli che formano lo stampato degli specchi caratteristici adottato col vigente *modellario* non si abbiano a disgiungere, si determina che vengano cuciti assieme, e per ovviare che in ogni caso disgiungendosi si abbiano a sperdere si inscriverà nel margine superiore del foglio intercalare il nome e cognome dell'ufficiale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **207**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 40). — **Disposizioni pel conferimento delle decorazioni al valor militare** (Allegato N. 15). — **Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — 15 ottobre.

A modificazione del disposto dal 1° capoverso della Nota n° 114, in data 15 luglio 1864, e della disposizione ministeriale del 6 luglio 1866, con cui veniva dapprima deferito al comitato superiore delle varie armi e quindi ad una commissione provvisoria in Firenze l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, il Ministro della guerra ha stabilito quanto in appresso:

1° È instituita in Roma una commissione speciale coll'incarico di esaminare le proposte di ricompense per atti di valore militare (fatta eccezione di quelle per decorazioni dell'or-

dine militare di Savoia il cui esame è riservato al consiglio dell'Ordine) e deliberare sul merito delle medesime in base ai Regolamenti in vigore.

2° Tale commissione sarà composta di:

1 tenente generale, presidente;
4 ufficiali generali, membri;
1 ufficiale superiore, segretario.

3° Quando occorra di riunire la commissione sarà la medesima convocata dal presidente con invito diretto ai membri di essa e con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

4° Verificandosi il caso che per ragioni di servizio o di salute taluno dei membri sia impedito d'intervenire alla riunione, dovrà tosto informarne il presidente della commissione perchè possa altrimenti provvedere.

5° Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di tre votanti.

Il segretario ha voto deliberativo solo quando per mancanza di membri presenti alla seduta il loro numero, compreso il presidente, non raggiunga quello di tre votanti.

Il Ministro — RICOTTI

N. **208.** — CARTE PERIODICHE (Nota N. 1). — **Tabelle di dislocazione.** — 15 ottobre.

Nell'intendimento di sopprimere ogni scritturazione non necessaria, questo Ministero prescrive che d'ora innanzi nelle tabelle mensili di dislocazione che si trasmettono dai comandi di divisione militare territoriale a questo Ministero ed ai comandi generali, si registrino soltanto quei comandi, corpi e reparti di truppa che sono soggetti a mutazioni di stanza (compresi i reggimenti d'artiglieria e del genio) e si tralasci quindi di far menzione, come si pratica ora da alcun comando divisionale, di tutti quei comandi, corpi, riparti di truppa ed istituti o stabilimenti militari che hanno sede fissa, e cioè: dei comandi di divisione e di distretto militare, degli stabilimenti penali militari, delle compagnie di disciplina, di reclusi, di carcerati, delle direzioni di commissariato e di sanità militare, del corpo invalidi e veterani, dei depositi d'allevamento di cavalli, dei comandi territoriali dei reali carabinieri, dei comandi e direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle varie scuole militari e riparti d'istruzione, degli opifici militari.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 23 ottobre 1874 **Parte 1**

OTTOBRE 19. — Giberna da fanteria ridotta per cartucce d'armi mod. 1870, *pag.* 403.
» 19. — Variante N. 6 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio, *pag.* 405.
» 20. — Errata-corrige alle tariffe e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71, *pag.* 406.
» 22. — Trasferimento di stazione da Monteflavio a Nerola e da Castel Viscardo a Castel Giorgio, *pag.* 406.
» 22. — Trasferimento d'una batteria d'istruzione dal 7° al 10° reggimento d'artiglieria, *pag.* 406
» 22. — Formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza, *pag.* 407.
» 23. — Osservanza del R. Decreto 10 ottobre 1869, *pag.* 407.

Atto N. **209.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 12). — **Giberna da fanteria ridotta per cartucce d'armi mod. 1870.** — 19 ottobre.

Fintantochè non venga stabilito un nuovo modello di giberna da fanteria, ho determinato che l'attuale giberna della fanteria sia ridotta in guisa da contenere 5 pacchetti di cartucce per fucili modello 1870

Per ridurre la giberna, ora in uso, alle dimensioni stabilite è necessario scomporre completamente tanto le parti esterne che le interne e quindi modificate le parti stesse procedere alla ricomposizione della giberna.

Le dimensioni interne della giberna ridotta sono:

Lunghezza	millimetri	135
Larghezza	id.	57
Altezza	id.	69

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 306. All'ultimo capoverso del n. 151, aggiungere: *eccettuato il reggimento stanziato in Foligno, pel quale la scuola medesima avrà luogo d'ora innanzi presso la direzione territoriale d'Ancona.*

Atto N. 190, a pag. 366, al quarto comma, si sostituisca il seguente;

« *Lunghezza del dietro, millimetri 800; del davanti, millimetri 700; sui lati in corrispondenza della spalla: millimetri 840* ».

Atto 198, a pag. 375, *a vece di Nota N. 152*, leggasi: *Nota N. 150*^{bis}; a pagina 377, riga 11, dopo le parole: *semisferici lisci*, aggiungasi: *Bavero ornato sul dinanzi di due mostre di panno bianco ad una sol punta, sulle quali son cucite le stellette.*

Pag. 397, *Atto* N. 201, Nota N. 10, dove dice: *Sciabola-baionetta di fanteria*, leggasi: *Sciabola di fanteria.*

Le dimensioni esterne dipendono dal maggior o minor spessore del cuoio. In massima si può ritenere che sieno eguali a quelle interne aumentate di cinque millimetri. — Il coperchio poi deve sporgere ai due lati di mill. 5, e di mill. 10 dalla parte inferiore.

Il costo di riduzione di una giberna è il seguente:

Disfacimento . . . . . L.	0	04
Taglio di riduzione dei vari pezzi alle nuove dimensioni . . . . . »	0	06
Latta pel cassettino . . . . . »	0	16[a]
Stagnatura del cassettino . . . . . »	0	04
Ferro in lamiera per l'applicazione del passante . . . . . »	0	04
Ferro in verga pel bottone . . . . . »	0	04
Chiodi da ribadire . . . . . »	0	02
Mano d'opera . . . . . »	0	60
Totale L.	1	00

Nell'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (edizione 1866), si farà la seguente aggiunta:

Categoria 6ª, N. 1116. Giberna da fanteria ridotta, per cartucce d'armi mod. 1870. *N.* *L. 2,75.*

Per cura dell'opificio di arredi militari, i Consigli d'amministrazione dei:

Reggimenti di fanteria di linea
Battaglioni d'istruzione
Distretti militari
La scuola militare e
La scuola normale di fanteria, riceveranno un campione della giberna ridotta. *Il Ministro* — Ricotti.

(a) Se nel costo di riduzione vennero compreso L. 0,16 per provvista di latta non deve intendersi che tale sia il valore della latta da impiegarsi pel cassettino. Il prezzo della latta per ogni giberna fu calcolato in media, poichè nel disfare il cassettino dell'attuale giberna rinvenendosene di quelli che più non possono servire, risultò più che sufficente l'ammettere uno nuovo su 10, e per compensare il danno che risulta nel complesso della lavorazione sopra una data quantità di giberne

N. **210**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 94). — **Variante N. 6 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio.** — 19 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti, inserta a pag. 81, parte supplementare del *Giornale Militare* del 1870, siano fatte le aggiunte e modificazioni di cui in appresso;

Dopo il penultimo comma dell'articolo 22 aggiungasi il seguente:

Le offerte devono essere firmate, suggellate e stese su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira.*

Nel 1° comma dell'articolo 24, alle parole: *della legge 17 maggio 1863 e del successivo regolamento di esecuzione del 25 agosto stesso anno*, si sostituiscano le seguenti:

Delle leggi 17 maggio 1863 e 18 dicembre 1873 e del regolamento approvato col R. Decreto 8 ottobre 1870, N. 5943, e modificato col R. Decreto 20 settembre 1874, N. 2059.

Nell'articolo 28, alle parole: *Prefettura nella di cui cassa sia stato versato il deposito*, si sostituiscano le seguenti:

Intendenza di Finanza della Provincia.

Nell'articolo 30, dopo il secondo comma si aggiungano i seguenti:

Tali offerte devono essere stese su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira.*

Tutte le spese di primo e secondo incanto sono a carico di chi ottiene l'aggiudicazione in queste private offerte.

Nell'art. 32, dopo le parole: *e si dichiarano nelle offerte non sottoscritte* si aggiunga;

Non sigillate e non stese su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira.*

All'art. 40 — si aggiunga, il comma seguente:

Le offerte devono essere stese su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira.*

Sul mod. N. 1, per avviso d'asta, dopo le parole: *Il deliberamento seguirà (2) a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato*, si aggiunga;

Firmato e steso su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira*, ecc.

Sullo stesso mod. N. 1, dopo il penultimo comma si aggiunga il seguente:

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati,

suggellati e stesi su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.*

Sul mod. N 7, per avviso d'asta per incanto in seguito ad offerta del 20mo, dopo le parole: *al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati:* si aggiunga: *firmati e stesi su* carta filigranata *col bollo ordinario da una lira,* ecc.

Nello stesso mod. N. 7, dopo il penultimo comma si aggiunga il seguente;

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati suggellati e stesi su carta filigranata *col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **211.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 63). — **Errata-corrige alle tariffe e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71.** — 20 ottobre.

A pagina 49 delle *tariffe e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71* si annulli l'annotazione alle *bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di fucili e moschetti modello 1870* (categoria 13ª, N. 277).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **212.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI (Nota N. 5). — **Trasferimento di stazione da Monteflavio a Nerola e da Castel Viscardo a Castel Giorgio.** — 22 ottobre.

A datare dal 1° novembre prossimo la stazione dei RR. Carabinieri stabilita presentemente a Monteflavio (legione Roma, provincia Roma), sarà trasferita a Nerola; e quella stabilita a Castel Viscardo (legione Firenze, provincia Perugia) a Castel Giorgio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **213.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 10). — **Trasferimento d'una batteria d'istruzione dal 7° al 10° reggimento d'artiglieria.** — 22 ottobre.

1. Per il 1° del prossimo gennaio una delle due batterie d'istruzione sarà trasferta a Caserta e passerà effettiva dal 7° al 10° reggimento d'artiglieria.

2. Detta batteria passerà al 10° reggimento:

a) Con tutto il suo personale in ufficiali, sottufficiali, caporali, allievi, trombettieri, maniscalchi, sellai e soldati

effettivi, ed i cavalli che avrà in forza al 31 dicembre prossimo venturo;

b) Con le armi e buffetterie, registri, regolamenti ecc., che tiene in regolare consegna o caricamento.

3. Il Ministero si riserva di dare gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della sovra espressa determinazione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **214.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 11). — **Formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.** — 22 ottobre.

1. Pel giorno 1° del prossimo dicembre sarà costituita in Mantova presso il 13° reggimento di artiglieria la compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza portata dalla tabella di formazione N. 49 approvata con Regio Decreto 30 settembre 1873.

2. Concorreranno alla formazione di questa compagnia, oltre agli ufficiali i quali vi saranno destinati dal Ministero, tutti gl'individui delle due batterie d'istruzione appartenenti alla specialità *da fortezza*, e che dovranno a tal uopo essere avviati, senz'armi e buffetterie e coi soli oggetti di corredo utilizzabili nei reggimenti da fortezza, a Mantova e trasferiti al 13° reggimento per l'epoca suaccennata. Il rimanente personale di truppa necessario sarà scelto dal comandante il 13° nel proprio reggimento.

3. La divisa e l'armamento degli allievi della compagnia d'istruzione saranno quelli comuni alle altre truppe di artiglieria da fortezza, col N. 13 sul berretto, e cheppy, e colla nappina color rosso colle iniziali *C. I.* (*compagnia istruzione.*

4. In occasione di riunioni per riviste, parate, ecc. la compagnia d'istruzione avrà la destra sulle altre compagnie del reggimento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **215.** — ARALDICA (Nota N. 1). — **Osservanza del Regio Decreto 10 ottobre 1869.** — 23 ottobre.

L'articolo 8 del Regio Decreto 10 ottobre 1869, N. 5318, (pag. 1804 degli *Atti del Governo*) a cui fu relativa la nota di questo Ministero del 13 luglio 1870, N. 92 (inserta nel *Giornale Militare* a pag. 398) e col quale venne istituita presso il Ministero dell'Interno una consulta araldica per dare parere al Governo in materia di titoli gentilizii, stemmi ed altre pubbliche onorificenze, prescrive:

« nessun titolo gentilizio sarà attribuito a chicchessia nelle « pubblicazioni ufficiali e nelle matricole dei pubblici fun-

« zionari se non quando risulterà della sua iscrizione sul re-
« gistro dei titoli gentilizii tenuto dalla consulta araldica ».

La consulta ora detta avendo rappresentato a questo Ministero che degli ufficiali del regio esercito e dei funzionari dell'amministrazione della guerra, cui sono attribuiti titoli nobiliari nell'*Annuario Militare*, sono pochi quelli che si siano curati di ottemperare al disposto dall'articolo summenzionato, ha fatto eccitamento perchè gli interessati tutti siano invitati ad adempiere a quella prescrizione.

Conseguentemente il sottoscritto ha determinato che i militari e funzionari dipendenti da questo Ministero, ai quali possa competere qualche titolo gentilizio con predicato o senza, debbano adempiere al disposto dal ripetuto articolo, ponendoli in avvertenza, che se al 1° settembre 1875 non risulterà che abbiano ottenuto dal Ministero dell'Interno, o, quanto meno, dimostrato d'essersi provveduti, a norma del Regolamento 8 maggio 1870 (i cui articoli più essenziali trovansi inserti nel *Giornale Militare* 1870, a pag. 398 e seguenti) presso il Ministero oradetto per ottenere il riconoscimento del titolo, ed occorrendo, dei predicati che ad essi possono competere, sarà loro per l'avvenire ommesso nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole e in tutti gli atti militari, il titolo ed il predicato, e saranno denominati col solo cognome di famiglia.

A modificazione poi della sovraindicata nota 13 luglio 1870, si prescrive che la trasmissione delle domande dovrà essere fatta dai militari e funzionari direttamente al Ministero dell'Interno per proprio conto e in modo privato senza l'intermedio del corpo o capo d'ufficio.

L'interessato sì tosto avrà ricevuto dal prefato dicastero il decreto di riconoscimento di cui sovra, dovrà presentarlo al comandante di corpo, o capo d'ufficio, il quale provvederà perchè ne sia fatta apposita annotazione sullo stato di servizio, mediante l'iscrizione nella casella 4ª della seguente formola:

Riconosciuto il titolo di..... come da attestazione della consulta araldica spedita dal Ministero dell'Interno in data.....

Finalmente il comandante di corpo, o capo d'ufficio, farà, secondo le norme stabilite dall'Istruzione 10 dicembre 1872, le occorrenti disposizioni presso l'ufficio di revisione per tale annotazione sulla matricola *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 30 ottobre 1874 **Parte I**

OTTOBRE 11. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto d'ampiezza del torace, *pag.* 409.

» 23. — Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria modello 1870, *pag.* 410.

» 27. — Pubblicazione di libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria, *pag.* 411.

» 28 — Circa il modo di portare sulle situazioni della forza gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio, *pag.* 412.

Atto N. **216.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 41). — **Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degl'inscritti di leva per difetto d'ampiezza di torace.** — Gazzetta ufficiale del Regno, *N. 253, del 23 ottobre 1874.* — *N. 2147 (serie 2ª) della* Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno. — 11 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 79 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito;

Visto il § 391 del Regolamento approvato con Nostro Decreto 31 marzo 1855 per la esecuzione della legge predetta quale fu modificato dal Nostro Decreto 6 ottobre 1868;

Visto il Nostro Decreto del 17 settembre 1872, N. 1026;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'articolo 59 dello elenco *B* delle infermità e delle imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma degli inscritti di leva, approvato col Nostro Decreto del 17 settembre 1872, N. 1027, è abrogato.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 397. Base dell'armamento delle truppe del genio. — Ai cinturini da treno e cavalleria per sottufficiali, *si sostituisca* cinturini da cavalleria mod. 1873.

Pag. 399 Base dell'armamento delle truppe d'artiglieria. — Ai cinturini d'artiglieria per sottufficiali, *si sostituisca:* cinturini da cavalleria mod. 1873.

Atto 198, N. 22, riga 3ª del capoverso *a)* dopo la parola *artiglieria* aggiungasi, *del genio.*

Id. id. capoverso *c)*, riga 3ª, si sopprimano le parole *e del genio.*

Atto 201, riga 1ª, in luogo di *con* Atto *N. 99*, dicasi: *con* Atto *N. 199.*

Atto 214, N. 3, riga 4ª invece di *rosso* leggasi *giallo.*

Art. 2. Gli inscritti di leva la di cui periferia del torace non raggiunga la misura perimetrica di 75 centimetri, presa orizzontalmente all'altezza delle mammelle, saranno dal consiglio di leva senz'altro riformati.

Ove la periferia del loro torace raggiunga la misura di 75 centimetri, e non oltrepassi quella di 78, saranno mandati rivedibili alla leva successiva.

Quelli poi la cui periferia del torace oltrepassi i 78 centimetri, ma non raggiunga gli 80, saranno rimandati alla sessione completiva della leva in corso, e dove in quel tempo il loro torace non abbia raggiunto l'ampiezza di 80 centimetri saranno parimenti rinviati alla ventura leva.

Qualora, tanto gli uni, quanto gli altri, stati rimandati alla leva successiva, abbiano in questa tuttavia il torace difettante di ampiezza, in guisa che, quand'anche di forme armoniche, non raggiunga gli 80 centimetri, saranno dal consiglio di leva senz'altro riformati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, l'11 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **217**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 13). **Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria modello 1870.** — 26 ottobre.

È adottata una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria modello 1870.

Tale cinghia differisce dall'attuale da fucile, nella posizione del terzo occhiello che viene praticato a centimetri 55 dalla estremità superiore della cinghia stessa, invece che a centimetri 79.

Al terzo occhiello deve abbottonarsi la estremità superiore della cinghia quando s'impiega col fucile modello 1870, mentre deve abbottonarsi al secondo occhiello quando s'impiega col moschetto di fanteria del modello stesso.

Nell'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (edizione 1866) si farà la seguente variante; categoria 6ª, N. 1112. — Cinghie per fucili e moschetti di fanteria, modello 1870, N. . . . L. 0,75.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **218.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 20). — **Pubblicazione di libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria.** — 27 ottobre.

Per cura del Comitato d'artiglieria e del genio è stato pubblicato il libro di testo, per l'insegnamento nelle scuole reggimentali d'artiglieria, secondo il programma N. 3 (*servizio dell'artiglieria in guerra e passaggio delle acque*), annesso alla Nota N. 21 in data 26 gennaio 1868.

L'opera consta d'un volume di 388 facciate in 8° grande, corredato di 7 tavole comprendenti 30 figure incise su pietra.

Il prezzo di ogni esemplare del libro è stabilito in lire quattro.

I sottonotati comandi ed uffici dovranno provvedersi di detta opera, nel quantitativo di copie a ciascuno indicato, per farne parte della loro dotazione in libri.

I capi di altri corpi ed uffici militari, i quali desiderassero fare acquisto dell'opera stessa, sia per conto proprio che per conto di alcuno dei loro dipendenti, potranno rivolgerne domanda al Comitato d'artiglieria e del genio.

I pagamenti saranno effettuati con vaglia postale intestato al relatore del consiglio d'amministrazione del predetto Comitato, oppure per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Comandi territoriali d'artiglieria Id. id. del genio Direzioni id. d'artiglieria Id. del genio Id. di stabilimenti d'artiglieria	1 copia.
Scuola di guerra Id. militare Id. normale di fanteria Id. id. di cavalleria Collegi militari Compagnie operai d'artiglieria Biblioteche militari	2 copie.
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3 copie.
Accademia militare	4 id.
Reggimenti del genio	20 id.
Id. d'artiglieria	34 id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **219.** — DISPOSIZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 61). — **Circa il modo di portare sulle situazioni della forza gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio.** — 28 ottobre.

Questo Ministero determina che:

Gli uomini di 1ª categoria che, dopo essere stati arruolati presso il rispettivo consiglio di leva, vengono rinviati alle case loro in congedo illimitato provvisorio, in attesa d'essere chiamati sotto le armi, dovranno essere dai distretti cui appartengono per fatto di leva portati sulle situazioni della forza come uomini di 1ª categoria in congedo illimitato.

Fra gli uomini di una stessa classe di leva, di cui una parte sia munita di congedo illimitato provvisorio e la rimanente di congedo illimitato ordinario non si dovrà fare distinzione alcuna e quindi sulle situazioni nella apposita colonna si dovrà annotare come uomini in congedo illimitato di quella determinata classe il numero che risulta sommando gli uni cogli altri. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 6 novembre 1874 **Parte 1**

OTTOBRE 30. — Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi capo-soldo, debitori verso la propria massa, *pag.* 413.
NOVEMBRE 2. — Tende per comandanti di corpo e per ufficiali, *pag.* 413.
» 3 — Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per gli scrivani locali, *pag.* 417.
» 4. — Aggiunta al modello N. 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N. 86 d'ordine del Modellario), *pag.* 418.
» 5. — Errata-corrige all'allegato N. 7 al Regolamento di disciplina (Istruzione per le scuole dei corpi), *pag.* 418.

Atto N. **220.** — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 95). — **Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi capo-soldo, debitori verso la propria massa.** — 30 ottobre.

In conseguenza della legge 14 giugno 1874, N. 1793, (*Atto* 109) che stabilisce le rafferme con premio pei militari di truppa ed un capo-soldo pei sottufficiali, si determina che alla prima parte del § 77 delle disposizioni 26 dicembre 1871, sulle contabilità interne (modificata coll'*Atto* 7 ottobre 1872, N. 198) sia aggiunto il seguente capoverso:

Pei militari raffermati con premio od aventi capo-soldo, la ritenzione straordinaria è fissata nelle seguenti proporzioni, cioè:

Pei sottufficiali aventi il capo-soldo ed una o più rafferme con premio, e pei caporali e soldati aventi due rafferme con premio . . . . . L. 0,20

Pei sottufficiali aventi il capo-soldo od una rafferma con premio . . . . . » 0,15

Pei caporali e soldati aventi una rafferma con premio . . . . . » 0,10

Queste disposizioni saranno poste in atto dal 1° del p. v. dicembre. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 221. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 29). — **Tende per comandanti di corpo e per ufficiali.** — 2 novembre.

Essendosi determinato che per le tende da comandante di corpo e da ufficiale sia adoperata la tela di cotone alta cent. 88 e di colore fulvo, già adottata con *Atto* N. 73 di quest'anno,

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 249. — Disposizioni varie regolamentari (Nota N. 64), *leggasi:* Disposizioni varie (Nota N. 21).

per le tende della truppa, si pubblicano le seguenti descrizioni da sostituirsi a quelle che si leggono alle lettere *g* e *h* del N. 4 dell'*Atto* 210 del 1873.

g) **Tende da comandante di corpo** (Tav III, annessa all'*Atto* 210 del 1873)

La tenda è di tela cotone di colore fulvo e si compone di un'armatura formata da tre bastoni di legno snodati in due pezzi, di un grande telo che forma il corpo della tenda e di due altri teli formanti la parte anteriore e posteriore della tenda stessa. Il telo del corpo della tenda è di forma rettangolare (fig. 1ª) e per confezionarlo occorrono tanti teli (lunghi metri 4,60) quanti bastano per giungere a metri 2,22 di larghezza. Sui lati lunghi sonvi 18 occhielli ed in corrispondenza a questi ed alla distanza di 10 centimetri sono applicati altrettanti bottoni d'osso. A metà del rettangolo avvi sovrapposta una lista traversale di tela di cotone da camicie, tinta in turchino; ed all'estremità della linea traversale centrale sono praticati due fori per introdurvi i bastoni di sostegno della tenda. I teli, anteriore (fig. 3ª) e posteriore (fig. 2ª), hanno la forma di un settore di circolo di metri 2,35 di raggio ed arco di metri 3,95. Al vertice è praticato un foro per assicurarlo ai bastoni di sostegno e lungo i lati sono praticati gli occhielli ed applicati i bottoni come sul telo del corpo della tenda. Uno dei due settori è diviso in due per oltre a due terzi dell'altezza. Quel taglio forma l'apertura della tenda (fig. 4ª) e si chiude mediante appositi occhielli e bottoni.

I due bastoni di sostegno hanno l'altezza di metri 1,95 e sono tenuti in sesto dal bastone traversale lungo metri 2,04, munito all'estremità di due ghiere in ferro, e di due anelli pure in ferro nei quali entrano le punte dei bastoni di sostegno; due cappelletti in legno a forma di segmento sferico sono attaccati con una funicella ai bastoni di sostegno e si infilano alle punte dei bastoni stessi superiormente ai teli. Due funicelle lunghe metri 3,00, attaccate alle punte dei bastoni di sostegno tengono salda ed a posto l'armatura collo assicurarla ai picchetti anteriore e posteriore della tenda.

Il telo del corpo della tenda è munito di 6 funicelle a cappio, lunghe metri 0,40 e di 8 altre più corte della lunghezza di metri 0,20; il telo posteriore è munito di 5 funicelle a cappio, lunghe metri 0,40 e di 4 più corte della lunghezza di metri 0,20; il telo anteriore di 6 funicelle a cappio, lunghe metri 0,40 e di 4 più corte, lunghe metri 0,20.

Le 4 funicelle a cappio lunghe metri 0,40 disposte agli an-

goli laterali dei due teli triangolari devono, nel costrurre la tenda, essere infilate nei corrispondenti buchi praticati alle estremità del telo del corpo della tenda. I fori praticati sui vertici dei settori e sulla linea centrale traversale del telo del corpo della tenda sono rinforzati da due dischi di cuoio; quelli pel passaggio delle funicelle da un pezzetto di cuoio.

Le funicelle sono assicurate al suolo mediante 32 picchetti in legno.

La tenda montata presenta le seguenti dimensioni:

Lunghezza massima interna	metri	5,10
Larghezza interna al centro	»	2,90
Altezza interna	»	1,82

Un apposito sacchetto di tela cruda crociata, lungo metri 1,30 e largo 0,36, chiuso ad una estremità e munito all'altra di una funicella lunga metri 1,32 che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda da comandante di corpo.

Il conto di costruzione delle tende da comandante di corpo è il seguente:

Tela di cotone color fulvo alta metri 0,88 metri lin. . . .	26,70 a L. 1,85	L.	49,395
Tela di cotone da camicie, tinta in turchino metri lin. . . .	2,30 a » 1,20	»	2,760
Paletti da tenda N° 32 a	» 0,12	»	3,840
Bastoni da tenda		»	5,000
Sacco porta tenda		»	1,750
Fattura ed ogni altra fornitura		»	11,130
Prezzo di costo . .		L.	73,875
Prezzo di conteggio .		»	73,90

h) Tenda da ufficiali (Tav. IV).

La tenda è di tela cotone di colore fulvo e si compone di due bastoni in un sol pezzo lunghi metri 1,70 e di un solo corpo di tenda.

Il corpo della tenda (fig. 1ª) ha una parte rettangolare lunga metri 3,90 e larga metri 1,82 rinforzata nella sua parte centrale da una traversa di tela di 16 centimetri con due fori all'estremità muniti di un cappelletto di cuoio nei quali entra la punta dei bastoni di sostegno, e sulla metà dei lati lunghi

del rettangolo ed in direzione opposta sono cuciti due settori circolari di raggio di metri 1,95 ed arco di metri 3,06.

Le parti libere dei settori e dei mezzi lati del rettangolo formano due aperture della tenda (fig. 2ª) e per chiuderle vi sono 14 ghiandine e 14 cappi corrispondenti. Quattordici fori rinforzati da pezzi di cuoio sono praticati nel contorno della base della tenda, e muniti di funicella a cappio della lunghezza di metri 0,16 che servono ad assicurare la tenda ad altrettanti picchetti.

Una sola funicella lunga metri 7, si avvolge alle punte dei due bastoni di sostegno e colle sue estremità assicurate ai picchetti anteriore e posteriore della tenda tiene salda ed a posto l'armatura della tenda.

La tenda montata presenta le seguenti dimensioni:

Lunghezza massima interna	metri 4,00
Larghezza interna al centro	» 2,55
Altezza interna	» 1,65

Il conto di costruzione della tenda da ufficiali è il seguente:

Tela di cotone color fulvo alta metri 0,88 metri lin. . . .	16,75	a L. 1,85	N. 30,987
Paletti N° 14	»	0,08	» 1,120
Bastoni			» 3,000
Fattura ed ogni altra fornitura			» 8.980
Prezzo di costo . .			L. 44.087
Prezzo di conteggio .			» 44,10

Sul modello dell'inventario del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si faranno le seguenti varianti:

2ª - 166 - Tenda da comandante di corpo N. 73,90.
» - 167 - Tenda da ufficiali . . . . . » 44,10.

Queste tende sono esclusivamente costruite dall'opificio arredi militari il quale ne provvede i distretti ed i reggimenti di cavalleria, d'artiglieria e genio in ragione delle rispettive dotazioni fisse.

Le riparazioni invece alle tende stesse e così pure le sostituzioni di picchetti e dei bastoni saranno eseguite ed a loro carico dai corpi che li usano o tengono in dotazione.

Il Ministro — Ricotti.

N. **222.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 41). — **Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per gli scrivani locali.** — 3 novembre.

1. Al modellario degli stampati, sono aggiunti due nuovi modelli portanti i N^{i} 354 e 355 i quali serviranno per gli specchi e specchietti degli scrivani locali.

2. In ciascun corpo, comando od ufficio, la commissione per la compilazione degli specchi e specchietti in discorso è di massima presieduta dal capo servizio e composta di due o tre membri (ufficiali od impiegati) da lui designati tra coloro che, per più frequenti relazioni di servizio, siano maggiormente in grado di emettere un ponderato giudizio riguardo a colui di cui devesi compilare lo specchio o specchietto. I membri della detta commissione potranno quindi variare per ogni scrivano secondo il ramo di servizio cui è particolarmente addetto. Essi membri avranno voce deliberativa, ma dovranno essere, se ufficiali, di grado non inferiore a quello di tenente, e se impiegati assimilati a rango non inferiore al predetto.

3. Negli uffici distaccati la commissione sarà presieduta dal capo sezione e composta analogamente al prescritto del precedente N. 2.

Il capo d'ufficio trasmetterà quindi lo specchio o lo specchietto al proprio comandante o direttore per le notazioni nella colonna N e per la successiva trasmissione al Ministero.

In mancanza di ufficiali od impiegati, che adempiano alle suespresse condizioni, per essere membri della commissione, il capo d' ufficio compilerà da solo gli specchi o specchietti in discorso.

4. I generali capi di servizio delegheranno la presidenza della commissione, e la nomina dei relativi membri, all'ufficiale od impiegato cui spetterebbe di fare le loro veci in caso di assenza, ovvero anche ai capi de' riparti dipendenti, che siano ufficiali superiori, od assimilati per rango ad ufficiali superiori, ciascuno per gli scrivani del proprio reparto. Così, i comandanti generali, ed i comandanti di divisione, al capo di stato maggiore; i presidenti dei comitati, al segretario capo del comitato, il direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, ai capi di riparto, l'avvocato generale militare al segretario principale.

5. Per ciò che si riferisce al tempo della compilazione e della trasmissione, alle firme, al verbale, ed in genere alla compilazione delle note caratteristiche, si avranno presenti

le norme stabilite per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali dell' Esercito: senonchè tanto gli specchi, quanto gli specchietti saranno trasmessi dai capi di servizio direttamente a questo Ministero, eccezione fatta di quelli degli scrivani locali addetti alle direzioni di artiglieria e genio, i quali dovranno passare per il comando territoriale rispettivo, e di quelli degli scrivani stessi presso i tribunali militari, che dovranno pervenire al Ministero pel tramite dell'avvocato generale militare.

6. Rimane quindi abrogato il disposto dell' *Atto* N. 255, del 21 dicembre 1873. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **223**. — MODELLARIO (Nota N. 1). — **Aggiunta al modello N. 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N. 86 d'ordine del Modellario)**. — 4 novembre.

In calce alla parte A del foglio per l'invio in congedo illimitato, modello N. 99 (N. 86 d'ordine del Modellario), sarà fatta la seguente aggiunta: *Se risulta che sa leggere e scrivere.*

Tale aggiunta sarà stampata sotto all'indicazione della data.

Sui fogli di congedo ora già stampati l'aggiunta suddetta sarà fatta a mano. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **224**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 42). — **Errata-corrige all'allegato N. 7 al Regolamento di disciplina (*Istruzione per le scuole dei corpi*)**. — 5 novembre.

Al N. 33 dell'allegato N. 7 al Regolamento di disciplina (*Istruzione per le scuole dei corpi*) è sostituito il seguente.

« 33. Affinchè nessun analfabeto possa per errore essere « congedato, i comandanti di corpo, in calce alla parte A del « foglio di congedo di ciascun soldato devono indicare *se risulta « o no che egli sappia leggere e scrivere.*

« Per quei soldati che benchè analfabeti, hanno diritto al « congedo per compimento legale della ferma, o in seguito « ad ordine speciale del Ministero, i comandanti di corpo « fanno la seguente aggiunta all'annotazione detta sopra: *deve « essere però congedato per compiuta ferma*, ovvero *per ordine « del Ministero.*

« I comandanti di distretto, prima di rilasciare la dichiarazione esecutiva di congedo, devono sottomettere all'esame « di cui al N. 22, quei congedandi che, non avendo diritto « al congedo per compimento legale della ferma, o per ordine « speciale del Ministero, hanno l'annotazione negativa, rinviando

« ai corpi ai quali appartengono quelli che siano riconosciuti « analfabeti.

« Per quei congedandi che subirono l'esame presso il di- « stretto, e che furono dichiarati idonei, i comandanti di di- « stretto, in calce alla parte C del foglio di congedo, fanno « la seguente dichiarazione: *sa leggere e scrivere* ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 13 novembre 1874 **Parte 1**

AGOSTO 7. — Regio Decreto relativo alle zone di servitù militare per la piazza di Ventimiglia, *pag.* 421.

NOVEMBRE 5. — Visite di dovere per parte del personale della giustizia milit *pag* 422.

» 6. — Giubba di panno per la truppa. — Rettificazione all'*Atto* N. 198, *pag.* 423.

» 7. — Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc., *pag.* 423.

» 8. — Apertura della linea *Trofarello-Chieri*, *pag.* 423.

» 9. — Compilazione degli specchi caratteristici degli impiegati contabili, *pag.* 424.

» 10. — Istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli, *pag.* 424.

» 10. — Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (modello N. 20), N. 61 d'ordine del *Modellario*, *pag.* 425.

» 11. — Variante al modello N. 20 (N. 61 d'ordine del *Modellario*). Registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie, *pag.* 425.

» 12. — Giubba di tela per la truppa, *pag.* 426.

» 13. — Varianti all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 430.

Atto N. **225**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 4). — **Regio Decreto relativo alle zone di servitù militare per la piazza di Ventimiglia.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 220, del 15 settembre 1874; N. 2069 (serie 2ª) della* Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. — 7 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1869 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Ventimiglia vengono determinate entro i limiti stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

ERRATA-CORRIGE

Atto 193. Allo specchio A, a pag 382 e 383, di contro ai numeri delle suddivisioni 19, 20 e 21 alla colonna 14ª, sostituire al 550 il 555, e di contro ai numeri delle suddivisioni 22, 23 e 24 nella colonna 26ª, sostituire al 43 un 44.

Atto 199, pag. 390, riga 12ª, dove dice: *si trovi ad otto centimetri*; leggasi: *si trovi a sei centimetri*.

N. **226.** — REGOLAMENTO DI SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 16). — **Visite di dovere per parte del personale della giustizia militare**. — 5 novembre.

Affinchè dal personale della giustizia militare si seguano norme uniformi nelle visite di dovere, questo Ministero, d'accordo con quello della marina, prescrive quanto segue:

1° L'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, quando assume o lascia il proprio ufficio, deve la visita al Ministro della guerra ed a quello della marina.

Uguale visita deve pure ai suddetti Ministri, quando assumono o lasciano siffatte cariche.

2° Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali quando assumono o lasciano tale ufficio devono la visita:

a) Al comandante generale, al comandante di divisione ed all'ufficiale generale comandante il presidio;

b) Agli ufficiali generali predetti residenti nella sede del tribunale stesso, quando trattasi di nuova nomina o di altra destinazione.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali territoriali funzionanti anche da tribunali marittimi, devono inoltre la visita al comandante del dipartimento marittimo.

3° Le visite di cui sopra devono essere fatte nelle 48 ore successive alla nomina ed all'arrivo dei prefati ufficiali generali e 48 ore prima della loro partenza quando gli ufficiali generali stessi abbiano avuto altra destinazione.

4° Malgrado che tutte le licenze al personale della giustizia militare siano accordate dall'avvocato generale militare, pur tuttavia, prima di andare in licenza ed al loro ritorno, gli avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali devono far visita al comandante della divisione militare, ovvero all'ufficiale generale comandante del presidio ed al comandante del dipartimento marittimo.

5° Quando per causa di malattia, od altro motivo, gli avvocati fiscali militari ora detti debbano interrompere il servizio, ne daranno avviso al comandante della divisione ed al comandante del dipartimento marittimo.

6° Gli avvocati fiscali dei tribunali militari territoriali che giungono in licenza alla capitale, devono recarsi a far visita all'avvocato generale militare.

Tutte le suindicate visite saranno fatte in abito borghese.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **227.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 133). — **Giubba di panno per la truppa. — Rettificazione all'*Atto* N. 198.** — 6 novembre.

P) ***Costo*** *dei distintivi di lana sulle maniche delle giubbe di panno.*

(Da sostituirsi alla tabella P dell'*Atto* 198).

DENOMINAZIONE	Prezzo dei distintivi	CAPORALE MAGGIORE		CAPORALE FURIERE		CAPORALE		APPUNTATO	
		quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
Gallone di lana rossa	» 320	» 440	» 141	» 440	» 141	» 440	» 141	» 440	» 141
Trecciola di lana rossa	» 100	3 380	» 338	2 940	» 294	2 500	» 250	» »	» »
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 100
Prezzo di costo L.			1 079	L.	» 935	L.	» 791	L.	» 241
Prezzo di conteggio L.			1 10	L.	» 95	L.	» 80	L.	» 25

Il Ministro — RICOTTI.

N. **228.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 24). — **Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc.** — 7 novembre.

Alla tabella che fa seguito all'*Atto* N. 129 del corrente anno è fatta la seguente aggiunta:

INDICAZIONE DEI COMANDI, SERVIZI, ECC.	ORDINANZE per ciascun comando, servizio, ecc.	TOTALE
Comitato dell'arma dei carabinieri reali	2	2

Le due ordinanze al comitato dell'arma dei carabinieri reali saranno somministrate dal corpo invalidi e veterani colle norme date al 4° capoverso dell'*Atto* succitato.

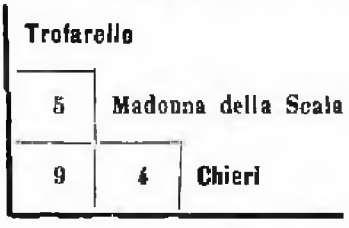
Il Ministro — RICOTTI.

N. **229.** — PERROVIE (Nota N. 22). — **Apertura della linea *Trofarello-Chieri*.** — 8 novembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 10 del corrente mese venne aperta al pubblico servizio la linea fer-

roviaria *Trofarello-Chieri* e che alla linea medesima è estesa la convenzione 16 marzo 1870.

Le distanze che corrono fra le stazioni della linea predetta sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:



Occorrendo trasporti da una stazione qualunque di quelle a cui già è estesa la convenzione 16 marzo 1870, ed una di quelle della linea *Trofarello-Chieri* si cercherà prima la distanza che passa fra il luogo di partenza e *Trofarello* e si aggiungerà ad essa la distanza fra questa stazione e quella di destinazione *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **230**. — PERSONALE CONTABILE CIVILE (Nota N. 1). — **Compilazione degli specchi caratteristici degli impiegati contabili.** — 9 novembre.

In conseguenza delle variate denominazioni nei vari gradi degli impiegati civili contabili, e pel variato ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione militare introdotto colla legge 30 settembre 1873, a modificazione dell'Istruzione ministeriale per la compilazione degli specchi caratteristici del personale contabile del 25 novembre 1869, si prescrive che:

D'ora innanzi gli specchi caratteristici degli impiegati civili contabili siano compilati per tutti indistintamente e conformi al modello *A* annesso all'Istruzione 10 settembre 1868, e trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria).

Restano ferme tutte le altre norme contenute nell'Istruzione del 25 novembre sovracitata. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **231**. — MATRICOLA (Nota N. 12). — **Istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli.** — 10 novembre.

Affinchè i due fogli che formano ciascheduno degli stampati modello N. 21, 22 e 23 (Matricola — Punizioni — Note caratteristiche e quadro delle infermità) adottati col vigente *Modellario* non si abbiano a disgiungere, si determina che vengano

cuciti assieme, e per ovviare che in ogni caso disgiungendosi si abbiano a sperdere, si inscriverà nel margine superiore del foglio intercalare il nome e cognome del sottufficiale, caporale o soldato. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **232**. — MATRICOLA (Nota N. 13). — **Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (modello N. 20), N. 61 d'ordine del *Modellario*.** — 10 novembre.

È soppressa la parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (modello N. 20), N. 61 d'ordine del *Modellario* che si riferisce agli ufficiali.

Sullo specchio caratteristico modello *A* e sul rapporto modello *C*, dovrà sempre essere diligentemente notato se l'ufficiale è *celibe, ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole*.

Il registro suddetto continua però ad essere in vigore pei militari di truppa. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **233**. — MODELLARIO (Note N. 2). — **Variante al modello N. 20 (N. 61 d'ordine del *Modellario*). Registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie.** — 11 novembre.

Alla pagina d'intestazione del modello N. 20 (N. 61 d'ordine del *Modellario*), *Registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie*, è sostituita la seguente:

Modello N. 20
Prescritto dalla Nota Ministeriale
N. 15, del 16 aprile 1870.

N. 61 d'ordine.

(1)

REGISTRO

DEI MILITARI DI TRUPPA AMMOGLIATI E DELLE LORO FAMIGLIE

AVVERTENZE.

Il presente registro dovrà essere tenuto in corrente dall'ufficio incaricato della tenuta dei ruoli matricolari del reggimento o corpo.

(1) Indicare il reggimento o corpo.

Sulle pagine d'intestazione dei registri ora già stampati le varianti saranno fatte a mano. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **234.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 134). — **Giubba di tela per la truppa**. — (*Con tavola annessa*). — 12 novembre.

Alle disposizioni contenute negli *Atti* N. 106 del 1872 e N. 92 del 1873 sono sostituite le seguenti relativamente alle giubbe di tela per la truppa e ai distintivi di grado e di carica per le giubbe medesime.

1° La giubba di tela, per forma e dimensioni, è identica per tutte le armi, come rilevasi dalla seguente descrizione e dalla tavola annessa.

2° Essa è ad un sol petto, il dinanzi a taglio dritto, il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola per modo che si acconci alla persona senza stringerla.

Il dinanzi ha nella sua parte sinistra 6 occhielli e nella sua parte destra è guernito di una fila di 6 bottoni in osso bianco equidistanti, e posti in modo che il primo in alto si trovi a tre centimetri dal gangherino di cui si dirà in appresso, e l' ultimo a centimetri dodici dalla estremità della falda.

Le due estremità anteriori sono fornite ciascuna di un occhiello, cosicchè quando il soldato debba portare la giberna al cinturino sul dinanzi del corpo, le due estremità possono tenersi rialzate fermandosi ai bottoncini espressamente collocati verso ai fianchi.

3° Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

4° Le manopole sono foggiate a punta verso le spalle.

5° Il bavaro ha l'altezza di centimetri 8 sul dinanzi e 7 sul dietro.

Le due punte del bavaro sono leggermente rotondate ed ornate ciascuna di una stelletta in panno bianco su panno nero con cinque raggi distanti, alla loro estremità, per 19 millimetri l'uno dall'altro.

Il centro della stelletta deve trovarsi sulla bisettrice ed a millimetri 25 dal canto arrotondato del bavaro.

Per affibbiare il bavaro vi sono due gangherini.

6° I distintivi di grado per sottufficiali, caporali ed appuntati sono collocati sulla parte superiore delle maniche della giubba e al di sopra delle manopole.

Detti distintivi sono gli stessi stabiliti per le giubbe di panno dai §§ 17, 18 e 19 dell'*Atto* N. 198 di quest'anno, salvochè;

a) il gallone da caporali ed appuntati e la trecciuola da

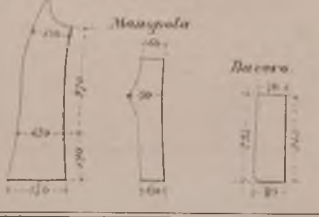
Giubba di tela per la truppa dell'Esercito (4ª Taglia) Scala di 1:10.



Davanti *Dietro* *Parte sup.re della manica* *Parte inf.re della manica*



Fiamelletto *Mostrina* *Bavero*



Lit. Fratta

intreccio invece di essere in lana, saranno in filo da marca rosso.

b) la parte in argento del distintivo da sottufficiali sarà ricucita sopra un pezzo di panno turchino, in modo da potersi facilmente staccare, quando debbasi lavare la giubba.

c) sulla giubba di tela non si portano i distintivi di cariche speciali stabiliti dal § 20 dell'*Atto* sovracitato.

7° Al N. 160 della Categoria 1ª del modello per gl'inventari pel materiale dei servizi amministrativi si eseguirà la seguente variante, cioè:

Giubba di tela cruda crociata N° L. 3,80.

Il Ministro — RICOTTI.

A) Specchio *indicante le misure con cui debbono costruirsi le giubbe di tela.*

TAGLIE	Lunghezza del dietro		Metà larghezza del dietro				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica			Lunghezza del davanti		Metà larghezza del davanti			Lunghezza al fianchetto		Larghezza del fianchetto		Metà larghezza della vita		Lunghezza del colletto		Altezza del colletto		Altezza dei paramani	
	sino alla taglia	Totale	al colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba	dal torace della 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	al fondo	alla taglia	dal petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	ai davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
1ª	52	64	80	240	80	90	650	540	210	210	150	680	800	260	320	330	310	430	160	180	560	620	460	480	80	70	90	60
2ª	51	63	80	230	80	90	640	530	210	210	150	660	780	250	310	320	300	420	150	170	540	600	450	470	80	70	90	60
3ª	50	62	80	220	80	90	630	520	210	210	150	640	760	250	310	320	290	410	140	160	530	580	440	460	80	70	90	60
4ª	48	60	80	220	80	90	620	510	210	210	150	620	740	240	300	310	270	390	130	150	510	560	430	450	80	70	90	60
5ª	46	58	80	210	80	90	610	500	210	210	150	600	720	230	290	300	250	370	120	140	490	540	430	450	80	70	90	60
6ª	45	57	70	200	70	80	600	490	200	200	140	580	700	220	290	300	240	360	110	130	470	520	430	450	80	70	90	60
7ª	44	56	70	190	70	80	590	480	200	200	140	570	690	220	280	290	230	350	110	130	460	510	420	440	80	70	90	60
8ª	43	55	70	180	70	80	580	470	200	200	140	560	680	210	280	290	210	340	100	120	450	500	420	440	80	70	90	60

B) Dimostrazione *della quantità di stoffe occorrenti per la confezione delle giubbe di tela, e riparto delle taglie per i diversi corpi.*

Taglie	Quantità di stoffa per caduna taglia			Lavorazioni generali			Artiglieria da fortezza			Artiglieria da campagna			Genio			Cavalleria dal 1° al 10° regg			Cavalleria dall'11° all'20° regg			Riparti per taglie dei corpi che prelevano giubbe dai distretti		
				quantità			quantità			quantità			quantità			quantità			quantità					
				a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		granatieri	fanteria	bersaglieri
1ª	2	68	4	10	72	10	26	80	»	»	»	10	26	80	»	»	»	»	»	»	100	»	»
2ª	2	60	7	18	20	40	101	»	10	26	»	15	39	»	»	»	»	»	»	»	»	5	10
3ª	2	53	7	17	71	40	101	20	20	50	60	25	63	25	10	25	30	»	»	»	»	10	20
4ª	2	46	18	44	28	10	24	60	40	98	40	25	61	90	40	98	40	10	24	60	»	15	40
5ª	2	40	18	43	20	»	»	»	20	48	»	15	35	»	40	96	»	40	98	»	»	15	20
6ª	2	34	19	44	46	»	»	»	10	23	40	10	23	40	10	23	40	40	93	60	»	25	10
7ª	2	28	19	43	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	22	80	»	20	»
8ª	2	22	8	17	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»
Totali..			100	239	65	100	256	60	100	246	40	100	250	35	100	248	10	100	237	»	100	100	100
Media..			»	2	40	»	2	57	»	2	47	»	2	51	»	2	44	»	2	37	»	»	»

C) Conto *di costruzione delle giubbe di tela.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Tela cruda crociata (alta metri 0,74)	l. 1 150	m. 2 40	2 760
Stellette di divisa in panno bianco	» 100	paia 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	» 900
Prezzo di costo . . . L.			3 760
Prezzo di conteggio . . L.			3 80

N. **235.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 43). **Varianti all'Allegato n° 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).** — 13 novembre.

All'Allegato n° 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) saranno fatte le seguenti varianti:

Al n° 15 aggiungere:

« .....: nelle funzioni funebri mettono però la sciarpa soltanto gli ufficiali sotto le armi ».

Al n° 15 ed al n° 30 aggiungere il seguente capoverso:

« In guerra i militari incaricati del servizio sanitario devono mettere al braccio sinistro *il bracciale internazionale* ».

Al n° 16 ed al n° 35 aggiungere il seguente capoverso:

« Le decorazioni stesse e la medaglia commemorativa sono pure d'obbligo, coll'uniforme di marcia, nelle parate e nelle riviste passate da ufficiali generali ».

Al capoverso *c)* del n° 22 aggiungere:

« ..... ed ai consigli di disciplina ».

Al capoverso *e)* del n° 22 aggiungere:

« ..... e nel prestare giuramento ».

Al n° 25 è sostituito il seguente:

« 25. Gli ufficiali di servizio interno vestono l'uniforme prescritta per la giornata, eccezion fatta pei casi di cui ai n' 21, 26 e 28; l'ufficiale di picchetto fa però uso del berretto con qualsiasi uniforme ».

Al n° 31 aggiungere:

« Il panciotto o la fascia di lana sono pure di prescrizione in tutte le uniformi ».

Al n° 33 sostituire il seguente:

« 33. I militari delle armi di fanteria e del genio, pei quali sono di prescrizione il cappotto e la giubba di panno, vestono la giubba di panno nelle seguenti occasioni:

« *a)* Nelle riviste e parate in grande uniforme, salvo che sia altrimenti ordinato;

« *b)* Nelle guardie d'onore;

« *c)* Nei servizi d'ordinanza a S. M. il Re ed ai RR. Principi ed agli ufficiali generali;

« *d)* Nella buona stagione nelle ore di libera uscita ».

« La truppa però non porta la giubba nella cattiva stagione, allorchè piove e di massima di notte: perciò le guardie d'onore portano il cappotto arrotolato nel telo da tenda e lo indossano dalla ritirata alla sveglia ».

Al n° 41 è sostituito il seguente:

« 41. L'uniforme di fatica si veste:

« Dai sergenti e dai caporali di settimana, dai graduati nelle « corvè nell'interno del quartiere, dai caporali e soldati ran- « cieri, dai soldati nelle corvè in generale, dai quartilieri, « dai piantoni all'ospedale od all'infermeria; si veste pure « dalla truppa ai bagni ed in tutte le esercitazioni ed istru- « zioni per le quali non è prescritta dal n° 43 l'uniforme di « marcia.

« I graduati nelle corvè interne portano inoltre il cinturino « con sciabola, come pure lo portano i sergenti ed i caporali « di settimana allorchè intervengono alle chiamate o si pre- « sentano per motivi di servizio ad un ufficiale.

« I piantoni all'ospedale portano anche la tasca a pane ».

Al n° 44, riga 12ª, ove dice: *nelle comparse ai tribunali militari*, aggiungere: *ed ai consigli di disciplina*.

Al n° 45 aggiungere i seguenti capiversi:

« Vestono pure l'uniforme prescritta per la giornata, il fu- « riere maggiore di settimana ed il caporale maggiore di mag- « giorità di settimana intervenendo alle chiamate e nei servizi « fuori di quartiere.

« I graduati nelle corvè fuori di quartiere vestono l'uni- « forme prescritta per la giornata. Il sergente d'ispezione veste « l'uniforme della guardia, fa però uso del berretto nell'in- « terno del quartiere ».

Al n° 52 sostituire il seguente:

« 52. Nell'interno degli uffici, stabilimenti ed ospedali mi- « litari gli ufficiali sono in massima autorizzati a vestire per « maggior loro comodità un soprabito da borghese in luogo « della giubba di divisa. I singoli capi di servizio possono « però limitare tale facoltà a quelle condizioni di luogo, di « tempo e di persona che ravvisano opportune ».

Il 2° periodo del n° 64 assume il n° 65.

E soppresso l'attuale n° 65.... Gli specchi....

Al n° 74 aggiungere:

« .....; come pure nei giorni festivi, di cui al capoverso *a*) « del n° 22, gli ufficiali potranno, dopo la ritirata, vestire la « grand'uniforme col berretto, ovvero anche l'uniforme or- « dinaria ».

Al n° 77, riga 5ª, ove dice: *briglia di parata*, aggiungere: *con pettorale*.

..... riga 8ª, ove dice: *briglia di parata*, aggiungere *con pettorale*.

Al n° 78 aggiungere il seguente capoverso:

« La groppiera e la martingala sono facoltative con tutte « le bardature ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 20 novembre 1874 **Parte I**

NOVEMBRE 5. — Nomina della Commissione superiore di ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze, che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito, *pag.* 433.

» 15. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 435.

» 16. — Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'*Istruzione per la manovra sulla carta*, *pag.* 436.

» 20. — Apertura della linea Cremona Mantova, *pag.* 437.

Atto N. **236**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 25). — **R. D. Nomina della Commissione superiore di ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze, che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito**. — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 275 del 18 novembre 1874; N. 2217 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 5 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 95 della legge 30 settembre 1873, N. 151, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, N. 330, sulla riforma degli ufficiali, guardarmi ed impiegati assimilati a grado militare;

Visto il Nostro Decreto di pari data per l'esecuzione della legge ora detta;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Commissione superiore da istituirsi a termini degli articoli 13, 14 e 15 del sovracitato Nostro Decreto con espresso mandato di esaminare e decidere sulle istanze degli ufficiali già appartenenti al cessato stato maggiore delle piazze, che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della

ERRATA-CORRIGE

Atto 225, pag. 424, 8ª linea. Legge 19 ottobre 1869, *leggasi*: Legge 19 ottobre 1859.

Atto 235, pag. 431, 32ª linea; ove dice: Gli specchi, *leggasi*: Gli speroni.

legge sull'ordinamento dell'Esercito sovradetta, e che ad essa Commissione ricorrano in ultimo appello, sarà composta come segue :

Presidente.

Angioletti cav. Diego, tenente generale, presidente del comitato delle armi di linea.

Membri.

Incisa Beccaria di Santo Stefano cav. Luigi, tenente generale, presidente del comitato dei carabinieri reali;

Longo cav. Giacomo, tenente generale, membro del comitato delle armi di artiglieria e del genio;

Mazè de la Roche conte Gustavo, tenente generale, membro del comitato delle armi di linea;

Lanzavecchia di Buri conte Giuseppe, maggiore generale, membro del comitato delle armi di linea;

Mario cav. Gustavo, maggiore generale, membro del comitato delle armi di linea;

Bessone cav. Francesco, maggiore generale, membro del comitato delle armi di linea;

Villani cav. Francesco, maggiore generale, comandante la 2ª brigata fanteria della divisione di Roma.

Art. 2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione, almeno cinque membri di essa, compreso il presidente, dovranno trovarsi presenti alle sedute, e la votazione per i suoi effetti, dovrà conseguire la maggioranza assoluta.

Art. 3. La convocazione della Commissione sarà fatta dal Nostro Ministro della guerra, sulla proposta del presidente, ogniqualvolta occorra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. 237. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 64). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 15 novembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		ANNOTAZIONI
1ª	81	Cravatta bianca da collo . . .	N°	0	30	Variante
»	105	Distintivo in lana per cappotto da caporal maggiore	Paia	1	10	Id.
»	106	Distintivo in lana per cappotto da caporal furiere	»	0	95	Id.
»	107	Distintivo in lana per cappotto da caporale	»	0	80	Id.
»	108	Distintivo in lana per cappotto da appuntato	»	0	25	Id.
»	109	Distintivo in lana per giubba di panno da caporal maggiore .	»	1	10	Id.
»	110	Distintivo in lana per giubba di panno da caporal furiere . .	»	0	95	Id.
»	111	Distintivo in lana per giubba di panno da caporale	»	0	80	Id.
»	112	Distintivo in lana per giubba di panno da soldato	»	0	25	Id.
»	155	Giubba di panno per attendenti da fanteria	N°	17	35	Id.
»	156	Giubba di panno per attendenti da bersaglieri	»	18	35	Id.
»	157	Giubba di panno per attendenti da cavalleria	»	17	90	Id.
»	158	Giubba di panno per attendenti d'artiglieria	»	18	80	Id.
»	159	Giubba di panno per attendenti del genio	»	18	80	Id.
»	171	Nappina in lana turchina per chepì della milizia mobile di fanteria, artiglieria e genio	»	»	»	Varianti alla denominazione
»	172	Nappina in lana cremisi per chepì degli istituti militari e corpo invalidi e veterani	»	»	»	
»	173	Nappina in lana bianca per chepì delle compagnie di sanità . .	»	»	»	

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		ANNOTAZIONI
1	174	Nappina in lana gialla per chepì delle batterie e compagnie di istruzione d'artiglieria . . .	N°	»	»	Varianti alla denominazione
»	175	Nappina in lana verde per chipì dei ferrovieri, stabilimenti di pena e compagnie disciplina .	»	»	»	
»	201	Pezzuole da piedi	Paia	0	46	Variante
»	337	Giubba di panno per attendenti da granatieri	N°	19	40	Aggiunta
»	338	Distintivo in oro per cappotto da artiglieria da furiere maggiore	Paia	5	39	Id.
»	339	Distintivo in oro per cappotto da artiglieria da furiere . . .	»	4	46	Id.
»	340	Distintivo in oro per cappotto da artiglieria da sergente . . .	»	3	53	Id.
2ª	39	Astuccio per le carte	N°	4	80	Id.
»	40	Borsa pel denaro	»	10	75	Id.
7ª	564	Tela di cotone crociata bianca alta 0,90 per cravatta da collo	M'	1	10	Variante

I cambiamenti di prezzo sui registri di caricamento verranno eseguiti col 1° gennaio 1875. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **238.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 22). — **Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'*Istruzione per la manovra sulla carta*.** — 16 novembre.

L'esperienza avendo dimostrato l'opportunità d'introdurre qualche modificazione ed ampliazione nell'*Istruzione per la manovra sulla carta*, questo Ministero ha provveduto perchè per cura del corpo di stato maggiore ne sia fatta una seconda edizione, la quale è stata già data alle stampe presso l'editore del *Giornale Militare* di Roma.

Questa dovendo presentemente considerarsi come edizione ufficiale ne è d'obbligo l'acquisto per i comandi, corpi, uffici e scuole militari sotto designati nella proporzione per ognuno indicata.

Comandi generali, comitato delle armi d'artiglieria e genio, comitato delle armi di linea, comandi di divisione militare territoriale, scuole e collegi militari, distretti militari . . . . . Copie 2

Reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio, battaglioni d'istruzione. Copie 3.
Comandi di brigata, comandi e direzioni territoriali d'artiglieria e genio . . . . . » 1
Compagnie alpine (per ciascuna) . . . . . » 1

Le richieste per le copie di cui sovra, e per quelle che gli ufficiali desiderassero procurarsi in proprio, saranno rivolte dai capi di servizio al comando del corpo di stato maggiore.

I pagamenti dovranno esclusivamente essere fatti all'editore del *Giornale Militare*.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872 per soddisfare a domande particolari, e ne pagherà l'importo al predetto editore, restituendo al tempo stesso al corpo di stato maggiore le copie rimastegli in deposito dell'Edizione del 1872, l'importo delle quali gli sarà rifatto.

Il prezzo di vendita della nuova istruzione è stabilito per le copie richieste al comando del corpo di stato maggiore in L. 0,65; per quelle richieste ai distretti in L. 0,70. *Il Ministro* - RICOTTI.

N. **239**. — FERROVIE (Nota N. 23). — **Apertura della linea Cremona-Mantova.** — 20 novembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia alla linea Cremona-Mantova.

Le distanze interposte fra stazione e stazione e fra due stazioni qualsiansi della nuova linea, appaiono dalla seguente tabella:

Cremona							
8	Villetta Malagnino						
14	7	Gazzo-Pieve S. Giacomo					
22	11	8	Torre de' Picenardi				
29	21	15	7	Piadena			
37	30	23	16	9	Bozzolo		
43	35	29	21	15	6	Marcaria	
52	44	38	30	21	15	10	Castellucchio
63	56	49	42	35	27	21	12 **Mantova**

La nuova linea varia le vie, che già si tenevano per le reciproche comunicazioni di parte delle stazione delle linee:

Bergamo-Verona-Padova
Padova-Ferrara
Bologna-Alessandria
Milano-Codogno-Cremona
Casale-Pavia-Codogno

ed apre un terzo sbocco ferroviario si per Mantova che per Cremona.

Lo specchio N. 1 indica le nuove distanze, che per fatto di queste variazioni di via, ora corrispondono ai viaggi fra alcune delle stazioni militarmente più importanti delle linee suddette, non che il modo di calcolare la distanza di cui esso non prevede che un tratto.

Lo specchio N. 2 dimostra tanto per Mantova, che per Cremona per quali direzioni di viaggio si debba far capo all'uno od all'altro dei tre tronchi ferroviari ossia *vie*, che ora corrispondono a dette località e naturalmente tanto per allontanarsi, che per accedere alle località stesse.

Finalmente lo specchio N. 3 dà per comando generale le varianti e le aggiunte a farsi nel Prontuario delle tappe nei viaggi in ferrovia, in seguito all'apertura del suddetto tronco Cremona-Mantova, non chè l'affluenza alla nuova località di tappa in Verona che risulta necessaria per taluni viaggi.

Tali correzioni al Prontuario s'intendono da applicarsi dopo quelle già introdotte cogli *Atti* N. 166 (Nota N. 19) e 167 (Nota N. 20) del *Giornale Militare* del corrente anno.

Il Ministro — RICOTTI.

Specchio N. 1.

Nuove distanze chilometriche che coll'uso della linea Cremona-Mantova corrispondono ai viaggi

FRA LE STAZIONI DI								e LE STAZIONI di
Verona P.N.	Verona P.V.	Vicenza	Padova	Rovigo	Ferrara	Bologna	Modena	
238	241	289	319	=	=	=	=	Alessandria
=	=	=	=	=	=	210	212	Bergamo
215	218	266	326	=	=	=	=	Casale
152	155	203	233	=	=	=	=	Lodi
175	178	226	256	=	=	=	=	Pavia
141	141	192	222	=	=	=	=	Piacenza

Annotazioni.

Il segno = indica che non varia la distanza data dal Prontuario.
Per trovare la distanza che colla nuova linea Cremona-Mantova corre ad esempio:
da Cuneo a Vicenza
da Udine a Genova
da Venezia a Casale
aggiungere rispettivamente:
a chilom. 283 (distanza data dallo Specchio da Vicenza ad Alessandria)
id. 322 (id. id. id. id. da Padova a Piacenza)
id. 326 (id. id. id. id. da Padova a Casale)
la distanza che il prontuario indica:
da Alessandria a Cuneo
da Genova a Piacenza e da Padova a Udine
da Padova a Venezia.

Specchio N. 2.

Vie da tenersi nelle principali direzioni di viaggio per accedere od allontanarsi

DA CREMONA

DESTINAZIONE	Chilometri	Vie a tenersi
Camerlata.	=	via Codogno
Milano . . .	=	
Parma . . .	=	
Pavia . . .	=	
Piacenza. .	=	
ReggioEm.	=	
Bergamo. .	=	via Olmeneta (1)
Brescia. . .	=	
Desenzano.	=	
Lonato . . .	=	
Peschiera .	=	

DESTINAZIONE	Chilometri	Vie a tenersi
Bologna . .	162	via Mantova
Ferrara . .	209	
Modena. . .	125	
Padova. . .	181	
Rovigo . . .	225	
VeronaP.N.	100	
Verona P.V.	103	
Vicenza . .	151	

DA MANTOVA

DESTINAZIONE	Chilometri	Vie a tenersi
Alessandria.	201	via Cremona
Bergamo. .	150	
Crema . . .	106	
Lodi	115	
Milano . . .	148	
Pavia. . . .	138	
Piacenza . .	104	
Bologna . .	99	via Modena
Ferrara . .	146	
Parma . . .	115	
Reggio Em.	87	

DESTINAZIONE	Chilometri	Vie a tenersi
Brescia. . .	103	via Verona
Desenzano.	67	
Lonato . . .	80	
Padova. . .	118	
Peschiera .	60	
Rovigo . . .	162	
VeronaP.N.	37	
VeronaP.V.	40	
Vicenza . .	88	

Annotazioni.

Il segno = indica che non varia la distanza del Prontuario.
(1) Olmeneta è la diramazione che da Cremona conduce a Treviglio ed a Brescia.

Per i viaggi come:

Cremona . . { Rimini. / Roma. / Napoli.
Cremona . . { Venezia. / Treviso.

Aggiungere *rispettivamente* alla distanza da Cremona a Bologna ed a Padova di cui sopra, quelle che il Prontuario dà per

Bologna . . . { Rimini. / Roma. / Napoli.
Padova . . . { Venezia. / Treviso.

Per viaggi come:

Mantova . . { Cuneo / Torino P. N. / Acqui.
Mantova . . { Novara. / Ivrea / Torino P. S.
Mantova . . | Casale.
Mantova . . { Voghera. / Genova.

Aggiungere *rispettivamente* alle distanze da Mantova ad Alessandria, Milano, Pavia, Piacenza di cui sopra, quelle che il Prontuario dà, per

Alessandria { Cuneo. / Torino P. N. / Acqui.
Milano. . . . { Novara. / Ivrea. / Torino P. S.
Pavia . . . . | Casale.
Piacenza . . { Voghera. / Genova.

Specchio N. 3

Varianti ed aggiunte *da fare al Prontuario per l'assegnazione delle tappe in ferrovia in conseguenza dell'apertura del tronco* Mantova-Cremona.

Comando generale in Firenze (pag. 16 e seguenti)

Stazioni di arrivo	Stazioni di partenza				
	Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Siena	Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini	Firenze, Pistoia	Ferrara	Modena
Bergamo	Bologna, Cremona	Cremona	=	=	»
Cremona	Bologna	»	Mantova	»	»

Comando generale in Milano (pag. 32 e seguenti)

Stazioni di arrivo	Stazioni di partenza			
	Alessandria, Casale, Lodi, Pavia, Piacenza, Voghera	Camerlata, Milano, Somma, Vigevano,	Asti	Vercelli
Mantova	»	»	Cremona	Cremona
Padova, Treviso, Venezia, Vicenza	Verona	=	Cremona	=
Udine	Verona	=	Cremona Padova	=
Verona	»	=	Cremona	=

Comando generale in Napoli (pag. 48 e seguenti)

Stazioni di arrivo	Stazioni di partenza								
	Bari, Benevento, Candela, Taranto	Caserta, Maddaloni, Napoli, Nola, S. Maria di Capua	Capua, Sparanisi	Foggia, Termoli	Corigliano, Calabro	Laura, Nocera, Salerno	Lecce		
Bergamo	Pescara, Rimini, Cremona	Pescara, Rimini, Cremona	Foligno, Rimini, Cremona	Ancona, Mantova	Bari, Pescara, Rimini, Cremona	Benevento, Pescara, Rimini, Cremona	Foggia, Ancona, Mantova		
Cremona	=	=	=	Ancona, Mantova	=	=	Foggia, Ancona, Mantova		
Firenze	=	Roma	Roma	=	=	=	=		

Segue *Specchio* N. 3.

Comando generale in Roma (pag. 64 e seguenti)

Stazioni di arrivo	Stazioni di partenza					
	Ancona, Pesaro, Sinigallia	Chieti, Popoli	Civitavecchia	Foligno, Giulianova, Pescara	Orte, Roma, Spoleto, Terni, Velletri	Perugia, Porto Civitanova S. Benedetto
Bergamo	Mantova	Ancona Mantova	Pisa Bologna Cremona	Rimini Cremona	Falconara Mantova	Bologna Cremona
Cremona	Mantova	Ancona Mantova	Pisa Bologna	Rimini	Falconara Mantova	Bologna

Comando generale di Torino (pag. 82 e seguenti)

Stazioni di arrivo	Stazioni di partenza			
	Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Savona	Genova	Ivrea, Torino	Pinerolo
Mantova	Piacenza	Cremona	Cremona	Piacenza
Verona, Treviso Venezia	Piacenza Verona	Cremona	=	=
Udine	Piacenza Verona	Cremona Padova	=	=
Verona	Piacenza	Cremona	=	=

Segue *Specchio* N. 3.

Comando generale di Verona (pag. 88 e seguenti).

STAZIONI D'ARRIVO	STAZIONI DI PARTENZA				
	Cremona	Padova, Venezia, Vicenza	Treviso, Udine	Verona	Mantova
Civitavecchia.	Bologna Pisa	=	=	=	=
Arezzo, Ferrara, Firenze, Foligno, Forlì, Giulianova, Livorno, Lucca, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Porto Civitanova, Ravenna, Rimini, San Benedetto, Sinigallia, Siena.	Bologna	=	=	=	=
Udine.	Padova	=	=	=	=
Chieti, Foggia, Maddaloni, Popoli, Termoli.	Bologna Ancona	=	=	=	=
Orte, Roma, S. Germano C., Spoleto, Terni.	Bologna Foligno	=	=	=	=
Bari, Benevento, Candela, Caserta, Eboli, Laura, Lecce, Napoli, Nocera, Nola, Salerno, Santa Maria C., Solopaca, Taranto.	Bologna Ancona Foggia	=	=	=	=
Capua.	Bologna Foligno Roma	=	=	=	=
Corigliano Calabro.	Bologna Ancona Foggia Taranto	=	=	=	=
Alessandria, Asti, Cuneo, Fossano, Genova, Saluzzo, Savigliano, Savona, Voghera.	=	Cremona	Cremona	=	»
Casale.	=	Cremona	Cremona	Pavia	=
Cremona.	=	» =	»	=	=
Lodi, Pavia, Piacenza.	=	Cremona	Cremona	=	=
Susa, Torino	=	=	=	=	»

Annotazioni.

Il segno = indica che non variano le indicazioni del Prontuario.
Il segno » indica che più non occorre alcuna assegnazione di tappa.

Aggiunta allo Specchio B. — Pag. 45.

Affluenza alle località di tappa.

LOCALITÀ DI TAPPA	Stazione di partenza dalle quali si giunge in		
	un giorno	due giorni	tre giorni
Verona	Alessandria, Casale, Lodi, Pavia, Piacenza, Voghera	Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Savona	=

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 4 dicembre 1874 **Parte 1**

OTTOBRE 22. — R. D. che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 445.
» 22. — R. D. che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria, *pag.* 448.
NOVEMBRE 27. — Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilometri per trasporti sulle ferrovie, *pag.* 451.
» 27. — Aggiunta all'istruzione 11 luglio 1872, n° 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 451.
» 28. — Sul cómputo del servizio di distaccamento, *pag.* 451.
» 28. — Norme circa i plotoni d'istruzione dei regg. del genio, *pag.* 453.
» 29. — I maniscalchi, i sellai devono essere appiedati, *pag.* 453.
» 30. — Variante al paragrafo 195 dell'*Istruzione permanente per le operazioni di leva, pag.* 454.

Atto N. **240.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 26). **— R. D. che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio. —** *Gazzetta ufficiale del regno, N. 283, del 27 novembre 1874. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno, N. 2233 (serie 2ª).* — 22 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 5 giugno 1865 sull'istituzione d'un personale contabile e di scrivani locali per i vari servizi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto l'articolo 46 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra che costituisce il personale dei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio;

Viste le tabelle N. 36 e 37 del R. Decreto della stessa data che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione

ERRATA-CORRIGE

Atto 239 — Pag. 441.

STAZIONI di arrivo		STAZIONI di arrivo
Verona		Padova
Treviso	*leggasi:*	Treviso
Venezia		Venezia

ove dice:

ERRATA-CORRIGE

Atto 239 — Pag. 442.

STAZIONI di arrivo		STAZIONI di arrivo
Chieti, Foggia, Maddaloni, Popoli, Termoli.		Chieti, Foggia, Popoli, Termoli.
Bari, Benavento Candela, Caserta Eboli, Laura, Lecce, Napoli, ecc....		Bari, Benevento Candela, Caserta Eboli, Laura, Lecce, Maddaloni, Napoli, ecc.

avvece di: *leggasi:*

dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 3 giugno 1874 che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine e promozioni di grado degli impiegati del personale ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio sono fatte per Decreto Reale sulla proposta del Nostro Ministro della guerra, fatta eccezione della nomina degli aspiranti aiutanti ragionieri, la quale si effettuerà per semplice Decreto ministeriale.

Art. 2. I passaggi di classe nel personale ragionieri d'artiglieria e del genio avranno luogo per Decreto ministeriale; però il passaggio da ragioniere capo di 2ª classe a ragioniere capo di 1ª classe sarà fatto per Decreto Reale.

Art. 3. Tanto nell'artiglieria, quanto nel genio, i posti di aspirante aiutante ragioniere saranno conferiti al concorso mediante esame.

Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal Ministro della guerra; però i concorrenti non potranno oltrepassare l'età d'anni 26.

Art. 4. Nessuno degli impiegati dei personali dei ragionieri delle due armi d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto, quale meritevole di promozione, sulla lista di proposizione ad avanzamento.

Art. 5. In ogni anno per cura del Comitato delle armi di artiglieria e del genio saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per i personali dei ragionieri delle due armi.

Art. 6. I posti di aiutante ragioniere sono dati nelle due armi, previo esame, nella proporzione di metà agli aspiranti aiutanti ragionieri, che contino due anni di servizio in tale impiego e di metà ai sottufficiali dell'Esercito.

I posti riservati ai sottufficiali possono anche, in difetto di tali sottufficiali, essere occupati da aspiranti aiutanti ragionieri e viceversa i posti devoluti a questi ultimi possono, in difetto dei medesimi, essere occupati da sottufficiali, cessando negli uni e negli altri il diritto di occupare più tardi i posti che sarebbero loro spettati.

Quando nello stesso giorno sono nominati al grado di aiu-

tante ragioniere aspiranti aiutanti ragionieri e sottufficiali, questi hanno la precedenza sugli aspiranti aiutanti ragionieri.

Art. 7. I posti di ragioniere di 2ª classe saranno dati per ordine di anzianità agli aiutanti ragionieri che abbiano servito due anni in tale grado.

Art. 8. I posti di ragioniere principale di 2ª classe sono dati, previo esame, per i due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta ai ragionieri che contino due anni di grado.

Art. 9. I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono dati, previo esame, per una metà ad anzianità e per metà a scelta, ai ragionieri principali, purchè contino quattro anni di grado.

Art. 10. I posti di ragionieri capi di 1ª classe sono dati a scelta ai ragionieri capi di 2ª classe che contino tre anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe, sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Art. 11. Ogni due anni od anche più frequentemente il Ministro della guerra stabilisce, per ogni grado, senza distinzione di classe, il numero degli impiegati da chiamarsi all'esame per la promozione al grado superiore; in questo numero saranno compresi per ordine d'anzianità quelli soltanto che trovansi inscritti, quali meritevoli di promozione, sulle liste di proposizione ad avanzamento.

Art. 12. I programmi d'esami, le norme colle quali gli esami devono aver luogo e il numero di punti necessari per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta sono volta per volta stabiliti dal Ministro della guerra e pubblicati almeno tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 13. Gli aspiranti aiutanti ragionieri, che in una seconda prova d'esami, di cui all'art. 6, non ottenessero l'idoneità, saranno per Decreto ministeriale dispensati dal servizio.

Art. 14. Eccezione fatta per la nomina ad aiutante ragioniere, per la quale provvede l'art. 6 del presente Decreto, l'anzianità relativa tra gl'impiegati nominati nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina al grado immediatamente inferiore senza riguardo al turno a scelta o ad anzianità toccata a ciascuno negli esami.

Art. 15. Qualsiasi impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore o per circostanze di servizio sarà ammesso ad un esame speciale e quando raggiunga la voluta condizione d'idoneità avrà diritto di coprire i posti che si renderanno vacanti.

Art. 16. Semprequando nel personale dei ragionieri occorra qualche specialità che non incontrasi nel personale stesso, il Ministro della guerra potrà nominare a qualunque grado del personale suddetto individualità estranee all'amministrazione militare od anche a quelle dello Stato.

Queste ammissioni non potranno superare in ogni anno il quinto dei posti vacanti in ciascun grado o classe.

Art. 17. Gl'impiegati del personale ragionieri e ragionieri geometri comandati all'estero o presso le truppe in campagna di guerra potranno essere promossi ai gradi per i quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso.

Art. 18. Finchè continueranno a sussistere gli impiegati civili contabili di cui nel Nostro Decreto 24 maggio 1874, saranno, in quanto alle promozioni ed ai passaggi di classe, ad essi applicabili le norme stabilite per i ragionieri ed i ragionieri geometri.

Art. 19. Sono mantenute in vigore le Nostre disposizioni anteriori in quanto non sieno contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **241.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 27). — **R. D. che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 285, del 30 novembre 1874. Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, N. 2239 (serie 2ª).* — 22 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 29 luglio 1865 sull'istituzione d'un personale tecnico d'artiglieria;

Visto l'articolo 47 della legge 30 settembre 1873 che costituisce il personale dei capi tecnici d'artiglieria e del genio;

Vista la tabella N. 38 del Regio Decreto stessa data che determina le tabelle graduali numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto 3 giugno 1875 che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine e promozioni di grado degli impiegati del personale tecnico d'artiglieria e genio sono fatte per Decreto Reale sulla proposta del Nostro Ministro della guerra.

Art. 2. I passaggi di classe nel personale tecnico d'artiglieria e genio avranno luogo per Decreto Ministeriale; però il passaggio da capo tecnico principale di seconda classe a capo tecnico principale di prima classe sarà fatto per Decreto Reale.

Art. 3. I posti di sotto capi tecnici d'artiglieria e del genio sono dati al concorso ai capi armaiuoli dell'esercito, ai capi e sotto capi operai degli stabilimenti governativi o privati ma di preferenza a quelli militari, e saranno aggiudicati ai concorrenti per merito di esame, tenendo però conto delle specialità del servizio a cui si deve provvedere.

Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal Ministro della guerra.

Art. 4. Nessuno degli impiegati del personale tecnico d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto, quale meritevole di promozione, sulla lista di proposizione ad avanzamento.

Art. 5. In ogni anno per cura del Comitato delle armi di artiglieria e del genio saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale tecnico delle due armi.

Art. 6. I posti di capi tecnici di seconda classe saranno dati per ordine di anzianità ai sotto capi tecnici che abbiano servito due anni in tale grado.

Art. 7. I posti di capi tecnici principali di terza classe sono dati, previo esame, per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta ai capi tecnici che contano due anni di grado.

Art. 8. Ogni due anni, ed anche più frequentemente, il Ministro della guerra stabilisce il numero dei capi tecnici da chiamarsi all'esame per la promozione a capo tecnico principale; in questo numero saranno compresi per ordine di anzianità quelli soltanto che trovansi inscritti, quali meritevoli di promozione, sulle liste di proposizione ad avanzamenti.

Art. 9. I programmi d'esami, le norme colle quali i medesimi debbono aver luogo ed il numero di punti necessario

per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta sono annualmente stabiliti dal Ministro della guerra e pubblicati almeno tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 10. I posti di capi tecnici principali di 1ª classe sono dati a scelta ai capi tecnici principali di 2ª classe che contino tre anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Art. 11. L'anzianità relativa tra gl'impiegati nominati nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina al grado immediatamente inferiore, enza riguardo al turno a scelta o ad anzianità toccato a ciascuno negli esami.

Art. 12. Qualsiasi impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore o per circostanze di servizio sarà ammesso ad un esame speciale e quando raggiunga la voluta condizione d'idoneità avrà diritto di coprire i posti che si renderanno vacanti.

Art. 13. Semprequando nel personale tecnico d'artiglieria e del genio occorra qualche specialità che non incontrasi nel personale stesso, il Ministro della guerra potrà nominare a qualunque grado del personale suddetto individualità estranee all'amministrazione militare od anche a quelle dello Stato.

Queste ammissioni non potranno superare in ogni anno il quinto dei posti vacanti in ciascun grado o classe.

Art. 14. Gl'impiegati del personale tecnico d'artiglieria e del genio comandati all'estero o presso le truppe in campagna di guerra potranno essere promossi ai gradi per i quali si richiede l'esame, con la dispensa dall'esame stesso.

Art. 15. Sono mantenute in vigore le nostre disposizioni anteriori in quanto non sieno contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **242.** — FERROVIE (Nota N. 21). — **Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilometri per trasporti sulle ferrovie.** — 27 novembre.

Per agevolare il modo di valutare l'importo delle differenti specie di trasporti, il Ministero ha provvisto per la stampa di una nuova tabella dei prezzi a tariffa militare, da 1 a 1500 chilometri.

I comandanti ed i capi di servizio o di corpo riceveranno direttamente dal Ministero un numero di copie della tabella suindicata, corrispondente a quello dei prontuari che hanno ricevuto nello scorso mese di agosto per la circostanza in cui entrò in vigore la legge 14 giugno N. 1945.

Il prezzo di ciascun esemplare di detta tabella è fissato in centesimi *trentacinque* che dovrà essere pagato, in ragione delle copie ricevute, all'ufficio di personali militari vari, dalle spese di cancelleria od a carico della massa generale uomini.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **243.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 42). — **Aggiunta all'istruzione 11 luglio 1872, N. 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato.** — 27 novembre.

Al N. 10 dell'istruzione 11 luglio 1872, N. 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella stessa colonna i comandanti di corpo indicano il « distretto di leva cui appartengono i militari che in seguito « a scelta di domicilio vengano inviati ad altro distretto per « essere congedati ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **244.** — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 17). — **Sul còmputo del servizio di distaccamento.** — 28 novembre.

In seguito alle modificazioni che per successive disposizioni si sono portate ad alcuni particolari concernenti il servizio di distaccamento, questo Ministero crede opportuno di emanare le norme seguenti circa il modo di computare tale servizio.

1° I distaccamenti sono ordinari o eventuali. Sono ordinari quelli determinati dal reparto normale delle truppe in presidii: sono eventuali quelli che non hanno un tale carattere di stabilità, motivati il più delle volte da richieste delle

autorità politiche o giudiziarie, o anche da ordini d'iniziativa delle autorità militari per esigenze eccezionali del servizio.

2° Le due diverse specie di distaccamento costituiscono due turni distinti di servizio. Il servizio di distaccamento ordinario ha la precedenza su quello di distaccamento eventuale.

3° Sta all' autorità militare dalla quale è ordinato il distaccamento, ogniqualvolta si tratta dell'istituzioni di nuovi distaccamenti, di determinare se debba considerarsi come ordinario o come eventuale.

4° La durata dei distaccamenti ordinari è stabilita per ciascun reparto di truppe coll'*Atto* N. 118 del 29 giugno scorso. La durata dei distaccamenti eventuali non è determinata, ma non può in ogni caso oltrepassare per ciascun reparto la metà del tempo assegnato dall'*Atto* sovracitato pei distaccamenti ordinari.

5° Quando la durata non prefissata di un distaccamento venga, per impreveduie circostanze, ad oltrepassare la metà di quella fissata per ogni reparto dall'*Atto* N. 118, il distaccamento dovrà essere computato nel turno di servizio ordinario quantunque originalmente comandato per turno eventuale; viceversa sarà computato nel turno di servizio eventuale ogni distaccamento comandato originalmente per turno di servizio ordinario, che per qualsiasi motivo non abbia avuto durata uguale almeno alla metà di quella stabilita dall' *Atto* N. 118.

L' essenziale differenza fra le due specie di distaccamento sta quindi nella durata e quando si tratti di comandare nuovi distaccamenti la presumibile durata dei medesimi sarà la più sicura norma per l'autorità competente per classificarli a seconda di quanto è prescritto al N. 3. Saranno da comandarsi per turno di servizio eventuale quelli la cui durata non debba presumibilmente raggiungere la metà di quella normale, stabilita dall' *Atto* N. 118; per turno di servizio ordinario gli altri.

6° A queste norme di massima potranno essere fatte quelle eccezioni che fossero richieste da speciali necessità di servizio o dall'equità, per modo essenzialmente che per quanto possibile il peso dei distaccamenti meno favorevoli non abbia da cadere con maggiore frequenza su un battaglione che sugli altri.

Quando dai comandanti di corpo sia riconosciuta la necessità di taluna di siffatte eccezioni, la cosa dovrà sempre essere rimessa, meno casi di assoluta urgenza, alla decisione dei rispettivi comandanti generali, cui spetta di autorizzarle.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **245.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 28): — **Norme circa i plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio.** — 28 novembre.

1. Il plotone d'istruzione che ciascun reggimento del genio deve avere a senso della tabella N. 14 e dello specchio N. 3 dell'*Atto* N. 196 del 1873, ha per iscopo di formare dei sergenti per le varie specialità dell'arma.

2. Nel plotone d'istruzione non potranno essere ammessi che volontari ordinari, od inscritti di leva, i quali assumano la ferma permanente.

3. Questo Ministero determinerà ogni anno il numero degli allievi da ammettersi, ed il tempo di tale ammissione, che d'ordinario avrà luogo nel primo trimestre dell'anno.

4. Il corso degli allievi del plotone d'istruzione sarà della durata di due anni.

Nel primo anno di corso gli allievi tutti indistintamente riceveranno la stessa istruzione.

Nel secondo anno di corso gli allievi verranno invece distinti in tre sezioni, cioè *pontieri*, *zappatori* e *treno*, cosicchè, oltre al completare la loro istruzione sul servizio in genere dell'arma, quelli di ciascuna sezione verranno più particolarmente addestrati nel servizio della specialità cui sono destinati.

5. Dagli allievi della sezione zappatori dichiarati idonei al grado di sergente e promossi tali verranno scelti quelli da destinarsi alle compagnie ferrovieri, salvo poi a passarli alle compagnie zappatori se dopo tre mesi non dimostrassero attitudine a tal servizio.

Agli allievi del plotone d'istruzione sono applicabili le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 50 del 1873, e così quelle degli *Atti* N. 200 e 201 dell'anno medesimo.

Le disposizioni del presente *Atto* per nulla concernono il plotone degli aspiranti caporali (od allievi istruttori) che ciascun reggimento deve avere distintamente da quello d'istruzione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **246.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 44). — **I maniscalchi, i sellai devono essere appiedati.** — 29 novembre.

A schiarimento del § 548 del Regolamento di disciplina, ed in relazione col N. 48 dell'Allegato N. 1 al regolamento stesso (Regolamento sull'uniforme), si comunica che i maniscalchi,

i sellai, gli allievi maniscalchi e gli allievi sellai devono sempre essere appiedati, nè ad essi può essere concesso l'uso di un cavallo di truppa in nessuna circostanza.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **247.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 43). — **Variante al paragrafo 195 dell'*Istruzione permanente per le operazioni di leva.*** — 30 novembre.

Al § 195 dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva* è sostituito il seguente:

« Se in seguito alle rassegne speciali i comandanti delle « divisioni territoriali dovessero prescrivere passaggi di corpo « di reclute già prese in forza dai corpi cui furono assegnate, « dessi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad « effetto prescrivendo che gli uomini riconosciuti non atti « a servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei « bersaglieri, granatieri e carabinieri reali, vengano trasferti « in altro pel quale presentino maggiore attitudine, avver- « tendo però di destinarli ai reggimenti che si reclutano nel « distretto cui appartiene per fatto di leva il militare da tra- « sferirsi.

« Quando poi avvenisse che la recluta da trasferirsi fosse « riconosciuta non atta al servizio nei reggimenti di fanteria, « il comandante di divisione la assegnerà ad uno dei distretti « della divisione, purchè non sia quello cui il militare stesso « appartiene per fatto di leva.

« Gli uomini incorporati nella legione allievi carabinieri, « che per cause morali fossero riconosciuti non atti a ser- « vire in detta arma, verranno direttamente dal comandante « la legione stessa proposti al Ministero per il passaggio di « corpo ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato l' 11 dicembre 1874 **Parte I**

GIUGNO 14. — Legge sulla franchigia postale, *pag.* 455.

SETTEMBRE 13. — Regolamento per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale, *pag.* 458.

NOVEMBRE 1. — Reale Decreto che designa le autorità, corpi ed uffizi militari ammessi a far uso dei francobolli di stato *pag.* 466.

» 29. — Decreto ministeriale che designa i delegati, *pag.* 466.

SETTEMBRE 30. — Istruzione del Ministro delle finanze per la contabilità dei francobolli di Stato, *pag.* 470.

DICEMBRE 11. — Istruzioni speciali relative al carteggio ufficiale fra le autorità, corpi ed uffizii militari in relazione alle prescrizioni portate dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale con N. 8 tavole di progressione relative alla tassa di francatura delle lettere, pacchi di carte manoscritte sotto fascia, campioni di merci e stampe d'ogni genere per l'interno del Regno, *pag.* 473.

Atto N. **248.** — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 1). — **Nuovo sistema di corrispondenza postale con abolizione della franchigia agli uffici pubblici.** — 10 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1875 la corrispondenza postale di tutte le autorità militari sarà regolata dalla Legge, Regolamenti ed Istruzioni che seguono.

Il Ministro — RICOTTI.

Legge sulla franchigia postale. — Gazzetta Ufficiale del Regno, *del 27 giugno 1874, N. 152; N. 1983 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno*, — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

Per l'interno tale franchigia è illimitata tanto per le corri-

spondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

Nulla è innovato nelle disposizioni dell' articolo 12 della Legge 13 maggio 1871, N. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 2. Il carteggio ufficiale governativo, tanto in lettera chiusa, quanto in sottofasce, contenenti carte, manoscritti, stampe o campioni, è assoggettato alle relative tasse di affrancamento alle quali è sottoposto il carteggio privato.

Art. 3. Il carteggio ufficiale delle autorità governative, non che quello delle presidenze del Senato e della Camera dei deputati, sarà affrancato mediante l' applicazione di speciali francobolli di Stato, e dovrà portare inoltre un contrassegno che ne indichi la provenienza.

Art. 4. La corrispondenza di cui all' articolo precedente potrà anche essere sottoposta a raccomandazione con le tasse e con le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private. Sono escluse le assicurazioni di valori.

Art. 5. La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

Art. 6. Il carteggio ufficiale di Stato non potrà comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio da determinarsi nel regolamento.

Art. 7. Potranno essere adoperate dalle presidenze delle Camere legislative e dagli uffici governativi cartoline postali di Stato con le tasse stabilite all'art. 9 della Legge 23 giugno 1873, N. 1442.

Art. 8. I francobolli e le cartoline postali di Stato saranno fabbricati a cura del Ministero delle finanze e forniti alle presidenze delle Camere legislative ed alle singole amministrazioni per mezzo della direzione generale delle poste che ne riscuoterà l'ammontare.

Art. 9. L'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato è limitato esclusivamente alle presidenze delle Camere legislative ed alle amministrazioni ed uffici governativi che sono a carico dello Stato.

Con Decreto Reale sarà determinato per ciascun Ministero quali amministrazioni ed uffici dipendenti abbiano a far uso dei francobolli o delle cartoline postali di Stato.

Art. 10. Le corrispondenze dirette alle presidenze delle Camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non

potranno aver corso senza essere preventivamente affrancate con francobolli di Stato, se provenienti da altri uffici governativi, e con francobolli ordinari in ogni altro caso.

Le corrispondenze che non fossero affrancate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere dai segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla posta, aperte presso le direzioni provinciali delle poste colle forme stabilite dall'art. 28 della legge 5 maggio 1862 per essere egualmente rimandate ai mittenti.

Art. 11. Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse d'affrancamento stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale diretto dai sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:

Prefetti, sottoprefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sottofascia di tutti i sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di corpo e coll'ufficio centrale di statistica limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica: il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

L'affrancamento delle corrispondenze di cui nel presente articolo, sarà obbligatorio e fatto mediante francobolli ordinari e contrassegno del mittente.

Art. 12. Chiunque avrà fatto uso di francobolli o di cartoline postali di Stato per trasmissione di corrispondenze private, sarà punito con una multa equivalente a cento volte la tassa di affrancamento delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale multa possa essere inferiore a lire 50.

Art. 13. Ciascun Ministero inscriverà nei propri bilanci passivi la somma occorrente per il servizio postale.

Il Ministero delle finanze inscriverà inoltre nel proprio bilancio passivo al capitolo *officine delle carte-valori* la somma occorrente per la fabbricazione dei francobolli e delle cartoline postali di Stato.

Art. 14. Un regolamento da approvarsi per Reale Decreto provvederà alla esecuzione della presente legge, che avrà ef-

fetto dal 1° gennaio 1875, dalla quale data rimarranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sulla franchigia postale.

È però data facoltà al Governo di anticipare un trimestre la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti — S. Spaventa.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale. — Gazzetta Ufficiale del Regno, *del 29 settembre 1874, N. 232; N. 2091 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 13 settembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 14 giugno 1874, N. 1983;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sentito il Cosiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, e del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decreto e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 giugno 1874, N. 1983, sulla franchigia postale, visto d'ordine Nostro dai Ministri segretari di Stato per le finanze e pei lavori pubblici;

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti. — S. Spaventa.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla franchigia postale.

Art. 1. Le corrispondenze spedite in franchigia da Sua Maestà il Re sono contrassegnate sulla busta nella parte dell'indirizzo con una stampiglia che porta la leggenda: *Carteggio di S. M.*

Art. 2. Le corrispondenze provenienti dall'ufficio postale pontificio od i pieghi che le contengono debbono essere muniti del bollo di quell'ufficio per essere ammessi in franchigia.

Art. 3. Per gli effetti della legge 14 giugno 1874 è considerato carteggio ufficiale governativo quello di pubblico interesse spedito dagli uffici delle varie amministrazioni che fanno carico al bilancio dello Stato, e diretto:

Alle presidenze delle Camere legislative;

Ad altri uffici governativi o della Real Casa;

Ad ufficiali del Governo isolati od in missione;

Ai sindaci dei comuni, ai corpi morali, ed agli istituti od uffici ai quali siano affidati per legge pubblici servizi.

Art. 4. Il carteggio ufficiale nell'interno del Regno dev'essere affrancato con francobolli di Stato di un valore equivalente alle tasse stabilite pel carteggio privato.

Nulla è innovato circa il carteggio scambiato con uffici aventi sede all'estero.

Il carteggio ufficiale può avere corso in lettera, o piego chiuso, o sottofascia per carte manoscritte, giornali, stampe e campioni.

Ciascun Ministero determina per istruzioni speciali con quali autorità e sotto quale forma debbano corrispondere i funzionari da lui dipendenti.

Art. 5. Le corrispondenze sottofascia di grande volume possono essere spedite con legatura, non sigillate, in modo da potersi aprire e riconoscerne il contenuto.

Esse non debbono contenere lettere chiuse.

Possono considerarsi come spediti sottofascia documenti ufficiali racchiuse in cassette aperte o con chiave unita.

Art. 6. Il carteggio che può affrancarsi con francobolli di Stato deve essere diretto a quegli uffici o a quegli ufficiali di cui è parola all'articolo 3, senza indicazione personale, e portare il contrassegno dell'autorità che lo spedisce.

È fatta eccezione per le corrispondenze dirette ai membri del Parlamento dalle rispettive presidenze, e per quelle degli ufficiali del Governo isolati od in missione, pei quali è ammesso l'indirizzo nominativo seguito dal titolo dell'ufficio di cui sono rivestiti.

In ogni altro caso il carteggio ufficiale, indirizzato nominativamente ai titolari di qualsivoglia ufficio, deve esser affrancato con francobolli ordinari, e, quand'anche porti francobolli di Stato, viene trattato come corrispondenza privata.

Art. 7. Qualunque corrispondenza diretta alle presidenze delle Camere legislative, agli uffici ed autorità governative non può aver corso se non è affrancata con francobolli di Stato, quando proviene da altri uffici od autorità governative ammesse a farne uso, o con francobolli ordinari in ogni altro caso.

Art. 8. Il carteggio ammesso a francatura con francobolli di Stato può essere raccomandato con le tasse e con le norme che regolano la raccomandazione delle corrispondenze private.

La tassa necessaria per la raccomandazione è rappresentata anch'essa da francobolli di Stato.

Art. 9. La raccomandazione può richiedersi solo per la trasmissione di atti importanti, o di carte che abbisognano di speciale cura e di maggiore sicurezza di recapito, non che per gli oggetti compresi nel successivo articolo 15.

Per ottenere la raccomandazione, le lettere o pieghi debbono essere presentati all'ufficio di posta con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito con in calce la ricevuta dell'impiegato postale, che ne ha avuto consegna.

Art. 10. La perdita o manomissione di un piego o lettera raccomandata con francobolli di Stato non dà luogo a carico dell'amministrazione postale alla indennità cui è tenuta per effetto della raccomandazione delle corrispondenze private, ma a provvedimenti amministrativi.

Art. 11. L'assicurazione di valore dichiarato non è ammessa per le corrispondenze affrancate con francobollo di Stato.

La trasmissione dei fondi dello Stato può essere affidata alla Posta, secondo accordi speciali fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 12. I francobolli postali di Stato sono tutti di un colore, ed hanno la forma e la dimensione dei francobolli ordinari.

I valori sono rappresentati con cifre segnate nella ellisse inscritta nel rettangolo.

Tali valori sono di centesimi 2, 5, 20, 30 e di lire 1, 2, 5, 10.

Art. 13. Il contrassegno di cui nel precedente articolo 6, consiste in una speciale stampiglia o nel bollo ordinario dell'ufficio, e deve apporsi sulla parte della lettera, piego o sottofascia dove è scritto l'indirizzo.

Le stampiglie ed i bolli sono provveduti da ciascuna amministrazione, e debbono essere custoditi da un impiegato responsabile degli abusi che ne siano fatti.

In mancanza della stampiglia o del bollo, la corrispondenza può essere contrassegnata colla indicazione del titolo ufficiale del funzionario scrivente seguita dalla sua firma.

Art. 14. Il carteggio ammesso all'uso di francobolli di Stato non può comprendere oggetti non cartacei, nè provvista di carta, di stampe e di oggetti di cancelleria.

Art. 15. In eccezione al disposto del precedente articolo possono spedirsi con affrancamento mediante francobolli di Stato:

1° I rotoli o tubi in latta contenenti disegni tipi, carte geografiche, topografiche, od altre di servizio governativo;

2° I corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per la Posta nell'interesse della giustizia;

3° Le chiavi delle casse contenenti il danaro pubblico, i bolli d'ufficio, i punzoni occorrenti al servizio governativo ed i martelli forestali;

4° Le decorazioni o medaglie, e le monete che la direzione della zecca spedisce all'ufficio centrale dei saggi;

5° I piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia, o da quelli degli affari esteri, contenenti somme od oggetti che provvengono da successioni;

6° I registri dello stato civile e quegli altri stampati, che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio, in tale quantità da non avere carattere di provvista.

Gli oggetti di cui nel presente articolo, quando non fossero spediti con raccomandazione secondo il disposto dell'articolo 9, debbono essere accompagnati all'ufficio di Posta da una domanda in iscritto dell'autorità speditrice.

I rotoli, tubi o pacchi, debbono avere sulla parte dell'indirizzo il prescritto contrassegno, ed una indicazione del contenuto, non che essere formati in modo da non recar guasto alle corrispondenze postali, con limite di peso, e di volume proporzionato ai mezzi di trasporto dell'amministrazione delle poste.

Art. 16. Può spedirsi senza affrancamento tutto ciò che si riferisce all'esecuzione del servizio postale, cioè:

a) Dispacci postali pel trasporto delle corrispondenze;

b) Pacchi contenenti francobolli, segnatasse, cartoline postali, registri di vaglia, titoli di credito, libretti di ricognizione e richieste relative;

c) Bolli, suggelli postali, sacchi, e simili oggetti necessari al trasporto delle corrispondenze;

d) Sovvenzioni, versamenti e stampati pel servizio dei vaglia;

e) Corrispondenze cadute in rifiuto, che si spediscono dagli uffici alle direzioni provinciali, e da queste alla direzione generale; non che quelle di cui all'articolo 27.

Tutti gli oggetti, di cui nei paragrafi *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere posti in buste o sacchi con indicazione stampata od a mano del contenuto.

Art. 17. Le cartoline postali di Stato portano l'indicazione *cartolina postale di Stato*, ed impresso sull'angolo sinistro un francobollo identico a quelli di Stato del valore di centesimi 10.

Le cartoline di Stato possono essere dirette a tutte le autorità ed altri enti, cui può rivolgersi la corrispondenza ufficiale a tenore dei precedenti articoli 3 e 6.

Le cartoline di Stato non possono essere sottoposte a raccomandazione. Esse debbono, come ogni altra corrispondenza, avere il contrassegno dell'autorità speditrice dalla parte dell'indirizzo.

Art. 18. I francobolli e le cartoline postali di Stato sono fabbricati a cura dell'officina delle carte-valori e somministrate dalla medesima alla direzione generale delle poste nella quantità e qualità da essa richieste.

Art. 19. Nella città sede dell'officina è stabilito, sotto la dipendenza della direzione generale delle poste, un magazziniere incaricato della custodia e della distribuzione dei francobolli e cartoline ordinarie, dei segnatasse, dei titoli postali di credito, dei francobolli e delle cartoline di Stato.

Art. 20. Le presidenze delle Camere legislative ed i Ministeri trasmettono alla direzione generale delle poste per la fine di ottobre il fabisogno dei francobolli e delle cartoline postali di Stato per l'anno successivo.

Il fabisogno di ciascun Ministero deve comprendere la quantità e qualità occorrenti pel proprio servizio, e per quello dei dipendenti uffici in ciascuna provincia separatamente, o circoscrizione di più provincie secondo che è richiesto dai rispettivi ordinamenti.

La direzione generale delle poste riassume i fabisogni ricevuti, e notifica nel mese di novembre all'officina delle carte-valori la quantità complessiva dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti pel servizio dell'anno successivo.

Art. 21. Il magazziniere delle poste ritira dall'officina i francobolli e le cartoline postali di Stato a mezzo di regolare richiesta, e li somministra alle direzioni provinciali delle poste nella quantità e qualità risultante dal riassunto del fabisogno dei Ministeri.

Le presidenze delle Camere legislative, i Ministeri e le amministrazioni centrali richiedono alle direzioni provinciali delle poste i francobolli e le cartoline loro occorrenti presuntivamente per un trimestre.

Ciascun Ministero delega inoltre per provincia, o per circoscrizione di più provincie, un funzionario per fare alla direzione provinciale delle poste, nel luogo di sua residenza, le richieste delle somministrazioni dei francobolli e delle cartoline postali occorrenti, per un trimestre, complessivamente a tutte le autorità dipendenti dal Ministero stesso nella provincia o nella circoscrizione.

Il funzionario delegato provvede alla distribuzione agli uffici dipendenti, e fa le spedizioni per posta in piego raccomandato senza affrancamento a norma dell'articolo 16.

In caso di bisogno possono farsi richieste supplettive nel corso del trimestre.

Art. 22. La designazione del funzionario delegato per gli effetti del precedente articolo è fatta per Decreto Ministeriale ed è comunicata alla direzione generale delle poste.

Art. 23. Le richieste, di cui nel precedente articolo 21, debbono essere staccate da appositi registri bollettari conformi al modello che sarà dato dalla direzione generale delle Poste.

Art. 24. Le autorità ed i capi degli uffici ammessi all'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato debbono renderne conto all'amministrazione dalla quale dipendono, nei termini e nei modi che saranno stabiliti per apposite istruzioni del Ministero delle finanze.

La contabilità dell'amministrazione delle poste pel movimento dei francobolli e delle cartoline postali di Stato è regolata da speciali istruzioni approvate dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 25. Il pagamento dei francobolli e delle cartoline di Stato deve essere fatto alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno dalle presidenze delle Camere legislative e dai Ministeri sulla esibizione dei conti presentati dalla direzione generale delle poste e corredati delle richieste.

I mandati di pagamento debbono essere emessi a favore del cassiere centrale dell'amministrazione delle poste.

L'ammontare di tali riscossioni deve figurare in partite distinte nel conto del detto cassiere centrale.

Art. 26. Per Decreti Reali, sulla proposta di ciascun Ministro e di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sono designati gli uffizi e le autorità isolate, a carico dello Stato, che sono ammessi a fare uso dei francobolli di Stato per l'affrancamento delle corrispondenze ufficiali.

Gli stessi Decreti Reali designano le autorità che possono corrispondere anche mediante le cartoline postali di Stato.

Ogni modificazione per ammissione di nuovi uffizi o di nuove autorità, o per esclusione di quelli ammessi all'uso dei francobolli e delle cartoline di Stato, deve essere fatta per Decreto Reale sulla proposta del Ministero competente e sempre di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

I Decreti, di cui nel presente articolo, debbono essere pubblicati nella raccolta degli atti ufficiali del Governo.

Art. 27. Le corrispondenze non affrancate, dirette ad uffizi ed autorità governative, saranno rinviate dagli uffizi postali di impostazione ai mittenti, quando questi si possono riconoscere da segni esterni, con indicazione del motivo per cui non ebbero corso.

Le corrispondenze sopraindicate, che non avessero alcun segno esterno, saranno inviate alle rispettive Direzioni provinciali delle poste, le quali, almeno una volta al mese, le apriranno con le forme stabilite dall'articolo 28 della Legge 5 maggio 1862, per essere egualmente rinviate ai mittenti.

Le corrispondenze mancanti di contrassegno, sebbene debitamente affrancate con francobolli di Stato, saranno considerate come quelle non affrancate.

Art. 28. I francobolli di Stato, apposti alle corrispondenze ufficiali, vengono annullati dagli uffizi postali.

Art. 29. Quando il valore dei francobolli di Stato, apposti ad una lettera, ad un piego ufficiale chiuso o sottofascia, non corrisponde alla tassa dovuta per la sua francatura, l'uffizio postale mittente procura, se possibile e senza ritardare il corso della corrispondenza, di far completare la francatura dalla autorità speditrice.

In caso diverso determina il complemento di tassa voluto per la francatura, e ne fa indicazione con cifra sulla lettera o piego come per le corrispondenze ordinarie.

L'uffizio postale di destinazione stende processo verbale per la insufficiente francatura sopra apposito cartellino che unisce al piego dalla parte dello indirizzo, e richiede il destinatario di applicare sul cartellino medesimo, nello spazio ivi indicato, i francobolli di Stato occorrenti al complemento della tassa.

Il cartellino coi francobolli annullati dall'uffizio postale sarà restituito all'autorità destinataria, affinchè se ne possa valere come titolo a rimborso, mediante francobolli di Stato, dalla autorità speditrice.

Nel caso di insufficiente affrancamento di corrispondenze

governative dirette ad uffizi od enti morali non autorizzati a valersi del francobollo di Stato, saranno seguite le stesse norme, ma il destinatario, invece di applicare i francobolli sul cartellino, vi apporrà la propria firma a conferma della insufficiente francatura.

Il cartellino così firmato verrà retrocesso all'uffizio postale mittente, il quale vi farà apporre dall'autorità speditrice i francobolli occorrenti, e li annullerà.

Art. 30. Nel còmputo della tassa ridotta per le corrispondenze dei sindaci, di cui all'articolo 11 della Legge, non si tiene conto della frazione di centesimo trattandosi di lettere semplici aventi corso nel distretto postale.

Art. 31. Le corrispondenze scambiate sotto fascia tra i sindaci, e quelle dirette dai sindaci ai comandanti di corpo militare ed all'uffizio centrale di statistica, ammesse pel citato articolo 11 della Legge alla riduzione di tassa, debbono portare scritta sulla parte dell'indirizzo la indicazione di *affari dello stato civile; affari della leva; affari di statistica.*

Art. 32. Le corrispondenze dei sindaci, di cui nel menzionato articolo 11 della Legge, debbono essere consegnate a mano negli uffizi d'impostazione, e non possono gettarsi nelle buche ordinarie, tranne nei luoghi in cui non esiste uffizio postale.

Art. 33. Qualora le corrispondenze dei sindaci ammesse alla riduzione di tassa non fossero affrancate sufficientemente, cioè con la metà delle tasse ordinarie, o mancassero del necessario contrassegno, non potranno aver corso.

Gli uffizi postali di spedizione inviteranno il mittente a completare lo affrancamento o ad apporvi il contrassegno.

Art. 34. La riduzione di tassa non si estende al diritto di raccomandazione, che deve pagarsi nella misura ordinaria.

Art. 35. Il contrassegno necessario alle corrispondenze dei sindaci per essere ammesse alla riduzione di tassa deve apporsi sulla parte dello indirizzo, con stampiglia o bollo che indichi il municipio che le spedisce.

Art. 36. Quando gli uffizi di posta concepissero fondato sospetto che una lettera o piego affrancato con francobolli di Stato contenga lettere private, dovranno scrivere al disopra dello indirizzo le parole: *sospetto d'infrazione da accertarsi.*

Art. 37. Nel caso indicato dal precedente articolo il destinatario deve, ad invito dell'uffizio di posta, aprire il piego o la lettera su cui cade il sospetto d'infrazione, in contraddittorio col titolare dell'uffizio postale suddetto, o con un impiegato da lui delegato.

Qualora il sospetto non sia accertato, il piego o la lettera è consegnata al destinatario.

Accertandosi l'esistenza di lettere private, ne è steso verbale sottoscritto dal destinatario e dall'impiegato postale.

Nel verbale devono indicarsi:

1° L'origine e la data di partenza, nonchè l'autorità di destinazione;

2° Il contrassegno dell'uffizio mittente;

3° Il numero delle lettere o pieghi in frode, il loro peso e l'importo delle tasse frodate.

Art. 38. Il verbale di cui nel precedente articolo, insieme con la corrispondenza privata contenuta nel piego, deve essere inviato per mezzo della direzione provinciale alla direzione generale delle poste, che provocherà contro il mittente l'applicazione del disposto dall'articolo 12 della Legge 14 giugno 1874, oltre a quelle altre misure disciplinari che si crederanno del caso.

Art. 39. Qualora l'autorità destinataria rifiutasse di aprire il piego a termini dell'articolo 37, esso non sarà consegnato, ed il rifiuto sarà comunicato alla direzione generale delle poste, che ne riferirà al Ministero da cui dipende la detta autorità per i provvedimenti disciplinari che ravviserà opportuni, e per delegare all'apertura di uffizio del piego sospetto.

Art. 40. Le disposizioni della Legge 14 giugno 1874 sono applicabili a tutte le corrispondenze impostate dal giorno in cui essa andrà in vigore.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

Reale Decreto che designa le autorità, corpi ed uffici militari ammessi a far uso dei francobolli di Stato — Gazzetta Ufficiale del Regno, *del 25 novembre 1874, N. 281; N. 2230 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 1° novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc, Re d'Italia.

Veduta la legge 14 giugno 1874, N. 1983, sulla franchigia postale;

Veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro Decreto delli 13 settembre 1874, N. 2091, per la esecuzione della precitata legge;

Sulla proposta del Ministro della guerra e di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi e le autorità isolate dipendenti dal Ministero della guerra, ammessi a fare uso dei francobolli di Stato per la francatura delle corrispondenze ufficiali, sono:

Amministrazione centrale del Ministero della guerra;
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi;
Comandi generali;
Presidente del comitato di stato maggiore generale;
Presidente del comitato delle armi d'artiglieria e genio;
Presidente del comitato delle armi di linea;
Presidente del comitato dei reali carabinieri;
Presidente del comitato di sanità militare;
Presidente del consiglio dell'ordine militare di Savoja;
Comandante del corpo di stato maggiore;
Comandante di divisione;
Comandante della scuola di guerra;
Comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio;
Comandante dell'accademia militare;
Comandante della scuola militare;
Comandante dei collegi militari;
Comandante della scuola normale di fanteria;
Comandante della scuola normale di cavalleria;
Comandante dei riparti d'istruzione;
Direttore dell'istituto topografico militare;
Direttore della sezione dell'istituto topografico militare in Napoli;
Direttore delle biblioteche militari di presidio;
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina;
Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra e marina;
Presidenti dei tribunali militari territoriali;
Ufficiali istruttori presso i tribunali militari territoriali;
Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali;
Comandanti di compagnie di carcerati;
Comandanti di compagnie di reclusi;
Comandanti di presidio;
Comandanti di brigata e di fanteria;
Comandanti dei reggimenti di fanteria e bersaglieri;
Comandanti dei depositi di fanteria;
Comandanti di zone militari;
Comandanti dei distaccamenti militari;

Comandanti di distretto militare:
Comandanti di fortezza;
Comandanti delle compagnie alpine;
Comandanti degli stabilimenti militari di pena;
Comandanti delle compagnie di disciplina;
Comandanti del corpo invalidi e veterani;
Comandanti di brigata di cavalleria;
Comandanti dei reggimenti di cavalleria;
Comandanti dei depositi di cavalleria;
Presidente di commissione di rimonta;
Direttori dei depositi d'allevamento cavalli;
Comandanti delle legioni territoriali di reali carabinieri;
Comandante della legione allievi carabinieri;
Comandanti di provincia, circondario, sezione e stazione dei reali carabinieri;
Comandanti territoriali d'artiglieria;
Comandanti dei reggimenti di artiglieria da campagna;
Comandanti dei reggimenti di artiglieria da fortezza;
Comandanti dei depositi dei reggimenti di artiglieria;
Direzioni territoriali di artiglieria;
Direzioni di stabilimenti di artiglieria;
Comandi locali di artiglieria;
Comandanti territoriali del genio;
Comandanti dei reggimenti del genio militare;
Comandanti dei depositi del genio militare;
Direzioni del genio militare;
Sezioni staccate del genio militare;
Comandi locali del genio militare;
Uffici isolati del genio militare;
Direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia;
Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi;
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari;
Direzioni del commissariato militare;
Sezioni staccate del commissariato militare;
Contabili dei panifici militari;
Direttori dei magazzini centrali militari;
Direttore dell'opificio di arredi militari;
Direttori di sanità militare;
Direttori degli ospedali succursali militari;
Infermerie speciali di presidio;
Direttore della farmacia centrale;
Direzione straordinaria del genio pel servizio della regia marina in Venezia;

Generali ispettori;
Ufficiali dell'esercito in missione;
Ufficiali ai lavori goedetici e topografici;
Impiegati dell'istituto topografico militare ai lavori goedetici e topografici;
Ispettore dei depositi allevamento cavalli;
Ispettore del corpo veterinario militare:
Ispettore chimico farmaceutico;
Commissario militare per le ferrovie.

Art. 2. L'amministrazione centrale del Ministero della guerra può corrispondere mediante cartoline postali di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI. — S. SPAVENTA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 21 e 22 del Regolamento per la esecuzione della Legge sulla franchigia postale, approvato con Reale Decreto in data 13 settembre 1874 (N. 2091, serie 2ª).

Decreta:

Art. 1. Il direttore del commissariato militare in ciascuna divisione militare territoriale è il funzionario delegato dal Ministero della guerra per la richiesta somministrazione dei francobolli di Stato, nella circoscrizione delle provincie comprese nella divisione stessa.

Art. 2. L'isola di Sardegna, per gli effetti del predetto articolo 21, vien separata dalla divisione militare territoriale di Roma, ed in essa il succitato funzionario delegato sarà l'ufficiale commissario capo della sezione staccata del commissariato militare di Cagliari.

Roma, addì 29 novembre 1874.

Il Ministro — RICOTTI.

Istruzione del Ministro delle finanze per la contabilità dello Stato. — 30 settembre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto il regolamento per l'esecuzione della Legge 14 giugno 1874, N. 1983, sull'abolizione della franchigia postale, approvato col Regio Decreto 13 settembre 1874, N. 2091;

Visto l'articolo 24 del detto regolamento, che prescrive dovere le autorità e i capi degli uffici ammessi all'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, renderne conto alla propria amministrazione, nei termini e nei modi che saranno stabiliti mediante apposite istruzioni del Ministero delle finanze;

Decreta:

Sono approvate le annesse Istruzioni, che andranno in vigore col 1° gennaio 1875.

Roma, li 30 settembre 1874.

Il Ministro delle finanze
MARCO MINGHETTI.

ISTRUZIONI.

Art. 1. I Ministeri ed amministrazioni centrali, non che i funzionari delegati di ciascun Ministero in ogni provincia o circoscrizione di più provincie, saranno provvisti di francobolli e di cartoline postali di Stato dalla direzione provinciale delle poste del luogo ove rispettivamente risiedono.

Le provviste saranno fatte dietro richieste staccate da un bollettario a madre e figlia (Mod. 1). L'ufficio o funzionario richiedente, dopo descritti, tanto sulla madre quanto sulla figlia, i francobolli e le cartoline domandate, invierà la richiesta figlia alla direzione provinciale delle poste, la quale vi aggiungerà nelle apposite colonne la quantità e l'importo degli oggetti che spedisce, e la rinvierà insieme a questi all'ufficio o funzionario richiedente, il quale fatte le stesse aggiunte sulla richiesta madre, rimanderà la figlia munita di ricevuta.

Art. 2. Gli uffici governativi e gli ufficiali isolati saranno provvisti di francobolli e di cartoline di Stato dal funzionario delegato del proprio Ministero, nella provincia o nella circoscrizione in cui trovansi posti gli uffici od ufficiali predetti.

La richiesta sarà fatta con nota d'ufficio ed i funzionari delegati vi provvederanno accompagnando la spedizione con una

distinta staccata da un bollettario a madre e figlia conforme al qui unito modulo 2; la quale distinta sarà rimandata ai funzionari delegati munita di ricevuta.

Potranno, secondo speciali disposizioni dei Ministeri, essere autorizzati taluni uffici a fare le loro richieste anche pel consumo di uffici minori, o di ufficiali isolati che sono alla loro dipendenza.

Art. 3. Le richieste saranno di regola trimestrali.

Gli uffici governativi e gli ufficiali isolati che consumano francobolli e cartoline di Stato, faranno le loro richieste 45 giorni prima del principio di ciascun trimestre, mentre i funzionari delegati faranno la loro richiesta trimestrale subito dopo di aver ricevuto quelle degli uffici od ufficiali predetti.

Oltre alle ordinarie richieste trimestrali potranno, in caso di bisogno, essere fatte richieste supplettive durante il trimestre.

Art. 4. I funzionari delegati dai Ministeri per la distribuzione terranno il libro modello 3, sul quale registreranno di volta in volta i francobolli e le cartoline postali ricevuti e distribuiti.

Art. 5. Gli impiegati in missione saranno provveduti di francobolli di Stato dalle autorità da cui hanno ricevuta la missione.

Art. 6. Gli uffici governativi e gli ufficiali isolati compileranno alla fine di ogni trimestre il proprio rendiconto, conforme all'unito modulo 4, e lo invieranno ai rispettivi funzionari delegati.

Nel caso in cui all'ultimo comma dell'art. 2, le somministrazioni fatte agli uffici *minori* od agli ufficiali isolati saranno comprese come consumo nel rendiconto dell'ufficio che ha fatto la somministrazione.

I corpi militari, od altri uffici specialmente autorizzati dai Ministeri, potranno trasmettere direttamente alla competente ragioneria dei Ministeri medesimi, anzichè al funzionario delegato, i rendiconti trimestrali, modulo 4.

Art. 7. I funzionari delegati esamineranno i rendiconti di cui al precedente art. 6, per verificare se l'entrata enunciata sui medesimi corrisponda all'uscita risultante dal proprio libro modulo 3.

Formeranno poi il proprio rendiconto trimetrale (mod. 5), riassumendo i rendiconti di cui sopra (mod. 4) nel riepilogo che fa parte del detto modello n° 5, e ne faranno l'invio alla ragioneria dei rispettivi Ministeri.

Pei Ministeri aventi più di una ragioneria centrale, tale rendiconto sarà inviato a quella che tiene la contabilità delle spese generali e comuni.

Nei casi in cui all'ultimo comma dell'art. 6, il funzionario delegato si limiterà a compilare il proprio rendiconto nel modo indicato nella prima pagina del modello n° 5, lasciando alla competente ragioneria del Ministero il còmpito di formare il riepilogo tracciato nella seconda pagina, in base ai rendiconti (modello 4) che riceverà direttamente dai corpi militari e da altri uffici.

Art. 8. Le amministrazioni centrali invieranno trimestralmente il proprio rendiconto (mod. 4) alla ragioneria centrale, di cui al precedente art. 7.

Art. 9. Le ragionerie ministeriali esamineranno i rendiconti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, e alla fine dell'anno riassumeranno in un prospetto generale l'inessere al 1° gennaio, l'entrata e l'uscita che si è verificata durante l'anno, e l'inessere al 31 dicembre dei francobolli e cartoline di Stato presso le amministrazioni centrali, i funzionari delegati, gli uffici governativi e gli ufficiali isolati dei rispettivi Ministeri sottoponendo quindi un tale prospetto all'approvazione del rispettivo capo di amministrazione.

Art. 10. Il pagamento dei francobolli e delle cartoline postali di Stato deve esser fatto, alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno, dai Ministeri, sulla esibizione dei conti presentati dalla direzione generale delle poste, corredati dalle quietanze emesse dalle amministrazioni centrali dei Ministeri e dai funzionari delegati.

Verificati i conti, le ragionerie di cui all'art. 7, spediranno i mandati di pagamento a favore del cassiere centrale della amministrazione delle poste.

Mod. n. 1. (Art. 1 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 30 settembre 1871, n. 8152.)

REGISTRO DELLE RICHIESTE
DEI
Francobolli e delle Cartoline di Stato

Ministero.....

(1).....

N. d'ordine....

.....*Addì*.....

Si richiedono al (3).....

.....

i Francobolli e le Cartoline di Stato di sotto specificati.

QUALITÀ	QUANTITÀ richieste	QUANTITÀ spedite	Valore
1	2	3	4
Francobolli			
Da Cent. 02			
Id. 05			
Id. 20			
Id. 30			
Da Lire 1. »			
Id. 2. »			
Id. 5. »			
Id. 10. »			
Cartoline			
Da Cent. 10			
Somma..			

Addì.....

Vennero regolarmente ricevuti i Francobolli e le Cartoline di Stato di sopra accennati per Lire.....

.....

(1) Uffizio richiedente.
(2) Qualità del richiedente.
(3) Uffizio a cui è diretta la richiesta.
(4) Qualità e firma del richiedente.
(5) Id. dello speditore.

Ministero.....

(1).....

N. d'ordine.....

Addì.....

Il sottoscritto (2) .....
richiede al (3).....
.....i Francobolli e le Cartoline di Stato infranotati per Lire.....
.....

Il (4).....

QUALITÀ	QUANTITÀ richieste	QUANTITÀ spedite	Valore	*Osservazioni*
5	6	7	8	9
Francobolli				
Da Cent. 02				
Id. 05				
Id. 20				
Id. 30				
Da Lire 1. »				
Id. 2. »				
Id. 5. »				
Id. 10. »				
Cartoline				
Da Cent. 10				
Somma..				

Spedito dal (3).....
.....*Addì*.....

Il (5).....

Addì.....

Il sottoscritto ha ricevuto la qualità e quantità dei Francobolli e delle Cartoline di Stato sopra specificati per Lire.....

Il.....

Mod. n. 2. (Art. 2 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 30 settembre 1874, n. 8152.)

REGISTRO DELLE SOMMINISTRAZIONI
DEI
Francobolli e delle Cartoline di Stato

Ministero .....

N. d'ordine....

Francobolli e Cartoline di Stato spediti dal sottoscritto delegato del Ministero predetto al (2).....
.....

QUALITÀ	Quantità somministrate	Valore
1	2	3
Francobolli		
da Lire 0. 02		
Id. 0. 05		
Id. 0. 20		
Id. 0. 30		
Id. 1. »		
Id. 2. »		
Id. 5. »		
Id. 10. »		
Cartoline		
da Cent. 10		
Somma...		

Addì.....187
Il Delegato

Pervenuta la ricevuta con la data del.....

(1) Ufficio a cui si fa la spedizione.
(2) Qualità e firma del ricevente.

Ministero .....

N. d'ordine.....

Addì.....187

Il sottoscritto delegato dal Ministero predetto spedisce (1).....
..... i Francobolli e le Cartoline di Stato infranotati per Lire.....
.....

Il Delegato

QUALITÀ	Quantità somministrate	Valore	*Annotazioni*
4	5	6	7
Francobolli			
da Lire 0. 02			
Id. 0. 05			
Id. 0. 20			
Id. 0. 30			
Id. 1. »			
Id 2. »			
Id. 5. »			
Id. 10. »			
Cartoline			
da Cent. 10			
Somma...			

.....*Addì*.....187

Il sottoscritto ha ricevuto le qualità e quantità dei Francobolli e delle Cartoline di Stato sopra specificati alla colonna 5ª per Lire....
.....

Il (2).....

Mod. n. 3. (Art. 4 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 30 settembre 1874, n 8152)

Ministero . . . . . .

(*)

REGISTRO

del movimento dei Francobolli e delle Cartoline di Stato eseguito a cura del Delegato del Ministero suddetto.

Avvertenza.

Occorrendo per l'entrata un numero di pagine minore che per l'uscita, saranno destinate le prime tre pagine all'entrata, e le seguenti all'uscita, cui sarà assegnato quel maggior numero di pagine, che farà d'uopo. A tale effetto questo stampato ha due intercalari, l'uno distinto colla lettera *A* avente tanto l'entrata quanto l'uscita, l'altro distinto colla lettera *B* avente soltanto l'uscita.

(*) Indicare la provincia o la circoscrizione in cui il delegato esercita le sue funzioni.

Entrata

DATA		PROVENIENZA dei Francobolli e delle Cartoline di Stato	N.° d'ordine delle bollette Mod. n. 1	VALORE			Osservazioni
Mese	Giorno			dei Francobolli	delle Cartoline	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8

Uscita

UFFIZI a cui si spediscono i Francobolli e le Cartoline di Stato 1	N° d'ordine delle bollette Mod. n. 2.	VALORE			Osservazioni 6
		dei Francobolli 3	delle Cartoline 4	TOTALE 5	

Mod. n. 4. (Articoli 6 e 8 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 30 settembre 1874, n. 8452.)

MINISTERO . . . . . .

Ufficio. . . . . .

Rendiconto *dei Francobolli e Cartoline di Stato ricevuti e consumati durante il trimestre 187*

	Valore dei Francobolli Lire	Valore delle Cartoline Lire	TOTALE	*Osservazioni*
Inessere al principio del trimestre.				
Ricevuto colla bolletta N.				
delli . . . . . (a)				
In tutto . . .				
Consumato durante il trimestre . .				
Inessere alla fine del trimestre. . .				

Addì . . . . . .

Il . . . . . .

(a) Nei casi in cui per effetto delle speciali disposizioni contemplate dal terzo comma dell'art. 6, questo rendiconto venisse trasmesso direttamente alla Ragioneria del Ministero, si dovrà aggiungervi l'indicazione dell'ufficiale delegato dal quale si ebbe la somministrazione.

Mod. n. 5. (Art. 7 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 30 settembre 1874, n. 842)

Ministero . . . . . .

(*)

RENDICONTO

dei Francobolli e delle Cartoline di Stato
ricevuti e spediti dal sottoscritto durante il trimestre 187

ENTRATA.

	VALORE dei Francobolli — Lire	VALORE delle Cartoline — Lire
Inessere al principio del trimestre.....		
Somministrazioni ricevute dalla Direzione delle poste.....		

USCITA.

	VALORE dei Francobolli — Lire	VALORE delle Cartoline — Lire
Spedizioni fatte agli uffizi governativi.....		
Inessere alla fine del trimestre.....		

Addì . . . . . .

Il Delegato

(*) Indicare la provincia o la circoscrizione in cui il delegato esercita le sue funzioni.

RIEPILOGO *dei rendiconti (mod. n. 4) relativi al*

UFFIZI ed ufficiali autorizzati ad usare i Francobolli e le Cartoline di Stato	ENTRATA									
	SOMMINISTRAZIONI FATTE dal Delegato						Inessere del trimestre precedente		Somma totale delle colonne 4 e 5	
	Francobolli		Cartoline		Somma totale					
1	2		3		4		5		6	
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.

trimestre 187 presentati dagli uffici ed ufficiali governativi.

USCITA											
CONSUMO desunto dal modello n. 4						Inessere alla fine del trimestre in corso		Somma totale delle colonne 9 e 10		*Osservazioni*
dei Francobolli		delle Cartoline		Somma totale						
7		8		9		10		11		12
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	

Istruzioni speciali relative al carteggio ufficiale fra le autorità, corpi ed uffici militari in relazione alle prescrizioni portate dal Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla franchigia postale, con n. 3 tavole di progressione relative alla tassa di francatura delle lettere, pacchi di carte manoscritte sotto fascia, campioni di merci e stampe d'ogni genere per l'interno del Regno. — 11 dicembre.

1. Ciascuna autorità, corpo od ufficio, ammessi all' uso dei francobolli di Stato col Reale Decreto 1° novembre 1874 N. 2230 (serie 2ª), potranno valersene nella corrispondenza ufficiale, che nei limiti dei regolamenti in vigore loro occorra di tenere per il disbrigo delle rispettive incumbenze.

2. Occorrendo di ammettere all'uso dei francobolli di Stato nuovi uffici, oltre a quelli indicati nella tabella annessa al succitato Reale Decreto, o di escludere alcuni di quelli nella medesima compresi, ne dovrà esser fatta la proposta al Ministero della guerra, Segretariato generale, il quale deciderà sulla convenienza di essa, ed occorrendo promuoverà, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, il relativo Sovrano provvedimento.

3. Fino a nuova disposizione dagli uffici dipendenti dal Ministero della guerra non potranno essere impiegate al carteggio ufficiale le cartoline di Stato, ammesse dalla legge e dal regolamento sulla abolizione della franchigia postale.

4. Gli uffici militari ammessi all'uso dei francobolli di Stato se ne provvederanno direttamente dal delegato militare della divisione a cui appartengono, facendo la richiesta di cui all'art. 2 delle Istruzioni annesse al Decreto del Ministero delle finanze del 30 settembre 1874.

Però le frazioni di corpo ed uffici secondari, quand'anche si trovino in territorio di una divisione militare diversa da quella in cui risiede il rispettivo ufficio principale, saranno forniti direttamente da questo dei francobolli occorrenti, a termini della facoltà fattane dall' ultimo alinea dello stesso art. 2 sovracitato.

In queste condizioni sono i seguenti uffici:

Direttore della sezione dell' istituto topografico militare in Napoli (*il quale li riceve dal direttore dell'istituto*);

Direttori delle biblioteche militari di presidio (*i quali li ricevono dal comando del distretto o corpo da cui le biblioteche sono amministrate*);

Presidenti dei tribunali militari territoriali (*i quali li ricevono dall'avvocato fiscale militare*);

Ufficiali istruttori (*idem*);

Comandanti di provincia, circondario, sezione o stazione dei reali carabinieri (*i quali li ricevono dai rispettivi comandanti di legione salve le variazioni che ordinerà il Ministero dell'interno da cui ricevono i francobolli*);

Comandanti di compagnia di carcerati (*i quali li ricevono dal comando degli stabilimenti penali, e delle compagnie di disciplina*);

Comandanti di compagnie di reclusi (*idem*);

Comandanti delle compagnie di disciplina (*idem*);

Comandanti dei distaccamenti militari (*i quali li ricevono dai rispettivi comandanti di corpo*);

Comandanti delle compagnie alpine (*i quali li ricevono dai comandanti dei rispettivi distretti militari*);

Comandanti locali d'artiglieria (*i quali li ricevono dalle rispettive direzioni d'artiglieria*);

Sezioni staccate del genio militare (*le quali li ricevono dalle rispettive direzioni territoriali del genio*);

Comandanti locali del genio militare (*idem*);

Uffici isolati del genio militare (*idem*);

Sezioni staccate del commissariato militare (*le quali li ricevono dalla rispettiva direzione divisionale di commissariato, eccettuata la sezione di Cagliari*);

Contabili dei panifici militari (*idem, eccettuati i panifici della Sardegna i quali li ricevono dalla sezione di commissariato di Cagliari*);

Direttori degli ospedali succursali (*i quali li ricevono dal direttore di sanità militare*);

Infermerie speciali di presidio (*le quali li ricevono dal corpo da cui sono amministrate*);

Presidenti di commissione di rimonta (*i quali li ricevono dal Ministero della guerra*);

Generale ispettori (*i quali li ricevono all'ufficio a cui appartengono*);

Ufficiali dell'esercito in missione (*i quali li ricevono dall'ufficio a cui appartengono*);

Ufficiali ai lavori geodetici e topografici (*idem*);

Impiegati dell'istituto topografico militare ai lavori geodetici e topografici (*idem*);

Ispettore del corpo veterinario militare (*idem*);

Ispettore chimico farmaceutico (*idem*);

Commissariato militare per le ferrovie (*idem*);

5. In caso di urgenza tuttavia, le autorità, frazioni di corpo ed uffici secondari di cui al § precedente potranno rivolgersi direttamente al delegato militare del territorio in cui risiedono, rilasciandogli una richiesta provvisoria, ma dovranno contemporaneamente somministrare i dati occorrenti ai propri uffici per il rilascio al delegato della definitiva richiesta modello N. 2 delle sovraccennate Istruzioni.

6. Giusta gli accordi passati tra questo Ministero con quello dello interno, la provvista dei francobolli di Stato occorrenti per la corrispondenza dell'arma dei reali carabinieri (eccettuato il comitato e la legione allievi) vien fatta per cura del Ministero dell'interno.

7. La forma usuale sotto cui debba essere spedita la corrispondenza di ufficio è quella *sottofascia* e potrà essere adoperata tanto per il carteggio delle autorità, corpi ed uffici fra di loro, quanto col Ministero.

Occorrendo di dirigere varie lettere ad uno stesso ramo di servizio dovranno spedirsi sotto una stessa fascia per ottenere una minore spesa d'affrancamento.

8. Per la corrispondenza che non oltrepassa il peso di 15 grammi e per quella che contiene comunicazioni o documenti di servizio che richieggono riservatezza si adopererà il piego chiuso.

9. Le lettere ed i pieghi sottofascia deggiono avere due fascie di carta consistente incrociate.

Si dovrà evitare che le fascie stesse restino applicate l'una all'altra, od alla lettera od al piego affinchè occorrendo si possa facilmente riconoscere le carte che racchiudono.

10. La corrispondenza ufficiale sotto qualunque delle forme suindicate dee portare:

1° Sull'indirizzo l'indicazione esatta della qualità del destinatario, senza indicazione personale, fatta eccezione per le corrispondenze dirette agli ufficiali od impiegati isolati od in missione, pei quali è ammesso l'indirizzo nominativo seguito dal titolo dell'ufficio di cui sono rivestiti;

2° Superiormente all'indirizzo, nell'angolo a destra, il francobollo, ed in quello a sinistra il contrassegno o bollo di ufficio.

11. L'incaricato della spedizione della corrispondenza dovrà usare attenzione e diligenza nel disimpegno dell'incarico affidatogli. Procurerà specialmente di evitare che le lettere siano spedite mancanti del contrassegno o del bollo, e che il valore dei francobolli apposti su di esse non corrisponda alle

tasse indicate nelle tavole di progressione annesse alle presenti Istruzioni.

12. I capi di corpo e di servizio dovranno esercitare attenta vigilanza onde prevenire gli abusi e le infrazioni nella spedizione dei rispettivi carteggi ufficiali.

Nei casi ora indicati essi dovranno immediatamante fare un particolareggiato rapporto alle autorità da cui dipendono la quale ne informerà il Ministero per i provvedimenti che ravviserà del caso.

13. Per la contabilità dei francobolli di Stato si osserveranno le Istruzioni annesse al decreto 30 settembre 1874: avvertendo però che le autorità, corpi ed uffici tutti dipendenti dal Ministero della guerra, meno i carabinieri, che sono provvisti dei francobolli per cura del Ministero dell'interno, dovranno trasmettere direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria del segretariato generale) anzichè all'ufficiale delegato, i rendiconti trimestrali modulo 4; e gli ufficiali delegati dovranno alla loro volta attenersi alle prescrizioni dell'ultimo alinea dell'art. 7 delle Istruzioni stesse.

14. Per allontanare ogni ostacolo all'attuazione della legge all' epoca stabilita, la prima provvista di stampati, conformi ai modelli uniti alle succitate Istruzioni, fu fatta per cura di questa Ministero.

Le altre provviste però che occorreranno nell'avvenire saranno fatte secondo le norme in vigore per gli altri stampati.

15. Gli uffici che debbono provvedersi di francobolli dai delegati del Ministero della guerra ne faranno immediata richiesta al delegato stesso, limitando però le loro domande onde non eccedere ed avendo presente che qualora nel corso del trimestre venissero a riconoscere l'insufficienza potranno far delle richieste supplettive.

Il Ministro — RICOTTI.

TAVOLA DI PROGRESSIONE

della tassa delle lettere nell'interno del Regno.

PROGRESSIONE DEL PESO DELLE LETTERE	Num. dei porti	TASSA delle lettere che si francano		TASSA delle lettere non francate	
		pel distretto postale	per oltre il distretto	pel distretto postale	per oltre il distretto
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Fino a grammi 15 inclusivamente	1	— 5	— 20	— 10	— 30
da oltre » 15 a grammi 30	2	— 10	— 40	— 20	— 60
» » 30 a » 45	3	— 15	— 60	— 30	— 90
» » 45 a » 60	4	— 20	— 80	— 40	1 20
» » 60 a » 75	5	— 25	1 —	— 50	1 50
» » 75 a » 90	6	— 30	1 20	— 60	1 80
» » 90 a » 105	7	— 35	1 40	— 70	2 10
» » 105 a » 120	8	— 40	1 60	— 80	2 40
» » 120 a » 135	9	— 45	1 80	— 90	2 70
» » 135 a » 150	10	— 50	2 —	1 —	3 —
» » 150 a » 165	11	— 55	2 20	1 10	3 30
» » 165 a » 180	12	— 60	2 40	1 20	3 60
» » 180 a » 195	13	— 65	2 60	1 30	3 90
» » 195 a » 210	14	— 70	2 80	1 40	4 20
» » 210 a » 225	15	— 75	3 —	1 50	4 50
» » 225 a » 240	16	— 80	3 20	1 60	4 80
» » 240 a » 255	17	— 85	3 40	1 70	5 10
» » 255 a » 270	18	— 90	3 60	1 80	5 40
» » 270 a » 285	19	— 95	3 80	1 90	5 70
» » 285 a » 300	20	1 —	4 —	2 —	6 —
» » 300 a » 315	21	1 05	4 20	2 10	6 30
» » 315 a » 330	22	1 10	4 40	2 20	6 60
» » 330 a » 345	23	1 15	4 60	2 30	6 90
» » 345 a » 360	24	1 20	4 80	2 40	7 20

e così progressivamente aggiungendo un porto per ogni maggior peso di 15 grammi e frazione di 15 grammi.

TAVOLA DI PROGRESSIONE

della tassa dei pacchi di carte manoscritte sotto fascia, per l'interno del Regno.

PROGRESSIONE DEL PESO DEI PACCHI	TASSA dei pacchi che si francano		TASSA dei pacchi non francati	
	L.	C.	L.	C.
Fino a grammi 50 inclusivamente	—	20	—	40
da » 50 a grammi 500.....	—	40	—	80
» » 500 a » 1000.....	—	80	1	60
» » 1000 a » 1500.....	1	20	2	40
» » 1500 a » 2000.....	1	60	3	20
» » 2000 a » 2500.....	2	—	4	—
» » 2500 a » 3000.....	2	40	4	80
» » 3000 a » 3500.....	2	80	5	60
» » 3500 a » 4000.....	3	20	6	40
» » 4000 a » 4500.....	3	60	7	20
» » 4500 a » 5000.....	4	—	8	—

e così progressivamente aggiungendo per ogni 500 grammi la tassa di 40 centesimi per gli oggetti *francati* e di 80 pei non **francati**.

TAVOLA DI PROGRESSIONE

della tassa di francatura dei campioni di merci e delle stampe d'ogni genere per l'interno del Regno.

PROGRESSIONE DEL PESO	QUANTITA' dei porti	MONTARE DELLA TASSA per le stampe periodiche consegnate alla posta dagli editori nelle prescritte forme.		MONTARE DELLA TASSA per stampe periodiche impost. alla spicciolata, per stampe non periodiche e per campioni merci.	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.
fino a grammi 40 inclusiv.	1	—	1	—	2
oltre 40 sino a 80 inclus.	2	—	2	—	4
» 80 » 120 »	3	—	3	—	6
» 120 » 160 »	4	—	4	—	8
» 160 » 200 »	5	—	5	—	10
» 200 » 240 »	6	—	6	—	12
» 240 » 280 »	7	—	7	—	14
» 280 » (1) 320 »	8	—	8	—	16
» 320 » 360 »	9	—	9	—	18
» 360 » 400 »	10	—	10	—	20
» 400 » 440 »	11	—	11	—	22
» 440 » 480 »	12	—	12	—	24
» 480 » 520 »	13	—	13	—	26
» 520 » 560 »	14	—	14	—	28
» 560 » 600 »	15	—	15	—	30
» 600 » 640 »	16	—	16	—	32
» 640 » 680 »	17	—	17	—	34
» 680 » 720 »	18	—	18	—	36
» 720 » 760 »	19	—	19	—	38
» 760 » 800 »	20	—	20	—	40
» 800 » 840 »	21	—	21	—	42
» 840 » 880 »	22	—	22	—	44
» 880 » 920 »	23	—	23	—	46
» 920 » 960 »	24	—	24	—	48
» 960 » 1000 »	25	—	25	—	50

(1) Il peso di un pacco di campioni è limitato a 300 grammi.

PROGRESSIONE DEL PESO	QUANTITA' dei porti	MONTARE DELLA TASSA per le stampe periodiche consegnate alla posta dagli editori nelle prescritte forme.		MONTARE DELLA TASSA per stampe periodiche impost. alla spicciolata, per stampe non periodiche e per campioni merci.	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.
oltre 1000 sino a 1040 inclus.	26	—	26	—	52
» 1040 » 1080 »	27	—	27	—	54
» 1080 » 1120 »	28	—	28	—	56
» 1120 » 1160 »	29	—	29	—	58
» 1160 » 1200 »	30	—	30	—	60
» 1200 » 1240 »	31	—	31	—	62
» 1240 » 1280 »	32	—	32	—	64
» 1280 » 1320 »	33	—	33	—	66
» 1320 » 1360 »	34	—	34	—	68
» 1360 » 1400 »	35	—	35	—	70
» 1400 » 1440 »	36	—	36	—	72
» 1440 » 1480 »	37	—	37	—	74
» 1480 » 1520 »	38	—	38	—	76
» 1520 » 1560 »	39	—	39	—	78
» 1560 » 1600 »	40	—	40	—	80
» 1600 » 1640 »	41	—	41	—	82
» 1640 » 1680 »	42	—	42	—	84
» 1680 » 1720 »	43	—	43	—	86
» 1720 » 1760 »	44	—	44	—	88
» 1760 » 1800 »	45	—	45	—	90
» 1800 » 1840 »	46	—	46	—	92
» 1840 » 1880 »	47	—	47	—	94
» 1880 » 1920 »	48	—	48	—	96
» 1920 » 1960 »	49	—	49	—	98
» 1960 » 2000 »	50	—	50	—	—

e così di seguito aggiungendo un porto per ogni 40 gr. o frazione di 40 grammi (2).

(2) Il peso di un pacco di stampe è limitato a 5 chilogrammi.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44. Pubblicato l'11 dicembre 1874 **Parte I**

DICEMBRE 4. — Istruttori e maestri di scherma per l'Esercito, *pag.* 489.
» 5. — Maestri o sottomaestri di scherma. - Nuova denominazione, *pag.* 492.
» 6. — Scuola magistrale di scherma, *pag.* 492.
» 7. — Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile, *pag.* 492.
» 8. — Non possono essere ufficiali della milizia mobile, *pag.* 493.
» 9. — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (supplemento N. 10 del *Giornale Militare* 1870), *pag.* 491.

Atto N. **249**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 29). — **Istruttori e maestri di scherma per l'Esercito**. — 4 dicembre.

1. L'insegnamento della scherma nell'Esercito è affidato a *maestri* e *sotto-maestri* di scherma quali impiegati civili, e ad *istruttori* o *sottistruttori* di scherma sottufficiali dell'Esercito.

2. I *sotto-maestri* e *maestri* di scherma civili prestano esclusivamente servizio nelle scuole militari e nei riparti d'istruzione.

I *sottistruttori* ed *istruttori* militari possono prestare servizio nelle scuole mititari, riparti d'istruzione ed altri corpi tutti dell'Esercito.

3. Per la dipendenza ed obblighi dei *sottistruttori* ed *istruttori* di scherma, è applicabile quanto vien stabilito dai §§ 365, 366 e 395 del Regolamento di disciplina per gli attuali maestri e sotto-maestri di scherma.

4. I *sottistruttori* ed *istruttori* di scherma per incondotta, o quando più non possedano le qualità richieste per l'insegnamento della scherma incorrono nella sospensione od esonerazione del loro impiego speciale e rientrano nelle condizioni degli altri sottufficiali di pari grado.

La sospensione dall'impiego d'istruttore o sottistruttore di scherma è ordinata dal comandante di corpo; la esonerazione dall'impiego è ordinata dal Ministero in seguito a proposta motivata del comandante di corpo.

5. La sospensione e retrocessione da sottufficiale, giusta gli articoli 172, 173 e 174 del Regolamento di disciplina, ha pure per effetto la sospensione od esonerazione dell'impiego d'istruttore o sottistruttore di scherma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 40, pag. 425; *Atto* 231. Nota N. 12, *leggasi*: Nota N. 15.
» 40, » 425; » 232. » N. 13, *leggasi*: » N. 16.

6. I sottistruttori saranno esclusivamente del grado di sergenti; gli istruttori potranno essere promossi dal rispettivo comandante di corpo al grado di furiere dopo 5 anni di grado di sergente, e dopo 10 anni di grado di sergente e furiere, presi complessivamente, potranno essere promossi a furiere maggiore.

7. I sottufficiali sottistruttori ed istruttori di scherma fruiscono d'un trattamento eguale a quello degli altri sottufficiali di pari grado dell'arma cui essi appartengono, ed hanno inoltre, a carico della massa generale uomini un soprassoldo giornaliero:

I sottistruttori . . . . . L. 0,60.
Gli istruttori . . . . . » 1,00.

I sottufficiali però attualmente addetti all'insegnamento della scherma che godono di un assegno superiore a quello indicato continueranno a percepirlo.

I sottufficiali istruttori e sottistruttori di scherma vestono l'uniforme dell'arma o corpo presso cui essi prestano servizio. È fatta però eccezione per quelli che prestano servizio presso le scuole militari e reparti d'istruzione, i quali potranno continuare a vestir l'uniforme del corpo dal quale provengono.

9. I maestri e sotto-maestri (civili) di scherma prestano il loro servizio a seconda dei regolamenti interni degli stabilimenti dei quali essi fanno parte.

10. Per le norme disciplinari saranno loro applicati i regolamenti in vigore per gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

11. Fra gli allievi dei battaglioni, compagnie, batterie e squadroni d'istruzione, che abbiano ultimati i due anni di corso per acquistare l'idoneità al grado di sergente e che ne facciano domanda, vengono scelti annualmente i sergenti allievi istruttori di scherma e questa scelta è fatta da apposita commissione mediante un esperimento che valga a fornire un sufficiente criterio sull'attitudine degli allievi per la scherma.

12. Gli allievi scelti come al numero precedente, vengono designati quali sergenti *allievi istruttori di scherma* e come tali devono compiere un corso speciale d'istruzione sulla scherma della durata di due anni, un anno cioè presso il reparto di istruzione al quale appartengono ed un secondo anno di perfezionamento presso la scuola magistrale di scherma in Milano.

Al termine di questo corso di perfezionamento i sergenti *allievi istruttori* di scherma vengono sottoposti ad opportuno esame per constatare la loro idoneità all'impiego di sottistrut-

tore di scherma. Coloro che sono giudicati idonei vengono destinati come sottistruttori in un reggimento, distretto, scuola militare o reparto d'istruzione a seconda dei posti disponibili, ed in difetto di questi sono avviati ad un corpo a prestarvi servizio da sottufficiale in attesa che vi siano posti vacanti di sottistruttori di scherma.

Ai sottistruttori di scherma è rilasciato dalla commissione esaminatrice una dichiarazione d'idoneità a tale impiego, e vien fatta per essi apposita annotazione sul rispettivo stato di servizio.

13. Le nomine dei *sottistruttori* di scherma ad *istruttori* sono fatte per disposizione ministeriale e separatamente per

La fanteria ed il genio;
Pei bersaglieri;
Per l'artiglieria;
Per la cavalleria;
Per le scuole militari ed i reparti d'istruzione.

14. Queste nomine si fanno a seconda dei posti disponibili e tenendo conto dell'anzianità, della capacità e della condotta dei promovibili.

15. Per regolare queste nomine il Ministero della guerra (Segretariato generale) terrà in corrente un ruolo dei *sottistruttori* ed *istruttori* di scherma divisi a seconda dell'arma o corpo cui appartengono giusta il riparto indicato al N. 13.

16. Onde si possa istituire e quindi tener a giorno siffatto ruolo ogni corpo dovrà trasmettere a questo Ministero (Segretariato generale) per ciascuno dei propri istruttori e sottistruttori di scherma: pel 25 del corrente mese il mod. 25, come pure una particolareggiata relazione sull'abilità degli istruttori e sottistruttori stessi firmata dagli ufficiali che hanno la direzione e l'ispezione della scuola di scherma e vidimata dal comandante del corpo; ed in seguito tutte le variazioni matricolari attinenti ai medesimi e volta a volta si verificheranno.

17. I posti disponibili da maestro civile di scherma sono riservati agli istruttori di scherma ed ai sotto-maestri (civili) (1).

Queste promozioni a maestro di scherma (civile) sono fatte in seguito ad apposito concorso, al quale non possono essere ammessi che i soli istruttori ed i sotto-maestri (civili) i quali per condotta, zelo ed anzianità di servizio ne sieno riconosciuti meritevoli.

Questo concorso consisterà in apposito esperimento di

(1) D'ora in avanti più non si faranno nuove nomine di sotto-maestri civili.

scherma da subirsi in Milano alla scuola magistrale secondo il metodo Radaelli.

18. I sottufficiali istruttori e sottistruttori di scherma possono concorrere al pari degli altri sottufficiali dell'Esercito, quando abbiano i voluti requisiti, all'ammissione al corso speciale della scuola militare in Modena ed al corso di contabilità in Parma.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **250**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 12). — **Maestri e sotto maestri di scherma. — Nuova denominazione**. — 5 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1875, gli attuali militari maestri e sotto-maestri di scherma assumeranno rispettivamente la denominazione di *istruttori e sottistruttori di scherma*. Perciò nel Regolamento di disciplina ed altre disposizioni in vigore, dove si parla di militari maestri e sotto-maestri di scherma, dovranno intendersi sostituite le suddette denominazioni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **251**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 5). — **Scuola magistrale di scherma.** — 6 dicembre.

1. È istituita presso il distretto militare di Milano una scuola magistrale di scherma per formare sottufficiali istruttori e sottistruttori di scherma per l'Esercito.

2. La direzione di detta scuola sarà dal comandante generale affidata ad un comandante di brigata del presidio di Milano, e l'istruzione sarà impartita dal professore di scherma sig. Radaelli Giuseppe.

3. Tanto gli allievi comandati a detta scuola, come il personale occorrente per la medesima, resteranno effettivi ai corpi ai quali appartengono e durante la loro permanenza presso la scuola stessa saranno aggregati al distretto di Milano.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **252**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 13). — **Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile.** — 7 dicembre.

Ogni qualvolta una classe vien provveduta di congedo assoluto, i comandanti di distretto dovranno ripianare i vuoti nei gradi ed impieghi di truppa dei quadri organici delle compagnie di milizia mobile. A tal fine potranno promovere

al grado effettivo, pel quale già vennero dichiarati idonei, tanto i volontari di un anno ascritti alla milizia mobile, quanto gli altri militari l'idoneità dei quali risultasse dalle annotazioni apposte dai comandanti di corpo nei fogli matricolari modello N. 21 e 22 trasmessi ai distretti all'epoca del passaggio nella milizia dei militari cui si riferiscono.

Le variazioni cui danno origine queste promozioni saranno perciò consegnate tanto sulle carte amministrative delle compagnie, quanto nello stato delle variazioni che si manda all'ufficio di revisione e nella situazione graduale numerica modello N. 7 che viene trasmessa al Ministero.

Resta così soppressa la prescrizione di cui il N. 16 della Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 8 novembre 1871 (pag. 954 del *Giornale Militare*). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **253.** — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 5). — **Non possono essere ufficiali della milizia mobile.** — 8 dicembre.

L'esercizio della massima parte degli impieghi che possono affidarsi agli scrivani locali essendo stato riconosciuto incompatibile col servizio che in tempo di guerra sono chiamati a prestare gli ufficiali della milizia mobile, il Ministero determina:

1. D'ora innanzi nessuno potrà essere nominato scrivano locale se è rivestito d'un grado di ufficiale nella milizia mobile. — Coloro però che attualmente siano ufficiali di milizia mobile e scrivani locali, potranno conservare le due qualità.

2. Gli ufficiali di milizia mobile che desiderano d'essere nominati scrivani locali, avendone le condizioni richieste, dovranno presentare al Ministero, insieme alla domanda di nomina a tale impiego ed ai documenti indicati al N. 3 dell'*Atto* N. 193, 2 ottobre corrente anno, anche la domanda di dimissione al grado d'ufficiale di milizia mobile.

3. Gli scrivani locali potranno però, in seguito a loro domanda, conseguire la nomina ad ufficiali di complemento o di riserva, semprechè abbiano le condizioni per ciò richieste, ma non sarà mai concesso loro il susseguente passaggio nella milizia mobile.

Quanto è detto nella presente Nota per gli scrivani locali è intieramente applicabile anche agli scrivani assistenti locali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **254**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 4). — **Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (Supplemento N. 10 del *Giornale Militare* 1870)**. — 9 dicembre.

DESIGNAZIONE DEI MEDICINALI	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale	Prezzo di Tariffa				ANNOTAZIONI
		Lire	Millesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
Clorale (idrato di). . . .	1	12	00	1	»	

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 45. Pubblicato il 18 dicembre 1871 **Parte I**

DICEMBRE 12. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria *pag.* 495.
» 43. — Disposizioni dell'antico regolamento di disciplina, d'istruzione e del servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore *pag.* 495.
» 13. — Formazione in battaglioni delle compagnie alpine, *pag.* 496.
» 13. — Trasferimento di stazione dei carabinieri reali da Bracco a Moneglia, *pag.* 498.
» 14. — Arredamento degli individui di truppa della milizia mobile, *pag.* 498.
» 15. — Fondo di oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, *pag.* 498.

Atto N. **255**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 65). — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.** — 12 dicembre.

È pubblicato il *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria*, che andrà in vigore in tutti i corpi di fanteria col 1° del 1875 in sostituzione delle parti seconda e terza del Regolamento di disciplina militare, di istruzione e di servizio interno per la fanteria, in data 30 ottobre 1859.

Ciascun ufficiale dell'arma di fanteria e del corpo di stato maggiore, come pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'Esercito, ha obbligo di provvedersi una copia del Regolamento di cui si annuncia la pubblicazione.

Ogni comando ed ufficio dovrà averne una copia ad uso d'ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria: ogni compagnia di fanteria quattro copie da pagarsi dalla massa generale uomini del corpo.

Per la richiesta i capi di corpo o di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872.

Ogni distretto ne riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 del 1872, e ne pagherà l'importo all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Il prezzo di vendita per le copie del nuovo *Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria* richieste al Ministero è di centesimi 50 per quelle richieste ai distretti od all'editore di centesimi 60. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **256**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 1) — **Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore.** — 13 dicembre.

Colla nuova pubblicazione del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, annunciata con l'*Atto* N. 255

e con quella del Regolamento di disciplina militare, in data 1° dicembre 1872, resta abrogato quello di disciplina, d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, in data 30 ottobre 1859. Siccome però quest'ultimo regolamento conteneva talune disposizioni le quali, per la loro indole non avrebbero trovato posto acconcio, nè nel regolamento di disciplina, nè in quello d'istruzione e servizio interno, esse vennero rimandate ad altro regolamento da pubblicarsi; onde frattanto resteranno in vigore le seguenti disposizioni, in quanto non siano già state antecedentemente modificate.

Art. 23. Onori resi dalle truppe riunite.
» 24. Onori resi dalle truppe in marcia.
» 25. Altre avvertenze circa gli onori.
» 109. Militari feriti per qualsiasi causa od infermati per cause provenienti dal servizio.
» 146. Sergente comandato d'ordinanza, in distaccamento, di guardia.
» 152. Caporali di guardia o comandati d'ordinanza.
» 160. Doveri del soldato essendo di guardia.
» 161. Suoi doveri essendo in sentinella.
» 198 a 208. Tribunali militari ed esecuzione delle pene.
» 307. Distinzione dei turni di servizio secondo la qualità della truppa che vi concorre.
» 308. Distinzione dei turni secondo la natura dei servizi.
» 309. Modo di computare i servizi.
» 318. Onori da rendersi dalle truppe adunate ai superiori del corpo.
» 320. Rassegne annuali.
» 321 a 324. Dei distaccamenti.
» 325 a 327. Delle scorte.
» 332. Riconoscimento degli ufficiali.
» 333. Riconoscimento dei sottufficiali e caporali.
» 335 a 368. Truppe in marcia.
» 369 a 373. Truppe a bordo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **257.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 30). — **Formazione in battaglioni delle compagnie alpine.** — 13 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 30 settembre 1873 che determina le tabelle graduali numeriche di formazione dell'Esercito.

Sulla proposta del Ministro della guerra:

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1° gennaio 1875 le 24 compagnie alpine invece che in *riparti* saranno formate in *battaglioni*.

Art. 2. La tabella annessa al presente Decreto d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra stabilisce la composizione dei battaglioni alpini e i distretti militari di cui fanno parte.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, il 13 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

Tabella di formazione dei battaglioni alpini.

BATTAGLIONI	COMPAGNIE ALPINE che ne fanno parte	Distretto militare dal quale il battaglione dipende
1° Battaglione	1ª compagnia 2ª id. 48ª id.	Cuneo
2° id.	3ª compagnia 46ª id. 47ª id.	Cuneo
3° id.	5ª compagnia 6ª id. 7ª id. 19ª id.	Torino
4° id.	4ª compagnia 8ª id. 9ª id. 20ª id.	Torino
5° id.	10ª compagnia 11ª id. 12ª id.	Como
6° id.	13ª compagnia 21ª id. 22ª id. 23ª id	Verona
7° id,	14ª compagnia 15ª id. 24ª id.	Treviso

Roma, addì 13 dicembre 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **258.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 6). — **Trasferimento di stazione da Bracco a Moneglia.** — 13 dicembre.

A datare dal 1° gennaio prossimo venturo la stazione dei reali carabinieri stabilita presentemente a Bracco (legione Torino, provincia di Genova) sarà trasferita a Moneglia.

Per il Ministro — MANASSERO.

N. **259.** — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE (Nota N. 6). — **Arredamento degl'individui di truppa della milizia mobile.** — 14 dicembre.

L'arredamento degl'individui di truppa della milizia mobile appartenente a reparti che debbano essere mobilitati è conforme a quello stabilito pel piede di guerra per gl'individui dell'esercito permanente; la milizia mobile è però senza chepì o capello, ma soltanto col berretto con visiera.

L'arredamento degli individui appartenenti a reparti di milizia mobile che non debbano essere mobilitati è conforme a quello suaccennato, senonchè non sono distribuiti i seguenti oggetti;

Borracce con coreggia;
Pacchetti di medicazione;
Teli da tenda con piccbetti e funicella.

I distretti militari ed i reggimenti di artiglieria e del genio non sono perciò provvisti che della metà delle borraccie, dei pacchetti di medicazione e dei teli da tenda che effettivamente occorrerebbero ai rispettivi reparti di milizia mobile; le compagnie alpine ne sono invece completamente provviste.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **260.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 96). — **Fondo di oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri.** — 15 dicembre.

L'annessa tabella stabilisce il fondo di oggetti di corredo che i reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri devono avere in principio d'ogni trimestre. Con tale fondo i reggimenti suddetti saranno in grado di fare le distribuzioni occorrenti in via ordinaria alla truppa nel corso del trimestre, e rimarrà loro sempre il necessario per la formazione delle dotazioni di guerra, di cui le avvertenze 5ª ed 8ª in calce allo specchio 13° del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione.

Il ripianamento degli oggetti distribuiti in un trimestre dovrà

essere fatto in principio del trimestre successivo; se però, per circostanze eccezionali, le distribuzioni fatte fossero di tale entità da portare il fondo al disotto dell'occorrente per le dotazioni di guerra, il ripianamento sarà fatto anche nel corso del trimestre.

Le dotazioni di guerra non dovranno essere formate che all'atto della mobilitazione, giacchè se gli oggetti di corredo fossero tenuti costantemente incassati e non rinnovati certamente si deteriorerebbero.

I consigli d'amministrazione dei reggimenti dovranno di massima prelevare dai distretti viciniori gli oggetti di cui abbisognano per rimpiazzare il consumo trimestrale; è però fatta eccezione per quelli segnati con asterisco, i quali potranno essere, a scelta dei consigli stessi, richiesti ai distretti od acquistati direttamente; nel limite e nei modi stabiliti dall'appendice all'Istruzione sui contratti del 27 dicembre 1873 (*Atto* N. 27 del 1874).

Oltre agli oggetti specificati nell'annessa tabella i reggimenti devono essere provvisti di panno nuovo, di panno usato, di tela cotone (basino), e di quanto altro loro occorre per le riparazioni e per la formazione dei colli da riparazioni da sarto e da calzolaio. Il panno e la tela dovranno richiedersi dai consigli d'amministrazione ai distretti, gli altri oggetti potranno essere acquistati direttamente dai consigli stessi come si è detto sopra.

I comandanti di reggimento stabiliranno il fondo di oggetti che dovrà essere dato a ciaschedun battaglione distaccato, senza però aumentare il quantitativo totale stabilito.

Quanto alle giubbe di panno pei reggimenti di fanteria di linea nulla è innovato al prescritto dall'*Atto* N. 198 del 1874, il quale prescrive che devono essere confezionate per cura del corpo a seconda dei bisogni, prelevando il panno e la tela dai distretti militari.

OGGETTI	FONDO per un reggimento di	
	Fanteria di linea	Bersaglieri
Asciugatoi	400	450
Berretti con visiera	80	»
*Bombe in metallo giallo da trofei	»	1350
Borraccie con coreggia	80	90
*Borse di pulizia complete	30	40
Camicie	300	370
Cappelli da bersagliere	»	40
Cappotti da fanteria	70	»
Chepì	50	»
*Copertura da chepì (tela cotone bianco)	50	»
*Coperture da cappello (tela cerata nera)	»	40
*Cordoni da bersagliere	»	30
*Coreggie da pantaloni	30	40
*Cravatte	150	220
*Cucchiai	30	40
*Distintivi in genere	Sec. il bisogno	
*Dischi da berretto	1050	»
*Fazzoletti	100	150
Farsetti a maglia	70	90
*Fez	»	150
Gavetta	30	50
*Ginocchielli	40	60
Giubbe di panno da bersagliere	»	50
Giubbe di tela	150	220
*Guanti di cotone bianchi	150	»
*Guanti di cotone neri	»	200
Libretti personali	30	40
Mantelline da bersaglieri	»	50
Mutande	300	380
*Nappine	560	»
*Numeri da spallini	750	900

OGGETTI	FONDO per un reggimento di	
	Fanteria di linea	Bersaglieri
Pacchetti di medicazione	150	200
Panciotti di panno o fasce	50	80
Pantaloni di panno	80	90
Pantaloni di tela	300	380
*Pennacchietti	»	40
*Pezzuole da piedi paia	250	300
*Picchetti per teli da tenda	120	150
*Sacchetti per arnesi fuori d'uso	50	60
*Sacchetti per galletta	300	380
Scarpe paia	1100	1400
*Scatolette pel grasso e lucido	30	40
*Stelle da chepì	80	»
*Stelle da berretto	150	»
*Spazzole da abiti	70	90
*Spazzole da scarpe	70	90
*Spazzole da fango	70	90
*Sotto-piedi con bottoni (a) paia	550	700
*Stellette di divisa (b)	900	1000
*Soggoli da chepì o cappello	150	240
Tasche a pane con coreggia	30	40
*Tazze di latta	50	60
Teli da tenda con picchetti a funicella	50	60
*Treccie da chepì da sottufficiale	Sec bis.	»
*Treccie da chepì da soldato	50	»
*Trofei da cappello da bersagliere	»	80
Uose di tela paia	950	1050
Zaini	10	15
*Colli da riparazioni da calzolaio completi da battaglione	3	4
*Colli da riparazioni da sarto completi da battaglione	3	4
*Filo di ferro metri	65	85

(a) Sono compresi i 5 paia sottopiedi che devono essere collocati in ciascheduno collo di riparazioni da calzolaio di compagnia.

(b) Sono comprese le 20 stellette di divisa che devono essere collocate in ciascheduno collo di riparazioni da sarto di compagnia.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 46. Pubblicato il 31 dicembre 1874 **Parte 1**

NOVEMBRE 26. — R. D. che approva la sostituzione d'alcuni numeri alle *Disposizioni di massima* approvate col R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione della indennità cavalli, *pag.* 501.

DICEMBRE 13. — R. D. che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprasoldo di carica di lire 300, *pag.* 505.

» 20. — Passaggio in proprietà dello Stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali, *pag.* 505.

» 20. — Numerazione e composizione delle brigate di fanteria, *pag.* 506.

» 21. — Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia, *pag.* 508.

» 21. — Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra, *pag.* 508.

» 21. — Norme da seguirsi nelle promozioni a caporali maggiori di maggiorità, *pag.* 508.

» 22. — Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile, *pag.* 508.

» 22. — Segnale *Attenti* sostituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali, *pag.* 509.

» 23. — Corpi cui va applicato il Regolamento approvato con R. D. 13 dicembre corrente, sull'istruzione e servizio interno per la fanteria, *pag.* 509.

» 23. — Alloggi di ufficiali nei quartieri, *pag.* 509.

» 23. — Apertura del tronco Eboli-Contursi, *pag.* 510.

» 23. — Modificazione all'*Atto* N. 507 circa l'istituzione di commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, *pag.* 511.

» 24. — Costituzione del comitato delle armi di linea ed istruzione relativa, *pag.* 511.

» 24. — Costituzione del comitato di sanità ed istruzione relativa, *pag.* 515.

» 28. — Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore, *pag.* 523.

» 29 — Divieto di accordare dispense da istruzione o servizio ai militari per attendere a studi universitari od altri, *pag.* 524.

Atto N. **261.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 13). — **Regio Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *Disposizioni di massima* approvate col R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione della indennità cavalli.** — 26 novembre.

RELAZIONE A S. M.

SIRE

Le *Disposizioni di massima sugli stipendi e assegnamenti fissi nell'esercito*, che V. M. si degnava sancire con R. D. del 31 scorso maggio, stabiliscono che, fatta eccezione degli ufficiali generali, dei capi di corpo e di servizio, *tutti gli ufficiali a cui sono assegnate razioni foraggio siano sottoposti alla ritenzione della indennità cavalli*, allo scopo di formare e mantenere costantemente per ciascuno di essi un determinato fondo di massa rimonta.

Avviene che parecchi di questi ufficiali, senza ricorrere ad anticipazioni di somme, acquistano direttamente cavalli dal commercio e si mantengono sempre montati in modo corrispondente al loro grado e secondo che le esigenze del servizio lo richiedono.

Ora non sembra equo di sottoporre questi ufficiali che si provvedono e si riforniscono di cavalli a proprie spese alla ritenzione dell' indennità per costituire il fondo di massa rimonta; si troverebbe quindi giusto di fare per essi un eccezione alle disposizioni di massima adottate.

Il riferente pertanto ha divisato provvedere alla bisogna proponendo alla sanzione di V. M. nuove disposizioni di massima, in forza delle quali non sarebbero più sottoposte alla ritenzione dell' indennità cavalli che due categorie di ufficiali, cioè:

Quelli che hanno debiti per cavalli loro forniti dallo Stato: e per essi la ritenzione deve continuare fino all' estinzione del debito;

Quelli a cui essendo assegnate razioni foraggio, sono sprovvisti di cavalli: per questi la ritenzione deve servire a costituire il fondo individuale di rimonta.

Ove la proposta incontri l'aggradimento della M. V., al riferente non resta che pregarla di munire dell'Augusta sua firma il qui unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d' Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 31 maggio 1874, che approva le disposizioni di massima intorno agli stipendi ed assegnamenti fissi stabiliti dalla legge 19 marzo 1874, N. 1857;

Sulla proposta del Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Ai N. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 delle disposizioni di massima poste a seguito della tabella I, annessa al precitato Nostro Decreto del 31 maggio 1874, sono sostituiti quelli contenuti nell'allegato che fa seguito al presente Decreto, e d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, 26 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

Disposizioni di massima da sostituirsi a quelle approvate col R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione della indennità cavalli.

14. Il diritto all' indennità cavalli comincia dal giorno che l'ufficiale acquista il diritto a razioni di foraggio; conseguentemente questo diritto si modifica dal giorno che l'ufficiale è posto in una posizione cui sia annessa una maggiore o mi-

nore indennità cavalli, e cessa interamente quando cessa il diritto ad ogni razione di foraggio.

L'ufficiale in disponibilità o in aspettativa avente diritto a razione di foraggio ha pure ragione all' intera indennità cavalli dell'arma cui appartiene.

15. L' indennità cavalli è regolata a giornate nella stessa maniera che lo stipendio, computando i mesi come composti di trenta giorni.

16. Questa indennità viene mensualmente pagata agli ufficiali insieme collo stipendio.

Si fa però eccezione:

a) per gli ufficiali che sebbene abbiano diritto a razioni foraggio non tengono cavalli;

b) per quelli che hanno debiti verso lo Stato per acquisto di cavalli.

In quessi casi l' indennità cavalli è mensualmente ritenuta a favore della massa individuale di rimonta da costituirsi per ognuno di cotali ufficiali, ed è versata nella cassa del corpo cui essi appartengono.

17. Per gli ufficiali indicati alla lettera *a*) dal precedente numero, la ritenuta della indennità continua fino a tanto che il credito della loro massa individuale raggiunga il limite seguente:

L. 1200 per gli ufficiali che hanno diritto all'indennità di L. 300 o superiore;

L. 900 per gli ufficiali che hanno diritto all' indennità di L. 240;

L. 600 per gli ufficiali che hanno diritto all' indennità di L. 180.

Per gli ufficiali indicati alla lettera *b*) del numero precedente, la ritenuta continua fino a tanto che abbiano estinto il loro debito.

18. Quando la massa rimonta degli ufficiali non provvisti di cavallo, raggiunga il limite del credito fissato dal N. 17, e quando gli ufficiali provvisti di cavalli abbiano estinto il debito incontrato per l'acquisto dei medesimi, le successive rate dell'indennità vengono loro mensualmente pagate collo stipendio, come è detto al N. 16.

19. L'ufficiale che non tiene cavallo, venendo a provvedersene per conto proprio, ha diritto di riscuotere il fondo che avesse fatto sulla sua massa di rimonta e di ricevere alla mano le successive rate della indennità.

Nel caso però che, entro il termine di anni quattro dall'ac-

quisto del cavallo, l'ufficiale lo venda e resti nuovamente sprovvisto di cavalli, egli è in obbligo di rifare il fondo che aveva alla propria massa, versando una corrispondente somma all'amministrazione del corpo.

Se l'ufficiale acquista cavalli dal Governo, il fondo della sua massa deve andare in conto del debito che per tale acquisto incontra, e la ritenuta mensuale dell'indennità continua fino ad estinzione del debito stesso.

20. In ogni altro caso il fondo fatto sulla propria massa rimonta dall'ufficiale che non tiene cavallo, rimane presso il corpo cui l'ufficiale appartiene, e non è a questi pagato se non quando lascia definitivamente il servizio o passa in una posizione nella quale non abbia diritto a foraggi, eccetto il caso del collocamento in aspettativa per motivi di famiglia.

21. La cessione di cavalli dello Stato agli ufficiali, da pagarsi colle ritenute della indennità cavalli, è regolata secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministero della guerra.

22. Il debito massimo che gli ufficiali possono contrarre verso la rispettiva massa rimonta per prezzo di cavalli loro ceduti dallo Stato, può ascendere, quando trattisi di ufficiali che acquistino per la prima volta il diritto a razioni di foraggio, ovvero avendone cessato lo riacquistino, sino a:

L. 2000 per gli ufficiali che hanno l'indennità cavalli di L. 300, o superiore;

L. 1500 per quelli che hanno l'indennità cavalli di L. 240;

L. 1000 per gli altri che hanno l'indennità cavalli di L. 180.

Successivamente ed in tutti gli altri casi, il debito massimo di ciascun ufficiale non dovrà mai oltrepassare il limite inversamente corrispondente a quello fissato dal precedente N. 16 per il correlativo fondo di massa compiuto.

23. Gli ufficiali non possono vendere i cavalli che essi hanno acquistato dal Governo se non quando ne abbiano intieramente scontato il prezzo, e dopo almeno trascorsi quattro anni dalla concessione.

Dove però circostanze eccezionali lo richiedessero, la vendita di tali cavalli potrà essere autorizzata, ma solo volgendone il retratto a saldo od in conto del residuo debito dell'ufficiale venditore verso la propria massa rimonta.

24. Il debito che possa avere verso la propria massa rimonta l'ufficiale che cessa dal servizio o passa in altra posizione, cui non sia annesso diritto ad indennità cavalli, è considerato come debito verso lo Stato; epperò, quando non venga direttamente pagato, dovrà essere soddisfatto, oltrechè col

prezzo dei cavalli dell'ufficiale, colle corrispondenti ritenute sulla pensione o sugli altri assegni che spettino al debitore.

Roma, il 26 novembre 1874.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **262**. — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 11). — **Regio Decreto che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprasoldo di carica di lire 300.** — 13 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2° del Nostro Decreto 31 maggio 1874 che stabilisce un soprasoldo annuo di L. 300 per gli ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di ufficiali di massa nei distretti e nei reggimenti di artiglieria, del genio e di cavalleria.

Considerando che alla carica di ufficiale di massa presso le legioni dei carabinieri reali sono annesse attribuzioni ed incumbenze che corrispondono a quelle degli ufficiali di massa presso i distretti e presso i corpi contemplati nel citato articolo;

Sulla proposta del Ministro della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pure assegnato un soprasoldo annuo di L. 300 agli ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di ufficiali di massa nelle legioni dei carabinieri reali e nella legione allievi.

Questo soprasoldo è pagato sui fondi delle masse generali uomini delle legioni.

Art. 2. La concessione fatta col presente Decreto avrà effetto dal 1° di gennaio 1875.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **263**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 97). — **Passaggio in proprietà dello Stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali.** — 20 dicembre.

Come già si è fatto, in forza del Regolamento 1° dicembre 1870, per i corpi dell'Esercito, il ministero determina che si

faccia per le legioni, che cioè passino in proprietà dello Stato le stoffe, le cose di vestiario e gli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri, che si troveranno in fondo nei magazzini delle legioni dopo assestati i conti del 4° trimestre, cioè alla data del 31 dicembre 1874.

Dal 1° gennaio 1875, s'intendono pertanto estese ed applicate alle legioni dei carabinieri sia le disposizioni che regolano presso gli altri corpi la dimostrazione dei conti degli oggetti di equipaggiamento, sia l'*Istruzione 27 dicembre 1873* sul modo di procedere agli acquisti e alla stipulazione dei contratti degli oggetti stessi.

In quanto alle piccole provviste che le amministrazioni delle legioni possono fare a tenore dell'*Atto* N. 27 del 16 febbraio 1874, la somma complessiva che ciascuna legione può spendere in ogni trimestre, è fissata in:

L. 3000 per la legione allievi;

» 2000 per le legioni territoriali. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **264**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 31). — **Numerazione e composizione delle brigate di fanteria**. — 20 dicembre.

Per quanto l'esperienza abbia dimostrata l'opportunità di avere i reggimenti di fanteria di linea non legati indissolubilmente in brigate, al che si è provveduto fin dal 1871 col Regio Decreto del 15 ottobre di quell'anno, è per altro fuor di dubbio che sta nell'interesse militare di alterare quanto meno è possibile la composizione di ciascuna brigata, epperò è studio di questo Ministero di mantenere riuniti e sotto il medesimo comandante, fin dove lo permettono le esigenze finanziarie e del servizio, i reggimenti che formano brigata assieme, ed è suo intendimento che anche in caso di mobilitazione le brigate di fanteria vadano, come norma di massima, a costituire le divisioni attive, composte e comandate come si troveranno in pace. Per togliere perciò, con notevole semplificazione, la differenza di denominazione che dovrebbero assumere le brigate mobilitandosi, ed ogni qualvolta abbiano a mutare di sede, dando al tempo stesso più spiccatamente alle brigate il loro carattere di riparto tattico costituito anche in pace, questo Ministero determina che al N. 45 dei provvedimenti esecutivi emanati per l'esecuzione del Regio Decreto del 30 settembre 1873, col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sia sostituito il seguente:

« 15. Le brigate di fanteria si distingueranno con un nu-
« mero progressivo dal 1 al 40 ».

Per effetto di siffatta determinazione le brigate di fanteria rimarranno, a datare dal 1° gennaio 1875, numerate e costituite nel modo indicato nella seguente tabella (1).

NUMERO D'ORDINE delle brigate	COMANDANTI	REGGIMENTI
1ª brigata di fanteria	Colonnello Boni . . .	1° e 2° granatieri.
2ª id.	Magg. gen. Marchetti .	2° e 37° fanteria
3ª id.	Id. Bocca . .	3° e 48° id.
4ª id.	Id. Colli . . .	4° e 74° id.
5ª id.	Id. Molegari .	6° Id.
6ª id.	Id. Mirandoli .	7° e 8° id.
7ª id.	Id. Pasi . . .	9° e 10° id.
8ª id.	Colonnello Finazzi . .	11° id.
9ª id.	Magg. gen. Lostia . .	12° e 33° id.
10ª id.	Id. Balegno . .	13° e 14° id.
11ª id.	Id. Bestagno .	15° e 16° id.
12ª id.	Id. Casuccini .	17° e 18° id.
13ª id.	Colonn. Rodriguez . .	19° e 63° id.
14ª id.	Magg. gen. Cavagna. .	20° e 39° id.
15ª id.	Id. Charvet . .	21°, 22° e 61° id.
16ª id.	Id. Quadrio . .	23° e 24° id.
17ª id.	Id. Fontana . .	25° e 38° id.
18ª id.	Id. Albini . .	26° e 35° id.
19ª id.	Colonn. De Sauget L. .	27° e 28° id.
20ª id.	Magg. gen. Avogadro .	29° e 30° id.
21ª id.	Id. Gavigliani .	5°, 31 e 32° id.
22ª id.	Id. De Sauget G.	52° id.
23ª id.	Id. Carchidio .	34° e 60° id.
24ª id.	Id. Cavalchini .	36° e 73° id.
25ª id.	Id. Villani . .	40° e 51° id.
26ª id.	Id. De Fornari .	41° e 42° id.
27ª id.	Colonn. Caldellary . .	43° e 44° id.
28ª id.	Magg. Gen. Scalia . .	45°, 46° e 65° id.
29ª id.	Colonn. Belli	47° e 75° id.
30ª id.	Magg. gen. Garin . .	49° e 50° id.
31ª id.	Colonn. D'Oncieux . .	53° e 54° id.
32ª id.	Magg. gen. Linati . .	55° e 56° id.
33ª id.	Id. Vandone .	57° id.
34ª id.	Colonn. Merzlyak . . .	58° e 62° id.
35ª id.	Magg. gen. Ratti . .	59° e 76° id.
36ª id.	Id. Migliara . .	64° e 66° id.
37ª id.	Id. Nedbal . .	67° e 68° id.
38ª id.	Id. Marciandi .	69° e 70° id.
39ª id.	Id. Bassecourt .	1°, 71° e 72° id.
40ª id.	Id. Barattieri .	77° e 78° id.

Il Ministro — RICOTTI.

(1) L'attuale reparto in brigate è così fatto che nei cambi di guarnigione del venturo anno possano aver luogo alcuni spostamenti di reggimento da brigata a brigata, e ridurre la massima parte di esse a constare di 2 reggimenti.

N. **265**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 2). — **Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia**. — 21 dicembre.

Nel nuovo *Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria* essendo stato soppresso il servizio di ufficiale di settimana di compagnia, le attribuzioni assegnate dai vari regolamenti in vigore all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia, saranno devolute permanentemente: all' ufficiale più elevato in grado o più anziano dopo il comandante titolare od interinale della compagnia, se le attribuzioni stesse si riferiscono ad un servizio che riguarda collettivamente tutta la compagnia (come ad esempio, quello di firmare il libretto di ordinario); ed a ciascun ufficiale comandante di plotone, se riguardano particolarmente un plotone o soltanto qualche individuo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **266**. — MODELLARIO (Nota N. 3). — **Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra**. — 21 dicembre.

Sono approvati i modelli per gli stampati A, B, C, D, E, F, H, I, L, M prescritti dal tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell' esercito, ed essi prenderanno rispettivamente nella serie progressiva del modellario i numeri 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 e 391. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **267**. — REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO (Nota N. 25). — **Norme da seguirsi nelle promozioni a caporali maggiori di maggiorità**. — 21 dicembre.

Il disposto dell'*Atto* 244 del 1873 in quanto concerne i caporali maggiori di compagnia, squadrone e batteria, deve ugualmente applicarsi ai caporali maggiori di maggiorità.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **268**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 14). — **Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile**. — 22 dicembre.

Le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 252 del 7 corrente dicembre circa il ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile devono applicarsi anche ai riparti di milizia mobile appartenenti ai reggimenti di artiglieria e del genio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **269**. — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 18). — **Segnale *Attenti* sostituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali.** — 22 dicembre.

Ai rulli di tamburo stabiliti per rendere gli onori dalle truppe riunite agli ufficiali generali, le truppe di fanteria sostituiranno il segnale *Attenti* (Regolamento di esercizi e di evoluzioni) ripetuto a seconda del grado dell'ufficiale cui si rendono gli onori. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **270**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 3). — **Corpi cui va applicato il Regolamento approvato con R. D. 13 corrente mese.** — 22 dicembre.

Ad evitare ogni equivoco questo ministero stima opportuno di avvertire che il *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria* approvato con R. D. 13 corrente mese dev'essere osservato: dai reggimenti della fanteria di linea e dei bersaglieri, dai battaglioni alpini e d'istruzione, dai distretti militari e dalla scuola normale di fanteria.

Gli altri corpi e le altre scuole militari continueranno a regolarsi per l'istruzione e pel servizio interno giusta le disposizioni per essi attualmente in vigore, fino a che emani il rispettivo analogo regolamento. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **271**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO (Nota 4). — **Alloggi di ufficiali nei quartieri.** — 23 dicembre.

Come già fu stabilito per i corpi di fanteria dal § 89 del *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria*, in data 13 corrente, questo ministero intende che nei quartieri occupati da truppa di qualunque arma o corpo, non debbano darsi alloggi ad ufficiali con famiglie od a persone estranee al corpo che ha in consegna il quartiere.

Questo divieto si riferisce a quei fabbricati o parti di fabbricato ove sia acquartierata della truppa, che hanno un solo ingresso dal di fuori e tutto l'interno in immediata comunicazione; e non già a quegli edifizi che hanno più ingressi corrispondenti ad altrettante parti distinte ed indipendenti, e così neppure a quei fabbricati o gruppi di fabbricati richiusi entro un solo ricinto, i quali sebbene abbiano un'entrata comune dall'esterno, constano però all'interno di vari compartimenti o quartieri separati, aventi ciascuno il suo

particolare adito terreno e nessuna altra comunicazione interna (1): quivi l'esclusione si riferisce unicamente ai compartimenti occupati da truppa.

Allinchè la presente disposizione venga uniformemente osservata, tuttavolta che, per la specialità dei fabbricati, la sua applicazione possa presentare qualche dubbio, i comandanti di presidio chiederanno gerarchicamente a questo ministero gli opportuni schiarimenti. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **272**. — FERROVIE (Nota N. 25). — **Apertura del tronco Eboli-Contursi**. (Rete delle Meridionali). — 23 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Eboli-Contursi* della linea che da Napoli per Salerno tende a Potenza.

Le distanze fra le stazioni del nuovo tronco, appariscono dalla seguente tabella:

Eboli		
6	Ponte Sele	
19	13	**Contursi**

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una di quelle del nuovo tronco, alla distanza che il prontuario dà fra il luogo di partenza ed *Eboli* si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra la stazione di Eboli e quella di destinazione.

Malgrado l'apertura del nuovo tronco le provenienze o le destinazioni per *Potenza* continueranno ad essere dirette ad *Eboli*, epperciò nessune variazioni sono da apportarsi al Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia.

Il Ministro — Ricotti.

---

(1) Così le fortezze e i forti, l'ex cittadella di Torino, il castello a Milano, la fortezza da basso a Firenze, il forte S. Angelo a Roma, il Castel nuovo Napoli, ecc.

N. **273**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 45). — **Modificazione all'*Atto* n° 207**. — 23 dicembre.

All' ultimo alinea dell' *Atto* n° 207 relativo all'*istituzione di una commissione per l' esame delle proposte di ricompense al valor militare* è sostituito il seguente:

« Il segretario ha voto deliberativo solo quando il numero « di essi, compreso il presidente, riescisse pari ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **274**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 32). **Costituzione del comitato delle armi di linea. — R. D. ed Istruzione relativa.** — 24 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 21 della legge 30 settembre 1873, N. 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comitato delle armi di linea è ripartita in;

Un ufficio di presidenza e quattro uffici (1°, 2°, 3°, 4°).

Art. 2. Le attribuzioni degli uffici sono:

Ufficio di Presidenza. — Affari spettanti al presidente come capo di servizio e comandante di corpo rispetto al personale del comitato.

Affari relativi al personale delle armi di linea, del corpo invalidi e veterani, del corpo del commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti penali militari.

1°, 2° e 3° *ufficio.* — Questioni relative all'ordinamento, al servizio, all'istruzione ed all'arredamento dell'arma di fanteria. — Collegi militari, scuola militare, scuola normale di fanteria e battaglioni d'istruzione.

4° *ufficio.* — Questioni relative all'organamento, al servizio, all'istruzione ed all' arredamento dell' arma di cavalleria. — Scuola normale di cavalleria. — Depositi d'allevamento.

Art. 3. Oltre le attribuzioni normali di cui all'articolo precedente, ciascun ufficio può essere incaricato, per ordine del Ministro della guerra o per iniziativa del presidente, di studii, lavori od incombenze speciali.

Art. 4. Il presidente del comitato:

a) Dipende direttamenta dal Ministro della guerra;

b) Regge particolarmente l'ufficio di presidenza, ed eser-

cita alta vigilanza e direzione sull'insieme dei lavori del comitato.

Art. 5. Ciascun ufficiale generale membro del comitato ha la direzione di un ufficio, e vi è designato dal Ministro della guerra.

Art. 6. I lavori del comitato sono in generale di due specie, cioè:

A) Su questioni sopra le quali venga richiesto il parere del comitato;

B) Su questioni determinate o su argomenti definiti dal Ministro della guerra, la cui elaborazione vada affidata ad uno degli uffici.

Nel primo caso la questione è oggetto di deliberazione in adunanza generale e le risultanze sono trasmesse al Ministro della guerra. Nel secondo caso il lavoro eseguito dall'ufficio competente viene trasmesso al Ministro della guerra o soltanto col visto e col parere del presidente, oppure corredato delle deliberazioni del comitato se il presidente ha stimato opportuno di sottoporvelo.

Art. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza, e ciò dovrà risultare dal processo verbale.

Art. 8. Il Ministro della guerra, potrà quando lo crede conveniente, delegare ufficiali generali estranei al comitato a prendere parte alle sedute di esso con voto deliberativo.

Art. 9. L'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i segretari del comitato è addetto all'ufficio di presidenza in qualità di *segretario capo*.

Il riparto degli altri segretari e sotto segretari negli uffici è fatto dal presidente.

Art. 10. Con apposita istruzione il Ministro della guerra determinerà il riparto delle attribuzioni fra gli uffici 1°, 2° e 3°, e stabilirà in modo particolareggiato le norme di servizio del comitato.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'esecuzione del precedente R. D. sul servizio del comitato delle armi di linea.*

§ 1. *Ufficio di presidenza.*

1. All'ufficio di presidenza spetta: la trattazione degli affari determinati dall'art. 2°, 1° capoverso, del R. D. precedente — l'esecuzione delle incombenze devolute al presidente quale capo di servizio, sia rispetto agli altri uffici, sia nelle relazioni esterne del comitato — la compilazione delle deliberazioni del comitato — la tenuta del protocollo e dell'archivio.

2. Sia per aver dati, informazioni o schiarimenti intorno a questioni in istudio, sia per consultare a voce o incaricare di temporanea collaborazione presso il comitato talun ufficiale od impiegato dipendente dall' amministrazione militare ed estraneo al comitato il presidente ne rivolgerà domanda al ministro della guerra.

3. Il presidente assegna, conforme al riparto stabilito, il lavoro da compiersi ai singoli uffici, convoca le adunanze del comitato e trasmette al ministro della guerra il risultato degli studi fatti, dei lavori eseguiti e delle deliberazioni prese.

4. Spetta parimenti al presidente l' iniziativa attribuita al comitato dall'art. 21 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell' esercito e dei servigi dipendenti dall' amministrazione della guerra circa gli studi che possono vantaggiare il servizio delle armi di linea, e la relativa facoltà di rivolgere proposte al ministro, previo però il parere del comitato.

5. Per l' esame di questioni speciali o di natura mista e quindi non particolarmente devolute, a norma dello stabilito riparto, ad uno degli uffici, il presidente potrà convocare speciali commissioni composte di ufficiali del comitato e presiedute da membri del medesimo.

6. In assenza del presidente ne farà le veci il più elevato in grado o più anziano fra i membri.

7. Il segretario capo dipende direttamente dal presidente ed è responsabile del servizio d'ordine nell' ufficio di presidenza, e della conservazione di tutto quanto è in caricamento al comitato stesso.

Egli regola le spese d'ufficio e la contabilità del comitato sotto la responsabilità del presidente.

§ 2. *Uffici* 1°, 2°, 3° e 4°.

8. Le attribuzioni fra gli uffici 1°, 2°, 3° e 4° sono così ripartite:

Ufficio 1°. Questioni relative all'ordinamento, alla mobilita-

zione e formazione di guerra ed al servizio, di guerra in ciò che concerne l'arma di fanteria — Istruzioni e regolamenti tattici per la fanteria. Volontari di un anno di fanteria.

Ufficio 2°. Questioni relative alle leggi e regolamenti organici riflettenti il personale, alla disciplina e al servizio interno dei corpi, al servizio territoriale, ed all'arredamento della fanteria — Battaglioni d'istruzione.

Ufficio 3°. Affari relativi agli istituti militari aventi attinenza coll'arma di fanteria — Collegi militari, scuola militare e scuola normale di fanteria.

Ufficio 4°. Questioni relative all'ordinamento, al servizio, all'istruzione ed all'arredamento dell'arma di cavalleria — Scuola normale di cavalleria — Depositi d'allevamento.

9. Ciascun direttore ha a propria disposizione un segretario e possibilmente anche un sottosegretario, designati dal presidente.

Ad ogni ufficio è pure assegnato uno scrivano locale.

10. In assenza di un membro direttore d'un ufficio il presidente designerà un altro membro a farne interinalmente le veci.

11. I risultati degli studi ed i lavori compiuti nei singoli uffici vengono dai rispettivi direttori firmati e rimessi al presidente.

In modo analogo si regoleranno i presidenti delle commissioni speciali di cui al N. 5.

§ 3. *Sedute e deliberazioni.*

12. Il comitato si riunisce in adunanza generale dietro convocazione del presidente, al quale incombe di esporre la questione che deve formare oggetto di deliberazione.

Trattandosi di questione che sia già stata studiata da un ufficio o da una commissione speciale, il direttore di quello o il presidente di questa ne farà una relazione in iscritto.

13. Il segretario capo assiste alle sedute del comitato in qualità di segretario.

Ove però si tratti di questioni per le quali il presidente creda conveniente la presenza dei soli membri, egli designerà a fare da segretario il meno anziano fra essi.

14. In ciascuna seduta devono essere redatti altrettanti processi verbali di deliberazione quanti sono gli argomenti in essa distintamente trattati.

Ogni deliberazione sarà firmata dai membri intervenuti e controfirmata dal segretario capo.

Ciascun membro ha facoltà di aggiungere alle singole deliberazioni le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma.

15. Gli atti del comitato, siano essi semplici elaborati, siano risultati di deliberazioni, saranno sempre trasmessi al ministro della guerra in originale. L'ufficio di presidenza e ciascun ufficio, per la parte che lo concerne, noteranno per sunto in appositi registri ogni atto trasmesso.

Il ministro della guerra, esaminati i documenti avuti, li restituirà al comitato, notandovi, quando ne sia il caso, le proprie decisioni.

16. Quanto è detto in questo paragrafo relativamente ai membri del comitato va riferito anche a quegli ufficiali generali ad esso estranei, che fossero dal ministro della guerra delegati a prender parte alle deliberazioni a senso dell'art. 8° del precedente R. D.

§ 4. *Servizio interno.*

17. L'orario d' ufficio (che dovrà essere di non meno di 6 ore al giorno), e tutti gli altri particolari relativi al servizio interno del comitato, saranno stabiliti dal presidente.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **275.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 33). — **Costituzione del comitato di sanità militare — R. D. e relativa istruzione.** — 24 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 34 della legge 30 settembre 1873, N. 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comitato di sanità militare è ripartito in:

Un ufficio di presidenza e due uffici (1° e 2°).

Art. 2. Le attribuzioni degli uffici sono:

Ufficio di presidenza. — Affari spettanti al presidente come capo di servizio e comandante di corpo rispetto al personale del comitato. — Affari relativi al personale sanitario dell'esercito. — Proposte e studi sul servizio sanitario militare.

1° *Ufficio* — Medicina legale;

2° *Ufficio* — Statistica medica dell'esercito.

Art. 3. Oltre le attribuzioni normali di cui all'articolo precedente, ciascun ufficio può essere incaricato per ordine del

ministro della guerra o per iniziativa del presidente, di studi, di lavori e d'incombenze speciali relative al servizio sanitario militare.

Art. 4. Il presidente del comitato:

a) Dipende direttamente dal ministro della guerra;

b) Regge particolarmente l'ufficio di presidenza ed esercita l'alta vigilanza e direzione sull'insieme dei lavori del comitato.

Art. 5. Il presidente dirige personalmente l'ufficio di presidenza.

Dei quattro colonnelli medici del comitato:

due, per designazione del ministro della guerra, dirigono rispettivamente il 1° e il 2° ufficio, e due sono addetti all'ufficio di presidenza.

Il chimico farmacista ispettore e il segretario del comitato sono addetti all'ufficio di presidenza.

Gli altri ufficiali medici ed impiegati addetti al comitato sono ripartiti dal presidente fra gli uffici del comitato.

Art. 6. Ai due colonnelli medici direttori di ufficio incombe di chiamare, per mezzo del presidente, l'attenzione del ministro della guerra su quanto può assicurare il regolare andamento e progresso del servizio rispettivamente assegnato.

Art. 7. Ogni direttore di ufficio potrà, per mezzo del presidente, chiedere ai direttori di sanità militare quelle nozioni di fatto che tornino necessarie in questioni di medicina legale affidate al suo studio, e così pure notizie e schiarimenti sopra i resoconti ed i prospetti statistici autorizzati dal ministro della guerra per la compilazione della statistica medica dell'esercito.

Art. 8. I due colonnelli medici membri del comitato addetti all'ufficio di presidenza sono a disposizione del presidente per tutti quegli incarichi fissi od eventuali che egli crede conveniente di affidare ad essi.

Art. 9. Il chimico farmacista ispettore coadiuva l'ufficio di presidenza nella trattazione di quanto concerne il servizio farmaceutico.

Prende parte con voto deliberativo alle adunanze del comitato quando si debbono trattare questioni attinenti al servizio farmaceutico.

Art. 10. I lavori del comitato sono in generale di due specie, cioè:

a) Su questioni, sopra le quali venga richesto il parere del comitato;

b) Su questioni, la cui elaborazione vada affidata ad uno degli uffici o, per delegazione del presidente, ad uno dei membri del comitato addetto all'ufficio di presidenza.

Nel primo caso la questione è oggetto di deliberazione in adunanza generale, e le risultanze sono trasmesse al ministro della guerra.

Nel secondo caso il lavoro eseguito dall'ufficio competente viene trasmesso al ministro della guerra, o soltanto col visto e parere del presidente, oppure corredato dalla deliberazione del comitato se il presidente ha stimato opportuno di sottoporvelo.

Art. 11. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza, e ciò dovrà risultare dal processo verbale.

Art. 12. Il ministro della guerra potrà, quando lo creda conveniente, delegare ufficiali medici superiori estranei al comitato a prendere parte alle sedute di esso con voto deliberativo.

Art. 13. Il comitato non esercita autorità disciplinare, direttiva od amministrativa sul personale e sul servizio sanitario, i capi di questo servizio essendo sotto la dipendenza dei comandi delle divisioni territoriali.

Ogni qualvolta il comitato stima conveniente qualche disposizione circa il servizio sanitario, ne volge motivata proposta al ministro della guerra.

Art. 14. Con apposita istruzione il ministro della guerra determinerà le particolari attribuzioni d'ogni ufficio e le norme di servizio pel comitato.

Art. 15. Il presente Decreto annulla i decreti, le istruzioni e le disposizioni anteriori che regolavano le attribuzioni del consiglio superiore di sanità militare e quelle dei singoli ispettori.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'esecuzione del precedente Regio Decreto sul servizio del comitato di sanità militare.*

§ 1. *Ufficio di presidenza.*

1. All'ufficio di presidenza, oltre quanto è determinato dal-

l'art. 2 del precedente R. Decreto, spetta la corrispondenza del comitato, la compilazione delle deliberazioni del comitato, la tenuta del protocollo, dell'archivio e della biblioteca, e la direzione e pubblicazione del *Giornale di medicina militare*.

2. L'ufficio di presidenza deve tenere a giorno un ruolo nominativo degli ufficiali medici e dei farmacisti militari, nel quale siano accennate la posizione attuale e le destinazioni e missioni successivamente avute di ciascuno.

Le notizie per questo ruolo saranno desunte dal *Bollettino delle nomine* e dalle relative comunicazioni che devono essere fatte al comitato dal ministero della guerra.

3. Abbisognando al presidente di avere schiarimenti, informazioni da direzioni di sanità o da ufficiali medici dei corpi sopra questioni in corso di studio nel comitato, egli si rivolge direttamente ai direttori di sanità militare od ai comandanti dei corpi cui appartengono gli ufficiali medici.

4. Semprechè occorra per avere detti schiarimenti, di chiamare presso il comitato alcuni dei direttori di sanità o degli ufficiali medici dei corpi, il presidente ne farà domanda al comandante della divisione territoriale, se trattasi di ufficiale medico residente nella capitale, od altrimenti al ministro della guerra.

5. Gli affari relativi al personale devono essere trattati esclusivamente dal presidente.

6. In mancanza od in assenza del presidente, la presidenza interinale appartiene al più anziano dei colonnelli medici addetti al comitato.

In mancanza od in assenza di alcuno dei due direttori d'ufficio, il presidente destina a farne le veci uno dei colonnelli medici addetti all'ufficio di presidenza.

7. Ciascuno dei colonnelli medici addetti all'ufficio di presidenza deve avere incombenze determinate dal presidente; così; l'uno avrà la direzione del *Giornale di medicina militare*, l'altro gli studi relativi all'igiene militare.

8. Il chimico farmacista ispettore tratta nell'ufficio di presidenza tutto quanto concerne in generale il servizio farmaceutico e ne riferisce direttamente al presidente.

Egli ha a sua immediata disposizione il sottofarmacista addetto al comitato.

9. Il segretario del comitato dipende direttamente dal presidente.

Egli è responsabile del servizio d'ordine nell'ufficio di presidenza e della conservazione di tutto quanto è in caricamento al comitato (locali, masserizie, biblioteca, ecc.).

Egli regola le spese d'ufficio e quelle per la biblioteca e la contabilità del comitato sotto la responsabilità del presidente.

§ 2. *1° Ufficio (medicina legale).*

10. Spettano al 1° ufficio gli studi e le conseguenti relazioni e proposte da farsi al comitato riunito per l'emissione dei pareri medico-legali, riguardo:

alla giubilazione, per ferite od infermità contratte per ragione di servizio, dei militari e degli altri impiegati dello Stato;

alla giubilazione, per anzianità di servizio o per infermità;

alla riforma, per motivi di salute, quando possa conseguirne pensione vitalizia od assegnamento temporaneo;

al collocamento in aspettativa per infermità contratte per ragione di servizio;

alle controversie sull'idoneità al servizio di inscritti di leva e di aspiranti alla rafferma con premio, o di giovani aspiranti all'ammissione nelle scuole militari;

alle proposte di passaggio nelle compagnie di disciplina, per simulazione o provocazione d'infermità;

ai ricorsi sporti in ordine ai casi contemplati dall'art. 93, N. 1, 2 e 3 della legge sul reclutamento.

Spetta altresì al 1° ufficio la compilazione di codesti pareri, secondo le deliberazioni prese dal comitato e nella forma colla quale debbano essere trasmessi all'autorità richiedente.

§ 3. *2° Ufficio (statistica medica dell'esercito).*

11. Spetta al 2° ufficio di fare la collezione e lo spoglio delle varie relazioni e prospetti statistici, che il comitato deve ricevere periodicamente dalle direzioni di sanità militare; e quindi ricavarne i rapporti statistici da trasmettersi al ministero della guerra corredati dai relativi prospetti sinottici, in modo da chiarire le condizioni igieniche dell'esercito e indicare i mezzi atti a migliorarle.

§ 4. *Trattazione degli affari.*

12. La distribuzione dei lavori ordinari e straordinari tra i vari uffici è fatta dal presidente.

I lavori ordinari sono passati a quello degli uffici cui appartengono in ragione della loro specialità.

I lavori straordinari vengono assegnati a scelta dal presidente ai vari membri del comitato.

13. Le questioni complesse o che riguardano più di un ufficio possono essere affidate allo studio di una commissione nominata dal presidente tra il personale del comitato.

14. Gli studi fatti e le risultanze ottenute da ciascun ufficio o dalle commissioni di cui al n° precedente ed al § 6°, vanno trasmessi, secondo il caso ed a senso dell'articolo 11 del precedente Regio Decreto, al ministro della guerra, col parere e col visto del presidente, ovvero coll'apposita deliberazione del comitato.

15. Ogni anno il presidente trasmetterà al ministro della guerra una relazione riassuntiva:

a) Delle condizioni sanitarie dell'esercito:

b) Dell'andamento generale del servizio sanitario;

c) Dello stato dell'istruzione tecnica del personale sanitario;

d) Delle proposte intese al miglioramento di ogni ramo di servizio sanitario.

§ 5. *Deliberazioni del comitato.*

16. Ogni argomento da sottoporsi alla discussione del comitato dev'essere oggetto di una relazione in iscritto compilata dal direttore d'ufficio o da quell'altro membro del comitato a cui ne sarà stato affidato lo studio preliminare.

17. In ciascuna seduta devono essere redatti altrettanti processi verbali di deliberazione quanti sono gli argomenti distintamente in essa trattati.

18. Ogni deliberazione dev'essere firmata dai membri intervenuti e controfirmata dal segretario.

Ciascun membro ha facoltà di far notare nel processo verbale le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma.

19. Gli atti del comitato, siano semplici elaborati, siano risultanze di deliberazioni del comitato riunito o di commissioni, saranno sempre trasmessi al ministro della guerra in originale.

Ciascun ufficio per la parte sua e in pari tempo l'ufficio di presidenza noteranno per sunto in apposito registro ogni atto trasmesso.

Il ministero della guerra esaminati i documenti avuti, li restituirà poi al comitato, notandovi al caso le decisioni prese al riguardo.

20. Per la validità delle deliberazioni sopra questioni di medicina legale militare, sarà necessaria la presenza di tre votanti.

Il segretario del comitato ha voto deliberativo quando fossero presenti alla seduta due soli membri del comitato compreso il presidente.

21. Il segretario assiste senza voto, salvo nel caso di cui al numero precedente, alle sedute del comitato, e ne redige i processi verbali.

22. Quando si trattino in seduta del comitato questioni per le quali il presidente creda conveniente la presenza dei soli colonnelli medici membri del comitato, egli designerà il meno anziano fra questi a fare da segretario.

§ 6. *Commissioni speciali.*

23. Il ministro della guerra, ogni volta che lo stimerà opportuno, convocherà alla sede del comitato tutti o parte dei direttori di sanità per trattare quelle questioni relative al personale ed al servizio sanitario, intorno alle quali giovi avere l'avviso diretto dei detti capi di servizio.

Queste riunioni saranno sempre presiedute dal presidente del comitato.

I direttori di sanità convenuti avranno voto deliberativo al pari dei membri del comitato.

24. Sia per dare esami, sia per trattare qualche argomento di natura affatto speciale possono essere convocate alla sede del comitato apposite commissioni, i membri della quale saranno designati dal ministro della guerra.

§ 7. *Disposizioni varie.*

25. Il presidente determina l'orario d'ufficio (che dovrà essere di non meno di 6 ore al giorno), e quelle altre norme di servizio interno che stimerà convenienti.

26. La biblioteca del comitato sarà annualmente ampliata con una somma predeterminata dal ministro della guerra.

Questa biblioteca sarà a disposizione non solo degli ufficiali addetti al comitato, ma anche da quelli altri del presidio della capitale.

27. Il *Giornale di Medicina Militare* sarà pubblicato ogni mese. Conterà di 3 parti; 1ª parte, memorie, articoli, lavori originali; 2ª parte, rivista di giornali scientifici italiani ed esteri; 3ª parte, bibliografia.

28. Il giornale, oltre occuparsi di studi, d'invenzioni e scoperte nel campo della medicina e chirurgia in generale, sarà specialmente inteso a raccogliere le innovazioni e i progressi scientifici e tecnici applicabili al servizio sanitario militare.

Gli articoli ed i lavori potranno essere comunicati non solo da tutti gli ufficiali medici e dai farmacisti militari, ma anche da ufficiali di qualunque arma o da scrittori estranei all'esercito.

29. Una somma annua stabilita dal ministro della guerra servirà a premiare gli scritti pubblicati nel giornale da ufficiali medici e da farmacisti militari.

Questi premi saranno aggiudicati dal direttore del giornale, giusta le norme preventivamente determinate dal presidente ed approvate dal ministro.

30. La direzione del *Giornale di Medicina Militare* provvederà alla pubblicazione delle memorie giudicate dal comitato meritevoli del premio al concorso Riberi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **276**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 98). — **Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore**. — 28 dicembre.

Alle esistenti disposizioni amministrativo-contabili sono apportate le seguenti modificazioni e variazioni:

Disposizioni 26 dicembre 1871.

Al § 75 è sostituito il seguente:

§ 75. « A titolo di competenza casuale, a carico della massa « generale uomini delle legioni, viene corrisposta una inden- « nità ai carabinieri reali ricoverati negli spedali, nella pro- « porzione seguente:

« al maresciallo d'alloggio . . . . . L. 1,50

« al brigadiere, al vice-brigadiere e al cara- « biniere a cavallo . . . . . » 1,00

« al brigadiere, al vice-brigadiere e al cara- « biniere a piedi. . . . . » 0,60

« Questa indennità è accreditata alle masse individuali al- « l'uscita degli uomini dagli ospedali ».

Rimane soppresso il soldo d'ospedale, continuando ai sottufficiali anche durante il ricovero negli spedali, il caposoldo e i premi di rafferma concessi dalla legge 14 giugno 1874 (*Atto* N. 109), da pagarsi ai medesimi alla loro uscita dai luoghi di cura.

È modificato nei seguenti termini il comma b) *del § 105:*

b) « Quando sia il caso di prelevare in tutto o in parte « l'indennità accreditata, a norma del § 75, sui conti di massa « degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali che « furono ricoverati negli spedali ».

Al § 338 è sostituito il seguente:

§ 338. « La retta da pagarsi dai corpi dell'esercito e della « marina e dalle legioni carabinieri reali per ogni giornata « di ricovero di ciascun sottufficiale, caporale e soldato è « stabilita in L. 1 ».

Il § 339 viene modificato come in appresso:

§ 339. « È invece stabilita a L. 1 e cent. 30 la retta che « le direzioni di sanità hanno diritto di ripetere da chi di ra- « gione per ogni giornata di ricovero negli spedali militari « degli scrivani e degli assistenti locali, delle guardie doganali, « delle guardie di sicurezza pubblica e per ogni altra persona « non dipendente dall'amministrazione della guerra ».

Il § 344 s'intende soppresso.

Disposizioni 12 gennaio 1874.

Ai paragrafi dell'art. 16 sono sostituiti i seguenti:

§ 23. « La somma che i volontari di un anno devono pagare « all'atto dell'arruolamento, al distretto o reggimento nel quale « sono ammessi è stabilita come segue:

a) « Nei distretti e nei reggimenti di fanteria, di ar- « tiglieria e del genio L. 620 »;

b) « Nei reggimenti di cavalleria L. 960 ».

§ 24. « Le somme così riscosse dovranno essere integral- « mente versate all'erario ».

§ 25. « Il versamento di cotali somme a favore dello Stato « sarà effettuato dall'ufficio dei personali vari al termine di « ogni trimestre, epperò le altre amministrazioni, di mano « in mano che ricevono le somme dai volontari dovute, le « accrediteranno all'ufficio medesimo onde possa farne il ver- « samento ».

§ 26. « I corpi conteggeranno per i volontari di un anno « gli stessi assegnamenti stabiliti pel soldato dell'arma cui il « volontario appartiene, ed inoltre richiederanno dallo Stato « l'assegno di primo corredo in L. 100 per quelli arruolati nelle « truppe a piedi ed in L. 150 per quelli arruolati nelle truppe « a cavallo ».

§ 27. « Le quote che si dovessero dai corpi restituire ai vo- « lontari di un anno nei casi previsti dall'art. 28 del Rego- « lamento 23 luglio 1871 e nei modi accennati all'art. 24 delle « Istruzioni 21 agosto successivo, continueranno ad essere « ragguagliate sulla somma rispettivamente assegnata per man-

« tenimento ed alloggiamento, e cioè su L. 700 nei reggi-
« menti di cavalleria su L. 500 nei distretti e negli altri
« corpi, ed in base a L. 450 nei reggimenti d'artiglieria da
« campagna ».

« Le quote così restituite sono richiamate in bonificazione
« sul foglio generale delle competenze ».

§ 28. « Ai volontari di un anno che cessano dal servizio
« prima del termine dell'anno, non è fatto alcun addebita-
« mento per restituzione di assegno di primo corredo ».

Cessa l'assegno di L. 100 a favore delle masse generali uomini per i volontari di un anno.

Queste nuove prescrizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1875. *Il Ministro* — RICOTTI

N. **277**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 46). — **Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare ai militari di attendere a studi universitari od altri**. — 29 dicembre.

Per quanto col paragrafo 233 del vigente regolamento di disciplina sia esplicitamente vietato ai comandanti di corpo di concedere facilitazioni o dispensa da qualsiasi servizio ai militari che desiderassero attendere ai studi universitari od altri, pure a scanso d'ogni malinteso, il sottoscritto crede opportuno di rammentare un tale divieto, aggiungendo ch'esso deve estendersi non meno ai soldati di leva che ai volontari ordinari e di un anno, appartengano essi ai corpi o reparti d'istruzione delle armi diverse, od a distretti, scuole, ospedali o stabilimenti militari qualsiansi.

Nulla osta che si concedano brevi licenze, nei limiti fissati dal regolamento sulle licenze a militari di truppa purchè possano recarsi a sostenere esami su studi antecedentemente fatti, o relativi a carriere già intraprese; e neppure s'intende impedire che militari, nelle ore che hanno libere da ogni obbligo di servizio, possano frequentare scuole o corsi d'istruzione civili od attendere per loro conto a studi particolari, ma nessuna dispensa da qualsivoglia istruzione o servizio militare potrà per quest'ultimo oggetto essere accordata, ed ogni infrazione a questa disposizione sarà considerata come un abuso di potere per parte dei capi di corpo o di servizio che l'avessero autorizzata. *Il Ministro* — RICOTTI.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1874

PARTE PRIMA

A

ABBATTIMENTO DI CAVALLI. — Inabili al servizio . . . *pag.* 175

AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO. — Regio Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno . . . . . » 47

Idem — Regio Decreto che fissa la tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854 . » 262

AGGIUNTA. — Alle norme per la chiamata e l'istruzione annuale delle seconde categorie . . . . . » 355

Idem — Al modello 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N. 86 d'ordine del modellario) . . . . . » 418

Idem — All'Istruzione 11 luglio 1872, N. 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . » 451

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Istruzione sui contratti dei corpi 27 dicembre 1873 . . . . . » 266

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Allegato N. 1 » 36

Idem — Pubblicazione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 . . » 43

Idem — Errata corrige all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) » 77

Idem — Uso dell'elmo ai generali (allegato N. 1). . . . . » 89

Idem — Schiarimenti circa l'art. 35 . . . . . » 100

Idem — (Regolamento sull'uniforme) Allegato N. 1 . . . » 180

Idem — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . . . . » 272

Idem — Ad eseguimento del Regio Decreto 26 luglio 1874 N. 148 . » 305

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli (allegato N. 3). . . . . *pag.* 401

Idem — Disposizioni pel conferimento delle decorazioni al valore militare. Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompenso al valor militare . . » 401

AGGIUNTA DI MEDICINALI ALLE VIGENTI TARIFFE DEGLI 11 NOVEMBRE 1869 (suppl. N. 10 del *Giornale Militare* 1870) . » 494

AGGIUNTE E VARIANTI. — Al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 2

Idem — Al Regolamento di disciplina (allegato N. 1) Regolamento sull'uniforme . . . . . » 36

Idem — Al Regolamento d'amministrazione (*Atto* N. 249 del 1° dicembre 1872) . . . . . » 37

Idem — All'istruzione per la mobilitazione dell'Esercito, tom. 2°, specchio N. 24. Caricamento della cassa del capo armaiuolo di fanteria e bersaglieri armati di fucile mod. 1870 . . . . . » 60

Idem — All'appendice con estratto del modello d'inventario pel materiale d'artiglieria . . . . . » 61

Idem — Allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi . . . » 62

Idem — Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 290

Idem — All'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 313

Idem — Agli atti relativi alla calzatura . . . . . » 354

Idem — Alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 (edizione 1874) . . . . . » 358

Idem — All'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 359

Idem — All'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 367

Idem — Alla tariffa ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 . . . . . » 368

Idem — Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 435

AIUTANTI MAGGIORI IN 2°. — Uso del cavallo concesso ai medesimi » 182

AIUTANTI MAGGIORI MEDICI. — Circa la nomina dei medesimi » 28

AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — Si possono nominare a tale carica anche i capitani medici . . . . . *pag.* 176

AIUTANTI RAGIONIERI
AIUTANTI RAGIONIERI GEOMETRI
AIUTANTI TOPOGRAFI
Regio Decreto che determina la denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri geometri . . » 280

ALLIEVI DEGLI ISTITUTI MILITARI. — Facilitazioni di viaggio ai medesimi in ferrovia . . . . . » 371

ALLOGGI D'UFFICIALI NEI QUARTIERI. — Divieto di dare alloggi nei quartieri a ufficiali con famiglia od a persone estranee al corpo che ha in consegna il quartiere . . . . . » 509

AMMISTRAZIONE DEGL'IMMOBILI. — Dipendenti dal Ministero della guerra (Regolamento) . . . . . » 35

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Soppressione dell'ufficio operazioni militari e costituzione di due nuove divisioni (stato maggiore e 2ª fanteria) . . . . . » 1

AMMINISTRAZIONE DEGL'INDIVIDUI DI TRUPPA. — Detenuti alle carceri preventive militari. Personale di custodia dei detenuti » 86

AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — Regio Decreto che determina il riparto in classi di varii personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 273

Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di varii personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 281

APPENDICE. — All'Istruzione 27 dicembre 1873 (Atto N. 3 del 1874) sulla stipulazione dei contratti. Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi . . . . . » 50

ARALDICA. — Osservazione del Regio Decreto 10 dicembre 1869. » 407

ARMAIUOLI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito, tom. 2°, specchio N. 24. Caricamento della cassa del capo armaiuolo pei reggimenti di fanteria e dei bersaglieri, armati di fucili mod. 1870 . . . . . » 60

Idem — Tariffa degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 » 190

Idem — Retribuzione ai medesimi quando assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari . . . » 270

ARMI E BUFFETTERIE. — Copertura per l'apparecchio di chiusura delle armi mod. 1870 . . . . . » 264

ARMI E BUFFETTERIE. — Prescrizione ai corpi dell'Esercito di prelevare dalle direzioni territoriali d'artiglieria la vernice occorrente per colorire il mirino di fucili e moschetti mod. 1870 e norme per applicarla . . . . . *pag.* 299

Idem — Base d'armamento delle truppe del genio . . . » 397

Idem — Base d'armamento delle truppe d'artiglieria . . » 399

Idem — Giberna da fanteria ridotta per cartucce d'armi mod. 1870 » 403

Idem — Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria mod. 1870 . . . . . » 410

ARREDAMENTO DI TRUPPA. — Circa l'arredamento degl'individui di truppa della milizia mobile. . . . . » 498

ARTIGLIERIA — Base di armamento delle truppe di artiglieria . » 299

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA. — Autorizzazione di spesa di L. 3,500,000 per acquisto di materiale . . . . . » 152

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA. — Formazione di una compagnia d'istruzione . . . . . » 407

ASPETTATIVA. — Trattamento dei professori, maestri e farmacisti già aventi assimilazione a grado militare . . . . . » 261

ASSEGNAMENTI. — Disposizioni di massima, secondo le quali sono regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'Esercito . . . . » 193

ASSEGNAMENTI FISSI. — Schiarimenti intorno alle applicazioni delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874 . . . . . » 342

ASSIMILAZIONE DI RANGO A GRADO MILITARE. — Di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . » 281

ATTENDENTI. — Rimborso delle spese di trasferta dell'attendente o domestico dei generali in missione . . . . . » 303

AUMENTI SESSENNALI. — Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio. . . . . » 293

AUTORITA' MILITARI. — Notificazioni da farsi ai sindaci pei registri della popolazione . . . . . » 139

AVANZAMENTO E AMMISSIONE. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio. » 445

Idem — Regio Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria . . » 448

B

BARDATURA CAVALLI. — Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio . . . . . *pag.* 294

Idem — Prescrizioni circa la bardatura pei cavalli degli ufficiali dei distretti militari, delle compagnie alpine, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, della milizia mobile, di complemento e di riserva » 295

BASE D'ARMAMENTO. — Delle truppe del genio . . . . . » 297

Idem — Delle truppe d'artiglieria . . . . . » 299

BATTAGLIONI D'ISTRUZIONE. — Uso del cavallo concesso agli aiutanti maggiori in 2° . . . . . » 182

BATTERIE D'ISTRUZIONE. — Trasferimento dal 7° al 10° reggimento artiglieria della medesima . . . . . » 406

BERRETTO. — Per gli ufficiali superiori comandanti dei riparti di compagnie alpine . . . . . » 147

BERRETTI IN PANNO. — Fregi relativi ai berretti in panno per la truppa . . . . . » 18

Idem — Dotazione dei dischi di stelle da chepì e berretti pei distretti e reggimenti di fanteria . . . . . » 26

BERSAGLIERI. — Taglio promiscuo della giubba e mantellina . » 190

Idem — Uso del cavallo concesso ai capitani . . . . » 182

BORACCIE. — Approvazione di un nuovo modello di coreggia per boraccie . . . . . » 185

BORSA DA SELLA. — Modificazione alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore dell'arma di fanteria e dell'arma del genio . . . . . » 294

BORSA DI PELLE. — Adozione per tutti gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito di una borsa di pelle nera . . . . » 180

BORSA DI TELA DA TORCE A VENTO. — Per le carrette da battaglione » 149

BRIGATE DI FANTERIA. — Numerazione e composizione delle medesime » 506

C

CALZATURA. — Aggiunte e varianti agli atti relativi alla calzatura *pag.* 354

CAMBI DI GUARNIGIONE. — Norme pel trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione . . » 93

CAMICIE. — Nuovo modello di camicie per la truppa . . . *pag.* 190
CAPI ARMAIUOLI. — Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i medesimi per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 . . . . . » 368
Idem — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui i medesimi debbono essere provvisti . . . . . » 62
Idem — Retribuzione ai medesimi quando assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari . . . » 270
CAPORALI MAGGIORI DI COMPAGNIA. — Conservazione del proprio grado ai medesimi inviati in congedo illimitato . . » 325
CAPORALI MAGGIORI DI MAGGIORITA'. — Norme da seguirsi nelle promozioni dei medesimi . . . . . » 508
CAPPELLO PER GLI UFFICIALI GENERALI DI RISERVA. — Uso, pei medesimi, del cappello di antico modello . . . » 89
CAPPELLO PER GLI UFFICIALI SUPERIORI DELLE COMPAGNIE ALPINE. — Adozione del numero del distretto nel disco della stella » 147
CAPPELLI DA BERSAGLIERE. — Dotazione di trofei e bombe mobili da trofei pei medesimi . . . . . » 357
CAPPOTTI. — Conto di costruzione del cappotto per fanteria e genio » 98
CARABINIERI AGGIUNTI. — Rimborso degli assegnamenti corrisposti ai medesimi a carico del bilancio degl'Interni . . . » 306
CARABINIERI REALI. — La carica di relatore presso le legioni territoriali è coperta dall'ufficiale direttore dei conti . . » 36
Idem — Passaggio in proprietà dello Stato degli oggetti di equipaggiamento dei medesimi . . . . . » 505
Idem — R. Decreto che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprassoldo di carica di L. 300 . » 505
Idem — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . . . . . » 103
Idem — Rettificazioni all'*Atto* N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . . » 183
Idem — Trasferimento della sezione da Acquapendente a Montefiascone . . . . . » 302
Idem — Trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio. . . . . » 305
CARCERI MILITARI. — Assegnazione ai corpi di coloro che escono dal carcere o dalla reclusione militare . . . . . » 88
CARCERI PREVENTIVE MILITARI. — Amministrazione degl'individui di truppa detenuti. Personale di custodia . . . . » 86

CARRETTE DA BATTAGLIONE. — Modificazioni alla borsa di tela da torce a vento per le medesime . . . . . *pag.* 149
CARTE GEOGRAFICHE. — Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche, costituenti le dotazioni permanenti dei corpi di truppa . . . . . » 265
CARTE GEOGRAFICHE E TOPOGRAFICHE. — Dotazione delle medesime ai corpi di truppa . . . . . » 99
CARTE PERIODICHE. — Tabelle di dislocazione . . . . . » 402
CASE DI S. M. E DEI RR. PRINCIPI. — Durata in carica ed ordine d'anzianità del personale addetto. . . . . » 178
CASSETTE DA BAGAGLIO.—Per gli ufficiali e per la cancelleria delle compagnie . . . . . » 58
CAVALLERIA. — Si richiamano in vigore alcuni articoli del Regolamento di disciplina militare in data 25 febbraio 1864 . . . . » 177
CAVALLI. — R. Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *Disposizioni di massima* approvate col R. Decreto 31 maggio 1874 per la regolazione dell'indennità cavalli . . » 501
Idem — Uso dei medesimi concesso ai capitani dei bersaglieri e delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni d'istruzione . . . . » 182
Idem — Modificazioni alle bardature pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio . . . . . » 294
CAVALLI INABILI AL SERVIZIO. — Riforma, vendita ed abbattimento dei medesimi . . . . . » 175
CAVALLI DI TRUPPA. — Divieto agli ufficiali delle armi a piedi di usare cavalli di truppa . . . . . » 360
CHEPI'. — Dotazione dei dischi di stella da chepì dei reggimenti di fanteria » 26
CHEPI' COMPLETO — Per le varie armi e corpi che ne fanno uso » 6
CINGHIE DA FUCILE. — Adozione di una sola cinghia per fucili e moschetti di fanteria modello 1870 . . . . . » 410
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Sede dei Tribunali militari, territoriali e speciali . . . . . » 5
Idem — Avvisi dei movimenti di truppa da darsi al Ministero dai comandi generali . . . . . » 63
Idem — Varianti alla circoscrizione militare pel servizio del genio militare . . . . . » 141
Idem — Varianti alla circoscrizione militare, pel servizio territoriale del genio militare . . . . . » 142

COLLEGI MILITARI. — Provvedimento per l'impianto dei collegi militari a Firenze e a Milano . . . . . *pag.* 294
COLONNELLI COMANDANTI DI BRIGATA. — Uso dell'elmo da generale » 75
COMANDI GENERALI — Avviso di movimenti di truppa da darsi dai medesimi al Ministero . . . . . » 63
COMANDI VARI. — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi ed uffici . . . . . » 285
COMITATO DELLE ARMI DI LINEA. — Costituzione del medesimo e istruzione relativa . . . . . » 511
COMITATO DI SANITA' MILITARE. — Costituzione del medesimo e istruzione relativa . . . . . » 515
COMITATO DI STATO MAGGIOR GENERALE. — Regio Decreto che determina le attribuzioni del presidente . . . . . » 166
COMMISSARI MILITARI. — Gli ufficiali commissari più non debbono intervenire alle rassegne di rimando, ed agli atti di cessione di cavalli di favore . . . . . » 80
Idem PER LE FERROVIE. — Nomine ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie . . . . . » 312
COMMISSIONI DI DISCIPLINA. — Deliberazioni delle medesime estese in forma di processo verbale . . . . . » 299
COMMISSIONE SUPERIORE D'ULTIMO APPELLO. — Circa gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 95 della legge del 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito . . . . . » 433
COMPAGNIE ALPINE. — Costituzione delle compagnie Alpine di milizia mobile . . . . . » 179
Idem — Formazione in battaglioni delle compagnie Alpine . » 496
Idem — Adozione del numero del distretto nel disco della stella del cappello degli ufficiali superiori . . . . . » 147
COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Norme per tenere a numero il personale» 57
COMPAGNIE D'ISTRUZIONE. — Formazione di una compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza . . . . . » 407
CONGEDAMENTO. — Aggiunta all'Istruzione 11 luglio 1872, N. 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . » 451
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE. — Schiarimenti all'Istruzione sui contratti dei corpi. Atti nei quali i consigli d'amministrazione permanenti non possono riunire in sè due uffici » 49

CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Norme per il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito . . . . . *pag.* 359
CONSULTA ARALDICA. — Osservanza del Regio Decreto 10 ottobre 1869 » 407
CONTABILI. — Regio Decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore . . . . . » 33
CONTEGGIO D'ASSEGNAMENTI. — Spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile e di complemento . . . » 64
CONTRATTI. — Istruzione sui contratti dei corpi . . . » 3
Idem — Appendice all'Istruzione sui contratti dei corpi . . » 50
Idem — Schiarimenti all'Istruzione sui contratti dei corpi . » 49
Idem — Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi . . . . . » 50
Idem — Modificazione all'istruzione 27 dicembre 1873 . . » 190
Idem — Aggiunte e varianti all'Istruzione sui contratti dei corpi 27 dicembre 1873 . . . . . » 266
Idem — Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte su carta da bollo . . . . . » 358
Idem — Varianti all'Istruzione sui contratti dei corpi, 27 dicembre 1873 . . . . . » 360
Idem — Varianti all'Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti dei corpi per parte delle direzioni d'artiglieria e genio» 405
CORREGGIE PER BORACCIE. — Nuovo modello di correggia per borraccia approvato dal Ministero . . . . . » 185
CORRISPONDENZA POSTALE. — Nuovo sistema di corrispondenza postale con abolizione della franchigia agli uffici pubblici . » 455
CORTI D'ASSISE. — Servizio delle truppe presso le medesime . » 308
COSTRUZIONE DI UNA FABBRICA D'ARMI. — Regio Decreto che autorizza la spesa per la costruzione di una fabbrica d'armi a Terni » 189

D

DECONTO. — Libretto personale in sostituzione del libretto di deconto *pag.* 258
DECORAZIONI AL VALOR MILITARE. — Disposizioni pel conferimento delle medesime. Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare » 401

DELIBERAZIONI. — Della commissione di disciplina. (A schiarimento del § 702 del Regolamento di disciplina) . . . *pag.* 299
DENOMINAZIONE. — Degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri geometri . . . . » 280
DEPOSITO ALLEVAMENTO CAVALLI. — Indennità di L. 600 annue agli ufficiali superiori direttori . . . . . » 305
Idem — Soprassoldo agli ufficiali od impiegati del genio militare ivi destinati . . . . . » 165
DIFESA DELLO STATO. — Pubblicazioni a stampa concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici » 76
DIFETTI FISICI. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto d'ampiezza di torace » 409
DIRETTORI DEI CONTI (RR. carabinieri). — L'ufficiale rivestito di quella carica deve coprire anche quella di relatore . . » 36
DISERTORI. — Circa la denuncia e notificazione di diserzione . » 142
DISLOCAZIONE. — Soppressione di scritturazioni non necessarie nelle tabelle di dislocazione . . . . . » 402
DISPENSE DA ISTRUZIONI O SERVIZI. — Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare ai militari di attendere a studi universitari od altri . . . . . » 524
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Norme per il trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione » 93
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. — Variazioni e modificazioni alle medesime . . . . . » 522
DISPOSIZIONI DELL'ANTICO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Circa l'istruzione e servizio interno della fanteria . . . » 495
DISPOSIZIONI DI MASSIMA. — Circa il modo di regolare gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti per l'esercito . . . . . » 193
Idem — Da sostituirsi a quello approvato con R. D. 31 maggio 1874 per la regolazione dell'indennità cavalli . . . . » 502
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Divieto agl'ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra di essere amministratori o consiglieri di società od istituti commerciali industriali, ecc. . . . . » 96
DISPOSIZIONI VARIE. — Circa il modo di portare sulla situazione della forza gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio» 412
Idem — Dotazione permanente di carte geografiche e topografiche dei corpi di truppa . . . . . » 99

DISTINTIVI. — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti di artiglieria da fortezza . . . . . *pag.* 306
Idem — Prezzo delle carte geografiche, corografiche e topografiche costituenti la dotazione permanente dei corpi di truppa » 265
Idem — Pubblicazione di libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria . . . . . » 411
Idem — Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'Istruzione per la manovra sulla carta . . . . . » 436
Idem — Registro della popolazione. Notificazioni da farsi ai sindaci dalle autorità militari . . . . . « 139
Idem — Richieste relative a documenti anteriori alla costituzione del Regno d'Italia . . . . . » 89
DISTACCAMENTI. — Cambio periodico dei distaccamenti ordinari » 265
Idem — Norme sul computo del servizio di distaccamento . » 451
DISTINTIVI. — Circa il distintivo di cui debbono essere fregiati gli aiutanti maggiori medici . . . . . » 28
DISTRIBUZIONI D'ARMI. — Retribuzione ai capi armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari . . . . . » 270
DIVISA DEGL'UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI RISERVA. — Regio Decreto che stabilisce la divisa degli ufficiali di complemento e di riserva . . . . . » 26
DIVISA DEI MILITARI TRANSITATI DAI CORPI AI DISTRETTI. — Circa l'uso della divisa del corpo da cui provengono . . » 30
DIVISA DELLA TRUPPA DI MILIZIA MOBILE. — Circa la divisa cui devono vestire le truppe di milizia mobile . . . » 29
DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte e varianti agli atti relativi alla calzatura . . . . . » 254
Idem — Bardatura pei cavalli degli ufficiali dei distretti militari, delle compagnie alpine, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario, della milizia mobile, di complemento e di riserva . . . » 295
Idem — Berretti di panno per la truppa e fregi relativi . » 19
Idem — Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'Esercito . . . . . » 180
Idem — Cappello per gli ufficiali generali di riserva ed in ritiro » 89
Idem — Cappello per gli ufficiali superiori comandanti dei reparti delle compagnie alpine . . . . . » 147
Idem — Cappotti di fanteria e del genio . . . . . » 98

DIVISA E VESTIARIO. — Chepì completo per le varie armi e corpi che ne fanno uso . . . . . *pag.* 6
Idem — Dimensione delle dragone per truppa . . . . » 81
Idem — Distintivo degli aiutanti maggiori medici . . . » 28
Idem — Divisa della truppa della milizia mobile . . . » 29
Idem — Divisa dei militari transitati dai corpi ai distretti . » 30
Idem — Dotazione dei dischi di stella da chepì pei distretti e reggimenti di fanteria . . . . . » 26
Idem — Dotazione di trofei e bombe mobili da trofei per cappelli da bersagliere . . . . . » 357
Idem — Elmo per gli ufficiali generali e pei colonnelli comandanti di brigata . . . . . » 75
Idem — Giubba di panno per truppa . . . . . » 375
Idem — Giubba di panno per truppa (Rettificazione all'*Atto* 198) » 423
Idem — Giubba di tela per la truppa . . . . . » 426
Idem — Guanti di cotone nero per bersaglieri . . . . » 80
Idem — Mantellina da bersaglieri (conto di costruzione) . . » 366
Idem — Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio» 294
Idem — Nuovo modello di camicia . . . . . » 190
Idem — Nuovo modello di stivali . . . . . » 169
Idem — Panciotto per la truppa . . . . . » 390
Idem — Pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti d'artiglieria da campagna e del treno del genio . . . » 155
Idem — Regio Decreto che proibisce agli ufficiali che lasciano il servizio di vestire la divisa militare, quando non siano ufficiali di riserva, di complemento o della milizia mobile . » 151
Idem — Si determina l'uso del panciotto e delle fascie di lana » 393
Idem — Spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni vestiario dell'Esercito . . . . . » 152
Idem — Taglio promiscuo della giubba e mantellina da bersagliere » 190
DOTAZIONE DI TROFEI E BOMBE MOBILI. — Per cappelli da bersagliere. . . . . » 357
DRAGONE PER TRUPPA — Dimensione della medesima . . » 81

E

ELMO. — Istituzione dell'elmo per gli ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata . . . . . *pag.* 75

EQUIPAGGIAMENTO — Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende . . . . . *pag.* 148
Idem — Adozione di un nuovo modello di correggie per boraccia » 185
Idem — Gavetta di latta da usarsi dalla truppa del treno d'artiglieria e genio . . . . . » 89
Idem — Modificazioni alla borsa di tela da torce a vento per carrette da battaglione . . . . . » 149
Idem — Passaggio in proprietà dello Stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali . . . . . » 505
Idem — Tende per comandanti di corpo ed ufficiali . . » 413
ERRATA CORRIGE. — All'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 77

F

FABBRICA D'ARMI. — Costruzione di una fabbrica d'armi a Terni *pag.* 139
FABBRICATI DEMANIALI MILITARI. — Disposizioni per la visita che gl'intendenti di finanza o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari . . . . . » 355
FAMIGLIE DI MILITARI. — Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (mod. 20) N. 61 d'ordine del modellario . . . . . » 425
FARMACISTI. — Regio Decreto portante la continuazione dell'indennità d'alloggio . . . . . » 79
Idem — Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei farmacisti, maestri e professori già aventi assimilazione a grado militare » 261
FASCIE DI LANA. — Si determina l'uso delle fascie di lana e del panciotto » 393
FERROVIE. — Apertura della linea Modena-S. Antonio (già Mantova) » 335
Idem — Apertura della linea Trofarello-Chieri . . . » 423
Idem — Apertura della linea Cremona-Mantova . . . » 437
Idem — Apertura del tronco ferroviario Monza-Calolzio . » 77
Idem — Apertura del tronco Cariati-Cotrone . . . . » 260
Idem — Apertura del tronco Pisa-Colle Salvetti . . . . » 266
Idem — Apertura del tronco Orvieto-Orte . . . . . » 331
Idem — Apertura del tronco Eboli-Contursi . . . . » 510
Idem — Facoltà agl'ufficiali e loro famiglia di viaggiare sui treni composti di sole vetture di 1ª classe . . . . . » 147
Idem — Facilitazioni di viaggio in ferrovia agli allievi degli istituti militari . . . . . » 371

FERROVIE. — Nomina ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie . . . . . *pag.* 312
Idem — Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia . . . . . » 289
Idem — Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1,500 chilometri per trasporti sulle ferrovie . . . . . » 451
Idem — Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari. Nuovo prontuario dei prezzi . . . . . » 301
FIRENZE. — Provvedimento per l'impianto del collegio militare » 294
FONDO D'OGGETTI DI CORREDO. — Circa il fondo degli oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria e bersaglieri . . . » 498
FORNITORI. — Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni . . . » 341
Idem — Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa . . . . . » 361
FRANCHIGIA POSTALE. — Nuovo sistema di corrispondenza postale con abolizione della franchigia agli uffici pubblici . . . » 455
FORTEZZE. — Circa il riparto degl'ufficiali delle fortezze . . » 174
FUSIONE DEI VARI PERSONALI CIVILI CONTABILI. — Regio Decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore 33

G

GAVETTA DI LATTA. — Da usarsi dalle truppe del treno d'artiglieria e genio . . . . . *pag.* 89
GENIO MILITARE. — Base d'armamento delle truppe del genio . » 297
Idem — Soprassoldo agli ufficiali od impiegati del genio militare destinati al deposito allevamento cavalli . . . . » 165
Idem — Variante alla circoscrizione militare pel servizio del genio militare . . . . . » 141
Idem — Variante alla circoscrizione militare pel servizio territoriale » 142
GIBERNA DA FANTERIA. — Riduzione della medesima per cartucce d'armi mod. 1870 . . . . . » 403
GIUBBA DI PANNO. — Sostituzioni alle disposizioni contenute negli Atti 101, 261 e 276 del 1872 relativamente alle giubbe di panno per la truppa e ai distintivi di grado e carica . . » 375

GIUBBA DI PANNO. — Rettificazioni all'*Atto* 198. Costo dei distintivi di lana sulle maniche delle giubbe di panno . . . *pag.* 423
GIUBBA DI TELA. — Sostituzioni alle disposizioni contenute negli *Atti* N. 106 del 1872 e N. 92 del 1873 relativamente alle giubbe di tela per la truppa e ai distintivi di grado e carica . » 426
GIUBBE. — Taglio promiscuo delle giubbe e mantelline da bersaglieri » 190
GIURAMENTO DEGLI UFFICIALI E DELLA TRUPPA. — Circa il giuramento da prestarsi dagl'ufficiali di nuova nomina e dai soldati nuovi arruolati . . . . . » 362
GIUSTIZIA MILITARE. — Norma per il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti borghesi citati avanti ai consigli di disciplina dell'esercito . . . . . » 359
Idem — Visite di dovere per parte del personale addettovi . » 422
GUANTI. — Adozione di un nuovo modello di guanti di cotone nero per bersaglieri . . . . . » 80

I

IMPIANTO DI COLLEGI MILITARI. — Circa i provvedimenti per l'impianto dei collegi militari a Firenze e Milano. . . *pag.* 294
IMPIEGATI CIVILI AMMALATI. — Ammissione dei medesimi negli ospedali militari. . . . . » 97
IMPIEGATI CIVILI CONTABILI. — Reale Decreto che ragguaglia lo stipendio e quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874 . . . . . » 424
IMPIEGATI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — Divieto di essere amministratori, consiglieri di società o istituti commerciali, industriali, ecc. . . . . » 96
IMMOBILI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA. — Regolamento sull'amministrazione dei medesimi . . . « 35
IMPRESA GENERALE TRASPORTI. — Pubblicazione del capitolato d'appalto della medesima . . . . . » 296
INDENNITÀ AI TESTIMONI E PERITI BORGHESI. — Circa l'indennità da corrispondersi quando sono citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito . . . . . » 359
INDENNITA' CAVALLI. — R. Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *disposizioni di massima* approvate col R. Decreto 31 maggio 1874 per la regolazione dell'indennità cavalli » 501

INDENNITA' D'ALLOGGIO. — Da corrispondersi ai farmacisti principali, farmacisti, sottofarmacisti e farmacisti aggiunti . . *pag.* 79
Idem — Da corrispondersi al presidente del comitato di sanità militare . . . . . » 342
Idem — Regio Decreto relativo all'indennità d'alloggio da corrispondersi agl'ufficiali dell'Esercito . . . . . » 167
INDENNITA' DI L. 600 ANNUE. — Da corrispondersi agl'ufficiali superiori direttori di deposito d'allevamento cavalli . . » 305
INDENNITA' DI PRIMA ENTRATA. — Da corrispondersi ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno . » 100
INDENNITA' DI SERVIZIO ISOLATO. — Istruzione circa la medesima » 307
Idem — Da corrispondersi ai veterani d'artiglieria e veterani invalidi » 354
INDENNITA' DI VIA — Da corrispondersi agli ufficiali che seguono gli ufficiali generali in missione . . . . . » 48
INSCRITTI DI LEVA. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto d'ampiezza di torace . . . . . » 409
INTENDENTI DI FINANZA. — Disposizioni per la visita che i medesimi o chi per essi hanno facoltà di fare nei fabbricati demaniali militari . . . . . » 355
ISTITUTI MILITARI. — Facilitazioni di viaggio in ferrovia agli allievi dei medesimi . . . . . » 371
ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Istruzione pel servizio interno » 300
ISTITUZIONE. — Di due nuove divisioni al Ministero della guerra » 1
Idem — Di una commissione in Roma per l'esame delle ricompense al valor militare . . . . . » 401
Idem — Di un nuovo modello di una situazione finanziaria dei corpi » 342
ISTRUTTORI DI SCHERMA. — Circa l'insegnamento della scherma nell'Esercito . . . . . » 489
ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. — Aggiunta alle norme per la chiamata e per l'istruzione annuale delle seconde categorie » 355
ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEGLI SPECCHI CARATTERISTICI. — Conservazione degli specchi caratteristici degli ufficiali collocati in aspettativa. . . . . » 272
Idem — Precauzioni perchè non si sperdano i fogli . . . » 401
ISTRUZIONE PER LA MANOVRA SULLA CARTA. — Pubblicazione di una nuova edizione modificata. . . . . » 436
ISTRUZIONE PER LA MATRICOLA. — Precauzioni perchè non si sperdano i fogli . . . . . » 424

ISTRUZIONE PER LA MATRICOLA. — Modificazioni circa il modo d'inscrivere sui ruoli il personale . . . . . *pag.* 44
ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE DELL'ESERCITO. — Caricamento della cassa dei capi armaiuoli dei vari reggimenti. » 60
Idem — Arredamento per gli individui di truppa della milizia mobile . . . . . » 498
Idem — Disposizione per la pubblicazione del tomo 3° (dell') » 292
Idem — Errata-corrige al tomo 3° (dell') . . . . . » 358
ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA. — Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 149, 150 . . . » 371
ISTRUZIONE SUI CONTRATTI DEI CORPI. — I pagamenti delle provviste debbono farsi con mandati emessi dal Ministero . » 3
Idem — (Schiarimenti) Atti nei quali i membri dei consigli d'amministrazione permanenti non possono riunire in sè due uffici » 49
Idem — Modificazioni da aggiungersi nei capitoli generali da unirsi a tutti i contratti che devonsi stipulare . . . . » 190
Idem — Modificazioni ed aggiunte da farsi (all') . . . » 266
Idem — Cessazione delle ingerenze che hanno le prefetture e sottoprefetture nelle operazioni relative ai depositi fatti e da farsi nelle casse dei depositi e prestiti . . . . . » 360
Idem — Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi . . . . . » 50
ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE DELL'ESERCITO. — Circa la dragona dei musicanti (Aggiunte) . . . . . » 147
Idem — Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra . . . . . » 508
Idem — Varianti ed aggiunte al tomo 2° circa la cassa dei capi armaiuoli . . . . . » 153
ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. — Pubblicazione delle medesime adottate per tutti i corpi di fanteria e abrogazione di quelle preesistenti . . . . . » 258
ISTRUZIONI TEORICO-PRATICHE — Pei reggimenti d'artiglieria e da fortezza (Norme generali) . . . . . » 306

L

LEGGE. — Che autorizza il Governo del Re ad operare la leva sui giovani nati nel 1874 . . . . . *pag.* 95

LEGGE SULLA FRANCHIGIA POSTALE. — Nuovo sistema di corrispondenza ed abolizione della franchigia postale . . . *pag.* 455
LEGGE SULLE RAFFERME CON PREMIO. — La rafferma con premio è di anni 3 . . . . . » 255
LEGGE DI BILANCIO. — Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, n° 801, e 12 luglio 1872 n° 929 . . . . . » 291
LEVA. — Aggiunzioni e varianti ai §§ 61, 93, 149 e 150 circa l'istruzione permanente per le operazioni di leva . . . » 371
LIBRETTO PERSONALE. — Istituzione del libretto personale in sostituzione del libretto di deconto . . . . . » 258
LIBRI DI TESTO. — Pubblicazione di un libro di testo per le scuole reggimentali d'artiglieria . . . . . » 411

M

MAESTRI DI SCHERMA. — Circa l'insegnamento della scherma nell'Esercito . . . . . *pag.* 489
Idem — Nuova denominazione dei medesimi . . . . » 492
MAESTRI MILITARI. — Trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei professori, maestri e farmacisti già aventi assimilazione a grado militare . . . . . » 261
MAGAZZINI DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE. — Regio Decreto che porta la fusione dei personali civili e contabili . . » 33
MANISCALCHI. — I sellai e i maniscalchi debbono essere appiedati » 453
MANOVRA SULLA CARTA. — Pubblicazione di una nuova edizione modificata dell'istruzione . . . . . » 436
MANTELLINA DA BERSAGLIERE. — Conto di costruzione della medesima » 366
Idem — Taglio promiscuo della giubba e mantellina da bersagliere » 190
MASSE INDIVIDUALI. — Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . » 84
MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Spesa di L. 3,500,000 per acquisto di materiale d'artiglieria e da campagna . . . . . » 152
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari . . . . . » 313
Idem — Cambio del materiale da cent. 9 BR alle batterie dei reggimenti di artiglieria da campagna col materiale da cent. 7 BR. (retrocarica) . . . . . » 354
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari . . . . . » 359

MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari . . . . . pag. 367
MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari . . . . . » 290
MATRICOLA. — Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio . . . . . » 293
Idem — Istruzione per la matricola degl'ufficiali e della truppa. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli . . . . » 424
Idem — Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (Mod. nº 20) nº 61 d'ordine del modellario . . . . . » 425
Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 30
Idem — Modificazioni all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 44
MATRIMONI DEI MILITARI. — Rendite vincolate a scopo di matrimonio di sottufficiali . . . . . » 90
MEDICINALI. — Variazioni al prezzo stabilito dalla vigente tariffa per alcuni medicinali . . . . . » 186
Idem — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869. . . . . » 494
MEDICI AIUTANTI MAGGIORI. — Circa la nomina dei medesimi . » 28
Idem — Si possono nominare a tale carica anche i capitani medici » 176
MEMORIE STORICHE DEI CORPI. — Prescrizione per la compilazione delle medesime . . . . . » 30
MILANO. — Provvedimenti per l'impianto del collegio militare . » 294
MILITARI AMMOGLIATI. — Soppressione della parte prima del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (Modello nº 20) nº 61 del modellario . . . . . » 425
MILITARI CHE ATTENDONO A STUDI UNIVERSITARI OD ALTRI. — Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare i medesimi . . . . . » 524
MILITARI CHE OCCUPANO SPECIALI UFFICI. — Pubblicazioni a stampa concernenti la difesa dello Stato . . . . . » 76
MILITARI TRANSITATI AI DISTRETTI. — Circa l'uso della divisa dei corpi da cui provengono . . . . . » 30
MILITARI CHE ESCONO DAL CARCERE O DALLA RECLUSIONE MILITARE. — Assegnazione ai corpi dei medesimi . . . . » 88
MILIZIA MOBILE. — Gli scrivani locali non possono essere ufficiali della milizia mobile . . . . . » 493

MILIZIA MOBILE. — Distintivo speciale della divisa della truppa. *pag.* 29
Idem — Ripianamento delle vacanze nei quadri della milizia mobile » 492
Idem — Ripianamento delle vacanze nei quadri di truppa della milizia mobile . . . . . » 508
Idem — Arredamento degli individui di truppa . . . . » 498
Idem — Istituzione delle compagnie alpine di milizia mobile . » 179
Idem — Ufficiali della milizia mobile appartenenti ai reggimenti d'artiglieria e genio . . . . . » 330
MINISTERO DELLA GUERRA. — Soppressione dell'ufficio operazioni militari e costituzione di due nuove divisioni . . . » 1
Idem — Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero stesso . . . . . » 35
MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Disposizioni per la pubblicazione del tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 292
Idem — Errata-corrige al tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito . . . . . » 358
Idem — Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra . . . » 508
MODELLARIO. — Aggiunta al N. 99, foglio per l'invio in congedo illimitato (N. 86 d'ordine del modellario). . . . . » 418
Idem — Modelli degli stampati prescritti dal tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra . . . » 508
Idem — Variante al modello N 20 (N. 61 d'ordine del modellario). Registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie . . » 425
MODIFICAZIONI. — Al § 106 delle Disposizioni 26 dicembre 1871 circa la somma da corrispondersi per assegno e supplemento assegno di primo corredo . . . . . » 342
Idem — All'*Atto* 207 relativo all'istituzione di una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare . » 511
Idem — Alle dispesizioni amministrativo-contabili . . . » 522
Idem — Alla bardatura pei cavalli degli ufficiali di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio. . . . » 294
Idem — Alla borsa di tela di torce a vento per carrette da battaglione » 149
Idem — Legge che modifica le leggi 26 aprile 1872, N. 801, e 12 luglio 1872, N. 929 . . . . . » 291
Idem — Relative all'uso della sciabola-baionetta inastata . . » 77
MOVIMENTI DI TRUPPA. — Avviso dei movimenti da darsi al Ministero dai comandi generali . . . . . » 63

O

ONORI DA RENDERSI AGLI UFFICIALI GENERALI. — Segnale *attenti* sostituito al rullo di tamburo . . . . . *pag.* 509
OPERAI BORGHESI. — Paghe da corrispondersi agli operai borghesi addetti alle sussistenze militari . . . . . » 49
OPERAZIONI DI LEVA. — Aggiunte e varianti ai §§ 61, 93, 149 e 150 dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva . . » 371
Idem — Varianti al § 195 dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva . . . . . » 454
OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militare per la piazza di Ventimiglia. » 421
ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Costituzione del comitato delle armi di linea. R. D. ed istruzione relativa . . . . . » 511
Idem — Costituzione del comitato di sanità militare. R. D. ed istruzione relativa . . . . . » 515
Idem — Durata in carica ed ordine di anzianità del personale delle Case di S. M. e dei RR. Principi . . . . . » 178
Idem — Formazione in battaglioni delle compagnie alpine . . » 496
Idem — Istruttori e maestri di scherma per l'Esercito . . » 489
Idem — Modificazione all'Istruzione per le matricole degli ufficiali e della truppa . . . . . » 44
Idem — Nomina ed attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie . . . . . » 312
Idem — Norme circa i plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio » 453
Idem — Numerazione e composizione delle brigate di fanteria » 506
Idem — Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc. . . » 423
Idem — R. Decreto che porta la fusione dei personali civili contabili delle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore . . . . . » 33
Idem — R. Decreto che determina le attribuzioni del presidente del comitato di stato maggiore generale . . . . . » 166
Idem — R. Decreto che ragguaglia lo stipendio degli impiegati civili contabili a quello degli altri personali contemplati nella legge 19 marzo 1874 . . . . . » 168
Idem — R. Decreto che determina il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . » 273

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — R. Decreto che determina la nuova denominazione degli aiutanti topografi di 3ª classe e degli aiutanti ragionieri ed aiutanti ragionieri geometri . . *pag.* 280

Idem — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 281

Idem — R. Decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile . . . . . » 326

Idem — R. Decreto. Nomina della commissione superiore di ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze, che si trovano nella condizione prescritta dall'art. 95 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito . . . » 433

Idem — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio. . . . . » 445

Idem — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria . . » 448

Idem — Riparto degli ufficiali delle fortezze . . . » 174

Idem — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc. . . . . » 285

ORDINANZE. — Circa le ordinanze fissate ai vari comandi, servizi, uffici, ecc. . . . . » 423

Idem — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc. . . . . » 285

OSPEDALI MILITARI. — Ammissione nei medesimi di ufficiali ed impiegati ammalati . . . . . » 97

P

PAGAMENTO D'ASSEGNI. — Spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile e di complemento . . . *pag.* 64

PAGAMENTI. — Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti ai fornitori per conto di altre amministrazioni . . . » 341

PAGHE AGLI OPERAI BORGHESI. — Specchio indicante le paghe da corrispondersi agli operai borghesi delle sussistenze . . » 49

PANCIOTTO DI LANA. — Adozione di un nuovo modello di panciotto di lana per truppa . . . . . » 390

Idem — Cambio della denominazione del medesimo . . . » 393

PANCIOTTO DI LANA. — Determinazione dell'uso del panciotto e delle fascie di lana . . . . . *pag.* » 393
PANTALONI DI PANNO. — Dimostrazione della quantità delle stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno pei reggimenti d'artiglieria da campagna e per le compagnie del treno. » 155
PASSAGGIO AGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Circa l'effettivo passaggio nei medesimi degl'individui di truppa condannati al carcere militare . . . . . » 83
PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE ATTIVE. — Degli individui del deposito inviati in congedo illimitato . . . . . » 326
PASSAGGIO ALLE BATTERIE ATTIVE. — Degli individui del deposito inviati in congedo illimitato . . . . . » 326
PASSAGGIO AGLI SQUADRONI ATTIVI. — Degli individui del deposito inviati in congedo illimitato . . . . . » 326
PASSAGGIO AI DISTRETTI DI SOTTUFFICIALI. — Determinazioni circa il passaggio effettivo dei sottufficiali dai reggimenti ai distretti» 370
PASSAGGIO IN PROPRIETA' DELLO STATO. — Oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali . . . . . » 505
PERSONALE CIVILE CONTABILE. — Compilazione degli specchi caratteristici . . . . . » 424
Idem — Concentramento del medesimo e degli scrivani locali presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria . » 154
Idem — R. Decreto che porta la fusione del medesimo addetto alle sussistenze militari, dei magazzini dell'amministrazione militare, del soppresso ufficio del quartiermastro e del corpo di stato maggiore . . . . . » 33
PERSONALE DELLE CASE DI S. M. E DEI REALI PRINCIPI. — Durata in carica ed ordine d'anzianità . . . . . » 178
PERSONALE DEI RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA E DEI RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento . . . . . » 445
PERSONALE DI CUSTODIA DEI DETENUTI. — Amministrazione degl'individui di truppa detenuti nelle carceri preventive militari. Personale di custodia . . . . . » 86
PERSONALE TECNICO D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento . . . . » 448
PERSONALI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.— R. Decreto che determina il riparto in classi dei medesimi . » 273

PERSONALI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali . . . . . *pag.* 281
PIAZZE FORTI. — Visite alle piazze forti per parte di persone estranee» 97
PLOTONI D'ISTRUZIONE. — Norme circa i plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio. . . . . » 453
PONTIERI DEL GENIO. — R. Decreto che stabilisce un soprassoldo giornaliero agl'individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio . . . . . » 263
PROFESSORI CIVILI. — Trattamento di aspettativa, ritiro e riforma, dei professori, maestri e farmacisti già aventi assimilazione a grado militare . . . . . » 261
PROMOZIONI. — Norme da seguirsi nelle promozioni a caporale maggiore di maggiorità . . . . . » 508
PRONTUARIO PER LE FERROVIE. — Compilazione di un nuovo prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia» 289
Idem — Varianti ai prezzi delle tariffe dei trasporti militari in ferrovia» 301
PROPOSTE D'UFFICIALI. — Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni e per cambi di posizione . . . . . » 393
PROVVEDIMENTI PEI COLLEGI MILITARI. — Impianto dei collegi militari di Firenze e Milano . . . . . » 291
PROVVISTE D'OGGETTI. — Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi . . . . . » 50
PUBBLICAZIONE. — Di una nuova edizione modificata dell'Istruzione per la manovra sulla carta. . . . . » 436
PUBBLICAZIONI A STAMPA. — Concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici . . . . . » 76
PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Adozione della cassetta degli ufficiali e per la cancelleria dei reggimenti vari . » 58
Idem — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 2
Idem — Aggiunta all'Istruzione per la mobilitazione dell'Esercito, tom. 2° . . . . . » 147
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . . » 61
Idem — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi » 62

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . . *pag.* 157
Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 290
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . » 313
Idem — Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 (edizione 1874) » 358
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . » 359
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . » 367
Idem — Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi mod 1870-71 . . . . . » 368
Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 435
Idem — Errata-corrige alla tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870 . . . . . » 406
Idem — Istruzione sui contratti dei corpi . . . . . » 3
Idem — Istruzione sul servizio interno dell'istituto topografico militare . . . . . » 300
Idem — Istruzioni sulle armi e sul tiro della fanteria . . » 258
Idem — Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale dei trasporti militari . . . . . » 296
Idem — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria » 495
Idem — Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 35
Idem — Tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 . . . . . » 190
Idem — Varianti alla denominazione del panciotto di lana . . » 393

Q

QUADRI ORGANICI. — Ripianamento delle vacanze nei quadri della milizia mobile . . . . . *pag.* 508
Idem — Assegnazione degl'ufficiali inferiori chiamati a prestar servizio fuori del proprio corpo . . . . . » 36

QUADRI ORGANICI. — Aumento di una compagnia permanente in ciascuno dei distretti di Ascoli, Caltanissetta, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani . . . . . *pag.* 360
Idem — Costituzione delle compagnie alpine di milizia mobile » 179
Idem — Formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza . . . . . » 407
Idem — Formazione della 2ª compagnia reclusi . . . » 156
Idem — Formazione della 3ª compagnia reclusi . . . . » 293
Idem — La carica di relatore presso le legioni territoriali dei reali carabinieri è coperta dall'ufficiale direttore dei conti . » 36
Idem — Provvedimento per l'impianto dei collegi militari a Firenze e a Milano . . . . . » 294
Idem — Maestri e sottomaestri di scherma, nuova denominazione » 492
Idem — Trasferimento d'una batteria d'istruzione dal 7° al 10° reggimento d'artiglieria . . . . . » 406
QUADRUPEDI DI TRUPPA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei medesimi durante l'anno 1873 . . . . . » 313

R

RAFFERME CON PREMIO. — Pubblicazione della legge sulle rafferme con premio . . . . . *pag.* 255
Idem — Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi caposoldo, debitori verso la propria massa . . . » 413
RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento dei medesimi . . . . . » 445
RASSEGNE DI RIMANDO. — Gli ufficiali commissari più non debbono intervenire alle rassegne di rimando, ed agli atti di cessione di cavalli di favore . . . . . » 80
RECLUSI. — Formazione della 2ª compagnia . . . . . » 156
Idem — Formazione della 3ª compagnia . . . . . » 293
RECLUTAMENTO — Aggiunta all'Istruzione 11 luglio 1872, N. 145, per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato » 451
Idem — Circa gl'inscritti che dalla 1ª transitano alla 2ª categoria dopo di essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria » 272
Idem — Iscrizione fra gli ufficiali di complemento degli ufficiali dimessi dal grado i quali hanno obblighi di leva da soddisfare » 164

RECLUTAMENTO. — Legge che autorizza il Governo del Re ad operare la leva sui giovani nati nel 1854 . . . . *pag.* 95
Idem — Legge sulle rafferme con premio . . . . . » 255
Idem — Norme circa al modo di tenere a numero il personale di truppa pel governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 57
Idem — Passaggio alle compagnie, squadroni e batterie degli individui del deposito in congedo illimitato . . . . » 326
Idem — Regio Decreto che determina le condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, cui devono soddisfare gli aspiranti alla rafferma con premio . . . . . » 365
Idem — Regio Decreto che fissa la tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1854 . » 262
Idem — Regio Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari di un anno» 47
Idem — Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto di ampiezza di torace . » 409
Idem — Varianti al paragrafo 195 dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva . . . . . » 454
RECLUTE. — Aggiunte alle norme per la chiamata e per l'istruzione annuale delle seconde categorie . . . . . » 355
REGISTRAZIONE DEGLI AUMENTI SESSENNALI. — Formola per la registrazione a matricola degli aumenti sessennali di stipendio » 293
REGISTRO DELLA POPOLAZIONE. — Notificazioni da farsi ai sindaci dalle autorità militari . . . . . » 139
REGISTRO DEI MILITARI AMMOGLIATI. — Soppressione della 1ª parte del detto registro (Mod. 20) N. 61 d'ordine del modellario. » 425
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi, 27 dicembre 1873 . . . . . » 266
Idem — Amministrazione degl'individui di truppa ditenuti alle carceri preventive militari. Personale di custodia dei ditenuti . » 86
Idem — Appendice all'Istruzione 27 dicembre 1873 (*Atto* N. 3 del 1874) sulla stipulazione dei contratti. Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite di oggetti di corredo e di servizio generale dei corpi . . . . . » 50
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia . . . . . » 48

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Esenzione dei distretti dall'obbligo di fare pagamenti a fornitori per conto di altre amministrazioni . . . . . *pag.* 341

Idem — Fondo d'oggetti di corredo pei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri . . . . . » 498

Idem — Indennità di via agli ufficiali che seguono gli ufficiali generali in missione . . . . . » 48

Idem — Indennità di prima entrata ai sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno . . . . . » 100

Idem — Istituzione di un nuovo modello per la situazione finanziaria dei corpi . . . . . » 342

Idem — Libretto personale in sostituzione del libretto di deconto. » 259

Idem — Modificazioni all'Istruzione sui contratti dei corpi 27 dicembre 1873 . . . . . » 190

Idem — Modificazioni al § 106 delle disposizioni 26 dicembre 1871. » 342

Idem — Modo di regolare i pagamenti ai fornitori dei generi per l'ordinario della truppa . . . . . » 361

Idem — Pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali della milizia mobile ed agli ufficiali di complemento . . . . . » 64

Idem — Passaggio effettivo agli stabilimenti militari di pena degli individui di truppa condannati al carcere militare . . » 83

Idem — Passaggio in proprietà dello Stato degli oggetti di equipaggiamento dei carabinieri reali . . . . . » 505

Idem — Retribuzione ai capi armaiuoli militari che assistono alla visita d'armi distribuite ai corpi, distretti od istituti militari. » 270

Idem — Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri aggiunti a carico del bilancio degl'Interni . . . . . » 306

Idem — Ritenuta da farsi ai militari raffermati con premio od aventi caposoldo, debitori verso la massa . . . . . » 413

Idem — Ruoli amministrativi per gli ufficiali della milizia mobile e per gli ufficiali di complemento . . . . . » 348

Idem — Schiarimenti all'istruzione sui contratti dei corpi. Atti nei quali i membri dei consigli d'amministrazione permanenti non possono riunire in sè due uffici . . . . . » 49

Idem — Soppressione delle masse individuali dei condannati al carcere od alla reclusione militare. Nuove norme intorno al modo di provvedere il vestiario ai medisimi . . . . . » 84

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Stipulazione dei contratti dei corpi. Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte su carta bollata . . . . . *pag.* 358
Idem — Uomini della marina aggregati presso i corpi dell'Esercito » 321
Idem — Variante all'Istruzione sui contratti dei corpi, in data 27 dicembre 1873 . . . . . » 360
Idem — Variante N° 6 all'Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte della direzione d'artiglieria e genio. » 405
Idem — Variazioni ed aggiunte all'*Atto* N° 249 del 1° dicembre 1872. » 37
Idem — Variazioni e modificazioni alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore . . . . . » 522
Idem — Variazioni nelle disposizioni 26 dicembre 1871 . . » 269
REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Circa il passaggio dei sottufficiali ai distretti . . . . . » 370
Idem — Conservazione del proprio grado ai caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato . . . . . » 325
Idem — Gli aiutanti maggiori medici possono essere capitani . » 176
Idem — Nomina degli aiutanti maggiori medici . . . . . » 28
Idem — Norme da seguirsi nella nomina a sottotenenti medici. » 304
Idem — Norme da seguirsi nelle promozioni a caporale maggiore di maggiorità . . . . . » 508
Idem — Soppressione delle liste di proposta d'avanzamento . » 396
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunte all'allegato N° 1 del Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme) . . » 36
Idem — Aggiunta all'allegato N° 1 del Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 89
Idem — Aggiunta all'allegato N° 1 del Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 180
Idem — Aggiunta da farsi al Regolamento di disciplina ad eseguimento del R. Decreto 26 luglio 1874, *Atto* N° 148 . . » 305
Idem — Aggiunte all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . . . . » 272
Idem — Commissione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali. . . . . » 180
Idem — Deliberazione delle commissioni di disciplina . . » 299
Idem — Denuncia e notificazione di diserzione . . . . . » 142
Idem — Diritti e doveri degl'ufficiali di complemento e di riserva. » 304
Idem — Dispensa del sottufficiale zappatore dal servizio di guardia. » 76

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti. Aggiunta all'allegato N° 1. (Regolamento sull'uniforme) . . . . . *pag.* 371

Idem — Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina, d'istruzione e servizio interno per la fanteria, mantenute in vigore. » 495

Idem — Disposizione pel conferimento delle decorazioni al valor militare (allegato N° 15). Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare. » 401

Idem — Divieto agli ufficiali di armi a piedi di usare cavalli di truppe . . . . . » 360

Idem — Divieto di accordare dispense da qualsivoglia istruzione o servizio per facilitare ai militari di attendere a studi universitari od altri . . . . . » 524

Idem — Errata-corrige all'allegato N° 1 al Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme). . . . . » 77

Idem — Errata-corrige all'allegato N° 7 al Regolamento di disciplina. (Istruzione per le scuole dei corpi) . . . . . » 418

Idem — I maniscalchi ed i sellai devono essere appiedati . » 453

Idem — Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici (allegato N° 3). Precauzioni perchè non si sperdano i fogli. » 401

Idem — Modificazione all'*Atto* N. 207 relativo alla commissione d'esame per le proposte di ricompense al valor militare . . » 511

Idem — Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per gli scrivani locali. . . . . » 417

Idem — Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni e per transito di posizione . . . . . » 393

Idem — Pubblicazioni a stampa concernenti la difesa dello Stato per parte di militari che occupano speciali uffici . . . » 76

Idem — Pubblicazioni degli allegati 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di disciplina . . . . . » 43

Idem — Rendite vincolate a scopo di matrimonio dei sottufficiali. » 90

Idem — Schiarimenti ed aggiunte all'articolo 35 del Regolamento di disciplina . . . . . » 100

Idem — Si richiamano in vigore alcuni articoli del Regolamento di disciplina militare, 30 ottobre 1859 per la fanteria e di quello per la cavalleria in data 25 febbraio 1864. . . . » 177

Idem — Variante all'allegato n. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 430

REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI. — Modificaz. relative all'uso della sciabola-baionetta inastata *pag.* 77

Idem — Uso del cavallo concesso ai capitani dei reggimenti bersaglieri e delle compagnie alpine, ed agli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni d'istruzione. » 182

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. — Alloggi di ufficiali nei quartieri . . . . » 509

Idem — Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti all'ufficiale di settimana o di servizio di compagnia . . . . . » 508

Idem — Corpi cui va applicato il regolamento approvato con R. Decreto 13 dicembre 1874. . . . . » 509

Idem — Disposizioni dell'antico Regolamento di disciplina mantenuto in vigore . . . . . » 495

REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEGL'IMMOBILI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA. — Pubblicazione del nuovo regolamento in data 1° gennaio 1874 in sostituzione di quello antico » 35

RELATORE PRESSO LE LEGIONI DEI RR. CARABINIERI. — Tale carica è coperta dall'ufficiale direttore dei conti . . » 36

RETTIFICAZIONI. — All'*Atto* N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni dei RR. carabinieri » 183

RICHIESTE DI DOCUMENTI. — Circa le richieste relative ai documenti anteriori alla costituzione del Regno d'Italia . . . » 89

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE. — Disposizioni pel conferimento delle ricompense al valor militare. Istituzione in Roma di una commissione per l'esame delle proposte . . . . . » 401

Idem — Modificazione all'*Atto* N. 207, relativo alla commissione d'esame per le proposte di ricompense al valor militare . » 511

RIFORMA DI CAVALLI. — Inabili al servizio . . . . . » 175

RIDUZIONE DELLE GIBERNE. — Circa la riduzione delle giberne da fanteria per cartuccie d'armi modello 1870 . . . » 403

RIFORMA DEGLI INSCRITTI. — Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa la riforma degli inscritti di leva per difetto di ampiezza di torace . . . . . » 409

RIFORMA DI UFFICIALI. — Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado . » 267

RIFORMA E GIUBILAZIONE DI PROFESSORI E FARMACISTI. — Trattamento dei professori, maestri e farmacisti già aventi assimilazione a grado militare . . . . . » 261

RIFORMA DI CAVALLI. — Inabili al servizio . . . . . *pag.* 175
RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-1871 (Edizione 1874) . . . . . » 358
Idem — Aggiunte e varianti alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-1871 (Edizione 1874) . . . . . » 368
Idem — Errata-corrige alla tariffa ed allo specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-1871 . . . . » 406
Idem — Tariffa e specchio degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-1871 . . . . . » 190
RIPARTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DELLA GRERRA. — Concentramento dell'amministrazione del personale contabile e civile e degli scrivani locali presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria . . . . . » 154
RIPARTO IN CLASSI DI VARI PERSONALI. — Circa il riparto in classi di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 273

S

SCHIARIMENTI ED AGGIUNTE. — All'articolo 35 del Regolamento di disciplina circa il saluto . . . . . *pag.* 100
SCIABOLA-BAIONETTA. — Modificazioni relative all'uso della sciabola-baionetta inastata . . . . . » 77
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI. — Rettificazioni all'*Atto* N. 63 sul riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . » 183
Idem — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . . . . . » 103
Idem — Trasferimento del comando della sezione da Acquapendente a Monteflascone . . . . . » 302
Idem — Trasferimento della stazione da Bracco a Modeglia . » 498
Idem — Trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio . . . . . » 306
Idem — Trasferimento delle stazioni da Monteflavio a Nerola e da Castel Viscardo a Castel Giorgio . . . . . » 406

SCRIVANI LOCALI. — Concentramento dei medesimi e del personale contabile e civile presso la direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria . . . . . *pag.* 154
Idem — Condizioni e norme d'ammissione . . . . . » 368
Idem — Non possono essere ufficiali della milizia mobile . » 493
Idem — Nuovo modello di specchi e specchietti caratteristici per scrivani locali . . . . . » 417
SCUOLA MAGISTRALE DI SCHERMA. — Istituzione in Milano di una scuola magistrale di scherma . . . . . » 492
SCUOLE DEI CORPI. — Errata-corrige all'allegato n. 7 al Regolamento di disciplina . . . . . » 418
SCUOLE MILITARI. — Scuola magistrale di scherma in Milano . » 432
SCUOLE REGGIMENTALI D'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione di libro e di testo per uso delle medesime . . . . . » 411
SEGNALE DI TROMBA (attenti). — Sostituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali . . . . . » 509
SELLAI. — I maniscalchi ed i sellai devono essere appiedati . » 453
SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello d'inventario . . . . . » 2
Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari . » 290
Idem — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari . » 435
SERVIZI, COMANDI, UFFICI, ECC. — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi, ed uffici . . . . . » 285
SERVIZIO DI COMPAGNIA. — Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti agli ufficiali di settimana o di servizio di compagnia. » 508
SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. — Regolamento d'istruzione e di servizio per la fanteria . . . . . » 495
SERVIZIO ISOLATO. — Istituzione di una indennità di servizio isolato » 307
SERVIZIO SANITARIO — Amministrazione negli ospedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati . . . . . » 97
Idem — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa in data 11 novembre 1869 (Supplemento n. 10 del *Giornale Militare* 1870) » 494
Idem — Costituzione del comitato di sanità militare. R. D. e relativa istruzione . . . . . » 515
Idem — Variazioni al prezzo stabilito dalla vigente tariffa per alcuni medicinali . . . . . » 186
SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE. — Cambio periodico dei distaccamenti ordinari . . . . . » 265
Idem — Giuramento degli ufficiali e della truppa . . . » 362

SERVIZIO TERRITORALE MILITARE. — Regio Decreto che autorizza la spesa per la costruzione di una fabbrica di armi a Terni *pag.* 139

Idem — Segnale *attenti* sostituito al rullo di tamburo nel rendere gli onori agli ufficiali generali . . . . . » 509

Idem — Servizio delle truppe alle Corti d'Assisie . . . . » 308

Idem — Sul computo del servizio di distaccamento . . . . » 451

Idem — Visite degli stabilimenti militari e delle piazze forti per parte di persone estranee . . . . . » 97

Idem — Visite di dovere per parte del personale della giustizia militare . . . . . » 422

SERVIZIO VETERINARIO. — Riforma, vendita ed abbattimento di cavalli inabili al servizio . . . . . » 175

SITUAZIONE DELLA FORZA. — Circa il modo di portare gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio . . » 412

SITUAZIONE FINANZIARIA DEI CORPI. — Istituzione di un nuovo modello della situazione stessa . . . . . » 342

SOPPRESSIONE DI DOCUMENTI. — Circa la soppressione delle liste di proposte d'avanzamento . . . . . » 396

Idem — Soppressione della parte 1ª del registro dei militari ammogliati e delle loro famiglie (Modello n. 20), n. 61 d'ordine del modellario) » 425

SOPPRESSIONE D'UFFICI. — Soppressione dell'ufficio operazioni militari presso il Ministero della guerra . . . . . » 1

SOPPRESSIONE MASSE INDIVIDUALI. — Negl'individui condannati al carcere o alla reclusione militare. Nuove norme intorno al modo di provvedere il vestiario ai medesimi . . . » 84

SOPRASSOLDO ANNUO. — Agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole militari, ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo . . . . . » 293

Idem — R. D. che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprassoldo di carica di lire 300 annue . » 505

SOPRASSOLDO GIORNALIERO. — Agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia . . . . . » 48

Idem — Agl'ufficiali od impiegati del genio militare destinati al deposito d'allevamento cavalli in Persano . . . . . » 165

Idem — Agli individui di truppa delle compagnie pontieri dei reggimenti del Genio . . . . . » 263

SOTTO FARMACISTI. — Regio Decreto portante la continuazione dell'indennità d'alloggio . . . . . » 79

SOTTO FARMACISTI AGGIUNTI. — Regio Decreto portante la continuazione dell'indennità d'alloggio . . . . . *pag.* 79
SOTTO ISTRUTTORI DI SCHERMA. — Circa l'insegnamento della scherma nell'esercito . . . . . » 489
SOTTO MAESTRI DI SCHERMA. — Nuova denominazione dei medesimi » 492
SOTTOTENENTI DI COMPLEMENTO. — Indennità di prima entrata a quelli provenienti dai volontari di un anno . . . » 100
SOTTOTENENTI MEDICI. — Norme da seguirsi nelle nomine dei medesimi . . . . . » 304
SOTTUFFICIALI DEI DISTRETTI. — Dispensa dei medesimi di portare lo zaino. Aggiunta all'allegato N° 1 al Regolamento di disciplina . . . . . » 371
Idem — Norme da osservarsi per il passaggio dai reggimenti ai distretti dei sottufficiali . . . . . » 370
SOTTUFFICIALI ZAPPATORI. — Dispensa dei medesimi dal servirio di guardia . . . . . » 76
SPECCHI CARATTERISTICI. — Aggiunta all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . » 272
Idem — Commissione per la compilazione dei medesimi . » 180
Idem — Istruzione per la compilazione dei medesimi. Precauzioni perchè non si sperdano i fogli . . . . . » 401
Idem — Norme per la compilazione dei medesimi per gl'impiegati contabili . . . . . » 424
Idem — Nuovo modello dei medesimi per gli scrivani locali . » 417
STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Assegnazione ai corpi di coloro che escono dal carcere o dalla reclusione militare . » 88
Idem — Formazione della 2ª compagnia reclusi . . . » 156
Idem — Formazione della 3ª compagnia reclusi . . . » 293
Idem — Norme per tenere il personale a numero . . . » 57
Idem — Passaggio effettivo degl'individui di truppa condannati al carcere militare . . . . . » 83
STAMPATI. — Modelli prescritti dal tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra . . . . . » 508
STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1873 . . . . . » 313
STATO DEGLI UFFICIALI. — Collocamento in riforma di ufficiali dell'esercito permanente mancanti o deficienti delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado » 267

STIPENDI. — Formola per la registrazione degli aumenti sessennali di stipendio . . . . . *pag.* 293

STIPENDI ED ASSEGNAMENTI VARI. — Soprassoldo all'ufficiale od impiegato del genio militare destinato al deposito allevamento cavalli in Persano. . . . . » 165

Idem — Regio Decreto portante la continuazione dell'indennità d'alloggio ai farmacisti principali, farmacisti, sotto farmacisti e farmacisti aggiunti . . . . . » 79

STIPENDI NELL'ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo per gl'individui delle compagnie pontieri del genio » 263

Idem — Indennità di carica di L. 600 annue agli ufficiali superiori direttori dei depositi di allevamento cavalli . . . » 305

Idem — Indennità di servizio isolato a veterani d'artiglieria e veterani invalidi . . . . . » 354

Idem — Indennità mensile assegnata al Presidente del comitato di sanità militare a titolo d'indennità alloggio e mobilio . » 311

Idem — Istituzione di una indennità di servizio isolato . . » 307

Idem — Istruzioni amministrativo-contabili per l'eseguimento dei Regi Decreti riguardanti i nuovi assegnamenti nell'Esercito » 221

Idem — Legge sugli stipendi nell'Esercito, N° 1857 (2ª serie) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e N° 85 della *Gazzetta Ufficiale* . . . . . » 127

Idem — R. Decreto che approva la sostituzione di alcuni numeri alle *Disposizioni di massima* approvate col R. decreto 31 maggio 1874 per la regolazione delle indennità cavalli . . . . » 501

Idem — R. Decreto che estende agli ufficiali di massa delle legioni dei carabinieri reali il soprassoldo di carica di L. 300 annue. » 505

Idem — Regio Decreto che stabilisce le disposizioni di massima, secondo le quali saranno regolati gli assegnamenti fissati dalla legge 19 marzo 1874, sugli stipendi ed assegnamenti per l'Esercito . . . . . » 193

Idem — Regio Decreto con cui sono soppressi i soprassoldi per le cariche speciali a datare dal 1° luglio 1874, ed è stabilito un nuovo soprassoldo pei direttori dei conti e per gli ufficiali di massa di alcuni corpi . . . . . » 220

Idem — Regio Decreto relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'Esercito . . . . . » 167

Idem — Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione . . . . . » 303

STIPENDI NELL'ESERCITO. — Schiarimenti intorno alle applicazioni delle nuove disposizioni sugli assegnamenti fissi in vigore dal 1° luglio 1874 . . . . . *pag.* 342

Idem — Soprassoldo agli ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alla scuola normale ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo . . . . . » 293

STIPULAZIONE CONTRATTI. — Variante all'Istruzione 28 febbraio 1870, sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e genio . . . . . » 405

STIVALI. — Adozione di un nuovo modello di stivali . . . » 169

SUSSISTENZE MILITARI. — Fusione dei personali civili dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 33

Idem — Paghe agli operai borghesi . . . . . » 49

T

TABELLA DEI PREZZI PEI TRASPORTI IN FERROVIA. — Provvedimenti per la stampa di una nuova tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilometri . . . . . » 451

TABELLE DI DISLOCAZIONE. — Soppressione di scritturazioni non necessarie . . . . . » 402

TAPPE IN FERROVIA. — Prontuario per l'assegnazione delle tappe nei viaggi in ferrovia . . . . . » 289

TARIFFA. — Degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71 » 190

Idem — Degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71. (Varianti) . . . . . » 358

Idem — Degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi modello 1870-71. (Varianti) . » 368

Idem — Errata-corrige alla tariffa degli utensili per le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 406

TARIFFA DEI PREZZI DEI TRASPORTI MILITARI. — Nuovo prontuario dei prezzi . . . . . » 301

TARIFFA MEDICINALI. — Aggiunta di medicinali alla vigente tariffa dell'11 novembre 1869 . . . . . » 494

TASCHE DA SELLA. — Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria e dell'arma del genio . . . . . » 294

TASSA D'AFFRANCAZIONE. — R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria pei volontari d'un anno . . . . . *pag.* 47
Idem — R. Decreto che stabilisce la tassa di affrancazione dal militare servizio di 1ª categoria per la leva della classe 1854 » 262
TENDE. — Adozione di una nuova tela di color fulvo per tende. » 148
Idem — Determinazione circa le tende da comandanti di corpo e da ufficiali . . . . . » 413
TERNI. — Costruzione di una nuova fabbrica d'armi . . . » 139
TESTIMONI BORGHESI. — Indennità da pagarsi ai medesimi citati avanti ai consigli di disciplina dell'Esercito . . . . . » 359
TRANSITO DAI CORPI AI DISTRETTI. — Circa l'uso della divisa dei corpi da cui provengono gli individui trasferti ai distretti. . » 30
TRANSITI DI POSIZIONI. — Proposte d'ufficiali per speciali destinazioni e transito di posizione . . . . . » 293
TRASFERIMENTO DELLE STAZIONI DI CARABINIERI. — Circa il trasferimento della stazione da Acquapendente a Montefiascone » 302
Idem — Circa il trasferimento della stazione da Bracco a Moneglia » 498
Idem — Circa il trasferimento delle stazioni di Uras e di Trezzo a Terralba e Vaprio . . . . . » 306
Idem — Circa il trasferimento delle stazioni di Montefiavio a Nerola e da Castelviscardo a Castel Giorgio . . . . . » 406
TRASFERIMENTO DI BATTERIE. — Una batteria d'istruzione è trasferta dal 7° al 10° reggimento artiglieria . . . » 406
TRASFERIMENTO D'INDIVIDUI DEI DEPOSITI (attivi). — Alle compagnie, squadroni o batterie, inviati in congedo illimitato . . » 326
TRASFERIMENTO DALLA 1ª ALLA 2ª CATEGORIA. — Inscritti che transitano dalla 1ª alla 2ª categoria dopo essere stati incorporati in un reggimento d'artiglieria . . . . . » 272
TRASPORTI DI ATTENDENTI O DOMESTICI. — Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico dei generali in missione» 303
TRASPORTI DI MATERIALE. — Norme pel trasporto del materiale dei reggimenti di cavalleria nei cambi di guarnigione . . » 93
TRASPORTI MILITARI. — Pubblicazione del capitolato d'appalto per l'impresa generale . . . . . » 296
TRASPORTI SULLE FERROVIE. — Tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a 1500 chilometri. . . . . » 451
Idem — Variante ai prezzi della tariffa dei trasporti militari. Nuovo prontuario dei prezzi . . . . . » 301

TRIBUNALI MILITARI. — Sedi dei tribunali milit. territoriali speciali *pag.* 5
TROFEI E BOMBE MOBILI. — Per cappelli da bersagliere . . » 357
TRUPPA DI SERVIZIO ALLE CORTI D'ASSISIE. — Modificazione alle norme sul modo di regolare il servizio della truppa presso le Corti d'Assisie . . . . . » 308

U

UFFICIALI AMMALATI. — Ammissione negli ospedali militari di ufficiali ed impiegati ammalati . . . . . *pag.* 97
UFFICIALI CHE LASCIANO IL SERVIZIO. — R. Decreto che proibisce vestire la divisa quando non siano di riserva, di complemento o della milizia mobile . . . . . » 151
UFFICIALI CHE SEGUONO I GENERALI IN MISSIONE. — Indennità di via da corrispondersi ai medesimi . . . . . » 48
UFFICIALI CONTABILI. — Soprassoldo ai medesimi addetti alle scuole normali ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo » 293
UFFICIALI DELLA MILIZIA MOBILE. — Devonsi considerare come effettivi ai reggimenti di artiglieria e del genio quelli appartenenti a dette armi . . . . . » 330
Idem — Non possono essere scrivani locali . . . . . » 493
Idem — Pagamento degli assegnamenti spettanti ai medesimi in tempo di pace . . . . . » 64
Idem — R. Decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio dei medesimi . . . . . » 326
Idem — Ruoli amministrativi pei medesimi. . . . . » 348
UFFICIALI DELLE PIAZZE. — R. Decreto che nomina una commissione superiore d'ultimo appello per gli ufficiali del già stato maggiore delle piazze, che si trovano nella condizione prevista dall'art. 95 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito . . . . . » 433
UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Indennità di prima entrata a quelli provenienti dai volontari d'un anno . . . . . » 100
Idem — Istruzione sulla divisa dei medesimi . . . . . » 26
Idem — Pagamento degli assegnamenti spettanti ai medesimi in tempo di pace . . . . . » 64
Idem — R. Decreto riguardante i diritti e doveri dei medesimi » 304
Idem — R. Decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio dei medesimi . . . . . » 326

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.— Ruoli amministrativi pei medesimi *pag.* 348
UFFICIALI DI MASSA DEI CARABINIERI. — R. Decreto che estende ai medesimi il soprassoldo di carica di L. 300 annue . . » 505
UFFICIALI DIMESSI DAL GRADO. — Inscrizione dei medesimi fra gli ufficiali di complemento quando abbiano obblighi di leva da soddisfare . . . . . » 164
UFFICIALI DI RISERVA. — Doveri e diritti dei medesimi . . » 304
Idem — Istruzione sulla divisa dei medesimi . . . . . » 26
Idem — Notificazione del domicilio e corrispondenza dei medesimi » 329
Idem — R. Decreto che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio dei medesimi . . . . . » 326
UFFICIALI GENERALI DI RISERVA. — Uso pei medesimi del cappello di antico modello . . . . . » 89
UFFICIALI DI SETTIMANA. — Attribuzioni assegnate dai vari regolamenti ai medesimi . . . . . » 508
UFFICIALI ED IMPIEGATI DEL GENIO. — Soprassoldo stabilito pei medesimi addetti alla direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia . . . . . » 48
Idem — Soprassoldo stabilito pei medesimi destinati al deposito allevamenti cavalli in Persano . . . . . » 165
UFFICIALI E LORO FAMIGLIE. — Facoltà di viaggio sui treni composti di sole vetture di 1ª classe . . . . . » 147
UFFICIALI GENERALI. — Istituzione dell'elmo pei medesimi . » 75
Idem — Segnale *Attenti* in sostituzione del rullo di tamburo per rendere gli onori agli ufficiali generali . . . . . » 509
UFFICIALI GENERALI DI RISERVA. — Uso del cappello di antico modello pei medesimi . . . . . » 89
UFFICIALI GENERALI IN MISSIONE. — Rimborso delle spese di trasporto dell'attendente o domestico . . . . . » 303
UFFICIALI GENERALI IN RITIRO. — Uso del cappello d'antico modello pei medesimi . . . . . » 89
UFFICIALI INFERIORI CHE PRESTANO SERVIZIO FUORI DEL PROPRIO CORPO. — Assegnazione dei medesimi ai depositi come effettivi o in soprannumero . . . . . » 36
UFFICIALI MEDICI. — Soprassoldo ai medesimi addetti alle scuole normali ed ai riparti d'istruzione, ed obbligo correlativo . » 293
UFFICIALI VETERINARI. — Soprassoldo ai medesimi addetti alle scuole normali ed ai riparti di istruzione, ed obbligo correlativo » 293

UFFICI DEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTI. — I membri di detti consigli non possono riunire in sè due uffici . *pag.* 49
UFFICIO OPERAZIONI MILITARI. — Soppressione del medesimo . » 1
UFFICIO QUARTIERMASTRO. — Fusione dei personali dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 33
UFFICI VARI. — Tabella che fissa le ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc. . . . . » 285

V

VACANZE NEI QUADRI DI TRUPPA DELLA MILIZIA MOBILE — Ripianamento dei medesimi . . . . . *pag.* 508
VARIANTE AGL'*ATTI* RELATIVI ALLA CALZATURA. — Qualità del corame e dimensione dei vari pezzi . . . . . » 354
VARIANTE ALL'ALLEGATO N. 1 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Circa l'uniforme dell'Esercito . . . . . » 430
VARIANTE ALL'*ATTO* N. 249 DEL 1872. — Schiarimenti circa le mutate denominazioni di vari personali . . . . . » 37
VARIANTE ALLA TARIFFA DI PREZZI. — Specchio e tariffe dei prezzi degli utensili per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 (Edizione 1874) . . . . . » 358
Idem — Trasporti militari in ferrovia. Nuovo prontuario dei prezzi. » 301
VARIANTE ALLE APPENDICI. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 61
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 157
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 313
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 359
Idem — Idem Idem Idem . . . . . « 367
VARIANTI AL MODELLO D'INVENTARIO. — Del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 2
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 290
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 435
VARIANTE ALLO SPECCHIO DEGLI UTENSILI DA ARMAIUOLO. — Circa gli oggetti di cui debbono essere provvisti i medesimi per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 . . . . . » 62
Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 368
VARIANTE DI DENOMINAZIONE. — Circa il cambio della denominazione del panciotto di lana . . . . . » 393

VARIANTE ALL'ISTRUZIONE SULLE OPERAZIONI DI LEVA. — Modificazioni e variante al § 195 dell'Istruzione permanente . *pag.* 454

Idem — Modificazioni e varianti ai §§ 61, 93, 149 e 150 dell'Istruzione permanente . . . . . » 371

VARIANTE ALL'ISTRUZIONE SUI CONTRATTI. — Modificazione all'Istruzione sui contratti dei corpi (27 dicembre 1873) . . » 360

Idem — Modificazione all'Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e genio . . . . . » 405

VARIANTE ALL'ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE. — Caricamento della cassa del capo armamuolo per reggimenti di fanteria e bersaglieri armati di fucile mod. 1870 (tomo 2°, specchio N. 24) » 60

Idem — Idem Idem Idem . . . . . » 153

VARIAZIONI. — Alle disposizioni amministrativo-contabili in vigore » 522

VARIAZIONI ALLE DISPOSIZIONI 26 DICEMBRE 1871. — Ritenzione giornaliera sulla paga della truppa per manutenzione vestiario» 269

VARIAZIONI ALLE TARIFFE DEI MEDICINALI. — Varianti ai prezzi di alcuni medicinali . . . . . » 186

VENDITE D'OGGETTI DI CORREDO. — Norme per il modo di procedere alle piccole vendite d'oggetti di corredo . . . . » 50

VENDITE D'OGGETTI DI SERVIZIO GENERALE DEI CORPI — Norme per il modo di procedere alle piccole provviste ed alle piccole vendite d'oggetti di servizio generale dei corpi . . » 50

VENDITE DI CAVALLI. — Norme per la vendita, riforma e abbattimento di cavalli inabili al servizio . . . . . » 175

VERNICE PER COLORIRE IL MIRINO DI FUCILI E MOSCHETTI MODELLO 1870. — Prescrizione ai corpi dell'Esercito di prelevare dalle direzioni territoriali d'artiglieria la vernice per colorire il mirino di fucile e moschetti mod. 1870 e modo di applicarla. » 299

VESTIARIO DELL'ESERCITO. — Spesa straordinaria di L. 9,000,000 per completare la dotazione vestiario dell'Esercito . . . » 152

VESTIARIO PEI CARCERATI O RECLUSI. — Modo di provvedere gli oggetti di vestiario ai medesimi . . . . . » 84

VETERANI. — Indennità di servizio isolato da corrispondersi ai medesimi . . . . . » 354

VISITE AGLI STABILIMENTI MILITARI. — Prescrizioni circa il permesso da accordarsi a persone estranee . . . . . » 97

VISITE ALLE PIAZZE FORTI. — Idem Idem Idem . » 97

VISITE DI DOVERE. — Circa le visite di dovere da farsi per parte del personale della giustizia militare . . . . . *pag.* 422
VOLONTARI DI UN ANNO. — Indennità di prima entrata a quelli che vengono promossi sottotenenti di complemento . . » 100
Idem — Regio Decreto che stabilisce il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria . . . . » 47

Z

ZAINI. — Dispensa di portare lo zaino ai sottufficiali dei distretti. Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . *pag.* 371
ZAPPATORI. — Sottufficiali zappatori dispensati dal servizio di guardia » 76
ZONE DI SERVITU' MILITARI. — Regio Decreto relativo alle medesime per la piazza di Ventimiglia . . . . . » 421

463,501